



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Università degli Studi di Cagliari

DOTTORATO DI RICERCA

“Fonti scritte della civiltà mediterranea”

Ciclo XXVIII

IL NOTARIATO AD IGLESIAS TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Settore scientifico disciplinare

M-STO/09

Presentata da:

Roberto Poletti

Coordinatore Dottorato

prof.ssa Giovanna Granata

Tutor

prof.ssa Bianca Fadda

Esame finale anno accademico 2014 – 2015

La presente tesi è stata prodotta durante la frequenza del corso di dottorato in “Fonti scritte della civiltà mediterranea” dell’Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2014/2015 - XXVIII ciclo, con il supporto di una borsa di studio finanziata con le risorse del P.O.R. SARDEGNA F.S.E. 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, Linea di Attività 1.3.1. “Finanziamento di corsi di dottorato finalizzati alla formazione di capitale umano altamente specializzato, in particolare per i settori dell’ICT, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, dell'energia e dello sviluppo sostenibile, dell'agroalimentare e dei materiali tradizionali”.

IL NOTARIATO AD IGLESIAS TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Riassunto

Nel generale clima di rinascita del diritto romano, in talune città italiane fioriva, a partire dal secolo XII, l'istituto notarile che prese a svolgere fondamentali funzioni tanto nel campo dei negozi giuridici fra privati, quanto nella pubblica amministrazione. L'importanza del ruolo del notaio come produttore di atti dotati di *publica fides* favorì presto la diffusione di questi professionisti del diritto in tutti i contesti insediativi italiani, compreso quello di Iglesias. Qui, durante l'ultimo quarto del secolo XIII, mentre quello che era solo un piccolo borgo conquistava lo *status* di città, si impiantarono le prime stabili botteghe di notai. Furono gli apripista di una categoria di professionisti che poi ha accompagnato tutto lo svolgersi della storia cittadina fino ai nostri giorni, ponendosi come testimoni di quasi ottocento anni di storia dei quali, nei loro registri serbano memoria.

Parola chiave

Notai, Iglesias.

Abstract

In the general climate of revival of Roman law, since the twelfth century, in some Italian cities grew and flourished the notarial institute. It began to carry out its basic functions in the field of legal transactions between independent and public administrations. The importance of the role of notary as acts producer with *publica fides* favored early the spread of these legal professionals in all Italian settlement contexts, including in Iglesias during the last quarter of the thirteenth century. Iglesias was a small village; it had just conquered city status and planted the first steady notary workshops. They were the forerunners of a category of professionals and drove all over the unfolding history of the city until today, acting as witnesses of almost eight hundred years of history of which, on their books hold memory.

Keywords

Notaries, Iglesias.

Indice

Introduzione.....	9
1. Cenni sull'origine e sullo sviluppo dell'istituto notarile in ambito italiano	13
1.1. <i>Il “signum” notarile</i>	23
1.2. <i>La publica fides</i>	25
1.3. <i>Il privilegium tabellionatus</i>	26
2. Il notariato in Sardegna	35
2.1. <i>Il quadro storiografico</i>	35
2.2. <i>L'introduzione dell'istituto notarile in Sardegna: i prodromi, il diritto romano-bizantino</i>	39
2.3. <i>Il notariato nella Sardegna dei Giudici</i>	40
2.4. <i>Il notariato in epoca “comunale”</i>	42
2.5. <i>Il notariato nella Sardegna moderna</i>	50
3. Iglesias ed il suo territorio: profilo storico ed istituzionale	69
4. Le fonti per lo studio del notariato ad Iglesias.....	101
4.1. <i>L'Archivio di Stato di Pisa (ASP)</i>	101
4.2. <i>L'Archivio Storico Comunale di Iglesias (ASCI)</i>	103
4.3. <i>L'Archivio della Corona d'Aragona (ACA)</i>	107
4.4. <i>L'Archivio di Stato di Cagliari (ASCA)</i>	108
5. I notai ad Iglesias: gli scrivani pubblici.....	111
5.1. <i>Il notaio dei modulatori</i>	114
5.2. <i>Il notaio dei soprastanti</i>	114
5.3. <i>Il notaio dell'Opera di santa Chiara</i>	115
5.4. <i>Notai impegnati in vario modo nella civica amministrazione: il caso di Michele Corona e di Pericciolo Pagani.</i>	118
5.5. <i>Altri funzionari di Villa di Chiesa autorizzati a redigere scritture dotate di pubblica fede</i>	118
5.6. <i>Il notaio del Camerlengo</i>	120
5.6.1. <i>La documentazione prodotta dalla ‘camarlangia’</i>	128
5.7. <i>Gli “scrivani della zecca” o “scrivani della moneta”</i>	129
5.7.1. <i>La zecca di Villa di Chiesa: impianto, attività e organizzazione fino alla decadenza</i>	130
5.7.2. <i>La ‘scrivania’ della moneta: il personale, i compiti, la documentazione prodotta.</i>	133

5.8. <i>I notai-scrivani della curia cittadina</i>	139
5.9. <i>La scrivania del Consiglio di città</i>	165
6. <i>Notai ad Iglesias: i liberi professionisti</i>	169
6.1. <i>La regolamentazione dell'esercizio dell'arte della notaria nella Iglesias medievale</i>	169
6.2. <i>Notai e documentazione ad Iglesias nel basso medioevo</i>	170
6.3. <i>Notai e atti notarili nel secolo XVI. La documentazione della "Tappa" di Insinuazione di Iglesias: protocolli e minutari</i>	176
6.3.1. <i>Il contenuto dei volumi della Tappa di Insinuazione di Iglesias relativi al Cinquecento</i>	182
6.3.2. <i>Gli atti notarili cinquecenteschi suddivisi per i volumi della Tappa di Insinuazione di Iglesias</i>	185
6.3.3. <i>L'estensione media del rogito cinquecentesco</i>	188
6.3.4. <i>La copertura temporale degli atti</i>	188
6.3.5. <i>I rogatari: prassi scrittoria, forme di redazione e di autenticazione nei rogiti cinquecenteschi</i>	195
6.3.6. <i>Organizzazione dei protocolli</i>	199
6.3.7. <i>Forme di autenticazione</i>	201
6.3.8. <i>Sulla lingua e scrittura</i>	201
6.3.9. <i>Dalla minuta alla forma "in mundum"</i>	202
6.3.10. <i>Gli atti cassati</i>	203
6.3.11. <i>I clienti dei notai cinquecenteschi: i contraenti ossia le parti del negozio giuridico</i>	203
6.3.12. <i>Los strangers</i>	206
6.3.13. <i>Storia, economia e società alla luce degli atti notarili</i>	212
6.3.14. <i>Un'economia senza denaro: la scarsa circolazione della moneta ed il ricorso al credito al consumo attraverso lo strumento del censo "consegnativo"</i>	213
6.3.15. <i>Crisi, spopolamento e abbandono delle aree costiere: la minaccia del "mori"</i> ...	234
6.3.16. <i>L'attività mineraria: il commercio di galança</i>	254
6.3.17. <i>L'allevamento del bestiame e la pastorizia</i>	260
6.3.18. <i>L'agricoltura</i>	273
6.3.19. <i>La pesca, le tonnare e la ricerca del corallo</i>	278
6.3.20. <i>L'artigianato ed il commercio</i>	280
6.3.21. <i>Gli artigiani artisti</i>	285
6.3.22. <i>Il commercio</i>	287
6.3.23. <i>Il lavoro salariato</i>	288

6.3.24. <i>I liberi professionisti: i medici</i>	289
6.3.25. <i>Il lavoro femminile</i>	290
6.3.26. <i>Alcuni strumenti per la trasmissione della ricchezza e del patrimonio: donazioni “intra vivos”, capitoli matrimoniali, testamenti</i>	293
7. Notai e prassi notarile ad Iglesias nei secoli XVII-XIX.....	317
Dall’osservanza delle consuetudini iberiche al rispetto delle normative sabaude	317
7.1. <i>La peste del 1656</i>	318
7.2. <i>I protocolli notarili del secolo XVIII: non solo rogiti</i>	318
7.3. <i>La tappa di insinuazione di Iglesias</i>	323
7.4. <i>L’accesso alla professione notarile nei secoli XVIII-XIX</i>	336
8. Gli uomini.....	341
Repertorio di brevi profili biografici e professionali dei notai e scrivani attivi ad Iglesias tra il 1271 ed il 1861	341
8.1. <i>Considerazioni preliminari</i>	341
8.2. <i>Osservazioni sui ‘signa’ notarili del repertorio</i>	346
Conclusioni.....	483
Appendice documentaria.....	485
Glossario	603
Indici	605
Indice alfabetico dei rogatari e delle relative schede di repertorio.....	607
Indice onomastico (limitatamente agli antroponomi più ricorrenti)	619
Indice dei documenti.....	629
Bibliografia.....	635

Introduzione

Il notaio costituisce oggi un punto di riferimento essenziale per la regolamentazione di rapporti giuridici e patrimoniali di natura personale, familiare e collettiva. Il riconoscimento di questo suo ruolo fondamentale è tuttavia il risultato di un complesso percorso storico che si può ricostruire analizzando gli aspetti formali e sostanziali della documentazione prodotta dagli stessi notai e valutandoli alla luce della loro presenza nel quadro sociale, politico ed istituzionale delle diverse realtà locali nella quali si trovarono ad operare. Del resto, pur in presenza di fondamentali elementi di omogeneità, le diverse contingenze specifiche giocarono un ruolo importante nella creazione e divulgazione del quel diritto romano che era riaffiorato dalle temperie politiche e sociali del Basso Medioevo.

Un fenomeno questo che si può cogliere soprattutto in ambito cittadino dove l'operatività del notaio trovò la sua più concreta e completa applicazione. Quello tra il notariato e le città fu, d'altronde, un rapporto funzionale bidirezionale; la città, con il brulicare dei suoi interessi pubblici e privati, offriva a questi professionisti del diritto il luogo più adatto per l'esercizio delle loro funzioni. Essi dunque portarono e diffusero nella vita delle città, nel mondo degli affari e del commercio, prima che altrove, la pratica quotidiana di quel diritto romano che diversamente sarebbe rimasto patrimonio esclusivo dei giuristi. Una prassi, quella notarile, che divenne indispensabile e necessaria perché forte del prestigio che si riconosceva ai notai in quanto titolari della *publica fides*. Questa condizione li rendeva inoltre una risorsa preziosa alla quale attingere anche per la conduzione della complessa macchina amministrativa, burocratica ed economica comunale. Liberi professionisti e pubblici funzionari, i notai svolsero un ruolo fondamentale nella scienza e nella pratica giuridica contribuendo alla conservazione, nella coscienza popolare, di buona parte degli istituti giuridici romani. Questi, grazie alla mediazione degli stessi notai, furono poi calati nella varietà della pratica quotidiana arricchendo l'esperienza giuridica.

I notai non furono tuttavia soltanto uomini di diritto e per quanto è, infatti, indubbio che offrirono un contributo non secondario alla creazione di nuove figure contrattuali e di prassi istituzionali è altrettanto vero che, al di là del campo giuridico, concorsero alla storia del costume, della lingua, offrendo altresì un apporto visibile nella società, nella cultura e nell'economica. In ogni contesto le forme, le dimensioni e le caratteristiche peculiari di questo apporto furono diverse. Lo studio di ogni realtà locale, forte delle sue esperienze, contribuisce pertanto a rendere il quadro della storia del notariato via via, sempre più ricco e dettagliato. In quest'ottica, devono leggersi i tanti contributi relativi a singoli contesti urbani e territoriali. Un percorso complesso, variegato, dunque che muovendo dalle considerazioni generali sull'istituto notarile si cala nel particolare, nella

proiezione dello stesso istituto notarile nei contesti locali, per coglierne e rilevarne le specificità, le dinamiche e arricchire così di volta in volta lo stesso quadro generale relativo alla storia del notariato.

In tale prospettiva si pone anche l'approfondimento e lo studio delle vicende del notariato nella città di Iglesias e nel suo territorio. Un contesto urbano non secondario che costituì, infatti, per un lungo periodo la terza città più popolosa della Sardegna. Seppur, lontano dai principali centri di elaborazione del diritto ed altrettanto marginale per quanto concerne il contributo offerto alla cultura giuridica, altrove elaborata e perfezionata, l'Iglesiente offre comunque, con le sue complesse vicende storiche, istituzionali ed economiche, un esempio eloquente dell'attività professionale dei notai, calata nel concreto, nella vita quotidiana di una città.

La loro presenza e la loro attività costituì ad Iglesias un elemento vitale nel processo di crescita civile, culturale ed economica dell'intera comunità cittadina. Un processo lento, articolato, interrotto da tante cesure storiche e per certi aspetti avventuroso, costellato delle vicende umane e professionali di decine e decine di notai e dei loro moltissimi clienti. Per cercare di dar conto dei molteplici modi e delle diverse forme del dispiegarsi dell'istituto notarile in questo lembo di Sardegna, e altresì della ricchezza e della varietà della documentazione prodotta, non si poteva che adottare una prospettiva di lungo periodo, uno sguardo che abbraccia sei secoli di storia cittadina; dai primi documenti notarili estesi nell'ultimo quarto del secolo XIII fino ai rogiti confezionati a ridosso dell'Unità d'Italia.

Si tratta dunque di un lasso di tempo molto lungo che si apre col primo impiantarsi di botteghe stabili di notai di origine e formazione pisana o comunque peninsulare che giunsero in città nella seconda metà del secolo XIII quando Iglesias, allora nota come Villa di Chiesa, si formava come un importante centro minerario sotto la Signoria di Ugolino Donoratico della Gherardesca, per poi passare, come Comune pazonato, sotto la tutela di Pisa. A questi professionisti si affiancò poi la compagine di notai regi di cultura e prassi iberica, favorita dalla nuova situazione politica che aveva fatto di Iglesias, la prima città sarda conquistata dai Catalani, quando tra il 1323 ed il 1324, iniziarono a prender ufficialmente possesso di quel Regno di Sardegna che, creato da Bonifacio VIII, era stato infeudato loro.

Assorbita la componente peninsulare prima e quella catalana dopo, sulla loro eredità si formarono i notai sardi-iberici operanti tra il XV ed il XVIII. La loro attività è molto meglio documentata rispetto a quelli basso medievali per i quali non si hanno protocolli. Perciò il Cinquecento costituisce dal punto di vista della documentazione notarile un vero e proprio discrimine che segna il passaggio da un periodo per il quale sono assai scarse le fonti notarili ad uno nel quale si fanno progressivamente sempre più numerose. Per questo motivo ha richiesto una attenzione particolare che ha consentito di individuare e prendere in esame tutte le categorie di negozi giuridici e le varie tipologie

documentarie, ciascuna delle quali attestate da moltissimi esempi, emersi dallo spoglio sistematico degli stessi protocolli cinquecenteschi che hanno restituito circa sei mila atti.

Su questa prassi notarile così ampiamente documentata intervennero poi le modificazioni successive. Quando, infatti, nel 1720, la Sardegna passò definitivamente alla Casa Savoia, i notai si dovettero uniformare alla prassi e alle normative vigenti negli “Stati di terra ferma”. Superate con lentezze e resistenze le consuetudini iberiche e allineatosi ai nuovi e severi dispositivi di legge, il notaio si vide costretto in una stretta maglia di adempimenti, di versamenti e di controlli che spesso lo fecero desistere dall’esercizio della libera professione. Il titolo e la qualifica di notaio restavano per certi aspetti ancora ambiti, ma sembra lo fossero principalmente come certificazione di uno *status* e di una particolare condizione che consentiva loro del resto, di poter ambire a certi pubblici impieghi. Il loro numero comunque continuò a crescere in modo esponenziale tanto che non fu possibile a tutti l’esercizio della libera professione e pertanto si dovettero dedicare alle più disparate mansioni. Furono maestri elementari o insegnanti nelle scuole tecniche, ufficiali di giustizia, impiegati nelle poste, amministratori dei beni di famiglia. Una situazione, questa, che tenderà a modificarsi con l’introduzione della prima legge organica sul notariato che fu varata nel 1875 e con la quale il giovanissimo Regno d’Italia definì i ruoli e le competenze del notaio secondo dettami generali che sono rimasti sostanzialmente validi fino ai nostri giorni.

1. Cenni sull'origine e sullo sviluppo dell'istituto notarile in ambito italiano

Secondo una ben nota definizione coniata dallo storico Girolamo Arnaldi e più volte ripresa anche da altri studiosi, il notariato rappresenta «il maggior apporto collettivo italiano alla civiltà medievale europea»¹. E fra i possibili esempi dei molti contributi offerti da questo istituto Giovanna Petti Balbi cita il caso del notaio genovese Tommaso da Struppa che, a metà del Trecento, insieme ad altri nelle Fiandre diede «un impulso determinante al superamento del diritto consuetudinario e alla diffusione del diritto romano»².

Nell'ambito di questa particolare e specifica tradizione giuridica nasce dunque e si sviluppa la figura del notaio che l'attuale ordinamento italiano riconosce come un pubblico ufficiale, istituito per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

In virtù di questa definizione il notaio pubblico che esercita la libera professione non può considerarsi un impiegato statale ma è comunque un pubblico ufficiale che diviene tale nel momento in cui riceve la facoltà di poter esercitare in maniera permanente, obbligatoria e retribuita una speciale pubblica funzione amministrativa che consiste nel conferire pubblica fede agli atti da lui emanati in modo da attribuire loro una forza probante particolare³. Per questa peculiarità e per la conseguente estrema importanza che riveste, sotto i più diversi aspetti, il documento notarile e per rimando il suo estensore, i temi legati alla genesi di questa particolare tipologia documentaria e alla storia del notariato sono stati da tempo oggetto di attenta indagine come dimostra il fiorire di una ricchissima messe di lavori di studio e di ricerca che si sono susseguiti, in particolare, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento.

A quell'epoca risale, infatti, il fondamentale lavoro di Edoardo Durando pubblicato a Torino nel 1867 col titolo *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali e posteriori, specialmente piemontesi*, al quale seguì, a distanza di qualche

¹ E. Marmocchi, *Il notaio per la città (considerazioni conclusive)*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, Atti del Convegno di Studi Storici (Genova, 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano 2009, p. 278.

² G. Petti Balbi, *Notai della città e notai nella città di Genova durante il Trecento*, in *Il notaio e la città*, cit., p. 18.

³ A. Pratesi, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, III, Roma 1983, pp. 759-772.

anno l'opera di Vladimiro Pappafava, dal titolo *Delle opere che illustrano il notariato*, stampato a Zara nel 1880.

In seguito, il moltiplicarsi progressivo degli studi sul notariato ci ha consegnato una bibliografia sull'argomento così ampia da render quasi impossibile scorrerla nella sua interezza in maniera ragionata. Ci si limiterà quindi in questa sede a segnalare soltanto e a grandi linee le principali linee di tendenza seguite dai diversi filoni di studi.

Dalla pubblicazione nel 1929 de *I notai nell'età longobarda*⁴ di Luigi Schiapparelli, la storia del notariato ha rappresentato uno degli ambiti più frequentati dai cultori italiani di Diplomatica, i quali hanno rivolto le loro indagini principalmente allo studio dei caratteri del documento privato altomedievale e delle modalità di acquisizione da parte dei notai di una piena e compiuta facoltà certificatrice. A questi stessi temi si dedicarono Gianfranco Orlandelli e Giorgio Cencetti ai quali si devono i più importanti contributi editi su questa materia intorno alla metà del Novecento. Del primo sono gli ancor validissimi studi confluiti in *Genesi dell'"ars notariae" nel secolo XIII*⁵ o quelli, di qualche anno precedente, dedicati alla scuola notarile bolognese⁶. Dal lavoro del Cencetti scaturirono invece *La "Charta augstana" e il documento notarile italiano*⁷; *Il notariato medievale italiano*⁸ e ancora *Dal tabellone romano al notaio medievale*⁹.

Il filone di studi legati al notariato e al documento privato si giovò poi, a partire dagli anni '60, dei fondamentali lavori di Giorgio Costamagna autore di molti articoli e saggi tra i quali *La triplice redazione dell' "instrumentum" genovese*¹⁰ ed *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, pubblicato a Roma nel 1970. L'opera inaugurava una collana dal titolo *Studi Storici sul notariato italiano* edita dal Consiglio Nazionale del Notariato destinata a raccogliere negli anni seguenti i molti contributi che i vari studiosi apportarono alla ricerca sul notariato e sul documento notarile. Fra questi, tre anni dopo, quello di Roberto Abbondanza il quale, dopo aver indagato in modo ampio e approfondito le testimonianze storiche (parola, forma, contenuto, rapporto tra le testimonianze stesse),

⁴ L. Schiapparelli, *I notai nell'età longobarda*, in «Archivio Storico Italiano», numero XV, del 1929.

⁵ G. Orlandelli, *Genesi dell'ars notariae nel secolo XIII*, in: «Studi Medievali», III s., 6 (1965), pp. 329-366.

⁶ G. Orlandelli, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato per una edizione della «Ars Notariae» di Salatiere*, in «Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna», n. s., 2 (1961), pp. 1-54; G. Orlandelli, *Salatiere, Ars Notariae, I, I frammenti della prima stesura dal codice bolognese dell'Archiginnasio B 1484*, Milano 1961.

⁷ G. Cencetti, *La "Charta augstana" e il documento notarile italiano*, in «La Valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al del XXXI Congresso storico subalpino d'Aosta, 9-10-11 settembre 1956», II, [Torino 1959], pp. 833-886.

⁸ G. Cencetti, *Il notariato medievale italiano*, in «Atti della Società ligure di storia patria, nuova serie, IV (1964)», pp. VII-XXIII.

⁹ G. Cencetti, *Dal tabellone romano al notaio medievale*, in «Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio», [Verona] 1966, pp. XIX-XXXIX.

¹⁰ G. Costamagna, *La triplice redazione dell'"instrumentum" genovese* in G. Costamagna, M. Maira, L. Saginati, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV)*, Roma 1960, pp. 3-53.

le poneva in risalto con una apposita mostra documentaria e iconografica organizzata a Perugia nel 1967, in occasione del XV Congresso nazionale del notariato, ne curava l'edizione del catalogo¹¹.

Nel frattempo, era il 1961, lo stesso Consiglio nazionale aveva curato l'edizione dell'opera *Il notariato nella civiltà italiana: biografie notarili dall'VIII al XX secolo*. Si susseguirono poi nel decennio successivo un crescente numero di opere dedicate a ricostruire lo sviluppo dell'istituto notarile nei diversi contesti urbani ed è in questo ambito che si ebbero i lavori di Corrado Pecorella su Piacenza¹², e di Santi Calleri su Firenze¹³.

L'insieme di tutti questi studi fornirono la cornice entro la quale maturano i successivi lavori che si fecero carico di fornire un ulteriore sguardo d'insieme sull'evoluzione dell'istituto notarile nel contesto italiano. In questo senso riveste ancora oggi particolare importanza il contributo di Giorgio Costamagna e di Mario Amelotti, ai quali si deve la pubblicazione del secondo volume della collana *Studi storici sul notariato italiano*, stampato a Roma nel 1975 col titolo *Alle origini del notariato italiano*. Questo lavoro e l'opera del Consiglio Nazionale del Notariato fornì a molti studiosi lo stimolo per l'analisi e lo studio delle fonti per la ricostruzione delle vicende del notariato nelle varie aree storiche e in tutti i suoi aspetti. Si rivolse così l'attenzione ai diversi contesti, primo fra i quali quello bolognese al quale nel 1976 si dedicò un apposito convegno i cui atti furono raccolti in *Notariato medievale bolognese*¹⁴, mentre alcuni dopo, era il 1979, Alberto Liva, diede alle stampe il suo lavoro sulla storia del notariato in un'altra realtà del nord Italia ossia Milano¹⁵. Negli anni '80 l'attenzione si focalizzò verso altre aree della penisola; nel 1982, si pubblicava, infatti, un lavoro dedicato alla storia del notariato meridionale¹⁶ e nel 1985, uno relativo all'ambito toscano¹⁷.

Alle pubblicazioni promosse nell'ambito del Consiglio Nazionale del Notariato sono poi andate ad affiancarsi, in quegli anni '80, ulteriori lavori che hanno preso in esame altre realtà e tra questi si segnalano quelli di Alessandro Pratesi che oltre ad aver tracciato una storia dell'evoluzione dell'istituto notarile¹⁸ si è occupato anche del notariato nella

¹¹ R. Abbondanza, *Il notariato a Perugia*, Roma 1973.

¹² C. Pecorella, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano 1971.

¹³ S. Calleri, *L'arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Milano 1966.

¹⁴ *Notariato medievale bolognese*, Roma 1977.

¹⁵ A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano, dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979.

¹⁶ *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982.

¹⁷ *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1984.

¹⁸ A. Pratesi, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma 1983, pp. 759-772.

specifica realtà del Ducato di Spoleto¹⁹ e, più generale, nel Mezzogiorno medievale d'Italia²⁰. Questi suoi studi offrono una efficace sintesi sulla documentazione meridionale nell'epoca che dall'alto medioevo giunge all'affermazione della monarchia normanna-sveva e hanno permesso di conoscere approfonditamente caratteri, prassi e normativa della produzione documentaria di una realtà territoriale complessa e diversificata sul piano politico, culturale, grafico e linguistico.

In quegli stessi anni Francesco Magistrale²¹ si dedicò invece alla disamina dei caratteri diplomatici dei documenti privati meridionali di età longobarda con particolare riferimento al territorio barese. Mentre maturava e prendeva forma questo rinnovato interesse per il notariato meridionale anche la Sicilia godette dell'attenzione della ricerca storiografica sia per quanto riguarda l'edizione di alcuni fra i più antichi registri notarili superstiti²², sia per la definizione del profilo storico-sociale del notariato isolano al quale si dedicò fra gli altri Alfonso Leone²³. Egli ha contribuito in modo significativo a mettere in rilievo il ruolo svolto dai notai anche in relazione a quel lungo e complesso processo di formazione della classe dirigente. Allo studio del contesto siciliano e specificatamente palermitano e relativamente ai secoli XIII e XIV si è dedicato invece Marcello Moscone²⁴ che ha messo appunto un censimento delle testimonianze documentarie originali superstiti e una prosopografia degli *scriptores chartarum* e dei giudici ai contratti. Il censimento suddetto ha riguardato ottocento cinquantuno testimonianze, in prevalenza assoluta conservate presso l'Archivio di Stato di Palermo, e si è posto anche l'obiettivo di esaminare, nell'ambito della ricognizione prosopografica, le qualifiche possedute dai tabellioni e dai notai attivi a Palermo nel periodo 1282-1392 e di presentare insieme la rassegna dei *signa* rilevati nelle sottoscrizioni apposte dai

¹⁹ A. Pratesi, *Lo sviluppo del notariato nel Ducato spoletino attraverso la documentazione privata* (del 1983), ora in Id. *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società romana di storia patria, XXXV), pp. 507-520.

²⁰ A. Pratesi, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia* in Id. *Tra carte e notai* cit., pp. 235-265.

²¹ F. Magistrale, *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogati, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984.

²² P. Burgarella, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo* (1° Registro: 1286-1287), Roma 1981; P. Gulotta, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo* (2° Registro: 1298-1299), Roma 1982; M. S. Guccione, *Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332-1333)*, Roma 1982. Già nel 1943, comunque, Antonino De Stefano aveva pubblicato integralmente il registro del notaio ericino Iohannes de Maiorana: *Il registro notarile di Giovanni Maiorana (1297-1300)*, a cura di A. De Stefano, Palermo, Istituto di storia patria per la Sicilia, 1943 (Memorie e documenti di storia siciliana. II. Documenti, II). Ne esiste anche una edizione più recente, corredata dalla riproduzione in fac-simile del testimone: *Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297-1300)*. 1. Introduzione e trascrizione, a cura di A. Sparti, premessa di F. Giunta, - 2. Il manoscritto, Palermo, Accademia di scienze lettere e arti, 1982, pubblicato in occasione del VII centenario del Vespro siciliano.

²³ A. Leone, *Il ceto notarile del Mezzogiorno nel basso Medioevo*, Napoli 1990.

²⁴ M. Moscone, *Notai e giudici cittadini. Dai documenti originali palermitani di età aragonese (1282-1391)*, Palermo 2008.

rogatari palermitani censiti. Il lavoro va ad inserirsi così, da un lato nel filone degli studi prosopografici che, in relazione all'ambito siciliano, si è giovato anche del notevole contributo offerto dagli studi di Beatrice Pasciuta sui notai palermitani nel secolo XIV²⁵, mentre dall'altro fornisce un ricco apporto allo studio dei *signa* notarili al quale si era dedicato, restando sempre in ambito siciliano, anche Diego Ciccarelli²⁶.

Nel frattempo si era licenziato alle stampe anche un altro lavoro che aveva contribuito a riportare l'attenzione sulla complessa realtà del nord Italia focalizzandosi in particolare sull'area veronese su cui concentrò i suoi studi Giulio Sancassani²⁷, mentre alla realtà parmense guardò Antonio Alliani autore del volume *Il notariato a Parma. La «Matricula collegii notararium Parmae» (1406-1805)*, pubblicato a Milano nel 1995. L'ultimo decennio del secolo scorso fu del resto assai proficuo per gli studi sul notariato. Nel 1992, si tornava, infatti, su Bologna con il IX volume della collana *Studi storici sul notariato italiano*, nel quale furono raccolti gli interventi presentati dai diversi studiosi che parteciparono al Convegno dal titolo *Studio bolognese e formazione del notariato* che si era celebrato nel 1989. Un tema ripreso anche in seguito da Giorgio Tamba nel suo contributo sotto il titolo *Notai e documento notarile dall'età imperiale romana al secolo XVIII. L'apporto della scuola di notariato dello Studio bolognese* pubblicato a Bologna nel 2009 in *Atlante delle professioni*, curato da Maria Malatesa.

Alla individuazione e allo studio delle modalità di accesso alla professione notarile e ai caratteri e ai modi del suo esercizio nel contesto della città di Milano si è invece dedicata Stefania Salvi che nel suo *Tra privato e pubblico: notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)* ha analizzato la figura del notaio sotto il suo duplice profilo. Quello di libero professionista, artefice della ricchissima documentazione conservata presso l'Archivio di Stato milanese, in costante contatto con la clientela che si affida alle sue competenze per molteplici esigenze e quello di pubblico funzionario al servizio di importanti istituzioni della Lombardia austriaca, come la Magistratura dei redditi e le altre che popolano la scena giurisdizionale coeva e la curia arcivescovile, centri di potere e di forti interessi economici per la gestione dei quali era indispensabile il ricorso alla figura del notaio²⁸.

Al contesto di Pesaro e Urbino, volse invece la sua attenzione Marcello Luchetti²⁹ il quale, fondando la sua analisi sullo studio delle fonti medievali e moderne propose un insieme di considerazioni sulla presenza e l'attività notarile nel Ducato di Urbino.

²⁵ B. Pasciuta, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995.

²⁶ D. Ciccarelli, *Segni manuali e decorazione nei documenti siciliani*, Palermo 2002.

²⁷ G. Sancassani, *Documenti sul notariato veronese*, Milano 1987.

²⁸ S. T. Salvi, *Tra privato e pubblico: notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)*, Milano 2012.

²⁹ M. Luchetti, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino dall'alto Medioevo al XVII secolo*, Bologna 1993.

Dai primi anni del terzo millennio si è poi avuto un vero e proprio fiorire di opere sul notariato anche con prospettive e orizzonti nuovi e diversi. Si sono spinti in avanti i limiti cronologici della ricerca con lo studio e l'edizioni di fonti per la storia del notariato che travalicano l'epoca medievale e si collocano nell'evo moderno e talvolta anche in epoca contemporanea. Congelatosi seppur non spentosi o del tutto esauritosi il dibattito sull'origine dell'istituto, prosegue da un lato l'attenzione verso specifiche aree di indagine ed è in questo filone che si collocano i lavori di Alarico Barbagli che ha assunto ad oggetto della sua indagine il notariato nella Arezzo medievale e moderna³⁰ e in seguito nella più vasta area toscana³¹.

Dall'altro lato si sono sviluppati filoni di ricerca che, sulle solide basi, di una storiografia notarile fattasi col tempo sempre più ricca, hanno affrontato temi più specifici e talvolta delicati come quelli concernenti la duttilità professionale del notaio e la sua capacità di rispondere ad esigenze e situazioni particolari. Si veda in questo senso il recente *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, edito a Milano nel 2009 e curato da Vito Piergiovanni che si era già dedicato ai temi legati al notariato curando, fra l'altro, l'edizione degli atti del Convegno Internazionale di Studi Storici, tenutosi a Genova nei giorni 8-9 ottobre del 2004³².

In quella occasione l'attenzione si concentrò sull'analisi a tutto tondo della figura del notaio: dalla sua funzione in qualità di scriba di un giudice, con la disamina dei limiti e dei doveri imposti alla sua professione dalla norma. Si affrontò altresì, anche il problema della validità del suo lavoro in relazione all'integrità della sua persona, la cui eventuale disonestà avrebbe potuto causare complicazioni non indifferenti nel contesto di un procedimento processuale.

Dai contributi contenuti nel volume del 2009 la figura del notaio, sempre divisa fra attività funzionali e clientele private, si delinea invece come quella di un professionista esperto di ogni forma contrattuale, capace di prestare garanzie sociali e sempre intento a ricercare soluzioni volte a ridurre o prevenire la frequente litigiosità del tempo³³. Grazie al loro sapere ma anche alle loro doti di duttilità e pragmatismo, affidabilità e intraprendenza, alle loro capacità di mediazione i notai si mostrano capaci di fronteggiare le varieghe esigenze del brulicante mondo urbano.

Ad una realtà urbana assai particolare, ossia quella di Roma è invece dedicato il lavoro di Maria Luisa Lombardo dal titolo *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (secoli XIV-XVI)*³⁴ nel quale l'autrice prende in considerazione la

³⁰ A. Barbagli, *Il notariato ad Arezzo tra Medioevo ed età moderna*, Milano 2011.

³¹ A. Barbagli, *Il notariato in Toscana alle origini dello Stato moderno*, Milano 2013.

³² *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004*, a cura di Vito Piergiovanni, Milano 2006 (Consiglio Nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).

³³ G. S. Pene Vidari, *Le città subalpine settentrionali*, in *Il notaio e la città*, cit., p. 202

³⁴ M. L. Lombardo, *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (secoli XIV-XVI)*, Milano 2012.

difficile ma inevitabile coesistenza tra i notai curiali ed i notai capitolini all'insegna di quel vivace dualismo della Roma sede del papato e della Roma realtà comunale. Una realtà, quella dell'Urbe, per la quale Anna Esposito evidenzia «sia la funzione di raccordo svolta dai notai romani tra la città e il mondo della curia pontificia (...), sia il ruolo di intermediari, anche culturali, dei notai nella composita società cittadina, contraddistinta dalla presenza e insediamento di numerosi gruppi di minoranze»³⁵.

All'approfondimento del tema concernente il ruolo dei notai nella diffusione del culto dei santi sono stati invece dedicati gli interventi proposti dai diversi relatori partecipanti al Seminario internazionale svoltosi Roma dal 5 al 7 dicembre del 2002 e pubblicate a cura di Raimondo Michetti³⁶. Anche in quella circostanza emerse chiaramente come tale ruolo fosse indispensabile poiché attraverso la produzione e l'autenticazione di documenti degni di fede i diversi culti poterono godere di maggior presa e consenso nei più larghi strati sociali. Ciò ci riporta allo strettissimo rapporto di interdipendenza fra il documento ed il suo rogatorio. Come ha sottolineato Giovanna Nicolaj solo sforzandosi di capire cosa sia stato un documento nelle varie età della storia e quali funzioni abbia svolto, si può arrivare ai profili, ai ruoli e alle funzioni del suo redattore³⁷.

Non resta pertanto che ripercorrere seppur a grandi linee l'evoluzione di questo rapporto e l'avventura di questa figura di redattore per eccellenza, ossia del notaio, partendo dalla considerazione che il moderno e ben noto istituto notarile continua sostanzialmente e senza grandi differenze, il corrispondente istituto medievale che è creazione originale di quell'epoca, in quanto, nelle sue forme peculiari e definite, risulta sostanzialmente sconosciuta nell'antichità. Nel mondo romano classico, infatti, la figura del *notarius* era un mero stenografo, spesso di condizione servile, che stava al servizio di talune personalità come segretario. In seguito e progressivamente il termine perse il suo significato originario e si usò anche per indicare un funzionario pubblico al quale venivano affidate mansioni di cancelliere³⁸.

³⁵ A. Esposito, *Roma e i suoi notai: le diverse realtà di una città capitale (fine sec. XIV - inizio sec. XVI)*, in *Il notaio e la città*, cit., p. 96.

³⁶ *Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*. Atti del seminario internazionale (Roma, 5-7 dicembre 2002), a cura di Raimondo Michetti, Milano 2004.

³⁷ G. Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'Alto Medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*, Udine 1966, pp. 153-198. Su questi temi, della stessa autrice di veda anche: G. Nicolaj, *Divagazioni intorno al notaio medievale*. "Ma come davvero sia stato, nessuno, nessuno sa dire", in *La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione*. Forum del XVII Congresso internazionale del notariato latino, Firenze, 5 ott. 1984, Milano 1986, pp. 49-67.

³⁸ La parola appare attestata la prima volta in Seneca e ne fanno uso Marziale, Quintiliano e Plinio il Giovane per indicare coloro (uomini ma anche donne) che erano incaricati di trascrivere quanto veniva loro dettato, compresi i discorsi nel foro e le arringhe giudiziarie. M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995, pp. 9, 20.

Come scrive Mario Amelotti, citando Tjäder: «Dal IV secolo i *notarii* al servizio dell'imperatore sono organizzati in una *schola*, una delle più importanti del palazzo e raggiungono un rango molto elevato»³⁹.

Anche le chiese ebbero presto i loro *notarii* e pure in quel contesto furono inizialmente stenografi ai quali era principalmente affidato il compito di raccogliere atti di loro interesse, ma poi, dopo la pace religiosa degli inizi del IV secolo e il conseguente sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica, il termine passò a indicare impiegati di segreteria e così ai "notai" laici si affiancarono quelli ecclesiastici⁴⁰. Costoro potevano eventualmente redigere anche documenti negoziali che magari rientravano nei compiti e negli interessi dei loro uffici, ma il redattore di documenti di interesse privato era però indicato con il termine *tabellio*⁴¹. Pertanto se proprio si vuole cercare un qualche precedente più antico al notaio medievale, pur con tutte le cautele del caso, si dovrebbe piuttosto volgere l'attenzione verso i *tabelliones* romani. Il vocabolo *tabelliones* è impiegato per la prima volta dal giurista Ulpiano (170-228) ed è tratto da *tabella* ossia tavoletta che costituiva il materiale tradizionale del documento romano. Si tratta di una nuova derivazione che nettamente si differenzia da un'altra parola desunta dallo stesso termine ossia *tabellarius* che indica il corriere o il porta lettere⁴². Il nuovo vocabolo si distingue inoltre anche da *tabularius* che alle *tabulae* si riconnette nel senso di documenti pubblici e in particolare pubbliche contabilità. Questi sono atti conservati negli appositi locali detti per l'appunto *tabularia* e i *tabularii* sono gli impiegati, in origine servi pubblici, poi liberi e ancor dopo liberi, che li redigono e li custodiscono con funzioni di archivisti e contabili⁴³.

Poiché anche i privati potevano essere interessati, come in effetti lo erano, al rilascio di documenti pubblici e perché, negli archivi pubblici potevano trovarsi effettivamente documenti di interesse privato si crearono le condizioni per la nascita e la formazione di una nuova classe professionale dotata di una propria tecnica nella redazione dei diversi documenti, di proprie tariffe e i cui componenti, i *tabelliones* per l'appunto. Essi lavoravano presso gli archivi, il foro di ogni città e, in genere, ovunque l'affluenza di possibili clienti consigliasse loro di stabilire quei loro ufficietti che ebbero il nome di *stationes*⁴⁴. Lì esercitavano i loro compiti che, come scrive lo stesso giurista Ulpiano, consistevano in: *instrumenta formare, libellos concipere, testationes consegnare, testamentaria ordinare vel scribere, vel signare*⁴⁵. L'attività di questi scrittori esperti fu poi, nella metà del VI secolo, oggetto di una specifica regolamentazione disposta nel *Corpus*

³⁹ M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995, p. 20.

⁴⁰ *Ivi*, p. 21.

⁴¹ *Ivi*, p. 23.

⁴² *Ivi*, p. 15.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ibidem*.

Iuris di Giustiniano. Si disciplinarono così le modalità di esecuzione dei documenti estesi dai *tabelliones*; documenti che, pur non potendosi ancora ravvisare come squisitamente “privati” e non riuscendo neppure a farsi riconoscere come del tutto “pubblici”, si videro attribuita comunque una particolare forma di credibilità⁴⁶. La definizione di *instrumentum publicum* restava, infatti, riservata, nella codificazione giustiniana ai documenti redatti dagli uffici centrali e periferici dell’Impero ed erano soggetti alla procedura della *insinuatio ad acta*⁴⁷.

Nella lunga crisi economica e politica che dalla fine del VI secolo gravò sull’Italia, il ricorso ai *tabelliones* proseguì, ma in modo difforme e, tranne poche zone legate a Bisanzio, in misura molto ridotta e con l’impiego anche di scrittori, qualificati come appartenenti all’ordine sacro (*presbiter, vir religiosus...*).

Nella loro attività i *tabelliones* si accostarono, fino ad integrarsi, agli addetti alle cancellerie (*notarii, exceptores*) delle istituzioni pubbliche, che nell’Italia bizantina mantennero una presenza e un certo potere e che, in minima parte, sopravvissero anche nell’Italia longobarda.

La riorganizzazione delle strutture pubbliche nell’età carolingia dette nuovo spessore nell’Italia già longobarda al rapporto di *tabelliones, notarii* e simili con l’autorità imperiale e comitale. La contemporanea ripresa culturale li portò inoltre ad adeguare man mano la propria scrittura e il proprio formulario, accogliendo le innovazioni che le scuole episcopali e il centro amministrativo nel palazzo regio di Pavia producevano e diffondevano.

Nell’Italia già bizantina lo stretto legame di *tabelliones/exceptores* con le autorità locali, in particolare con il vescovo, favorì il loro ordinamento corporativo e mantenne per qualche tempo vivo un processo di formazione dei nuovi *tabelliones /exceptores* a contatto con elementari strutture organizzative e metodologie scolastiche.

La forte ripresa sociale ed economica che, in misura sempre più accentuata, segnò dall’XI secolo la vita delle varie città italiane, moltiplicò le necessità di documentare in modo valido e credibile le modifiche apportate dai privati ai propri diritti e gli interventi delle nuove autorità attive nell’ambito pubblico. In questo quadro gli scrittori di documenti, designati ormai in prevalenza col nome di *notarii*, acquisirono particolare considerazione sociale e dimostrando inoltre di sapersi adeguare alle nuove necessità per rispondere alle più svariate esigenze accrebbero ulteriormente il loro prestigio⁴⁸.

Iniziò così un percorso di evoluzione che portò i notai, nel corso del secolo XII all’autonomia professionale e alla piena responsabilità della documentazione da loro

⁴⁶ M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, cit., p. 5; G. Tomba, *I notai dall’Impero romano al XVIII secolo*, in «Atlante delle professioni», a cura di M. Malatesta, Bologna 2009, pp. 95-98, in particolare p. 95.

⁴⁷ A. Bartoli Langelì, “*Scripsi et publicavi*”. *Il notaio come figura pubblica, l’instrumentum come documento pubblico*, in «Notai, miracoli e culto dei santi», Milano 2004, p. 66.

⁴⁸ G. Tamba, *I notai dall’Impero romano al XVIII secolo*, cit. p. 95.

prodotta e di cui l'*instrumentum publicum* divenne l'espressione⁴⁹. Sotto il profilo giuridico il decollo del notariato consisté, del resto, proprio nello sviluppo di tutte le potenzialità dell'*instrumentum publicum* che, come scrive Alessandro Pratesi, si prese a considerare pienamente autentico in quanto dotato di *publica fides* e pertanto irrefutabile fino a querela di falso semplicemente perché redatto in certe forme proprie dal notaio⁵⁰.

La dottrina giuridica spiega, del resto, che la pubblica fede andò a conferire all'atto notarile redatto con le richieste formalità una particolare forza probante, così da farne un documento pubblico che aveva di per sé valore di prova piena non avendo bisogno di ulteriori prove extra documentali⁵¹. Questo risultato si ottenne attraverso il simultaneo raggiungimento di due obiettivi; quello inerente la validità del documento stesso, garantita dalla corretta costituzione del negozio giuridico, e quello relativo alla sua autenticità, connesso alla sua capacità probatoria. Il conseguimento di questo duplice obiettivo ebbe il suo punto focale nella pubblicazione del documento, intesa come puro fatto di scrittura. Una scrittura nella quale il notaio manifestava concretamente la *publica fides* di cui godeva solo nel momento di "pubblicare" l'atto, conferendo *publicam formam* a quelle parti del documento definite *publicationes* che rese anche graficamente differenti dalla parte sostanziale del documento, il *negotii tenor*, rendono evidente anche a livello formale la duplice funzione dell'*instrumentum*. Le *publicationes*, dunque, sono quelle clausole che «publicam et auctenticam et fidedignam reddunt scripturam» e che compaiono all'inizio o alla fine del documento. In quelle iniziali si esplicita di norma la datazione, attraverso l'indicazione dell'anno, dell'indizione, del giorno e del luogo di redazione, in quelle finali si fornisce la *notitia testium* e si pone la sottoscrizione del *tabellio* ossia la *completio*. Si tratta di elementi già presenti come mero atto formale e rituale nelle *chartae* longobarde e altomedievali, ma che, nel nuovo contesto, divennero pura autografia notarile. Una autografia che si manifestò ancor più chiaramente attraverso il *signum* notarile⁵².

⁴⁹ A. Bartoli Langeli, "Scripsi et publicavi". *Il notaio come figura pubblica, l'instrumentum come documento pubblico*, in «Notai, miracoli e culto dei santi», Milano 2004, p. 58.

⁵⁰ A. Pratesi, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in «Studi in onore di Leopoldo Sandri», Roma 1983, III, pp. 759-772. Ora anche in A. Pratesi, *Tra carte e notai. Studi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 521-535.

⁵¹ M. Di Fabio, *Notaio*, in «Enciclopedia del diritto», XXVIII, Milano 1978, pp. 565-566.

⁵² A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., pp. 60-61.

1.1. Il “*signum*” notarile

Come mezzo per affermare la propria liceità a rogare atti dotati di pubblica fede e al contempo il valore giuridico e probante del documento rogato, i notai italiani furono i primi a usare nella stesura della *completio* un segno particolare, un distintivo o un emblema personale complesso e difficile da imitare; il *signum tabellionatus* o notarile che voleva essere, come de resto fu, non solo il simbolo della loro professione, ma l'espressione dell'autorità giuridica della quale erano investiti. Sin dal secolo XII, presero a disegnarli di propria mano e così continuarono a fare almeno fino al secolo XVIII quando si introdusse gradualmente l'uso del timbro notarile. A partire dal secolo XIII l'uso del *signum* si diffuse progressivamente anche fuori l'Italia e specialmente in quei paesi nei quali si radicò il notariato sul modello perfezionatosi nella nostra Penisola divenendo, anche in quei luoghi, elemento costitutivo e imprescindibile dell'atto notarile in quanto rappresentazione della garanzia della fedeltà, dell'integrità, dell'aderenza dello scritto 'segnato' all'espressione della volontà fatta davanti al garante che appone il suo segno.

Inizialmente questo segno era costituito da un semplice segno di croce, ma ben presto subentrò l'esigenza di conferirgli tratti, forme e contenuti capaci di rappresentare lo *status* giuridico e professionale raggiunto dal notaio. Entrò poi in gioco anche l'elemento decorativo col conseguente ricorso a rappresentazioni desunte dal fantasioso repertorio zoomorfo, antropomorfo o fitomorfo, nonché dal mondo delle figurazioni geometriche anche complesse, che – essendo più difficili da imitare – erano maggiormente adatte ad evitare contraffazioni. Come ha fatto notare Alessandro Pratesi, non di rado i notai ricorrevano anche a segni parlanti, cioè a disegni che potessero rappresentare l'oggetto a cui eventualmente si collegava il loro nome, o addirittura a monogrammi⁵³.

Questo percorso di evoluzione del segno del rogatario fu comunque lungo e complesso. In sintesi, riprendendo le considerazioni esposte su questo tema da Mario Amelotti e Giorgio Costamagna, si può rilevare che prese il via con gli scrivani ravennati che erano soliti far precedere il loro nome da una forma di invocazione per lo più rappresentata da un *signum crucis*, il quale – caricandosi necessariamente di alcune caratteristiche autografiche legate alla mano che lo vergava – andò ad assumere un valore diverso da quello tracciato dall'imperito o dall'illetterato⁵⁴. Vi fu poi una categoria di persone che non si accontentò di far precedere il proprio nome da un semplice segno di croce, ma prese ad apporre un intreccio di linee ben più complesso. Questa categoria non era più quella degli scrittori, ossia dei tabellioni, ma quella dei magistrati che si dotò,

⁵³ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., p. 68.

⁵⁴ M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, cit., p. 244.

infatti, progressivamente di un segno che non solo si prestava all'identificazione del suo autore, divenendo infatti anche simbolo della sua appartenenza ad una determinata categoria di persone⁵⁵. Nel *signum* dei magistrati ravennati non è tuttavia possibile ravvisare, prescindendo dal loro valore autografo, alcun tratto cui sia possibile attribuire un significato particolare che vada oltre il presunto simbolo di invocazione ed il generico contrassegno della appartenenza ad una certa categoria di persone. Segni non molto dissimili si rinvengono anche nei diplomi estesi nell'ambito della cancelleria dei re merovingi. Essi hanno valore invocativo ma sono al contempo espressione grafica caratteristica del gruppo cui appartiene il sottoscrittore, per la presenza di note sillabiche e tironiane che non è dato pensare largamente conosciute fuori dell'ambiente della cancelleria, mentre si sa con certezza che da questa venivano usate. Dunque anche i cancellieri, come già i magistrati nel documento ravennate, usano un *signum* che tende ad assumere un aspetto personale, essendo autografo, ma che diviene al contempo simbolo dell'appartenenza ad un corpo particolare, ad un ben circoscritto e qualificato gruppo di persone. In altre parole il *signum* si legava evidentemente e al contempo non solo alla personalità individuale del sottoscrittore, ma anche alla sua personalità giuridica. La coesistenza di questi due tratti caratteristici diventerà peculiare dei *signa* notarili ed è pertanto utile ripercorrere il percorso che ha portato alla loro fusione. Procedendo a ritroso ed esaminando i documenti notarili italiani dell'inizio dell'VIII secolo, i più antichi che ci siano stati conservati, già si possono individuare gli stessi elementi nella sottoscrizione del rogatario, cioè un *signum*, il nome, accompagnato dall'eventuale qualifica, l'indicazione della funzione esercitata nella documentazione e, talora, alcune note tachigrafiche aggiunte, come nelle sottoscrizioni dei testimoni⁵⁶. Quello che diventa interessante osservare è che, mentre per le normali sottoscrizioni dei testi il *signum* iniziale, quando esiste, non si discosta dal semplice segno di croce e, pertanto, gli si può attribuire soltanto un valore genericamente autografico, sovrapposto a quello di invocazione simbolica, la sottoscrizione del rogatario nei primi decenni del secolo IX, con l'affermarsi della dominazione franca, tende sempre più a distinguersi dalle altre nell'aspetto esteriore⁵⁷. Non si può più parlare di segni capricciosi e bizzarri in quanto in ciascuno di essi ed in tutti è chiaramente visibile una struttura comune, che se nell'incontro dei tratti fa, per lo più, risaltare il segno della croce e mantiene, pertanto, un valore invocativo, gioca anche su pochi, tipici elementi, costanti pur nella varietà delle mani nei quali non è difficile individuare quei segni tachigrafici che simboleggiano le sillabe della parola *notarius*⁵⁸. Tali *signa* ricordano inoltre, in qualche modo, quelli dei magistrati ravennati non solo nella veste esteriore ma per il fatto di essere simbolo dell'appartenenza ad un particolare gruppo di persone. Ciò che sorprende è il costatare

⁵⁵ *Ivi*, p. 245.

⁵⁶ *Ivi*, p. 247.

⁵⁷ *Ivi*, p. 248.

⁵⁸ *Ivi*, p. 249.

che nel documento privato il rogatario ripeta il *signum* che precede la sottoscrizione all'inizio della *charta*, proprio come faceva il *cancellarius* o il *notarius* ricognitore nei diplomi merovingici. Pare sintomatico il fatto che quest'uso si estenda a partire dall'inizio del secolo IX quando cioè, si affermò la dominazione franca in Italia. Nel periodo precedente come formula invocativa simbolica iniziale si trovava un segno particolare, e non poteva essere altrimenti giacché lo stesso segno del rogatario restava sempre un semplice segno di croce più o meno espressivo, nella sua autografia, della personalità del sottoscrittore. Ecco, quindi, che nel *signum* notarile sembra essersi verificata una sovrapposizione di elementi che prima, in altri, vivevano separati. Da un lato, cioè, una forma simbolica di appartenenza ad una distinta categoria di persone, dall'altro, l'espressione, altrettanto simbolica, di invocazione che attraverso la mediazione di usanze della cancelleria merovingica andarono a fondersi in un unico intreccio grafico che poteva prestarsi ad assumere forme personalissime di autografia andando al contempo a dar prova dell'appartenenza ad un ben qualificato gruppo di persone, dotate di particolare autorità giuridica. A conferma di ciò si osservi come sull'asse centrale del *signum* dei magistrati ravennati dell'XI secolo, compaiano dei disegni a forma di "L" e di "ff" che prima normalmente non apparivano. Anche questi non sono capricci del rogatario, ma corrispondono a conosciutissime note tironiane che simboleggiano le parole *subscripsi* e *scripsi*. Tale "innovazione" sembra quindi potersi leggere come l'acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza del ruolo di rogatari di documenti dotati di pubblica fides; una consapevolezza che si trasmise progressivamente ai notai che, non di rado erano anche giudici. Ulteriori modificazioni si impressero nei *signa* intorno alla metà del secolo XII quando andarono progressivamente a scomparire le note tachigrafiche, forse divenute, nel frattempo, oscuri simboli di un potere lontano e misterioso. A conferma invece dell'ormai raggiunta piena coscienza della propria personalità giuridica, della sua funzione e del suo ruolo, il notaio prese invece ad accompagnare il proprio *signa* col pronome ego⁵⁹.

1.2. *La publica fides*

Una volta assicurata questa cornice, tutto ciò che era racchiuso nello specchio della scrittura del documento notarile era automaticamente "vero". Ciò, come scrive *magister* Rolandino nel suo *Tractatus notularum*, fece del notaio, «persona privilegiata ad negocia

⁵⁹ *Ivi*, p. 253.

hominum publice et auctentice conscribenda»⁶⁰ e questo assurgere del notaio al rango di “persona pubblica” fu fenomeno pieno di articolazioni e caratterizzato da molte varianti locali. Nei diversi contesti, la novità rilevante non fu tanto il riconoscimento della prerogativa notarile della *publica fides* come mero istituto giuridico perché, come fa notare Bartoli Langeli, in qualche misura questa era già stata attribuita ai notai italici dei secoli VIII-XI, quanto piuttosto l’interpretarla come risorsa di cultura generale, di cultura civile che non si esaurisce nella dimensione giuridica ed istituzione. Qui sta la vera innovazione, che produce i suoi effetti maggiori nei due secoli tra la metà del XIII e la metà del XV. Generalmente per la collettività, quelle *personae publicae*, dotate di una *manus publica*, erano una sorta di bacchetta magica, il cui tocco conferiva qualità pubblica a ogni e qualsivoglia soggetto e fatto, ma per i notai, la *publica fides* significava prestigio, potere ma anche responsabilità. Una responsabilità generale, propria di coloro che, qualsiasi cosa scrivessero, erano detentori e portatori di un’istanza pubblica, di una rappresentanza collettiva.

1.3. *Il privilegium tabellioniatu*s

L’esercizio delle funzioni notarili, in quanto strettamente connesse alle pratiche giuridiche, poteva esser concesso e riconosciuto esclusivamente dalle fonti del diritto. Nell’antichità e nell’Alto medioevo ai documenti redatti dai notai si dava fiducia sulla base del particolare legame instaurato con le strutture organizzative municipali nelle quali prestavano la loro opera o al rapporto con l’autorità pubblica per conto della quale lavorano e che si esemplificava ed evidenziava per esempio, dalla qualifica *notarius sacri palatii* sapientemente richiamata nei loro scritti. Giovedì inoltre a quei *notarii* e alla fiducia nei loro documenti il prolungato ricorso a prassi radicate e ad espressioni formulari consacrate da una lunga e ben nota tradizione come per esempio: *post tradita complevi et dedi* e simili. Ma l’affermazione dell’opera del rogatario basso medievale per la sostanziale diversità delle sue prerogative rispetto al passato, richiedeva che l’ideale discesa dell’autorità, dall’alto al basso, si fissasse in un individuo preciso rappresentante del potere universale⁶¹. L’eventuale difesa della sola derivazione cittadina del notariato, per quanto legata ad istituti certamente romani ma obsoleti, come la pratica dell’insinuazione *ad acta*, non avrebbe permesso al nuovo notariato di assumere quella credibilità alla quale avrebbe potuto invece aspirare legandosi all’*auctoritas* per

⁶⁰ *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis*, Venetiis MDXLVI, ristampa anastatica a cura del Consiglio nazionale del notariato, Bologna 1977, f. 406v.

⁶¹ G. Costamagna, *Dalla “charta” all’ “instrumentum”*, in *Notariato medievale Bolognese*, Roma 1977, tomo II, p. 19.

eccellenza, vale a dire all'Impero⁶². Per queste ragioni a Roncaglia, i quattro dottori discepoli di Irnerio emanarono il famoso verdetto che tutto, regalia e diritti, rimette all'imperatore. E fra le regalia era indubbiamente compreso il *facere notarios*⁶³. Ne fa fede l'averlo tra questi elencato il diploma di Federico II, del 1220, che riconosceva esplicitamente a Genova tale diritto per delega dell'Impero⁶⁴. Dopo che un precedente diploma di Federico Barbarossa, che non lo specificava, aveva lasciato dubbi e malintesi, tanto che alcuni notai che da tempo rogavano regolarmente, evidentemente per nomina comunale, ritennero opportuno chiedere la conferma della propria investitura ad Enrico IV.

Il potere sovrano delegò poi la facoltà di concedere il *privilegium tabellionatus* a soggetti di varia natura come per esempio, conti palatini, signori feudali, vescovi, città, ma anche semplici famiglie fidate. L'aspirante notaio poteva ottenere l'assegnazione del privilegio alla stregua di qualsiasi altra concessione feudale, previo giuramento di fedeltà all'imperatore e ai suoi successori. Una volta ottenuto per le vie più disparate questo ambito privilegio, il nuovo notaio poteva finalmente fregiarsi del titolo di *ser* e definirsi *notarius et iudex ordinarius*. Questa qualifica indicava in ambito giuridico sia il diritto di agire come scrittore di atti pubblici sia il possesso della capacità di attribuire loro la fede probativa necessaria per autenticare i negozi effettuati dai contraenti e rendeva il notaio un indispensabile soggetto giuridico.

Un soggetto al quale anche il Comune, una volta conquistata l'autonomia e impostosi per forza propria e al di fuori della struttura consolidata dei poteri pubblici, fece ampissimo ricorso per la scrittura dei propri documenti. Così, il notaio divenne il tramite più naturale e sicuro attraverso il quale attestare l'autenticità degli atti delle proprie magistrature e degli organi collegiali. L'istituto notarile divenne in sostanza indispensabile al Comune e questi, al fine di garantirne, ove possibile, autonomia e indipendenza, cercò di ottenere dall'Impero la facoltà di concedere *imperiali auctoritate* il privilegio di nominare i notai e in alcuni casi se lo attribuì in piena e totale autonomia.

Questo rapporto non valse tuttavia a trasformare i notai in dipendenti del Comune; essi restavano liberi professionisti alla cui opera anche il Comune faceva temporaneamente ricorso. Tuttavia la particolare coloritura pubblicistica di questo loro impegno ebbe riflessi nella documentazione, in misura tanto più incisiva quanto più ampio e articolato diveniva il complesso degli uffici e varia la tipologia dei relativi atti. L'aspetto più evidente fu il progressivo accentuarsi, nella scrittura degli atti del Comune, di formule atte a evidenziare la effettiva preminenza dell'istituzione comunale sia quando emanava una norma, risolveva una controversia o imponeva un tributo, sia quando acquisiva un immobile per un fine di utilità generale. Lo stesso impegno fu anche all'origine di una serie di controlli imposti dal Comune per verificare il buon livello della

⁶² *Ibidem.*

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ *Ibidem.*

preparazione professionale dei notai. Dopo tutto benché fino all'XI secolo, pressoché ovunque, il percorso formativo dei *notarii*, prevedesse la frequenza di scuole, solitamente monastiche o episcopali, nelle quali si insegnavano grammatica, elementi di retorica e nozioni basilari di diritto, il più delle volte, realisticamente il percorso formativo era meno istituzionalizzato e nel migliore dei casi avveniva, quasi per tutti, attraverso l'apprendistato presso un notaio esperto, da cui il giovane notaio acquisiva il formulario e i moduli di scrittura. D'altronde per poter ottenere il *privilegium* imperiale non erano previste particolari prove miranti a saggiare l'effettiva idoneità dell'aspirante all'esercizio della professione notarile o la sua preparazione in ambito giuridico. Stante poi la gran varietà e diffusione di soggetti capaci di attribuire il titolo, poteva inoltre anche accadere che un aspirante notaio, a prescindere dalla sua reale affidabilità ed integrità, riuscisse a trovare con relativa facilità qualcuno disposto a elargirgli la concessione del titolo e delle prerogative notarili in cambio di una remunerazione economica o comunque di un qualche tornaconto personale. Pertanto, d'intesa, per lo più, con il Comune, anche le singole corporazioni che nei vari centri erano andate progressivamente ad aggregare gli esercenti la professione notarile, disciplinarono percorsi di accesso indirizzati, oltre che alla preparazione professionale dei membri, a disciplinarne la reciproca concorrenza. Questa situazione consentì a molti Comuni, di concerto con le singole corporazioni, di imporre anche autonome procedure per conferire il titolo di notaio, abilitante all'esercizio della professione nel singolo distretto comunale. La stessa o una simile procedura fu spesso imposta per l'esercizio locale della professione anche ai notai già in possesso del titolo per diretta concessione dell'imperatore, del papa o di loro delegati e rappresentanti. L'applicazione di queste disposizioni, prolungatasi nel tempo, accentuò il radicamento territoriale dei notai. Ne sortirono alcuni effetti positivi, per lo stretto contatto dei notai con la realtà locale in cui avrebbero operato, ma altri meno felici, per le conseguenze di chiusura culturale e di scarsa competitività interna alla corporazione. In linea generale questi controlli, diversamente articolati e con diversi gradi di selettività nei vari centri cittadini, indussero comunque ad affinare la preparazione che veniva richiesta a coloro che intendevano esercitare la professione di notaio o che in questa professione muovevano i primi passi⁶⁵. In seguito alla rinascita culturale, tra XI e XII secolo, al ben consolidato apprendistato svolto nella propria città presso i colleghi più anziani, con i quali si era spesso legati anche da vincoli di parentela, si era infatti, affiancata la possibilità di acquisire una sicura padronanza dell'arte dei notai attraverso lo studio compiuto presso le università⁶⁶. Si ampliò così la possibilità di fruire di insegnamenti più approfonditi, impartiti da maestri privati che avevano rivolto la propria attenzione ai testi dell'eredità classica, divenuti di nuovo attuali. A Bologna, ove per opera di Irnerio, Graziano e dei loro allievi, era nato e si era sviluppato un centro di studi superiori di

⁶⁵ . Costamagna, *Dalla "charta" all' "instrumentum"*, in *Notariato medievale Bolognese*, cit., p. 96.

⁶⁶ A. F. Verde, *Nota sui notai e lo Studio fiorentino della fine del '400*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1985, pp.365-389.

diritto civile e canonico, lo Studio poi Università, si concettualizzò un notariato dagli ampi orizzonti giuridici e di conseguenza si istituzionalizzò il processo di formazione dei futuri notai tramite un corso scolastico che raggiunse gradualmente livelli sempre più accurati e specifici.

Una volta acquisita in uno di questi modi una solida formazione di base l'aspirante notaio non poteva comunque che immatricolarsi nella locale corporazione locale. Ognuna di queste si diede statuti propri, regole di ammissione e prerequisiti propri. In generale, tuttavia, il primo requisito necessario per l'iscrizione all'Arte era l'età, in molti casi era richiesto il conseguimento del diciottesimo anno d'età, in altri del ventiquattresimo. Il candidato doveva inoltre dimostrare di non aver subito condanne giudiziarie *de falso* e ciò è ben comprensibile affinché si potesse riconoscere al soggetto rogante quella fiducia che stava alla base della credibilità dei suoi scritti. Pressoché ovunque le norme tendevano a escludere categoricamente dalla possibilità di essere ammessi all'Arte i chierici ed i forestieri. Queste misure restrittive rappresentavano lo strumento che le corporazioni si diedero per tutelare i propri interessi. Gli elementi estranei alla realtà locale rappresentavano, infatti, una minaccia alla salvaguardia di quei vincoli informali che accomunavano di regola le famiglie del ceto notarile locale ben intenzionate a tutelare le loro prospettive lavorative sia nell'ambito privato, sia in quello dei pubblici uffici. Dopo aver dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti, l'aspirante notaio era tenuto al pagamento di una tassa corporativa, al superamento di un esame che ne valutasse le capacità, ed infine all'approvazione del suo ingresso da parte dell'assemblea dei notai associati. L'importo della tassa da versare era diverso da città a città, a Prato, per esempio, fino alla prima metà del secolo XIV, la cifra da versare ammontava a 5 lire per coloro che fossero figli, fratelli o nipoti di notai, mentre saliva alla considerevole somma di 25 lire per gli altri aspiranti che non avessero potuto vantare parenti all'interno della corporazione. Questa norma era in linea con la generale tendenza da parte di tutte le corporazioni cittadine dei notai ad impedire il ricambio delle famiglie ammesse al notariato, privilegiando invece la trasmissione della professione di padre in figlio⁶⁷. Dopo

⁶⁷ In alcune contesti questa situazione mutò profondamente con la crisi demografica che investì alcune aree della penisola con la peste del 1348. Così, per esempio, sempre a Prato, il 10 giugno 1362, infatti, una commissione formata da quattro correttori eletti dalle magistrature comunali decretò l'abrogazione dell'articolo riformando le modalità di pagamento dell'onerosa tassa. Il testo di questa riforma, copiato in appendice allo statuto dell'Arte, costituisce un punto di svolta per la storia del notariato pratese, che per la prima volta ammette l'incapacità di tornare ai fasti passati e allontana definitivamente la propria vicenda da quella subita dalle Arti dei centri urbani maggiori, le quali soffrirono in misura minore le conseguenze del calo demografico della seconda metà del Trecento. Nello specifico, la tassa fu ridotta da 5 a 2 lire per i figli dei notai e da 25 a 10 lire per gli altri, con un taglio del 60% rispetto alla tariffa precedente. Nonostante la proporzione dello sgravio fosse la stessa per entrambe le categorie, veniva praticamente eliminato quel *gap* patito in precedenza dalle famiglie che per la prima volta accedevano al notariato; si tentava così di salvare l'esistenza dell'Arte aprendo le porte a nuove famiglie. Lo studio minuzioso delle fonti fiscali contemporanee al suddetto decreto ha dimostrato che tra il 1362 ed il 1365 furono ben 13 i notai ad essere ammessi all'Arte, un dato notevole se pensiamo che tra il 1365 ed il 1373 il

aver pagato la quota prevista l'aspirante notaio poteva accedere all'esame di ammissione di fronte ai rettori dell'Arte; la prova generalmente si suddivideva in tre distinte fasi finalizzate ad attestare rispettivamente l'abilità nello scrivere, la conoscenza della grammatica latina e la capacità di confezionare i contratti. Anche in questo caso si avevano, in taluni contesti urbani, percorsi differenziati a seconda della provenienza del candidato. Così, se l'aspirante notaio apparteneva ad una famiglia del ceto notarile poteva chiedere di sostenere l'esame quando voleva, mentre per gli altri era prevista una unica sezione d'esame annuale. Anche le prove alle quali erano sottoposti potevano esser diversificate e anche in questo caso erano pensate a tutto vantaggio dei figli dei notai già iscritti all'arte o alla corporazione. Superato l'esame, i consoli dichiaravano l'idoneità del candidato all'esercizio della professione ed a ricevere gli oneri ed i diritti spettanti ai membri della corporazione. A questo punto l'assemblea dei soci deliberava sull'ammissione del nuovo membro che prestava il solenne giuramento *ad sancta Dei evangelia*, con cui si impegnavo ad agire lealmente, ad obbedire allo statuto ed ai rettori dell'Arte, ed a conservare precisa memoria del proprio operato.

Mentre si mettevano a punto le norme pensate per disciplinare l'ingresso nei collegi e proseguiva anche la riflessione teorica e concettuale sull'istituto notarile e sin dagli inizi del secolo XIII, rinnovando un insegnamento che già la scuola di Irnerio aveva legato alla rinascita degli studi del diritto, Ranieri da Perugia dette oggetto e metodologie proprie alla nuova *ars notarie*, rivolta alla formazione dei notai, chiamati a redigere documenti per i privati e per i comuni. Poi, nel corso dello stesso secolo XIII altri maestri attivi a Bologna (Rolandino, Salatiele, Zaccaria di Martino, Matteo de' Libri...) e maestri qui formati, come Martino da Fano, Bencivenne, il maestro di Arezzo e altri ancora,

numero dei novizi si aggira sulle 18 unità. Riassumendo, dei 31 notai immatricolati tra il 1362 ed il 1373 sono 16 i membri di famiglie giunte al notariato senza poter vantare una rapporto di trasmissione della professione di padre in figlio; un dato che comunque lasciava la maggioranza alle famiglie di vecchia tradizione notarile. Chi sono allora questi nuovi notai e quale è il passato delle loro famiglie? È un insieme molto variegato e comprende famiglie giunte dal contado in cerca di affermazione sociale e discendenti di antiche dinastie ghibelline o magnatizie, oltre naturalmente a *homines novi* affermatasi negli ultimi anni; l'ingresso nel notariato continuava in piena crisi demografica a costituire un importante strumento di affermazione sociale per le ricche famiglie provenienti dal contado. Alla luce di quanto detto la riforma va perciò vista come una "sanatoria" *ad hoc* che permise sul momento un accesso più agevole alle vecchie dinastie di notai, ma che soprattutto gettò in prospettiva le basi per un contributo maggiore alla causa del notariato pratese da parte dei nuovi gruppi familiari, i quali, nello stato precedente, rischiavano di non essere in grado di poter far fronte ad una tassa divenuta anacronistica. Attenzione, non stiamo parlando di una "popolarizzazione" delle gerarchie della corporazione, né tanto meno di un cambio al vertice della politica pratese, ma è un dato di fatto che tutti i notai di nuova estrazione immatricolatisi tra il 1362 ed il 1373 furono eletti alle cariche politiche locali più importanti; che poi lo abbiano fatto in pieno accordo con la vecchia classe dirigente non solo è possibile, ma è anche probabile. Cfr. F. Bettarini, *L'esercizio del notariato a Prato nel Basso Medioevo*, in «Archivio storico pratese», LXXIX-LXXX (2006), pp. 5-33.

diffusero con le loro opere gli insegnamenti della scuola bolognese di notariato nei vari centri italiani.

In premessa al suo trattato di *Ars notarie* pubblicato nell'autunno del 1242, Salatiele, dopo aver definito il notaio come persona incaricata di un ufficio pubblico, ne specificava la funzione che si può così riassumere: redigere per iscritto, in forma pubblica e a perenne memoria, gli atti privati rilevanti per il diritto. Nell'esercizio di questa funzione, aggiungeva Salatiele, il notaio non era soltanto un testimone di piena fiducia, ma un collaboratore attivo e imparziale di coloro che ricorrevano alla sua opera. Al notaio spettava, infatti, rivestire la volontà manifestata dalle parti di tutte le formule previste dal diritto (*iuris subtilitates et vincula*) atte al pieno e corretto raggiungimento degli scopi da esse perseguiti.

L'affermazione di Salatiele della capacità del notaio di documentare in modo imparziale e con piena credibilità le modifiche dei diritti dei privati attestava il compimento del lungo processo di acquisizione della pubblica fede da parte del documento notarile, acquisizione che la legislazione imperiale nell'età di Giustiniano aveva riconosciuto quale diffusa tendenza, ma contestualmente bloccato a una fase precedente la piena realizzazione. Quel processo aveva tuttavia ripreso lentamente a svolgersi e aveva trovato conclusione nella pratica, a partire dal secolo XI, sulla spinta della ripresa economica e sociale. Tale conclusione otteneva allora, nel corso del secolo XIII, nelle opere di notariato dei maestri dello Studio bolognese, il convinto riconoscimento della dottrina⁶⁸. La definizione di Salatiele lasciava volutamente in ombra la funzione di supporto all'attività amministrativa e giudiziaria delle istituzioni comunali che i notai erano venuti assumendo nell'ultimo secolo e alla quale funzione altri maestri di notariato come Rolandino non mancavano di prestare attenzione nelle proprie opere. Questa funzione di supporto si intrecciava allora con una crescente partecipazione dei notai e della loro corporazione alla gestione diretta del potere politico. Una partecipazione differenziata nelle diverse situazioni locali e che aveva la massima espressione dove l'organizzazione guelfa e popolare dei professionisti e degli operatori in campo commerciale e produttivo era giunta a detenere il potere. Così era avvenuto, tra le altre città, a Firenze, Perugia e soprattutto a Bologna, ove lo stesso Rolandino aveva assunto per qualche tempo un ruolo preminente nel governo della città. Il peso politico della corporazione dei notai, e delle altre corporazioni professionali, venne presto a ridursi, anche nelle città ove era giunto a posizioni di eccellenza, in connessione con i forti turbamenti in campo economico e politico che nel corso del secolo XIV sfociarono nella diffusa affermazione dei regimi signorili. Più duraturo fu invece il coinvolgimento dei notai nelle strutture amministrative e giudiziarie degli organi cittadini e delle stesse signorie, quali addetti agli uffici e alle cancellerie giudiziarie. Ma con l'affermarsi degli Stati regionali queste funzioni, in particolare quelle di grado elevato, vennero riservate a

⁶⁸ *Ivi*, p. 97.

organi burocratici. I componenti di questi organi erano in gran parte notai o di formazione notarile, ma, a differenza dei notai nella età comunale, essi erano inseriti in un rapporto di dipendenza funzionale dal potere politico. La redazione di atti espressione di tale potere costituiva la funzione essenziale della loro attività, che trovava pertanto nelle regolamentazioni della stessa autorità le proprie motivazioni e limitazioni. Ai notai non stabilmente inseriti negli organi burocratici erano riservati uffici che talvolta potevano consentire anche il contemporaneo svolgimento dell'attività professionale a favore e per richiesta dei privati. Erano uffici di livello genericamente esecutivo, attribuiti, in qualche caso, per periodi prolungati e per nomina da parte del potere politico oppure per periodi brevi e, in questo caso, con procedure latamente elettive o per nomina da parte della corporazione o di altri organi collegiali. Nella documentazione delle modifiche dei diritti ad opera e per interesse dei privati i notai scontarono inoltre, a partire dal secolo XIV, la concorrenza delle scritture commerciali, grazie alla crescente credibilità attribuita ad esse da parte di coloro che, imprenditori e clienti, agivano in ambito commerciale; credibilità presto sanzionata dalle norme. I notai vennero così a ridurre progressivamente l'ambito della loro specifica attività alla redazione degli atti più rilevanti posti in essere da privati nella loro autonomia patrimoniale e gestionale (compravendite e locazioni di immobili; contratti di colonia, di soccida e simili; procure, curatele, tutele e atti collegati; riconoscimenti di debito e quietanze; doti, testamenti e atti collegati...)⁶⁹. Era la attività che da secoli qualificava in misura predominante la professione notarile: espressione della funzione di mediazione e interpretazione della volontà delle parti e della sua incorporazione in un documento munito di pubblica fede. E questa funzione i notai seppero correttamente interpretare, consoni alle esigenze della società civile nei suoi successivi cambiamenti. Li favorì il prestigio che connotava la professione, un prestigio frutto anche di limiti: la vicinanza al potere, ma non la integrazione ad esso; lo stretto collegamento con il ceto dei giuristi (dottori di leggi, giudici, avvocati) ma a un livello meno elevato, che, più di tutti, li poneva a diretto contatto con ampie fasce della popolazione e in grado di dare risposte alle più diffuse esigenze di regolamentazione dei diritti privati; il rilievo della corporazione, spesso la prima tra le corporazioni riconosciute, l'accesso alla quale, per quanto difficile, non era interdetto a chi fosse privo di legami familiari con altri notai; un percorso formativo articolato in una preparazione scolastica di buon livello, ma, tranne casi eccezionali, non comportante la frequenza di corsi superiori presso Studi generali, e in un successivo apprendistato presso un notaio della stessa città ove il nuovo notaio avrebbe svolto la sua professione. A sostenerne peraltro l'attività fu soprattutto la loro capacità di integrare le formule degli atti consacrate da una lunga tradizione con le innovazioni normative, sulla scorta delle interpretazioni offerte dalla dottrina. Specchio di questa continuità e, ad un tempo, della capacità di confronto e adattamento fu l'Ars notarie di Rolandino. Arricchita di glosse e commenti

⁶⁹ *Ivi*, p. 97.

dello stesso Rolandino e dei suoi allievi, Pietro Boattieri e Pietro d'Anzola, fu, fino al secolo XV, tramite i numerosi codici presenti ancora oggi nelle raccolte di manoscritti legali italiane ed europee, il mezzo di diffusione del formulario della scuola di notariato dello Studio bolognese. Alle prime parziali edizioni per incunaboli, fecero quindi seguito le ricche edizioni del secolo XVI nelle quali l'opera di Rolandino e dei suoi allievi venne integrata dagli apporti di altri autori come Giacomo Bottrigari e Baldo degli Ubaldi e da successivi commentatori, tra i quali il padovano Giovanni Jacopo Cani, il milanese Filippo Decio, il fiorentino Pietro Aldobrandini. In queste edizioni a stampa l'opera di Rolandino assunse il titolo di *Summa totius artis notarie* con il quale è tuttora nota. Parzialmente tradotta in tedesco nel 1545 e in italiano nel 1580, fu, a tutto il secolo XVIII, in Italia e in gran parte dell'Europa, il testo di riferimento essenziale per la teoria e la pratica di notariato⁷⁰.

⁷⁰ *Ivi*, p. 98.

2. Il notariato in Sardegna

2.1. *Il quadro storiografico*

Come ha fatto notare anche di recente Olivetta Schena «per la Sardegna non esiste una tradizione di studi sul notariato»⁷¹. All'argomento, infatti, sembra non si siano appassionati che pochi studiosi. Le prime note sulle vicende dell'istituto notarile in Sardegna si devono a Vittorio Angius⁷² e risalgono ai primi decenni dell'Ottocento. A quasi un secolo di distanza, era il lontano 1917, lo storico e giurista Arrigo Solmi⁷³ tornò sull'argomento con nuove sintetiche considerazioni, rilevando, attraverso lo studio dei documenti volgari sardi, scarsissime tracce del notariato nella Sardegna altomedievale e riconducendo quelle emerse all'introduzione dell'istituto per *influenza continentale*.

Circa due decenni dopo, era il 1936, Pio Canepa nel suo breve lavoro dal titolo *Il notariato in Sardegna*⁷⁴, affrontava in modo più specifico la complessità delle vicende storiche e giuridiche legate al primo radicamento e al successivo, progressivo sviluppo dell'istituto notarile nell'Isola, consegnandoci quello che può ancora considerarsi un valido punto di partenza per ogni considerazione generale in merito a questo argomento. Una materia sulla quale si tornò in modo assiduo soltanto a partire dalla seconda metà del Novecento, quando diversi tesisti delle Università di Cagliari e di Sassari presero in esame i protocolli notarili conservati negli archivi di Stato isolani⁷⁵. I loro lavori, tuttavia non

⁷¹ O. Schena, *Notai e notariato nella Sardegna del tardo medioevo*, in *Élites urbane e organizzazione sociale in area mediterranea fra il tardo medioevo e prima età moderna*, a cura di Maria Giuseppina Meloni, Cagliari 2013, p. 326.

⁷² V. Angius, in *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di S. M. il re di Sardegna*, vol. 18, pp. 194-196.

⁷³ A. Solmi, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio evo*, Cagliari 1917.

⁷⁴ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, in «Studi Sardi», II, fasc. II, Cagliari 1936.

⁷⁵ M. Scalas, *Illustrazione e trascrizione di un minutarlo notarile del sec. XVI*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1954-55, relatore F. Loddo Canepa; G. Ghiani Barranu, *Alcuni atti notarili del secolo XV, notaio Pietro Steve*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1958-59, relatore A. Boscolo; E. Follesa, *Trascrizione e commento di un minutarlo notarile: notaio De Silva sec. XVI*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1960-61, relatore G. Brugnoli; M. Antonietta Zoroddo, *Atti del notaio Giovanni Banca, 1537-1556*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1961-62, relatore A. Boscolo; A. Maria Martis, *Atti del notaio Pietro Sabater, 1537-1582*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1962-63, relatore A. Boscolo; M. Adelaide Brugnoli, *Il manoscritto n. C 337 dell'Archivio di stato di Cagliari: minutarlo di Giovanni Garau sec. XV, 1441-43*. Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1965-66, relatore G. Brugnoli; R. Pani, *Appendice degli atti notarili del notaio Michele Angelo Spano*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari a. a. 1968-69, relatore

G. Sorgia; A. Frau, *Appendice degli atti notarili di Santino Michele*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1968-69, relatore G. Sorgia; A. Portoghese, *Note sulla diffusione della cultura in Sardegna nei secoli XVI e XVII dagli atti del notaio Giuseppe Murtas*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1968-69, relatore G. Sorgia; M. Cossu, *Notizie sulla vita economica e sociale della Sardegna nella prima metà del XVII secolo, notaio Argiu Tomaso (1613-1640)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1968-69, relatore F. Cesare Casula; S. Gusai, *Atti notarili di Sisinnio Pias, 1669-1716*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia; M. Gaias, *Appendice degli atti notarili del notaio Sebastiano Carcupino Satta*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-79, relatore: F. Cesare Casula; M. Pina Pruneddu, *Appendice degli atti notarili del notaio Diego Salis*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia; F. Manunta, *Appendice degli atti notarili del notaio Juan Flores Canu*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore: G. Sorgia; G. Serra, *Ghilarza nel secolo XVII, attraverso i documenti del notaio Francesco Sanna Ibba*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia; A. Cavaglieri, *Note sulla vita politica, economica e sociale della Gallura nel secolo XVIII attraverso gli atti del Notaio Giorgio Masu Balatta*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia; A. Testoni, *Ignazio Corbia, notaio in Alghero nel sec. XVII*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia; M. Teresa Podda, *Vita sociale ed economica di Cagliari alla fine del '600 (dagli atti del notaio Gaspare Carta)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia; G. Fancellu, *Note sull'economia e sulla società in Alghero nella prima metà del secolo 18, attraverso gli atti del Notaio Salvatore Murruchulo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia; R. Graziella Campus, *Excursus in dodici interessanti volumi di atti notarili conservati nell'Archivio di Stato di Nuoro, notaio Tanquis Filia 1786-1816, notaio Mozzo Carta 1818-1834*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, a. a. 1970-71, relatore G. Zanetti; M. Domenica Satta, *Appendice degli atti notarili del notaio Giov. Andrea Manunta, anni 1757-1779*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1970-71, relatore G. Sorgia; M. Bonaria Floris, *Trascrizione e illustrazione di un minutarario notarile del secolo XV*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1970-71, relatore F. Artizzu; C. Madau, *Note sulla vita politica, economica, sociale di Ploaghe tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo dagli atti del notaio Sebastiano Salis Brandino*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1972-73, relatore G. Sorgia; R. Pisano, *Illustrazione e descrizione di un minutarario notarile del secolo XVII*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1973-74, relatore F. Artizzu; W. Tore, *Illustrazione di un minutarario notarile del secolo XVII, notaio Giacinto Flores*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1974-75, relatore F. Artizzu; G. Bussu, *Illustrazione e descrizione di un minutarario notarile della II metà del 1600, notaio Giacinto Flores, 1668-1692*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1974-75, relatore: Francesco Artizzu; R. Brotzu, *Economia e società a Nuoro negli anni 1835-1855 attraverso gli atti notarili del notaio Bonaventura Piredda*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1974-75, relatore: G. Pisu; G. Natale Pala, *Illustrazione di un minutarario notarile del XVII secolo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1975-76, relatore F. Artizzu; A. Cabras, *La vita economica e sociale a Sassari nella prima metà dell'800 dagli atti del Notaio Antonio G. Garzia*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, relatore M. Brigaglia; A. Perra, *Per un indice di registri notarili, notaio: Francesco Ignazio Orru anni 1752-1782*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1976-77, relatore G. Serri; A. Puddu, *Per un indice di registri notarili, notaio: Muru Serra Antioco, anni 1748-1779*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1976-77, relatore G. Sotgiu; A. Orani, *Il notaio Cosimo Antonio Pala rogitante in Uri tra il 1835-1850, aspetti economici e sociali*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, a. a. 1977-78, relatore G. Borelli; F. Muzzoni, *L'attività di Giovanni Maria Satta notaio in Chiaramonti dal 1826 al 1850 attraverso i Rogiti*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, a. a. 1977-78, relatore L. Corda; A. Rita Pisano, *Aspetti dell'economia sarda nei secoli XVI e XVII, attraverso gli atti del notaio*

erano principalmente volti ad indagare e approfondire le diverse vicende legate all'istituto notarile in Sardegna o alla prassi redazione notarile né alla ricostruzione di una prosopografia notarile isolana, quanto piuttosto alla trascrizione parziale o totale degli atti contenuti nei protocolli al fine di rilevarne perlopiù informazioni di natura storica, economica, sociale e storico-artistica.

Un approccio del tutto diverso caratterizzò il lavoro di Gabriella Olla Repetto che negli anni '60 del Novecento, pubblicando un articolo dal titolo *Notai sardi del secolo XV: Pietro Baster*⁷⁶, inaugurava un filone di studi di prosopografia notarile che, prendendo in esame il primo notaio regio di cui ci è pervenuto un minutarario (1430-1433), non avrebbe comunque avuto un immediato seguito. Si dovette, infatti, attendere più di mezzo secolo perché si riaccendesse l'attenzione sui notai sardi quattrocenteschi e sui loro protocolli che sono i più antichi conservati in Sardegna. Ad occuparsene fu infatti, nel 2013, Olivetta Schena⁷⁷ che, dopo aver fornito il quadro della normativa notarile

Michele Concu, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1980-81, relatore M. Corda; P. Carta, *Società ed economia a Cagliari nel primo decennio del '700 attraverso gli atti del notaio Giovanni Lucifero Demelas (1702-1712)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1983-84, relatore G. Pala; P. Murru, *Aspetti dell'economia e della società cagliaritano durante l'occupazione austriaca (1708-1717) attraverso gli atti dei notai Cosme Domingo de Amat e Domenico Cabula, A.S.C., Tappa di Insinuazione di Cagliari, atti notarili legati voll. 535-158 (1709-1718)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1984-85, relatore M. Luisa Plaisant; G. Casta, *Aspetti economici a Cagliari e nelle ville del suo circondario attraverso gli atti del notaio Eusebio Brondo (1701-1716), A.S.C. tappa d'Insinuazione di Cagliari, atti notarili legati voll. 147-151*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1984-85, relatore G. Pala; V. Lilliu, *Per un indice di registri notarili: la Marmilla attraverso gli atti del notaio Lorenzo Vincenzo Diana: anni 1759-1774*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1984-85, relatore G. Serri; A. Serri, *Esame di un minutarario notarile del secolo XV, notaio Michele Leytago (1484-1487)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1989-1990, relatore F. Artizzu; M. Pau, *Esame di un minutarario notarile del secolo XV, notaio Stefano Daranda (1448-1449)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1989-90, relatore F. Artizzu; M. Elisabetta Nieddu, *La presenza dei genovesi a Cagliari nel primo ventennio del '700, ricerca sugli atti del notaio P. F. Mallas*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1997-98, relatore M. Luisa Plaisant; S. Sarais, *Il protocollo del notaio Giambattista Tamarit, anno 1587*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1998-99, relatore F. Carboni; M. Atzei, *Il protocollo n.1 del notaio Andrea Barbens dell'Archivio di Stato di Cagliari (1468-1469)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1999-2000, relatore L. D'Arienzo; M. Atzei, *Il protocollo n.1 del notaio Andrea Barbens dell'Archivio di Stato di Cagliari (1468-1469)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1999-2000, relatore L. D'Arienzo; S. Fuccella, *I protocolli del notaio Andrea Barbens dell'Archivio di Stato di Cagliari (n.2-3-4) (aa 1470-1473-1474)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1999-2000, relatore L. D'Arienzo; A. Pergola, *Il notaio Giovanni Garau: un fedele funzionario al servizio della Corona d'Aragona nella Cagliari del XV secolo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 2012-2013, relatore L. D'Arienzo.

⁷⁶ G. Olla Repetto, *Notai sardi del secolo XV, Pietro Baster*, in *Studi storici in onore di Antonio Era*, Padova 1963, pp. 271-297.

⁷⁷ O. Schena, *Notai e notariato nella Sardegna del Tardo medioevo*, in *Élites urbane e organizzazione sociale in area mediterranea fra tardo medioevo e prima età moderna*, a cura di M. Giuseppina Meloni, Cagliari 2013, pp. 325-353.

vigente allora nell'isola, propose all'attenzione degli studiosi i profili biografici di tutti i 9 notai dei quali resta traccia del loro operato nella Cagliari del Quattrocento e dei quali sono giunti a noi alcuni atti. Sullo stesso filone di studio relativo alla storia dell'istituto notarile e con simile approccio prosopografico si pone anche il recentissimo lavoro di Bianca Fadda pubblicato nel 2015⁷⁸, ed incentrato però sull'attività notarile nella Cagliari a cavallo fra il Duecento ed il Trecento, ricostruita attraverso il sistematico studio delle pergamene relative alla Sardegna e conservate negli archivi pisani. Alla Fadda si deve tra gli altri il merito di aver ricostruito e messo in luce, in questo suo lavoro, la vicenda umana e professionale del notaio Leonardo Romano che operò in un particolarissimo frangente storico, quello in cui si consumò il distacco di Cagliari dall'orbita politica ed istituzionale pisana ed il suo conseguente inserimento nella compagine statale della confederazione catalana. Non furono tuttavia questi i primi lavori delle due studiose in questo settore di ricerca, Olivetta Schena⁷⁹ aveva già curato, nel 2003, l'introduzione alla ristampa anastatica delle leggi sul notariato per il Regno di Sardegna emanate da Vittorio Amedeo II, curata da Mario Faedda, mentre negli stessi anni si era anche dedicata ad un primo studio dei notai iberici operanti a Cagliari nel XV secolo⁸⁰. Neppure per Bianca Fadda si trattava del primo approfondimento sul notariato cagliaritano di cui si era, del resto, già occupata in un suo saggio sui notai e sulla documentazione nella Cagliari di inizio Trecento, pubblicato nel 2008⁸¹.

Nel frattempo la bibliografia sulla storia dell'istituto notarile in Sardegna si arricchiva anche dell'opera di Vincenzo Amat di San Filippo e di Marina Valdes Carboni ai quali si deve un lavoro interamente dedicato alla raccolta e allo studio dei segni manuali tracciati dai notai sardi nella stesura dei loro atti. Ne è scaturito un ampio e ricco repertorio di facsimili che illustra un particolare e indispensabile aspetto della prassi redazionale notarile⁸². Un altro importante contributo allo studio della documentazione notarile venne poi da Enrico Basso e Alessandro Soddu che, studiando gli atti del notaio Francesco Da Silva ne hanno desunto testimonianze importanti per lo studio del territorio

⁷⁸ B. Fadda, *Notai a Cagliari tra pisani e aragonesi: Leonardo Romano (1294-1345)*, in *Tra il Tirreno e Gibilterra, Un mediterraneo iberico?* a cura di Luciano Gallinari e Flocel Sabaté i Curull, Cagliari 2015, pp. 511-545.

⁷⁹ *De' notai, ed insinuatori, e degl'ufizi dell'insinuazione. Leggi e costituzioni di S.M. Vittorio Amedeo II, 1723*, a cura di Mario Faedda con introduzione di Olivetta Schena, Sassari 2003.

⁸⁰ O. Schena, *Notai iberici a Cagliari nel XV secolo. Proposte per uno studio prosopografico*, in *La Corona catalanoaragonese e el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana*, a cura di M. Teresa Ferrer y Mallol, J. Mutgé Vives, M. Sánchez Martínez, Barcelona 2005, pp. 394-412.

⁸¹ B. Fadda, *Notai e documentazione a Cagliari all'inizio del Trecento nel Diplomatico Alliatato dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari», a. 2007, XXV, 1 (2008), pp. 81-95.

⁸² V. Amat di San Filippo, M. Valdes Cardoni, *Segni tabellionali in Sardegna dal 1409 al 1786*, Cagliari 1983.

dell'Anglona⁸³. Alla presenza e all'attività del notariato dispiegato in Sardegna sia come esercizio della libera professione sia come supporto all'attività di funzioni pubbliche amministrative nelle vesti di scrivani pubblici, in altre specifiche realtà sarde si era invece dedicata in precedenza Luisa D'Arienzo studiando dapprima l'organizzazione della *scribania* della curia del podestà di Sassari nel Basso Medioevo⁸⁴ e poi tracciando una prima nota relativa al notariato nella Iglesias di epoca comunale⁸⁵.

Sulla realtà di Sassari e in riferimento al periodo basso medievale tornò poi anche il notaio Mario Faedda che prese in esame la normativa in materia di notariato contenuta negli statuti cittadini confrontandone le disposizioni con gli altri ordinamenti sardi⁸⁶.

Al notariato venne poi dedicata da Francesco Cesare Casula più di una voce nel suo Dizionario storico sardo⁸⁷ alle quali si deve il merito di aver fornito, seppur in maniera sintetica e come si addice a opere di questo genere, uno sguardo d'insieme sull'introduzione e sul successivo sviluppo dell'istituto notarile nell'Isola.

Benché al termine di questa breve e rapida carrellata appaia evidente che il tema del notariato in Sardegna resti, in sostanza, in gran parte da affrontare in maniera sistematica e generale, grazie a quanto finora emerso si può comunque ricostruire in maniera sufficientemente articolata, per quanto sintetica, il quadro regionale entro il quale si porrà lo specifico caso di Iglesias e del suo circondario.

2.2. *L'introduzione dell'istituto notarile in Sardegna: i prodromi, il diritto romano-bizantino*

Quando l'isola, nel 237 a.C., venne inclusa nei possedimenti di Roma dando vita alla provincia *Sardiniae*, si aprì al diritto romano che, fino alla riforma di Giustiniano, nel VI secolo, conobbe progressivamente tre categorie di scrittori di atti e documenti pubblici e privati, ma tutti comunque con funzioni di semplici stenografi o amanuensi. Nella prima categoria rientravano gli scrivani di condizione servile oppure liberi salariati, posti al

⁸³ E. Basso, A. Soddu, *L'Anglona negli atti del notaio Francesco Da Silva, 1320-1326*, Perfugas (SS) 2001.

⁸⁴ L. D'Arienzo, *La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo. Note diplomatiche*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, a cura di M. Brigaglia, Sassari 1981, pp. 158-209.

⁸⁵ L. D'Arienzo, *Il notariato ad Iglesias in epoca comunale*, in «Archivio Storico Sardo», XXXV (1986), pp. 22-33.

⁸⁶ M. Faedda, *I notai nel libero Comune di Sassari*, Sassari 2001.

⁸⁷ F. Cesare Casula, *Dizionario Storico Sardo*, Roma 2001, p. 1058.

servizio di particolari persone e chiamati *exceptores*, *actuarii* ma anche *notarii*. Nella seconda, quelli che scrivevano nei pubblici uffici: *scribae*, mentre nella terza, quelli che esercitavano liberamente la professione dello scrivere gli atti, i *tabelliones*. Questi ultimi, pur con le dovute cautele, possono in qualche misura considerarsi come i progenitori dei nostri notai, abilitati a dare pubblica fede agli atti da essi stessi rogati, principio e base della loro legale efficacia.

Il tabellionato, infatti, sopravvissuto al disfacimento dell'Impero, acquistò progressivamente in alcuni territori della penisola italiana uno statuto giuridico ben definito e cambiò nome definitivo in notariato verso l'VIII secolo. I nuovi notai pur continuando a legare la loro legittimazione ad operare al mandato conferito loro da un'autorità pubblica (il papa, l'imperatore, il re), diventarono essi stessi pubblici ufficiali. Non si limitarono più a redigere i documenti ma ora li autenticavano mediante l'apposizione di un loro marchio professionale, diverso per ogni notaio, il *signum tabellionis*. Per queste ragioni il notaio operante in Italia, e più generalmente nei paesi di diritto scritto, andò pertanto a distinguersi dal "tabellone" antico che continuò per certi versi ad operare nei paesi di diritto consuetudinario limitandosi a redigere documenti privi di validità giuridica e che pertanto dovevano essere autenticati dalle autorità competenti.

2.3. Il notariato nella Sardegna dei Giudici

La nuova figura di notaio fu introdotta in Sardegna per importazione continentale e fece le sue prime sporadiche comparse nel corso dell'XI secolo e cioè quando l'isola risultava nel frattempo essersi suddivisa in quattro regni o giudicati autonomi e sovrani. Il primo notaio continentale di cui si ha notizia è, infatti, un certo Wido ed operò nel regno di Càlari nel 1089⁸⁸. L'istituto notarile trovò tuttavia più ampia diffusione in Sardegna soltanto in seguito, per mostrarsi saldamente radicato a partire dal secolo XIII. Prima di allora e per tutto il periodo seguito al progressivo allentarsi dei vincoli tra la Sardegna e l'Impero d'Oriente gli atti pubblici furono redatti perlopiù da semplici scrivani ecclesiastici. Ciò si evince da alcune pergamene prodotte, tra l'XI e il XII secolo, per mandato sovrano nei regni sardi di Torres e di Arborea e nelle quali, infatti, l'estensore del documento – sottoscrivendolo nella *completio* – si definisce talora *clericus* o *monachus*, talaltra *sacerdos*, *episcopus* o *archiepiscopus*⁸⁹. Le forme di sottoscrizione impiegate in queste pergamene sarde ricordano inoltre l'antica *completio* del tabellionato romano suggerendo così una particolare evoluzione del mestiere di scrivano nel quale

⁸⁸ CDS, sec. XII, doc. XVII.

⁸⁹ CDS, sec. XII, docc. 6, 7, 8, 16, 41.

andarono a confondersi le professioni di tabellione e di notaio, per assumere ad un certo punto in Sardegna come altrove, un carattere pubblico forse mutuato dal regno dei Franchi sotto Carlo Magno e i suoi successori⁹⁰.

In quel frangente storico il valore giuridico dei documenti pubblici emanati dai giudici sardi e redatti dagli scrivani ecclesiastici posti alle dipendenze della corona era dato dalla stessa autorità regia. Taluni di questi scrivani guadagnarono comunque anche lo *status* di notai e questo è per esempio il caso di *Petrus Sportatius sacerdos et notarius curie domini Barisoni, Iudicis Arborensis*⁹¹. In quello stesso Giudicato d'Arborea risultano inoltre attivi tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII diversi notai e fra questi: Bono di Giovanni, documentato nel 1131, Burgundio, attestato il 31 ottobre 1157; Pantaleo, nel 1187; Ottobono (forse Ottobono Scriba, famoso annalista genovese), il 20 febbraio 1192 e il 1° marzo 1192, Bertolotto Alberti, il 20 agosto 1198; Lazzarino Trudu, il 18 gennaio 1228, Marco Antonio Gabilan, il 18 gennaio 1228, Pietro de Campo, il 18 gennaio 1228; Baldo Robulini, il 23 marzo 1235; Paccio de Vico, il 7 novembre 1237⁹².

Si tratta di notai di provenienza peninsulare *imperiali auctoritate*, ossia di professionisti autorizzati dall'autorità imperiale ad operare in qualunque parte dell'Impero, con un'unica eccezione, quella di Lazzarino Trudu, notaio isolano di nomina giudiciale che operò durante il regno di Pietro II⁹³.

I primi notai dei quali si ha invece notizia per il regno di Gallura sono Rolandus, e Ugo, attivi dal marzo del 1112⁹⁴, mentre per quanto riguarda il Giudicato di Torres le prime attestazioni dell'attività notarile riguardano Ugoicio Familiatus estensore di un documento confezionato nel maggio del 1177 ad Ardara⁹⁵. I documenti estesi da costoro differiscono dalla prassi redazionale che caratterizzava le antiche carte volgari pubbliche e che, del resto, aveva seguito una propria linea di sviluppo mostrando analogie con i documenti francesi merovingi e con le carte spagnole visigotiche⁹⁶. Tali carte volgari cominciano sempre con una formula latina d'invocazione alla Santissima Trinità: *In nomine de Pater et Filii et Spiritu Sanctu, amen*, oppure *In nomine sancte et individue Trinitatis* e si chiudono con la clausola comminatoria finale: *et ki 'll'aet deuertere appat anathema daba pater, et filiu, et spiritu sanctu*; formule che per quanto esattamente identiche a quelle dei documenti greci e spagnoli non rivelano necessariamente un

⁹⁰ F. Cesare Casula, *Dizionario storico sardo*, cit., p. 1059.

⁹¹ CDS, sec. XII, doc. 80.

⁹² F. Cesare Casula, *Dizionario storico sardo*, cit., p. 1059.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLI, Cagliari 2001, pp. 7-354, ed in particolare il doc. III, p. 62 e il doc. IV, p. 64.

⁹⁵ V. Schirru, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Lorenzo alla rivolta dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIII, Cagliari 2003, pp. 61-339, ed in particolare il doc. II, p. 112.

⁹⁶ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 11, nota 1.

parallelismo fra le due prassi⁹⁷. Il Canepa ha inoltre rilevato che in quei primi atti erano pressoché sconosciute tutte le particolari caratteristiche dei documenti notarili continentali come la sottoscrizione autentica degli autori e dei testimoni, l'indizione, il nome o la sottoscrizione del notaio o l'indicazione cronologica che cominciò ad apparire in un documento del 1112⁹⁸. Nei documenti estesi dai notai peninsulari si rileva invece un più frequente uso della lingua latina, la presenza di una iniziale invocazione verbale alla divinità resa normalmente nella forma: *In aeterni Dei nomine, amen*, alla quale segue una formula di *notificatio* che ha solitamente questo tenore: *Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod...*⁹⁹. In questi stessi atti la datazione è scritta per esteso ed è sempre presente la sottoscrizione del notaio, munita delle proprie generalità e della relativa qualifica: *regia auctoritate notarius*, oppure *auctoritate imperiali notarius ...*¹⁰⁰.

Grazie a questi notai, perlopiù di origine pisana e genovese, si diffonde quindi anche in Sardegna quella prassi notarile ormai matura che garantiva al documento rogato dal notaio nelle forme stabilite la pubblica fede. La loro azione, garanzia di autenticità e di credibilità, fu funzionale sia al corretto funzionamento di quelle embrionali cancellerie dei quattro regni giudicali di Càlari, Torres, Arborea e Gallura dove furono preposti alla redazione dei documenti emanati dai "giudici", ma lo fu altrettanto per la negoziazione fra privati. Del resto, verosimilmente, dovette esser stata proprio la possibilità di offrire i loro servizi ai mercanti operanti nell'Isola a spingere molti notai peninsulari a trasferirsi in Sardegna. Non è quindi di certo casuale se con l'andare del tempo si assisterà ad un loro dislocamento nelle città di Cagliari, Iglesias, Sassari, Alghero, Bosa, che, sorte nei luoghi in cui erano più numerosi e compatti i gruppi di mercanti pisani e genovesi, erano cresciute sul modello istituzionale dei Comuni di Pisa e di Genova¹⁰¹.

2.4. *Il notariato in epoca "comunale"*

Contemporaneamente proseguiva l'immissione di notai nei ranghi della pubblica amministrazione e particolarmente nelle curie civiche. Emblematico in questo senso è il caso della città di Sassari in cui, il 14 maggio del 1282, Leopardo de Laiano, figlio del defunto Benincasa, giudice e notaio per autorità imperiale, asserì di reggere la notaria del Comune sassarese per conto di Pisa¹⁰², cosa che fece poi anche Leopardo de Civinaria,

⁹⁷ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 11.

⁹⁸ *Ivi*, p. 12.

⁹⁹ *Ivi*, p. 15.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 16.

¹⁰¹ O. Schena, *Notaio e notariato nella Sardegna del tardo medioevo*, cit., p. 328.

¹⁰² L. D'Arienzo, *La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo (Note diplomatiche)*, cit., pp. 157-158.

figlio del defunto Gerardo¹⁰³. Questa circostanza si deve agli accordi intercorsi tra il Comune dell'Arno e quello sassarese, patti secondo i quali Pisa avrebbe inviato annualmente a Sassari un podestà ed un notaio, eletti dagli Anziani del popolo pisano, durante i mesi di febbraio e marzo, con le stesse forme che regolavano l'elezione dei Castellani di Cagliari. Entrambi, alla fine del loro operato, sarebbero stati sottoposti a sindacatura come tutti gli altri ufficiali.

I notai già citati sono dunque pisani e i rogiti che estendono nelle loro vesti di scrivani pubblici rivelano nella struttura intrinseca e nel formulario strette analogie con i documenti comunali pisani. Ritroviamo qui, ad esempio, l'uso di verbalizzare *in actis* le decisioni prese dal podestà e dai giurati di giustizia, la consuetudine di poter estrarre dagli atti e redigere in *mundum* delle pubbliche scritture, ed ancora il costume di tenere le adunanze consiliari e le relative scritturazioni nei tipici luoghi pubblici in cui si svolgeva la vita politica comunale: *sub porticu domus rengni de Saxari* e *sub loggia suprascripti Communis*¹⁰⁴.

L'opera di questi professionisti della scrittura fu essenziale al fine della corretta estensione degli atti di interesse pubblico come dimostrano gli stessi documenti nei quali la mancanza dell'uso del sigillo e delle eventuali formule di corroborazione rileva come fosse de tutto demandata agli stessi notai rogatari la funzione di autenticare i documenti redatti per conto del Comune¹⁰⁵.

In seguito, con le convenzioni stipulate nel 1294, tra la città di Sassari e Genova, si stabilì che il notaio del podestà, dovesse essere genovese e che nel momento in cui andava ad assumere l'ufficio, giurasse sui Vangeli di essere fedele, di prestare servizio lealmente e di osservare gli ordinamenti in vigore nel territorio di Sassari, secondo la forma prevista dagli Statuti¹⁰⁶.

Come notaio del Comune avrebbe dovuto quindi verbalizzare integralmente e inserire negli atti le delibere dei Consigli comunali, mantenendo su queste il più stretto riserbo. Avrebbe inoltre dovuto riportare negli stessi atti del Comune tutte le accuse e le denunce presentategli dai sassaresi, verbalmente o per iscritto, e investigare sulle stesse senza lasciarsi influenzare dall'odio, dal timore oppure dal danaro. Per lo svolgimento di queste mansioni, come per il rilascio di scritture che riguardavano il Comune, per le ricerche da effettuarsi nel codice degli Statuti o per gli eventuali chiarimenti che era tenuto a dare ai cittadini che ne avessero fatto richiesta, non avrebbe ricevuto alcun compenso. Il notaio del podestà avrebbe invece potuto richiedere una ricompensa fino a quattro denari genovini per esaminare i testimoni delle contese. Identica ricompensa gli era dovuta per le scritture relative alle liti e alle transazioni e per le ricerche dei documenti d'archivio. Poteva invece chiedere fino a dieci soldi per ogni atto relativo all'appalto degli

¹⁰³ *Ivi*, pp. 158-159.

¹⁰⁴ *Ivi*, pp. 160-161.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 161.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

incarichi¹⁰⁷. Durante i Consigli comunali il notaio doveva inoltre leggere le deliberazioni prese dai consiglieri prima di poter passare alle successive delibere. Similmente accadeva nelle «corone»: il notaio doveva leggere la sentenza pronunciata dai giudici prima di poter dare inizio alle successive cause. Le sentenze e le delibere, come già detto, dovevano essere registrate negli atti del Comune, pena la nullità delle stesse¹⁰⁸.

Al pari del podestà neppure il suo notaio, per tutto il periodo del suo mandato, poteva fare alcun tipo di commercio, né direttamente, né per interposta persona¹⁰⁹; non poteva inoltre allontanarsi dal territorio di Sassari senza l'autorizzazione del podestà o del suo cavaliere, né poteva pernottare fuori dallo stesso territorio senza il consenso del Consiglio Maggiore. Se non avesse seguito le norme dello Statuto che riguardavano il suo ufficio sarebbe stato cacciato dall'incarico: era compito del podestà far sì che egli lo osservasse¹¹⁰.

Oltre al notaio delle podestaria, chiamato anche *secretariu dessu Cumone*, esisteva il cosiddetto *notaiu* de Sassari che, avendo l'incarico di redigere le scritture relative alle entrate e alle uscite del Comune, doveva stare a disposizione del Consiglio Maggiore e dei sindaci della città. Egli veniva eletto annualmente dal Consiglio Maggiore nel mese di febbraio e doveva essere nativo di Sassari, oppure figlio sassaresi per parte materna o paterna. Il suo stipendio era di 35 lire di Genova¹¹¹.

Con l'avvento della dominazione aragonese nell'isola, l'istituto del podestà di Sassari con la sua notaria subirono successive modifiche e limitazioni. In primo luogo i sovrani si riservarono l'elezione del podestà e del suo notaio affidando le cariche a sudditi della Corona aragonese. Era da poco tempo iniziata la campagna militare per la conquista dell'isola, quando il re Giacomo II, il 7 maggio del 1323, concesse vari privilegi a Sassari; uno di questi riguardava il notariato e prevedeva la ratifica delle rispettive notarie ai notai già esistenti ed operanti nella città, mentre per il futuro si disponeva che i nuovi notai avrebbero dovuto essere notai per autorità sovrana, cioè istituiti dal potere regio, e questo, s'intende, in evidente contrapposizione ai notai per autorità imperiale o pontificia che normalmente operavano nell'isola. Il re riservò, poi, per sé la scrivania della curia podestarile della città, per la quale avrebbe provveduto direttamente a nominare i notai. Nello stesso provvedimento promise la ratifica del Breve della città con le dovute correzioni discusse nel Consiglio regio¹¹².

All'epoca di Alfonso il Benigno reggeva la *scribania* della curia podestarile di Sassari il notaio catalano Bernardo de Avergó, che aveva avuto l'incarico in concessione vitalizia il 6 novembre 1324, all'epoca del re Giacomo II, insieme al privilegio di

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 164.

¹⁰⁸ *Ivi*, pp. 163-164.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² P. Tola, *Codex*, cit., doc. XII, pp. 660 e ss.

custodire il sigillo dell'ufficio con i diritti pertinenti al suo uso, con facoltà di trasmetterla agli eredi¹¹³. Anche nella notaria si era dunque affermato l'uso tipicamente catalano di concedere a vita gli uffici pubblici, in remunerazione di particolari benemerienze acquisite presso la Corte, contravvenendo all'uso sancito negli Statuti del rinnovo annuale della carica¹¹⁴.

Di solito i notai beneficiari di tale privilegio erano autorizzati a non reggere personalmente le *scribanie* e a nominare, come sostituti, dei notai di loro fiducia; nella maggior parte dei casi a noi noti, infatti, i titolari delle scrivanie non presero ad esercitarne personalmente gli uffici connessi delegandoli ad altri notai ritenuti idonei¹¹⁵.

La principale qualifica per poter accedere alle scrivanie pubbliche, almeno a quelle della curia del podestà, del vicario e del baiulo, era il possesso del titolo di «notaio regio», ossia l'aver ricevuto la nomina di notaio direttamente dall'autorità sovrana. In Catalogna, infatti, esistevano a quell'epoca notai di diverse categorie e con differenti mansioni, la cui nomina non era necessariamente sovrana, ma poteva essere rilasciata da altre autorità delegate dal re. Ai cosiddetti «notai regi» era riservato il compito di redigere le scritture di tipo giudiziario, come processi, sentenze, multe ed in genere tutti i tipi di documenti legati all'attività dei tribunali. Già è stato rilevato in altra sede che gli scrivani di mandamento della Cancelleria sovrana erano tutti notai di nomina regia, dato che, oltre al carteggio di normale amministrazione, dovevano redigere anche le scritture che scaturivano dall'attività dell'*Audiencia*, cioè del tribunale della giustizia regia¹¹⁶. Anche nei piccoli tribunali periferici, nelle cosiddette curie dei podestà, dei vicari e dei baiuli, le scrivanie venivano affidate a questa categoria di notai e, siccome la nomina aveva, come si è visto, un valore solo formale perché lo scopo principale era quello di remunerare qualche persona che aveva acquisito delle benemerienze a Corte, capitava spesso che i beneficiati fossero gli scrivani della cancelleria, uomini di cultura molto influenti negli ambienti palatini, i quali, solo raramente, prendevano possesso dell'ufficio¹¹⁷.

Non necessariamente dovevano esser notai e non lo fu probabilmente il sassarese Bartolomeo Canu, che, il 20 giugno del 1417, benché nominato *scriba iamdicte scribanie* ebbe contestualmente l'autorizzazione ad affidarla a idonei sostituti. Poiché, infatti, nella documentazione, al suo nome non si accompagna la qualifica di notaio è possibile che non lo fosse e quindi il suo compito dovette limitarsi allo scrivere i documenti del suo ufficio senza conferire loro *publica fides* che veniva comunque riconosciuta agli stessi scritti attraverso l'autorità regia¹¹⁸.

¹¹³ Bernardo de Averçó resse la notaria sassarese fino alla morte e lasciò per testamento la carica a suo figlio che, essendo ancora minore, non la poté ricoprire. Cfr. L. D'Arienzo, *La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo*, cit., p. 171, n. 53.

¹¹⁴ *Ivi*, p. 168.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ *Ibidem*.

Dal 1421 si permise che i notai della corte del podestà di Sassari fossero sardi¹¹⁹ e tra questi vi fu Giovanni Barte, figlio di Bernardo, notaio per autorità imperiale, originario di Narbona, ma cittadino sassarese¹²⁰. L'ufficio di *notaio et scriba curie civitatis* Sassari non gli impedì tuttavia di esercitare contemporaneamente anche la libera professione¹²¹.

Per quanto concerne più nel dettaglio il funzionamento della scrivania podestarile sassarese e la ricostruzione dell'iter del documento curiale si segnala una fase iniziale consistente nella *petitio* ossia una supplica che raccolta dalla cancelleria veniva trasmessa al podestà al quale competeva impartire l'ordine *iussio* (iussus) al notaio-scrivano di precedere alla redazione dell'*instrumentum*. Una volta preparato il documento veniva sottoposto al controllo dello stesso podestà per la *recognitio*. Il momento finale era poi quello della sigillazione con la quale si dava piena autenticità al documento¹²². L'autenticazione dei documenti era dunque data dalla presenza del sigillo del podestà che, come funzionario regio, rappresentava nel suo ufficio, il potere sovrano¹²³. Pertanto quando il notaio redigeva gli atti per conto del podestà non aveva il compito di conferire *publica fides* ai documenti con il suo intervento avendo esclusivamente le funzioni di scriba e infatti nelle scritture redatte per conto della scrivania non è presente la sua sottoscrizione che invece non può mancare nelle carte da lui rogate come libero professionista¹²⁴. Ed è, per questo motivo che, del resto, lo scrivano in servizio negli uffici di curia poteva anche non essere un notaio.

È comunque attestato un documento della curia podestarile di Sassari in cui è presente sia il sigillo e la *recognitio* del podestà, sia il *signum tabellionis* con una sottoscrizione che non ha comunque le forme tradizionali della *completio* avendo il valore di una ulteriore autenticazione conferita all'atto dal notaio¹²⁵.

Oltre ai notai impiegati in funzioni pubbliche erano comunque presenti a Sassari anche i notai liberi professionisti per i quali gli Statuti cittadini nel capitolo L del III libro, fissavano una apposita norma per l'esercizio della libera professione che era condizionata al superamento di un esame apposito¹²⁶. Per chi contraveniva a questa disposizione era prevista una ammenda di 25 *libras de Janua*, delle quali un quinto spettava a chi avrebbe accusato un notaio non in regola ed il rimanente al Comune¹²⁷.

¹¹⁹ L. D'Arienzo, *La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso*, cit., p. 177.

¹²⁰ *Ivi*, p. 178.

¹²¹ *Ivi*, p. 180.

¹²² *Ivi*, p. 183.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ *Statuti Sassaresi*, III, L: «... nessuno notaiu dessa terra, over d'attera parte, qui daue novu sa arte dessa notaria aet boler facher in Sassari, over su districtu, se recivat as ecussu offitiiu dessa notaria facher: si innanti non est examinatu diligentemente in sa arte predicta, per savios clericos notaios et ladidos, clamatus per issa potestate et issos antianos daue cussos licentia aetaver ...».

¹²⁷ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., pp. 17 e ss.

Si imponeva inoltre al notaio di ricevere tutti gli atti stendendone immediatamente l'apposito rogito conservando le minute in appositi quaderni. In caso non si fossero potuti attenere a queste formalità avrebbero dovuto dichiarare per iscritto di esserne stati impossibilitati da giusto ed evidente impedimento a pena di una multa di 40 soldi genovesi che sarebbe stata comminata loro dal Podestà¹²⁸.

Gli Statuti di Sassari fissavano inoltre anche le tariffe notarili prevedendo compensi variabili, ma generalmente compresi fra i 2 ed i 4 soldi, a seconda della tipologia del rogito da estendere¹²⁹. Erano altresì poste delle limitazioni all'attività dei notai al quale si imponeva di rispettare il riposo stabilito per i giorni festivi¹³⁰.

Nel caso un notaio fosse morto senza aver disposto della sua successione lo Statuto cittadino prevedeva che il Consiglio maggiore consegnasse tutti gli atti del defunto ad un notaio di Sassari designato dal Podestà e dagli Anziani. Chi li riceveva era però tenuto a dare agli eredi del notaio scomparso la metà di quanto si fosse ricavato dagli stessi rogiti, trattenendo l'altra metà a titolo di suo compenso¹³¹.

Per il notaio reo di aver falsificato un atto era invece prevista la pena di morte e se si fosse reso contumace sarebbe stato bandito perpetuamente dalla città e i suoi beni confiscati in favore del Comune. Tali atti falsi e altri estesi dal notaio condannato in seguito alla sentenza sarebbero stati opportunamente cassati¹³².

Nessun valore era immediatamente ed automaticamente dato in Sassari neppure agli atti estesi nelle altre parti dell'Isola se prima non fossero stati sottoscritti da due notai appositamente delegati dal Consiglio Maggiore¹³³.

Alla stregua del particolare contesto politico ed amministrativo rappresentato dalla città di Sassari anche altrove, nell'Isola, si dovette avvertire l'esigenza di fornire una apposita normativa di riferimento all'esercizio di quella fondamentale azione giuridica che presero a dispiegare i notai sia in ambito pubblico, sia in quello privato ed è per questa ragione che anche La Carta de Logu intervenne nel regolamentare e disciplinare l'istituto notarile che comunque faticava a diffondersi nel Giudicato d'Arborea. Alla carenza di notai si fa, del resto, esplicito riferimento nel capitolo LI quando si dispose che ai testamenti estesi in forme debite dal curati o dagli scrivani pubblici si riconoscesse lo stesso valore di quelli rogati dai notai.

In questo codice non si fa alcun cenno alla formazione professionale richiesta all'aspirante notaio o ai requisiti necessari per l'esercizio dell'arte della notaria e stando così le cose il Canepa ritiene che, data l'esistenza della cancelleria giudiciale, fosse

¹²⁸ *Ibidem.*

¹²⁹ *Ibidem.*

¹³⁰ *Ibidem.*

¹³¹ *Ibidem.*

¹³² *Ibidem.*

¹³³ *Ibidem.*

sufficiente avervi esercitato l'ufficio di scrivano, per ottenere dal giudice la qualifica di notaio¹³⁴.

Si precisa invece che il notaio dovesse conservare copia degli atti da lui rogati in un apposito volume al fine di evitare che la dispersione e lo smarrimento dei rogiti causasse danni irreparabili. Era espressamente stabilito che il volume delle minute non avesse meno di quindici fogli e che il notaio vi scrivesse gli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, in caso contrario sarebbe incorso in una multa di cinque lire e avrebbe dovuto risarcire l'eventuale danno causato dalla mancata trascrizione¹³⁵. Era inoltre vietata al notaio l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore nella cause affidate alla sua amministrazione¹³⁶. In caso il notaio avesse falsificato uno o più atti sarebbe stato punito con una multa di importo pari a cento lire che avrebbe dovuto pagare entro un mese trascorso il quale, se non avesse assolto questo obbligo, gli sarebbe stata tagliata la mano destra, inoltre gli veniva interdetta la professione e l'atto veniva annullato¹³⁷.

Come ha rilevato il Canepa gli Statuti di Sassari, il codice legislativo di Iglesias, il Breve di Villa Chiesa, sul quale si tornerà oltre, e la Carta de Logu, sembrano ispirati agli stessi principi e pare dunque che l'istituto notarile venisse regolato in Sardegna da norme in parte comuni. Presente in tutte queste raccolte normative è per esempio la regola che riguarda l'obbligo dei notai di conservare le copie degli atti rogati e ciò ricalca la norma prevista nel capitolo LI dello Statuto di Pisa; così come pure la regola che vieta ai notai l'esercizio della professione di avvocato o di procuratore pare richiamarsi ad analogo divieto posto dall'ordinamento pisano che vietata la duplicità degli uffici e delle professioni¹³⁸.

Gli Statuti di Sassari, il Breve di Villa di Chiesa e la Carta de Logu, dispiegarono i loro effetti non solo nel periodo e nel contesto comunale, i primi due, e in quello giudiciale la seconda, ma anche nel periodo Catalano, quando il contesto politico, istituzionale e culturale sardo si aprì, suo malgrado, al mondo iberico. La creazione del regno di Sardegna, la sua infeudazione alla Corona catalana e il conseguente arrivo nell'isola dei Catalano-Aragonesi, nel 1323-1326, comportarono la progressiva creazione di nuove strutture burocratiche e di governo con l'immissione in ruolo di funzionari regi fedeli alla Corona. Non fu tuttavia precluso l'accesso a taluni impieghi pubblici o ad alcuni rami dell'amministrazione periferica a quei non catalani che non si erano rivelati ostili alla nuova situazione politica. Per gli altri, per i notai pisani e genovesi rimasti fedeli ai Comuni di origine non restava che l'allontanamento col conseguente depotenziamento dell'offerta dei servizi notarili sul territorio¹³⁹.

¹³⁴ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 24.

¹³⁵ Carta de Logu, Cap. CXXIII.

¹³⁶ Carta de Logu, Cap. LXXIII.

¹³⁷ Carta de Logu, Cap. XXV.

¹³⁸ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 26.

¹³⁹ O. Schena, *Notai e notariato nella Sardegna del tardo medioevo*, cit., p. 328.

Per arginare questa fuga e garantire una sufficiente presenza di notai sul territorio del Regno, Pietro IV, con patente del 14 febbraio del 1353, autorizzava i notai pisani che si trovavano nell'Isola e quelli che vi sarebbero venuti, ad esercitare le funzioni notarili, a condizione che indicassero nei loro rogiti di operare in virtù dell'autorità regia¹⁴⁰. La Corona tuttavia al fine di implementare la presenza notarile nel Regno dovette in qualche modo favorirvi il trasferimento di professionisti dagli altri territori della confederazione, Del resto, sin dalla seconda metà del Trecento furono numerosi i notai catalani, valenzani, maiorchini, di nomina regia che, giunti nell'isola, presero a risiedervi stabilmente per far fronte alle molteplici esigenze dell'amministrazione regia e di quella cittadina¹⁴¹.

La loro presenza fu ancor più significativa e meglio documentata per il Quattrocento, quando una situazione politica ed economica particolarmente favorevole consentì loro di intraprendere nel regno di Sardegna carriere prestigiose, conquistando posti chiave negli uffici pubblici e raggiungendo posizioni sociali di alto livello, anche in virtù dell'esercizio della libera professione¹⁴². Poiché nel primo periodo del regno catalano di Sardegna non era previsto il superamento di alcun esame, l'accesso all'esercizio della notaria si configurava come una regalia sovrana concessa, direttamente dal monarca o per intermediazione dei suoi luogotenenti¹⁴³.

In quello stesso periodo nella produzione dei documenti si registra sovente l'intervento di rogatari che si definiscono *scriba* o *escrivano*. Già in passato i notai di origine peninsulare che operarono in Sardegna al servizio delle pseudo cancellerie giudicali e delle segreterie curiali urbane si definirono tali senza tuttavia mai omettere anche di qualificarsi come notai. La circostanza che in taluni casi venisse a mancare tale riferimento alla condizione notarile rileva la presenza di pubblici ufficiali, non necessariamente investiti dello *status* di notaio, posti alle dipendenze di una *scribania* ossia di un ufficio destinato a rilasciare copie autentiche di atti pubblici¹⁴⁴. Ovviamente la pubblica fede veniva in tal caso conferita al documento da questi confezionati non dalla loro particolare condizione giuridica, come nel caso dei notai, bensì dagli stessi uffici nei quali erano incardinati in quanto emanazione del potere sovrano. Pertanto la capacità di estendere atti di questo tipo, ossia dotati di piena autenticità e credibilità, durava per gli scrivani il tempo del loro servizio in una di queste *scribanie*. Poiché tuttavia il ruolo degli scrivani era di rilevante importanza per il buon funzionamento della macchina amministrativa furono introdotti particolari requisiti che l'aspirante scrivano avrebbe dovuto possedere per poter aspirare all'incarico. Egli doveva avere superato i ventiquattro anni di età, doveva poter vantare una condotta irreprensibile e aver compiuto ben sei anni

¹⁴⁰ P. Tola, vol. I, p. 758.

¹⁴¹ O. Schena, *Notai e notariato nella Sardegna del tardo medioevo*, cit., p. 328.

¹⁴² *Ivi*, p. 329.

¹⁴³ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 31.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 34.

di pratica. Veniva sottoposto comunque ad un esame volto a sondare la sua conoscenza del latino e la sua capacità di scrivere correttamente¹⁴⁵.

2.5. *Il notariato nella Sardegna moderna*

L'amministrazione catalana dell'isola era solita concedere le diverse scribanie del Regno in appalto a terzi ai quali, trasmetteva la facoltà di nomina di quegli scrivani che ne avrebbero dovuto curare effettivamente la gestione. Gli appaltatori tuttavia non sempre si sincerarono di verificare le capacità e le competenze di coloro che immettevano nel ruolo di scriba¹⁴⁶. Ciò non dovette giovare al corretto svolgimento dell'attività di quegli uffici giacché talvolta le funzioni svolte dagli scrivani, non essendo sempre ben delimitate, andavano ad avvicinarsi, se non addirittura a sovrapporsi, a quelle notarili¹⁴⁷.

In questo contesto si dovette inoltre attendere parecchio tempo prima che venissero fissati requisiti culturali precisi per l'ottenimento del privilegio di notaio. Per la prima volta fu richiesta la frequenza del corso di Istituzioni presso un'università quando venne istituito a Cagliari uno studio generale e quindi dopo il 1626¹⁴⁸. In quanto alla pratica notarile il Canepa fa rilevare che, ad un iniziale periodo di tirocinio della durata di cinque anni, si giunse, per decisione assunta nel Parlamento del 1586, ad uno di sei¹⁴⁹.

Si introdusse inoltre un percorso diversificato per i cosiddetti notai di cause ai quali era richiesto l'espletamento di un tirocinio di solo tre anni, presso le scrivanie pubbliche giudiziarie¹⁵⁰.

Per entrambe le categorie di notai la nomina avveniva spesso senza che l'aspirante avesse sostenuto e superato alcun esame e talvolta si poteva accedere alla professione anche semplicemente per diritto di successione¹⁵¹.

Fu solo nel corso dei Parlamenti sardi celebrati nell'ultimo quarto del secolo XVI che si condizionò l'esercizio della professione notarile al superamento di un apposito esame davanti ad una commissione composta da due o più dottori in diritto e da due notai pubblici¹⁵². I candidati inizialmente avrebbero dovuto semplicemente dimostrare di conoscere il latino e di saper redigere gli atti, successivamente si prescrisse un esame orale in forma di contraddittorio e inerenti materie di diritto, in genere, e di formulati

¹⁴⁵ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., pp. 35 e ss.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² *Ibidem*.

notarili nello specifico¹⁵³. Una volta superato l'esame il neo notaio prestando giuramento si impegnava ad adempiere fedelmente le sue mansioni, a non ricevere contratti usurari, a rispettare le leggi ed infine a conservare il segreto professionale¹⁵⁴. Sulla sua condotta avrebbe vigilato il collegio notarile che era, infatti, dotato di appositi poteri disciplinari¹⁵⁵. Si doveva, del resto, garantire che il notaio, in quanto pubblico ufficiale, non rifiutasse ad alcuno le sue prestazioni come non era affatto raro che capitasse, come dimostra l'apposita norma adottata nel corso del Parlamento del 1575, presieduto da Giovanni Coloma, con la quale si disponeva di comminare ai notai inottemperanti una multa di cento ducati e la sospensione dall'ufficio¹⁵⁶.

Nel corso del Parlamento presieduto dal viceré Gastone de Moncada tenutosi fra il 1592 ed il 1594 furono introdotte alcune nuove norme inerenti la materia notarile. Si vietò ai notai la facoltà di rogare atti per contraenti o promotori dei quali non conoscessero direttamente o attraverso i testimoni, l'identità¹⁵⁷. Inoltre, al fine di tutelare, le legittimi successioni, si impose ai notai di prestare grande attenzione nella stesura dei testamenti alle disposizioni concernenti il trasferimento di beni fra coniugi¹⁵⁸.

Ma quello che fu il provvedimento più importante preso in quella assise fu indubbiamente quello consistente nella creazione, in ciascuno dei Paesi, più popoloso, di un archivio destinato a raccogliere gli atti notarili dei quali, un apposito scrivano avrebbe esteso e tenuto aggiornati con cadenza annuale, i rispettivi inventari¹⁵⁹.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 40.

¹⁵⁵ *Ivi*, p. 41.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ «... Item los tres Staments suplican a Vostra Señoria illustrissima sia servit manar, que los notaris y escrivans no pugan rebre actes de obligacions de diguna persona, si no conexen al tal obligat o que los testimonis que serviran per lo acte lo conegan ab jurament y lo matex se entenga en les polisses ...» Cfr. *Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, a cura di D. Quaglioni, Cagliari 1997, p. 263.

¹⁵⁸ Item supplican a Vostra Señoria illustrissima los tres Staments, que per quant per capitol de Cort esta stauit, que lo escreix, morta la muller, orne als gereus del mariti; i vui contravenint al dit capitol, se ha trobt cauthela, que lo marit ne fa donacio a la muller, de manera que del que era abans usufructuari, ne resta proprietaria; suplican per ço aquelles se mane als notaris no pugan fer tals actes y fentlos sia aguts per nulles y ells privats de sos offiçis ...». Cfr. *Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, cit., p. 263.

¹⁵⁹ «... Item per quant dela guarda y conservatio dels actes que.s reben axi entre vivs com de ultimes voluntats dependex la conservacio, notiçia y seguretat de la cosas que cascu posseheix, axi per si matexos com per sos descendents, per lo qual fi se ha trobat la scriptura publica, suplican per ço a Vostra Señoria illustrissima los del dit Stament militat, que.s decrete y ordene que en cascuna vila que sera cap d'encontrada se tenga un lloch publich, a hont mes appara convenir, qual servesca de archiu per a recondir tots los actes, proçessos, scriptures qualsevol que.s faran en dita encontrada, ara sian actes de scrivans morint aquells, mudant o anastsen en altra part, ara sian dels notaris publichs que en dita encontrada y haura, quant aquells morran, ab que se reponga a sos hereus dela meitat del salari de aquells notas, imposant a qualsevol dels contrafaents la pena a Vostra Señoria ben vista ...». Cfr. *Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il Parlamento*

Inoltre si adottò o meglio si ribadì un dispositivo normativo già approntato nel capitolo quinto degli atti del Parlamento presieduto da Alvaro de Madrigal¹⁶⁰ e volto a intimare ai notai e agli scrivani di stendere immediatamente gli atti ricevuti nella forma allargata e cioè comprensiva di tutte le sue parti e clausole al fine di evitare così l'omissione di importanti dettagli¹⁶¹.

Si rinnovò poi ai notai il divieto di inserire nei contratti clausole che dessero competenza a giudicare delle controversie alla Camera Apostolica. Per i trasgressori era prevista la privazione dell'ufficio¹⁶².

Fu ancora necessario tornare sulla materia testamentaria per regolare i lasciti pii in favore di istituti ecclesiastici e opere pie. Per evitare che tali enti, all'oscuro delle volontà dei benefattori e dei testanti, perdessero i lasciti disposti in loro favore, si decise di imporre ai notai l'obbligo di dar notizia agli uffici pubblici di quei testamenti nei quali erano previste simili donazioni¹⁶³.

del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594), cit., p. 285; «... que.s fassa inventari de totes les scriptures que ho posaran y recondiran fets que sien, y apres consecutivament dels que.s faran cadaun anny per lo scriva qui regira dit archiu ...». Cfr. *Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, cit., p. 286.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ «... Item per quant de no allargarse los actes per los notaris y escrivans, ans que les parts los fermen, resultan molts inconvenients i plets, per que a vegades tardan a allargarlos y se olvidan de moltes particularitats del fet, que assentades de una o de altra manera mudan lo que principalment entre les parts se havia contractat, ultra que es be qui vejan i entengan les parts tot lo que prometten, renuntian o obligan, supplica per ço Vostra Señoria illustrissima lo dit Stament mane ordenar que de assi avant digu notaris escrivans, tan de çituts com de vilas, no pugan rebre forma de actes alguns sens haverlos primer del tot allargats i estesos i haverlos axi llegits a les parts, sots pena de provatio de offici ...». Cfr. *“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, cit., p. 286.

¹⁶² *“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, cit., pp. 599-600.

¹⁶³ «... Item com per experiencia se.s vist, que todas laa iglesias, monestirs y parrochias de la present ciutat y en special lo hospital del glorios S. Antoni, han perdut y perden de cada dia moltes successions, herencies y llegats pios, per no saber ni tenir noticia dels testaments o actes ab los quals lis pervenen y pertocan dites successions, supplica per ço dita ciutat mane Vostra Señoria provehir y decretar que tots los notaris de la present ciutat y del present Cap de Caller, quant publicaran de assi avant testaments o codicilis o faran alguns actes, en que hi haja llegats o succesio o vincle o fideicomis algu per las ditas iglesias y en especial per dit hospital de Sanct Antonim ho degan denunciar a la ciutat dins termini de vuyt dies apres de la publicacio de tal testament o actes fets y escriureho en lo llibre que per asso se destinara en dita ciutat, de ma propria del matex notari; y su sera absent dit notari de la present ciutatm dega embiar certificatoria autentica per cusirse en dit llibre; y asso sots pena de privatio de offici y de doscents ducats, applicadors a la iglsia que sera y se esguardara dit llegat o cosa pia y al dit hospital de Sanct Antoni; y per los testaments y actes fets per lo passat, si ne tindrn alguns dits notaris que no sian noticia de ditas iglesias y de dit hospital respective, los degan denunciar com dalt se diu, dins un mes apres que se.n fara crida publica, publicant lo contengut y decretat en lo present capitol ...». Cfr. *“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, cit., p. 837.

La legislazione impose quindi al notaio di sincerarsi della capacità giuridica delle parti o dei contrenti del negozio per il quale si richiedeva l'apposito atto, tenendo dunque presente il divieto di ricevere obbligazioni giurate da donne o da minori non autorizzati dall'autorità giudiziaria¹⁶⁴. Restava in vigore la possibilità di usare per la scrittura degli atti la lingua sarda ma soltanto in *extenso* ossia senza il ricorso ad alcuna abbreviazione. Si disponeva inoltre che l'atto venisse firmato dalle parti o dai testimoni, almeno due, e che questi fossero conosciuti dal notaio. Si tratta tuttavia di norme che non ebbero una osservanza stretta poiché molti notai continuarono ad operare come avevano sempre fatto e ciò non provocava in automatico la nullità dell'atto o la loro rimozione dell'ufficio in quanto la tendenza fu quella di sanare eventuali cause di nullità¹⁶⁵.

Gli atti di questo periodo a cavallo fra il tardo medioevo e la prima età moderna si caratterizzano sostanzialmente per una forma che resterà invariata a lungo. Cominciano sempre con la data, scritta per esteso oppure abbreviata, alla quale segue l'invocazione divina e la formula di *notificatio*; *In Dei nomine noverit universi quod ego*, oppure *En nome de nostre Senor Deu sia a tots notorj com ...* alla quale si allacciano l'esordio ed il dispositivo dell'atto che veniva rogato prevalentemente in lingua catalana, con parti in latino e talvolta in lingua sarda¹⁶⁶.

Il cuore dell'atto conteneva una dettagliata, a volte prolissa, esposizione del relativo, specifico negozio giuridico che poneva in essere e dei motivi che ne avevano dato luogo. Seguivano poi diverse formule con le quali il promotore dello stesso negozio e dunque dell'atto si richiamava a diritti e privilegi concessi dalle leggi e dalla consuetudine oppure dichiarava di rinunciare ad essi. Concessioni e privilegi potevano riferirsi tanto alla normativa catalana, quanto al diritto romano, ma non mancano rimandi a consuetudini locali¹⁶⁷.

Fra queste formule, quella *Renunciacio de llurs propy for ...* resa anche nella versione *Renuncians fori privilegio*¹⁶⁸ era molto diffusa sin dall'inizio della presenza catalana ma il suo impiego fu espressamente vietato dal Parlamento sardo presieduto da Giovanni Vives per via delle conseguenze dannose che comportava non solo per gli interessi di chi vi rinunciava, ma anche per le curie giudiziarie del regno¹⁶⁹. Rimase invece più a lungo in uso la più generica clausola *Renunciacio al benefici de les noves constitutiones ... Renuncians privilegium novarum constitutionum*¹⁷⁰ che si riferiva al negozio delle obbligazioni *de duobus rei*¹⁷¹. Alla stessa materia delle obbligazioni solidali

¹⁶⁴ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 42.

¹⁶⁵ *Ivi*, p. 43.

¹⁶⁶ *Ivi*, p. 46.

¹⁶⁷ *Ivi*, p. 47.

¹⁶⁸ *Summa totius artis notariae, Rolandini Rodulphini Bononeniensi*, Venezia 1546, Ristampa anastatica a cura del Consiglio nazionale del notariato, Bologna 1977, 2 voll., tomo II, c. 99r.

¹⁶⁹ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 47.

¹⁷⁰ *Summa totius artis notariae*, cit., c. 98r.

¹⁷¹ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 48.

era legata anche la *Renunciacio a la epistola del divi Adria ... Renuncians aepistolae divi Adriani*¹⁷², una norma consuetudinaria che si conservava anche nel diritto iberico col nome di *consuetudine de Barcelona*¹⁷³. Si trova poi spesso la *Renunciacio de la ley si conviendrà ... Exceptio si quis convenerit*¹⁷⁴, ossia una speciale clausola di rinuncia alle norme procedurali determinate in favore del convenuto¹⁷⁵. Nei contratti di compravendita è invece facile imbattersi in clausole come *Constitucio a senior e procurador en cosa propria ... Constituens eum procuratorem in remsuam*¹⁷⁶ con la quale si sancisce la trasmissione completa dei diritti del venditore nella persona del compratore¹⁷⁷. Non più rara è la formula *Renunciacio al Vellejà ... Renuncians ad Velleianum*¹⁷⁸ che rappresenta una particolare clausola di rinuncia alla eccezione, concessa con *senatus consulto* l'anno 46 a. C., con cui si poteva chiedere l'annullamento della fideiussione fatta dalle donne¹⁷⁹.

Come ha fatto notare il Canepa la prassi notarile seguita in Sardegna si richiama dunque ad un complesso di clausole desunte in gran parte dal diritto romano e per la restante parte tratte dalle consuetudini catalane importate nell'Isola, conservando comunque anche qualche formula caratteristica di diritto sardo come, per esempio la *maquiesia de Cort* che consisteva in una multa da pagarsi alla Corte in caso di contravvenzione alle disposizioni penali¹⁸⁰.

In calce all'atto confezionato nella forma estesa seguivano la firma dei contraenti. Qualora questi non avessero saputo o potuto scrivere era obbligo del notaio farne menzione espressamente con le parole *y no firman per non saberlo, segun dise*. Seguivano anche le firme dei testimoni e l'autentica notarile, la *completio*, annunciata dal segno tabellionale.

Questi in sostanza erano i tratti che caratterizzarono la prassi notarile in Sardegna fino ai primi decenni del Settecento e per certi aspetti anche oltre.

Il 17 febbraio del 1720 Vittorio Amedeo di Savoia, in forza del Trattato di Londra riceveva da Carlo VI la Sardegna. Questa data segna per l'Isola l'inizio di una nuova epoca. Per quanto concerne l'istituto notarile, come del resto per altre materie di governo, non vi furono interventi di riforma nei primi tempi del dispiegarsi del nuovo potere regio che, del resto, aveva assunto l'impegno a rispettare l'autonomia giuridica della Sardegna. Anche per questo, l'introduzione della lingua italiana nella prassi notarile sarda fu lenta. Sino ai primi anni del secolo XIX alcuni notai operanti nell'Isola continuarono ad alternare la lingua latina, con la sarda o la spagnola se non addirittura con quella catalana.

¹⁷² *Summa totius artis notariae*, cit., c. 98r.

¹⁷³ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 48.

¹⁷⁴ *Summa totius artis notariae*, cit., c. 98r.

¹⁷⁵ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 48.

¹⁷⁶ *Summa totius artis notariae*, cit., c. 107r.

¹⁷⁷ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 48.

¹⁷⁸ *Summa totius artis notariae*, cit., c. 99v.

¹⁷⁹ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 48.

¹⁸⁰ *Ivi*, p. 50.

Si noti del resto che nei tribunali la lingua spagnola lasciò il posto all'italiano soltanto nel 1780 e ancor più tardi nelle scuole¹⁸¹.

Si dovette aspettare il 1738 perché si dispiegasse nel regno di Sardegna il primo intervento legislativo sabauda in materia notarile. Con editto del 15 maggio Carlo Emanuele III introduceva nell'Isola l'istituto della insinuazione che era stato già sperimentato nei territori piemontesi, sin dai tempi del Ducato con editto del 28 aprile 1610, con lo scopo ed il fine di raccogliere e conservare le scritture notarili¹⁸². Sin da quel lontano provvedimento ducale si dispose che i notai avrebbero dovuto consegnare, entro tempi brevi, ad un apposito ufficiale ossia al segretario dell'insinuazione, copia dei propri atti affinché egli li depositasse nell'annesso archivio. Nello stesso momento i notai avrebbero dovuto pagare la tassa relativa ed ottenere la "fede" dell'avvenuta insinuazione.

Quasi tutti gli atti dei notai erano soggetti all'insinuazione: facevano eccezione gli atti sovrani, le quietanze della tesoreria ducale, alcuni atti di comunità, mentre altre eccezioni vennero stabilite in seguito. A questi particolari uffici, la cui denominazione oscillò da "archivio" a "tappa", a "tabellone", spettava cucire in volumi gli atti ricevuti "per conservarli a beneficio pubblico e degli interessati", compilarne compendi e conservare gli atti ricevuti di notai defunti. L'insinuazione era soggetta al pagamento di una tassa, la cui misura, diversa a seconda delle categorie degli atti, fu modificata varie volte: la prima tariffa fu pubblicata con l'editto 10 maggio 1610. Duplice era dunque la finalità dell'insinuazione, da un lato si perseguiva la necessità di assicurare la conservazione degli atti notarili e dall'altro di realizzare una nuova entrata per le finanze dello Stato. Quest'ultimo aspetto non è secondario poiché quando l'insinuazione, a causa dell'ostilità con cui venne accolta, fu soppressa con successivo editto 7 gennaio 1626 allora si dovette introdurre a carico del ducato un'imposizione straordinaria che sopperisse ai mancati introiti delle Tappe stesse. In Savoia l'istituto fu poi reintrodotta con editto 28 novembre 1696 che disponeva la creazione di 39 Uffici in 7 province¹⁸³.

Nel corso del '600 si succedettero diversi provvedimenti ducali volti a consolidare l'insinuazione e a sollecitare i notai a regolarizzare, in tempi brevi e certi, i loro atti e a consegnare le scritture dei notai defunti. Si introdusse poi la pratica costante di verifiche e controlli. Nel 1610 si istituì l'ufficio di "conservatore e giudice sopra le insinuazioni" che poi venne meglio definito "conservatore generale del tabellone" e al quale fu concesso il grado di consigliere ducale e referendario, cui erano affidate le ispezioni sugli uffici.

¹⁸¹ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 52.

¹⁸² F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc., pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli*, Torino 1818-1860, t. XXV, vol. 27, pp. 41-50.

¹⁸³ *Ivi*, p. 179.

In seguito, con apposita patente del 16 dicembre 1631, fu ordinato agli insinuatori e ai notai di presentare al Gran cancelliere le patenti del loro ufficio per ottenerne l'approvazione e avere così una sorta di anagrafe notarile aggiornata¹⁸⁴.

Come altre cariche dello Stato, anche le "piazze" dei notai e insinuatori vennero rese perpetue, ereditarie e alienabili, con editto 9 agosto 1679¹⁸⁵. Norme minutissime sull'esercizio degli Uffici si trovano negli atti costitutivi degli stessi, a cominciare dallo stesso editto del 28 aprile 1610, e inoltre in manifesti della Camera dei conti, e nelle regie Costituzioni del 1723¹⁸⁶, 1729¹⁸⁷ e 1770¹⁸⁸.

Il numero delle "tappe" d'insinuazione (termine da intendere nel senso di circoscrizione del singolo ufficio) variò molte volte, sia in conseguenza di revisioni sia per effetto dell'annessione di nuovi territori: tralasciando i casi minori, va ricordata l'estensione dell'istituto al principato di Oneglia con patenti 11 maggio 1627¹⁸⁹, ad alcune terre del Monferrato con patenti 1° dicembre 1633¹⁹⁰, al ducato di Aosta con editti 31 marzo 1697¹⁹¹ e 15 aprile 1758¹⁹², a Monferrato, Alessandrino e Lomellina con manifesto camerale 13 ottobre 1723¹⁹³, alle province di Novara, Tortona, Pallanza, Vigevano, Voghera, Valsesia, Ossola superiore e Riviera d'Orta con manifesto camerale 9 novembre 1770¹⁹⁴, a Borgosesia con manifesto camerale 28 giugno 1779¹⁹⁵. In un prospetto annesso all'editto 28 aprile 1610 risultano 89 uffici, nei paesi "di qua da' monti"; 97 sono accertati nel 1734; alla fine del '700 erano più di 130. Il 24 luglio 1801 gli Uffici furono soppressi in Piemonte; in Valsesia e nel Novarese, che vennero a far parte della Repubblica Italiana e non dell'Impero, continuarono la loro attività fino al 1807. Alla Restaurazione furono tra i primi uffici a essere ricostituiti: con manifesto camerale 27 maggio del 1814¹⁹⁶ fu stabilito che continuassero la loro attività i notai già abilitati; con l'editto 13 luglio 1814, n. 37 gli uffici vennero ricostituiti nello stato in cui si trovavano alla fine del 1798 e contemporaneamente fu soppresso l'obbligo di registrare gli atti ch'era stato introdotto in epoca francese. Con manifesto camerale 1° luglio 1816, n. 412 fu rideterminato lo "stato delle tappe ossia Uffici d'insinuazione" per il Piemonte e Nizza. Risultano a tale epoca 129 uffici, così distribuiti: nella provincia di Torino, 16 uffici, di Acqui 6, di Alba 5, di

¹⁸⁴ *Ivi*, pp. 100-101.

¹⁸⁵ *Ivi*, pp. 125-129.

¹⁸⁶ *Ivi*, pp. 218-232.

¹⁸⁷ *Ivi*, pp. 246-252.

¹⁸⁸ *Ivi*, pp. 347-350.

¹⁸⁹ *Ivi*, pp. 96-97.

¹⁹⁰ *Ivi*, p. 103.

¹⁹¹ *Ivi*, pp. 186-187.

¹⁹² *Ivi*, pp. 312-323.

¹⁹³ *Ivi*, pp. 236-241.

¹⁹⁴ *Ivi*, pp. 356-360.

¹⁹⁵ *Ivi*, pp. 454-455.

¹⁹⁶ *Raccolta regno Sardegna, 1814, n. 12.*

Alessandria 6, di Aosta 4, di Asti 6, di Biella 4, di Casale 4, di Cuneo 8, d'Ivrea 5, di Mondovì 6, di Mortara 3, di Novara 4, di Pallanza 6, di Pinerolo 7, di Saluzzo 6, di Susa 4, di Tortona 3, di Vercelli 6, di Vigevano 1, di Voghera 5, della pretoria di Valsesia 2, delle pretorie di Domodossola e Valle Antigorio 1, di Nizza 5, di Sospello 3, di Oneglia 3. Con l'editto 10 novembre 1818 furono istituite 24 Ispezioni d'insinuazione, con sede in altrettanti capoluoghi di provincia: Chambéry, Annecy, Bonneville, Torino, Ivrea, Pinerolo, Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo, Alessandria, Acqui, Asti, Casale, Voghera, Novara, Pallanza, Vercelli, Aosta, Nizza, Oneglia, Genova, Savona, Chiavari. Esse avevano competenza su una o più province. La loro funzione, di controllo sui 184 Uffici d'insinuazione, le apparenza al Conservatore e giudice sopra le insinuazioni, creato con l'editto 28 aprile 1610 e cessato nel 1800. Con lettere patenti del 28 gennaio 1834, n. 39 fu emanato un regolamento per il più ampio settore dell'insinuazione e del demanio, amministrato dall'Azienda delle regie finanze con direttore del demanio, ispettori e sottospettrici dell'insinuazione e demanio, insinuatori, conservatori delle ipoteche e ricevitori demaniali. Le patenti 23 giugno 1842, n. 390 approvarono il regolamento per le visite al tabellone; annualmente venivano effettuate le visite di carattere ispettivo su notai, segretari di comunità e altri pubblici ufficiali abilitati a ricevere atti soggetti all'insinuazione, insinuatori e conservatori delle ipoteche, secondo procedure ormai consolidate.

L'introduzione anche nel Regno di Sardegna dell'ufficio dell'insinuazione che ormai era già stato ben sperimentato e perfezionato altrove fu dunque dettata dalla necessità di conformare la normativa in materia notarile in tutti i territori della monarchia sabauda. Nel dettaglio poi, le ragioni che portarono all'emanazione dell'editto del 15 maggio 1738, sono ben descritte nel preambolo dello stesso editto:

«Informati dei danni ed abusi gravissimi che si sono sperimentati e si vanno sperimentando nel nostro regno di Sardegna per la mancanza d'archivi pubblici, col mezzo de' quai ne' paesi di buon governo si conservano, e custodiscono le scritture pubblica, tanto de' contratti, come de' testamenti, codicilli, ed altre disposizioni di ultima volontà, dalle quali dipende la durata delle aziende ed il compimento di ciò che ordinarono gli antenati tanto in benefizio delle loro famiglie e discendenza che per le lascite e legati pii, e volendo che non si differisca più oltre la pianta di un regolamento così importante e vantaggioso al bene pubblico e che già tante volte è stato desiderato e domandato dagli Stamenti nelle diverse Corti tenutesi in detto Regno, perché nella città, e capi delle Incontrade a spese delle comunità si erigessero archivi per raccogliere e conservarvi le prisie e protocolli de' notai defunti ... tuttavia è rimasta infino ad ora imperfetta la di lui esecuzione ... da che sono derivati danni considerevoli, ora con la perdita ed occultazione d'instromenti, testamenti e simili, ora con la supposizione d'altri documenti

falsificati o contraffatti, essendo stati spogliati non pochi de' loro patrimoni, ed aziende e molti altri annichilati con lunghe e dispendiose liti per la facilità, la quale avevano le parti contrarie nell'occultare o falsificare le scritture esistenti appresso miserabili persone, le quali o per ignoranza o per qualunque vile interesse le esponevano all'arbitrio, e malizia di chi per non pagare o restituire l'ingiustamente usurpato, voleva servirsi di mezzi simili sendosi veduti e sperimentati gli stessi abusi anche in vita de' notai, che ricevono li contratti, ed atti di ultima volontà per la poco fedeltà di alcuno di essi o per la poco cautela nella custodia de' protocolli e prisie, lasciandole sciolte e volanti ... e desiderando di dare un rimedio che sia efficace per estirpar abusi sì gravi e pregiudizi di tanta conseguenza ... abbiamo risoluto di stabile in codesto nostro regno l'ufficio della regia insinuazione già sperimentato in questi nostri Stati di Terra ferma durante il corso di più di un secolo...»¹⁹⁷.

Per raggiungere il buon fine preposto il territorio isolano venne suddiviso in 14 distretti con la conseguente creazione di altrettante Tappe che divennero i centri di riferimento nei quali si stabiliva la sede circoscrizionale dell'ufficio del regio insinuatore con il suo archivio nel quale far confluire tutta la documentazione notarile ivi prodotta. Le Tappe di insinuazione furono istituite nelle sette città regie, Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias, Oristano, Sassari e nelle "ville" più popolose e importanti; Ghilarza, Masullas, Nuoro, Ozieri, Siniscola, Tempio.

Nel primo capitolo dell'editto si precisava che: *le città e le ville ove saranno stabiliti gli uffizi dell'Insinuazione, daranno all'insinuatore una stanza fatta in volta, la quale sia propria e sufficiente per un archivio, nel quale si conserveranno i libri e scritture che si troveranno tempo per tempo insinuate, ed un'altra, la quale servirà per la sua residenza e tutte senza pagamento di alcun fitto...*

Come si disponeva nel 3° paragrafo di quello stesso capitolo iniziale alle spese per l'erezione di ciascun archivio avrebbero concorso tutte le città e le ville di ogni nuovo distretto sulle quali andava inoltre a gravare l'acquisto di *guardarobbe necessarie per riporre e conservare i libri e le scritture come altresì le tavole per iscrivervi.*

Ogni ufficio dell'insinuazione sarebbe stato dunque affidato ad un regio insinuatore di nomina reale. Se non lo fosse già stato, egli, con l'incarico, sarebbe stato creato notaio ma per la sola sottoscrizione e l'autenticazione dei registri della tappa. Avrebbe inoltre goduto dell'esenzione di tutti i carichi personali come per esempio dell'obbligo di servire da soldato. Ogni insinuatore veniva insignito della dignità di segretario regio e di consigliere della città e della villa di residenza in perpetuo¹⁹⁸. Venivano confermate le loro armi gentilizie qualora le avesse già avute con precedente concessione di nobiltà o cavalierato o per ereditaria oppure, con la designazione al ruolo di insinuatore, gli

¹⁹⁷ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, busta 2, fasc. 2.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

sarebbero state concesse per la prima volta senza alcun costo a suo carico. I requisiti per ricevere l'investitura erano semplicemente l'esser cattolico, apostolico romano, di buoni costumi e di capacità sufficienti (paragrafo IX). Con la patente di nomina egli avrebbe ricevuto il sigillo reale da custodire gelosamente e, alla sua morte, gli eredi lo avrebbero consegnato al reggente della reale udienza. Quest'ultimo avrebbe dovuto tenere un apposito registro nel quale ogni insinuatore al momento della presa di possesso dell'ufficio era tenuto a scrivere di suo pugno le proprie generalità, a indicare la data in cui ricevette la patente di nomina e a depositare il segno manuale e tabellionale del quale aveva deciso di servirsi nel suo ufficio (paragrafo XI).

Il compito principale degli insinatori era quello di ricevere dai notai del distretto tutti i loro atti e rilasciar loro apposita ricevuta contenente la data e l'indicazione del volume e della pagina in cui ogni loro atto veniva registrato. Di questi infatti, come disposto nel paragrafo 3 del capitolo 2° del regio editto gli insinatori *formeranno li registri in forma di libri, o sia volume per ordine di tempo degli atti fatti per istromento pubblico che saranno consegnati all'Insinuazione ed a misura che li riceveranno: essi libri dovranno esser coperti di Cravina, e così continueranno di tempo in tempo...*

Ognuno di questi registri sarebbe stato *corredato in fine od al principio di un indice o sia rubrica nella quale saranno descritti per cognome e nome li contraenti o testatori e gli atti ed istromenti che saranno insinuati*. Oltre i registri degli atti insinuati il regio insinuatore era obbligato a tenere un "libro" nel quale annotare le matricole dei notai: ognuno di loro avrebbe dovuto scrivervi le proprie generalità, la data del rilascio della relativa patente per l'esercizio della professione e depositarvi la sua firma e il suo segno tabellionale per esser così autenticato dal regio insinuatore. Per questo motivo ai notai si impartiva l'ordine di presentarsi nelle nuove tappe entro tre mesi dalla loro istituzione con un inventario di tutti gli atti ricevuti prima della pubblicazione dell'editto e dopo averlo sottoscritto davanti all'insinuatore, glielo avrebbero consegnato perché ne facesse un apposito ulteriore registro. (paragrafo IX capitolo 2).

L'insinuatore aveva l'obbligo di risiedere nella città o villa nel quale era l'ufficio che ricopriva e avrebbe potuto allontanarsene solo dopo aver nominato un sostituto. (Paragrafo 10), era tenuto a mantenere l'ufficio aperto 6 ore al giorno ed era inoltre obbligato a trasmettere notizia di eventuali malversazioni commesse dai notai della sua tappa (paragrafo 12).

L'editto regio andava così imponendo ai notai obblighi fino ad allora sconosciuti come: *portare o mandare all'archivio dell'insinuazione della Tappa competente per territorio una copia di ciascuno degli atti, scritta senza alcuna ceterazione, in carta ordinaria non tagliata di quella che si usa comunemente nel regno, ed in foglio grande, quale copia sarà da esso sottoscritta manualmente e tabellionalmente senza alcuna cancellazione...* Lo avrebbero dovuto fare entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto sotto pena di 12 scudi per ciascun atto non insinuato o insinuato in ritardo. Lo stesso notaio, nella copia autentica rilasciata poi alle parti, vi avrebbe inoltre dovuto indicare la data

dell'insinuazione, il nome dell'insinuatore, il libro e la pagina ove l'atto era stato registrato.

Nel capitolo 4° del regio editto si precisa quali "carte" fossero soggetti all'insinuazione e quali no: si insinueranno solo gli atti per la cui stesura è chiamato il notaio, sono esentati i contratti con il regio patrimonio, le ricevute dei tesorieri, le enfiteusi regie e le scritture private in genere, comprese le procure, mentre non erano esentati gli ordinamenti dei consigli civici ordinari.

I diritti di insinuazione dovuti per ogni atto che vi era sottoposta i notai li avrebbero riscossi dalle parti al momento della stipula dello stesso atto e per questo erano obbligati a tenere affissa nei loro studi o nella stanza nella quale scrivevano le loro scritture, una tavola con l'indicazione delle tariffe. Per ogni atto insinuato si pagavano 5 soldi se lo strumento notarile rogato fosse di importo compreso tra i 15 ed i 100 scudi e 6 soldi se l'importo fosse stato maggiore. Per le copie delle scritture prese dagli archivi dell'insinuazione si pagava invece la metà del compenso stabilito per i notai per la prima copia. Quando le copie degli atti oltrepassavano quattro fogli di due facciate per ciascun foglio e di linee ventiquattro si pagava all'insinuatore 6 soldi per ciascun foglio (cap. IX).

Ancora, si ordinava che alla morte di un notaio gli eredi dovessero darne notizia agli ufficiali di giustizia entro 30 giorni sotto pena di 20 scudi e quegli ufficiali avrebbero dovuto quindi recarsi prontamente, con il loro scrivano, nella casa del defunto per cercarvi e prendere eventualmente in consegna scritture soggette all'insinuazione intimando agli eredi di farle insinuare (cap. V).

Nel capitolo VII si disponeva invece che le funzioni di controllo, di coordinamento e di supervisione del nuovo istituto fossero affidate ad un Conservatore generale del Tabellone con sede a Cagliari e ad un vice conservatore con sede a Sassari che avrebbero prestato giuramento nella mani del reggente la reale udienza. Essi attraverso periodiche visite da compiersi, ogni tre anni, presso le sedi degli uffici distrettuali avrebbero dovuto garantirne il buon funzionamento ed eventualmente segnalare e sanzionare le violazioni alla normativa. In quell'occasione avrebbero avvisato per tempo anche gli scrivani delle città e delle ville affinché presentassero all'ufficio dell'insinuazione i loro registri, protocolli o *prisie* (cap. VIII, paragrafo 4). Per diritto di visita, il conservatore ed il vice conservatore esigerà dai pubblici scrivani delle curie 1 soldo e 6 denari per ogni atto contenente più contratti.

Poiché le norme contenute nell'editto di creazione degli uffici di insinuazione introducevano molte innovazioni che andavano ad incidere profondamente nella prassi notarile vigente in Sardegna la loro interpretazione e applicazione dovettero creare non poche perplessità e dubbi per i fugare i quali il conte Mauro Antonio di Castellamonte, primo conservatore generale del regno, ritenne necessario emanare nel settembre del 1738, a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dello stesso editto, una serie di istruzioni per il corretto adempimento delle disposizioni regie.

«Cap. 1° se formarán ocho libros de registro bien ligados y cubiertas con pergamino solido shasta la ultima oja y cada libro tendrá al principio o ala fin su indice por abeçedario de las materias contenidas en el adjunto apuntamento que está a la conclusion de este instrussion segun la dispuesto en el regio edicto.

Cap. 2° cada libro de registro deverà tener en la fronte dela cubierta y en la primera pgina delo interno, el titulo correspondiente á la materi que contiene: por exemplo; habla de matricula de loso notarios el titulo dirá: Registro de la matricula delos notarios: habla delas escripturas privadas: el titulo será: Registro de las escripturas provadas y assi coneste mesmo orden se tendran los demas registros expressando sus titulos, las materias contenidas en el volumenr de cada registro particular

Cap. 3 los insinuadores deveran con especial atencion foliar y cusir los instrumentos y autos publicos que sean consignados en lo officio de la insinuacion y a medida que los hiran ressibiendo formeran sus registros por orden de tiempo y cumpliendo un año entero formaran de dichos autos un libro bien ligado y cubierto de pergamino con su rubrica o titulo a parte de fuera que diga autos del año tal.

Cap. 4 el assiento o sea registros que los insinuadores haran en el libro de los instrumentos que se insinueran sera en la forma siguiente

Assiento: hoi a tantos de tal mes y tal año se ha insinuado por el notaro nom de tal parte un auto de tal cosa entre tici y sempronio de tal lugar y de tal dia mes y año y queda cusido en el libro de este año a fol. 00.

Cap. 5 el resibo que los insiuadores firmaran en el libritto que los notarios deveran llevar quando insinuan en elo officio de la insinuacion la copiad delos instrumentos y autos que celebran será en la forma siguiente:

(recibo) queda insinuado y registrado en el liro del officio de esta insinuacion a fol. Tal del volum 000 el instrumento de tal cosa entre Fulano y Sutano de tal lugar, ressibido por el notaro F de esta ciudad o dela villa 000 pertenessiente a esta tappa en tal dia, mes y año cuya copia tiene entregado haviendo tambien pagado los sinco o seis sueldos devidos a la insinuacion por su derecho y los nueve callares per la visita ...

Cap. 6 en las autenticassiones de los papeles que se extrahen de la insinuacion se harò la formula siguiente: (autenticassion) la presente copia de auto de tal cosa 000 en estas dia o mes ... ha sido extrahida del protocollo originl de los autos que ha estipulato el quondam notar publico de tal parte al que quesda archivado en este officio de la insinuacion ...

Cap. 8 el assiento delos privilegios o sea matricula delos notarios se hará come siue: Ha paressido notaro 0 de tal parte o lugar con su patente de notaro publico en todo este reyno de sardaña desachado por su exelentia en tal dia mes y año y firma con su solito nomnre y signo tabellional».

In particolare, l'alto funzionario, fornì esempi e modelli da adottare per la stesura dei diversi inventari da tenersi nei nuovi uffici. Per quanto concerneva quello delle *prisie*, dei protocolli e delle scritture private raccomandava che venissero descritti secondo una forma standard: *prisias de notario sempronio de esta ciudad e ya defunto que se hallan archivadas en este officio ... y en la alarena numero tal que se componen de tantos legamenes en fol, fajadas con papel o legados con palgamino*. Sugeriva inoltre di indicare il numero di pagine di ciascuna prisia o protocollo e di annotarne il primo e l'ultimo atto.

Ulteriori indicazioni furono poi impartite dal successore del Castellamonte, Francesco Giuseppe De Virì che nel 1742 compilò nuove istruzioni *para tenir en mejor forma las originales de sus prisias*. Nel primo capitolo di questo compendio il nuovo conservatore cercò di regolarizzare l'uso dei rimandi nel testo invitando i notai a non scrivere fra le linee di testo ma ad apporre una croce o una lettera in funzione di rimando e riportarla alla fine del documento per scrivere lì la parola o le parole da aggiungere. Nel capitolo seguente si fornirono le indicazioni alle quale attenersi per apporre correzioni e cancellazioni:

«... por ningun pretesto, ni motivo, pueden rasgar con cuchillo, ni otra cosa, vocablo, palabra ne periodo ya escritos ... ni tampoco barrar lo que estava escrito de suerte que no pueda leerse, aunque el tal periodo y palabras sean duplicadas o puestas por equivocacion y mala inteligencia aun en perjuihisio de alguno de los contratantes y para su reparo y emienda deuran dechos notarios correr una linea sutil en medio de dichas palabras o periodo de suerte que pueda leerse lo que estava escrito y si conosca que las palabras rajadas no serve ni deve haserse merito dellas ...»¹⁹⁹.

Delle eventuali cancellazioni si sarebbero inoltre dato conto alla fine del documento prima della firma delle parti. Il capitolo terzo prescriveva invece che *en la margen de cada respective instrumento non pongan en adelante de haver insinuado el tal auto y de haver pagado el derecho de insinuacion y visita: y esto lo podra hazer para su gobierno en un quaderneto en una media oja volante por su noticia*. Le indicazioni su come procedere alla cartulazione dei protocolli e alla indicazione della tipologia dell'atto erano invece contenute nel capitolo 4° dove infatti si precisava:

«... en la foliacion de las ojas de cada ligamen hayan de numerar tambien las insertas sean de hasta mayor o menor y aun las ojas blacas y en orden a la rubruca o titulo del instrumento devern ponerlo en adelante al

¹⁹⁹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, busta 2.

principio y antes del die mes y años y non al margen como se ha observado en muchissimo notarios, bajo pena de quatro escudos ...»²⁰⁰.

Ulteriori indicazioni erano fornite nel capitolo 5° per l'estrazione dalla minuta dell'atto in forma allargata:

«... en los strumentos que alargan tanto en las originales como y en las copias que entregan dejan el blanco de un dido tanto arriba como bajo para notar el tiempo lo que esta escrito. Mentre nel capitolo seguente poiché: muchos variando la forma del certificado ponen algunas circunstancias que no son del caso y otras faltan en la sustancia necessaria que varia lo contenido en el legamen ha parecido combeniente ponera qui un exemplar pare que se sirvan del en adelante: ...hago fer yo notario bajo firmado de como el presente lijamen consta de ... hojas entre blancas y escritas en hasta mayor y menor comprehendidas las insertas y contiene el numero de ...instrumentos sujetos a la insinuacion que ha sido insinuados en el termino establecido en el regio edito no contando las procuras ad lites por ser libres de essa obligacion en cuyo testimonio me firmo y signo en ... a tantos de ... del año ... en testimoni † de verdad. De tal publicu notarios ...»²⁰¹.

Inoltre, poiché i regi insinuatori di diverse tappe avevano informato il conservatore generale che ancora nel 1746:

«... muchos notarios trahen al officio de la insinuacion algunas copia para insinuar con tal cateracion como las hajan antes de publicarse el real edito y juntamente en algunas dellas se veen muchas palabras y lineas barradas y rasjadas que casi non puden leerse y otras escritas en papel de tan pessima calidad que no parerse lo escrito mas que un borran ...»²⁰².

Il Viri ritenne di dare nuove opportune indicazioni che se non osservate avrebbero comportato sanzioni e ammende e il conseguente rifiuto di quei protocolli eventualmente presentati nella forma e nelle modalità non corrette. Inoltre in quel frangente si fornivano le modalità per redigere il certificato di consegna degli atti legati agli uffici di insinuazione. Nel frattempo, un editto emanato da Carlo Emanuele III il 13 maggio del 1742 modificò il termine entro il quale consegnare le *prisie* e i protocolli dei notai defunti agli insinuatori. In seguito, con disposizione dettata dal Conte di Briccherasio, il 27 luglio

²⁰⁰ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, busta 2.

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² *Ibidem*.

1753, si ingiungeva ai notai chiamati a raccogliere i testamenti di domandare esplicitamente ai testatori se volessero disporre qualche lascito al Conservatorio delle povere figlie della Provvidenza, facendo risultare nello stesso atto la risposta data sia che fosse stata positiva o negativa²⁰³. Ulteriori disposizioni in materia di notariato furono emanate, tra il 1812 ed il 1838, al fine di regolare la procedura per l'accesso alla professione²⁰⁴. La concessione del titolo di notaio e della facoltà di operare come tale restarono anche per tutta l'epoca sabauda un privilegio regio il cui ottenimento fu però condizionato al possesso di requisiti particolari e al corretto svolgimento della procedura stabilita. Il titolo di studio richiesto per ottenere l'abilitazione all'esercizio del notariato era l'attestazione che certificava di aver sostenuto gli esami previsti nel biennio universitario di filosofia e quello di istituzioni di diritto civile. Pertanto una volta ottenuta la licenza di scuola media, dove in cui quel periodo si impartivano insegnamenti di grammatica, di umane lettere e di retorica, l'aspirante doveva immatricolarsi al biennio filosofico che allora era articolato in sei corsi obbligatori; logica, metafisica, aritmetica ed agricoltura al primo anno, etica ed agricoltura al secondo. Seguiti questi corsi era tenuto a superare i relativi esami che si sostenevano davanti ad una apposita commissione composta dal prefetto del collegio di filosofia e, per il primo anno, dal professore di logica, da quello di matematica elementare, da quello di agricoltura e da un dottore del collegio di filosofia, mentre per il secondo anno, dal docente di etica, da quello di agricoltura e da due dottori del collegio. Per essere ammesso all'esame il candidato era tenuto a presentare alla commissione l'*admittatur* ossia un libretto con le firme dei professori che attestavano la frequenza al corso e con quella del direttore spirituale. Inoltre gli si chiedeva di esibire la quietanza di pagamento della tassa prescritta. L'esame durava circa un'ora, durante la quale il candidato sottostava a tutte le prove del corso. Ciascun professore lo interrogava esclusivamente sulla materia di sua competenza e nei limiti del programma svolto durante il corso. Per il superamento della prova il candidato aveva bisogno di almeno tre voti favorevoli sui cinque membri della commissione. Proseguiva poi la sua carriera formativa con il primo corso di istituzioni civili e dopo il superamento del relativo esame gli era sufficiente un certificato che attestasse la frequenza al secondo corso per poter richiedere di essere sottoposto all'esame per diventare notaio. Per fare questo, l'iter burocratico prevedeva che presentasse apposita domanda al reggente la reale cancelleria e vi allegasse i documenti comprovanti il possesso dei requisiti imposti dalla legge. Oltre il certificato di frequenza del secondo corso di Istituzioni civili, gli veniva richiesto di trasmettere il suo certificato di battesimo, il quale, rilasciato dal segretario della curia ecclesiastica, era indispensabile come attestazione del superamento del ventiquattresimo anno di età, della sua cittadinanza e della sua condotta morale. Suo obbligo era anche allegare il certificato della camera apostolica che attestasse la sua condizione laicale. Quindi un certificato della curia

²⁰³ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 54.

²⁰⁴ *Ibidem*.

giudiziaria, attestante il suo *status* di incensurato, infine una lettera di presentazione di un notaio dello stesso distretto dell'aspirante come certificato dell'espletamento del previsto tirocinio di tre anni²⁰⁵. Una volta accettata la domanda, la reale cancelleria comunicava al candidato la data fissata per il suo esame. Questo si teneva in Cagliari, salvo casi particolari o motivati impedimenti del candidato a recarsi nella capitale, davanti ad una commissione composta dallo stesso reggente la reale cancelleria, da un giudice della Reale Udienza, nominato dal primo, dall'avvocato fiscale patrimoniale del Tabellione e dai due segretari, quello civile e quello criminale, della stessa Reale udienza²⁰⁶. L'esame durava circa due ore, prevedeva l'accertamento delle conoscenze del candidato in materia di diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina sui contratti e sui testamenti, nonché sulla materia notarile. In tal senso l'accertamento consisteva nella compilazione di alcuni contratti sopra temi dettati dalla commissione. In questo esame scritto si teneva conto particolare anche della calligrafia che doveva esser chiara e leggibile²⁰⁷. Una volta superato l'esame il candidato, prima di ricevere la patente di notaio, era infine obbligato a versare presso la segreteria civile della reale udienza, una apposita cauzione fideiussoria per la somma di 500 scudi, nell'interesse delle parti e a garanzia della esatta osservanza dei suoi doveri²⁰⁸. Quindi prestava giuramento impegnandosi ad osservare le leggi ed i regolamenti relativi al suo ufficio. Ottenuta la patente di notaio egli si recava all'ufficio della conservatoria generale del Tabellione per la sua registrazione fra le matricole dei notai, indi presso l'ufficio della Tappa di insinuazione da cui dipendeva la piazza nella quale aveva deciso di operare. Lì depositava il suo segno manuale e tabellionale del quale si sarebbe servito per la stesura dei suoi atti²⁰⁹. Iniziava così la sua attività, apriva al pubblico il suo studio e ne riceveva gli atti, non potendo rifiutare ad alcuno le sue prestazioni, sotto pena di cinque scudi²¹⁰. I notai dovevano invece astenersi dallo stipulare strumenti in cui fossero in tutto e in parte interessati loro stessi, gli ascendenti, discendenti, le mogli, i consanguinei e gli affini in primo grado. Era loro vietato di redigere atti notarili che servissero o fossero funzionali alle cause che essi avrebbero poi eventualmente patrocinato in veste di procuratore. Era interdetta al notaio la ricezione di contratti d'usura a pena della inibizione perpetua dall'esercizio della professione e dagli uffici pubblici. Nei contratti che riguardavano materie civili non potevano ricevere, in modo assoluto, la rinuncia al proprio foro fatta da persona secolare suddita del regno di Sardegna. La declaratoria del proprio foro, oltre la nullità dell'atto, comportava una multa di 500 scudi a carico del rogante²¹¹.

²⁰⁵ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., pp. 55. 56.

²⁰⁶ *Ivi*, p. 57.

²⁰⁷ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 57 e ss.

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ *Ibidem*.

Al notaio si chiedeva inoltre di prestare particolare attenzione nella stesura e nella conservazione delle minute e dei volumi nei quali venivano raccolte ossia i protocolli. In periodo sabauda le minute dovevano essere estese su fogli grandi di carta ordinaria e l'inottemperanza di questa norma comportava una multa di 4 scudi²¹². In ogni foglio da impiegare per scrivere si doveva lasciarne libero uno spazio pari alla larghezza di un dito nella parte della superiore e in quella inferiore poiché quelle erano le aree più esposte al deterioramento. Per agevolare la ricerca dei documenti si stabiliva che in testa alla minuta si scrivesse un succinto sommario del testo, dal quale dovevano risultare tutti i dati necessari. La non osservanza di questa disposizione comportava una pena pari a quattro scudi²¹³. Veniva inoltre richiesto che la data dovesse esser apposta per esteso immediatamente dopo la intitolazione e doveva esser scritta con lo stesso inchiostro con il quale veniva confezionato l'atto e dallo stesso suo estensore. Contravvenendo a tale norma l'atto veniva considerato insinuato in data posteriore a quella della sua stesura e pertanto il notaio veniva punito con la multa di quattro soldi, stabilita per il non rispetto dei tempi di insinuazione²¹⁴.

Era altresì fatto divieto di inserire nelle interlinee periodi o singole parole dimenticate mentre l'atto veniva esteso, eventuali postille dovevano essere inserite prima della sottoscrizione e dovevano esser precedute dallo stesso segno, croce o lettera dell'alfabeto, apposto nel punto in cui si era verificata l'omissione. Avvenuta però la sottoscrizione dell'atto, la postilla poteva esser apportata regolarmente a condizione che i contraenti, i testimoni ed il notaio firmassero nuovamente l'atto dopo la postilla. Procedure diverse comportavano la consueta multa che, del resto era prevista anche quando il notaio raschiava un vocabolo, una parola od un periodo, anche se non importanti e vi scriveva sopra. Le eventuali cancellazioni potevano esser fatte solo tracciando una linea sottile nel mezzo della parola in modo che lo scritto cancellato potesse leggersi. Si doveva poi far risultare che tali correzioni erano state fatte per volontà dei contraenti o con il loro consenso²¹⁵.

Per quanto concerne poi la forma esteriore dell'atto per la stesura del quale ancora fin dentro il secolo XIX si impiegava talvolta lo spagnolo, si mantennero molte delle caratteristiche dell'epoca precedente giacché solo intorno al 1828, con l'emanazione di nuove disposizioni legislative che andarono a regolare l'istituto notarile, si abbandonò la vecchia prassi e si fornì un modello di atto più snello ed assolutamente privo di tutte le clausole renunciative e di tutte le eccezioni che ne infarcivano quello precedente. Questa nuova forma prevedeva che l'atto iniziasse sempre con l'intitolazione, ossia col titolo indicante la qualità dell'atto, per es. permuta, vendita, testamento, ecc. cui seguiva la data comprendente l'anno, il mese ed il giorno che dovevano essere scritti in lettere senza

²¹² *Ibidem.*

²¹³ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 65 e ss.

²¹⁴ *Ibidem.*

²¹⁵ *Ibidem.*

abbreviazioni; per alcuni atti, come per quelli di costituzione, si richiedeva ove possibile, di indicare anche l'ora, seppur in modo approssimativo. Requisiti essenziali per la validità dell'atto erano l'indicazione del nome e del cognome, della paternità e del domicilio e della nazionalità dei contraenti e dei testimoni; doveva risultare che i contraenti erano capaci e non fosse stata inibita loro la facoltà di disporre dei propri beni. Il corpo centrale del rogito conteneva il testo della stipulazione, steso in forma narrativa e senza abbreviazioni. Da questo doveva risultare che la materia della convenzione era un oggetto determinato e che, eventualmente, vi fosse una causa lecita per sottoscrivere una obbligazione. In calce all'atto seguivano le firme dei contraenti e dei testimoni²¹⁶, seguita da quella del notaio alla quale si accompagnava non già il *signum* manuale, ormai desueto, ma il suo sigillo personale ossia un bollo recante inciso un motto, le iniziali del notaio e qualche elemento grafico decorativo o inerente il cognome del notaio, impresso sulla carta col nero fumo²¹⁷.

Tutte queste disposizioni e la prassi notarile che ne scaturiva restarono in vigore fino alla promulgazione della legge n. 2786, del 24 luglio 1873 che fornì la prima normativa della materia notarile nell'Italia unita.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, cit., p. 74.

3. Iglesias ed il suo territorio: profilo storico ed istituzionale

La città di Iglesias sorge nella Sardegna sud - occidentale e siede ai piedi del massiccio montuoso del Marganai, al limite nord - ovest della pianura del *Cixerri*; un solco vallivo della lunghezza di circa 30 km, creatosi dal riempimento di una fossa tettonica che prende il nome dal fiume che la attraversa²¹⁸. Si tratta di un'area di antica antropizzazione²¹⁹ che ha fatto registrare indici demografici e una densità abitativa che, specie in rapporto con altre zone del territorio isolano, risultano generalmente sostenuti, per quanto altalenanti e variabili nel corso del tempo²²⁰. Questa porzione di Sardegna racchiude inoltre uno dei più importanti comprensori minerari d'Italia e la presenza di ricchi giacimenti piombo-argenteriferi, ha destato, nel corso del tempo, un notevole interesse nei suoi confronti. Pertanto la stessa storia cittadina e le sue alterne fortune si possono ricostruire e leggere alla luce della storia dell'attività estrattiva e dell'industria mineraria intrapresa per lo più da soggetti estranei al territorio.

Se da un lato, risulta infatti ben documentata l'attività di sfruttamento minerario del territorio sardo e dell'Iglesiente in epoca antica e specialmente per opera dei Romani, dall'altro lato non è altrettanto sufficientemente attestata per il periodo tardo antico o altomedievale essendo scarsissime le notizie in tal senso relative anche al periodo giudicale, quando, tra i secoli XII e XIII, la Sardegna elaborò e pose in essere una forma di amministrazione e di governo propria e per quanto frazionata, assolutamente originale. Il territorio isolano, in quel frangente storico, risultava suddiviso in quattro entità "statali" denominati regni o giudicati e ciascuno di questi (Cagliari, Arborea, Torres, Gallura) vantava autonomia e sovranità propria, raggiunta in seguito ad un percorso di formazione e perfezionamento dei propri istituti per molti aspetti ancora non del tutto appurato, avviato, presumibilmente sin dai secoli X e XI²²¹, quando l'Isola, a causa dell'espansionismo arabo nel Mediterraneo, vide progressivamente affievolirsi i rapporti con il mondo bizantino entro cui gravitava dalla metà del VI secolo²²².

²¹⁸ R. Pracchi, *Contributo allo studio dell'insediamento umano in Sardegna, La Sardegna sud-occidentale*, parte I, Cagliari 1960, p. 20.

²¹⁹ Cfr. G. Lilliu, E. Arzeni, *Sardegna*, in «Guida alla preistoria italiana», a cura di A. M. Radmilli, Firenze, 1975, pp. 202-203.

²²⁰ R. Pracchi, *Contributo allo studio dell'insediamento umano in Sardegna*, cit., p. 20.

²²¹ La prima inequivocabile attestazione dell'esistenza in Sardegna di quattro giudici di equivalente dignità, in ambiti territoriali distinti, è fissata al 14 ottobre 1073, data della lettera che il pontefice Gregorio VII (1073-1085) invia da Capua ad Orzocco di Cagliari, Orzocco d'Arborea, Mariano di Torres e Costantino di Gallura. Cfr. G. G. Ortu, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro, 2005, p. 45.

²²² G. G. Ortu, *La Sardegna dei Giudici*, cit., pp. 43-48.

Al vertice di ciascuno di questi stati isolani, nel caotico periodo che seguì alle incursioni arabe, ascese colui il quale durante l'amministrazione bizantina non era che un funzionario di governo e cioè il Giudice che però in quel frangente particolare si fece carico di garantire un minimo di riorganizzazione civile e militare del territorio e di offrire una parvenza di presenza dello Stato giovandosi in questo senso dell'apparato amministrativo, fiscale e di governo bizantino²²³.

Ogni giudicato si divideva poi al suo interno in distretti amministrativi detti Curatorie, entro i quali a sua volta veniva individuato un insediamento, una *Villa*, con funzione di capoluogo di distretto e punto di riferimento del territorio. L'area di Iglesias, compresa nel giudicato di Cagliari, ricadde nella Curatoria del *Cixerri* (o Sigerro) dal nome del fiume che la attraversa²²⁴. Quando poi, a seguito della battaglia di Santa Igia (1257/58)²²⁵ il Giudicato di Cagliari fu abbattuto dalle armi pisane e smembrato in piccole entità territoriali, il Sigerro fu assegnato alla famiglia Donoratico e più precisamente al ramo di Ugolino della Gherardesca (1220 (?) -1289)²²⁶. Egli discendeva da una casata che

²²³ *Ibidem*

²²⁴ S. Petrucci, *Storia politica e istituzionale della Sardegna medievale (secoli XI-XIV)*, in «Storia dei Sardi e della Sardegna», a cura di M. Guidetti, 2 voll., Milano 1987, vol. II, pp. 97-156

²²⁵ Per le vicende relative alla battaglia di Santa Igia e al conseguente smembramento del Giudicato di Cagliari si veda: C.D.S., sec. XIII, doc. XCVII, pp. 375 – 377, rettificato da E. Besta, *Rettificazioni cronologiche al I volume del C.D.S.*, in «Archivio Storico Sardo», vol. I, fasc. 4 (1905), p. 295 e ss.; E. Besta, *La Sardegna medievale, I, Le vicende politiche dal 450 al 1326*, Palermo 1908; G. Benvenuti, *Storia della repubblica di Pisa*, Pisa 1961, vol. II, pp. 59-60; G. Meloni, *La Sardegna e la politica mediterranea di Pisa, Genova, Aragona*, in «Storia dei Sardi e della Sardegna», cit., vol. II, pp. 84-86; S. Petrucci, *Re in Sardegna, a Pisa cittadini* (Ricerche sui “domini Sardiniae” pisani), Bologna 1988; G. G. Ortu, *La Sardegna dei Giudici*, cit., pp. 176-178.

²²⁶ Per approfondimenti sul casato dei Donoratico e le vicende storiche del conte Ugolino e i suoi rapporti con la Sardegna cfr. G. Del Noce, *Il conte Ugolino della Gherardesca*, Città di Castello 1894; P. Carli, *L'episodio del Conte Ugolino*, Pisa 1918; U. Dorini, *Il tradimento del conte Ugolino alla luce di un documento inedito*, in «Studi danteschi», a cura di M. Barbi, vol. XII, Firenze 1927; E. Carli, *Il monumento dei Gherardeschi nel Camposanto di Pisa*, in «Bollettino d'arte del Ministero dell'educazione Nazionale», marzo 1933; N. Toscanelli, *I conti di Donoratico della Gherardesca signori di Pisa*, Pisa 1937; E. Cristiani, *Gli avvenimenti del periodo ugoliniano in una cronaca inedita*, in «Bollettino Storico Pisano», Voll. XXVI-XXVII, 1957-1958; E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962; A. Boscolo, *I Conti di Capraia, Pisa e la Sardegna*, Sassari 1966; M. G. Pierini, *Prime ricerche sui conti Gherardesca di Donoratico*, Pisa 1978; M. L. Ceccarelli Lemut, *Il conte Ugolino della Gherardesca: un episodio della storia di Pisa alla fine del Duecento*, discorso pronunciato in Pisa il 6 agosto 1982, Pisa 1982; M. Tangheroni, *La città dell'argento*, Napoli 1985; F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo a Iglesias*, in «Iglesias storia e società», Iglesias 1987, p. 87. Per la determinazioni dei confini esatti del territorio della signoria di Ugolino di Donoratico, cfr. S. Petrucci, *Storia politica e istituzionale della Sardegna medievale*, cit., p. 138. M. L. Ceccarelli Lemut, *Nobiltà territoriali e comuni: i conti della Gherardesca e la città di Pisa (secc. XI-XIII)*, in «Progetti e dinamiche nella società comunale italiana», a cura di R. Bordone e G. Sergi, Napoli 1995; F. Mallegni, M. L. Ceccarelli Lemut, *Il conte Ugolino di Donoratico fra antropologia e storia*, Pisa 2003; P. Benigni,

aveva maturato notevole esperienza nel settore dello sfruttamento delle risorse minerarie essendosi già dedicata, dall'inizio del secolo XII, all'organizzazione dell'attività estrattiva nelle miniere di rame e piombo argentifero nell'area del castello toscano di Rocca San Silvestro²²⁷.

È verosimile che allora, l'intero distretto minerario sardo venisse radicalmente riorganizzato dal punto di vista amministrativo ed economico e reso capace, grazie anche ad una apposita, attenta legislazione, di offrire e garantire le migliori condizioni atte a consentire l'intensivo sfruttamento delle risorse del sottosuolo²²⁸.

L'iniziativa ugoliniana richiamò infatti nella ex curatoria del Cixerri, l'interesse e l'attenzione di molti operatori esperti del settore e progressivamente l'industria estrattiva andò a costituire una sorta di monocultura economica comunque capace, nei momenti di massima fioritura, di sostenere adeguatamente e accompagnare lo sviluppo urbano e l'evoluzione delle istituzioni civili, politiche e religiose nella zona²²⁹.

Non è dunque un caso se proprio alla seconda metà del secolo XIII e più precisamente al 1272, rimontano le prime notizie documentarie che testimoniano l'esistenza di Villa di Chiesa, l'originario toponimico di Iglesias²³⁰. Questa circostanza ha portato in molti casi a ritenere che la nascita della città fosse da riportare a quel periodo e la sua fondazione si potesse di conseguenza attribuire proprio allo stesso Ugolino della Gherardesca²³¹.

M. Becattini, *Ugolino della Gherardesca: cronaca di una scoperta annunciata*, in «Archeologia viva», n. 128, 2008.

²²⁷ I Donoratico assecondarono e sostennero alcune delle fasi dell'incastellamento del borgo medievale, gestirono la produzione mineraria e metallurgica del territorio destinandola alla produzione monetaria delle zecche toscane (Lucca e Pisa). Per approfondimenti su questo tema si veda: L. Cappello, *La rocca di S. Silvestro*, Campiglia Marittima 1985; *Un villaggio di minatori e fonditori di metallo nella Toscana del Medioevo: San Silvestro*, Campiglia Marittima 1985; *Rocca San Silvestro*, a cura di R. Francovich, Roma 1991; S. Guideri, *Rocca San Silvestro*, Piombino 2001; *Toscana* [Guida d'Italia], cit., p. 424.

²²⁸ G. Meloni, *La Sardegna e la politica mediterranea...*, cit., p. 86; M. Tangheroni, *L'economia e la società della Sardegna*, cit., p. 186.

²²⁹ Sull'importanza dell'attività mineraria per la storia di Iglesias cfr. M. Tangheroni, *La città dell'argento, Iglesias, dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli 1985, pp. 43-67.

²³⁰ Con il suo antico toponimo Iglesias compare per la prima volta nelle fonti storiche in un documento del 1272. Si tratta di un inventario nel quale Pietro Soro, amministratore dei beni dell'Opera di Santa Maria di Pisa per il Cagliaritano, elencava, fra gli altri, i nomi dei servi che l'Opera teneva dislocati nelle ville appartenenti al conte Ugolino della Gherardesca. Cfr. F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo a Iglesias*, in «Iglesias storia e società», Iglesias 1987, p. 88. Un secondo documento che reca la menzione di Iglesias, ed è riferito al 5 luglio di quello stesso anno (1272), è un inventario dei beni che la chiesa di San Lorenzo di Genova aveva in Sardegna, cfr. *Codex Diplomaticus Sardiniae*, a cura di P. Tola, Torino 1861, sec. XIII, doc. CXI.

²³¹ Per certi versi è di questo parere anche Marco Tangheroni, cfr. Id., *La città dell'argento*, cit., pp. 124-125.

Scrive in tal senso Francesco Cesare Casula: «in mancanza assoluta di fonti esplicite, tutti gli storici, sono concordi nel ritenere che Villa di Chiesa, oggi Iglesias, sia sorta ex novo attorno a un piccolo agglomerato con chiesa (san Salvatore?) dopo la fine del Regno di Càlari avvenuta nel 1258»²³².

A dire il vero la concordanza degli storici su questo corollario non è così scontata. Stante la scarsità delle fonti, ma alla luce di numerosi indizi e di alcune evidenze di natura toponomastica, topografica e urbanistica si è anche ipotizzato che Villa di Chiesa nascesse in epoca pre-ugoliniana come conseguenza dell'immigrazione degli abitanti del Sulcis che, lasciando le zone costiere minacciate dalle scorrerie musulmane, avevano ripiegato verso l'interno²³³.

A sostegno della tesi che ritiene la nascita del primitivo nucleo insediativo precedente all'iniziativa comitale si pongono alcune considerazioni intorno al toponimo della villa stessa. Del resto, la presunta paternità di Ugolino della Gherardesca si sarebbe dovuta esprimere anche e soprattutto attraverso l'atto di nomina, ma nel caso specifico appare oggettivamente quanto meno improbabile che egli potesse denominare un suo nuovo borgo "Villa di Chiesa", toponimo che sembra piuttosto far riferimento ad un ambito storico culturale che gli era verosimilmente alquanto distante, per quanto ancor oggi in via di definizione.

Intorno all'origine del toponimo e al suo significato sono, infatti, fiorite nel corso del tempo molte ipotesi e altrettante interpretazioni. Tra queste ebbe particolare fortuna e longevità la tesi dell'abate Vittorio Angius che, nel secondo Ottocento, scriveva: *vuolsi così chiamare pel gran numero delle chiese che nel medioevo erano state edificate in quello e nei luoghi circostanti*²³⁴. Questa spiegazione apparve allora indubbiamente suggestiva e assai condivisibile poiché in effetti la cittadina mineraria era divenuta nel frattempo – con la lenta e progressiva edificazione di vari edifici religiosi e poi anche soprattutto grazie alla trasposizione toponomastica catalana prima e castigliana poi – la "città delle chiese", Iglesias per l'appunto.

Nell'accordare piena legittimazione a questa ipotesi si trascurava però allora di considerare nei modi dovuti che la denominazione antica più corrente non aveva, nella maggior parte dei casi, la forma plurale "Villa di Chiese" e che seppur questa si scoprisse maggiormente attestata, la ragione del suo uso non avrebbe potuto risiedere nella spiegazione fornita dall'Angius poiché le chiese presenti entro quelli che diverranno i confini del borgo medievale non erano più numerose che altrove. Quando, infatti, negli anni '70 del Duecento, la cittadina compare con questo toponimo nelle fonti

²³² F. Cesare Casula, *Dizionario storico sardo*, cit., p. 759.

²³³ G. Zanetti, *Prefazione alle disposizioni di Diritto Agrario del Breve di Villa di Chiesa*, in "Studi Sassaresi", vol. XVII, 1940, p. 400; M. Cadinu, *Urbanistica medievale in Sardegna*, Roma 2001, pp. 84-85.

²³⁴ V. Angius, *Iglesias*, cit.

documentarie, non era ancora stata edificata la chiesa di santa Chiara²³⁵, né quella di N.S. di Valverde²³⁶, né tanto meno quella di san Francesco²³⁷ o di san Michele²³⁸ e le altre numerose ancora esistenti ai tempi dell'Angius²³⁹.

²³⁵ La datazione dell'edificio al 1284-1288 si evince da due iscrizioni dedicatorie originariamente poste all'esterno dell'edificio e rispettivamente una nel prospetto principale, in prossimità del portale ove ora è posto un fac simile, e l'altra in antico posta nell'ingresso laterale e ora conservata all'interno dello stesso edificio. Per il loro testo cfr.: A. Della Marmora, *Itineraire de l'île de Sardaigne*, Torino 1860, pag. 144; V. Angius, *Iglesias*, cit., pag. 436; T. Casini, *Le iscrizioni sarde del medioevo*, in «Archivio Storico Sardo», I, n. 52, 1906, iscrizione n. 29; R. Loddo, *Note illustrative su un manoscritto del sec. XVIII, con documenti epigrafici romani, bizantini e medievali dell'agro di Cagliari*, in «Archivio Storico sardo», II, 1906, pp. 37-59, iscrizioni n. 9,11; G. Serra, C. Tasca, *Epigrafi medievali di Villa di Chiesa: note per la storia della città alle sue origini*, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa 1985, pp. 271-285. Sulla chiesa di santa Chiara di veda inoltre: D. Scano, *Storia dell'Arte in Sardegna dal XI al XIV secolo*, Cagliari-Sassari 1907, pp. 241-243; D. Scano, *Chiese medievali di Sardegna*, Cagliari 1929, pp. 128-130; R. Delogu, *L'architettura del Medioevo in Sardegna*, Roma 1953, pp. 215-218; J. Arce, *España en Cerdeña, Aportacion cultural y testimonios de su influjo* [Madrid 1960], in «La Spagna in Sardegna» (trad. italiana a cura di L. Spanu), Cagliari 1982, p.469; M. Freddi, *Un rilievo della cattedrale di Iglesias*, in «Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura», n. 17, 1961, pp. 129-136; C. Maltese, *Arte in Sardegna dal V al XVIII*, schede di C. Maltese e R. Serra, Roma 1962, pp.15, 218-219; *Sardegna* [Guida d'Italia, Touring Club Italiano], Milano 1984, p. 203; R. Serra, *L'architettura sardo-catalana*, in «I Catalani in Sardegna», a cura di J. Carbonell, F. Manconi, Cinisello Balsamo (MI) 1985, p. 141; *La Provincia di Cagliari, i Comuni*, a cura di Nicola Sciannameo, Franco Sardi, Cagliari 1985, p. 139; M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., *passim*; A. Ingegno, *Iglesias, un secolo si tutela del patrimonio architettonico*, Oristano 1987, pp. 84-105; A. Sari, *L'architettura del Cinquecento*, in «La società sarda in epoca spagnola», I, a cura di F. Manconi, 2003, p. 87; R. Coroneo, *Architettura romanica dalla metà del Mille al primo '300* [in Sardegna], Nuoro 1993, pp. 270, 274, scheda 156; *Chiese ed arte sacra in Sardegna, Diocesi di Iglesias*, a cura di G. Murtas, Sestu 1999, pp. 98-110; R. Coroneo, *Chiese romaniche della Sardegna. Itinerari turistico - culturali*, Cagliari 2005, p. 105; R. Poletti, *Iglesias, architetture religiose e arte sacra*, Iglesias 2008, pp. 14-19; R. Poletti, *Arte e storia in Santa Chiara cattedrale di Iglesias*, Iglesias 2009.

²³⁶ Sulla chiesa di Santa Maria di Valverde e sulle ipotesi di datazione cfr. D. Scano, *Storia dell'arte in Sardegna dal XI al XIV secolo*, cit., pp. 241 – 243; D. Scano, *Chiese medievali di Sardegna*, cit., pp. 128-130; R. Delogu, *L'architettura del Medioevo in Sardegna*, cit., pp. 215-218; R. Salinas, *L'evoluzione dell'architettura in Sardegna*, in «Studi Sardi», XVI, 1959, pp. 358, 364; M. Botteri, *Guida alle chiese medievali di Sardegna*, Sassari 1978, p. 61; J. Arce, *España en Cerdeña, Aportacion cultural y testimonios de su influjo*, cit., p. 471; G. Struglia, *Sardegna Nostra*, Cagliari 2003, p. 69; *Sardegna*, cit., p. 204; R. Serra, *L'architettura sardo-catalana*, cit., pp. 125-154; *La Provincia di Cagliari, i Comuni*, cit., p. 135; A. Ingegno, *Iglesias*, cit., pp. 46-60, 130-141; A. Sari, *L'architettura del Cinquecento*, cit., p. 87; R. Coroneo, *Architettura romanica dalla metà del Mille al primo Trecento*, cit., pp. 270, 275, scheda 158; F. Segni Pulvirenti – A. Sari, *Architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale*, Nuoro 1994, pp. 166-168, scheda 50; *De Ecclesia Sanctae Mariae Vallis Viridis*, a cura di R. Poletti, Iglesias 2011.

²³⁷ Per la chiesa di san Francesco cfr.: V. Angius, *Dizionario*, voce "Iglesias", cit., pp. 441-442; A. Della Marmora, *Itinerario dell'isola di Sardegna*, cit., p. 147, nota 2; D. Scano, *Storia dell'Arte in Sardegna dal XI al XIV secolo*, cit., p. 421; C. Aru, *La chiesa di San Francesco in Iglesias*, in «Fontana viva», III, 1 gennaio 1928, pp. 8 – 11; C. Devilla, *I Frati Minori Conventuali in Sardegna*, cit., pp. 271-276; C. Maltese, *Arte in Sardegna dal V al XVIII secolo*, cit., p. 20; A. Florensa, *La posizione del gotico in Sardegna*, cit., p. 217; C. Maltese, R. Serra, *Arte in Sardegna*, cit., p. 208, *La Provincia di Cagliari, i Comuni*, cit., p. 135, A. Sari, *Architettura francescana, Contributo alla storia dell'arte in Sardegna*, in «Archivio Storico Sardo

Pare si possa ritenere che, in sostanza, in periodo pre-ugoliniano le chiese presenti e documentate nell'area su cui progressivamente andrà ad estendersi la città non fossero più di tre. Quella di san Salvatore che tuttavia è difficile considerare una chiesa prettamente cittadina poiché distante circa due chilometri dal sito sul quale insiste il centro abitato²⁴⁰, quella di sant'Antonio abate²⁴¹, lontana circa trecento metri dalla cinta muraria medievale e dalla porta omonima²⁴² e infine, quella di san Saturno che fu precocemente inglobata nel tessuto urbano ed è oggi il Santuario della Madonna delle Grazie²⁴³.

di Sassari», XII, 1986, pp. 262-264; J. Arce, *La Spagna in Sardegna*, cit., pp. 470-471; J. R. Webster, *The early catalan mendicants in Sardinia*, in «Biblioteca Francescana Sarda», II nn. 1-2, 1988, pp. 11-12; A. Sari, *L'architettura del Cinquecento*, cit., p. 81; A. Ingegno, *Iglesias*, cit., pp. 26-45; F. Segni Pulvirenti - A. Sari, *Architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale*, cit., pp. 36, 129-130, 166, 168, 236; R. Serra, *L'architettura sardo-catalana*, cit., p. 134; S. Francesco d'Iglesias, *Chiesa e comunità*, a cura dei frati della comunità di san Francesco, Iglesias 1994; C. Sanna, C. Piras, *Il ritrovamento della pietra tombale di Guglielmo de Rius primo camerlengo di Villa di Chiesa*, Estratto da «Biblioteca Francescana Sarda», anno VI, Oristano 1995; *Chiese e arte sacra in Sardegna, Diocesi di Iglesias*, cit., p. 111-118; R. Poletti, *Iglesias, architetture religiose e arte sacra*, cit., pp. 23-27.

²³⁸ R. Poletti, *La chiesa di San Michele, l'Arciconfraternita del Santo Monte e i riti della Settimana santa ad Iglesias tra storia, arte e devozione*, Iglesias, 2011.

²³⁹ Per un primo quadro d'insieme sull'edilizia religiosa iglesiente cfr. R. Poletti, *Iglesias, architettura religiosa e arte sacra*, Iglesias 2010.

²⁴⁰ Sulla chiesa di san Salvatore si veda: G. Cavallo, *Un edificio altomedievale ad Iglesias*, in «Aspetti delle scienze, della cultura e delle arti», I, Cagliari 1976; M. Botteri, *Guida alle chiese medievali di Sardegna*, cit. p. 64; R. Poletti, *Iglesias, architetture religiose e arte sacra*, cit., p. 7; C. Sanna, *Chiese perdute, chiese ritrovate. Metamorfosi di luoghi ed edifici*, in «Storia civica di storia, edizione 2008», Olbia 2009, pp. 209-211; *La chiesa altomedievale di san Salvatore di Iglesias, architettura e restauro*, a cura di R. Coroneo, Cagliari 2009.

²⁴¹ Sulla chiesa di sant'Antonio abate si veda: G. Cavallo, *Note su una chiesa inedita altomedievale, s. Antonio abate*, in «Archeologia sarda», settembre 1984, pp. 85-99; F. Marras, R. Poletti, *La chiesa di Sant'Antonio abate ad Iglesias*, Iglesias 1995.

²⁴² Villa di Chiesa fu cinta di mura probabilmente già in epoca ugoliniana ma su questo primitivo circuito fortificato si innestarono nel corso del tempo numerosi interventi consegnando un perimetro di circa 1600 metri inframmezzato da torri e interrotto da quattro porte: a nord porta Sant'Antonio (detta anche porta Fontana), a sud-est porta Castello, a est porta Maestra (poi porta San Sebastiano), a ovest porta di Monte Barlao (poi Porta Nova). Cfr.: F. Fois, *La cinta medievale ed il castello di Salvaterra di Iglesias*, in «Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era», Padova 1963, pp. 169-178; C. Sanna, *Apprestamenti difensivi e architetture militari ad Iglesias*, in «Arte e cultura del '600 e del '700 in Sardegna» a cura di T. K. Kirova, Napoli, 1984, pp. 89 - 100; T. K. Kitova, F. Masala, *Gli interventi di restauro delle fortificazioni di Iglesias nei secoli XVII e XVIII*, in «Arte e cultura del '600 e del '700 in Sardegna», cit., pp. 101 - 108; A. Ingegno, *Iglesias*, cit., pp. 61 - 67; M. Cadinu, *Urbanistica medievale di Sardegna*, Roma 2001, pp. 85-86.

²⁴³ Sulla chiesa di san Saturno si veda: G. Zedda, F. Pili, *Il Santuario della Madonna delle Grazie in Iglesias*, Iglesias 1985; *Santuario Nostra Signora delle Grazie*, Quaderni del Santuario, I, Iglesias 1997; F. Marras, R. Poletti, *San Saturno, la Madonna delle Grazie e le Clarisse di Iglesias*, Iglesias 1998.

Chi non concordò con la tesi dell'Angius, tentò comunque di dar spiegazione del toponimo "Villa di Chiesa" ipotizzando che il nucleo storico della città fosse sorto – come del resto non era affatto raro che accadesse – intorno ad una chiesa che, a detta di Francesco Artizzu, sarebbe stata il centro di aggregazione di una eterogenea comunità di minatori²⁴⁴. Partendo dalle considerazioni formulate nel 1953 dallo storico dell'arte Raffaello Delogu intorno alla chiesa suburbana del Santo Salvatore²⁴⁵, il medievista Marco Tangheroni ipotizzando l'esistenza di un originario insediamento umano presso questo edificio di culto, ha ritenuto che, a seguito dell'iniziativa signorile, si compisse lo spostamento dello stesso abitato nel sito in cui si sviluppò poi progressivamente la città ugoliniana che pertanto non sarebbe la continuazione pura e semplice di un precedente nucleo abitativo, ma una sorta di nuova fondazione²⁴⁶.

A prescindere da questa ricostruzione che tuttavia non può esser accolta *sic et simpliciter* poiché è alquanto improbabile che i Donoratico rifondando la Villa su nuove basi mantenessero la sua originaria denominazione, pare che la stessa ricerca volta all'individuazione di quell'edificio di culto da considerarsi come la prima cellula del nuovo abitato non sia così promettente come possa sembrare poiché, molto spesso, gli insediamenti urbani sorti intorno ad un luogo di culto assumevano come denominazione quella del titolare della stessa chiesa. Furono, del resto, numerosi i borghi e le ville che si svilupparono in questo modo in diversi periodi e soprattutto nel corso del XIII secolo come conseguenza di un processo di popolamento di natura e di origine prevalentemente rurali, nel contesto di una generale risposta al reinserimento della Sardegna nel circuito dei traffici mediterranei²⁴⁷. In alcuni casi questi centri hanno avuto uno sviluppo complesso e longevo giungendo ai nostri giorni mentre spesso si trattò di piccole, a volte effimere, realtà urbane di cui il ricordo ancora vive soltanto negli agiotoponimi, denominazioni di luoghi dedicati a santi tutelari²⁴⁸.

Appare invece diverso il caso di Villa di Chiesa e per spiegarne il toponimo si rivela più pertinente quanto scrive Pietro Mugoni il quale, in termini generali, fa notare che ogni qual volta una piccola villa (da intendersi ancora in gran parte come centro agricolo o meglio fattoria come da antica tradizione romana) veniva donata o confermata nel possesso dal giudice o dai suoi familiari ad una istituzione ecclesiastica (mensa episcopale, monastero, fabbrica religiosa) allora questa, con le sue pertinenze, assumeva il nome di "Villa di Chiesa"²⁴⁹. In questo caso l'orizzonte di riferimento storico e politico nel quale inscrivere le origini cittadine sarebbe quello giudiciale. Allora le "ville" spesso

²⁴⁴ F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo ad Iglesias*, cit., pp. 87-88.

²⁴⁵ R. Delogu, *L'architettura del Medioevo in Sardegna*, cit., p. 34.

²⁴⁶ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., pp. 124-125.

²⁴⁷ M. Tangheroni, *Erano i tempi in cui il conte Ugolino comandava ad Iglesias*, in "Argentaria", 1993, pp. 133-142.

²⁴⁸ J. Day, *Gli uomini e il territorio*, in «Storia dei Sardi e della Sardegna», cit., vol. II, pp. 13-47.

²⁴⁹ P. Mugoni, *Economia e società nella Sardegna Medievale*, Oristano 1985, p. 79.

sorgevano oltre che sul pubblico demanio anche su vasti latifondi che appartenevano a ricchi proprietari terrieri o, ancor più spesso, al patrimonio fondiario della Chiesa che era spesso padrona del suolo e delle sue risorse²⁵⁰.

La chiesa sarda fu, del resto, fra i più grandi proprietari fondiari e le diverse istituzioni ecclesiastiche erano ben radicate anche in questo territorio che, a motivo della sua particolare posizione geografica, della presenza di corsi d'acqua, della fertilità dei suoli, della ricchezza della vegetazione e della presenza delle risorse minerarie, rappresentò sempre un'area di forte attrazione umana e di organizzazione urbana²⁵¹.

Anche accogliendo questa tesi non si può, tuttavia, affermare con certezza a quale ente ecclesiastico la primitiva Villa di Chiesa venisse donata. Sembra di poter escludere che tra i beneficiari vi fosse la Mensa Episcopale Sulcitana poiché nei suoi inventari non si ha traccia di una Villa di Chiesa. Ed è più probabile che, in ragione delle risorse minerarie del suo territorio, il nostro borgo entrasse a far parte del patrimonio del dell'arcivescovo di Cagliari che, nel difficile momento storico compreso tra la dissoluzione dell'organizzazione amministrativa bizantina e la nascita del potere giudiciale, avocò a sé l'onere della riorganizzazione dell'isola, utilizzando i proventi derivanti dalle risorse sarde, comprese quelle derivanti dall'attività estrattiva²⁵².

Con il successivo strutturarsi e affermarsi dell'autorità dei Giudici il nuovo potere, costituitosi sulle ceneri del sistema amministrativo e burocratico bizantino, non poté che avvallare la situazione patrimoniale ecclesiastica e in cambio ricevere dalla massima autorità religiosa dell'isola il riconoscimento ufficiale del proprio potere; la legittimazione a regnare.

Accogliendo questa lettura possiamo ridisegnare per l'antica curatoria del Cixerri un tessuto insediativo in certo modo strutturato e imperniato su realtà, probabilmente alquanto modeste, preesistenti ai pisani²⁵³ che da questi ricevettero nuovi impulsi e ordinamenti istituzionali²⁵⁴. Tra queste, assunse particolare rilievo il borgo di Villa di Chiesa. Ugolino della Gherardesca, una volta avviato il borgo verso un deciso sviluppo demografico e conferitagli una più complessa e matura struttura urbana, lo dotava di

²⁵⁰ A. Boscolo, *La Sardegna dei Giudicati*, Cagliari 1979.

²⁵¹ R. Pracchi, *Contributo allo studio dell'insediamento umano in Sardegna, la Sardegna sud-occidentale*, parte I, Cagliari 1960.

²⁵² Il metropolita cagliaritano è proprietario di vastissimi possedimenti fondiari, popolati di rustici e di schiavi. Egli cura l'amministrazione dei beni e dei diritti della chiesa sarda, coadiuvato da un *defensor* di nomina pontificia, il cui operato può essere assoggettato al controllo di altri emissari di Roma. G. G. Ortu, *La Sardegna dei Giudici*, Nuoro 2005, p. 26.

²⁵³ B. Motzo, *Il patrimonio della diocesi Sulcitana nella prima metà del secolo XIII*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XV; R. Pracchi, *Contributo allo studio dell'insediamento umano in Sardegna, la Sardegna sud occidentale*, parte I, Cagliari 1960; A. Terrosu Asole, *L'insediamento umano medievale e centri abbandonati tra il secolo XIV ed il secolo XVII*, Roma 1974.

²⁵⁴ Oltre ad Iglesias ricevette un ordinamento di matrice podestarile anche Domusnovas. Cfr. S. Petrucci, *Storia politica e istituzionale della Sardegna medievale*, cit., p. 143.

proprie strutture amministrative in linea con quelle del tipico Comune medievale italiano²⁵⁵, ma ne limitava, comunque, la piena autonomia affidandone il governo a propri uomini di fiducia che v'invia, principalmente da Pisa, in qualità di podestà²⁵⁶.

Nell'ultimo quarto del secolo XIII le complesse vicende politiche consumatesi in Pisa ebbero ripercussioni anche nei territori sardi legati, a vario titolo, alle più influenti famiglie del contado e della nobiltà pisana in lotta fra loro per il controllo delle istituzioni repubblicane e, fra le altre conseguenze, decretarono anche l'uscita dalla scena politica del conte Ugolino che, dopo esser stato deposto, nel luglio del 1288, dalla carica di Podestà di Pisa perché accusato di tradimento, fu inizialmente trattenuto in arresto nel palazzo del capitano del Popolo da dove poi fu trasferito alla Torre di Gualandi che divenne la sua prigione fino alla sua morte avvenuta, per fame, nel maggio del 1289²⁵⁷. Il successivo, drastico ridimensionamento delle velleità indipendentistiche e dei desideri di rivalsa espressi dai suoi figli Guelfo, Lotto e Matteo che tentarono una disperata, quanto infruttuosa, difesa dei loro possedimenti sardi²⁵⁸, la fine della signoria dei Gherardesca o su Iglesias e il passaggio dei territori e dei beni che la famiglia possedeva nell'isola prima, per un breve periodo (1299 - 1301 c.ca), al Giudicato d'Arborea²⁵⁹, retto allora da Mariano II e poi alla stessa Repubblica marinara che prese ad amministrarli direttamente²⁶⁰.

Villa di Chiesa passava così sotto la diretta sovranità pisana come un comune dipendente (pazonato), dotato di una certa autonomia. Conservò, infatti, se pur con

²⁵⁵ A. Solmi, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari 1917, pp. 283-285; J. Heers, Pisani e Genovesi nella Sardegna medievale, in «Storia dei Sardi e della Sardegna», a cura di M. Guidetti, cit., vol. II, pp. 248 - 249; S. Petrucci, *Storia politica e istituzionale della Sardegna medievale*, cit., vol. II, p. 144.

²⁵⁶ L'esistenza della figura del podestà è documentata in due iscrizioni poste nella fabbrica duecentesca della chiesa di santa Chiara, una, del 1284/85, a destra dell'ingresso laterale a nord e l'altra, del 1288 c.ca, a sinistra del portale principale dello stesso edificio religioso, dove ora si trova un fac-simile. Per i testi delle iscrizioni cfr.: A. Ferrero De Lamarmora, *Itinerario nell'isola di Sardegna* (trad. e note di G. Spano), Cagliari 1868, p. 144; V. Angius, *Iglesias*, cit., p. 436; T. Casini, *Le iscrizioni sarde del medioevo*, cit., iscrizione n. 29; R. Loddo, *Note illustrative su un manoscritto del sec. XVIII, con documenti epigrafici romani, bizantini e medievali nell'agro di Cagliari*, iscrizioni n. 9, 11; D. Scano, *Storia dell'arte in Sardegna*, cit., p. 216; G. Serra, C. Tasca, *Epigrafi Medievali di Villa di Chiesa: note per la storia della città alle sue origini*, cit., p. 271-285. Per ulteriori approfondimenti circa le funzioni podestarili cfr.: A. Solmi, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari 1917, pp. 283-285; A. Era, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Roma 1934, pp. 252 e ss.

²⁵⁷ G. Benvenuti, *Storia della Repubblica di Pisa*, cit., p. 122.

²⁵⁸ E. Putzolu, *Una sconosciuta cronaca sarda del '400*, in «Nuovo Boll. Bibli. Sardo», nn. 8, 9, 10, 11, (1956); G. Serra, C. Tasca, *Epigrafi medievali di Iglesias*, cit., pp. 271-285; M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., pp. 80 - 81.

²⁵⁹ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit. p. 83.

²⁶⁰ Salavet Y Roca, *Cerdeña y la expansion mediterranea de la Corona de Aragón. 1297 - 1314*, voll. II, Madrid 1956, vol. I, p. 218; F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo ad Iglesias*, cit., p. 89.

qualche modifica²⁶¹, le sue strutture istituzionali e amministrative e le sue norme statutarie che confluirono in una nuova, aggiornata stesura dello statuto cittadino; il Breve di Villa di Chiesa²⁶² che conservò disposizioni normative precedenti – riconducibili verosimilmente al periodo ugoliniano – e che erano parte integrante di un più antico *corpus* legislativo cittadino il cosiddetto “Costituto” di cui si fa menzione all’interno del Breve stesso²⁶³.

Questo codice legislativo, giunto a noi in una versione del 1327 c.ca, disciplinava, del resto, tutti gli aspetti della vita cittadina e riprendeva, in molte sue parti, le disposizioni contenute nel “Brevis Pisani Communis”, promulgato, in Pisa nel 1286, durante quello che viene comunemente definito “il governo dei due signori” (Ugolino della Gherardesca e Nino Visconti)²⁶⁴.

Il Breve di Villa di Chiesa fornisce precise indicazioni in merito all’articolazione del sistema amministrativo cittadino e al suo funzionamento e offre anche le prime

²⁶¹ Nel difficile periodo di trapasso dal dominio dei Donoratico a quello del Comune pisano fu nominato a reggere il centro minerario messer Bacciameo – probabilmente si trattava di Bacciameo del fu Gherardo Guinizelli de Sismondi – buon conoscitore dei problemi della Sardegna. Pare si possa affermare che messer Bacciameo abbia provveduto di sua iniziativa ad una revisione delle leggi locali, riformate in quanto non più aderenti alla nuova situazione. L’operato del Bacciameo veniva però nuovamente corretto da quattro «breviaiuoli» nominati all’uopo dal Comune. Questi, designati nel 1302, furono Ranieri Sampante, Andrea Gatti, Giovanni Cinquini, Betto Alliata; persone tutte molto esperte per cognizione diretta e, potremmo dire, per tradizione familiare dei problemi sardi. Della riformata attività legislativa di Bacciameo si ha menzione in un capitolo del Breve nel quale si dispone che tutte le copie del Breve esistenti in città e precedenti all’anno 1303 fossero radunate nella curia e cedute dai relativi possessori. Cfr. BVC, I, 62. Cfr. anche: CDE, Sec. XIV, doc 1; M. Tangheroni, *Gli Alliata. Una famiglia pisana nel Medioevo*, Padova 1999, p. 21 e ss.; F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo ad Iglesias*, cit., pp. 89 – 90.

²⁶² Il codice del Breve di Villa di Chiesa è conservato presso l’Archivio storico del comune di Iglesias, nella cosiddetta sezione separata d’archivio, n. 1 dell’Inventario. Sul Breve Cfr., A. Era, *Lezioni di Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Roma 1934, p. 252 e ss.; A. Solmi, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1977, p. 283 e ss.; A. Boscolo, *Villa di Chiesa ed il suo Breve*, in “Studi Storici e giuridici in onore di Antonio Era”, Padova 1963; L. D’Arienzo, *Il codice del «Breve» pisano-aragonese di Iglesias*, in “Medioevo, Saggi e Rassegne”, 4, Cagliari (1978), pp. 67-99; P. Rombi, *Una miniera di informazioni per giuristi ed economisti*, in «Argentaria», 1993, n. 2, pp. 101 – 112. Di questo codice esistono attualmente diverse edizioni a stampa, la prima delle quali venne curata nel 1877 dal Baudi di Vesme. Cfr., *Breve di Villa di Chiesa nel Sigerro*, in «Codice Diplomatico di Villa di Chiesa» (d’ora in avanti abbreviato in C.DE), a cura di C. Baudi Di Vesme, in «Monumenta Historiae Patriae», tomo XVII, Torino 1877, coll. 5-246.

²⁶³ I Costituti dovettero, del resto, essere il corollario della evoluzione giuridica di Pisa, passata attraverso la legislazione romana prima e quella longobarda poi. Cfr. G. Benvenuti, *Storia della repubblica di Pisa*, cit., pp. 175 e ss. Un riferimento al Costituto di Villa di Chiesa si ha nel Capitolo del Breve che tratta la materia delle successioni ereditarie e nel quale si afferma che chiunque potesse fare testamento presso il notaio che desiderava e nel modo che gli sembrava opportuno senza però che gli eredi fossero defraudati della legittima come prevedeva il Costituto che era usato in Villa di Chiesa. Cfr. BVC, III, 64; F. Artizzu, *Pisani e Catalani nella Sardegna medievale*, Padova 1973, pp. 80 – 81.

²⁶⁴ G. Benvenuti, *Storia della Repubblica di Pisa*, Pisa 196, p. 117.

testimonianze dell'esistenza di sedi proprie del potere civile e delle civiche magistrature. Le norme in esso contenute restarono in vigore a lungo, sembrerebbe almeno fino alla metà del secolo XVI circa²⁶⁵, e, se pur fatte oggetto di diversi interventi di adeguamento, conservarono, in parte, i caratteri originari improntati a una spiccata forma di governo autonomo garantita da concessioni e privilegi che nel corso del tempo furono di volta in volta ribaditi.

Le modifiche apportate al sistema di governo nei primi anni del '300 dai revisori nominati dal Comune di Pisa pur disegnando, infatti, un nuovo, complesso organigramma delle funzioni amministrative non andavano a intaccare nella sostanza le, ormai, consolidate strutture di governo locale.

Scomparve la figura del podestà sostituita da due Rettori che erano i massimi rappresentanti della sovranità pisana sul territorio. A questi si affiancava un giudice (altrimenti indicato come "assessore") incaricato dell'amministrazione della giustizia e tre notai. I Rettori, il Giudice e i notai venivano designati, con scrutinio segreto, dagli "Anziani" del popolo di Pisa tra i loro concittadini ritenuti idonei ai diversi uffici e una volta eletti, sarebbero partiti per Villa di Chiesa nella prima metà del mese di settembre per poter così prendere possesso della carica il primo giorno d'ottobre. Essi giungevano in Sardegna su un "legno" armato a spese del Comune pisano e duravano in carica un anno. Lo stesso "legno" avrebbe poi ricondotto in patria gli ufficiali pisani il cui mandato fosse scaduto. Il rettore, neo eletto, prima di partire per Villa di Chiesa, giurava di non essere tra coloro che secondo il Breve del Comune pisano erano esclusi da tale ufficio; pertanto era tenuto a giurare di non essere eretico, né patarino, né usuraio, né debitore del Comune, né bandito dal Comune, né di essere fallito. Egli, inoltre giurava di impegnarsi a esercitare bene e lealmente il proprio ufficio e mantenere Villa di Chiesa e le sue fortezze in potere del Comune.

Oltre questi funzionari Pisa inviava in Villa di Chiesa un Camerlengo, funzionario già conosciuto in epoca comitale²⁶⁶, avente competenze finanziarie e fiscali, incaricato della raccolta di quanto fosse di spettanza del pubblico erario e della spesa del denaro civico²⁶⁷. Il gruppo degli ufficiali pubblici era poi completato da sergenti, investigatori segreti, all'occorrenza da quattro breviaiuoli che avevano l'incarico di correggere ed emendare il Breve, e ancora, da modulatori, da sindaci ai quali competeva la denuncia dei "malefici", da arbitri incaricati della determinazione dei confini, da stimatori pubblici e verificatori di pesi. Vi erano poi al servizio dell'amministrazione un pubblico banditore,

²⁶⁵ Le disposizioni contenute nel Breve di Villa di Chiesa erano ancora applicate ad Iglesias nel 1550: [...] *in civitate Ecclesiarum quaedam leges italica lingua eo tempore Pisani ibi rerum summam potiebantur sunt conscripte, et ad hunc in eo loco servantur*. Cfr. S. Arquer, *Sardiniae descriptio* in Munster, «Cosmographia», Basilea 1550, p. 246.

²⁶⁶ Nel 1295, durante la signoria dei conti Guelfo e Lotto di Donoratico, era stato camerlengo di Villa di Chiesa, Balduccio Spetiario de Pecciore. CDE, sec. XIII, doc. IV.

²⁶⁷ F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo ad Iglesias*, cit., p. 90.

i sensali, gli ufficiali di annona e le guardie delle vigne che potevano essere reclutati fra gli abitanti della stessa Villa, fossero essi pisani o sardi²⁶⁸.

Col nome di sergenti s'indicavano gli ufficiali di polizia, il loro numero era compreso fra le sedici e le venti unità. Durante il loro servizio restavano a disposizione del giudice e del rettore in qualsiasi ora del giorno e della notte per eventuali operazioni di loro competenza; erano anche incaricati di reprimere il gioco d'azzardo e il porto abusivo delle armi. Il Rettore poteva inoltre disporre di investigatori segreti che avevano il compito di informarlo dettagliatamente sull'attività svolta da coloro che dirigevano le operazioni di estrazione del minerale.

La partecipazione alla vita politica e amministrativa della città era garantita ai suoi abitanti (purché tali da almeno dieci anni) dalla possibilità di entrare a far parte del consiglio di villa: assise formata da dodici membri la cui elezione era ben disciplinata e veniva rinnovato ogni tre mesi. Le sue attribuzioni si condensavano in un'ampissima formula: *fare et ordinare et provvedere tutti li facti e li bisogni della Villa*²⁶⁹.

La nomina dei consiglieri civici avveniva per chiamata da parte di almeno due terzi del consiglio uscente. Per motivi di opportunità facilmente intuibili, erano esclusi dalla nomina i figli, i genitori, i suoceri, i generi e gli altri parenti più stretti dei consiglieri elettori, né potevano far parte contemporaneamente del medesimo Consiglio persone della stessa famiglia.

La solenne operazione d'insediamento del nuovo Consiglio si concludeva nel Palazzo di Villa con il pubblico giuramento degli eletti che s'impegnavano a osservare fedelmente le norme del Breve e a bene operare nell'interesse della comunità.

Il Consiglio non poteva essere riunito senza l'autorizzazione dei rettori e senza la loro presenza, o quella di un loro delegato, nessuno di questi, però poteva intervenire nelle decisioni del Consiglio stesso.

Quest'organismo collegiale inoltre, ritenuta l'amministrazione ecclesiastica, una funzione pubblica, interveniva per disciplinare l'elezione e l'attività degli amministratori e curatori (Operai) dei patrimoni ecclesiastici della chiesa di santa Chiara, di san Saturno, di sant'Antonio abate e di santa Maria di Valverde, nonché per la scelta dei cappellani addetti al culto nelle stesse chiese²⁷⁰.

Le riunioni del Consiglio si tenevano, come disposto dal Breve di Villa Chiesa, nel Palazzo di Villa²⁷¹; edificio simbolo del governo cittadino.

²⁶⁸ F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo ad Iglesias*, cit., p. 90.

²⁶⁹ BVC, I, 28.

²⁷⁰ Per l'elezione degli Operai, le loro competenze, il loro salario e la designazione dei cappellani delle chiese cittadine cfr., BVC, I, 36; 40;57.

²⁷¹ BVC, I, 28: *Della eleccione delli Consiglieri et del loro ufficio*, «si debbono aiunare nel palasso di Villa»; BVC, I, 33: «et abbiano un gonfalone con l'arme de la università di Villa di Chiesa». Il Consiglio era composto da dodici membri e poteva però allargarsi qualora le questioni da trattare fossero di particolare importanza, cfr., CDE, sec. XIV, doc. 29, F. Artizzu, *Documenti*, vol. II, doc. 23, M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 137.

Nel chiostro dello stesso Palazzo di Villa era collocata una pila di marmo in cui era conservato lo scandaglio e altre unità di misura con cui ogni anno, in ossequio alle direttive contenute nello statuto cittadino, dovevano essere verificate le misure pubbliche²⁷².

Sulla stessa piazza insisteva anche un altro edificio che era adibito a usi pubblici: la Casa della Corte della quale si parla nel Breve: [...] *Et che li Maestri del monte o la maggiore parte dilloro siano tenuti di teneri Corte due dì la semana continuamenti, cioè lo sabbato et la domenica overo lo lunedì, sedendo in de la Corte di Villa di Chiesa, cioè in de la casa la quali è in de la Corte del palasso di Villa di Chiesa, la qual casa fu alcuna volta deputata per la vena che si recava in Villa*²⁷³.

Edificio distinto sembrerebbe, per quanto, verosimilmente, situato in quella stessa area, il Palazzo della Corte del Capitano che era il luogo nel quale dovevano risiedere i Rettori della città²⁷⁴, ufficiali titolari della podestà giurisdizionale in materia civile e penale. Lo stesso palazzo era sede della cancelleria municipale e ospitava gli uffici nei quali lavoravano i pubblici notai e dove si conservavano gli atti pubblici²⁷⁵, il sigillo di Villa di Chiesa e lo stesso Breve²⁷⁶ che venne però *acconciato* dai breviaiuoli pisani nella corte di santa Lucia²⁷⁷.

Questo assetto istituzionale si mantenne formalmente quasi del tutto inalterato con l'avvento degli aragonesi²⁷⁸. Quando, infatti, Iglesias, arresasi con l'onore delle armi nel febbraio del 1324, alle truppe catalano-aragonesi che, guidate dall'infante Alfonso (futuro re col nome di Alfonso il Benigno), la avevano posta sotto assedio per diversi mesi, ottenne il riconoscimento e la conferma dei suoi statuti e delle sue forme di governo²⁷⁹.

²⁷² BVC, I, 60, 69, 75: *Ordiniamo, che lo starello con che si misura la biada in Villa di Chiesa sia et essiri debbia una misura et di quella medesima tenuta /et quantità ch'è lo stajo con lo quale è colto et scandagliato overo che si collisse et scandagliasse in Villa di Chiesa, cioè in una pilla di marmo la quale è in de la chiosa del palasso de la suprascripta Villa.*

²⁷³ BVC, IV, 1.

²⁷⁴ BVC, I, 5.

²⁷⁵ BVC, I, 7-8.

²⁷⁶ BVC, I, 52.

²⁷⁷ BVC, I, 32.

²⁷⁸ Per le vicende relative alla conquista catalano-aragonese della Sardegna cfr.: A. Arribas Palau, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Instituto español de estudios mediterraneos, Publicacion sobre historia, Barcelona, Horta, 1952, doc. XXXVI; R. Carta Raspi, *Storia della Sardegna*, Mursia, Milano 1971, pp. 489-548; per approfondimenti relativi all'assedio e alla resa di Villa di Chiesa cfr. R. Carta Raspi, *Storia della Sardegna*, cit., pp. 520-524; M. Tangheroni, *Sardegna Mediterranea*, Roma 1983.

²⁷⁹ Il testo dei patti della resa, concordati, non ci è pervenuto, ma un documento del 1338, con il quale Pietro IV confermava i privilegi della città, fa ad esso esplicito riferimento. CDE, sec XIV, doc. 57.

Per le vicende relative alla conquista catalano-aragonese della Sardegna cfr.: A. Arribas Palau, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Instituto español de estudios mediterraneos, Publicacion sobre historia, Barcelona 1952, doc. XXXVI; R. Carta Raspi, *Storia della Sardegna*, Mursia, Milano 1971,

In verità tale riconoscimento fu poco più di un atto formale e, com'era prevedibile, ad un iniziale, breve periodo in cui le istituzioni cittadine, nel rispetto delle consuetudini locali previsto dai patti di resa, furono solo marginalmente catalanizzate, seguì una fase durante la quale l'organizzazione istituzionale di Villa di Chiesa fu sottoposta a modifica e lo stesso codice legislativo e normativo cittadino, il Breve di Villa di Chiesa, venne nuovamente emendato e rettificato per adeguarlo alla nuova situazione politica²⁸⁰.

I funzionari che in precedenza venivano scelti e inviati da Pisa divennero di nomina regia. Il governo della città che fino ad allora era stato esercitato in forma collegiale dai due rettori venne affidato ad un unico funzionario, il Capitano di Iglesias che, concentrando in sé i poteri militari e quelli del *rectori vel potesta*²⁸¹ divenne la massima emanazione e rappresentazione del potere della Corona in città. Questo è, infatti, quanto appare dal documento di nomina del primo capitano, Ramon de Sent Menat, datato 17 maggio 1324²⁸². Col passaggio della città alla corona catalano-aragonese furono anche nominati due camerlenghi in luogo dell'unico ufficiale che di norma aveva ricoperto questo incarico in periodo pisano²⁸³.

Villa di Chiesa assunse lo *status* di città regia è cioè direttamente dipendente dalla Corona e non infeudata a differenza del resto del territorio conquistato. Nella sostanza questo risponde al vero, anche se, nella forma, la città assunse una sua particolare collocazione nel contesto della confederazione catalano-aragonese. Il 1 dicembre 1326 l'infante Alfonso concesse, infatti, in forma solenne, alla moglie Teresa de Entença, il castello e la città di Iglesias, nei suoi confini e con tutte le sue pertinenze, con il mero e misto imperio sugli abitanti e sulle miniere, con il diritto di percepirne tutti i redditi. La concessione era motivata dall'opportunità che l'infanta disponesse di un suo patrimonio privato²⁸⁴. Il 6 giugno dell'anno 1327 Alfonso aggiunse alla precedente donazione anche la giurisdizione su Domusnovas, Villamassargia, Gonnese e su tutte le *ville* minori che facevano capo a Iglesias secondo il Breve²⁸⁵. La concessione, valida fino a due anni dopo la morte della stessa Teresa de Entença, imponeva che tutti prestassero giuramento all'infanta secondo un rapporto di vassallaggio²⁸⁶.

pp. 489-548; per approfondimenti relativi all'assedio e alla resa di Villa di Chiesa cfr. R. Carta Raspi, *Storia della Sardegna*, cit., pp. 520-524; M. Tangheroni, *Sardegna Mediterranea*, Roma 1983.

²⁸⁰ L. D'Arienzo, *Il codice*, cit., pp. 74-77.

²⁸¹ M. M. Costa, *Ufficiali di Pietro il cerimonioso a Villa di Chiesa*, in «Studi su Iglesias medievale», cit., p. 196.

²⁸² ACA, Cancelleria, vol. 389, c. 131.

²⁸³ M. Mercè Costa, *Ufficiali di Pietro il cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 195.

²⁸⁴ Cfr. M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 246.

²⁸⁵ BVC, I, XVII: *Di diffendiri et mantinere la jurisdiccione et confine di Villa et dell'argentiera*.

²⁸⁶ ACA, Cancelleria, vol. 403, cc. 83-84; vol. 426, c. 60; M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., pp. 246-247.

Chiusa questa breve parentesi²⁸⁷ e tornata Iglesias pienamente allo *status* di città direttamente dipendente dalla Corona, rimase, tuttavia, una certa impronta di un particolare legame tra essa e Alfonso IV che, da Infante, l'aveva conquistata. Alla sua morte fu deciso, in base al testamento, di assegnare i redditi della città mineraria sarda al pagamento dei debiti lasciati dal defunto sovrano²⁸⁸.

Nella sostanza questa situazione contribuiva a favorire l'impiego del reddito prodotto a Iglesias fuori dalla città, dal suo territorio e anche fuori dallo stesso regno sardo. Ancora nell'agosto del 1355 debiti di Alfonso IV venivano pagati, a quasi trent'anni dalla sua morte, con entrate dell'amministrazione di Iglesias²⁸⁹.

In questo nuovo contesto le istituzioni cittadine che, prima del 1324, si caratterizzavano per la brevità temporale dei mandati di governo, per l'alternanza delle cariche, per il largo ricorso ad arbitri e per l'indiscussa centralità al Consiglio, furono lentamente, ma progressivamente svuotate delle loro originarie funzioni e tutto questo forse nella convinzione che il riconoscimento della loro primitiva autonomia e indipendenza avrebbe causato conflitti tra il potere centrale e la comunità cittadina che restava in gran parte di origine pisana. Del resto, come ha scritto Ciro Manca la società iglesiente «fu la sola che abbia conservato, ancora diversi decenni dopo la conquista aragonese della Sardegna, un'impronta inconfondibilmente pisana, nelle origini della popolazione, nelle leggi, nei costumi, nella conduzione degli affari e nella stessa lingua parlata e scritta»²⁹⁰.

Iglesias, dopo tutto, intraprese costantemente iniziative in difesa dei propri privilegi che le erano stati riconosciuti al momento dell'onorevole resa e il frutto di queste iniziative si può cogliere in un'ordinanza del 1331 emessa, su istanza dei consiglieri di Cagliari da Francesc de Sentclement, uno dei consiglieri più ascoltati da Alfonso il Benigno, e nella quale, pur stabilendosi che quanti avevano commesso dei crimini in quella città fossero catturati in qualsiasi parte dell'isola si fossero recati, si aggiungeva una clausola precisa di salvaguardia dei privilegi iglesienti: *salvamus tamen et retinemus quod propter statutum huiusmodi brevi Ville Ecclesie preiudicium nullum fiat*²⁹¹.

Anche il Consiglio cittadino cercò di conservare un proprio spazio di manovra costruendosi una certa capacità contrattuale con la Corona come testimonia lo scambio di missive tra i sovrani e questa assise²⁹². Il deteriorarsi della situazione politica sarda che sfociò nella guerra aperta fra Aragona e Arborea impose però tempi strettissimi di azione e procedimenti di urgenza per il reperimento di fondi e risorse e così il Consiglio fu

²⁸⁷ Teresa morì a Saragozza il 28 ottobre 1327, cfr. J. Zurita, *Anales dela Corona de Aragón*, Zaragoza 1610, IV, cap. 75.

²⁸⁸ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 247.

²⁸⁹ ACA, *Cancellaria*, vol. 1027, c. 129v.

²⁹⁰ C. Manca, *Fonti e orientamenti per la storia economica della Sardegna aragonese*, Padova 1967, p. 69.

²⁹¹ CDE, sec. XIV, doc. 46.

²⁹² M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 258.

progressivamente esautorato da una delle sue funzioni principali, il controllo sulle finanze cittadine²⁹³.

Forse ancora per chiedere conferma degli antichi privilegi e rivendicare il proprio ruolo, il Consiglio civico iglesiente inviò, nel 1338, a Barcellona un'ambasciata al nuovo sovrano Pietro IV e la affidò al maestro delle monete Guillem Oliver, a Colo Bufalo e a Oliveto de Oliveto. Essi, in effetti, ottennero alcuni importanti riconoscimenti regi. Pietro IV, oltre a confermare solennemente la convenzione stipulata tra la città e Alfonso al momento della resa, ordinò al governatore generale di Sardegna e agli altri ufficiali di giurare solennemente, sul Vangelo, di osservare *brevia, statuta, ordinamenta, immunitates et privilegia* di Iglesias²⁹⁴.

Inoltre, con documento a parte, si ordinava che i sardi trasferiti a Iglesias per lavorare e arricchirsi (*causa lucrandi*) nelle miniere non venissero, per questa ragione, spogliati dei loro beni nelle ville di provenienza da parte dei loro signori feudali, rispettando quanto era in uso al tempo della dominazione pisana: *pro ut tempore pisanorum fieri assuetum*²⁹⁵.

Il passaggio alla sovranità catalana, la conseguente soffocante estensione dei feudi fino ai margini dell'abitato cittadino che in questo modo si venne a trovare per la prima volta separato dal suo contado più produttivo, sembra coincidere con un rapido peggioramento delle condizioni economiche di Iglesias. Lo documenta un memoriale di Ramon de Blanes²⁹⁶, luogotenente di Gilabert de Cruylles, capitano di Iglesias, e databile intorno al 1338²⁹⁷. Esso contiene, infatti, un giudizio assai negativo sulla situazione economica della cittadina mineraria: *en mal estament e de dia en dia es vengut de mal en peior*²⁹⁸. Al giudizio generale seguono, nello stesso memoriale, proposte molto precise. Egli enfatizzando la repressione avvenuta dagli occupanti ai danni della città quando l'infante Alfonso era a Bonaria la indica come prima causa della debolezza economica della città. A suo dire, infatti, in quell'occasione, in assenza di vera giustizia, molti sarebbero stati uccisi causando la consistente emigrazione di cittadini spaventati. Inoltre

²⁹³ CDE, sec. XIV, doc. 62. Fin dai primi tempi della dominazione aragonese, probabilmente contro ogni aspettativa governativa, l'amministrazione aragonese della Sardegna si trovò a dover far fronte a frequenti carenze di liquidità; perciò era necessario ricorrere alle entrate iglesienti per pagare le truppe o il censo dovuto al papa. Inoltre il governo centrale spesso destinava le rendite di Iglesias al pagamento di uomini d'affari cagliaritari, come Francesco Marimon o Pere Garau che anticipavano somme urgentemente necessarie al governo aragonese dell'isola, cfr. CDE, sec. XIV, doc. 97.

²⁹⁴ CDE, sec. XIV, docc. 57, 53, 52.

²⁹⁵ CDE, sec. XIV, doc. 51.

²⁹⁶ Lo stesso Ramon de Blanes compì nel 1330 una spedizione militare sul monte Suergiu, vicino Fluminimaggiore, allontanando con la forza i sudditi del giudice d'Arborea che stavano lavorandovi, ponendo loro l'alternativa tra la forza (e forche furono effettivamente innalzate sul luogo a titolo di severo ammonimento) e il riconoscersi dipendenti di Iglesias. Cfr. M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 326.

²⁹⁷ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 321.

²⁹⁸ *Ibidem*.

Ramon Blanes faceva presente che negli ultimi anni erano morti da venti a trenta tra i borghesi più importanti e più ricchi, *los quals eren argenters bons e per lur poder e sabe agien feta argentera de nou e eren persones que sabien de la argentera*²⁹⁹. Egli ricordava apertamente al re che una politica saggia avrebbe dovuto essere lungimirante e non avida e che sarebbe stato opportuno conservare a Iglesias la sua popolazione fatta di *foresters de diverses partes e lengues*³⁰⁰.

Tale situazione di crisi economica cittadina s'inseriva in un contesto politico nel quale si andavano diffondendo tra i Sardi, tra i ceti urbani dei sobborghi di Cagliari, nella stessa borghesia iglesiente, perfino tra certi funzionari regi di origine catalana sentimenti di generale malcontento nei confronti dell'amministrazione degli ufficiali regi inviati dalla Corona d'Aragona in Sardegna³⁰¹.

La situazione iniziò a preoccupare lo stesso re Pietro IV che, nell'ottobre del 1351, temendo disordini e ribellioni, intervenne per sollecitare miglorie e riparazioni nei castelli di Iglesias e di Acquafredda³⁰².

La borghesia iglesiente si manifestò però in quel periodo orientata a mantenersi fedele alla Corona, cercando però nel contempo di approfittare della situazione per ottenere, secondo una già tradizionale linea rivendicativa, concessioni regie. Pietro IV, del resto, intendeva cercare di mantenere pacificamente la città nell'orbita catalana e questo è dimostrato dalle risposte che dette a una serie di proposte avanzate nei primi mesi del 1352 dal governatore Rambau de Cordera³⁰³.

Egli suggerì una riorganizzazione della struttura del potere regio in città, le cui novità più importanti avrebbero dovuto prevedere il ritorno alla separazione personale delle cariche di castellano e capitano che erano state unificate poco dopo la conquista e la riduzione dei camerlenghi a uno solo che avrebbe risposto anche per Villamassargia, Gonnese e Domusnovas. Il re accettò queste proposte, purché non vi fosse in esse niente che andasse contro il Breve della città che egli intendeva mantenere come base della vita giuridica e politica della stessa. Il re rifiutò invece la proposta di imposte aggiuntive per la riparazione delle mura che sarebbero andate a carico della municipalità³⁰⁴.

Questi provvedimenti non furono di certo risolutori. All'inizio del settembre del 1352 i consiglieri di Iglesias che erano attestati su posizioni filoaragonesi, inviarono un'ambasciata, i cui contenuti non sono però noti, al governatore dell'isola l'ammiraglio Bernat de Cabrera: essa era composta dal luogotenente del capitano di città, Bernat de

²⁹⁹ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 321.

³⁰⁰ *Ivi*, p. 322.

³⁰¹ *Ivi*, p. 328.

³⁰² *Ivi*, p. 329.

³⁰³ CDE, sec. XIV, doc. 63.

³⁰⁴ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 329.

Ladrera, nonché da esponenti della borghesia iglesiente più saldamente legata all'Aragona: Alibrando de Sena, Colo Pedoni e Tano Soldani³⁰⁵.

Essi raggiunsero il Cabrera ad Alghero ove era impegnato nel tentativo di sedare focolai di rivolta e nell'approntare azioni navali anti genovesi e da dove però egli non fu, del resto, poi in grado di rientrare a Cagliari per l'interruzione delle comunicazioni terrestri dovuta all'apertura delle ostilità degli uomini del Giudice d'Arborea ormai insoddisfatto della sua alleanza con la Corona³⁰⁶.

I consiglieri di Iglesias disponendosi all'eventuale conflitto chiesero 10.000 soldi per le riparazioni delle fortificazioni, ma ne ricevettero 5000. L'ammiraglio Cabrera indirizzò in quel periodo diverse lettere elogiative alla comunità di Iglesias e ai consiglieri, riconoscendo che si erano ben comportati fino a quel momento e li invitava a preservare, nonostante le difficoltà della situazione, promettendo di ricompensarli personalmente e di rimborsare le spese e i danni eventualmente affrontati. Concesse inoltre, tentando di rafforzare lo schieramento filoaragonese, i diritti connessi alla nazionalità catalana al notaio Therio de Carmignano e a suo cugino Benedetto, nominò a vita Tomeo Lenzi maestro dei lavori regi, in legno e muratura, da compiersi nella città³⁰⁷.

Le posizioni filoaragonesi erano però anche a Iglesias ormai declinanti e la decisione del Cabrera di far pagare a tutti gli abitanti, un'imposta straordinaria, ponendo così a carico loro i rifornimenti per la città fece pendere decisamente la situazione a favore degli Arborea e così si arrivò, nel 1354, all'aperta ribellione contro gli aragonesi³⁰⁸. Si dovettero svolgere dei combattimenti in città e questi provocarono gravi danni: un'ordinanza regia del 1355 fornisce particolari su un incendio che sembra aver interessato tutta la città che sarebbe stata occupata e poi abbandonata dallo stesso Giudice d'Arborea Mariano³⁰⁹. Come scrive Giuseppe Meloni, la notizia della rivolta di Iglesias costituì un duro colpo per le posizioni aragonesi nell'isola. Il re Pietro IV, raggiunto a Barcellona, dalla notizia del passaggio di Iglesias al campo ribelle decise di affrettare la partenza in armi verso l'isola³¹⁰.

Nell'estate del 1354 Iglesias era ancora in mano ai ribelli, ma nel castello restavano asserragliati i filo aragonesi. L'adesione della popolazione alla rivolta andava comunque scemando rapidamente. La città tornò, ufficialmente, agli Aragonesi con la firma della pace di Sanluri stipulata tra l'11 e il 15 luglio 1355³¹¹.

Già in precedenza però e a conflitto ancora in atto, la borghesia cittadina, fedele alla Corona, tentò un riuscito compromesso fra il re e gli insorti. Le trattative furono

³⁰⁵ L. D'Arienzo, *Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1971, doc. 414.

³⁰⁶ *Ivi*, doc. 421.

³⁰⁷ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 333.

³⁰⁸ *Ivi*, p. 335

³⁰⁹ *Ivi*, p. 335.

³¹⁰ G. Meloni, *L'Italia medievale nella cronaca di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari 1980, p. 149

³¹¹ CDS, sec. XIV, doc. 103.

rapidissime ed il notaio di origini pisane Oliveto de Oliveto, allora assessore della città, a metà settembre del 1354, ottenne dei salvacondotti per quei rivoltosi che avessero deciso di tornare sui propri passi e la situazione rientrò lentamente alla normalità. Era l'avvio di una faticosa, altalenante politica di riconciliazione³¹².

La visione di Iglesias, allora terza città dell'isola, semidistrutta e semi abbandonata sembra efficacemente riassumere il fallimento della politica aragonese in Sardegna: decadenza economica, contrapposizione armata tra potere regio e ceti dirigenti cittadini, crisi del precario equilibrio tra le componenti etniche e sociali preesistenti alla conquista e i nuovi arrivati.

Lo stesso Oliveto de Oliveto, artefice riconosciuto della rappacificazione cittadina fu poi inviato a Cagliari per conto della città di Iglesias, alla riunione delle Corti, assemblea che viene considerata come il primo parlamento sardo e che, convocato e presieduto da Pietro IV, si aprì il 15 febbraio 1355³¹³.

Nello stesso mese di febbraio 1355 Pietro IV emise, con un'unica ordinanza, una serie di provvedimenti nei confronti di Iglesias, città della quale non poté, in primo luogo, che constatare l'abbandono dei suoi abitanti e la distruzione delle sue case e dei suoi pubblici palazzi³¹⁴.

Oltre a cercare di favorire il rientro in città dei suoi abitanti le disposizioni regie confermavano solennemente il Breve, insieme agli altri privilegi della città.

In quel frangente, a seguito della fortissima contrazione demografica, si decise anche la riduzione a cinque del numero dei consiglieri civici. Per quanto concerneva poi la modalità della loro elezione, il re dispose che per il primo anno i cinque consiglieri sarebbero stati nominati direttamente da lui, ma negli anni successivi si sarebbe tornati alle consuetudinarie forme elettive. Questi provvedimenti che avrebbero dovuto dare respiro alla città non diedero i risultati sperati.

Nel novembre del 1355 si parla ancora per Iglesias, di *desolacionem*³¹⁵; la ripresa della città, che pure era un obiettivo perseguito con impegno, stentava ad avviarsi e restò, negli anni successivi, parziale in tutti i settori e fu poi, dopo un decennio, definitivamente resa impossibile da una nuova rivolta e dal nuovo passaggio al campo arborense.

La città di Iglesias, data la difficoltà della situazione, decise di prendere nuovamente contatto diretto con il re e per questo il consiglio civico inviò, nel 1358, presso di lui un ambasciatore nella persona di Taddeo Oliveto. Dai colloqui col re scaturirono alcuni provvedimenti che confermavano, ancora una volta, gli antichi privilegi della città³¹⁶.

³¹² M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 337.

³¹³ Rafael Conde y Delgado de Molina, *La Sardegna aragonese*, in "Storia dei Sardi e della Sardegna", cit., vol. II, pp. 251 – 278; M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 342.

³¹⁴ CDE, sec. XIV, doc. 65.

³¹⁵ CDE, sec. XIV, doc. 28.

³¹⁶ CDE, sec. XIV, doc. 69 - 80.

Quando, anni dopo, nel 1364 riprese vigore l'offensiva dei Giudici d'Arborea contro gli aragonesi, la crisi economica che ancora tormentava Iglesias alimentò desideri di rivalsa e di ribellione che scoppiò poi senza neppure, l'intervento diretto delle truppe giudicali³¹⁷.

Ad alcuni esponenti della rivolta che si consumò in quell'anno fa riferimento un documento del 1365 che cita: Pietro Vanni, Melchiorre Neri e Benedetto Sandri, *burgenses* di Iglesias³¹⁸.

La città restò sotto la sovranità arborense fino al 24 gennaio 1388 momento in cui si giunse alla firma di un trattato di pace tra il sovrano Giovanni I d'Aragona, succeduto a Pietro IV, ed Eleonora d'Arborea che ottenne la liberazione del marito Brancaleone Doria fatto prigioniero dai catalani³¹⁹.

Tangheroni, fondandosi anche sui dati che si riferiscono alla produzione della zecca iglesiente di quel periodo, ritiene che, sotto il governo arborense, Iglesias avesse conosciuto e vissuto una certa accentuazione della sua decadenza che si faceva così quasi irreversibile³²⁰.

Il ritorno alla sovranità aragonese fu, del resto, per la città di Iglesias solo una parentesi perché nel 1391 crollò nuovamente tutto il sistema di controllo aragonese nell'isola. I castelli venivano consegnati alle truppe giudicali dagli stessi castellani catalani in cambio di ricompensa in denaro. Lo scrive lo stesso governatore catalano Juan de Motbuy al re nell'ottobre del 1391: perduto il castello di Sanluri, quello di Galtellì e quello della Fava; perduta tutta la Gallura, i Sardi che abitavano nelle vicinanze di Cagliari ritornavano quasi tutti in Arborea; Cagliari era ben armata e vettovagliata e poteva resistere ma la situazione era molto grave³²¹.

Tra il 26 e il 28 settembre 1391 Brancaleone Doria muoveva da Sanluri alla testa dell'esercito d'Arborea alla volta di Iglesias. Il 3 ottobre lo schieramento arborense, forte di 1000 fanti e 300 cavalieri, apparve sotto le mura cittadine. Il Doria inviò Arzocco Mereu come ambasciatore per discutere con il capitano della città la resa. Questi che, nel frattempo, aveva provveduto a sprangare le porte cittadine si opponeva fortemente dichiarandosi disposto a obbedire solo a un ordine del sovrano aragonese o del Governatore Generale del regno³²².

Arzocco invitò allora tutti i cittadini iglesienti sostenitori della causa d'Arborea a ribellarsi agli ufficiali regi e l'incitamento fu accolto con entusiasmo tanto che alcuni

³¹⁷ E. Putzolu, *Storia della Sardegna*, Cagliari 1962, p. 147; M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 355.

³¹⁸ CDE, sec. XIV, doc. 125

³¹⁹ CDS, sec. XIV, doc. 150.

³²⁰ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 362.

³²¹ CDE, sec. XIV, doc. 130.

³²² A. Oliva, O. Schena, *La seconda presa arborense di Villa di Chiesa nel 1391*, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa, 1985, p. 62.

tentarono di strappare la bandiera reale che sventolava al centro della piazza³²³. Alcuni insorti abbattono la Porta Maestra e la Porta Castello e così Barcaleone Doria s'impadronì con facilità di una delle principali piazze fortificate catalane dell'isola.

Lo stesso governatore informando il re dell'accaduto scrisse in una sua relazione sui fatti relativi l'arrivo del Doria ad Iglesias: *come fu là gli aprirono le porte della città*³²⁴.

Iglesias tornò nelle mani del nuovo sovrano d'Aragona Martino il Giovane re di Sicilia a seguito della vittoria che egli riportò nel corso della battaglia di Sanluri (1409) sulle truppe sarde. Il testo degli accordi di pace che ne seguì c'è giunto nella redazione originale in siciliano, inserita in una carta di conferma del re Alfonso V³²⁵. In esso veniva garantita la conservazione dello stato di ogni cittadino (*burgisi e habitaturi*) e la stessa condizione giuridica di città regia, con il rispetto del suo Breve e dei suoi privilegi.

Successivamente, fra i provvedimenti di carattere istituzionale presi nei confronti di Iglesias si ricorda l'abolizione, fatta all'inizio del 1416, della carica di capitano, le cui mansioni potevano essere svolte dal castellano stesso. Questo provvedimento, presentato come dettato dalle necessità di eliminare spese inutili – si lasciava alla città la possibilità di mantenere l'ufficio del capitano a condizione che i relativi oneri economici fossero posti integralmente a carico della finanza locale – finiva comunque col sottolineare il carattere sostanzialmente militare del governo della città, sopprimendo una carica legata alla tradizione politica cittadina sin dai tempi pisani e di cui, forte di questo, la città ottenne successivamente, probabilmente durante il regno di Alfonso V, il ripristino.

Nella stessa direzione e cioè quella di arrivare a un più stretto controllo del potere centrale sulla città limitandone l'autonomia rappresentata anche dalle residue figure dell'amministrazione pisana, si colloca il cambiamento di denominazione di un altro ufficio, anch'esso di tradizione pisana, quello di camerlengo che venne trasformato in quello di *maior portus* o *mestre de port*.

Non si trattò solo di un puro e semplice cambio di denominazione, ma di una vera e propria riforma degli organi fiscali cittadini sui quali, in questo modo, l'amministrazione regia poteva esercitare un più stretto controllo. L'amministrazione del camerlengo comportava, infatti, il pagamento da parte sua delle spese e il versamento annuale di eventuali utili dell'amministrazione fiscale cittadina all'erario regio, mentre il *maior portus* era tenuto a inviare i conti in entrata al procuratore reale di Cagliari mensilmente³²⁶.

La città tentava di resistere a questa che appariva chiaramente ai suoi amministratori una politica di accentramento e per questo cercava di cogliere ogni occasione utile per ottenere conferma dei suoi privilegi e delle sue istituzioni. La ottenne nel 1421, in

³²³ A. Oliva, O. Schena, *La seconda presa arborense di Villa di Chiesa nel 1391*, cit., p. 62.

³²⁴ CDE, sec. XIV, 130.

³²⁵ CDE, sec. XV, docc. 2 e 30.

³²⁶ CDE, sec. XV, doc. 3.

occasione del secondo parlamento sardo convocato per il 27 gennaio di quell'anno da Alfonso V. In quell'occasione la difesa degli interessi della città di Iglesias fu affidata ai due sindaci: Pietro Gessa e il canonico Antonio Lollo³²⁷.

Essi chiesero che mai la città potesse essere alienata o separata dalla Corona e che atti in contrario fossero cassati. Evidentemente era giunta anche a Iglesias la notizia che il re avesse promesso l'inf feudazione della città ad Arnau de Pallars che lo aveva servito, con duecento uomini, nelle sue guerre, ma in virtù delle promesse fatte alla città egli poi, non la ottenne³²⁸.

Negli anni successivi la situazione economica cittadina non dovette migliorare decisamente, ma il consiglio civico, nonostante le ristrettezze economiche in cui verteva la finanza locale, avviò, forse anche nell'intento di ribadire l'importanza e il radicamento delle proprie istituzioni civiche, dei lavori per il restauro della stessa *domus consiliarium*; l'edificio nel quale, sin dall'epoca pisana, si riunivano, per disposizione del Breve, i consiglieri e dove aveva sede la cancelleria cittadina. Questo è quanto trapela da un documento del 20 gennaio 1433: *Nos Jacobus de Besora, miles Procurator Regius Regni Sardiniae. Pro reparacionibus fiendis in domo Consiliarium ac Hospitali Civitatis Ecclesiarum fui suo loco etc. onorabili Majori Portus etc. dicte Civitatis*³²⁹.

I tentativi delle civiche magistrature di mantenere lo *status* di città regia s'infransero però con le sempre crescenti necessità di cassa imposte dall'ambiziosa politica mediterranea di Alfonso V che per questo non mantenne le precedenti promesse alla città. Egli, infatti, autorizzò Jaime Besora, un nobile che ricopriva, allora, la carica di procuratore reale in Sardegna, a occuparsi della vendita di ville, luoghi e terre di proprietà regia nell'isola al prezzo che fosse da lui giudicato più conveniente, prevedendo o no la facoltà di riscatto³³⁰. Il Besora, sulla base dell'ampio mandato ricevuto dal re, vendette, il 18 ottobre 1436, Iglesias al prezzo di 5000 fiorini alla contessa Eleonora di Quirra, vedova di Berengario Carroç e al figlio di costei Jaime Carroç³³¹. Il re ratificò la decisione del Besora l'8 gennaio del 1437³³².

La reazione di Iglesias non si fece attendere e quando i Carroç, nell'intento di recuperare rapidamente la somma investita, imposero una pesante pressione fiscale, i cittadini si opposero e scoppiò una rivolta. Gli abitanti della città attaccarono il castello, non più simbolo del potere regio bensì di quello feudale. Riuscirono a impadronirsene cedendolo poi nelle mani del luogotenente del governatore. Il re non scelse la via della

³²⁷ A. Boscolo, *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953, p. 15.

³²⁸ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 376.

³²⁹ CDE, sec. XV, doc. 50.

³³⁰ CDE, sec. XV, doc. 52.

³³¹ CDE, sec. XV, doc. 56.

³³² CDE, sec. XV, doc. 57.

repressione e preferì concedere il perdono agli abitanti che, prontamente, gli avevano inviato un'ambasceria con i due sindaci Giuliano de Sena e Giovanni Mascione³³³.

Ritornati nell'isola i due ambasciatori si preoccuparono di far leggere solennemente l'ordine regio col quale si proibiva ai nuovi padroni di Iglesias di imporre nuovi oneri e diritti contro il tenore dei privilegi della città, anche se per qualche tempo era a essi riuscita l'imposizione³³⁴.

E' lecito ritenere che in quegli anni, caratterizzati da una tipica amministrazione feudale, si cercasse di far decadere o comunque di svuotare di rappresentatività le antiche istituzioni comunali iglesienti delle quali, di certo, il Consiglio era la più significativa.

Sembra mantenesse, invece, la sua importanza, l'ufficio della capitania, esercitato sul finire del Quattrocento da Pietro Otger che si fece promotore di una possibile soluzione della forte contrapposizione tra città e suoi feudatari. Prima un accordo diretto tra i Carroç e la comunità di Iglesias, poi una finale decisione regia stabilirono le condizioni del riscatto della città³³⁵. Questa, per acquistare per sé i diritti feudali, si impegnava – era il 1450 – a pagare ai Carroç la somma complessiva di 7750 lire delle quali 2000 entro un mese dalla stipula dell'accordo e il rimanente in sette rate annue più il 10% di interesse, durante sette anni le entrate cittadine sarebbero rimaste a disposizione della città stessa (salvo 200 lire l'anno come salario del capitano designato dal re) per poter far fronte all'impegno finanziario del riscatto. Iglesias riacquistò, anche se a caro prezzo, la propria libertà tornando alle dirette dipendenze della Corona³³⁶. La città aveva dimostrato, in quell'occasione, una sua persistente vitalità, un forte attaccamento agli istituti di governo cittadino e anche discrete capacità finanziarie.

Sembra, però, che, una volta chiusasi la parentesi feudale e forse anche a causa dei gravosi oneri del riscatto, la città andò incontro a un sensibile aggravarsi della situazione economica. A peggiorare le cose contribuì la grave pestilenza scoppiata nel 1476³³⁷. Sul finire del Quattrocento Iglesias è dunque stremata e le strutture difensive e pubbliche sono probabilmente in rovina³³⁸.

La stessa antica *domus consiliarium*, priva di cure e manutenzione, dovette ridursi allo stato di rudere poiché il Consiglio generale di Iglesias, non potendo evidentemente più disporre di una propria consono e prestigiosa sede, venne convocato, secondo le procedure divenute, da qualche tempo, solite, per nominare i suoi rappresentanti al parlamento sardo del 1481-1485 nella chiesa di San Michele, *hom se acostuma tenir tals*

³³³ CDE, sec. XV, doc. 63.

³³⁴ CDE, sec. XV, doc. 62.

³³⁵ CDE, sec. XV, doc. 71.

³³⁶ CDE, sec. XV, doc. 106.

³³⁷ CDE, sec. XV, doc. 98. Durante quella pestilenza morì anche il Camerlengo di Iglesias.

³³⁸ La comunità di Iglesias si trovò a causa del peggioramento della situazione finanziaria in difficoltà anche per pagare i tributi straordinari, come quello ordinato per l'incoronazione dei re cattolici, o come quello imposto per il restauro delle opere di difesa, cfr. CDE, sec. XV, docc. 115-116.

esemblants consells e dietro richiesta del Capitano Diego de Castro, alla presenza dei cinque consiglieri in carica e con la partecipazione di altri 62 cittadini³³⁹.

Il medesimo De Castro, approfittando forse della sua carica di capitano, ottenne, nel 1493, la concessione in enfiteusi e per il canone annuo di un soldo di moneta cagliaritana dei ruderi del palazzo regio; l'antica sede del potere comunale prima e degli uffici regi poi e che, in quel periodo, a seguito dello stato di abbandono in cui erano cadute quelle strutture, erano state oggetto di parziale appropriazione da parte dei privati. La concessione fu successivamente confermata agli eredi del De Castro con decreto regio dell'8 agosto 1495³⁴⁰ che inoltre lo riconosceva anche nel possesso di un appezzamento di terreno *heremam et inutilem* denominato *el Pardo*. Vi furono però, negli anni successivi, varie contese giudiziarie per questo terreno e, nel 1518, la città, richiamandosi all'antica tradizione pisana, ottenne il suo recupero al demanio pubblico³⁴¹. Con ogni probabilità tale ri-acquisizione riguardò anche l'area dell'ex Palazzo Regio di cui, col tempo è cioè una volta superata la seconda metà del XV secolo che può leggersi, grazie alle fonti documentarie, come il periodo di maggior crisi cittadina, si avviò un parziale recupero in vista di un suo probabile riuso a fini amministrativi. Con l'inizio del secolo XVI la città cerca, infatti, di ri-organizzarsi e le istituzioni cittadine, nonostante la soppressione della carica di *maior de port* che aveva assorbito le competenze della figura pisana del camerlengo³⁴² e la più volte progettata, ma mai definitivamente attuata, abolizione dell'ufficio del Capitano di Iglesias³⁴³, continuano a operare pur adeguandosi alle nuove procedure in materia di elezione dei civici rappresentanti.

L'antico sistema di nomina dei consiglieri per quanto storicamente radicato, lasciando agli stessi consiglieri il compito di scegliere i successori, aveva favorito il crearsi di centri di potere a carattere oligarchico che tendevano a controllare i diversi settori della vita cittadina. Di fronte a tale stato di cose non poteva che imporsi una presa di posizione da parte del potere centrale e lo stesso sovrano pensò di attuare in tutti i regni

³³⁹ A. Era, *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano 1955, p. 78 e pp.117, 229-235.

³⁴⁰ CDE, sec. XV, doc. 165 : *Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Aragonum etc. Stabilivit magnificus et dilectus Consiliarius et regius Procurator Noster in regno Sardiniae Joannes Fabra nobili et dilecto Nostro Didaco De Castro, quondam Capitaneo Ville Ecclesiarum, viro vestri nobilis et dilecte Nostre Ysabelis ejus uxoris, et sui heredibus ac successoribus as quibus vellet perpetuo, quasdam domos dirupa, vulgo nuncupatas "lo Palau Reygal", sitas intus dictam Civitatem, confrontatas in una parte cum platea del abeurador, et in omnibus aliis partibus cum plurimis domibus circumstantibus, que temporibus preteritis erant de pertinenciis dicti Palacii, et postea fuerunt stabilite aliquibus personis; quas quidem domus accepimus dictus quondam Capitaneum virum vestrum emisse ad illarum possessoribus; sub gibus quidem confrontacionibus comprehenduntur quidam sisterne, orto, vestibula ac retrocortilia sive patia Palacii supradicti.*

³⁴¹ CDE, sec. XVI, doc. 13.

³⁴² CDE, sec. XV, doc. 142.

³⁴³ F. Loddo Canepa, *Alcune istruzioni del 1481 nel quadro della politica della politica di Ferdinando II Cattolico in Sardegna*, in «Actas del V Congreso de Historia de la Corona d'Aragón», vol. III, Zaragoza 1954, pp. 103-127 (capitolo 29 del memoriale).

della Corona, una profonda riforma dei consigli civici al fine di uniformarne il procedimento di elezione e limitare gli abusi.

Dopo una lunga riflessione e dopo un accurato esame delle diverse possibilità, Ferdinando il Cattolico trovò una nuova formula che però, se da un lato poteva essere giustificata da considerazioni di morale politica, dall'altro mal celava l'intento di giungere a un maggiore e più diretto controllo regio della vita periferica nei centri più importanti della Corona spagnola.

La riforma applicata in Sardegna tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento prevedeva l'abolizione dell'antico sistema elettivo che fu sostituito con quello del sorteggio fra i candidati ritenuti idonei dal sovrano e i cui nomi erano inseriti in apposite "buste" dalle quali si sarebbero estratti i nomi dei sorteggiati³⁴⁴.

Tale mutamento non avvenne certamente senza traumi e a Iglesias il nuovo sistema, forse anche a causa delle resistenze incontrate a Cagliari e a Sassari, fu introdotto con disposizione sovrana il 30 marzo 1508, otto anni più tardi dell'analogo provvedimento disposto per Cagliari³⁴⁵. La nuova legge eliminava ogni possibilità di scelta di persone che non fossero gradite al sovrano e al suo viceré³⁴⁶.

Nel citato provvedimento il re ordinò che nel mese di ottobre dell'anno 1508 il viceré si recasse a Iglesias e ivi convocasse il Capitano, i consiglieri in carica e le personalità cittadine più in vista. Scopo della visita e della riunione era quello di preparare la lista delle persone eleggibili. Dopo di ciò gli stessi convenuti avrebbero dovuto procedere all'imbussolamento, in cinque diversi sacchetti di tela verde, delle palline di cera in ciascuna delle quali era stata racchiusa una strisciolina di pergamena con i nomi dei candidati. I cinque sacchetti di tela verde corrispondevano ai cinque gradi dei consiglieri cittadini, cioè consigliere capo, secondo, terzo, quarto e quinto, secondo l'appartenenza alle diverse classi sociali. Altri due sacchetti contenevano invece i nomi dei candidati alle diverse cariche minori³⁴⁷.

Compiuta la complessa e lunga operazione dell'imbussolamento, le borse dovevano essere sigillate e conservate in una speciale cassa munita di tre serrature differenti, le chiavi delle quali erano prese in consegna dal consigliere capo e dai consiglieri secondo e quarto. La cassa, a sua volta, doveva essere custodita in un'altra, nella quale si conservavano gli atti più importanti della città. Una volta effettuata la chiusura della cassa, i tre depositari delle chiavi dovevano giurare di custodire fedelmente e lealmente la cassa stessa e di non aprirla fino al giorno di Sant'Andrea, cioè il 30 di novembre, data nella quale avveniva la nomina del nuovo Consiglio. Come scrive Giancarlo Sorgia:

³⁴⁴ L. Spanu, *Iglesias, dalla nascita al terzo millennio*, Cagliari 2001, p. 20.

³⁴⁵ CDE, sec. XV, doc. 4.

³⁴⁶ Sull'attuazione di queste disposizioni regie in Sardegna e ad Iglesias cfr., G. Sorgia, *Il periodo aragonese e spagnolo*, in *Iglesias, storia e società*, Iglesias 1987, pp. 105 - 106.

³⁴⁷ Sulle modalità del sorteggio dei nomi dei nuovi consiglieri cfr. G. Sorgia, *Il periodo aragonese e spagnolo*, cit., pp. 105 - 106.

«a Cagliari e a Iglesias era, infatti, quello il giorno in cui si rinnovavano le cariche pubbliche ed era giorno di particolare solennità. Il popolo, convocato dal suono delle campane e dal pubblico banditore, accorreva verso il palazzo civico. All'ora fissata, alla presenza del capitano e di tutto il consiglio, aveva inizio una delle più suggestive e, forse, anche delle più emozionanti cerimonie della vita pubblica cittadina. Veniva aperta la cassa delle tre chiavi e si estraeva il sacchetto contenente i nomi dei candidati alla carica di consigliere capo. Poi, con la solennità di un rito religioso, il contenuto della borsa era posto in un bacile pieno d'acqua; successivamente, un bambino di età non superiore ai sette anni, scelto tra quelli presenti, immergeva la mano nel bacile coperto da un drappo ed estraeva una pallina per volta. Aperta la pallina se ne tirava fuori la piccola striscia di pergamena e si leggeva ad alta voce il nome del designato dalla sorte, mentre il notaio redigeva l'apposito verbale. Solo in quel momento si conoscevano i nomi dei nuovi consiglieri e degli altri funzionari minori in carica per un anno. Con la riorganizzazione del consiglio civico si ebbe certamente una maggiore sensibilizzazione verso i problemi cittadini e non venne trascurata alcuna occasione per far presente al viceré e allo stato sovrano le condizioni di Iglesias, condizioni che erano andate via via scadendo specie per il disinteresse dell'amministrazione periferica e centrale spagnola»³⁴⁸.

Non di rado, tuttavia, si ebbero contrasti e conflitti tra i rappresentanti civici e i rappresentanti di nomina regia primo fra tutti il Capitano. La situazione è stata resa in questo modo dal Sorgia:

«Da un lato, infatti, vi era il Consiglio, sempre pronto a intervenire in modo deciso in favore degli interessi cittadini, dall'altro il Capitano che, forte della sua posizione e dei suoi rapporti con le autorità di Cagliari, agiva ignorando quasi sempre le deliberazioni consiliari o, addirittura, operava in modo completamente difforme. Il conflitto tra le due autorità, paralizzava la vita amministrativa di Iglesias a tal punto da costringere il Sindaco a denunciare più volte durante i parlamenti il comportamento del Capitano, il quale tra l'altro, non teneva regolarmente le due udienze giornaliere per la celebrazione dei giudizi di prima istanza e si occupava di commercio, nonostante ciò fosse tassativamente vietato per legge ... Ostacoli di ogni genere, palesi e occulti, costituivano, infatti, una remora per la ripresa e lo sviluppo dell'economia cittadina e motivo di perplessità per il comportamento dei rappresentanti regi i quali, una volta tutelati gli interessi del fisco, preferivano ignorare piuttosto che intervenire»³⁴⁹.

³⁴⁸ G. Sorgia, *Il periodo aragonese e spagnolo*, cit., p. 106.

³⁴⁹ *Ivi*, pp. 108-109.

Questo clima, per quanto pesante e immobilizzante, non impedì al Consiglio civico di portare felicemente a termine le trattative che questo aveva intavolato con la Compagnia di Gesù che era stata invitata, già nel 1572 (28 maggio), ad aprire in Iglesias un collegio che si facesse carico di offrire alla città il servizio dell'istruzione pubblica³⁵⁰.

Tali trattative assumono particolare interesse in questa sede perché l'area che gli amministratori di Iglesias intendevano mettere immediatamente a disposizione dei gesuiti per la fondazione del collegio era quella sulla quale insisteva la casa del Capitano di Iglesias; edificio questo che, in seguito al già menzionato, parziale, recupero delle strutture riscattate dagli eredi del De Castro può verosimilmente intendersi come fabbricato facente parte del complesso di edifici che in epoca pisana erano stati rispettivamente la sede del Consiglio di Villa e della Corte di Villa prima e della Corte regia poi.

Il padre Bernardoni, architetto della Compagnia di Gesù, e il padre vice-provinciale prima di accettare definitivamente l'invito degli amministratori civici si recarono a Iglesias per un sopralluogo nei primi giorni del maggio 1579. Dell'esito di quella visita lo stesso Bernardoni scrive al padre Mercuriali, suo superiore, in una lettera datata 18 maggio 1579:

«Qui in Sardegna ci è una città che si chiama Iglese, che dimanda colegio e prometeno da 3000 ducati e 500 pecore per la fondazione del colegio senza alcuni altri testamente che si lasano. Io fui alla predeta città con il padre vice provinciale, dove che mi piacque tanto et al padre viceprovinciale che ne restamo stupiti della bellezza ch'è l'intorno di quel paese [...] Il loco dove si à da fare il colegio è il più bello di tutta la città, dove ci è un belissimo giardino: el sitio di questo loco è mediocrementemente grande, si che si po fare la chiesa assai capace et abitazione per 30 comodisimamente. V. R. paternità lo potrà acetare, perché serà di grande consolazione non solo a quella città, ma ancora a tutti li padri et fratelli che stanno in quest'isola»³⁵¹.

Dopo quel sopralluogo gli amministratori di Iglesias il 20 luglio dello stesso anno (1579) scrissero al padre *Johan Franco* della Compagnia di Gesù e vice-rettore del collegio di Cagliari reiterando la richiesta della fondazione di due scuole, una di

³⁵⁰ Sulla fondazione del collegio gesuitico di Iglesias cfr.: F. de Vico, *Historia general de la isla y reyno de Sardeña*, Barcelona 1639, parte IV, cap. 65, c. 102 r.; V. Angius, in G. Casalis, *Dizionario, cit.*, pp. 441-442; G. Spano in A. Della Marmora, *Itinerario dell'isola di Sardegna*, Cagliari 1868, pp. 147-148, nota 2; R. Salinas, *L'evoluzione dell'architettura in Sardegna nei Seicento*, in «Studi Sardi», XVI, 1958-1959, p. 406-407; J. Arce, *La Spagna in Sardegna*, note e traduzione di L. Spanu, Cagliari 1982, pp. 472; R. Serra, 1984, *Il "modo nostro" gesuitico e le architetture della Compagnia di Gesù in Sardegna*, in «Arte e Cultura del '600 e del '700 in Sardegna», Atti del convegno nazionale (Cagliari-Sasari, 2-5 maggio 1983), Napoli 1984, pp. 173-183; *La Provincia di Cagliari, i Comuni*, a cura di Nicola Sciannameo e Franco Sardi, Cinisello Balsamo 1985, p. 135; A. Ingegno, *Iglesias, cit.*, pp. 141-142, 158-163; A. Sari, *L'architettura del Seicento in Sardegna*, in «La Sardegna spagnola», I, Quartu 1993, p. 118.

³⁵¹ P. Pirri, *Giovanni Tristani e i primordi dell'architettura gesuitica*, Roma 195, pp. 258-260.

grammatica e una di lettere umane al modo di quella di Cagliari alle quali in seguito se ne sarebbe aggiunta un'altra di filosofia³⁵².

In quella lettera il Consiglio civico s'impegnava a garantire una rendita annua di 600 lire (moneta sarda), per il mantenimento della comunità religiosa³⁵³.

Le richieste degli amministratori di Iglesias trovarono accoglimento l'anno successivo. I gesuiti, presenti comunque in città sin dal 1572³⁵⁴, acquistarono dalle magistrature cittadine la casa del Capitano e presero a dimorarvi dal 31 maggio 1580³⁵⁵. In quello stesso edificio furono ricavate le prime aule nelle quali impartire le lezioni previste dai corsi di grammatica, retorica e umanità che iniziarono la loro attività nel 1581. Il complesso gesuitico nacque, dunque e si sviluppò, con successivi lunghi ampliamenti, sull'area che aveva ospitato gli antichi palazzi del potere³⁵⁶. La casa del Capitano che acquistarono i gesuiti altro, infatti, non era che quanto permaneva all'epoca dell'antico palazzo della Corte ove il Capitano stesso aveva, come sancito nello statuto cittadino, l'obbligo di risiedere e dove aveva avuto sede la *scribania* della curia cittadina. Qui, nel generale riordino dei pubblici uffici seguito all'avvento catalano che portò ad una graduale riduzione degli scrivani impiegati nella pubblica amministrazione, si rogavano non solo gli atti relativi all'ufficio del Capitano, ma anche quelli del Consiglio che in passato aveva invece a disposizione uno scrivano *ad hoc*. Nel 1572 i destini delle due *scribanie*, presero strade diverse. Quella del Capitano, stabilmente concessa in feudo, continuò ad essere amministrata dal "Signore utile della Scribania", mentre quella del Consiglio seguì le vicende degli uffici della città che sul finire del Cinquecento e i primi decenni del Seicento si stabilirono nel *carrer de sancta Clara*, in prossimità della chiesa cattedrale, nello stesso sito sul quale sorse poi, nel 1873, l'attuale palazzo civico³⁵⁷.

Il riassetto della struttura amministrativa, la creazione di nuovi spazi da destinarsi alla gestione della cosa pubblica e la nuova attenzione mostrata verso la documentazione civica si colloca in un periodo durante il quale Iglesias gode di un generale clima economico favorevole. Si registrano, infatti, nel corso del primo Seicento alcuni fruttuosi tentativi di riattivazione dell'attività mineraria, favorita dalla ripresa del commercio

³⁵² S. Loi, *Cultura popolare in Sardegna tra il '500 e '600*, Cagliari 1998, pp. 307-308.

³⁵³ ASCI, I sez., reg. 255, *Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, commissari regi e prefetizi* (1911/1915), c. 20 v.

³⁵⁴ ASCI, I sez., reg. 703, c 31 v

³⁵⁵ ASCI, I sez., reg. 255, *Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, commissari regi e prefetizi* (1911/1915), c. 42 v.

³⁵⁶ L'ipotesi che il palazzo regio sorgesse in quest'area sembrerebbe trovare conferma dalla toponomastica storica cittadina. La strada che corre dinnanzi al collegio era, infatti nota anche come "Cammino del Re". Cfr. A.S.C.I., I sez., reg. 274, c. 144 r. (8 luglio 1771). Ancora nel secolo XX l'isolato intorno alla chiesa dei gesuiti e al loro collegio è segnalata come "Contrada su rei". Cfr., A.S.C.I., I sez., busta 1001, fasc. 9, *Topografia della città di Iglesias per la parte relativa alla traversa della Strada Nazionale da sistemarsi entro abitato*. Iglesias, 19 novembre 1861.

³⁵⁷ Sulle vicende di questo edificio cfr.: R. Poletti, *Il palazzo comunale di Iglesias*, Colle Val D'Elsa (SI), 2010.

marittimo, reso meno pericoloso dal progressivo venir meno della minaccia costiera delle incursione barbaresche conseguente all'entrata in attività del sistema di difesa costiero fondato sulle torre litoranee.

Si rafforza contemporaneamente l'economia agro-pastorale, l'allevamento e l'artigianato, nonché il commercio dei suoi prodotti che restano tuttavia perlopiù di piccolo cabotaggio.

In quello stesso torno temporale la magnificenza di alcuni prelati e laici iglesienti, nonché l'attenzione dei pubblici amministratori permise il restauro e l'ampliamento di alcuni degli antichi edifici religiosi cittadini a partire dalla stessa chiesa cattedrale dedicata a Santa Chiara³⁵⁸. Non fu tuttavia trascurata neppure la chiesa *extra muros* di Nostra Signora di Valverde presso la quale sul volgere del Cinquecento era stato fondato un convento dei frati Cappuccini³⁵⁹.

Questo è dunque il periodo delle nuove fondazioni cenobitiche; ai francescani, presenti ad Iglesias, dagli inizi dell'avvento catalano, andarono, infatti, ad aggiungersi non solo i Gesuiti e i Cappuccini, ma poco dopo anche i Domenicani che, in seguito ad un lascito pio, poterono impiantare in città un collegio per gli studi, costruito ex novo, presso la chiesa, anch'essa di nuova fondazione dedicata prima alla SS.ma Trinità e poi a San Domenico³⁶⁰.

Ulteriori interventi di restauro e di adeguamento strutturale interessarono la chiesa di San Saturno presso il quale si edificò un monastero di monache Clarisse entro le mura del quale si "rinchiusero" molte esponenti della piccola nobiltà cittadina³⁶¹.

In questo generale clima di rinnovamento e di fervore religioso si inserì l'episodio del ritrovamento di quelle che vennero subito considerate le autentiche reliquie di Sant'Antioco martire, patrono della diocesi sulcitana-iglesiente. L'evento, vissuto con grande solennità, dalla comunità cittadina come un dono celeste, contribuì a creare un clima generale positivo e fiducioso nel quale trovarono nuovo slancio anche la vita confraternale laicale, nonché l'attività delle organizzazioni di mestiere cittadine, i gremi che avevano, del resto, anch'esse una profonda origine devozionale.

Il positivo trend si interruppe bruscamente nella primavera del 1656, quando la peste fece la sua comparsa in città³⁶². Il *mal contagio* che imperversò per mesi fra le mura dell'antica Villa di Chiesa, mise in ginocchio una comunità che, nonostante le avvisaglie precedenti, era probabilmente impreparata, soprattutto dal punto di vista igienico e sanitario ad affrontare una tale situazione. Chi poté, abbandonò la città, cercando scampo, nelle campagne e nelle montagne limitrofe, altri rimasero nelle loro case, cercando di

³⁵⁸ R. Poletti, *Arte e storia in Santa Chiaca cattedrale di Iglesias*, Iglesias 2009, pp. 26-31.

³⁵⁹ *De ecclesia Sanctae Mariae Vallis Viridis*, cit., pp. 56-77.

³⁶⁰ *Chiese e arte sacra in Sardegna, Diocedi di Iglesias*, cit., pp. 132-137.

³⁶¹ *Ivi*, pp. 117-125.

³⁶² Al 3 maggio del 1656 risale la prima riunione della Giunta del morbo che sancì la diffusione della peste in città. ASCI, I sez., reg. 152, c. 17v.

adeguarsi a quelle poche regole di profilassi che le autorità mediche imposero³⁶³. L'incidenza del contagio fu altissima e molto alta la mortalità che non risparmiò neppure uno dei giurati civici, tanto che, nel settembre del 1656 si dovette provvedere a rimpiazzarli³⁶⁴. Allo spegnersi del focolaio la città contava centinaia e centinaia di vittime³⁶⁵. Il tessuto socio economico e quello produttivo erano al collasso, le casse municipale erano state svuotate per far fronte all'emergenza che aveva reso necessario ricorrere anche all'indebitamento. Ci vollero anni perché si potesse tornare ai livelli demografici precedenti e la capacità produttiva riprendesse vigore, ma già nel 1678 poteva confermarsi come la terza città isolana³⁶⁶. Ancor più lenta fu invece la ripresa che seguì alla carestia della fine degli anni '80 del Seicento dalla quale la comunità iglesiente si riprese soltanto sul finire del secolo XVII³⁶⁷. Dai 3.832 abitanti del 1688 passò infatti a 5.417 nel 1698 e a 6.065 nel 1728, quando ormai la Sardegna era passata sotto la sovranità dei Savoia. Nel primo periodo del loro regno la prassi amministrativa e di governo civico non fu alterata sostanzialmente; la scelta dei membri del Consiglio civico al quale era affidata l'ordinaria amministrazione, continuò ad avvenire per estrazione a sorte da una lista di persone eleggibili per ciascuna delle cinque classi, altrettanti erano i consiglieri da designare, distinte a seconda della posizione sociale³⁶⁸. Nei decenni seguenti l'interesse della Corona nei confronti della città si fece più vivo e portò alcuni apprezzabili risultati per quanto concerne l'approvvigionamento idrico, la crescita demografica, l'ammodernamento del servizio postale e soprattutto l'attività mineraria³⁶⁹. Grazie all'interessamento di Carlo Emanuele III la città di Iglesias ridivenne nel 1763 sede vescovile e pochi anni dopo, era il 1767, ottenne il privilegio di modificare l'antico stemma cittadino e di inserirvi le insegne della casa sabauda³⁷⁰. Nel 1771 si modificò anche il sistema di nomina dei membri del Consiglio e anche la sua stessa composizione che fu portata a 6 individui³⁷¹. Le antiche cinque classi furono ridotte a tre: nella prima erano iscritti i nobili, i cavalieri e i laureati, nella seconda i cittadini che vivevano "civilmente" delle loro entrate cioè i notai, i procuratore e i negozianti, nella terza i mercanti e coloro che esercitavano arti liberali o oneste. Si aboliva quindi l'estrazione a

³⁶³ In questo quadro si assunsero due *profumadors* con l'incarico di provvedere alle fumigazioni in tutte le case della città e per i quali furono confezionati abiti del tutto particolari. ASCI, I sez., reg. 152, cc. 82r., 121v.

³⁶⁴ ASCI, I sez., reg. 152, c. 132r.

³⁶⁵ Un dato approssimativo lo si può desumere dai registri civici nei quali si legge: «...per quant consta que lo ort de ortalissias de dit magnifich conseller en cap es uni desta magnifica ciutat en lo qual se ha enterrat ultra mil persons en lo temps del contagi ...». ASCI, I sez., reg. 152, c. 28.

³⁶⁶ G. Sorgia, *Il periodo Aragonese e Spagnolo*, in *Iglesias, storia e società*, cit., p. 113.

³⁶⁷ *Ibidem*.

³⁶⁸ M. L. Plaisant, *Problemi di vita sociale e amministrazione ad Iglesias dal 1720 al 1847*, in *Iglesias, storia e società*, cit., p. 118.

³⁶⁹ *Ivi*, pp. 122-125.

³⁷⁰ *Ivi*, p. 126.

³⁷¹ L. Spanu, *Iglesias. Dalla nascita al terzo millennio*, Cagliari 2001, p. 22.

sorte e i consiglieri si nominavano scegliendo, in ordine di anzinit , i primi di ciascuna di classe, i quali venivano sostituiti, alla scadenza del mandato, con un sistema di rotazione. Il primo consigliere della prima classe mantenne il titolo di consigliere capo. La maggior novit  che fu allora introdotta risiedeva nel fatto che le nomine dei consiglieri, come di tutti gli altri impiegati delle citt , non diventavano esecutive senza l'esplicita approvazione degli organi di governo che in tal modo esercitavano una preventiva azione di controllo e limitarono in sostanza le autonomie locali³⁷².

In seguito, con editto del 4 marzo del 1807, nel generale quadro di riorganizzazione dell'apparato amministrativo, Iglesias divenne capoluogo di una prefettura e residenza del prefetto da cui dipendevano anche gli abitati di Domusnovas, Fluminimaggiore, Musei, Siliqua, Teulada, Villamassargia, Calasetta, Carloforte, Gonnese, Portoscuso, Sant'Antioco e Villaperuccio. Come primo effetto della riforma, poich  il prefetto era giudice di prima e seconda istanza, fu abolito l'antico ufficio del Capitano di giustizia³⁷³. Ci  suscit  malumori e malcontento per un atto che veniva visto come lesivo dell'antiche consuetudini, tuttavia, nel 1821, quando le competenze dei prefetti furono ridotte alle sole questioni amministrative, la carica di capitano di giustizia fu reintrodotta, ma con competenze alquanto limitate rispetto al passato³⁷⁴.

Con la riforma amministrativa del 1836 si decise invece che Iglesias avesse un Consiglio civico formato da sedici membri, scelti fra due sole classi, con la prima che ne forniva nove e la seconda sette. Della prima facevano parte i nobili ed i cavalieri, mentre della seconda i professionisti, i negozianti, gli ufficiali a riposo³⁷⁵. Erano pertanto esclusi gli artigiani, gli opera ed i lavoratori in genere³⁷⁶. In effetti la riforma prevedeva che i consigli fossero due; uno era detto generale in quanto composto da tutti gli eletti e veniva presieduto da un sindaco, scelto fra i pi  votati dal commissario regio, si riuniva almeno quattro volte l'anno alla presenza di un rappresentante del governo e si occupava generalmente dell'amministrazione e del bilancio. Il secondo era detto Consiglio particolare o ristretto perch  composto da soli sei membri, scelti in numero uguale fra gli eletti delle due classi chiamati a riunirsi una volta alla settimana. A questi consiglieri erano affidati i pi  importanti problemi economici della citt  e fra loro erano ripartite le cariche municipali: il provveditore che controllava gli alimenti ed il loro commercio, l'edile che soprintendeva ai lavori pubblici e privati, il ragioniere che si occupava della contabilit , il padre degli orfani che proseguiva l'antica magistratura istituita a tutela dei trovatelli ed infine il vicario di polizia al quale competeva l'ordine pubblico e pertanto,

³⁷² M. L. Plaisant, *Problemi di vita sociale e amministrazione ad Iglesias dal 1720 al 1847*, cit., p. 124.

³⁷³ *Ivi*, p. 129.

³⁷⁴ *Ivi*, p. 130.

³⁷⁵ L. Spanu, *Iglesias*, cit., p. 24.

³⁷⁶ M. L. Plaisant, *Problemi di vita sociale e amministrazione ad Iglesias dal 1720 al 1847*, cit., p. 130.

normalmente le sue attribuzioni furono conferite al Capitano di giustizia³⁷⁷. Tale riforma non durò tuttavia a lungo e infatti nel maggio del 1841 la composizione del Consiglio civico fu di nuovo modificata, forse a sancire anche una nuova situazione demografica che vedeva la popolazione di Iglesias attestarsi a livelli di due secoli prima a 5534 abitanti³⁷⁸.

³⁷⁷ *Ivi*, p. 131.

³⁷⁸ L. Del Piano, *Iglesias nell'Ottocento*, in *Iglesias, storia e società*, cit., p. 143.

4. Le fonti per lo studio del notariato ad Iglesias

La ricerca e lo studio delle fonti utili alla ricostruzione delle vicende storiche, sociali ed economiche sull'istituto notarile nel territorio Iglesiente e per lo studio della prassi documentaria dispiegata dai notai nello stesso contesto, lungo l'ampio arco cronologico in esame si è concentrata sulla documentazione prodotta dagli stessi notai e sulla normativa che di volta in volta andò a regolare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa. Complice la dispersione dei protocolli notarili del periodo basso medievale e della coeva produzione documentaria degli uffici pubblici, il reperimento delle fonti necessarie per ricostruire su solide basi le vicende dell'istituto notarile ad Iglesias ha preso le mosse dallo studio di tutti quei rogiti confezionati nel territorio in esame oggi reperibili conservati presso diversi istituti di conservazione. Si tratta di un complesso di fondi che, in gran parte, è stato oggetto di edizione critica. Per quanto affatto recenti, ancora validi restano in questo senso e per un primo approccio alle fonti medievali relative all'Isola il *Codice Diplomatico della Sardegna* curato da Pasquale Tola e ancor più, per lo specifico contesto in esame, il lavoro di Carlo Baudi di Vesme che, ormai centocinquanta fa, curò l'edizione del *Codice Diplomatico di Villa di Chiesa*, nel quale sono state raccolte numerosissime attestazioni documentarie relative ad Iglesias e al periodo compreso fra il basso Medioevo e la prima età moderna. Tuttavia, dato il lungo tempo trascorso dalla loro edizione, queste opere, oltre a non essere talvolta in linea con i moderni criteri di edizione delle fonti, non ne abbracciano quelle di più recente acquisizione. Per questi motivi è stato necessario volgere l'attenzione alle edizioni di fonti riguardanti questo territorio, a partire da quelle curate, tra il 1961 ed il 1962, da Francesco Artizzu, nel suo lavoro dal titolo *Documenti inediti relativi ai rapporti tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*.

4.1. L'Archivio di Stato di Pisa (ASP)

Le raccolte già citate accoglievano una parte della grande mole di documentazione riguardante la Sardegna medievale ma conservate nell'Archivio di Stato di Pisa ed in particolare nella sezione «*Diplomatico*» nella quale era confluita la documentazione pergameneacea³⁷⁹. Per questa ragione, a partire dalla fine degli anni '90, la Cattedra di

³⁷⁹ L'Archivio di Stato di Pisa venne istituito con decreto del governo provvisorio toscano del 22 febbraio 1860 che prevedeva, all'articolo 3, che vi dovevano essere riunite le pergamene sciolte conservate presso archivi o istituti pubblici, in applicazione del motuproprio di Pietro Leopoldo del 24 dicembre 1778 che aveva istituito in Firenze l'Archivio Diplomatico; gli atti, le deliberazioni e i carteggi degli anziani di

Paleografia e Diplomatico dell'Università di Cagliari, ha promosso uno studio sistematico di quei fondi e i lavori che ne sono scaturiti sono stati via via pubblicati della rivista Archivio Storico Sardo. Sono così emersi numerosi nuovi atti notarili rogati ad Iglesias, di questi taluni appartengono al *Diplomatico della Primaziale* che è stato oggetto dello studio di Bianca Fadda³⁸⁰ alla quale si deve anche l'edizione delle pergamene riguardanti la Sardegna contenute nel *Diplomatico Alliata* che, a sua volta, ha restituito altri rogiti estesi in Villa di Chiesa³⁸¹. Alla stessa studiosa si deve inoltre anche l'edizione delle pergamene relative alla Sardegna del *Diplomatico Coletti*³⁸² dal quale tuttavia non sono emersi atti notarili estesi ad Iglesias, al contrario del *Diplomatico Roncioni* che comprende alcune pergamene relative alla Sardegna e tre estese in Villa di Chiesa, tutte edite da Silvia Seruis³⁸³. Ulteriori atti confezionati ad Iglesias sono emersi dallo spoglio del *Diplomatico Ospedali Riuniti di Santa Chiara*, edite da Valeria Schirru³⁸⁴. Un documento notarile esteso ad Iglesias è stato anche individuato nel *Diplomatico Aquisito* ed è stato edito insieme agli altri riguardanti la Sardegna da Cecilia Tasca³⁸⁵.

Le ricerche condotte in occasione di questo studio sui fondi digitalizzati degli Archivi di Stato italiani ha inoltre portato all'individuazione di un atto notarile, rogato ad Iglesias nel 1299, finora inedito e conservato nell'Archivio di Stato di Lucca, nel *Diplomatico San Romano*³⁸⁶.

Pisa; l'archivio della comunità di Pisa; i documenti della Prefettura; gli archivi dell'Opera primaziale, degli Spedali riuniti, della gabella dei contratti e della dogana, e l'archivio dell'Ordine di Santo Stefano; cfr. B. Casini, *Archivio di Stato di Pisa*, in *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, a cura di P. D'Angiolini, vol. II, Roma 1981, pp. 64e e ss. Relativamente all'archivio del soppresso ordine di Santo Stefano, sappiamo che venne effettivamente consegnato nel giugno 1864; cfr. R. Amico, *Le origini dell'Archivio di Stato di Pisa e l'opera di Francesco Bonaini*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», vol. LII (1992), pp. 361-381. La sezione del Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa è oggi composta da 64 fondi. Cfr. B. Casini, *Archivio di Stato di Pisa*, cit., p. 646 e 648.

³⁸⁰ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale*, cit.

³⁸¹ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit.

³⁸² B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit.

³⁸³ S. Silvia, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Roncioni dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit.

³⁸⁴ V. Schirru, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Ospedali Riuniti di Santa Chiara dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit.

³⁸⁵ C. Tasca, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit.,

³⁸⁶ ASL, *Diplomatico San Romano*, 1299 gennaio 10, Iglesias.

4.2. *L'Archivio Storico Comunale di Iglesias (ASCI)*

I fondi archivistici fin qui menzionati non comprendono tuttavia soltanto atti rogati da notai operanti nelle vesti di liberi professionisti ma anche documenti da loro redatti in qualità di pubblici funzionari ossia scrivani della curia del Capitano, o del Camerlengo o del Consiglio di città. Atti di questo genere, ma relativi al periodo catalano si sono inoltre potuti acquisire dall'Archivio Storico del Comune di Iglesias (ASCI)³⁸⁷. Questo istituto di conservazione costituisce uno dei fondi documentari più rilevanti della Sardegna, tanto per il valore, dal punto di vista paleografico, dei suoi manoscritti, quanto per la ricchezza del contenuto storico. Due aspetti fondamentali per la storia della città fanno infatti di questo archivio un ambito di particolare interesse per gli studiosi: da un lato, il fatto che Iglesias si trovi nel territorio della Sardegna che per primo fu conquistato dalle truppe catalane al comando dall'infante Alfonso durante la spedizione del 1323³⁸⁸ – spedizione durante la quale si produssero, logicamente, i primi documenti catalani nell'Isola³⁸⁹; e dall'altro, il fatto che si tratti di una città che subì soltanto una sostituzione parziale dei suoi abitanti, a detrimento dei Pisani e a favore dei conquistatori catalano-aragonesi. La straordinaria ricchezza dell'archivio medievale, però, è diminuita in maniera progressiva dal XIV secolo fino ai tempi nostri; un fenomeno che, secondo Michele Pinna, va attribuito non tanto alla negligenza degli archivisti e delle autorità locali, quanto alla malignità di certi feudatari che, già dal XV secolo, avrebbero fatto sparire i documenti che contrastavano i loro interessi³⁹⁰. Comunque sia, l'effettiva perdita di materiale

³⁸⁷ M. Pinna, *L'Archivio Comunale di Iglesias*, Cagliari-Sassari, 1898; C. Castelli, *Ordinamento e tenuta dell'Archivio Comunale secondo la classificazione adottata nell'Ufficio comunale d'Iglesias*, Roma, 1877; C. Sanna, *L'Archivio Storico Comunale d'Iglesias*, in *Studi su Iglesias medioevale*, Pisa, 1985; G. Casti, *Indice generale*, dattiloscritto firmato a Iglesias il 25 novembre del 1965, che può essere consultato presso l'archivio stesso. Per quanto concerne poi alcune considerazioni sulla lingua dei documenti si veda: Joan Armangué i Herrero, *Continuità della lingua catalana in Sardegna fra Medioevo ed età moderna*, in «*Insula*», num. 9 (dicembre 2010), pp. 5-23.

³⁸⁸ Per approfondire qualsiasi aspetto relativo alla storia di Iglesias, si veda M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit.

³⁸⁹ «Il primo documento spedito dall'Infante Alfonso nell'isola di Sardegna, datato nell'accampamento nei pressi della località di Sela, 'in castris iuxta locum de Sels', probabilmente Sols, [corrisponde] al giorno 26 giugno» del 1323; cfr. F. Soldevila, *Les quatre grans cròniques*, Barcellona, Selecta, 1971, p. 1165. Al 5 luglio, al tempo stesso, corrisponde il primo documento spedito durante l'assedio di Iglesias; si veda anche CDE, docc. XV, XX e XXII.

³⁹⁰ «Non basta infatti l'accertare che alcuni ufficiali di Vila di Chiesa [...] fossero soliti appropriarsi i privilegi e le scritture appartenenti alla Città; non basta neppure il sospettare, sebbene non senza fondamento, che molte altre carte dei tempi posteriori siano state [...] sottratte negli anni che Vila di Chiesa durò sottoposta in feudo al Conte di Quirra, ed anche più tardi dai Capitani Aragonesi che cercavano occuparne le possessioni od averle dal Re in dono od in feudo»; cfr. M. Pinna, *L'Archivio Comunale di Iglesias* cit., p. 6.

documentario ha fatto sì che al fondo relativo ai secoli XIII-XVIII mancasse quella continuità, correlazione e, in definitiva, quella consistenza che corrispondeva all'archivio originario, «in rapporto – scrive Pinna – alla gran massa di atti che a giusto titolo avrebbe dovuto possedere una città cospicua come quella d'Iglesias»³⁹¹.

La responsabilità della perdita della documentazione più antica è comunque imputabile soprattutto all'incendio del 1354 che distrusse la città e con essa le carte della Corte con l'unica eccezione del Breve di Villa di Chiesa. Questo è un codice membranaceo la redazione del quale va collocata tra il 7 giugno del 1324 e il 7 giugno del 1327³⁹². «In ogni caso – scrive L. D'Arienzo – la sua scrittura è da attribuirsi ad uno dei notai ecclesiastici della curia cittadina di Iglesias, di formazione culturale pisana, come attestano la lingua schiettamente pisana e la scrittura gotica libraria di tipo italiano»³⁹³. Per ciò che concerne la lingua del Breve, occorre tener conto di quanto scriveva il Baudi di Vesme: «Un giudice competentissimo in questa materia, il commendatore Francesco Bonaini, mi asseriva che questo [Breve] era in volgare pisano assai più schietto che non quanti statuti pisani contiene la sua bella raccolta»³⁹⁴.

Per ciò che concerne invece i documenti anteriori alla data del ricordato incendio, se ne conoscono solamente le copie provenienti da altri archivi e quelle che, a partire dal 1358, i consiglieri di Iglesias hanno richiesto alle autorità catalane allo scopo di autenticare i privilegi che erano contenuti nei documenti dell'archivio di Barcellona.

La storia della città durante il dominio dei conti di Donoratico e, successivamente al 1295, del Comune di Pisa, perciò, deve essere ricostruita soprattutto a partire da queste copie autentiche della metà del XIV secolo e da tutta la relativa documentazione custodita dall'Archivio della Corona d'Aragona³⁹⁵. Fin da quando Costantino Castelli, collaboratore del conte Carlo Baudi di Vesme, ha portato a termine, anteriormente al 1865, i primi lavori di riorganizzazione, i documenti dell'ASCI si articolavano in due grandi sezioni: l'«Archivio generale o di deposito» – al quale l'Indice di Casti si riferisce con l'espressione «Sezione Separata» – e l'«Archivio corrente» che contiene la documentazione più recente. La «Sezione Separata», che contiene un totale di 1.261 documenti, si divide al contempo nelle sezioni I («Breve di Villa di Chiesa e fogli pergamenacei e cartacei») e II («Atti diversi dall'anno 1448 al 1925») ³⁹⁶. Come ha fatto

³⁹¹ *Ivi*, p. 7.

³⁹² L. D'Arienzo, *Il codice del Breve pisano-aragonese di Iglesias*, cit., p. 79. Francesco Artizzu scrive, però, che «la sua redazione definitiva si può far risalire al 1304 all'incirca»; cfr. *Pisani e catalani nella Sardegna medioevale*, cit., pp. 171-172.

³⁹³ L. D'Arienzo, *Il codice del Breve pisano-aragonese di Iglesias*, cit., p. 79.

³⁹⁴ F. Bonaini, *Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze, 1854-1857

³⁹⁵ C. Sanna, *L'Archivio Storico Comunale d'Iglesias* cit., pp. 263-264. 7 Le sezioni II e III dell'Archivio raccolgono, rispettivamente, «Atti diversi dall'anno 1448 al 1925» (atti 120a-1261) e «Atti della congregazione di Carità d'Iglesias [1840-1939]».

³⁹⁶ Le sezioni II e III dell'Archivio raccolgono, rispettivamente, «Atti diversi dall'anno 1448 al 1925» (atti 120a-1261) e «Atti della congregazione di Carità d'Iglesias [1840-1939]».

notare Joan Armangué i Herrero³⁹⁷ la sezione I della «Sezione Separata», che si compone di 120 documenti datati tra il 1327 e il 1767, è sorta grazie all'interesse del conte Carlo Baudi di Vesme nei confronti dei fondi documentari dell'archivio di Iglesias, mentre preparava il suo monumentale Codice Diplomatico. In effetti, il segretario Castelli si incaricò della classificazione e della successiva conservazione dei documenti provenienti dall'ASCI, che Baudi di Vesme doveva trascrivere nel suo Codice Diplomatico, secondo le stesse modalità con cui Ignazio Pillito e Leopoldo Tanfani offrivano copie di documenti scelti rispettivamente tra i fondi degli archivi di Cagliari e di Pisa. Fu così che Baudi di Vesme giunse a mettere insieme tutta una serie di documenti di grande importanza per la storia di Iglesias. Il suo Codice Diplomatico accoglie, in effetti, non soltanto il Breve, ma anche un'importantissima collezione di documenti relativi al periodo pisano, del XIII secolo, e una selezione – più rigorosa quanto più prossima ai tempi nostri – dei documenti dell'ASCI datati tra il XIV e il XVII secolo. Ciò nonostante, scrive Pinna, «il disordine regnante fra le scritture sottrasse alla più diligente ricerca alcune di esse»³⁹⁸, di modo che in seguito alla pubblicazione del Codice Diplomatico di Baudi di Vesme si scoprì una serie di documenti che andarono ad arricchire la sezione I della «Sezione Separata». Lo stesso Pinna si fece carico della pubblicazione della maggior parte di questi documenti nell'Appendice del suo inventario; soltanto, però, dei «documenti scelti tra i più importanti e di maggiore interesse storico», che costituivano testimonianze «di notevole importanza per la storia particolare della città»³⁹⁹. Il documento num. 1 della «Sezione Separata», è il ricordato Breve di Villa di Chiesa mentre i documenti contrassegnati dai numeri dal 2 al 18 della sezione I della «Sezione Separata», redatti in latino, si riferiscono alla rivolta che causò l'incendio del 1354 e trattano delle misure che furono prese per ripopolare la città (num. 2-6), oppure contengono le copie che i consiglieri sollecitavano per confermare i privilegi che, una volta scomparsi gli originali, occorreva estrarre dall'archivio di Barcellona (num. 7-18). Nessun documento di questa sezione, però, per le sue caratteristiche linguistiche offre testimonianza delle relazioni che la città di Iglesias e i feudatari o il Comune di Pisa avevano mantenuto durante il XIII secolo ed il primo quarto del XIV. Baudi di Vesme, nondimeno, pubblica nel suo Codice Diplomatico un documento collegato alla rivolta del 1354 che contiene, al contempo, un frammento redatto in volgare italiano. Si tratta del documento CV del XIV secolo, esteso a «Villa Ecclesie» il 6 febbraio 1363, che include una petizione di Monna Fiore, «vedova di Tomeo dell'Astia, borghese di Villa di Chiesa», indirizzata al governatore Asbert

³⁹⁷J. Armangué i Herrero, *Continuità della lingua catalana in Sardegna, fra Medioevo ed età moderna*, in «Insula», 9, 2009, pp. 5-23.

³⁹⁸M. Pinna, *L'Archivio Comunale di Iglesias* cit., p. 14.

³⁹⁹*Ivi*, pp. 15 e 155. Pinna ricorda soltanto in due occasioni i motivi che l'hanno spinto a non tenere in conto alcuni dei documenti. Scarta, così, il doc. 48 «perché non contiene alcuna notizia storica di rilievo»; e il 61, di tematica algherese, «perché estraneo alla storia di Iglesias». Rimangono inediti, così, i documenti 48, 51, 56, 61, 81, 98, 99, 106, 108, 110-112 e 114-119 di questa sezione, tra i quali i num. 81, 98, 99, 108, 110 e 111 sono redatti del tutto o in parte in catalano.

Satrillas; documento che occorre studiare con molta attenzione per come si collegherebbe, attraverso una copia dell'Archivio di Stato di Cagliari che il Martini raccolse successivamente⁴⁰⁰ ai famosi «falsi d'Arborea». Sempre Armangué i Herrero fa notare inoltre che tra i manoscritti conservati nella «Sezione Separata» dell'ASCI spicca l'altro unico documento redatto in volgare italiano – escludendo chiaramente i documenti piemontesi posteriori al marzo del 1723, che questa sezione accoglie⁴⁰¹: si tratta de «Li Capituli et supplicacioni presentati a la Sacra Regia Magestati di lu Serenissimu Signur Re di Sichilia et primogenitu de Aragona», una serie di privilegi che il re Martino concesse alla città di Iglesias nel luglio del 1409 e che ci sono giunti attraverso una copia del febbraio del 1421⁴⁰².

Il primo documento catalano che Baudi di Vesme pubblica nel Codice Diplomatico, estratto dal Memoriale del Coscojuela, consiste nelle «Credenziali date dall'Infante Alfonso al nobile Francesco d'Aurats», inviato in missione segreta presso «Hugo, Vezcomte de Bas e Jutge d'Arborea». L'infante Alfonso firmava questo documento «en lo setge de Vila d'Esgleyes» il 20 dicembre 1323⁴⁰³.

Così come ci ricorda Pietro il Cerimonioso nella sua Crònica⁴⁰⁴, «fo lo temps que el senyor infant este en lo setge de la Vila d'Esgleies, del temps que hi posà lo dit setge entrò que la dita vila li fo restituïda o li fo retuda, set meses e deu dies»⁴⁰⁵, ossia dal 28 giugno 1323 al 7 febbraio 1324, giorno in cui l'infante riuscì ad entrare nella città con i suoi uomini. Il documento che Baudi di Vesme trascrive, tenendo conto che l'infante Alfonso era giunto nell'Isola l'11 giugno 1323, costituisce pertanto uno dei primi testi catalani redatti in Sardegna. Il primo documento catalano conservato presso l'ASCI, però, è molto posteriore: si tratta di una petizione, siglata a Iglesias il 6 febbraio 1421, con la quale il procuratore e i consiglieri della città richiedevano al re che volesse «fer e dir, statuhir e ordenar perpetualment observadors los capítols e ordinacions» che in quell'occasione venivano proposti. A partire da questa data, il catalano apparirà frequentemente e in modo naturale, a graduale discapito del latino, nei documenti conservati nell'ASCI, firmati tanto dal re quanto dai feudatari iglesienti, dai consiglieri

⁴⁰⁰ ASCA, AAR, codice K 1, fol. 40v; si veda P. Martini, *Le Pergamene e i Codici Cartacei d'Arborea*, Cagliari, 1863, p. 178; F. Loddo Canepa, *Dizionario archivistico per la Sardegna*, in «Archivio Storico Sardo», XVII (1929), s.v. «Carte d'Arborea».

⁴⁰¹ Questa data corrisponde al primo documento piemontese della «Sezione separata», sezione I, il num. 116, che non fu trascritto né da C. Baudi di Vesme né da M. Pinna. I num. 117-119, ugualmente inediti, sono redatti anche in italiano.

⁴⁰² «Sezione Separata», doc. 23; se ne veda la trascrizione in CDE, sec. XV, doc. II, col.630.

⁴⁰³ CDE, sec. XIV, doc. XXVII. Questo documento si integra con quelli che pubblicano P. Tola, CDS, I, s. XIV, doc. XXIII, p. 671, del 26 dicembre 1323, redatto in catalano; e CDE, sec. XIV, doc. XXVI, del 12 ottobre 1323, redatto in latino.

⁴⁰⁴ F. Soldevil, *Les quatre grans cròniques*, cit. p. 1012

⁴⁰⁵ Il re Pietro il Cerimonioso dedica allo sbarco dell'infante Alfonso in Sardegna i paragrafi 14-25 del cap. 1 della sua Crònica; si veda anche la Crònica di Ramon Muntaner, capp. CCLXXIII-CCLXXIV.

della città e, in definitiva, dai funzionari locali. L'ultimo documento redatto in catalano corrisponde ad un mandato esecutivo, datato il 19 gennaio 1691, relativo ad una sentenza della Reale Udienza pronunciato a favore della città di Iglesias⁴⁰⁶. È dell'8 ottobre 1543, nondimeno, il primo documento castigliano di questa sezione, sottoscritto a Sorgono da «Don Carlo e donna Giovanna sua madre, Re di Castiglia e di Aragona», i quali «confermano a favore della città di Iglesias il privilegio di 1518, di non concedere giammai in allodio nessuna villa, luogo o terra circostanti alla detta città»⁴⁰⁷. In modo graduale, a partire da quell'anno, il castigliano andrà sostituendo il catalano, che sparirà in maniera definitiva, sempre all'interno della sezione I della «Sezione Separata» dell'ASCI, il 14 gennaio del 1708, data in cui un notaio iglesiente notifica a Joan Baptista Gessa, «comissari de Vila Massàrgia», il mandato esecutivo di una sentenza pronunciata il 12 gennaio 1675⁴⁰⁸. Carlo d'Austria, infine, firma a Vienna il 12 ottobre 1714 l'ultimo documento castigliano della sezione⁴⁰⁹. Ciò nonostante, questa lingua accompagnerà alcuni documenti dell'archivio fin quasi un secolo oltre: il segretario Francesco Pinna Deidda, funzionario del consiglio comunale di Iglesias tra gli anni 1793 e 1806, scriverà nell'ultimo foglio del Breve di Villa di Chiesa una nota, secondo la quale «consta este volumen de 146 ojas escritas».

4.3. *L'Archivio della Corona d'Aragona (ACA)*

Per integrare la documentazione dell'Archivio Storico Comunale di Iglesias è stato inoltre fondamentale lo “scavo archivistico” condotto, attraverso il portale *Pares*, su alcuni fondi digitalizzati dell'Archivio della Corona d'Aragona ed in particolare su alcuni

⁴⁰⁶ Il catalano, ciò nonostante, continuerà ad apparire, in modo sporadico, in note e commenti inclusi in documenti posteriori (concretamente, come vedremo in seguito, fino al 14 gennaio 1708). Nella sezione II dell'ASCI troviamo documenti catalani siglati negli anni 1717 (doc. 81: il capitano di giustizia ai consiglieri della città) e 1726 (doc. 13: copia di un antico privilegio sulla fornitura di sale). Il «Registro de autos de arrendamientos y capitulaciones» (1703-1723) è redatto esclusivamente in catalano tra gli anni 1703-1712; vi troviamo documenti catalani fino al 1720.

⁴⁰⁷ Doc. num. 63, pubblicato nell'Appendice VI dell'inventario di M. Pinna, *L'Archivio Comunale di Iglesias*, cit. Carlo I e sua madre avevano approvato, attraverso un documento catalano, i capitoli presentati da Miquel Boter, procuratore d'Iglesias, il 3 ottobre 1518 («Sezione Separata», sezione I, doc. 62); si veda CDE, sec. XVI, doc. XV.

⁴⁰⁸ Si tratta di una nota inclusa nel fol. 4v del doc. 108.

⁴⁰⁹ Doc. 115 della sezione I della «Sezione Separata», non pubblicato da C. Baudi di Vesme né da M. Pinna.

volumi delle serie *Cancelleria*⁴¹⁰, su tutti i volumi relativi alla *Zecca di Villa di Chiesa*⁴¹¹ e al *Camerlengo di Villa di Chiesa*⁴¹², grazie ai quali è stato possibile ricostruire le vicende della scrivania della moneta e della scrivania del Camerlengo.

4.4. *L'Archivio di Stato di Cagliari (ASCA)*

Per quanto invece concerne lo studio specifico dei protocolli notarili l'attenzione si è concentrata verso l'Archivio di Stato di Cagliari, istituto deputato alla conservazione dei rogiti dei notai del territorio in esame. L'Archivio di Stato di Cagliari ha una vicenda antica, strettamente collegata agli eventi politici e istituzionali che videro la città svolgere per secoli il ruolo di capitale del *Regnum Sardiniae*, passando attraverso le dominazioni catalano-aragonese, spagnola, austriaca e piemontese, sino all'Unità d'Italia. Istituito nel 1332 da Alfonso IV, re d'Aragona, ad appena nove anni dallo sbarco nell'isola (1323), l'Archivio, situato nel Castello di Cagliari, era destinato a esercitare funzioni di archivio generale del Regno e a conservare tutti i documenti prodotti dall'amministrazione aragonese. In quel frangente ne fu affidata la direzione ad un esperto in materia contabile, secondo quello che si rivelerà essere lo spirito della politica archivistica dei sovrani aragonesi e spagnoli, preoccupati principalmente di curare la conservazione della documentazione di carattere fiscale, al fine di assicurarsi un attento controllo sulle rendite dell'isola. Questa impostazione venne sottolineata da *Filippo III di Spagna* in un provvedimento del 1618, in cui l'archivio regio era esplicitamente definito *patrimoniale*.

Dopo il breve periodo dell'occupazione austriaca (1708-1717), legato alle alterne vicende della guerra di successione spagnola, col trattato di Londra del 1718 il Regno di Sardegna passò a Vittorio Amedeo II di Savoia che si impegnò a rispettare e a lasciare in vita le preesistenti istituzioni.

Più tardi, sotto il governo di Carlo Emanuele III e del ministro Bogino, l'Archivio fu riorganizzato e furono presi alcuni importanti provvedimenti per la sua conservazione e ordinamento, che sfociarono nel regio biglietto del 10 settembre del 1763.

L'Istituto venne ricostituito in *archivio centrale e generale dell'isola* e riordinato, in omaggio allo spirito enciclopedistico dell'epoca, secondo il metodo per materia che produsse una certa alterazione dei fondi, senza però arrivare agli eccessi che si verificarono in altri Stati italiani.

⁴¹⁰ ACA, *Cancelleria*, voll. 210, 214, 233, 389, 390, 391, 476, 885, 949, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1013, 1014, 1016, 1018, 1020, 1024, 1031, 1027, 1062, 1048, 1324.

⁴¹¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale, Secas: Villa de Iglesias*, voll. 2025-2056.

⁴¹² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale, Camerlengo de Iglesias*, voll. 2108-2125.

Una svolta decisiva nelle vicende dell'Archivio cagliaritano si ebbe a seguito del regio decreto 20 dicembre 1847 che, sanzionando la "fusione" della Sardegna con lo Stato sabauda, provocò importanti riflessi in campo archivistico.

La cessazione degli uffici isolani autonomi dell'antico Regnum Sardiniae, sostituiti con quelli in vigore nella terraferma, comportò infatti la trasformazione dell'Archivio dallo status di *generale* a quello *diprovinciale*. Al mutamento politico si accompagnò anche la necessità di consegnare al Regio Archivio le carte provenienti dagli uffici soppressi: si realizzò così l'unione della documentazione del periodo spagnolo e sabauda in un unico istituto cui fu dato il nome di Regi Archivi.

Più tardi, nel quadro del riordinamento politico-amministrativo seguito all'Unità d'Italia, l'istituto cagliaritano fu, con R.D. 5.3.1874 n.1852, posto, come gli altri Archivi degli Stati preunitari, alle dipendenze del Ministero dell'Interno, divenendo a tutti gli effetti un Archivio di Stato con competenza provinciale.

Dal 1975 l'Archivio di Stato di Cagliari è un organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tra i fondi conservati presso questo istituto che accoglie la documentazione prodotta da organi giudiziari e amministrativi, l'attenzione si è concentrata innanzitutto verso quello che raccoglie gli atti notarili e in particolare verso la serie denominata Tappa di Insinuazione di Iglesias. Qui sono raccolti i protocolli dei notai che operarono nella città di Iglesias e nei suo distretto notarile definito per l'appunto Tappa. Si tratta di tutti quei protocolli che, quando nel 1738, furono creati gli uffici di Insinuazione con lo scopo di conservare e render disponibili gli atti notarili anche dei notai defunti per l'eventuale rilascio di copie, furono raccolti, cuciti ed inventariati.

Lo studio di questi protocolli ha risentito delle molte imprecisioni che accompagnano la descrizione inventariale dei singoli volumi contenuti nella Tappa. I dati desumibili dallo strumento di corredo e relativi ad ogni singola unità archivistica non si sono, infatti, molto spesso rilevati in linea per quanto concerne i rogati e l'arco cronologico di riferimento con i dati ricavabili dallo spoglio dello stesso volume. Ciò soprattutto per quanto concerne i protocolli cinquecenteschi sui quali si volutamente concentrata l'attenzione perché essi, costituiscono sostanzialmente, la prima serie completa ed organica di protocolli rogati ad Iglesias. Tale situazione ha di fatto imposto una serie di tentativi volti a sondare una gran quantità di volumi in cerca dei rogiti cinquecenteschi e questa attività si è comunque rivelata produttiva in quanto è emerso un gran numero di rogiti estesi nel secolo XVI che, stando al mero dato dell'inventario, non si avrebbero potuti rintracciare.

Inoltre, al fine di ricostruire le vicende legate ai singoli notai e alla normativa alla quale erano chiamati a conformarsi si sono presi in esame anche altri fondi dell'Archivio di Stato di Cagliari ed in particolare il Regio Demanio, Scrivanie e Insinuazione, la Procurazione Regia, gli Atti dei Parlamenti, la Reale Udienza, la Segreteria di Stato e di Guerra, l'Intendenza generale.

5. I notai ad Iglesias: gli scrivani pubblici

Negli anni '70 del Duecento il borgo di Villa di Chiesa compare, per la prima volta, nelle fonti storiche e in quel momento si era ormai sostanzialmente compiuto, in ambito peninsulare, quel processo che era iniziato molto tempo prima e aveva portato ad una affermazione della scrittura e dell'atto scritto come strumento necessario e indispensabile, anche sotto l'aspetto giuridico, nella gestione del potere pubblico e privato e come strumento di affermazione del potere stesso.

Nello specifico ambito della formazione e dello sviluppo degli istituti comunali i professionisti della scrittura e cioè i notai, in quanto portatori di *publica fides*, si erano andati ad inserire progressivamente nell'organizzazione municipale con l'incarico di redigere per iscritto gli atti di governo. Il riconoscimento giuridico del prestigio e della diffusione dell'azione dei notai che permettono loro di rogare un documento ritenuto da tutti "autentico" indusse i ceti dirigenti comunali a ricorrere loro ampiamente per avere a disposizione una documentazione semplificata, capace di dare valore giuridico alle decisioni dei Comuni attraverso quella stessa funzione documentaria che regolava quotidianamente i negozi tra privati⁴¹³.

All'interno dell'amministrazione civica il notaio diviene così memoria storica del Comune, custode del diritto consuetudinario percepito come realtà normativa plastica, ma anche custode e interprete privilegiato degli statuti cittadini e, dove previsti, degli statuti corporativi⁴¹⁴. Il loro servizio divenne indispensabile al fine di garantire la corretta e puntuale redazione delle scritture civiche, la loro conservazione e l'emissione di riproduzioni in forme pubbliche al fine di garantire la miglior gestione della cosa pubblica in ambito politico, amministrativo, fiscale e giudiziario. I notai che presero ad operare in modo non occasionale per conto e alle dipendenze dei Comuni, assunsero la funzione di *scribae publici* e il loro servizio divenne essenziale per la costituzione di tutti quegli atti di pertinenza comunale dotati di piena autorità e credibilità. In tal modo si andò ad instaurare fra redattore delle scritture e istituzioni comunali una connessione essenziale mediante la *iussio*, formula cancelleresca atta ad esprimere senza incertezze la subordinazione del redattore nei confronti dell'autore dell'atto.

⁴¹³ M. L. Lombardo, *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale. Secoli XIV-XVI*, Milano 2012, p. VI.

⁴¹⁴ G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del notariato, Studi storici sul notariato italiano, Roma 197, p. 101.

Entro questa cornice generale di riferimento normativo ogni singola realtà locale disciplinò e organizzò la propria produzione documentaria instaurando di volta in volta rapporti contrattuali di lavoro, per lo più temporanei, con un numero variabile di notai da immettere in ruolo nei pubblici uffici.

Per comprendere e approfondire nello specifico come e in quali forme si strutturò il ricorso dell'amministrazione pubblica di Villa di Chiesa all'opera dei notai è in primo luogo necessario considerare che nel suo primo periodo di storia documentata il borgo compare saldamente posto entro i domini sardi della famiglia pisana dei Donoratico della Gherardesca. Possiamo pertanto ritenere che il suo modello di riferimento per quanto concerne le linee dello sviluppo delle istituzioni politiche, amministrative, giuridiche ed economiche cui, entro i propri limiti, guardare e conformarsi fu quello della Repubblica dell'Arno già allora e da tempo forte di solide e mature istituzioni. È emerso chiaramente che il Donoratico provvedesse a nominare e ad inviare in Villa di Chiesa suoi uomini di fiducia in qualità di podestà dotandoli di ampi poteri, mentre in assenza di dati certi di sostegno possiamo solo ipotizzare che facesse altrettanto anche per altri funzionari pubblici – come gli scrivani, per esempio – che certamente dovettero allora operare in città al fine di garantirne il corretto svolgersi della vita amministrativa.

Così fece, del resto, anche Pisa quando assunse successivamente il controllo diretto sulla cittadina sarda. E a questo comune dell'Arno è, così, indispensabile guardare per cogliere le dinamiche e le prassi che portarono alla scelta dei notai da inviare in Villa di Chiesa nelle vesti di scrivani pubblici. Questi funzionari venivano scelti tra coloro che erano abilitati all'esercizio della professione notarile e pertanto risultavano correttamente iscritti al Collegio dei notai che, tra il 1266 ed il 1267, si trasformò in Arte dei notai⁴¹⁵.

Durante quegli anni si registrò in Pisa e nel suo contado una progressiva crescita del numero dei notai e si dovette porre mano al sistema che regolava l'accesso alla professione e allo stesso tempo trovar loro nuovi sbocchi lavorativi anche oltre mare⁴¹⁶. La pratica notarile esercitava, del resto, una indiscutibile attrazione perché offriva una sicura elevazione sociale, consentendo l'accesso ad un ceto e ad un gruppo sociale che si distinguevano per particolari requisiti, per cui erano ricambiati di una speciale considerazione.

Dai primi anni del secolo XIII, tra i notai operanti in Pisa e nei territori sottoposti all'influenza pisana diviene sempre più facile trovare accanto a chi, come da antica consuetudine, si qualificava aggiungendo al proprio nome anche quello paterno, anche professionisti che assumevano un cognome che di solito era un toponimico che rimandava a castelli, borghi e ville del contado pisano e in questo modo il luogo di origine divenne

⁴¹⁵ O. Banti, *Il notariato e l'amministrazione del Comune di Pisa: secoli XII-XIV*, in «Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del Convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e dei diplomatisti», Genova 1989, pp. 129-155, specificatamente p. 146, n. 26.

⁴¹⁶ *Ivi*, p. 137.

il nome di famiglia⁴¹⁷. Tutto ciò ci dimostra come, in quel periodo, il ceto notarile pisano non fosse più esclusivamente di estrazione cittadina né in maggioranza composto da esponenti di famiglie di antica tradizione o giudiciale come era stato fino ad allora. Del resto, lo sviluppo dell'attività amministrativa, la necessità del Comune di rispondere con appositi servizi ai nuovi bisogni della comunità aveva moltiplicato le possibilità di impiego e quindi di guadagno per i notai, ma il loro numero crebbe più delle reali esigenze. Per questi motivi il Breve dell'arte dei notai, predispose opportuni accorgimenti atti a contrastare l'accesso di nuovi membri alla professione e quindi al Collegio notarile, attribuendo istituzionalmente ad appositi organi del collegio stesso compiti di vigilanza sull'attività e sul comportamento professionale dei notai. La rubrica numero 29, *De examinatione facienda*, del Breve dei notai andò poi a disciplinare proprio l'accesso alla professione e sancì un trattamento diverso fra gli aspiranti provenienti da famiglie appartenenti al ceto notarile e chi no, al fine di tutelare diritti acquisiti e mantenere inalterato lo *status quo*. Grazie a questa norma, ai cosiddetti notai "naturali" e cioè ai figli dei notai iscritti alla corporazione veniva consentito di sostenere un esame "ad personam" che poteva esser affrontato a richiesta dell'aspirante in qualunque momento, mentre per gli aspiranti esterni era prevista una sola sessione d'esame da tenersi ogni cinque anni e prevedeva prove molto severe, subordinando comunque l'ammissione al possesso comprovato di determinati requisiti giuridici, politici e culturali⁴¹⁸. Precedentemente all'entrata in vigore di queste norme l'accesso all'esercizio della professione notarile era consentito, di norma, a chi ne avesse appreso le basi con una lunga esperienza pratica alla scuola e alle dipendenze di un notaio maestro che sarebbe stato il principale garante della preparazione professionale del suo allievo. Innovando questa prassi la nuova rubrica del breve dei notai introduceva una verifica di requisiti che tuttavia in concreto intendeva limitare l'immissione al notariato di quella "gente nuova" proveniente prevalentemente dal contado pisano e che si trasferiva in città per migliorare ed elevare la propria condizione. Le nuove norme probabilmente non riuscirono nel loro intento ed ebbero invece il risultato di accrescere la preparazione e le competenze dei nuovi notai, soprattutto di quelli di estrazione non cittadina che pur di poter accedere alla professione studiavano e si preparavano forse molto di più rispetto ai loro colleghi aspiranti provenienti da famiglie notarili.

Per quanto comunque concerne lo specifico caso di Villa di Chiesa si rileva che i notai furono impiegati a supporto dell'attività di molti ufficiali pubblici, alcuni di questi con compiti limitati e competenze ridotte.

⁴¹⁷ *Ivi*, p. 138.

⁴¹⁸ *Ivi*, p. 144.

5.1. *Il notaio dei modulatori*

I modulatori erano tre pubblici funzionari chiamati a controllare l'operato di tutti gli altri ufficiali civici. Erano nominati dal Consiglio di Villa ad ogni nuova chiamata d'ufficiali e in quella occasione veniva loro affiancato un notaio che era tenuto ad annotare l'operato degli stessi modulatori⁴¹⁹. Poiché non vi erano indicazioni contrarie si può ritenere che il notaio, designato dal Consiglio, potesse anche essere sardo o comunque non necessariamente pisano. Tale considerazione tuttavia resta, almeno al momento, a livello ipotetico poiché ci è noto un solo notaio posto, nel 1318, al servizio dei modulatori in qualità di pubblico scrivano; Ciuccio da Foligno⁴²⁰.

5.2. *Il notaio dei soprastanti*

I soprastanti erano incaricati di vigilare affinché fossero rispettate le norme statutarie in materia di vendita al minuto delle derrate alimentari nei civici mercati. Venivano eletti dal Consiglio di Villa con il voto favorevole di almeno dieci consiglieri, duravano in carica tre mesi e non ricevevano alcuno salario⁴²¹. In numero di due regolavano la vendita del pesce, mentre altri due sovrintendevano alla vendita del pane, del vino e della carne *et supra tucte altre grasse manucatoje che si vendeno in de la decta villa et sopra macinatrice, fornai et lavandai*⁴²². Entrambi i due distinti gruppi erano coadiuvati da un proprio notaio *lo quale si de' eligere insieme coli decti soprastanti che possono emettere multe e condanne da portare e mostrare al camerlengo e al suo notajo [...] et lo soprascripto notajo debbia et sea tenuto di scrivere tucte le suprascripte condepnagione; et poi che fino facti, infre tre die le debbia dare exemplate al suprascripto Camerlengo, acciò che possano exigere. Et abbia lo dicto notajo per suo salario, per li*

⁴¹⁹ BVC, I, XXXIII: Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa, in presenza del capitano, ogni chimata nuova d'ufficiali debbia chiamare tre boni homini et uno notajo, li quali siano Modulatori di tucti et singuli officiali, li quali fossino stati Capitano come altri officiali et notai ... Et ciò che proveranno et faranno in del loro officio del modolamento, appaja scritto per lo natojo loro... Et che li decti Modulatori et loro notajo seano tenuti di sedere et stare in certo luogo là ù porrà al capitano, per die octo continuamente almeno, per lo decto loro officio fare.

⁴²⁰ CDE, sec. XIV, doc. X, coll. 345-352.

⁴²¹ BVC, I, LXXII.

⁴²² BVC, I, LXXVI.

*suprascripti mesi tre, soldi XX d'alfonsini... lo qual salario lo Camarlingo del Signore Re sea tenuto di pagare allui delli beni del Signore Re*⁴²³.

5.3. Il notaio dell'Opera di santa Chiara

Nel contesto storico della signoria dei Donoratico prima (1257/58 – 1299 c.ca) e in quello successivo (1301 – 1324 c.ca) in cui il Comune di Pisa dispiegò il controllo diretto sulla città di Iglesias la vita religiosa cittadina si mostrava largamente municipalizzata e l'iniziativa in campo di edilizia ecclesiastica veniva affidata ad una istituzione che, felicemente sperimentata nel Comune dell'Arno⁴²⁴, fu riproposta in Villa di Chiesa; l'Opera⁴²⁵. Questo era un ente patrimoniale, dotato di personalità giuridica, formato da laici e creato dal Comune per curare la costruzione, l'abbellimento e la manutenzione di un edificio di culto attraverso la costituzione e l'oculata gestione di un proprio patrimonio di norma alimentato prevalentemente dalla gestione di beni immobiliari pervenuti perlopiù all'ente attraverso donazioni pubbliche e private e legati testamentari⁴²⁶. Nel caso iglesiente oltre queste consuete forme di finanziamento l'Opera della chiesa di santa Chiara poteva contare su entrate straordinarie, ma per un certo periodo costanti, derivanti dalla riscossione di contributi provenienti dai profitti maturati nell'attività mineraria, come veniva, del resto, disposto nello statuto cittadino: [...] *Ordiniamo, che qualunque fossa parte vena rossa, debbia dare per offerta all'opera di Sancta Chiara [...] et questo possa et debbia ricevere l'operajo de la suprascripta ecclesia per l'opera della suprascripta ecclesia [...]*⁴²⁷. L'Opera della chiesa di santa Chiara e il suo rappresentante l'*operaio*, furono lo strumento attraverso il quale la signoria dei Donoratico portò avanti l'iniziativa finalizzata alla costruzione e alla ordinaria manutenzione di quello che, sin dai progetti iniziali, era destinato a divenire l'edificio di culto più importante della città. Emblematico in questo senso quanto è disposto nello statuto cittadino: *Et con ciò sia chiaro che la dicta ecclesia di Sancta Chiara sia principale et maggiore de le ecclesie de la dicta Villa di Chiesa, et sia costituita et hedificata de la entrata de la dicta opera di Sancta Chiara per li buoni homini de la dicta terra*⁴²⁸.

Sulla scia di quanto accaduto in Pisa, in materia di controversia fra il clero e la municipalità in merito a chi dovesse competere la gestione della fabbrica e della chiesa

⁴²³ BVC, I, LXXII.

⁴²⁴ F. Artizzu, *L'opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna*, Padova 1974.

⁴²⁵ BVC, I, 36.

⁴²⁶ F. Artizzu, *La vita sociale nel Medioevo a Iglesias*, cit., p. 94.

⁴²⁷ BVC, IV, LXIII.

⁴²⁸ BVC, IV, LXIII.

cittadina, anche l'amministrazione di Villa di Chiesa afferma, infatti, precocemente, e lo fa nel proprio statuto, il controllo sull'edificio di culto sottraendolo, in questo modo, alla responsabilità e supervisione ecclesiastica: "*constituta et edificata...per li buoni homini di Villa di Chiesa*"⁴²⁹, la chiesa di santa Chiara a quegli uomini apparteneva ed essi soltanto dovevano esercitare il controllo su di essa attraverso le istituzioni del Comune e cioè l'Opera. Questa istituzione era comunque attenta a garantire la quotidiana ufficiatura della chiesa affidandola a due cappellani, aiutati da due preti e da quattro chierici. Tutti questi ecclesiastici venivano scelti dal Consiglio di Villa e questo organo poteva anche rimuoverli dall'incarico se avessero mancato di rendere il servizio quotidiano prestabilito ma solo dopo aver sentito in merito il parere del vescovo⁴³⁰. Tra i compiti affidati ai cappellani, designati all'ufficiatura della chiesa di santa Chiara, vi era anche quello di sovrintendere ai riti di esequie e di provvedere a proprie spese alla pietosa sepoltura delle persone indigenti. Sempre il Breve stabiliva che i cappellani per l'adempimento delle loro mansioni non avrebbero dovuto percepire alcun salario ma avrebbero dovuto trarre il loro sostentamento dalla raccolta delle offerte dell'altare in modo così da non gravare sui beni dell'Opera⁴³¹.

L'Operaio era scelto dal Consiglio fra quanti fossero "borghesi" di Villa da almeno da tre anni ed avessero almeno quarantacinque anni⁴³². Rimaneva in carica un anno e per essere eventualmente rieletto avrebbe dovuto aspettarne altri due⁴³³. Egli, che per il suo

⁴²⁹ BVC, IV, LXIII.

⁴³⁰ Una certa preoccupazione sulla legittimità di questa disposizione del Breve che si assume la competenza in materie ecclesiastiche è espressa dai brevaiuoli – non si può dire se di quelli pisani o di quelli iglesienti all'inizio del governo aragonese – in chiusura di capitolo: «et scrivasi questo capitolo sì veramente che non sia contra la libertà della ecclesia». BVC, I, XL.

⁴³¹ BVC, I, XL: «Ordiniamo, che a li nostre ecclesie di Sancta Chiara et di Sancta Maria di Valverde [...], si debbiano chiamare in della presenza del Capitano per lo Consiglio ordinato, quando quelle ecclesie o alcuna dilloro vachirà di Rectori, due Capillari buoni et idonei et di buona fama, li quali debbiano stare in Sancta Chiara, et debbiano andari ad officiare a Sancta Maria di Valverde senza avere alcuno salario; li quali Cappellani debbiano avere con loro altri due preite et sufficiente, et quattro chiereci, continuamente; et debbiano officiare ogni die la ecclesia, sì che lo populo di Villa di Chiesa se ne contente. Et tucte le volte che alcuno dilloro sie richiesto per confessione, o per pigliare lo corpo del Nostro Signore, o per oliare, incontente vi debbia andare et sia tenuto così di die come di nocte; et si questo non facessero, sia certificato a l'Arcivisco overo al Visco a cui appartiene [...].Li quali Capillari debbiano stare continuamente in Sancta Chiara; et se partissimo da lo servigio, overo palisemente tenesse alcuna femina per amansa, si adimisso dall'Officio [...].».

⁴³² Cosa si intendesse con il termine borghese non è cosa facile da chiarire. Secondo Francesco Artizzu borghese di Villa di Chiesa è colui che, godendo preliminarmente della cittadinanza pisana, ha stabilmente vissuto nella Villa e lì ha esercitato per un certo periodo un'attività mercantile tale da permettergli l'acquisto e il possesso di beni che gli garantiscono una posizione agiata e di conseguenza di pagare oneri relativi. Il riconoscimento dello *status* di borghese sarebbe dunque vincolato alle proprie possibilità contributive. Cfr., F. Artizzu, *Civis e burgensis nella terminologia giuridica sardo pisana*, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari» V, II (1981)

⁴³³ BVC, I, XXXVI, *Della eleccion dell'operajo di Santa Chiara*.

servizio riceveva un salario annuo di XX soldi, gestiva con pieno diritto il denaro relativo all'Opera, annotandone le entrate e le uscite finanziarie, e rispettando i capitoli di spesa prioritari in cui l'amministrazione dell'Opera era suddivisa: "Hedificacioni, ornamenti et paramenti", ma non poteva alienare, ipotecare o tenere per sé alcun bene di proprietà dell'Opera di Santa Chiara o ad esso devoluto senza il consenso del Consiglio di Villa al quale, in caso di parere favorevole, l'operaio avrebbe dovuto versare una parte della somma ricavata dalla vendita. In caso di frode accertata l'operaio veniva immediatamente rimosso dal suo incarico ed obbligato a restituire il maltolto, ciò nonostante in futuro non avrebbe mai potuto candidarsi a ricoprire tale incarico⁴³⁴.

Tra i compiti dell'operaio rientrava anche quello di provvedere, coi denari dell'Opera, alle luminarie della chiesa ed alla fabbricazione di due grossi ceri che i chierici avrebbero dovuto portare in processione quando si sarebbero recati ad amministrare la Comunione agli infermi⁴³⁵. L'operaio aveva inoltre il compito di custodire i cosiddetti "candeli" cioè otto grossi ceri realizzati per la festa de la *Nostra Donna Vergini Madonna Sancta Maria de lo Mezo Mese di Agosto* che rappresentava la festa più importante dell'anno e che culminava proprio con l'offerta della cera da parte delle diverse componenti della società cittadina⁴³⁶.

In quanto custode dei beni della chiesa municipale ed ente patrimoniale l'Opera aveva una propria sede dell'esistenza della quale, ma non della sua collocazione, ci dà notizia un documento del 1323 che risulta redatto in sala *domus opere Sancte Clare*⁴³⁷.

Nella gestione degli affari dell'istituzione l'Operaio era coadiuvato da un notaio che stava al servizio dell'Opera per una durata di sei mesi durante i quali provvedeva alla redazione e alla archiviazione dei documenti dell'istituzione così come disposto dalla normativa statutaria:

«... Et abbia uno notajo electo dal Consiglio quando sarà electo lo detto operajo, [...] et abbia delle beni della dicta Opera per suo feo et salario soldi Vi per mese, lo quale debbia scrivere tucte intrate et scit' e carte piplice quindi intervegnente et lo quale notajo sia tenuto di fare jurare ad ogni persona che recevesse alcuno bene della suprascripta Opera, et s'eli ne receve tanto quanto ne confesssa, et nulla altro bene né cosa de la decta ecclesia abbia»⁴³⁸.

⁴³⁴ "...mai in perpetuo a quello officio possa né debbia essere", BVC, I, XXXVI.

⁴³⁵ Questi ceri definiti: "tortesse di cera", dovevano essere del peso di XX libbre e dovevano essere accese sia durante le piccole processioni diurne sia in quelle notturne. BVC, I, XXXVII,

⁴³⁶ BVC, I, LXII: Dell'operaio di Sancta Chiara, che non possa disfare le candeli. Ordiniamo, che l'operajo di Sancta Chiara non possa né debbia disponete né disfare li candeli grossi che s'offeranno per la festa di Sancta Maria di mezo agosto [...]. Et che lo dicto operajo non possa né debbia spiccare li decti candeli vecchie, se non in presensa di quelli personi che fino sopra far fare le candeli nuovi. [...] sia tenuto di fare pigliare et riponete li tabacchi de li decti candeli, et mecterle in una de li case dell'opera in altro luogo, sì chi quando li fino dimandati li debbia rinonsare [...].

⁴³⁷ *Documenti*, vol. II, doc. 63.

⁴³⁸ BVC, I, XXXVI.

5.4. *Notai impegnati in vario modo nella civica amministrazione: il caso di Michele Corona e di Pericciolo Pagani.*

Nei contesti urbani del Basso Medioevo i notai rappresentavano per molti e diversi aspetti una risorsa intellettuale alla quale era praticamente impossibile non attingere per desumere personale affidabile e adeguato per lo svolgimento delle mansioni più disparate in seno alle civiche amministrazioni al fine di garantire il buon funzionamento delle stesse. Per queste ragioni anche in Villa di Chiesa, troviamo, nell'aprile del 1321⁴³⁹, un notaio tra i componenti del Consiglio civico. Si tratta di Michele Corona del quale, molto probabilmente, se non fosse stata per questa attestazione, avremmo ignorato l'esistenza poiché di lui non abbiamo altre notizie. Ancora diverso il caso del notaio Pericciolo Pagani, detto Cagnasso, che fu *messo* e ambasciatore di Villa di Chiesa in Castel di Castro. Non ci è pervenuto alcun suo protocollo, ma ci è noto anche grazie ad una sua specifica richiesta rivolta all'amministrazione cittadina e finalizzata ad ottenere il risarcimento di cinquanta lire di aquilini minuti, tanti quanti, a suo dire, valeva il suo cavallo *pili arsi con stella alba in fronte*, che asseriva esser morto durante il servizio da lui reso alla città di Villa di Chiesa per conto della quale si era recato in Castel di Castro⁴⁴⁰. Della questione si occuparono, nel 1318, i rettori e il giudice di Villa di Chiesa ma non si è a conoscenza dell'esito che ebbe⁴⁴¹. Il Pagani restò comunque a servizio della cittadina mineraria e lo ritorviamo, sempre in qualità di ambasciatore, nell'aprile del 1321⁴⁴².

5.5. *Altri funzionari di Villa di Chiesa autorizzati a redigere scritture dotate di pubblica fede*

La pubblica fede veniva riconosciuta anche ai libri di conto, registri e minute stesi da altri funzionari locali nel corso del loro ufficio. In questo senso è emblematico quanto disposto in merito alle "scritture" dei guelchi dallo Statuto cittadino che infatti precisa: «sono dati piena fede in certi cause li decti scripture come a carta di notajo»⁴⁴³.

⁴³⁹ *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. II, Padova 1962, doc. 57, pp. 120-122.

⁴⁴⁰ CDE, sec. XIV, doc. XI. Coll. 352-354.

⁴⁴¹ CDE, sec. XIV, doc. XI.

⁴⁴² *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, cit., pp. 120-122.

⁴⁴³ BVC, III, LXXVIII.

Non diversa era la considerazione in cui erano tenute le registrazioni effettuate dai Maestri del Monte, funzionari scelti, in numero di otto, tra coloro che avevano una esperienza di lavoro nell'*Argentiera* di almeno cinque anni, incaricati di soprintendere l'attività estrattiva⁴⁴⁴.

«Et tutti processi, accusi et denunciagioni, et riveduti, che li Maestri del Monte faranno per loro Officio, debbia esser creduto et dato fede allo loro scriptura o paraula, et ciascuno dilloro»⁴⁴⁵.

Alle loro dipendenze avevano uno scrivano pubblico le cui modalità di designazione, competenze e funzioni erano stabilite puntualmente:

«Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa debbia chiamare uno scrivano buono et leale; et possa portare l'arme tucto lo tempo del suo officio [...] lo quale debbia scrivere tucto ciò che all'officio delli Maestri del Monte s'appartiene [...] lo quale scrivano sia stato borghese et habitatore di Villa di Chiesa per anni tre almeno [...] Et debbia avere per examinatura di ciascuno testimone, denari III et non più; et di catuna sentensia, soldi II et non più, et di catuno partito stantiale, soldi X d'amburo le parte. Et debbia avere uno quaderno, in del quale debbia scrivere tucte le scripture che si faranno per lo suo officio, alle quali scripture sia dato fede come scriptura publica: et mostrarli ognora a chi bisognasse [...] Et lo quale scrivano, poi che serà compiuto l'officio, debbiano tucti li acti che fusseno appo lui, et anco quelli che avesse fatto in del suo tempo del suo officio, dare et rinonsare all'altro scrivano [...] et mectere in de la cascia ordinata di carte quelli acti, et lo scrivano delli Maestri del Monte che serà debbia tenere la chiave»⁴⁴⁶.

La "cascia" di cui si parla veniva acquistata dai Maestri del Monte e doveva tenersi in quella *boctega del palasso de la suprascripta Villa, la quale est diputata per la Corte delli Maestri del Monte*⁴⁴⁷. Per la natura stessa delle funzioni svolte dai Maestri del Monte e dal loro scrivano una clausola mirata a evitare l'insorgere di eventuali conflitti di interessi, stabiliva che non potessero occuparsi di "fosse" di loro proprietà o comprarne durante il loro ufficio⁴⁴⁸.

⁴⁴⁴ BVC, IV, LXI.

⁴⁴⁵ BVC, IV, I.

⁴⁴⁶ BVC, IV, III.

⁴⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁴⁸ BVC, IV, XXXVI.

Sempre legati all'attività di estrazione vi erano inoltre sei scrivani detti "della fossa". Essi svolgevano mansioni di segreteria registrando, in prima nota, su appositi quaderni, i libri di fossa per l'appunto, i dati finanziari e produttivi di ciascun pozzo d'estrazione e le loro scritture avevano valore di *carte pupliche di notaio*⁴⁴⁹. Oltre questi scrivani "di miniera" le norme statutarie cittadine prevedevano l'immissione in ruolo di altre figure come, per esempio, quella dello scrivano dei pesi che restava in carica per soli tre mesi. Il suo compito principale era quello di custodire i pesi civici e provvedere alla pesatura dei "saggi de le vene". La sua nomina e la sua attività era regolamentata dal capitolo XXII del primo libro del Breve:

«... lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, in presenza dello suprascripto Capitano o Rectori ... debbiano chiamare et eleggere una persona, la quale sia buona et sofficiente, et sappia leggere et scrivere; la qual persona sia pesatore delli dicti saggi ... Et anco sia tenuto et debbia per lo suo officio avere et tenere uno quaderno, in del quale debbia scrivere lo nome e lo supranome del venditore et del Comparatore della vena undi li saggi sono fatti, et di qual fossa o luogo fusse quella vena ... la quale scriptura per lui se debbia scrivere tucta computata distesamente, et non per ambaco né per altri abreviaturi; a la quali scriptura cosie scripta si possa et debbia fare piena fide, et in ciò sia creduta come carta de notajo ...»⁴⁵⁰.

5.6. *Il notaio del Camerlengo*

L'ufficio del Camerlengo di Villa di Chiesa era regolato da apposite normative contenute nel *Breve Pisani Populi et Compagnarum* del 1306 e aggiornate poi nel 1313. Vi si disponeva che l'ufficio del camerlengo avesse alle sue dipendenze un notaio con funzioni di pubblico scrivano. Per quanto nel codice legislativo cittadino i suoi compiti non fossero descritti o regolati nel dettaglio possiamo conoscerli meglio grazie agli stessi statuti pisani che, infatti, dispongono:

« ...notarii Camerariorum Castelli Castri, Ville Ecclesie, et Terre Nove Judicatus Galluri, et salinariorum salinarum de Kallari, teneantur et debeant successoribus eorum copiam dimictere omnium introituum et exituum, et a quibus habuerint, et quibus dederint, et quo tempore, et aliarum scripturarum omnium factarum tempore eorum officii; ita quod possit per modulatores

⁴⁴⁹ BVC, III, XXX.

⁴⁵⁰ BVC, I, XXII.

Sardinee et per alios quibus expedient copia apparere: ad penam librarum vigintiquinque denariorum cuique contra facienti tollendam»⁴⁵¹.

Il notaio del camerlengo aveva dunque l'incarico di tenere i libri contabili in cui egli stesso annotava le entrate e le uscite della pubblica amministrazione cittadina. I requisiti richiesti per l'immissione in questo ufficio non dovettero esser diversi da quelli richiesti per i tre notai della corte. E come per quelli anche in questo caso sono assai scarse le informazioni sui professionisti che ricoprirono questo ufficio nel periodo "pisano". Tra le poche figure emerse relative al periodo pisano vi è quella del notaio Jacopo Bonamici da Camuliano che affiancò il camerlengo Giovanni Moscerifo negli ultimi anni del governo pisano in Villa di Chiesa e che, una volta caduta la città nelle mani degli aragonesi, fece rientro a Pisa dove, nel dicembre del 1324, consegnò i suoi libri di conto agli Anziani del Popolo⁴⁵². Fatte salve queste notizie si rileva che anche per quanto riguarda la stessa magistratura della camerlangia non si hanno a disposizione molte informazioni. È noto che durante la signoria dei conti Guelfo e Lotto della Gherardesca, fu camerlengo di Villa di Chiesa Balduccio Speziale de Pecciore e in quella veste lo troviamo infatti, nel 1295, impegnato nell'acquisto di settantasette starelli di frumento⁴⁵³. Lo rincontriamo, nel medesimo ufficio, nell'aprile del 1300, intento, ancora una volta, a comprare grano per rifornire la città⁴⁵⁴. Si ha poi notizia della camerlangia di Colus Salmuli che esercitò l'ufficio per conto del Comune di Pisa, nel 1314⁴⁵⁵, così come fece, intorno allo stesso periodo, anche Giovanni, detto Vanni, Bonanni⁴⁵⁶. Bacciameo Lamberti fu invece camerlengo di Villa di Chiesa nel 1318⁴⁵⁷, mentre, nel febbraio del 1324, sul volgere dell'influenza di Pisa sulla cittadina mineraria, la medesima magistratura civica era affidata a Giovanni Moscerifo che fu l'ultimo camerlengo di Villa di Chiesa desingato da Pisa⁴⁵⁸.

Sebbene l'ufficio del camerlengo fosse stato introdotto in Sardegna dai pisani con funzioni di tesoriere e un mandato temporale di durata annuale fu mantenuto in Gallura e a Villa di Chiesa anche dai re catalani⁴⁵⁹. Questi ultimi – nonostante avessero un omonimo

⁴⁵¹ F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze 1854-1870, 3 voll, II vol, p. 617.

⁴⁵² CDE, sec. XIV, doc. XXXVI, col. 394.

⁴⁵³ CDE, sec. XIII, doc. IV.

⁴⁵⁴ *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, cit., vol. I, doc. 36, pp. 52-56.

⁴⁵⁵ CDE, sec. XIV, doc. IV.

⁴⁵⁶ CDE, sec. XIV, doc. VI.

⁴⁵⁷ CDE, sec. XIV, doc. X.

⁴⁵⁸ CDE, sec. XIV, doc. XXIX.

⁴⁵⁹ G. Olla Repetto, *Gli Ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, Cagliari 1969, p. 20.

ufficiale che era però il gentiluomo di camera del re e custodiva il suo sigillo segreto⁴⁶⁰ – non solo ne riconobbero le competenze amministrative in materia finanziaria, contabile e patrimoniale ma, specie per nel caso iglesiente, ne ampliarono in modo significativo le responsabilità e non posero limiti temporali prefissati al suo mandato⁴⁶¹.

Nel dettaglio, a questo funzionario di nomina regia si dava piena facoltà di percepire direttamente o tramite altri ufficiali dipendenti tutte le rendite spettanti alla Corona e relative all'ambito territoriale della sua giurisdizione e di provvedere con il denaro così incamerato ad evadere tutte le spese sostenute nella stessa zona dall'erario regio⁴⁶². Proprio per le sue competenze a ricevere rendite di ogni natura e a spendere il denaro in suo possesso, il camerlengo andava pertanto a distinguersi nettamente dagli altri organi dell'amministrazione patrimoniale locale e dagli altri ufficiali come, per esempio, i doganieri e i salinieri che potevano procedere solo all'esazione di tributi specifici, in questo caso, dogane, saline⁴⁶³.

Ad Iglesias il camerlengo divenne così una magistratura di primo piano che poté esercitare funzioni che travalicavano i limiti della città o del territorio della sua giurisdizione ed interessarono, per certi settori, tutta l'Isola⁴⁶⁴.

Sovrintendeva all'attività mineraria, riceveva e appaltava le rendite della Villa, affrancava, vendeva o concedeva in locazione le fosse⁴⁶⁵, le 'trente'⁴⁶⁶; e ancora: nominava e deponeva, su indicazione regia, i maestri di moneta, gli scrivani, i misuratori e pesatori della vena⁴⁶⁷ e tutti gli altri ufficiali delle «argentiere»; affittava od appaltava, in perpetuo o per un tempo determinato le case, gli orti, le vigne regie; acquistava argento per le necessità della zecca, pagava il salario degli ufficiali reali, di quelli della zecca e degli operai delle miniere⁴⁶⁸.

Probabilmente proprio per questo aggravio di funzioni l'ufficio di camerlengo che, nel periodo pisano, era stato esercitato in forma esclusivamente individuale, divenne, nel nuovo contesto dell'amministrazione regia di Villa di Chiesa, prevalentemente collegiale e affidato a due funzionari che esercitavano il mandato contemporaneamente. Costoro, nell'ambito cittadino sottostavano al solo Capitano mentre nel più ampio quadro della

⁴⁶⁰ O. Schena, *Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari 1983, p. 131.

⁴⁶¹ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, Napoli 1985, p. 254.

⁴⁶² G. Olla Repetto, *Gli Ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 21.

⁴⁶³ *Ibidem*.

⁴⁶⁴ G. Olla Repetto, *Gli Ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, p. 22.

⁴⁶⁵ Sono i pozzi scavati nelle viscere delle montagne per cercare il metallo. Ogni fossa poteva appartenere ad uno solo od a un gruppo di proprietari, che complessivamente si chiamavano compagnia.

⁴⁶⁶ Erano le parti in cui si suddivideva il capitale della compagnia e possono considerarsi come le attuali azioni.

⁴⁶⁷ L'unità di misura usata era il corbello - di entità non ancora definita - il cui prototipo, dato dalla pila marmorea che stava dentro il chiostro della corte del Capitano, serviva a controllare i corbelli di uso corrente.

⁴⁶⁸ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, vol. 2059, ff. 9 v. e segg.

Corona dovevano rendere conto del proprio operato all'amministratore generale, del quale erano dipendenti gerarchici e stretti collaboratori⁴⁶⁹.

Il loro salario nel 1331 era di circa 74 lire l'anno, ma al tempo di Pietro il Cerimonioso si stabilizzò sulle 100 lire⁴⁷⁰. Interessante notare che quando l'ufficio veniva esercitato in forma collegiale da due funzionari, questi non sempre ricevevano uguale compenso ed è pertanto lecito supporre che svolgessero mansioni tra loro in qualche modo diversificate o godessero piuttosto di un diverso prestigio personale e di conseguenza di una differente considerazione da parte della Corona.

In questa sede l'ufficio della *camerlengia* di Villa di Chiesa merita una trattazione specifica in primo luogo perché fu organo dell'amministrazione periferica produttore di documenti che avevano *plena fe* come se fossero fatti *per manum publicam*⁴⁷¹, e poi perché il camerlengo aveva alle proprie dipendenze un notaio con mansioni di pubblico scrivano che per i suoi servizi percepiva uno stipendio che nel 1352, come emerge da una ordinanza del governatore generale di Sardegna, era pari a trenta *lliures*, ma che crebbe in modo significativo rapidamente, stabilizzandosi, tra il 1356 e il 1364, a 50 lire⁴⁷². Queste somme arrivavano, attraverso il camerlengo, dalla "marmessoria" di Alfonso III alla quale lo scrivano doveva rendere conto mensilmente del proprio operato, in quanto per il proprio lavoro consistente nel redigere le 'apoche' dei pagamenti fatti, veniva pagato con denaro pubblico.

Per queste ragioni non è cosa priva di utilità ricostruire la successione dei funzionari che furono investiti di questo ufficio al fine di approfondirne, ove possibile, la formazione professionale e stabilirne l'eventuale appartenenza al ceto notarile.

I primi due camerlenghi furono nominati dall'infante Alfonso subito dopo la conquista di Iglesias e *camerarii pro inclito domino infante Alfonso* si intitolano, all'inizio del primo registro da essi scritto⁴⁷³. Il registro inizia a febbraio e del resto ci rimane un documento di cancelleria del 13 di quello stesso mese nel quale Alfonso si rivolge già al catalano Guillem de Rius e al notaio di Villa di Chiesa, Duodo Soldani, appellandoli, per l'appunto, camerlenghi⁴⁷⁴.

Il Soldani era allora probabilmente uno fra i principali esponenti di quella parte della borghesia di Villa di Chiesa, ma originaria di Pisa, che aveva precocemente assunto un atteggiamento filo-aragonese e la sua nomina, facilitata dalla sua esperienza notarile, statutaria e politica, rispondeva alla necessità di integrare nei ruoli dell'amministrazione la componente locale al fine di una più rapida pacificazione e per garantire una certa

⁴⁶⁹ G. Olla Repetto, *Gli Ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 21.

⁴⁷⁰ M.M. Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa 1985, pp. 195.

⁴⁷¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2059, f. 9 v.

⁴⁷² M.M. Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 201.

⁴⁷³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2108, t. 1, f. 1.

⁴⁷⁴ ACA, *Cancelleria*, reg. 396, f. 104 r.

continuità nelle istituzioni cittadine⁴⁷⁵. Ciò nonostante Alfonso volle affiancargli comunque un uomo della sua cerchia, il de Rius già suo scrivano, che in Iglesias rappresentò, poi, anche, come procuratore, gli interessi dell'infanta Teresa de Entença⁴⁷⁶. L'accoppiamento dei due ufficiali di così diversa provenienza serviva probabilmente ad assicurare la duplice funzione di espressione locale dell'amministrazione patrimoniale centrale e di espressione del ceto dirigente locale⁴⁷⁷.

I loro compiti tuttavia se pur nominalmente e teoricamente identici dovettero nella pratica differire; da un lato sembrerebbe, infatti, potersi riconoscere al De Rius la tendenza a svolgere prevalentemente funzioni amministrative disparate e diversificate oltre il controllo finanziario e amministrativo tipico della funzione e per questo parrebbe potersi supporre che il grosso del lavoro peculiare dell'ufficio dei camerlenghi fosse svolto da Duodo Soldani, come, del resto, sembrerebbero confermare, nel loro aspetto formale, i libri stessi redatti da quell'ufficio nel periodo in cui il notaio iglesiente lo ricoprì. I suoi registri, infatti, non solo conservano, come d'altronde la città nel suo complesso, lo stile cronologico locale — il *cursus Ville Ecclesie* che altro non era se non lo stile cronologico pisano — ma anche la lingua.

Una volta che il De Rius fu poi definitivamente destinato a nuovo incarico il Soldani restò unico camerlengo fino al 1335, quando il re Alfonso gli affiancò Jaime çà Mora⁴⁷⁸. Dai registri pervenutoci si deduce che questi due ufficiali restarono in carica contemporaneamente fino al 1343. Dopo questa data e per un periodo di circa due anni le informazioni in merito all'attività della camerlenghia di Iglesias sono in sostanza del tutto assenti. L'attività di questo ufficio sembra congelata e neppure la nomina di Bernat de Ladrera a camerlengo di Iglesias pare ripristinare il corretto funzionamento di questo importantissimo organo amministrativo cittadino, tanto da far pensare che questa stessa nomina, fatta nel luglio del 1345⁴⁷⁹, non avesse avuto poi effettiva conferma. Tra il 1345 ed il 1348 l'ufficio di camerlengo di Iglesias fu ricoperto dal catalano Bernat de Cervià il quale morì nei primi mesi del 1348 nel corso dell'epidemia di peste che colpì, fra le altre località isolate, anche la città mineraria⁴⁸⁰. Gli subentrò, nell'agosto di quello stesso anno, forse in veste di semplice sostituto temporaneo, l'iglesiente Nicola Gay che sembrerebbe aver avuto un mandato assai breve posto che già all'inizio di settembre il re Pietro IV nominava camerlengo di Iglesias il barcellonaese Berenguer Mascarò al quale concedeva la possibilità di farsi rappresentare in quell'ufficio da un suo sostituto idoneo⁴⁸¹. Il sovrano poi, forse con l'intento di ristabilire la forma collegiale della camarlangia

⁴⁷⁵ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., pp. 253-254.

⁴⁷⁶ ACA, *Cancellaria*, reg. 396, f. 74 v.

⁴⁷⁷ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 254.

⁴⁷⁸ ACA, *Cancellaria*, reg. 1006, f. 99r.

⁴⁷⁹ ACA, *Cancellaria*, reg. 1014, f. 12v.

⁴⁸⁰ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 256.

⁴⁸¹ *Ibidem*.

procedeva, pressoché contemporaneamente, alla nomina di un altro camerlengo di Iglesias e alla concessione dell'analogo privilegio di farsi rappresentare da un alterego a Ramon Contey⁴⁸². Di fatto, comunque chi, in quello stesso frangente temporale esercitò, non sappiamo se per incarico ricevuto da uno dei titolari dell'ufficio o per volontà dal governatore dell'isola, l'ufficio di camerlengo è un iglesiente di origine pisana, Bonacquisto Macerone⁴⁸³ al quale sembrerebbe poi esser stato affiancato, nel 1349 e per un breve periodo, un altro iglesiente, Raimondo Gay, imparentato con quel Nicola Gay che ricopri il medesimo ruolo qualche anno prima. L'ascesa e l'affermarsi del ceto dirigente locale, rappresentato da queste nomine ai vertici dell'amministrazione di Villa di Chiesa, fu però una breve parentesi che si chiuse, nel 1349-1350, quando l'ufficio di camerlengo, lasciato vacante dalla rinuncia del Gay⁴⁸⁴, tornò saldamente nella mani di due catalani, Francesc Guerau e Berenguer Mascarò, per l'appunto, il quale tuttavia non si recò mai ad Iglesias facendosi rappresentare da un sostituto⁴⁸⁵. Nel dicembre del 1362 Il Guerau fu sospeso dalla carica di camerlengo per motivi ancora oggi non chiari e sostituito da Pere Bartomeu⁴⁸⁶. Sono relativi al mandato di quest'ultimo funzionario regio gli ultimi registri pervenutici dall'ufficio del camerlengo di Iglesias, città che intorno al 1364-66 passò nelle mani dei giudici d'Arborea sotto la cui giurisdizione restò fino al 1409, salvo una breve parentesi di controllo catalano tra il 1388 ed il 1391 circa.

Nonostante il re, nel 1386, forse persuaso dalla convinzione di un possibile e imminente recupero della città, nominasse il notaio Comita Pancia, camerlengo di Iglesias⁴⁸⁷, non si hanno testimonianze documentarie o registri contabili - finanziari riconducibili al suo mandato. Non vi è, comunque, da dubitare del fatto che egli andasse ad esercitare effettivamente, probabilmente fino al 1388, quell'ufficio come dimostra l'autorizzazione sovrana concessagli per poter presentare i suoi rendiconti non già al Maestro razionale, coma da prassi, bensì al suo luogotenente⁴⁸⁸. Anzi, forse proprio questa licenza potrebbe esser la causa della dispersione della sua rendicontazione finanziaria che avrebbe potuto contribuire a far luce su quel periodo di cui si conosce assai poco, giacché anche del suo successore, Giovanni Fermentini, un iglesiente di origine pisana che detenne contemporaneamente le cariche di Capitano e di camerlengo, non si hanno registri e documenti⁴⁸⁹.

⁴⁸² ACA, *Cancelleria*, vol. 1017, c. 209r.

⁴⁸³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2120, t. 5.

⁴⁸⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2122, c. 1.

⁴⁸⁵ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 257.

⁴⁸⁶ CDE, sec. XIV, doc. 91, CDE, sec. XIV, doc., 104.

⁴⁸⁷ ACA, *Cancelleria*, reg. 1048, f. 95.

⁴⁸⁸ F. C. Casula, *Carte reali diplomatiche di Giovanni I, il Cacciatore, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1977, doc. 19.

⁴⁸⁹ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p.363.

In seguito, una volta che la città fu nuovamente e saldamente in mano catalana, la nomina di camerlengo ricadde su Crescentino Cofano che fu poi oggetto di un'inchiesta da parte del procuratore regio per la sua gestione finanziaria⁴⁹⁰.

Nel 1415 l'organigramma amministrativo iglesiente fu oggetto di un profondo riassetto e in quell'occasione scomparve l'ufficio di camerlengo – allora ricoperto dal *mercator* Pisconte (o Visconte, o Bisconte) Gessa – che fu sostituito dal *maior de portus* o *mestre de port*⁴⁹¹. Non si trattava di un semplice cambio di denominazione perché la facoltà di far fronte a spese correnti, e non, che era stata accordata ai camerlenghi scomparve e si fece più forte il controllo centrale al quale i rendiconti da quel momento in avanti si avrebbero dovuti presentare non più a scadenza annuale, come avveniva in precedenza, ma mensile così come si legge nelle istruzioni impartite dal procuratore reale Johan Civeller al primo effettivo *maior portus* di Iglesias, Martì Sarra⁴⁹²; un cagliaritano di probabili origini catalane. Egli tuttavia non dovette ricoprire quest'incarico a lungo poiché nel maggio del 1418 l'ufficio di *major* fu nuovamente nella mani di Pisconte Gessa che ricoprì anche la carica di Capitano della città⁴⁹³. A quanto pare comunque l'ulteriore nomina di quest'ultimo ad 'armentario' delle ville spopolate lo indusse a dover rinunciare alle cariche cittadine ed è probabilmente per questa ragione che sin dai primi giorni del 1419⁴⁹⁴, l'ufficio di camerlengo o di maggiore del porto venne affidato al cagliaritano March Olzina che lo tenne fino al settembre del 1423 quando, trovatosi al centro di una inchiesta sul suo operato, fu sospeso dall'incarico che venne prontamente affidato a quel Crescentino Cofano⁴⁹⁵ che, evidentemente, nel frattempo, aveva potuto dimostrare l'infondatezza della accuse a suo carino e la bontà del suo operato. Forse a causa della sua dipartita, nel mese di aprile del 1428⁴⁹⁶ l'ufficio della *maioria* ritornò, se pur per un breve periodo, nelle mani ormai esperte di Pisconte Gessa che la esercitò fino al 10 giugno di quello stesso anno⁴⁹⁷, rinunciandovi poi nuovamente per dedicarsi ai suoi affari che nel frattempo diventavano sempre più impegnativi. Perciò la carica di camerlengo ricadde sull'iglesiente Guantino Cannes che la mantenne per un periodo imprecisato e non si può escludere del tutto che egli, per alterazione del proprio nome o imperizia scrittoria altrui, possa essere quel Jacme Canemas che risulta in carica nel febbraio del 1432⁴⁹⁸.

Da questo momento in poi si fa assai più difficile per via dalla scarsissima documentazione e della convulsa parentesi feudale seguire l'evoluzione dell'ufficio e ricostruire la serie dei camerlenghi che registra pertanto ampie lacune giacché il

⁴⁹⁰ CDE, sec. XV, docc. 18, 19, 20, 21.

⁴⁹¹ CDE, sec. XV, doc. 3.

⁴⁹² *Ibidem*.

⁴⁹³ CDE, sec. XV, doc. 11.

⁴⁹⁴ CDE, Sec. XV, doc. 13.

⁴⁹⁵ CDE, sec. XV, doc. 40.

⁴⁹⁶ CDE, sec. XV, doc. 43.

⁴⁹⁷ CDE, sec. XV, doc. 44.

⁴⁹⁸ CDE, sec. XV, doc. 48.

successivo funzionario in carica, Joannes Cellers, lo si ritrova attestato solo nel marzo del 1474⁴⁹⁹. Egli morì circa due anni dopo nel corso di una epidemia di peste che imperversò in città e la magistratura contabile fu temporaneamente affidata all'iglesiente Antioco Baroni al quale fu poi ordinato di cederla al cagliaritano Salvador Caselles⁵⁰⁰ che entrò in servizio pronunciando il giuramento di rito il 13 febbraio del 1476⁵⁰¹. Due anni dopo a ricoprire l'ufficio della majoria fu chiamato Galcerando Bertran che designò suo procuratore Michele Sayol il quale giurò per lui il 16 aprile 1478⁵⁰².

È probabile che con costoro si chiuse la serie dei camerlenghi di Villa di Chiesa, poiché pochi anni dopo e per la precisione nel 1481 Ferdinando II, nel quadro di una più generale riforma delle amministrazioni locali che sarà completata nel 1508, abolì quell'ufficio affidandone di fatto le competenze residue al Consiglio cittadino⁵⁰³.

Per quanto invece riguarda la figura di un notaio posto al servizio dei camerlenghi in qualità di scrivano pubblico si rileva che per quanto fosse contemplata dagli statuti cittadini non sempre la si ritrova operante e alcuni tra i titolari di quella magistratura contabile – talvolta, come si è visto, notai essi stessi, pare riuscissero a farne a meno, provvedendo a registrare di proprio pugno in appositi registri tutte le operazioni che andavano a compiere durante il loro mandato. In queste stesse scritture tuttavia si fa sovente riferimento a carte rogate dai notai e dagli scrivani pubblici come prova di avvenuti pagamenti o di impegni contrattuali da onorare. Di norma però in questi richiami non si specifica la qualifica specifica del notaio ossia se egli operassero come notaio proprio dei camerlenghi o più genericamente come notaio della Corte di Villa. Pertanto, per cercare di individuare gli scrivani nominati al servizio dell'ufficio dei camerlenghi è necessario ricorrere ai registri di cancelleria che serbano, non sempre comunque, le note di nomina. Così facendo, si apprende che, il 20 aprile 1344, il re Pietro III e suo zio, l'infante Pietro, in qualità di esecutori testamentari di Alfonso, nominarono come notaio del camerlegno di Villa di Chiesa l'iglesiente Pancrazio de Guilliello (Brancaccio de Guillelmo) che rimase in carica fino al 21 agosto 1346. Probabilmente per un certo periodo fu sospeso dall'incarico, ma a partire dal 14 marzo 1347 venne nuovamente assunto, nomina che fu riconfermata per dieci anni il 26 luglio 1353. Nel 1354, Pancrazio de Guillelmo si schierò dalla parte del giudice Mariano IV d'Arborea, in conseguenza di ciò fu destituito e al suo posto, il 20 gennaio 1355, fu nominato, per cinque anni, Berengario d'Axia o d'Assia. Ma in seguito Pancrazio o riuscì a dimostrare di essere stato costretto a schierarsi dalla parte dei nemici del sovrano che lo perdonò e gli concesse di ritornare a Villa di Chiesa, tuttavia il posto di scrivano continuò a rimanere del Berengario, almeno fino al 1364.

⁴⁹⁹ CDE, sec. XV, doc. 97.

⁵⁰⁰ CDE, sec. XV, doc. 98.

⁵⁰¹ CDE, sec. XV, doc. 99.

⁵⁰² CDE, sec. XV, doc. 103.

⁵⁰³ CDE, sec. XV, doc. 142.

5.6.1. La documentazione prodotta dalla 'camarlancia'

Dell'attività di registrazione in materia fiscale e patrimoniale svolta personalmente dai camerlenghi di Iglesias ci sono giunti 18 registri suddivisi in 43 tomi che costituiscono la sottoserie "Camerlengo de Iglesias" (A.C.A., *Real patrimonio Maestro razionale*, Inv. n. 46, regg. 2018-2125). La documentazione è riferita al periodo compreso tra il 1324 ed il 1364 con una lacuna per gli anni 1343-1345.

La tipologia delle registrazioni rispecchia fedelmente le attribuzioni e i compiti spettanti a quest'ufficio e pertanto comprende esclusivamente annotazioni di carattere finanziario contenenti precise indicazioni sia di somme in entrata nell'erario cittadino come per esempio la riscossione di tutti i diritti doganali spettanti alla Corona e relativi al territorio cittadino o l'esazione di multe e ammende, sia in uscita come il pagamento degli stipendi degli ufficiali regi e delle truppe stanziato in Villa di Chiesa o gli acquisti per le necessità della zecca.

La serie documentaria si apre con 'libri' redatti prevalentemente in latino⁵⁰⁴, ma già per gli anni 1326-1328 compare in uso il catalano⁵⁰⁵ che non sostituirà immediatamente il latino ma, per un certo periodo, si affiancherà ad esso. Da notare anche l'uso dell'italiano che in modo inaspettato non riguarda i registri redatti dai primi camerlenghi, ma quelli, (due), compilati nel 1348/9 da Bonaquisto Macerone⁵⁰⁶. Per quanto concerne invece gli usi cronologici, in ossequio alle consuetudini vigenti in Villa di Chiesa i primi libri dei camerlenghi sono datati *secundum cursus de la Villa* o *secundum consuetudinem Villa Ecclesiae*⁵⁰⁷ oppure, ma è attestato meno frequentemente, *secundum consuetudinem Sardiniae*⁵⁰⁸. La tendenza a mantenere gli usi locali è ancora forte nel 1349, quando infatti, il Macerone che scrive in italiano, usa sì il sistema di datazione catalano, ma si premura di fornire il corrispondente *ne lo corso di villa*⁵⁰⁹. Ovviamente diverso il comportamento dei camerlenghi di origine catalana che per ovvie ragioni impiegano il modo *a canalar de Catalunya*⁵¹⁰, ma il fatto che lo debbano precisare fa pensare che il suo uso non fosse scontato.

⁵⁰⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, voll. 2108-2109.

⁵⁰⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, t. 4.

⁵⁰⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2120, t. 5, 2120.

⁵⁰⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, t. 2.

⁵⁰⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, t. 5.

⁵⁰⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2121.

⁵¹⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2045.

5.7. Gli “*scrivani della zecca*” o “*scrivani della moneta*”

Tra i vari e diversi soggetti produttori di scritture aventi pubblica fede e operanti nella Iglesias medievale rientrano a pieno titolo anche coloro i quali ricoprirono l'ufficio di scriba nella ‘scrivania’ della zecca cittadina la cui attività è particolarmente ben documentata per il primo periodo catalano (1324-1364 c.ca)⁵¹¹.

Del resto, secondo il costume iberico che in quel frangente temporale si introduceva nell'Isola, la ‘scrivania’ era, in genere, un ufficio preposto all'estensione di documenti di varia natura; contabili o patrimoniali, di copie autentiche di atti pubblici come per esempio atti di tutela e curatela, verbali di sequestro e di possesso, e dunque dotati di pubblica fede in quanto prodotti nell'ambito dello svolgimento delle funzioni proprie dell'amministrazione a livello centrale o periferico.

Di norma la scrivania – e quella della zecca di Iglesias non faceva eccezione – veniva concessa in appalto. A seconda dei casi e del tipo di ufficio che era chiamata a svolgere, la concessione poteva esser fatta dal re, da funzionari pubblici di alto livello, o dai baroni nel caso di scrivanie feudali. Il beneficiario aveva il diritto di goderne gli emolumenti e, nel caso non avesse inteso esercitarne le funzioni in prima persona, di nominarvi gli scrivani effettivi purché questi fossero risultati idonei all'ufficio. Gli aspiranti all'incarico dovevano, infatti, sostenere un esame al quale poteva accedere solo chi avesse superato i ventiquattro anni di età, avesse sempre tenuto una condotta morale esemplare e avesse inoltre alle spalle sei anni di pratica. L'esame vero e proprio era volto a verificare che l'aspirante conoscesse il latino e fosse in grado di scrivere correttamente sentenze, atti, patenti, provvisori e altri documenti tipici dell'ufficio che avrebbe dovuto svolgere.

Il percorso abilitativo degli scrivani era dunque ben diverso rispetto a quello dei notai così come altrettanto diverse avrebbero dovuto esser le reciproche prerogative, le sfere di competenze e le mansioni che ciascuno degli appartenenti alle due specifiche categorie avrebbe esercitato. A render separate le loro carriere esisteva, del resto, una differenza sostanziale e fondante fra notai e scrivani; i primi erano e restavano liberi professionisti ed esercitavano una loro ‘arte’; un ufficio proprio a prescindere dallo svolgimento di una funzione pubblica che poteva comunque esser loro affidata mentre i secondi potevano estendere talune tipologie di ‘carte pubbliche’ solo fino a quando fossero restati alle dipendenze delle varie amministrazioni. Queste ultime però non procedevano di norma a delimitare nel dettaglio le competenze degli scrivani che di fatto, finirono, spesso loro malgrado, per esercitare attribuzioni proprie dei notai andando così ad ingenerare una certa confusione di ruoli e funzioni che, tuttavia, sembrava inevitabile in un contesto, quello tardo medievale, nel quale la varietà e complessità delle diverse

⁵¹¹ C. Mercuriali, *La zecca e la politica monetaria*, in M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., pp. 405 e ss.

situazioni giuridiche e amministrative, il proliferare di norme non sempre codificate o note rendeva talvolta caotico lo stato di diritto.

Per tali ragioni non sorprende affatto che in questo quadro dai contorni sfumati ci si imbatta in scrivani estensori di carte che erano, secondo le ormai affermate consuetudini italiche, di esclusiva competenza notarile come, per esempio, le apoche⁵¹². Riprova quest'ultima, forse l'ennesima, di quel diverso modo di sentire e concepire allora l'istituto notarile in ambito iberico; un ambito nel quale non di rado i termini scriba e notaio o 'scrivania' e 'notaria' sembrano esser stati impiegati con significati sostanzialmente analoghi.

5.7.1. *La zecca di Villa di Chiesa: impianto, attività e organizzazione fino alla decadenza*

Il primo periodo di attività della zecca di Villa di Chiesa è documentabile solo ed esclusivamente grazie alla produzione monetaria e più specificatamente alla coniazione dei Grossi Tornesi, concepiti ad imitazione di quelli che in Francia si erano largamente affermati sin dal 1226, quando Luigi IX ne aveva ordinato la produzione. Il denaro 'grosso' battuto in Villa di Chiesa con peso di 4,13 o 3,76 grammi, d'argento a bassa lega, con presenza di piombo, si caratterizza per un diametro compreso tra i 25 e i 26 mm e reca nel dritto uno scudo partito, mezz'aquila e spaccato, racchiuso entro due cerchi concentrici nei quali si svolge la legenda: GUELF ET LOTT COMITES D DONARITICO ET CIE PTIS REGNI KALL DNI. Nel rovescio presenta invece, croce centrale entro altrettanti cerchi che contengono la dicitura: VILLA ECCLIE ARGENTERIE D SIGERRO SIT NOMEN DNI BENEDICTUM⁵¹³.

La moneta è stata dunque coniata al nome dei conti di Donaratico, Guelfo e Lotto (figli di Ugolino) dei quali reca le armi e l'intitolatura come signori della terza parte del Cagliari⁵¹⁴. Proprio per questi elementi piuttosto che ritenerla prodotta nel periodo compreso tra il 1295 e il 1302, come da più parti suggerito⁵¹⁵, la si dovrebbe, più

⁵¹² È il caso del catalano Bernat Urgelles che per primo ricoprì l'ufficio di scrivano della zecca e che appose la sua firma su una apotecha da lui estesa il 4 ottobre 1324. ACA, Real patrimonio, Maestro razionale, vol. 2108, t. 2, c. 21.

⁵¹³ G. Meloni, *Villa di Chiesa batteva moneta*, in «Scuola Civica di Storia», Edizione 2008, Olbia 2009, p. 118.

⁵¹⁴ *Corpus Nummorum Italicorum*, vol. II, tav. XLIV, n. 21.

⁵¹⁵ V. Dessì, *Monete di Villa di Chiesa*, Sassari, 1899, pp. 5-12; E. Birocchi, *Zecche e monete della Sardegna nei periodi di dominazione aragonese-spagnuola*, Cagliari, 1952, pp. 9 e 47; A. Castellaccio, *La*

verosimilmente, considerare coniato tra il 1289 ed il 1296 e cioè nel periodo durante il quale si svolse effettivamente la signoria di Guelfo e Lotto e dunque porre entro questo arco cronologico l'inizio dell'attività della zecca ad Iglesias.

Questa prima coniazione, della quale ci sono pervenuti soltanto due esemplari⁵¹⁶, è da mettere in stretta e diretta relazione con la guerra mossa dagli eredi del conte Ugolino contro Pisa per l'affermazione dei loro diritti su quella porzione di territorio sardo. Poiché, infatti, la facoltà di batter moneta era prerogativa sovrana, oltre che per l'opportunità di utilizzare almeno una parte della produzione di argento, che in quel clima di scontro non poteva più essere esportata verso Pisa, suo naturale sfogo, la coniazione dei grossi tornesi si può leggere anche come tangibile espressione della volontà di esprimere l'orgoglioso e consapevole perseguimento di una politica di autonomia statale da parte dei signori della regione che intendevano così riaffermare con determinazione le proprie pretese sulla Sardegna fondandole sul legame matrimoniale che aveva unito Guelfo con Elena di Hohenstaufen, figlia di Re Enzo cui Federico II aveva assegnato la sovranità sull'isola.

In seguito, una volta usciti di scena i Donaratico, e passata Iglesias, intorno al 1301/2, sotto il diretto controllo di Pisa, l'attività della zecca locale non fu sospesa, giacché da allora iniziò la produzione del 'grossetto'⁵¹⁷. Questa nuova moneta d'argento, conosciuta anche come aquilino pisano, perché simile in peso (circa 1,70 grammi) ai mezzi aquilini o mezzo grossi battuti nella Repubblica dell'Arno, con valore pari a nove denari e diametro di mm 21 presenta sul diritto l'Aquila imperiale a tutto campo accompagnata dall'usuale legenda FEDERIC IMPARATOR, mentre al rovescio, corre la dicitura, simile al grosso Tornese, FACTA IN VILLE ECCLESIE PRO COMI PISANO⁵¹⁸.

Oltre questi documenti numismatici non si hanno ulteriori informazioni dirette in merito al reale, concreto funzionamento della zecca di Villa di Chiesa ai suoi albori. È plausibile che la sua organizzazione non fosse dissimile da quella operante in Pisa la cui attività è regolamentata in dettaglio dallo statuto comunale; il *Brevis Comunis Pisani*, ma questa ipotesi non consente di aggiungere altro in merito alla reale portata dell'attività della zecca di Villa di Chiesa in periodo pisano o di far luce sull'eventuale attribuzione ad essa di altri esemplari che restano pertanto questioni ancora aperte⁵¹⁹.

Molto più documentata appare invece l'attività della zecca nel periodo successivo grazie all'iniziativa catalana che, provvedendo alla minuziosa riorganizzazione della produzione monetaria in Villa di Chiesa, intese valorizzare le risorse del territorio di

Zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione in Sardegna, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa 1985, p. 73.

⁵¹⁶ G. Meloni, *Villa di Chiesa batteva moneta*, cit., p. 118.

⁵¹⁷ *Corpus Nummorum Italicorum*, vol. II, tav. XLV, n. 1.

⁵¹⁸ G. Meloni, *Villa di Chiesa batteva moneta*, cit., p. 119.

⁵¹⁹ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, Napoli 1985, p. 113.

nuova acquisizione, da tempo ben noto per i suoi giacimenti argentiferi e per le sue miniere che allora erano considerate le seconde per importanza in Europa⁵²⁰.

Per queste ragioni l'Infante Alfonso cominciò a preoccuparsi dell'organizzazione della zecca prima ancora di avere tolto la città ai pisani. Infatti già il 9 dicembre 1323 si preoccupava di far ricercare tra i partecipanti alla spedizione *moneders* e *obers* idonei a dar vita ad una regolare attività di coniazione⁵²¹.

In quest'ottica si spiega uno dei primi atti emanati da Alfonso e con il quale l'Infante concedeva a Villa di Chiesa, *propter minierarium vicinitatem*, il privilegio di batter moneta disponendo infatti che: «*in villa predicta ville ecclesie et nusquam alibi in insula Sardinie fiat et cudatur continue moneta tam argenti quam minuta*»⁵²².

In seguito, 1 luglio 1331, Alfonso IV emanava nuove disposizioni che per la loro organicità possono leggersi quasi un mini-statuto corporativo⁵²³. La nuova organizzazione della zecca di Iglesias risultò in questo modo analoga a quella delle altre zecche operanti nei territori della Corona nelle quali, del resto, è facile riconoscere tracce di un'antica organizzazione comune all'Europa di eredità carolingia⁵²⁴. Tuttavia il confronto con l'organizzazione della zecca iglesiente di epoca pisana, pur nella scarsità delle informazioni che la riguardano, sembrano mostrarci una realtà più fortemente e sicuramente controllata dal potere statale, senza che questo comporti, tuttavia, la non esistenza di un'ampia area di autonomia organizzativa e operativa⁵²⁵. Del resto, la Corona preferì affidare la supervisione della produzione monetaria a personale catalano che, probabilmente, in una città come Iglesias che aveva mantenuto una popolazione quasi completamente pisana o sardo-pisana, offriva maggiori garanzie in termini di allineamento alle direttive regie⁵²⁶. In questo modo la zecca e quanti vi lavoravano andarono a costituire un corpo, in qualche modo, estraneo al tessuto sociale della città, assicurando però uno stretto e sicuro controllo dell'attività che, fin dall'inizio, era stata concepita come un perno della politica economica aragonese nel nuovo dominio.

⁵²⁰ A. Arribas Palau, *La conquista de Cerdena por Jaine II de Aragón*, Barcellona, 1952, p. 54.

⁵²¹ R. S. Lopez, *A Aristocracy of money in the early middle ages*, in «*Speculum*», 8 (1953), p. 31, commentando il sigillo dei monetieri d'Orvieto (ma secondo P. Bascapè, *Sigillografia*, Milano, 1969, p. 365, è il sigillo della zecca) rimarca la distinzione tra *laborantes* e *monetarii* ed ipotizza che i primi preparassero i tondelli ed i secondi la moneta. La stessa terminologia trova il Violante per Pisa: cfr. C. Violante, *Per la storia economica e sociale di Pisa nel Trecento. La riforma della zecca nel 1318*, in «*Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*», 66 (1954). Gli storici sono soliti utilizzare, per comodità; il termine monetieri in senso più generale; C. Mercuriali, *La zecca e la politica monetaria*, in M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 407.

⁵²² ACA, *Cancellaria*, vol. 390, c. 142.

⁵²³ M. M. Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 201.

⁵²⁴ C. Mercuriali, *La zecca e la politica monetaria*, in M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 421.

⁵²⁵ ACA, *Cancellaria*, vol. 390, c. 421.

⁵²⁶ ACA, *Cancellaria*, vol. 390, c. 421.

Al vertice dell'attività di coniazione si poneva il capo della zecca, detto anche maestro della moneta, il quale curava direttamente l'amministrazione con l'aiuto di uno scrivano nominato dal re o, talvolta, dai camerlenghi. Lavoravano poi nella zecca un numero non specificato di operai non specializzati, impiegati generalmente per fondere i metalli e preparare la lega, altri lavoratori con mansioni più specifiche, detti monetieri, anche in questo caso in numero non determinabile, e inoltre: un assaggiatore, un responsabile della fusione (*fonedor*) e un addetto al taglio dei tondelli dalle lamine (*tallador*)⁵²⁷.

L'attività della zecca, minuziosamente documentata per certi periodi, si fa lacunosa in coincidenza con quegli avvenimenti politici e storici che più marcatamente segnarono le vicende cittadine nel corso della metà del secolo XIV e cioè in quel torno di tempo nel quale Iglesias cadde sotto l'amministrazione dei Giudici d'Arborea per fare poi ritorno alla Corona nel 1355. Ciò nonostante e a dispetto delle ingenti risorse impiegate tra il 1355 e il 1356⁵²⁸ per riattivare la produzione monetaria e ripristinare le strutture della zecca fortemente danneggiate dalle operazioni belliche, la sua attività si avviò verso un lento, progressivo e inarrestabile declino che da lì a breve l'avrebbe portata a sospendere del tutto la produzione⁵²⁹.

5.7.2. La 'scrivania' della moneta: il personale, i compiti, la documentazione prodotta

L'infante Alfonso, immediatamente dopo aver acquisito alla Corona la città, nel quadro della più generale riorganizzazione dell'attività della zecca, con disposizione del 19 febbraio 1324, affidò la 'scrivania' della zecca al catalano Bernat Urgelles. Successivamente, tra il maggio e il giugno del 1324, lo stesso l'infante Alfonso, accampato sul colle di Bonaria dal quale guidava l'assedio di Castel di Cagliari, stabiliva che Urgelles ricevesse un salario annuo di 50 lire oltre al vitto⁵³⁰. Inoltre allo stesso

⁵²⁷ A. Castellaccio, *La Zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione in Sardegna*, cit., pp. 94-95.

⁵²⁸ C. Giorgioni Mercuriali, *La riorganizzazione della zecca di dopo la rivolta di Villa di Chiesa (1355)*, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa 1985, p. 139.

⁵²⁹ A. Castellaccio, *La Zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione in Sardegna*, cit., p. 131.

⁵³⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2059, cc. 16v e segg. In seguito l'entità della paga degli scrivani subì varie modifiche. Inizialmente fu stabilito direttamente dalla Corona, in seguito dall'amministratore generale di Sardegna, e ancora più tardi, intorno al 1331, dal camerlengo di Villa di Chiesa. All'epoca di Alfonso III ammontava a 90 lire, che furono ridotte a 40 tra il 1349 e il 1351 e poco

scrivano veniva concessa dalla Corte, come sussidio, una ‘bestia’ per effettuare gli spostamenti necessari al corretto espletamento delle sue funzioni⁵³¹.

Bernat Urgelles ricoprì l’incarico fino al 5 giugno del 1324 data in cui, per espresso ordine impartito dall’infanta Teresa d’Entença (moglie dell’Infante Alfonso) divenne responsabile della zecca andando così a ricoprire l’incarico che fino al quel momento era stato svolto da Mastro Putxo. Tuttavia l’Urgelles svolse quell’ufficio per breve tempo poiché il 19 luglio 1324 fu sostituito dal barcellonese Nicholos Ros al quale il suo predecessore si affiancò nelle ritrovate vesti di scrivano della moneta con un aumento di salario che, infatti, passò dalle 50 lire assegnategli in occasione della prima nomina alle 60 lire barcellonesi⁵³². Il suo incarico durò fino al 24 ottobre del 1324 quando, l’ufficio di scrivano affidato dal re a Pere Folquet, prese ad esser svolto di fatto da un suo sostituto Ponç (o Pons) Gavarra (o Guevara) che lo ricoprì fino al 16 giugno 1326⁵³³ per passare poi a Guglielmo di Blanes, designato dallo stesso Folquet⁵³⁴. Alla morte del Blanes, ottobre del 1326⁵³⁵, fu richiamato il Gavarra che tenne la scrivania fino al dicembre di quello stesso anno lasciandola poi a Giacomo Samora (Jaime ça Mora) che rimase in carica un anno, al termine del quale egli assunse il ruolo di maestro della moneta 1327-1328, ma fu successivamente e nuovamente scrivano della zecca e in seguito anche camerlengo⁵³⁶. Dopo di lui, nel ruolo di scrivano, Alfonso IV nominò, il 6 giugno 1328, il barcellonese Bartomeu de Puig, con conferimento vitalizio. Dodici anni dopo Bartomeu lasciò di sua volontà la carica, ottenendo, però, dal nuovo sovrano che questa venisse concessa a Simone de Molendinis (o Molins), cosa che avvenne il 20 febbraio 1342.

Alcuni anni dopo un nuovo privilegio, concesso a Simone, sancì l’ereditarietà dell’ufficio. Alla sua morte il re, in data 9 maggio 1348, procedeva a nominare scrivano della zecca il barcellonese Ferrer de Lauro (Des-Llor), ma Clara, figlia di Simone, presentò ricorso contro questa nomina ed il suo appello dovette esser accolto giacché il 19 gennaio 1349 il re riconobbe alla donna la titolarità dell’ufficio dichiarando pubblicamente di aver commesso un errore con la precedente nomina⁵³⁷. Per di lei conto e nelle vesti di reggente la scrivania della zecca troviamo attivi prima, tra il 1348-53

prima del 1356 a 60 lire. M.M. Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 205; M. Tangheroni, *La città dell’argento*, Napoli 1985, p. 427

⁵³¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2059, cc. 16v e segg.

⁵³² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2059, cc. 42v e segg.

⁵³³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2025, fasc. 5, vol. 2059, c. 16.

⁵³⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, t. 3, c. 48.

⁵³⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, t. 3, c. 67.

⁵³⁶ ACA, *Cancelleria*, vol. 1006, c. 99; *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2026, fasc. 6; vol. 2027, fasc. 1; vol. 2113; vol. 2118, fasc. 3, fc. 17; vol. 2119; vol. 2120, fasc. 1, c. 7; F. Udina, *Un aspecto*, cit, pp. 651 ss.

⁵³⁷ ACA, *Cancelleria*, vol. 1020, c. 5 v. e L. D’Arienzo, *Carte reali di Pietro IV cit.*, doc. 684.

circa⁵³⁸, il fonditore Bonanato Arbosset e poi, intorno al 1355, Pere çà Roca che doveva versare a Clara 30 lire di alfonsini minuti l'anno⁵³⁹.

Questi diversi scrivani che si sono susseguiti nel corso del tempo durante il periodo di effettiva attività della scrivania hanno preso nota e registrato diligentemente in appositi 'libri' tutte le operazioni che si svolgevano nella zecca o per la zecca, dal momento in cui si prendeva in carico l'argento semilavorato da avviare ai forni, fino a quando il metallo monetato veniva consegnato ai camerlenghi⁵⁴⁰. La documentazione da loro prodotta veniva inviata a Barcellona per essere sottoposta a controllo finanziario dall'organo a questo preposto e cioè il Maestro razionale. Questa prassi amministrativa ha molto probabilmente contribuito a far giungere fino a noi 31 volumi, suddivisi in 86 tomi, che vanno dal 1324 al 1358 che costituiscono la serie archivistica *Séca de villa de Iglesias* del fondo *Real Patrimonio, Maestro Racional*, dell'Archivio della Corona d'Aragona. I registri hanno un formato prevalente compreso fra i 23/25 cm e i 30/32 cm e si suddividono in:

a) *Libres de rebudes d'argent* (carico dell'argento fino)

Sono i registri che contengono le annotazioni relative alla presa in carica dell'argento che i camerlenghi compravano dai guelchi (responsabili della conduzione dei forni adibiti alla fusione del minerale) e consegnavano poi al maestro della moneta. È necessario osservare che, in questa fase, l'argento, normalmente ridotto in piastre, ma a volte anche in formato più ridotto (*trossets*) era pesato in libbre sardesche, mentre per le operazioni successive si ricorreva al marco barcellonese e ciò richiedeva grande perizia e dimestichezza con i diversi sistemi di peso.

b) *Libres de alear* (composizione della lega)

In questi registri sono descritte le operazioni volte ad ottenere la lega da impiegare nella coniazione. Sono annotati il numero dei crogioli utilizzati giornalmente e, crogiolo per crogiolo, le quantità degli elementi che concorrevano alla formazione della lega: argento fine (*argent fi*), rame (*copre*) e ritagli (*sisala*).

c) *Libres de fundicio* (fusione della lega)

I libri di questo tipo descrivono quella fase della lavorazione in cui l'argento, già mescolato con il rame e con i ritagli, veniva versato in altri crogioli per esser fuso in verghe dette *riels*.

⁵³⁸ ACA, *Cancellaria*, vol. 1025, c. 96v; reg. 1027, c. 9; reg. 2122, cc. 10v, 27, 50v, 71v; *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2041, c. 75; vol. 2043, fasc. 4; vol. 2046, fasc. 6, 7; vol. 2047, c. 19.

⁵³⁹ ACA, *Cancellaria*, vol. 207, c. 214; reg. 210, f. 25v; reg. 1007, f. 159v; reg. 1011, c. 156v; reg. 1013, f. 147; reg. 1017, f. 165v; reg. 1020, ff. 5v, 7; vol. 1025, c. 96v; 1027, c. 9; L. D'Arienzo, *Gli scrivani*, cit., p. 154.

⁵⁴⁰ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, Napoli 1985, pp. 419, 435.

d) *Libres de obres* (lavorazione delle verghe e taglio dei pezzi)

È descritto il procedimento durante il quale le barre di metallo *riels* venivano ridotte in piastre che, di nuovo sottoposte al calore dei *formels*, venivano poi stirate e assottigliate fino ad essere ridotte in lamine dello spessore voluto. Dalle lamine venivano ritagliati grossolanamente, per mezzo i grandi cesoie o scalpelli, i singoli pezzi detti tondelli. Il loro taglio comportava, com'è facilmente intuibile, una grossa quantità di metallo di scarto; infatti, proprio questa risulta essere la fase in cui c'era maggiore differenza tra il peso del metallo registrato prima della lavorazione e il peso dell'*obra feta* ottenuta. I ritagli di metallo (*sisala*) venivano però recuperati, come già abbiamo visto, in fusioni successive e la perdita non era pertanto definitiva, ma incideva solamente sulla singola operazione.

e) *Libres de emblanquicio* (rifinitura e ripulitura dei tondelli)

I registri con questa denominazione ci consentono di conoscere e seguire la successiva fase di rifinitura a cui erano sottoposti i tondelli grezzi che venivano consegnati all'*emblanquidor* e da questi perfezionati e resi quanto più possibile regolari con l'uso cesoie di piccole dimensioni, poi lavati con una soluzione di sale e tartrato potassico e infine lustrati.

f) *Libres de moneders* (battitura della moneta)

Sono i registri nei quali troviamo le annotazioni relative alla battitura delle monete. Essi riportano il peso dei tondelli consegnati ai battitori, il peso del metallo monetato (*diners monedats*) e il calo subito durante la lavorazione. Risulta anche il numero dei denari utilizzati per l'*asaig*. Con questa ultima operazione il lavoro di produzione vero e proprio si poteva considerare concluso e le monete, perfettamente coniate, erano pronte a lasciare la zecca.

g) *Libres de deliurançes* (scarico delle monete coniate)

Questi libri costituiscono il minuzioso resoconto delle operazioni di scarico monete. Le registrazioni ci informano circa la data di consegna degli alfonsini d'argento fatta dal maestro della zecca ai camerlenghi di Iglesias, in presenza di testimoni; questi erano spesso l'*asagador* e il *fonedor* della stessa zecca, i cui nomi, insieme a quelli di tutti i partecipanti all'operazione, sono di solito, espressamente indicati. In questi libri venivano poi annotati il peso degli alfonsini, il numero di monete corrispondenti in base al taglio stabilito di 72 pezzi per marco, le monete trovate difettose (*febles*) e il numero di alfonsini trattenuti per le spese della zecca, cioè per il pagamento degli *obrerers* e dei *moneders* e per altre *mecions* necessarie all'attività lavorativa. Viene specificato, infine, il titolo della lega d'argento.

h) *Libres de missions o mecions* (spese generali della zecca)

Questa serie di registrazioni enumera tutte le spese della zecca. Si tratta, com'è facile intendere, di annotazioni contabili molto interessanti che ci permettono di conoscere nel dettaglio l'importo dei salari, delle spese per i materiali necessari alla lavorazione, del costo e della natura degli attrezzi. Essi consentono, pertanto, di seguire il funzionamento della zecca non soltanto sotto l'aspetto della produzione monetaria, ma anche in tutti i più minuti dettagli.

Come suggerisce la titolazione dei registri e come è del resto logico aspettarci da scrivani che sembrerebbero quasi tutti originari della Catalogna la lingua usata nella maggioranza dei casi è il catalano per quanto tuttavia, non manchino alcuni tomi compilati in volgare italiano e in latino ed è da segnalare il fatto che questi si riferiscano quasi esclusivamente al periodo compreso tra il 1326 ed il 1327 quando la zecca di Villa di Chiesa, strumenti e personale, parrebbe esser stata trasferita nel borgo di Bonaria sotto la supervisione dei maestri reggenti Puccio Nicolaj e Pietro Castello che ebbero al loro servizio lo scrivano Pons Guevara⁵⁴¹. Questi stessi registri si pongono in una posizione particolare rispetto a tutti gli altri anche in merito al sistema di datazione adottando non già lo stile dell'incarnazione fiorentino⁵⁴², in uso comunemente nei territori della Corona d'Aragona fino al 1350 quando, per volere di Pietro III, fu sostituito da quello della natività⁵⁴³, bensì, come ha fatto anche notare in suo saggio Gabriella Olla Repetto⁵⁴⁴, lo stile dell'incarnazione pisano⁵⁴⁵ che, del resto, seppur spesso affiancato all'uso cronologico catalano, continuò ad esser largamente e comunemente impiegato in Villa di Chiesa almeno fino al 1348⁵⁴⁶.

In alcuni registri della zecca redatti prima di questa data alcuni scrivani hanno ritenuto utile – forse per consentire più agevolmente a chi avrebbe dovuto controllare le

⁵⁴¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2056, tt. 1-6.

⁵⁴² L'inizio dell'anno è posto al momento in cui il Cristo sarebbe stato concepito e cioè il 25 marzo e dunque ha circa tre mesi di ritardo rispetto allo stile moderno. Cfr., A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1999, pp. 126-127.

⁵⁴³ F. Sevillano Colom, *Apuntes para el estudio de la cancelleria de Pedro IV el Cerimonioso* in «Anuario de historia del derecho español», XX (1950), pp. 96-98; F. C. Casula, *La 'datatio chronica' nei documenti di cancelleria sardo-aragonesi del secolo XIV*, in «Studi sardi», XX (1966-1967), pp. 270-284.

⁵⁴⁴ G. Olla Repetto, *La datazione cronica dei documenti trecenteschi di Iglesias*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. 2, maggio – giugno 1972, pp. 360-365.

⁵⁴⁵ L'inizio dell'anno è anche in questo caso posto al 25 marzo ma in anticipo di circa nove mesi rispetto al sistema di datazione attuale. Cfr., A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, cit., p. 127.

⁵⁴⁶ G. Olla Repetto, *La datazione cronica dei documenti trecenteschi di Iglesias*, cit., p. 364.

scritture di districarsi con il sistema di datazione usato di volta in volta – inserire, spesso affiancate alle indicazioni temporali, formule chiarificatrici del tipo *a canalar nostre*, impiegata, per esempio, dalla scrivano Jaime çà Mora⁵⁴⁷ oppure *a canalar de Catalunya*⁵⁴⁸ o ancora *a cors de Catalunya*⁵⁴⁹.

Gli scrivani catalani dunque si trovarono ad operare in un contesto ben diverso dalle loro terre di origine; un ambito linguistico, culturale, sociale ed economico nel quale, come si è visto, non solo vigeva ben radicato, un diverso uso cronologico ma anche un differente sistema di pesi e di misure. Ed essi dovettero imparare ben presto a conoscerlo e a rapportarlo costantemente al loro poiché erano chiamati ad operare tanto con soggetti economici di estrazione locale, tanto con il mondo mercantile catalano. Si imponeva dunque, specialmente per il primo periodo, la necessità di indicare costantemente a quale tra i possibili sistemi si faceva riferimento. Per questa ragione troviamo sovente nelle registrazioni espressioni come *a pes de Barchelona*⁵⁵⁰, o *march de Barsalona*⁵⁵¹, oppure *...que pessa: LXXVII libres. Qui son marches sardesch CXVIF*⁵⁵², e ancora *a pes sardesch*⁵⁵³.

Data poi la natura pressoché esclusivamente contabile delle scritture riportate in questi registri usciti dalla scrivania della moneta non è facile individuare caratteri peculiari che connotino in qualche senso l'opera di uno scrivano rispetto agli altri. Alcuni, al principio dei libri hanno premura di indicare il proprio nome e qualifica: *En presench d'en Jacme Samora escriva de la dita moneda per Pere Folquet*⁵⁵⁴; oppure: *Yo Pons Gavara substitut d. en Pere Folquet scriva de la moneda de Sardenya que ara se bat en Viladesgleyes per lo Senyor Rey e per lo Senyor Infant*⁵⁵⁵, e ancora: *Yo Berenguer Aulj escriva de la Secha per lo Senyor en R. Savañ*⁵⁵⁶, ma questi casi costituiscono, per certi versi, una eccezione. E inoltre, in mancanza di precise indicazioni fornite dall'estensore, la pressoché totale assenza dell'uso di formule distintive o segni grafici di riconoscimento non consente di attribuire direttamente, nella maggior parte dei casi, un registro ad uno scrivano piuttosto che ad un altro. Anche l'*invocatio* verbale, quasi sempre presente specie nelle compilazioni più antiche oltre quella grafica, questa sì immancabile, segue un formulario stereotipato e mai veramente personalizzato presentandosi prevalentemente nelle consuete declinazioni: *En nom de Deu sia e de Madona Santa Maria*⁵⁵⁷, impiegata

⁵⁴⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2027, t. 2.

⁵⁴⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, voll. 2028, 2032, 2034.

⁵⁴⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2033.

⁵⁵⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2032.

⁵⁵¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2025, t. 3.

⁵⁵² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2025.

⁵⁵³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2026, t. 5.

⁵⁵⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2026, t. 5.

⁵⁵⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2025, t. 6.

⁵⁵⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2034, t. 2.

⁵⁵⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2027, t. 1, vol. 2028, vol. 2033.

tanto da Jaime Samora, quanto da Pons Gavara e che ritorna poi con qualche possibile, seppur minima, variante sul tema; *En nom de Deu sia e de la Verge Santa Maria*⁵⁵⁸ oppure *En nom de Deu sia e de la Verge Madona Santa Maria e de tots los seus Sants*,⁵⁵⁹ che si trova in un registro redatto da Berenguer Auli. Si ha anche, ma è più rara, la formula: *Comensament de libre en nom de Deu*⁵⁶⁰ che parrebbe potersi ricondurre all'Urgelles, se non altro perché presente in un registro esteso negli anni durante i quali egli ricoprì l'ufficio di scrivano.

5.8. I notai-scrivani della curia cittadina

Il sistema amministrativo delineato dal Breve di Villa di Chiesa prevedeva che tre notai fossero impiegati con funzioni di pubblici scrivani nella curia cittadina. Poiché lo stesso codice legislativo escludeva che alle più alte magistrature civiche – e i notai della corte erano evidentemente fra questi – potessero innalzarsi cittadini nativi di Villa di Chiesa⁵⁶¹, gli scrivani venivano scelti, nei mesi di maggio e giugno di ogni anno, tra gli appartenenti all'arte dei notai di Pisa, *per scriptinum secreto*, da un collegio di 16 elettori, quattro per ciascun quartiere di Pisa, nominati a loro volta appositamente dagli “Anziani del popolo” della Repubblica dell'Arno⁵⁶².

I notai iniziavano quindi il loro mandato il primo settembre e duravano in carica dodici mesi, un periodo durante il quale non avrebbero potuto “familiarizzare” con la popolazione locale:

«Ordiniamo, che alcuno Capitano et Judice et notajo, lo quale fie in Villa di Chiesa per lo Signore re di Ragona, non possa nè debba fare né contrahere alcuna parentessa con alcuno borghese né habitatore de la suprascripta Villa durante lo termine del suo ufficio, cioè che non possano né debbia prendere moglie jurare in Villa di Chiesa, né fare jurare in Villa di Chiesa, né fare jurare né prenere ad alcuno suo parente, né dare marito de li borghesi de la suprascripta Villa ad alcuna

⁵⁵⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2033, t. 6.

⁵⁵⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2034, t. 2.

⁵⁶⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2025, t. 1.

⁵⁶¹ « Et nullus qui fuit vel est burgensis Castellii Castri aut Ville Ecclesie possit recipi vel admitti in ... Castellinum Castellii Castri, vel Rectorem Ville Ecclesiae, aut giudice Castellii Castri vel Ville Ecclesie sive in notarium alicujus predicte terre ... », CDE, sec., XIV, doc. 3.

⁵⁶² CDE, sec. XIV, doc. 2.

sua parente, in tucto lo suprascripto termine, a pena di libbre C d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona a chi contra facesse. Et di ciò possa ciascuno dilloro essere modulato per lo Modulatore del Signore Re di Ragona»⁵⁶³.

Le funzioni affidate ai tre notai della corte furono puntualizzate con molta precisione nel *corpus* legislativo iglesiente che, infatti, su questa materia così dispone:

«Al decto ufficio essere debbiano notai tre: li due di quelli dimorino continuamente col Capitano et col Judice o con alcuno di loro, per exercicio tanto della ragione rendere; et l'altro stia et dimori col Capitano, per altro facto dell'ufficio del Capitano fare, et cercare per l'armi, et per le malfactori, a petitione del Capitano, di dì et di nocte, quante volte comandassero: a pena di soldi cento d'alfonsini minuti chi contra facesse. Et lo dicto Capitano sia tenuto di dari a li dicti notari delli loro donzelli et sergenti da doici in su; et stiano decti notari in dell'ufficio exercere a vicendevilmente. Et debbiano avire ciascuno delli decti notari per suo feo del dicto officio libbre XX d'alfonsini minuti per tucto l'anno dal dicto Signore re, o possano avere come piacerà al decto Signore Re; et possano avere et prendere la mercede delle scripture secondo la forma de questo Breve et ordinamenti. Et durino, et incomincia et finisca la loro officio, come piacerà al decto Signore Re; et siano tenute d'obedire li comandamenti del Capitano et del Judice, che si faranno per li dicti Capitano et Judice. Et debbiano tenere li dicti notari per lo dicto officio uno cavallo buono et sufficiente, lo quale vaglia libbre X d'alfonsini minuti o più, per fare li facti della Università predicta di Villa, lo qual cavallo stia a risco del dicto Signore Re, in quello modo et forma che quelli del Capitano»⁵⁶⁴.

Il Breve dunque stabilisce che dei tre notai impiegati negli uffici pubblici, due stessero alle dipendenze dei Rettori e del Giudice per l'espletamento di compiti di cancelleria e in generale di tutte quelle funzioni tipiche della loro professione:

«Ordiniamo, che li notari de la Corte seano tenuti et debbiano scrivere in delli acti della Corte tucte carte che fussino facte per alcuno notajo, le quale carte fussino facte d'alcuna parte tra li homini de la decta Villa, et tra ogni altra persona. Et se alcuna persona vollesse produrre la decta carta ad alcuna denunciagione o inquisicione per sua diffensa, li notari de la Corte debbiano avere per registratura della decta carta in delli acti della Corte denari VI, et non più; et se li notari o alcuno dilloro contra facessimo, pensa marco uno d'ariento

⁵⁶³ BVC, I, LXXI.

⁵⁶⁴ BVC, I, VIII.

auuo' del Signore Re per ogni volta. Et lo Capitano et Judice siano tenuti di fare observare le suprascripte cose»⁵⁶⁵.

L'altro notaio del gruppo dei tre, pur posto a sua volta sempre alle dipendenze dei Rettori o del Capitano, avrebbe dovuto coadiuvare quest'ultimo nello svolgimento delle mansioni di polizia e veniva dunque impiegato per redigere verbali, etc. Oltre quindi ai compiti consueti che ai notai era lecito vedere riconosciuti ne venivano affidati anche taluni assai particolari così come, del resto, è indicato dallo statuto:

«Ordiniamo che le notare della Corte debbino ricevere et scrivere in de li acti della Corte tucte accus'e denunciagione i qualunqua malefici et coniccionne fosseno, che porrecti fosseno allora ovvero ad alcuno di loro, et le inquisizione li quale fosseno dicti alloro di fare o di scrivere, o dire o fare si vollesseno per lo officio del Capitano, a buona fede senza fraude, et dinonciare al Capitano incontinate che fosseno date loro le dicte accuse et denunciagione, et di non guardare in ciò hodio, amore, amistà o pregio: a pena i libbre XXV 'alfonsini minuti, auuo' del Signore Re per ogni volta. Salvo che se al Capitano et al Judice non paresse di ricevere alcune inique accuse che porrecte fosseno denanse dalloro o dinonciagione, che li notari non la ricevano, né siano di ciò tenute, et si ricevuta fosse, et al Capitano et al Judice non paresse di riceverla, ch'ella sia per non ricevuta, et per li notari si debbiano et possa cassare per la loro paraula ovvero per paraula dell'uno delloro, et altramenti cassari non si possa»⁵⁶⁶.

I notai inoltre ricevevano in alcuni casi direttamente il pagamento di multe e ammende come per esempio quelle commutate dalle guardie delle vigne a coloro che infrangevano le norme sulla custodia delle bestie. Dalle somme versate i notai trattenevano, da ciascun pagatore, sei denari a titolo di salario⁵⁶⁷. Di tutto erano comunque tenuti a prender nota e a trascrivere nei registri della Corte compreso quanto *denunciato fosse loro a bocca per li sindichi*⁵⁶⁸. Il Breve disponeva inoltre che i pubblici scrivani provvedessero all'insinuazione nelle curia cittadina degli atti rogati dai notai che esercitavano in città la libera professione e su richiesta delle parti interessate al negozio giuridico potessero rilasciarne copie conformi⁵⁶⁹. Questa procedura non deve tuttavia

⁵⁶⁵ BVC, I, LVIII.

⁵⁶⁶ BVC, I, X.

⁵⁶⁷ BVC, I, IX.

⁵⁶⁸ BVC, I, XXX.

⁵⁶⁹ BVC, I, LVIII: Ordiniamo, che li notari de la Corte seano tenuti et debbiano scrivere in delli acti della Corte tucte carte che fusseno facte per alcuno notajo, le quale carte fusseno facte d'alcuna parte tra li homini de la decta Villa, et tra ogni altra persona. Et se alcuna persona volesse produrre la decta carta ad

intendersi come quella necessaria prassi dell'insinuazione di antica memoria che era imposta quando i notai ancora non erano nella condizione di confezionare atti dotati di pubblica fede, ma semplicemente esprime la preoccupazione per la reperibilità dell'atto stesso che era necessario garantire ben al di là della vita naturale del notaio che lo aveva rogato. Disposizioni analoghe furono, del resto, adottate in molti contesti come a Bologna, per esempio, dove le parti contraenti si dovevano recare insieme al loro notaio presso il civico ufficio dei memoriali, in cui uno dei notai del Comune, avrebbe provveduto alla trascrizione dell'atto⁵⁷⁰.

Nel caso iglesiente inoltre queste e tutte le altre "scritture" rogate nel corso del loro ufficio dai notai della Corte venivano trascritte in appositi libri che gli stessi funzionari erano poi tenuti a consegnare affinché rimanessero ordinatamente riposti in un apposito locale della Palazzo della Corte, organizzato come archivio:

«... Et tucti l'altri libri vechi che sono in de la Corte appo li notari della Corte, si debbiano mectire et faccianosi armari a cammare, in de li quali li suprascripti libri si mettiano a cammerelle con chiave dispartitamente per anni; con ciò sia che per lo molto travagliare dei libri non si puonno rinvenire né trovarli, per la meschiansa delli libri, et certi cose che bisognano molto spesso, li quali sono in quelli libri. Et simigliantemente sinne faccia uno overo due per li acti de la Corte, per tenere dipartitamente, per anno li suprascripti acti. Et lo suprascripto Capitano overo Rectori siano tenuti di fare far li suprascripti cose infra due mese all'entrata in vigore del loro officio, a pena di libbre X dilloro salario. Et lo infrascripto massajo delli libri debba partire per li decti armarii per anno, et siane pagato a providimento del Consiglio, et debbiano stare in de la Corte suprascripta; li quale abbiano chiave er serrame. Et debbiase chiamare per lo Consiglio ordinato uno homo buono et leali, lo quale sia maggiore di anni XL, lo quali debbia avere et tenere tucti li libri suprascripti, et li chiavi et li serrame, et abbia per mostra tura di catuno libro che bisognasse mostrare di mostrare al alcuna persona overo a la Corte denari II per anno, et non più nullo altro salario, et dure lo decto suo officio per un anno. Et li notarii de la Corte siano tenuti et debbiano consignare li libri predicti, alla decta pena per ciscuno dilloro, auuo' del Signore Re di Ragona. Et li decti cose e ciascuna dilloro i debbiano osservare, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse»⁵⁷¹.

Il valore riconosciuto alle scritture rogate dagli scrivani pubblici era tale *che nessuna carta facta per publico notajo si possa provare per testimone né per altro modo*

alcuna denanciagione o inquisicione per sua difesa, li notari de la Corte debbiano avere per registratura della dicta carta in delle acti della Corte denari VI, et non più.

⁵⁷⁰ F. Bonaini, *Archivi delle province dell'Emilia*, Firenze 1861, p. 36.

⁵⁷¹ BVC, III, XXXI.

*o cagione essere cassa, né factone pagamento alcuno, se non per cancellamento della sue sceda, overo per contro carta rogata per publico notajo*⁵⁷².

Inoltre da un ulteriore passo del Codice legislativo cittadino si può constatare come i notai della Corte di Villa potessero essere considerati, per un certo senso, come i “naturali” custodi del codice stesso:

«Ordiamo che lo Capitano di Villa et lo Judice siano tenuti di cercare tucti li Breve di Villa facti al tempo dell’anni Domini MCCCIII infine a lo tempo de lo suprascripto Capitano et Judice. Et seano tenuti di far mecter lo bando, chiunqua avesse alcuno delli decti Brevi, infra lo terso die del bando lo dovesse renonsare, pena infini in libbre L d’alfonsini minuti auuo’ del Signore Re. Et trovati questi cotali Brevi, li debbiano assegnare al notari de la Corte con carta; et li decti notari seano tenuti di renonsarli a li loro successori con carta; si che li decti Breve siano sempre in de la Corte, et non si tramandino. Et questo seano tenuti di fare li decti Capitano et Judice et notari infra uno mese alla ‘ntrata dello officio, a pena di libbre X d’alfonsini minuti auuo’ del Signore Re per ciascuno dilloro»⁵⁷³.

Sullo stesso tema della custodia del Breve e sulle norme relative alla sua consultazione, permessa a chiunque ne facesse esplicita richiesta, interviene un altro Capitolo:

«Ordiamo che ‘l Capitano overo rectore di Villa per lo Signore Re, et li notari della Corte, siano tenuti di mostrare lo Breve a chiunque lo demanda, in Corte tanto, et sia licito ad ogni persona quello Breve et suo’ Capituli exemplari et scrivere, et exemplare fare, in Corte tanto; pena di soldi cento a che contradicesse, per ogni volta. Et ciò s’intenda così delli Brevi vecchi come delli Brevi nuovi»⁵⁷⁴.

La medesime norme statutarie fissavano con precisione anche il compenso che ai notai era dovuto per i diversi servigi resi:

«Ordiniamo, che li notari de la Corti di Villa di Chiesa possano et debbiano pigliare et receive, per carta di conpera di diritto soldi X tanto; et di catuna carta di conpera del diricto dei libri soldi XX tanto, et di catuna richiesta denari II, di qualunque condicione fosse, et per cassatura della suprascripta richiesta denari II,

⁵⁷² BVC, III, XXXVIII.

⁵⁷³ BVC, I, LXII.

⁵⁷⁴ BVC, I, XXVII.

et non di più. Et si fi richiesta da una persona in su, denari I per chiascuna persona, così per la factura come per la cassatura, et non più; di catuno comandameto, tenere, stasine, bando de vendita, o incanto, così anti Corte come per la terra, di qualunque condiccioni fusse, denari III °, et non più; et di examinatura et di scriptura di catuno testimone supra titulo infine in tre capituli, denari VIII di denari alfonsini minuti; et da tre capituli denari II per chiascuno capitolo; et lo simili salario abbiano de recivitura et di scriptura de tictulo porrecto, in qualunque questione porrecto fosse, overo deffensione, de qualunque condicione fosse. Et di ciascuna sentenciam contumace che si darà infine soldi quaranta, denari VIII°; et da inde in se denari XII, et non più. Et di catuna sentenciam diffinitiva data per lo Capitano o per lo Judice de la dicta Corte, si la sentenciam fie da libbre X o da inde in giù, denari XII da quella parte che vencie; et da inde in su infini in libbre XXV, soldi II; et da libbre XXV in su, di qualunqua quantitate fosse, possa et debbiano tollere infine in soldi tre tanto, respecta la quantità del facto et della condiccioni, sì che non passe lo decto salario più che soldi tre tanto, et non più. Et de la sentenciam interlocutoria enari XII, et non più, de qualunque condicione fosse. Et per incomincia tura et scriptura del piato, juramento de calupnia, pagaria dnientedemino li suprascrpti notari et lo diricto, denari XII et non più. Et di contratictulo non debbia avere nulla; et lo suprascripto giudice siano tenuti et debbiano receive ogni contrati culo che porrecto fosse alloro o ad alcuno di loro, senza alcuno salario quinde prendere; et per forma de quello debbiano esaminare li testimoni che date fosseno contro colui che dà lo contrati culo. Et di catuno ribandimento possano et debbiano avere soldi II et non più, de qualunque condicione fosse, o de qualunque quantità disbaniti fosseno persone insieme per uno eccesso: salvo che alcuno fosse sbandito di contumacia di non esseri venuto arrendire testimonia, debbia avere del ribandimneto denari XII et non più; et lo bandiere de la terra denari VI. Et di catuna carta de pace tra amburo le parte infine in soldi tre di dinare alfonsini minuti, faccitura la carta, et notatura a piè del processo, et non più, et per scriptura de produrre carte abbia, i qualunque condicione fosse, denari VI, cioè di quelle carte tanto che si proueno, et scrivesse lo tenore delloro in acti della Corte, et dicase per colui che si produce: «Io produco questa carta» - salvo che se la carta tucta bisognasse de registrare in delli acti della Corte, li notari de possano avere dinari XVIII per la registratura di quella carta, scrivendola tucta di paraula in paraula; et altramente non possano avere né tollere lo dicto salario. Et per publicatura de testimone, de qualunqua quantità fusseno, denari VI per parte et non di più; sì veramente, che si lo testimone contenesse a tre capituli in su, li dicti notari possano et debbiano avere di ciascuno capitolo denari II et non più, di tucte inquisizione che si facesse per officio del Capitano o del Judice, o denunciagione che denanisse dalloro se facessero, o d'alcuna accusa che denasse dalloro fosse data contra alcuna persona, di qualunque condiccione fosse, così di debito come di maleficio; né per scriptura et examinatura d'alcuno testimone sopra a quelle inquisizione, denunciagione o achuse, non possa né debbia tollere alcuna cosa. Et di pagaria di catuno eccesso di Corte, di maleficio, possa prendere infine debari XII,

respecta la qualità del facto. Et di catuna exemplatura di catuna accusa, inquisizione et processo, et risposta, et pagaria, denari XII et non de più. Et se non s'asemplasse et mostrasse per li notari a lo avvocato di colui contra lo quale fosse facto alcuno de li decti processi, possano pigliare per loro salario denari VI et non più. Et che d'alcuna accusa che si facesse per alcuna persona, nulla possano pigliare. Et di fermatura di catuno comandamento, tenere, richiesta, stasina, sentensie contumace, bando di vendita, denari XVIII et non più, se la vendita die de XXV libbre in su, et si fosse da XXV in ju, denari XII et non più. Et debbiano cercare li acti de la Corte quante volte fusseno richiesti, overo fare ciercare al altri notare, et non ad altra persona. Et debbiano tollere denari II per a uno, et non più, sì veramente, che non possano muntare più de denari XII. Et per fermatura di catuno bando dato contra alcuna persona, di qualunque condicione fosse, soldi V et non più. Et che se alcuna de queste cose contra facessero overo contra facesse, pena infine libbre X 'alfonsini minuti per ogni volta que contra facesseno, auuo' del Signore re [...] Et de l'altre scripture, della quale non è facta mencione e sopra, possano tollere et debbiano secondo che convenevole parrà alloro, et usato fosse in de la Corte; et se di ciò fosse questione, stiasene al dicto del Capitano, overo del Judice. Et alcuno delli notari della Corte non possa né debbia esaminare alcuno testimone senza la prisensa del Judice de la Corte; et che lo Judice sea tenuto di axaminare li testimoni; et se li notai contra facesseno, pena ciascuno di loro soldi quaranta di alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et se per impedimento de la persona lo Judice essere non vi potesse, sì vi sia lo Capitano o suo luogotenente. Et a ciò che per li notai della Corti, che per li tempi fino allo officio in Villa di Chiesa, observi lo predicto Capitolo, et tucti li altri Capituli de questo Breve, et per loro non si tolla salario disordinato contra forma de questo Breve: siano tenuti et debbiano li suprascripti notari et ciascuno di loro, appena di libbre X d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facessero, di scrivere a pie' delle scripture che per loro o per alcuno delloro si facesseno, in questo modo, cioè: «Io catale notaro (mentovando lo suo nome, cioè di quelli che scrivere la scriptura) ebbi contante dinare», cioè tucto quello che elli prenerà per suo salario de la scriptura che farà, e 'l nome e cui desse o pagasse li dinari. Et che lo Capitano et Judice della suprascripta Villa siano tenuti et debbiano, et ciascuno de loro debbia, per saramento, et a la predicta pena, di fare fare et observare le predicti cose, per buono stato della suprascripta Villa remagnano tutori e curatori d'alcuno minore, anno alcuno piaito in della Corte di Villa di Chiesa, et expendiano in quello piaito multe dinari, li quali spendii non puomo mostrare legiptimamente averla facte al tempo che se rende la ragione, unde le persone n'anno danpno; et scrivendosi per lo modo che di sopra è icto, fie molto liggiera a potere monstrare la ragione di quelli spendii⁵⁷⁵.

⁵⁷⁵ BVC, I, VIII.

Poiché per talune operazioni che i notai della Corte svolgevano tale compenso era a carico di chi le richiedeva e dunque del pubblico, il loro tariffario doveva esser scritto a chiare e grandi lettere su una pergamena di montone ed esposto nella Corte:

«Et lo salario de li dicti notarii sie scripto in una carta de montoni, allecteri grosse, et ogni capitulo per sé; la qual carta sia chiavata in del muro della Corte ove si tiene le notarii, che ogni persona leggere le possa. Et lo Camarlingo del decto Signore Re sea tenuto le suprascripte cose per fare le spese del decto Signore Re⁵⁷⁶.

I notai della corte erano tenuti a prestare i loro servigi in ogni tempo e stagione anche quando la Curia cittadina restava chiusa *ad reverencia del nostro Signore Jhesu Christo et delli suoi Sancti et Sancte ... lo die de la Pasca del Natale, et lo die de la Pasqua de Sorresso del nostro Signore et li dì octo proximi precedenti alla decta Pasqua della Ressereccione, et li dì octo sequenti ... et li dì dell'altre Pasque principali, et delle domeniche, et li dì delle quattro festività della nostra Donna Vergine Sancta Maria; e lo die di Sancti Johanne Baptista, et li dì delli quattro Evangelisti*⁵⁷⁷.

Alla luce di questo insieme di disposizioni contenute nel Breve e volte alla regolamentazione della scribania della curia di Villa di Chiesa si delinea un'organizzazione istituzionale assai singolare specialmente se rapportata con altri coevi contesti urbani isolani e, ancor di più, con quei comuni sardi controllati, in diverso modo, da Pisa. Si veda, per esempio il caso di Sassari in cui, il Comune dell'Arno, insieme al podestà inviava, come disposto nel *Breve Pisani Communis* del 1286⁵⁷⁸, un solo notaio, pisano, che sostanzialmente svolgeva da solo i compiti che in Villa di Chiesa erano invece ripartiti fra tre pubblici scrivani. Il notaio del Comune sassarese verbalizzava, infatti, integralmente, le disposizioni emanate dal podestà, le delibere dei Consigli comunali, raccoglieva inoltre le denunce e investigava sulle stesse e tutto inseriva negli atti del Comune⁵⁷⁹. Sotto la comune egida pisana si ebbero dunque in Sardegna soluzioni diversificate secondo i singoli casi ed è probabile che per quanto concerne Villa di Chiesa, non si poté fare a meno di mantenere in vita, con i soli adeguamenti indispensabili, consuetudini amministrative e organizzazione burocratica forse già radicate e quindi di probabile matrice Ugoliniana.

Stante comunque l'assetto descritto, nei circa ventitré anni di governo pisano in Villa di Chiesa, si sarebbero dovuti immettere nel ruolo collegiale di notaio della corte o

⁵⁷⁶ BVC, I, VIII.

⁵⁷⁷ BVC, III, VIII.

⁵⁷⁸ F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze 1854, cap. 135 e ss.

⁵⁷⁹ L. D'Arienzo, *La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo (Note diplomatiche)* in «La Sardegna nel mondo mediterraneo, Atti del primo convegno internazionale di studi geografici-storici», 2 voll., Vol. II, *Gli Aspetti storici*, a cura di M. Brigaglia, Sassari 1981, pp. 157-209.

della curia cittadina un numero di professionisti che, pur considerando la possibilità loro offerta dal Breve del Comune e del Popolo di Pisa, di ricoprire lo stesso incarico a distanza di dieci anni⁵⁸⁰, dovette esser alquanto elevato in quanto rispondente all'esigenza di garantire la costante, contemporanea presenza nella corte di tre notai per ogni anno. Non avendo comunque elementi che possano confermare, e al vero neppure smentire, la corretta applicazione delle diverse norme statutarie e quindi l'ininterrotto susseguirsi delle nomine e la puntuale alternanza di questi funzionari non è possibile neppure azzardare una previsione sul numero dei notai che trovarono impiego in quel frangente in Villa di Chiesa. L'attività della cancelleria cittadina è, infatti, assai scarsamente documentata. Mancano quasi del tutto i provvedimenti di nomina dei singoli notai e anche le informazioni sul loro conto sono sostanzialmente alquanto frammentarie e quelle rinvenute partono dal periodo "comunale".

Tra i primi notai scrivani che operarono al servizio delle civiche magistrature si pone Bonuccio de Pontesercli che, come sembra suggerire il cognome, era forse originario di quel borgo pisano che oggi si dice Pontasserchio ed è frazione di San Giuliano Terme, nella provincia di Pisa. Questo notaio compare fra i testimoni di un atto, rogato nella curia cittadina dal collega Landus Arsolei, in data 24 settembre 1317 e con il quale Cecco Alliata eseguiva una transazione con il Comune di Villa di Chiesa⁵⁸¹. Non si hanno poi altre attestazioni che lo riguardino anche perché forse da lì a breve morì come sembra potersi ricavare da un documento del 2 maggio del 1318 nel quale, tra i testimoni, compare un tal Narduccio *condam* Bonuccii de Pontesercli⁵⁸². Si perdono invece del tutto le tracce del notaio Arsolei, mentre per l'anno seguente, il 1318, si ha notizia della presenza e dell'attività in Villa di Chiesa di Ciuccio da Foligno. Costui stette al servizio di Manente di Foligno che fu modulatore degli ufficiali pisani di Sardegna e quando questi morì il notaio sigillò *libros et scripturas* da lui redatti e li depositò presso la curia del camerlengo di Villa di Chiesa che era allora Bacciameo Lamberti⁵⁸³.

Nel 1321 era invece impiegato nella *scribania* della curia Giovanni figlio di Corrado Soldani da Vico Pisano⁵⁸⁴. Costui era giunto in Villa di Chiesa dopo aver svolto

⁵⁸⁰«... Et qui fuit, est et erit Castellanus, Judex sive notarius Castelli Castri, salinarius; sive notarius salinariorum, a die depositi eorum offitii ad annos decem proxime venturos et compietos in dictis offitiis vel aliquo eorum non possit esse nec eligi; nec etiam possit eligi vel admitti ad offitium castellanatus, judicatus aut notariatus ipsius Castri a die depositi officii ad annos quinque tunc proxime venturos pater, filius vel germanus supradictorum officialium, vel alicujus eorum. Et idem servetur in Rectoribus, Judice et notario Ville Ecclesie, qui pro tempore fuerint in Villa Ecclesie». CDE, sec. XIV, doc. III.

⁵⁸¹ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1318 settembre 24, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLI, Cagliari 2009, doc. 119, pp. 412-417.

⁵⁸² ASP, *Diplomatico Alliata*, 1319 maggio 2.

⁵⁸³ CDE, sec. XIV, doc. X, coll. 351-352.

⁵⁸⁴ ASP, *Diplomatico Alliata* 8 IV 1321, edito in *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll., vol. II, Padova 1962, doc. 57, pp. 120-122.

in Pisa l'incarico di notaio al servizio delle magistrature⁵⁸⁵, ed esaurito in suo mandato nella cittadina sarda fece ritorno nella stessa Repubblica dell'Arno dove, infatti, è documentato il 23 maggio del 1330⁵⁸⁶.

Per il 1322 sono invece attestati come scrivani di Villa di Chiesa Jacopo Leopardi de Vico, Francesco de Vico e Tanello de Ceuli⁵⁸⁷, mentre per l'anno seguente un rogito del 4 maggio, documenta l'attività di scrivano svolta da Cionellino de Oliveto⁵⁸⁸.

I notai di origine pisana continuarono ad essere impiegati nelle vesti di pubblici funzionari all'interno dell'organigramma amministrativo civico anche nel periodo immediatamente successivo alla conquista della città da parte delle truppe catalane. Un organigramma che, del resto, anche in seguito alle note vicende che portarono, il 7 febbraio 1324, Villa di Chiesa, ad arrendersi ai suoi assediati guidati dall'infante Alfonso, e al conseguente suo ingresso nel novero dei territori della Corona d'Aragona acquistando lo *status* di 'città regia', fu confermato seppur con qualche adeguamento. Infatti, tra i primi effetti della nuova situazione politica ed istituzionale vi fu l'introduzione dell'ufficio del Capitano nel quale confluirono tutte le competenze che, nella Iglesias "pisana", erano state prima, appannaggio del Podestà, figura posta al vertice dell'amministrazione cittadina in periodo signorile (1258-1299 c.ca) e poi dei due Rettori, nominati dagli Anziani di Pisa, quando la città si rese secondo le istituzioni tipiche del comune pazonato e subordinato alla repubblica dell'Arno (1301-1324 c.ca).

Il Capitano veniva designato dal monarca ed era l'autentico rappresentante del potere regio in città, aveva giurisdizione civile e penale non solamente sugli abitanti della Villa ma su tutti gli ufficiali regi, inclusi quelli preposti al controllo delle miniere⁵⁸⁹. Un altro dei suoi compiti era la difesa dei confini del suo territorio giurisdizionale. Era obbligato a risiedere nella Villa e non poteva esercitare nessuna attività commerciale, così come non poteva contrarre matrimonio durante tale servizio. Era inoltre incaricato di fare eseguire le sentenze giudiziarie, di supervisionare la prigione e di assicurarsi che i colpevoli fossero arrestati; compiti espletati materialmente dai funzionari che da lui dipendevano e tra questi i tre notai, dei quali due preposti alla cancelleria e all'archivio, e uno ai servizi di polizia⁵⁹⁰. Per i loro uffici ricevevano un compenso di 20 lire ciascuno al quale andavano a sommarsi i diritti di cancelleria. Tali somme non figurano nei bilanci probabilmente perché il salario veniva pagato dal Capitano, così come questi faceva con gli altri stipendiati posti alle sue dipendenze, ai quali dava anche la metà delle armi che confiscavano e una ricompensa per ogni reo catturato⁵⁹¹.

⁵⁸⁵ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1314 settembre 11.

⁵⁸⁶ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1330 maggio 23.

⁵⁸⁷ CDE, sec. XIV, doc. XX, coll. 366-367.

⁵⁸⁸ CDE, *supplemento*, doc. XVII, col. 1090.

⁵⁸⁹ M.M. Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa 1985, pp. 196.

⁵⁹⁰ *Ivi*, p. 197.

⁵⁹¹ *Ibidem*.

La serie dei notai scrivani di origine pisana che furono impiegati nel periodo catalano si apre con Pancrazio di Guglielmo che operò in Villa di Chiesa tra il 1324 ed il 1353, dopo aver lavorato a Cagliari sin dal 1315⁵⁹². La prima terna dei notai scrivani della corte si completa con i fratelli Pietro e Mellius Costantino che ricoprirono l'ufficio nel periodo 1324-1326⁵⁹³. Con il rinnovo delle cariche il primo giugno del 1324 subentrò come *scriba publico curie ville ecclesiae* il notaio Giacomo Pini⁵⁹⁴ il quale lavorò pure come notaio del camerlengo⁵⁹⁵. Questa circostanza riflette l'esigenza, tutta di natura economica, di riorganizzare gli uffici amministrativi e di ridurre il personale gravante sull'erario regio. Una tendenza che indurrà ad affidare la stessa *scribania*, con le sue rendite, in concessione a privati come ricompensa per servizi resi alla Corona oppure semplicemente in cambio di una certa somma di denaro. A costoro si concedeva la possibilità di gestirla direttamente o tramite altri soggetti idonei. Non deve pertanto sorprendere se il catalano Francesc Mateu, per esempio, pur nominato scrivano nel 1325 non esercitasse di fatto quell'ufficio preferendo evidentemente servirsi dell'opera di altri⁵⁹⁶. Dal gennaio del 1325 troviamo così attivo un altro pisano, Johannes Rustichelli che lavorò al servizio dei camerlenghi almeno fino al 1329⁵⁹⁷. In quello stesso periodo lavorarono nella curia civica anche Francesco Datucci⁵⁹⁸ e Francesco de Podio⁵⁹⁹. Il 27 marzo del 1328 fu nominato scrivano della Corte di Villa di Chiesa il notaio catalano Clemente de Salavert che rimase nominalmente in carica almeno fino al 1339⁶⁰⁰. Poiché tuttavia non si hanno attestazioni che documentino lo svolgimento di questa attività da parte sua si deve leggere questa nomina come la concessione di un beneficio personale. Un beneficio che si trasmise ai suoi eredi ai quali il re Pietro IV nel 1351 riconobbe la facoltà di vendere la carica⁶⁰¹. Si affermava così la consuetudine di concedere questi pubblici uffici a soggetti privati sui quali ricadeva così l'organizzazione degli stessi e la scelta del personale. In quel periodo l'ufficio fu effettivamente svolto da Nicola Poldericci che operò alle dipendenze del Capitano di Villa di Chiesa fra il 1335 ed il 1339⁶⁰², anni nei quali risulta attivo anche un altro pisano, Francesco Pedonis⁶⁰³. Era invece originario di Castel di Castro Pere Corp che svolse l'ufficio di scrivano della curia iglesiente sin dal

⁵⁹² ASP, *Diplomatico Alliata*, 1315 settembre 13.

⁵⁹³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2108, tomo VI, cc. 15v-16v.

⁵⁹⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2108, tomo VI, c. 2r.

⁵⁹⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 41v.

⁵⁹⁶ ACA, *Cancellaria*, vol. 391, c. 55.

⁵⁹⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 33v.

⁵⁹⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 37r.

⁵⁹⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2108, tomo VI, c. 27v.

⁶⁰⁰ ACA, *Cancellaria*, vol. 1009, c. 199.

⁶⁰¹ ACA, *Cancellaria*, vol. 1020, c. 18.

⁶⁰² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2129, tomo III, c. 1v.

⁶⁰³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 218, tomo III, cc. 21v. 22.

finire del 1342⁶⁰⁴, mentre dal 1344 e fino al 1347 l'incarico fu ricoperto da Michel Marcò⁶⁰⁵ al quale subentrò Berengario d'Astia che fu prima impiegato soltanto come scrivano della curia e poi anche come scrivano del camerlengo⁶⁰⁶, incarico che tenne fino al 1363⁶⁰⁷. Benché in quegli anni la scribania fosse affidata formalmente prima a Berenguer de Sequars⁶⁰⁸ e poi a Consalvo Grison⁶⁰⁹, oltre a Berengario d'Astia, vi operarono di fatto il notaio Francesco de Ricovero⁶¹⁰, il collega Francesco de Vico⁶¹¹ e Comita Pancia, con quest'ultimo che fu anche notaio del camerlengo dal 1363 a 1386⁶¹². Il 3 maggio del 1368 la *scribania* di Iglesias fu formalmente concessa a Galcerando Juliol a condizione che prendesse residenza in città⁶¹³, ma non si hanno documenti che attestino l'osservanza o la non osservanza di questa clausola giacché per questo periodo le fonti relative a questi uffici sono pressoché assenti. Le successive attestazioni disponibili si collocano nella prima metà del Quattrocento; era infatti il 10 febbraio del 1443 quando il re Alfonso concesse al cagliaritano Nicolò Olzina vita natural durante la stessa scribania accordandogli inoltre la possibilità di esercitarla personalmente o per mezzo di un suo idoneo sostituto. In seguito, nel 1460, re Giovanni, nominò titolare della stessa segreteria il notaio Jaume Cestany, discendente di una famiglia di origine maiorchina che prese parte alla spedizione dell'Infante Alfonso in Sardegna⁶¹⁴, al quale concesse inoltre di poterla trasmettere per via ereditaria⁶¹⁵. Nel 1467, analoga concessione, fu data in favore di Jacobus de San Martì e poi, in data non precisata, a Giovanni Cestani, figlio di Jaume. Di quest'ultima, infatti, si hanno solo notizie indirette che riguardano gli eventi successivi alla morte dello stesso Cestani quando i suoi eredi cercando di far valere i loro presunti diritti sull'ufficio lo affidarono prima, intorno al 1480, ad Antonio Baroni⁶¹⁶ e poi lo assunsero direttamente nella persona di Bernardo Cestani⁶¹⁷. Le loro pretese furono però in seguito rigettate e con diploma regio del 23 dicembre 1482, dato in Madrid da

⁶⁰⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2119, c. 2r.

⁶⁰⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2043, foglio sciolto; reg. 2120, tomo I, c. 29 e tomo V.

⁶⁰⁶ "Acta curiarum Regni Sardiniae", *Il parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, a cura di G. Meloni, 1993, p. 173.

⁶⁰⁷ ACA, *Cancellaria*, vol. 1024, c. 84v; vol. 1027, c. 8; *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2120, tomo III, cc. 23v, 24r, 25v, 27r; reg. 2123; vol. 2125, c. 102.

⁶⁰⁸ ACA, *Cancellaria*, vol. 1016, c. 27 v.

⁶⁰⁹ ACA, *Cancellaria*, vol. 1016, c. 27v.

⁶¹⁰ ASCI, I sez., 20, edito in CDE, sec. XIV, doc. LXXXIV coll. 464-466.

⁶¹¹ CDE, sec. XIV, doc. XX, coll. 366-367.

⁶¹² ACA, *Cancellaria*, vol. 1048, c. 95.

⁶¹³ M.M. Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 202.

⁶¹⁴ F. Floris, S. Serra, *Storia della nobiltà*, Cagliari 2007, p. 218; F. Floris, S. Serra, *Feudi e feudatari*, Cagliari 1996, p. 391.

⁶¹⁵ ACA, *Cancellaria*, vol. 3397, cc. 65v.-66r.

⁶¹⁶ CDE, sec. XV, doc. CXII, 723-724.

⁶¹⁷ CDE, sec. XV, doc. CXXII, coll. 734-738.

Ferdinando il Cattolico, re di Castiglia e Aragona, ma registrato nei libri della procurazione regia del regno di Sardegna soltanto il 15 novembre 1483⁶¹⁸, la scribania o meglio le scribanie; quella civile e quella penale, del Capitano di Iglesias furono concesse al notaio Andrea Çacomella. Quest'ultimo aveva già goduto dei favori reali quando nel 1478 il re Giovanni D'Aragona, padre di Ferdinando, lo nominò *scriba racionis* ossia scrivano del tesoreria reale⁶¹⁹. A motivare la nuova assegnazione non furono tuttavia i consueti motivi economici che spesso quasi imponevano affini concessioni di pubblici uffici in cambio di un introito, talvolta modesto, ma comunque utile per l'erario regio bensì, come si precisava, del resto, nello stesso diploma, la gratitudine sovrana verso un vassallo fedele che, a suo tempo, aveva sostenuto le ragioni del monarca contro le pretese di Leonardo Alagon sul marchesato di Oristano e sulla contea del Goceano. La natura di questa concessione fu pertanto quella della "regalia" sovrana, non del tutto gratuita, ma certamente non particolarmente onerosa per il beneficiario al quale veniva, infatti, imposto il pagamento di un censo annuo dell'importo di soli 5 soldi da versare, al procuratore regio del Regno di Sardegna il giorno della festa di san Giovanni Battista. La forma adottata non fu tuttavia quella del feudo ma dell'enfiteusi perpetua *ad bene meliorandum* con facoltà di ricevere e godere di tutti i diritti e gli introiti spettanti a quell'ufficio. Il diploma regio mise pertanto in essere un vero e proprio contratto fra la Corona, o meglio il regio patrimonio, e il Çacomella nonché i suoi discendenti o coloro ai quali egli o loro avrebbero voluto cedere e vendere i diritti sulla scribania oggetto della concessione. Si precisava tuttavia che l'eventuale alienazione di quell'ufficio non avrebbe potuto mai aver luogo se fatta in favore di chierici o ecclesiastici, in generale, poiché ciò era contrario alle leggi del regno.

Non sembra che il Çacomella in seguito a questa concessione lasciasse i suoi uffici in Cagliari per amministrare direttamente la scribania del Capitano di Iglesias nella quale evidentemente immise in ruolo suoi sostituti. Lo si ritrova, del resto, nella Capitale, più volte in quegli stessi anni⁶²⁰, mentre nell'ufficio della scribania del Capitano di Iglesias troviamo attivo nel 1483 il notaio Anthonio Canyelles che lavorò alle dipendenze del Capitano Diego de Castro⁶²¹. Per quanto riguarda invece il Çacomella si apprende da un contratto di censo, stipulato a Cagliari il 14 novembre 1490, che egli, a quella data, risultava già defunto perché il beneficiario della pensione annua di 30 lire prodotte su un capitale di 300 concesso per l'appunto in forma censuale era Eleonora, vedova di Andrea Çacomella⁶²². Si tratta di Eleonora Torresani, moglie in prime nozze del notaio defunto, che, ricevuta per via ereditaria, come previsto dal Diploma regio, l'amministrazione della

⁶¹⁸ ASCA, AAR, *Procurazione reale*, BC 9, cc. 67r-69v.

⁶¹⁹ ASCA, AAR, *Procurazione reale*, BC 9, c. 18v.

⁶²⁰ ASCA, AAR, *Procurazione reale*, BC 10, c. 47r.

⁶²¹ CDE, sec. XV, doc. CXXXV, coll. 740-741.

⁶²² ASCA, *Pergamene laiche*, 86.

scribania iglesiente, prima la affidò a Pere Gotzadino⁶²³ e poi, non avendo avuto figli ai quali trasmetterla a sua volta, la vendette a Lorenzo Massa che, il 30 marzo 1508, ottenne la conferma regia della vendita ed entrò dunque nel possesso di quell'ufficio alle medesime condizioni applicate al Cacomella, dunque con facoltà di trasmetterla ai suoi eredi o di venderla fuorché agli ecclesiastici. La conduzione di fatto dell'ufficio fu però affidato al notaio Juan de Villa che vi attese almeno fino al 1510⁶²⁴. Poiché il Massa e sua moglie, Sibilla Tuponi, non ebbero figli maschi la scribania passò per via ereditaria alla loro figlia Juana che, per via dei capitoli matrimoniali, estesi il 3 marzo del 1530, ne promise il possesso a Pere Salazar che era il primo membro di quella potente famiglia castigliana a stabilirsi in Sardegna⁶²⁵. Questi, il 3 aprile di quello stesso anno veniva nominato da Carlo V vicario di Cagliari. In seguito poi alla morte del suocero, nel 1537, ricevette le scrivanie della curia del capitano di Iglesias che gli erano state promesse. Le gestì avvalendosi del notaio Antioco Seris che almeno dal 1535 vi lavorava⁶²⁶. Il Salazar, a sua volta, con proprio testamento del 27 agosto del 1548, istituì sue eredi le figlie Sibilla e Caterina, in parti uguali e questo provocò la divisione dei diritti riscossi dalla scribania di Iglesias in due metà.

A loro volta Sibilla Salazar y Massa, portò in dote la sua parte a Marc Antonio Cabot, con capitoli matrimoniali rogati il 22 febbraio del 1557, mentre Caterina Salazar y Massa, portò in dote la sua parte a Nicolò Ros. In entrambi i casi comunque per rendere effettivo il passaggio dei diritti si dovette aspettare la morte di Juana Massa y Salazar che, una volta rimasta vedova, li deteneva come usufruttuaria dei beni del marito e chi li trasmise alle figlie, con testamento del 13 ottobre 1569. In quegli anni, mentre i diritti relativi alle scribanie seguivano i diversi rami ereditari l'ufficio veniva effettivamente svolto dal notaio Joan Tuponi⁶²⁷ e da Antioco Pintus y Carta⁶²⁸. Questa gestione collegiale era assai probabilmente il risultato dalla situazione di frammentarietà che caratterizzava la gestione delle competenze della stesso ufficio ma al contempo dovette essersi resa necessaria in seguito alle richieste della città stessa che furono presentate all'attenzione della corte dall'ambasciatore iglesiente fra Nicola Ibba, nel gennaio del 1561. In quell'occasione infatti il civico inviato aveva chiesto che:

«Per quant lo poble de dita ciutat es molt crescut y augmentat y les causes forenses axì civils com criminals, son tantes, que un sol scrivà no pot

⁶²³ ASCA, AAR, *Parlamenti*, vol. 155, cc. 100r e v.

⁶²⁴ "Acta curiarum Regni Sardiniae", *I Parlamenti del viceré Giovanni Desay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1495, 1497-1500, 1504-1511)*, a cura di Anna Maria Oliva e Olivetta Schena, p. 669.

⁶²⁵ Sulla famiglia Salazar: L. Salazar, *Storia della famiglia Salazar*, in «Giornale Araldico», n. 11, 1898; *Elenco nobiliare sardo*, cit., p. 149; F. Floris, *Famiglie nella storia: I Salazar tra Iglesias e Cagliari e Salazar-Satta lite giudiziaria del XVIII secolo*, in «L'Unione Sarda», 1 e 10 novembre 1998.

⁶²⁶ CDE, sec. XVI, doc. XXI, coll. 851-866.

⁶²⁷ ASCI, I sez., 76.

⁶²⁸ ASCI, I sez., busta 126, fasc. 1.

dar lo degut recapte en totes aquelles supplicase perçò que lo señor util de dita scrivania sia tingut posar dos scrivans, perque aquella sia degudament servida sens querella ni destent de aquel poble, si ja nò fos posat tant diligent scrivà que a soles pogues seplir en totes les occurrerties de dit offici»⁶²⁹.

La richiesta apparve legittima e pertanto il re dispose *que lo señor util de dita scrivania done recapte y cumpliment de scrivants*⁶³⁰.

Con la morte di Nicolò Ros la sua vedova, Caterina Salazar, riprese ad amministrare la sua parte delle scrivanie ed è per questo motivo che nel dicembre del 1572 fece rogare dal notaio Nicolò Scarxoni, allora scrivano della stessa curia del Capitano, un apposito atto di procura nei confronti del cagliaritano Juan Francisco Rams. Questi avrebbe dovuto rappresentarla nella causa da ella stessa promossa contro il Consiglio civico di Iglesias che aveva deliberato di non servirsi più degli scrivani di curia per la stesura dei rogiti relativi alla città ma di dar vita ad una segreteria consiliare indipendente⁶³¹. Il ricorso fu vano ed il Consiglio si dotò di un proprio scrivano con funzioni di segretario civico.

L'altra metà della segreteria della curia del Capitano passò invece da Sibilla a sua figlia Caterina Cabot che andò in sposa al cagliaritano Gabriele Sanna, dottore in diritto che ebbe così i diritti sulla curia del Capitano. A lui, pertanto, nel maggio del 1588, il notaio iglesiente Nicolò Scarxoni, inviò un proprio procuratore, Hyeronimo Exgrechio, perché per suo nome, chiedesse di avere in concessione la sua parte di scribania ed il Sanna acconsentì a concedergliela⁶³². A seguito della morte del notaio Scarxoni, la gestione della scrivania del Capitano di Iglesias fu affidata a Llorens Sala, dottore in diritto, che nel giugno del 1628 ne concedeva metà ad Antiogo Cani Guiso⁶³³.

Dal matrimonio fra la Cabot ed il Sanna si ebbe un'altra erede donna, Marianna Sanna y Cabot che a sua volta portò in dote la sua metà dei diritti riscossi dalla scribania a Jaime Pichoni, padre della loro figlia Caterina Pichoni e Sanna che, con testamento del 13 luglio del 1656, lasciava gli stessi diritti al suo secondo marito Dionisio Satta che già li amministrava in virtù dei loro accordi matrimoniali.

Dall'unione della seconda figlia del Salazar, ossia Caterina, con il Ros, si ebbero invece due eredi maschi i quali per poter più agevolmente vantare diritti di successione sulle scrivanie assunsero il cognome materno. Il primo, Pere, sposò Geronima Passiu e da quel matrimonio nacque il loro erede Antiogo Salazar. Il secondo, Lorenzo, sposò invece Monserrada Cani e da quella unione si ebbe una unica figlia femmina Maria Salazar y Cani che portò in dote la sua parte di scribania ad Antonio Rams. In quegli anni la cura effettiva della segreteria della curia fu comunque tenuta da Pere il quale però, con

⁶²⁹ CDE, secolo XVI, doc. XXXV, coll. 809-917.

⁶³⁰ CDE, secolo XVI, doc. XXXV, coll. 809-917.

⁶³¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 4v. -5v.

⁶³² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s. n.

⁶³³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 241, cc. s. n.

atto dell'8 gennaio del 1582, si fece affiancare dal fratello Lorenzo⁶³⁴. Tuttavia l'anno successivo, forse a causa dell'avanzare dell'età, lo stesso Pere decise di concedere la sua parte di segreteria ai notai Pere Francisco e Nicolò Scarxoni per la cifra di 175 lire annue⁶³⁵. Lo stesso notaio Scarxoni fece poi, nel maggio del 1588 procura a tal Hieronimo Exgrechio giurista cagliaritano affinché per suo conto, ottenesse da Gabriele Sanna, detentore dell'altra metà della segreteria della curia iglesiente, la concessione dei diritti ad essa pertinenti⁶³⁶.

A seguito dei diversi passaggi ereditari e delle diverse concessioni a terzi nella forma dell'appalto temporaneo risultò che nei primi anni '30 del Seicento i diritti e gli introiti percepiti dalla *scribania* fossero per metà riscossi da Dionisio Satta, mentre la restante parte fosse equamente ripartita fra Antiogo Salazar e Antonio Rams. Nessuno di questi tuttavia si interessava direttamente della tenuta e della scrittura degli atti estesi nell'ambito della normale attività della scrivania. Il Satta, per esempio, diede in concessione la sua parte di diritti e di responsabilità al notaio Joan Leonart Mereu che a sua volta, tra il 1645 ed il 1646, la sub appaltò a Diego Cani e a Juan Antoni Murrone⁶³⁷. Mentre, come ricordato, gli altri eredi appaltarono le loro parti a Llorens Sala, dottore in diritto, il quale a sua volta le sub appaltò, con apposito atto del 16 giugno del 1628, ad Antiogo Cani Guiso⁶³⁸.

In quegli anni l'attività di questo importante ufficio pubblico dovette pertanto risentire di questa situazione e forse anche per questa ragione il procuratore fiscale e patrimoniale del Regno di Sardegna intentò una causa volta ad ottenere la restituzione della scribania al regio erario. A suo dire i primi concessionari non avrebbero avuto la facoltà di vendere la scribania né tanto meno di trasmetterla per via ereditaria ai successori di sesso femminile e pertanto chi allora la deteneva nelle vesti di "signore utile" non ne avrebbe avuto reale titolo giuridico. La difesa dei chiamati in causa fornì però copia delle prime concessioni dalle quali si rivelava che la facoltà di vedere era invece compresa e riconosciuta così come lo era quella di trasmettere i diritti sulla scrivania anche alle donne. Maggiormente fondata sembrava invece la pretesa fiscale che intendeva richiamare la scribania al regio patrimonio in quanto, nei registri della regia tesoreria, non si era rinvenuta alcuna ricevuta che potesse testimoniare l'avvenuto pagamento di quel censo annuo di 5 soldi che era stato imposto ai detentori dei diritti della scrivania sin dal regio diploma del 1482 e che dunque si doveva ritenere non soluto. Per cercare di porre fine ad una contesa giudiziaria che rischiava di protrarsi a lungo cagionando comprensibili disagi il 24 maggio 1659 Dionisio Satta, possessore di una metà della scribania e Gavino Salazar, figlio di Antiogo nel frattempo defunto, divenuto possessore anche dell'altra

⁶³⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 110r-111v.

⁶³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 334, cc. s. n.

⁶³⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 334, cc. s. n.

⁶³⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 53, cc. s. n.

⁶³⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 241, cc. s. n.

metà, avendo incamerato la porzione di Antonio Rams, raggiunsero un accordo con il regio fisco e si impegnarono a versare alla reale tesoreria la somma di 250 scudi e a corrispondere l'annuo canone previsto.

Poco tempo dopo quell'accordo col fisco si mise fine anche ad un'altra causa che aveva visto contrapposti il defunto Antiogo Salazar, al quale era succeduto nella lite suo figlio Gavino e Dionisio Satta e l'oggetto del contendere era sempre il godimento degli introiti della scribania iglesiente. Si giunse ad una composizione amichevole fra le parti e il Satta, il 4 luglio 1659, cedette in cambio della cifra di mille lire la sua metà di scribania al Salazar che in tal modo ne restò l'unico possessore.

Con testamento rogato in Cagliari il 17 dicembre 1698 lo stesso Gavino Salazar lasciava al suo primogenito Girolamo Salazar i diritti di scribania nella forma nei quali il medesimo testatore li possedeva, con la facoltà quindi di trasmetterli ai suoi primogeniti. Pertanto passarono, senza intoppo alcuno, prima al di lui figlio Gavino e poi all'erede di questi, Antonio. Costui, nel 1769 fu promotore di una causa giudiziaria intentata contro Giuseppe Lay, allora Capitano di giustizia della città, da lui accusato di aver preteso e riscosso alcuni diritti di cancelleria che il Salazar riteneva spettassero alla scribania⁶³⁹. Era, infatti, capitato che il Lay si fosse fatto consegnare dal segretario della curia civile della segreteria, il notaio Ignazio Arriu, la somma di 13 reali che una tal Francesca Camboni, pagò allo stesso ufficio per averne un atto che gli era indispensabile per onorare un censo che gravava sui suoi beni. Così, con atto di procura esteso il 15 dicembre del 1769 dal medesimo Arriu, il signore utile conferì il mandato a Sisinnio Lobina, anch'egli notaio e causidico perché lo rappresentasse in quella causa. Il Lobina, con lettera del 9 febbraio del 1770, informò Vittorio Ludovico Allod, luogotenente e capitano generale del regno delle presunte illecite pretese del Lay e il luogotenente convocò le parti. La difesa delle ragioni del Capitano di Iglesias furono da lui affidate ad un altro notaio, Giovanni Antonio Frau il quale, presentando il regio decreto con il quale si era conferito al Lay il suo ufficio poté dimostrare che per ogni sentenza di utilità emessa in qualità di Capitano egli avesse il diritto di esigere la somma di 6 reali. Poco importava se, come affermato dal Salazar, attraverso il suo procuratore Lobina, i predecessori del Lay avessero operato diversamente e mai avessero in precedenza preteso cosa alcuna. La sentenza fu pronunciata il 23 luglio 1770 e fu in favore del capitano; vano fu poi il ricorso presentato contro tale giudizio dal Salazar dinanzi al Real Consiglio di Sardegna.

Non molti anni dopo altre dispute e contese sorte intorno alla scribania della curia del capitano di Iglesias portarono ad un successivo caso giudiziario ancor più lungo e complesso. Accadde, infatti, che alla morte di Antonio Salazar, avvenuta il 9 settembre 1796, non avendo egli avuto figli maschi la successione ricadde sulla sua primogenita Maria Grazia Salazar che non poté far altro se non delegare dell'amministrazione della stessa segreteria suo marito, il comandante Gioacchino Vacca che, per suo conto, lo stesso

⁶³⁹ ASCA, *Regio Demanio, Scrivania ed Insinuazione*, 4, fasc. 1.

giorno nel quale morì il suocero, prese effettivo possesso dell'ufficio. Quel momento è descritto dal notaio Nicola Leo, allora segretario della curia civile della segreteria della curia:

«imediatamente seguido el decesso de noble don Antonio Salazar señor utile que fuè un poco despues de sonadas las dies horas y media de mañana del presente die pareció en las mesmas curia su hierno el noble comendador don Joaquin Vacca y prevaliendose este de la ampla autoridad que le conferio se noble miger dona Gracia Salazar ... se puso en possession a mi presencia y de otros muchissimos de ambas sobreditas curias con haver en ellas exercido y usado los legitimos actos de verdadero dueño habriendolos y serrandolos con propria mano y tambien dando aquella dispiciones que considuo oportunas para seguirse el curso de las causas en allas existentes ... despues de haver senado amabas sobreditas curias, ordenó tant mi com a secretario de esta dicha real curia civil como y al notaro Joseph Antonio Milia en la calidad de secretario de dicha curia criminal que prosequiessemus en este nuetsro ministero de secretario...»⁶⁴⁰.

In quello stesso giorno il Vacca, con atto esteso dal notaio Antonio Giuseppe Cicilloni, dava ufficialmente notizia della morte del Salazar e dell'avvenuta successione alle autorità competenti:

«Nella circostanza di esser passato in quest'oggi agli eterni riposi il signore don Antonio Salazar, signore utile della scrivania di questa reale capitania ho dovuto per via di primogenitura succedere in quella qualità la di lei figlia primogenita la signora donna Grazia Salazar consorte del sottoscritto la quale non solo perciò presso lei ha ritirato le chiavi della suddetta scrivania ma eziandio il sigillo reale di questa capitania che riteneva il deffonto don Antonio di le padre. Nel momento in cui sottoscritto va a riscontrare quanto sopra a Sua Eccellenza ed al supremo governo non ommette di renderlo noto parimenti a questo signor capitano di giustizia perché sappia nel suo caso a chi ricorrere ove per l'amministrazione della giustizia abbisognasse, o del sigillo o del succennato archivio»⁶⁴¹.

Dietro mandato del Vacca, il notaio Cicilloni, consegnava questa nota al domicilio di Diego Podda, capitano di giustizia di Iglesias. La notizia dell'avvenuta successione giunse immediatamente anche a don Gregorio Salazar, cugino di Grazia, e non fu accolta di buon grado. Poiché egli riteneva di poter concorrere alla successione fece estendere un

⁶⁴⁰ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4, fasc. 1.

⁶⁴¹ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4, fasc. 1.

breve memoriale nel quale illustrava le sue ragioni, richiamando il testamento di un suo nonno don Gregorio:

«... don Gavino Salazar ... vinculò que las escrivinias civil y criminal de esta ciudad de Iglesias anduviesen al majorasgo don Geronimo Salazar y gastando la linea de este que passassen dichas escrivanias a los demas sus hijos per su orden y grado y assi in perpetuum de los hijos de aquellos successivamente a sus heredus que mas propinquas serian en grado de consanguinidades preferiendo siempre los varones e igualment hozo la misma institucion de la casa grande que dicho testador don Gavino tenia y habitava con el mesmo vinculo que anduviesse la referida casa del uno dell'altro por la misma ordens...»⁶⁴².

Avuta notizia dell'opposizione ufficiale alla successione di donna Grazia, il viceré Filippo Vivalda convocò le parti contrapposte per verificare se vi fossero le condizioni per un accordo extra giudiziale. In quell'occasione Don Gavino fu rappresentato da Michele Corrias e donna Grazia Salazar da Francesco Frau. Le posizioni restarono tuttavia inconciliabili e la contesa si trasferì nelle sedi giudiziarie. Il Corrias, con lettera del 23 settembre 1796, informava il giudice Cugia Manca sulla presunta fondatezza delle pretese di don Gregorio:

«...don Gregorio Salazar y Torrelles ... dize que á intenció de los nobles coniuges don Jachin Vacca y dona Graçia Salazar le notificó un cartil espedido de orden de V. E, á donde anadieron pretendiendo ser la dicha noble Salazar mantenida en la possession de las escrivanias civil y criminal y de un palacio grande sito en el poblado de la misma contiguo a la cathedral ja que con exclusion de su noble principal, como a hija primogenita á el ultimo posehidor don Antonio Salazar. Supuesto que esto murió ssin descendencia varonil ... vino a subentrar en el fidocomisso instituido dobre las dichas escrivanias y palacio, con el titol de señor util y de mayorasgo succesivo para la linea de Salazar preferiendose siempre los varones á las hembras ... mientras el ultimo posehidor don Antonio passo á mejor vida sin hijo varon, cesso en el mismo el vincul que quedavat dicho fidecomisso llamado ser principal don Gregorio por hijo de don Agostino Salazar y Torrellas...»⁶⁴³.

Per dar forza alle rivendicazioni successorie di don Gregorio il Corrias portava inoltre agli atti le “fede di battesimo” del suo assistito:

⁶⁴² ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4-5.

⁶⁴³ *Ibidem*.

«hoy sabado que contamos dies y siete de febrero del mil septicientos veinte y cinco yo infrascrito dmero de esta cathedral he bautizado un hijo de noble don Augustin Salazar y Torrellas y de la noble dona Eufemia Salazar y Otger tiene per nombre la creatura Antonio Gregorios Sisinnio furon padrinos el noble don Francisco Salazr y la noble donna Josepha Salazar naturale de esta ciudad»⁶⁴⁴.

Alcuni giorni dopo, il 28 settembre, donna Grazia, attraverso il suo procuratore informava invece i giudici che in quanto primogenita era suo diritto succedere al padre nell'amministrazione delle segreteria della curia e goderne pacificamente le rendite. Anche lei allegava fede di battesimo.

Il fatto che ella fosse primogenita di don Antonio non era comunque stato messo in discussione in quanto sostanzialmente don Gregorio pretendeva di aver maggior diritto di succedere al defunto Antonio Salazar nell'amministrazione della sribania iglesiente, rispetto alla figlia del defunto, semplicemente perché maschio. Questo suo pensiero, del resto, fu ben espresso dal Corrias al giudice Corongiu:

«... non basta para dona Maria Gracia Salazar el ser hija primogenita de don Antonio como la mesma assiera ja que hoy reduce todo ser derecho para quedane quedarse con el palacio grande y escrivinias de la real capitania de Iglesias... estas las posehia el decho don Antonio como á hijo masculino de don Gavino menor a titulo de señor util y majorasgo lo que ha cessad con su muerte y ha passado á linea varonil de Salazr que lo es hoy el principal ... con exclusion de la migers que non fueron comprehendidas, ne podrian serlo para un señorío y mayorasgo»⁶⁴⁵.

Le ragioni di don Gregorio non trovarono però accoglimento e il 27 febbraio del 1797 si ebbe una sentenza favorevole a Grazia Salazar. Non soddisfatto di questo esito giudiziario il cugino chiese e ottenne che sulla materia si dovesse esprimere anche il regio fisco patrimoniale il quale interpellato ammise di essere parte in causa in quanto le scrivanie appartenevano al regio patrimonio. La causa fu così rimessa all'Ufficio del Regio patrimonio l'11 marzo 1797 e si dispose l'immediato sequestro dei redditi delle stesse scrivanie. Il Salazar dovette probabilmente pentirsi di quel suo passo poiché il regio patrimonio allora, come in precedenza, cercò in ogni modo di ricondurre all'erario regio le stesse scrivanie, fondando le sue richieste sulle obiezioni al legittimo possesso dei concessionari già mosse nella causa di quasi cento cinquanta anni prima.

In questo modo la vertenza prese un piega inaspettata; prima di decidere chi fra Maria Grazia Vacca y Salazar e Gregorio Salazardovesse godere dei frutti della scribania si avrebbe dovuto stabilire se quell'ufficio fosse da lasciare nella mani di privati

⁶⁴⁴ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4-5.

⁶⁴⁵ *Ibidem*.

giuridicamente legittimati a tenerlo o esser piuttosto richiamato al regio demanio. Come si è accennato le argomentazioni di quest'ultimo si fondavano sul fatto che a suo dire i primi concessionari non avrebbero avuto la facoltà di vendere la scribania come fece invece Eleonora Torresani, né di cederla o trasmetterla a eredi di sesso femminile. Poiché, secondo il regio procuratore fiscale, i Salazar detenevano la signoria della scribania proprio grazie a tali passaggi e dunque per vie non legittime per sanare l'abuso non vi sarebbe stata altra soluzione se non quella di sottrarla loro e riaffidarne l'amministrazione direttamente al regio patrimonio. Anche in quella occasione, diplomati alla mano, la difesa dei Salazar, riuscì a smontare le pretese del regio patrimonio dimostrando la liceità delle vendite fatte anticamente e il diritto di succedere previsto anche per le donne in quanto la concessione non aveva la forma del feudo riservato agli abili di sesso maschile, ma quella della enfiteusi non affatto preclusa alla trasmissibilità in favore di soggetti di sesso femminile. Così con una prima sentenza del 15 marzo 1801 si stabiliva che l'amministrazione delle scribanie sarebbe rimasta ai Salazar e specificatamente a Maria Grazia alla quale con altra sentenza del 3 maggio del 1804 furono restituiti i redditi da lei depositati a titolo cauzionale. Da lei il diritto di percepire quei frutti passò alla figlia nata dal matrimonio con Gioacchino Vacca Angioy, Maddalena Vacca Salazar. Ella sposò il marchese Pilo Boy di Putifigari che amministrò la scribania fino al 1828 quando la gestione passò al loro figlio Francesco Maria. Quest'ultimo, ben prima che la Corona manifestasse ufficialmente il desiderio di richiamare al regio demanio le scribanie del Regno che ancora restavano infeudate o concesse a terzi, di sua spontanea iniziativa propose la cessione dei suoi diritti su quell'ufficio al regio patrimonio. L'intendenza generale di Sardegna fu incaricata di prendere in considerazione quell'offerta e chiese all'intendenza provinciale di Iglesias dettagliate informazioni sul valore di quei beni. Con lettera del 10 novembre 1828 quest'ultima comunicava:

«...due sono i segretari di questa regia capitania, uno per il civile e per il criminale l'altro, oltre a quattro notai fissi addetti al solo criminale. Nessuno di tutti questi gode di stipendio fisso ma percepiscono semplicemente due terzi dei proventi della curia rimanendo l'altro terzo a favore del signor marchese Boyl. Questo terzo per quanta riguarda al criminale non ascende a più di lire sarde 70 annue fatto il conto per un sessennio, per riguardo poi al civile fa d'uopo che è stato sempre dato in appalto dal signor marchese allo stesso segretario civile per dodici quadropoli⁶⁴⁶ di Spagna annualmente prima dello stabilimento delle Prefetture e per £ 600 parimenti annue di quell'epoca fino al 1827 inclusive nel corrente anno poi essendo stati proibiti tali appalti dalla nuova compilazione di legge non avrà il signor marchese che il terzo dei proventi come nel criminale quale non ascenderà che a lire sarde 325.

⁶⁴⁶ Leggasi quadrupli. Con quadruplo si intende un doblone del valore di 4 scudi d'oro, ossia di 29 lire e 15 soldi catalani.

I dritti che si riscuotono a titolo di scrivania oltre i suddetti proventi non consistono che in capo di bestiame pecorino per ogni segno negli anni che ai forestieri si dà in appalto da questo Consiglio civico il Salto detto “Cixerro” qual può ascendere a 7 lire annue e nello sbarbagio⁶⁴⁷ dei porci negli anni che trovasi ghianda nella montagna denominata di “Marganai” che può ascendere a £ 10 annue quali dritti erano compresi nell’appalto del segretario civile. I pesi annessi alle suddette scrivanie non consistono che in una pensione di £ 48 che il signor marchese Boyl è tenuto annualmente corrispondere a questo monastero della Vergine Santissima delle Grazie.

La casa annessa alle stesse scrivanie parte è destinata a tenersi le segreterie si civile che criminale che trovansi in pessimo stato ed abbisognerebbero di pronta riparazione e parte trovasi affittate ai carabinieri reali qua stanziati per cui questa cassa casermaggio paga annualmente al prefatto (SIC) signor marchese il fitto di lire sarde 300 tutto che non potesse valere più della metà. Il valore della casa intera potrà essere di sei o sette mila lire sarde ma su di ciò sarà meglio nel suo caso divenire ad un estimo essendo quello calcolo fatto ad approssimazione...»⁶⁴⁸.

Il debito di lire sarde 48 annue a cui fa riferimento l’estensore di questa nota, gravava sull’immobile sede delle scrivanie perché questo fu portato come garanzia e dunque ipotecato da Antonio Salazar, già signore utile delle stesse scrivanie, con *instrumentum* del 19 luglio 1768 con il quale ricevette nella forma del censo la somma di lire 900 dal Monastero delle Clarisse della Madonna delle Grazie impegnandosi a restituire la stessa cifra con rate annuali caricate dell’interesse dell’8%.

Poiché l’estensore di quella nota informativa non poté comunque dare un valore attendibile all’immobile che il marchese proponeva di cedere insieme ai frutti delle scrivanie si dispose che l’intendenza provinciale di Iglesias si adoperasse per far stimare lo stabile in questione. In conseguenza di ciò, il 26 agosto del 1829 quell’ufficio periferico inviò più precise informazioni:

«Fatto eseguire da due esperti periti l’estimo in forma della casa tutta ammessa a dette scrivanie comprensivamente ad altra piccola casuppola a quelle limitrofe che ora venni in cognizione d’essere di pertinenza di esse, mi risultò ascendere il totale valore delle medesime a lire sarde 14»⁶⁴⁹.

⁶⁴⁷ Trattasi di tributo di natura feudale noto anche come “deghino” o “erbatico”.

⁶⁴⁸ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4-5.

⁶⁴⁹ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4-5

Copia della perizia fu inoltrata al Boyl che poté così meglio perfezionare la sua proposta di vendita. Egli, attribuendo alle scribanie un valore di 20 mila lire e riconosciuto allo stabile il medesimo valore di quella perizia ascendente a 14. 647, poneva sul piatto beni per un valore complessivo di 34. 647 lire ai quali riconobbe comunque doversi sottrarre la cifra di 900 lire quante egli, come erede di Antonio Salazar, ne doveva alle Clarisse, riportando la cifra a 33. 747 lire. In caso la regia azienda avesse accolto la sua proposta di cessione sarebbe stato l'acquirente a farsi però carico di quel censo spettante al Monastero. Il Boyl si dichiarava disposto ad esser pagato eventualmente con cedole emesse sul debito pubblico o in alternativa a ricevere in cambio, nella forma della permuta, altri beni di pertinenza della regia azienda.

In tal senso aveva le idee abbastanza chiare. Propose, infatti, che fossero lui assegnate la cosiddetta Baronìa della Cruca e lo stagno di Sorso che appartenevano appunto alla Regia azienda. Poiché egli avrebbe dovuto rinunciare al titolo di signore utile delle scrivanie, al diritto di sigillo e alla facoltà di nominare i segretari, notai e funzionari, chiedeva in compenso che il re gli concedesse il titolo di Barone della Cruca con la giurisdizione civile e criminale sulle medesime e sullo stagno, con la facoltà di trasmetterlo ai suoi eredi. Dichiarava inoltre che avendo, a suo avviso, le scrivanie un plus valore rispetto ai beni richiesti di 1. 388, 25 lire tale cifra sarebbe stata liquidava in suo favore con emissioni di titoli sul debito pubblico. A queste sue reiterate richieste la regia segreteria di finanza di Torino rispondeva con lettera del 30 settembre 1831:

«La trattativa intrapresa con Vostra Signoria Illustrissima per la permuta delle scrivanie d'Iglesias colle baronie della Cruca e stagno di Sorso trovasi in sospenso perché manca finora il consenso nelle prescritte forme legali degli eredi Salazar i quali hanno il diritto di subingresso alle medesime»⁶⁵⁰.

I tempi così si allungarono e le proposte del Boyl divennero anacronistiche visto che il re con editto del 21 maggio 1836 richiamando a sé l'esercizio della giurisdizione feudale escludeva nuove concessioni come quella richiesta dal marchese perorante. Inoltre in quello stesso torno di tempo la Corona emanò anche i dispostivi legislativi per il richiamo al demanio regio delle scrivanie. Le trattative su basi alquanto diverse, ripresero nel 1839. Dopo aver fornito, dietro molte sollecitazioni i conti delle scrivanie in questione il marchese Boyl propose nuovamente al governo l'acquisto di quello stabile che costituiva parte indivisa dei diritti di primogenitura legati alla scribanie che vi erano lì stabilite praticamente da quando i Salazar ne erano giunti in possesso. In seguito a questa proposta, il 13 agosto del 1840, il segretariato di Stato per gli affari di Sardegna invitò il viceré a valutare l'utilità di quell'eventuale acquisto. Della questione fu investita l'Intendenza generale e a sua volta nuovamente quella provinciale che decise di sottoporre

⁶⁵⁰ *Ibidem.*

a nuova perizia lo stabile in questione. L'esame sull'immobile fu affidato all'ingegnere delle miniere Gervasio Poletti che in data 1 novembre 1840 trasmetteva gli esiti del suo lavoro all'Intendenza provinciale. Nella perizia si legge:

«Il fabbricato di pertinenza del signor Boyl situato in questa città d'Iglesias ha la forma di un quadrilungo della superficie di metri quadri 630. 10. Il lato che gli serve di facciata della lunghezza di metri 27 viene limitato dalla Piazza della Cattedrale ed attigua strada, quello a sinistra da una casa bassa e piccolo cortile appartenente al caffettiere Orrù e quelle a destra e di fronte dalle case e giardino Rodriguez. Essa fabbrica racchiude nel suo recinto un cortile ed un orto con ottima cisterna. I muri maestri della casa sono in buono stato e costrutti con dei buoni materiali, abbisognano soltanto d'essere intonacati massime al piano terreno onde preservarli dal deterioramento, quei divisori sono più o meno buoni. I solai con riserva di quei di alcune camere sono in cattivo stato e senza pianellamento, le travi di sostegno dei medesimi meno qualcuna fessa o rotta sono in buono stato. Il tetto costruito in canne, listelle e tegole è parimenti in buono stato, come anche le sue travature non abbisognando che qualche riparazione di poco rilievo, di usci e finestre la casa ne è quasi sprovvista e quelli che vi si trovano sono in mediocre stato»⁶⁵¹.

L'ingegnere Gervasio Poletti attribuiva allo stabile un valore intrinseco di 10. 849, 2 lire sarde ed un valore di mercato di 8. 237. lire. Si noti che a distanza di circa dieci anni si registrava un considerevole deprezzamento del valore dell'immobile che nella prima perizia si era stabilito in 14. 647 lire. È possibile che a determinare questa svalutazione dovette probabilmente contribuire il fatto che dalla proprietà iniziale fosse stata, nel frattempo, scorporata e alienata quella "casupola" della quale si era dato conto nella precedente perizia e che ora non compare più come pertinenza del Boyl. Per il ripristino dell'edificio l'ingegnere preventivò una spesa di circa 2000 lire. L'Intendenza provinciale nel trasmettere, in data 8 novembre 1840, la stessa perizia al facente funzioni viceregie, sperava si potesse comunque acquisire perché come scriveva:

«... niun'altro locale sarebbe più conveniente per essere adottato ad uso di caserma e che niun altro riflesso che quello della mancanza dei fondi nella casse patrimoniali del casermaggio e del vaccino mi trattenne dal proporre l'acquisto, quando pensossi a provvedere una caserma fissa pel distacco dei cavalleggieri di Sardegna qui stanziati ... né solamente la casa Boyl può utilizzarsi per caserma ma potrebbe anche trarsene partito quando il governo

⁶⁵¹ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4-5.

volesse por mente alla assoluta necessità di provvedere un locale fisso per gli uffici d'Intendenza e di tesoreria»⁶⁵².


La stessa perizia fu trasmessa anche all'ufficio di Intendenza generale che si dimostrò invece molto meno propenso ad un eventuale suo acquisto e dopo aver informato del suo parere la segreteria di stato quest'ultima, con lettera del 26 febbraio del 1841, scriveva al facente funzioni di viceré per avvisarlo di aver preso la decisione di rifiutare l'acquisto proposto:

«... ho rilevato la poca convenienza che vi sarebbe per parte del regio governo di far acquisto della casa sita in Iglesias appartenente al signor marchese Boyl per destinarla ad uso di caserma. Non essendovi perciò mezzo di poter in modo proficuo agl'interessi della regia azienda trarre partito di quella casa, scriverò al marchese predetto che rimane in pieno di lui arbitrio di disporre della medesima nella maniera che più ravviserà conveniente...»⁶⁵³.

⁶⁵² ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 4-5.

⁶⁵³ *Ibidem*.

La scribania del Capitano di giustizia di Iglesias in età moderna



5.9. La scrivania del Consiglio di città

Fra gli organi di governo locale il Consiglio civico fu tra i più longevi in quanto, attraversando tutta la storia della città, è in sostanza giunto a fino a noi, anche se ovviamente in forme, mansioni e competenze molto diverse. La sua attività fu sin dall'inizio supportata anche dall'operato di un notaio al quale competeva verbalizzare le sedute del Consiglio stesso e stenderne i relativi atti. Tali mansioni erano affidate di norma ad uno dei notai che venivano immessi nel ruolo di scrivani della Corte. Quando tuttavia, con l'avvento catalano, il sistema di nomina degli scrivani pubblici cambiò radicalmente e la stessa *scribania* della curia fu concessa in feudo, il Consiglio dovette probabilmente iniziare a pensare un modo alternativo attraverso il quale separare la produzione dei suoi atti dall'attività della scribania del Capitano, in modo da poter scegliere liberamente e fra le persone di sua fiducia, un idoneo scrivano. Dalla documentazione nota sembrerebbe riuscisse a farlo sul finire degli anni '60 del Cinquecento per quanto tuttavia le registrazioni effettuate nell'ambito della scrivania del Consiglio si fanno meno lacunose solo a partire dal 1572. Verosimilmente solo ora allora furono superate le resistenze e le proteste del Signore utile della scrivania della curia del Capitano che si oppose formalmente alla creazione di una segreteria consiliare in quanto preoccupato di perdere le competenze sulla stesura degli atti consiliari con conseguente ridimensionamento dei propri introiti. Questa circostanza ossia la creazione di una apposita *scribania* consiliare è verosimilmente la ragione per la quale proprio a partire da quel 1572 si hanno i primi registri dei Consigli generali e particolari della città.

In questa nuova fase, fra i primi notai chiamati ad esercitare l'ufficio di scrivano-segretario del Consiglio e dei quali si conoscono le generalità troviamo Juan Tuponi che ricoprì quel ruolo almeno dal 1567. Nel suo caso quell'esperienza lavorativa costituì una sorta di trampolino di lancio per la sua futura carriera nella pubblica amministrazione giacché nel 1572 lo si ritorva consigliere capo e reggente l'ufficio di Capitano della città⁶⁵⁴.

Per il suo ufficio lo scrivano-notaio era tenuto a provvedere agli acquisti della cancelleria necessaria per la scrittura di copie di documenti utili agli affari della città. Per questa ragione il 12 febbraio del 1573 il Consiglio deliberò il pagamento di 2 lire e 10 soldi in favore del notaio Pere Francisco che allora, in qualità di scrivano dello stesso Consiglio, aveva provveduto a comprare la carta e la cera lacca che sarebbe servita per tutto l'anno corrente⁶⁵⁵. Alcuni mesi dopo lo stesso notaio, era aprile, lo stesso notaio scrivano riceveva dal Consiglio la somma di 50 soldi a titolo di risarcimento per il denaro da lui anticipato per l'acquisto di un apposito registro da impiegarsi per la verbalizzazione

⁶⁵⁴ ASCI, I sez., reg. 699, c. 15r.

⁶⁵⁵ ASCI, I sez., reg. 699, c. 86r.

delle deliberazione consiliari⁶⁵⁶. Nel novembre di quello stesso anno il Francisco riceveva inoltre 1 lira e 4 soldi per l'acquisto di sei mani di carta che servivano per scrivere gli atti dei processi riguardanti le liti che la città aveva allora in corso⁶⁵⁷.

In caso di lavoro eccessivo o urgente o in caso il notaio scrivano fosse impegnato altrove il Consiglio provvedeva a chiamare in servizio del personale aggiuntivo. Così accadde per esempio del novembre del 1576, quando, in assenza dello scrivano, il Consiglio affidò al signor Antonio Mely il lavoro di scrittura e copiatura degli atti relativi alla città⁶⁵⁸.

Il salario annuale percepito dallo scrivano notaio era inizialmente di trenta lire, rimase invariato fino al 1579 quando il salario viene portato a 40 lire⁶⁵⁹.

⁶⁵⁶ ASCI, I sez., reg. 699, c. 86r.

⁶⁵⁷ ASCI, I sez., reg. 699, c. 122r.

⁶⁵⁸ ASCI, I sez., reg. 699, c. 456r.

⁶⁵⁹ ASCI, I sez., reg. 424, c. 52v.

B

Nosaltres Nic. camí major de dies / Nic. p. xij / Juan
Sibilbald / Lorenc Scarxom / y Juanangel canas olim Concel-
lers de la dita ciutat de Iglesias certificamos al mag. m. Miguel Serra
Pere Scarxom argey / m. Nic. Scarxom / m. Lorenc meli / y m.
Nic. passiu consellers lo pñe any de agüa com s'insigne una fustia del
ffirma Sord. Sord. nt qual p'noyes de treze Vaxells de enemichs de nra d. a
ffe catholica Seere de feubertes en les nres mars trameter y Pedro fur-
ca ab son cavall p' correo ala Vila de Sant Gavij dañones y avis de dita
Vaxells algt. nouo guere pagayot trebailly q. son vñ xij diens
Singuatay / Seó en apres de dita Vila de Sant Gavij nos trametere
correo apobta dde nos avis de altres Vaxells de enemichs Seeran
de feubertes en f'hemetorsu algt. nose despedi m. a les hores del q
taquell havitade haur p' raho de los trebailly acausa aquells en dita
vila no valguere satisfer al dit Pedro furca p'co manara. V. m.
expedir li lo mandato deli dits / vñ xij / per esta sevice y sonat
y cofadant importava / la qual fraude fee expedir al noty y olim
y fornia de dita ciutat m'rie Subsignada de nres mds daty en
dita ciutat de Iglesias a) Domj de Jani. any de la natiuitat de
nra Senor deu Jhesu christ. M. D. L. xxxij

Nicolaus Cami major
Joan Sibilbald
Lorens Scarxom
Juanangel canas

Mig. m. nouo Juanangel canas de l'any de dies / Nic. p. xij / Juan
Sibilbald / Lorenc Scarxom / y Juanangel canas olim Concel-
lers de la dita ciutat de Iglesias certificamos al mag. m. Miguel Serra
Pere Scarxom argey / m. Nic. Scarxom / m. Lorenc meli / y m.
Nic. passiu consellers lo pñe any de agüa com s'insigne una fustia del
ffirma Sord. Sord. nt qual p'noyes de treze Vaxells de enemichs de nra d. a
ffe catholica Seere de feubertes en les nres mars trameter y Pedro fur-
ca ab son cavall p' correo ala Vila de Sant Gavij dañones y avis de dita
Vaxells algt. nouo guere pagayot trebailly q. son vñ xij diens
Singuatay / Seó en apres de dita Vila de Sant Gavij nos trametere
correo apobta dde nos avis de altres Vaxells de enemichs Seeran
de feubertes en f'hemetorsu algt. nose despedi m. a les hores del q
taquell havitade haur p' raho de los trebailly acausa aquells en dita
vila no valguere satisfer al dit Pedro furca p'co manara. V. m.
expedir li lo mandato deli dits / vñ xij / per esta sevice y sonat
y cofadant importava / la qual fraude fee expedir al noty y olim
y fornia de dita ciutat m'rie Subsignada de nres mds daty en
dita ciutat de Iglesias a) Domj de Jani. any de la natiuitat de
nra Senor deu Jhesu christ. M. D. L. xxxij

Pere Scarxom conseller.
Nicolaus Scarxom conseller.
Lorenc meli conseller.
Nic. passiu conseller.

1583 gennaio 19, Iglesias

Mandato di pagamento di lire 2 e soldi 10 emesso dal consiglio della città a favore di Pietro Furca per il servizio prestato come corriere al villaggio di San Gavino per avvertire della presenza nei mari circostanti di alcune navi nemiche.

ASCI, I sez., 84.

Roga Pere Francisco, notaio e scrivano della città di Iglesias

6. Notai ad Iglesias: i liberi professionisti

6.1. *La regolamentazione dell'esercizio dell'arte della notaria nella Iglesias medievale*

L'iniziale *status* giuridico della città che, tra la fine del Duecento e il primo quarto del Trecento, fu prima sottoposta alla Signoria dei Donoratico e poi si rese nelle forme tipiche del Comune pazonato sotto egida di Pisa comportò l'applicazione della medesima normativa notarile vigente nei territori della Repubblica dell'Arno. Il codice legislativo locale non introdusse alcuna significativa innovazione rispetto al modello di riferimento. Qui come altrove, ai notai che, nelle vesti di liberi professionisti, intendevano esercitare in città non veniva in sostanza posta alcuna limitazione salvo a quelli di condizione ecclesiastica nei confronti dei quali era fatto esplicito divieto di rogare in città. Il Breve di Villa disponeva che, in generale, non si riconoscesse alcuna validità ad atti da loro stesi, fuorché ai testamenti o ad altre carte di minor importanza:

«Ordiniamo che qualunque persona che non sia ladico posa né debbia fare alcuna carta nè contracto in Villa di Chiesa o in delli suoi confini, et se la facesse non vaglia né tegna, et per quella carta usare alcuna ragione non si possa alcuna persona. Con ciò sia cosa che alcuno deffecton' è stao in de la decta Villa, et quella persona che la carta aveva facta, de la decta Villa si parte, et che li acti non si trovano né sono potuti avere: et lo Capitano overo Rectore non anno jurisidiczione contra dilloro a poterli punire, se in falla lo trovassero. Salvo carta di testamenti, che vagliano et tignano, et codicilli»⁶⁶⁰.

Per tutti gli altri valeva quanto imposto da un altro Capitolo degli Statuti che disciplinava la tenuta e la conservazione dei libri dei notai:

«Ordiamo che qualunque notajo fa o vollesse fare in Villa di Chiesa l'arte della notaria, se illi se vollesse absentare per non stare più in Villa di Chiesa, debbia et sia tenuto dellassare tucti li suoi acti delli suoi carte, che facessi di borghesi di Villa di Chiesa o d'altre persona in de la decta Villa, ad un altro notajo stante in della decta Villa, alla pena di libbre C d'alfonsini minuti, et paghi la

⁶⁶⁰ BVC, III, LXXIII.

pena, in qualunque terra del Signore Re di Ragona fusse trovato per lo Signore Re, o suoi ufficiali. Questo adjuncto, che si morisse o fusse morto da due anni in qua alcuno notajo di Villa, o chi facto avesse in Villa di Chiesa arte de notaria uno anno o più: che le herede di quello notajo morto sia tenuto, alla sprascripta pena di fare e di curare sì che li acti del decto notajo morto stiano in della decta terra di Villa appo notajo pubblico tuctavia. Questo adjuncto, che tucti li guelchi che ora non in Villa di Chiesa, et che per li temi saranno, non possano né debbano cavare né fare cavare fuore di Villa di Chiesa libro o libri che appartengano al mestiere del guelcho...»⁶⁶¹.

I diversi riferimenti all' autorità regia che sono contenuti in questi capitoli ne testimoniano la validità anche per il successivo periodo catalano.

6.2. *Notai e documentazione ad Iglesias nel basso medioevo*

Gli stravolgimenti politici, le vicende belliche, le alterne fortune economiche alle quali si è accennato non dovettero favorire quella conservazione della documentazione notarile che lo stesso Breve di Villa di Chiesa, qui come in altri suoi passi, prevedeva. Pertanto, allo stato attuale delle ricerche condotte da svariati studiosi nei diversi istituti di conservazione non è emerso alcun protocollo notarile riconducibile al territorio in esame e all'attività dei notai che vi operarono durante il periodo basso medievale. Ciò tuttavia non significa che non ci sia pervenuto alcun atto notarile riferibile a questa epoca e a questo particolare contesto. Ai documenti di questa tipologia da tempo noti, editi da Carlo Baudi di Vesme nel Codice Diplomatico di Iglesias e da Francesco Artizzu, sono andati, del resto, ad aggiungersi anche quelli emersi dagli studi recentemente condotti sui fondi diplomatici degli archivi pisani, da Bianca Fadda⁶⁶², Cecilia Tasca⁶⁶³, Valeria Schirru⁶⁶⁴,

⁶⁶¹ BVC, III, LXXVIII.

⁶⁶² B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio storico sardo» XLI (2001), pp. 9-354; *L'archivio della famiglia Alliata di Pisa: il fondo diplomatico e la Sardegna (1261-1375)*, Cagliari 2014.

⁶⁶³ C. Tasca, *Pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa (Bonaini, Chiappelli, Da Scorno, Franceschi e Galletti, Monini, Pia casa della Misericordia, Rosselmini Gualandi, Simonelli-raù, Acquisto 1935)*, in «Archivio Storico Sardo», n. XLV (2009).

⁶⁶⁴ V. Schirru, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Ospedali Riuniti di Santa Chiara nell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo» XLIV (2005), pp. 295-358.

Alessandra Restivo⁶⁶⁵ e quelli inediti acquisiti, appositamente per questo studio, dallo spoglio dei documenti digitalizzati appartenenti al Diplomatico Cappelli dell'Archivio di Stato di Pisa e al diplomatico San Romano dell'Archivio di Stato di Lucca.

Si è delineato in tal modo un insieme di 31 atti notarili estesi tra il 1271 ed il 1343 da 14 diversi notai nel corso dell'esercizio della libera professione. Tutti rogati su supporto pergameneo in lingua latina e con caratteri formali e grafici tipici della scrittura minuscola corsiva cancelleresca si offrono come un piccolo ma importantissimo campione di studio che consente di formulare alcune osservazioni in merito alla prassi redazionale notarile nel suo primo dispiegarsi in questo territorio. Gli atti si aprono con una invocazione verbale che assume di caso in caso forme diverse per quanto fra loro simili e declinate nelle espressioni *In eterni Dei nomine amen*⁶⁶⁶, oppure *In nomine Domini amen*⁶⁶⁷, o ancora in quella *In Christi nomine amen*⁶⁶⁸.

Analoga varietà si riscontra per quanto riguarda la parte seguente del rogito, ossia la *notificatio*, dove si afferma che tutti gli interessati devono essere a conoscenza del contenuto dispositivo del documento. Benché questa formula non fosse necessaria alla validità del documento stesso, potendo esser omessa senza alcun pregiudizio⁶⁶⁹, nei documenti presi in esame è sempre presente talvolta nella forma *Ex hoc publico instrumento sit omnibus notum quod*⁶⁷⁰, in quella *Est hoc publico instrumento cunctis audientibus pate fiat*⁶⁷¹, ma anche nelle varianti *Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod*⁶⁷² e *Cunctis hoc scire volentibus pateat evidenter quod*⁶⁷³.

⁶⁶⁵ A. Restivo, *Le pergamene relative alla Sardegna nell'Archivio Arcivescovile di Pisa e nell'Archivio della Certosa di Calci (aa. 817-1470) II*. Tesi di dottorato. Corso di dottorato in *Fonti scritte della civiltà mediterranea*, ciclo XVIII. Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Studi storici, geografici e artistici, a. a. 2007.

⁶⁶⁶ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., pp. 79-80.

⁶⁶⁷ *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll., vol. I, Padova 1961, doc. 29, pp. 40-42

⁶⁶⁸ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., pp. 122-124.

⁶⁶⁹ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1999, pp. 80-81.


⁶⁷⁰ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., pp. 79-81.

⁶⁷¹ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., pp. 104-105

⁶⁷² *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll., vol. I, Padova 1961, doc. 29, pp. 40-42

⁶⁷³ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., pp. 122-124

I 31 atti notarili estesi nel basso medioevo suddivisi per rogatario




Queste formule di *promulgatio* sono normalmente seguite dalle generalità dell'autore dell'atto ossia di colui che promuove l'azione giuridica che lo sottende. Oltre il nome ed il patronimico si forniscono il suo luogo d'origine o di residenza, titoli o qualifiche professionali, nonché la particolare condizione che gli consente di porre in essere lo specifico negozio.

Segue la parte centrale del documento che contiene le informazioni più importanti dal punto di vista storico e giuridico. Qui si definisce il tipo di negozio oggetto dell'apposita azione giuridica, i motivi della stessa azione, la descrizione delle circostanze che l'hanno provocata e le disposizioni che vengono enunciate con il ricorso a particolari clausole volte a precisarne la portata e a garantirne l'esecuzione.

Rilevando queste informazioni, gli atti raccolti possono essere suddivisi in base al particolare negozio che pongono in essere. In tal modo si deduce che nella maggior parte dei casi che si sono potuti studiare si è ricorso all'opera del notaio per la stesura di atti concernenti quietanze e procure.

I 31 atti estesi nel basso medioevo suddivisi per tipologia di negozio giuridico



Esaurita questa parte il documento volge verso la sua parte conclusiva ove talvolta è presente la *rogatio*, ossia il mandato ricevuto dal notaio a estendere l'atto stesso, espresso nella forma: *Et taliter ... me ... notarium hanc inde cartam scribere rogavit*⁶⁷⁴.

Sempre presente è invece l'indicazione del luogo di redazione, preceduta dalla formula *Actum*, seguita dalla *notitia testium* e la data di rogazione. Grazie a queste indicazioni si può notare che tranne il rogito più antico rogato nella Villa di Astia *in platea publica dicte Ville que est ante ecclesiam Sancti Petri*⁶⁷⁵ e pochi altri atti estesi a Villamassargia, Domusnovas, Sigulis e Narcao, la maggior parte dei rogiti altri furono confezionati in Villa di Chiesa. Qui talvolta le volontà degli autori del negozio giuridico venivano ricevuti ed estesi dai notai nelle loro abitazioni come attesta per esempio l'espressione *in domo mea Juncte notariorum que est in Ruga Mercatorum*⁶⁷⁶. Si tratta della stessa casa dove oltre Giunta, rogò in seguito anche suo figlio ed erede Duodo⁶⁷⁷; una casa che non casualmente si affacciava sulla centralissima via dei mercanti ossia sul luogo degli affari cittadini. Ma Duodo non si limitò ad aspettare gli eventuali clienti nel suo studio, scese in strada, fra loro, fra il vociare del mercato, nel suo banco, col calamo in mano rogava *sub umbraco domus Duodi notariorum*⁶⁷⁸.

Non fu tuttavia l'unico a farlo, come dimostra, un rogito esteso da un suo collega *sub umbraco domus Bonaccursi notariorum de Ceppoto*⁶⁷⁹, ma anche un altro atto, esteso in un altro luogo alquanto frequentato, *sub umbraco domus episcopatus sulciensis*⁶⁸⁰.

In altri casi il notaio si recava presso l'abitazione dei suoi clienti e rogava così *in apotheca domus Mannuccii Bucelli*⁶⁸¹, oppure *in domo suprascripti Cioli, que est in Ruga Mercatorum*⁶⁸² e ancora *in solario domus habitationis heredum Puccii aurificis de Curtibus*⁶⁸³.

⁶⁷⁴ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio storico sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 166-168.

⁶⁷⁵ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio storico sardo», vol. XLI, Cagliari 2000, pp. 79-81.

⁶⁷⁶ *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, cit., vol. I, doc. 29, pp. 40-42.

⁶⁷⁷ *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, cit., vol. I, doc. 68, pp. 114-15.

⁶⁷⁸ CDE, sec. XIV, doc, XXX.

⁶⁷⁹ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio storico sardo», vol. XLI, Cagliari 2000, pp. 104-105.

⁶⁸⁰ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio storico sardo», vol. XLI, Cagliari 2000, pp. 122-124.

⁶⁸¹ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio storico sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 166-168.

⁶⁸² *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, cit., vol. II, doc.61, pp. 126-129.

⁶⁸³ P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, in «Studi sardi», anno II, fasc. 2, 1936, p. 74.

Indicato il luogo di redazione l'atto prosegue fornendo le generalità dei testimoni *ad hec rogatis* ossia la *notitia testium*. L'antica prassi redazionale che prevedeva la sottoscrizione dei testimoni nel documento privato come clausola di efficacia del documento stesso era ormai già decaduta poiché veniva unanimemente riconosciuta all'istituto notarile la capacità giuridica di conferire in proprio, ma secondo forme debite, la stessa efficacia ed è per questo che gli atti studiati si chiudono tutti con la *completio*. Qui il notaio, una volta apposto il proprio *signum* procede alla sottoscrizione dell'atto con le forme richieste al fine di conferire al documento la *publica fides*.

Per quanto riguarda invece gli usi cronologici resta valido quanto già emerso in merito ai documenti pubblici ossia l'impiego del sistema di datazione basato sullo stile dell'incarnazione pisana fin quasi alla metà del secolo XIV.

6.3. *Notai e atti notarili nel secolo XVI. La documentazione della “Tappa” di Insinuazione di Iglesias: protocolli e minutari*

Nello studio dell’istituto notarile e della sua produzione documentaria nell’Iglesiente il Cinquecento merita una specifica ed ampia trattazione in quanto rappresenta una sorta di spartiacque. Questo secolo segna, infatti, il graduale passaggio dall’epoca precedente caratterizzata da un, tutto sommato, esiguo numero di atti notarili e di documenti sul notariato, oggi reperibili, ad un periodo per il quale si può, di contro, abbondantemente documentare il moltiplicarsi in misura quasi esponenziale dei rogiti e, in parte, delle informazioni sulla storia dell’istituto del notariato relativamente a questo territorio in esame.

Tale progressivo accrescersi della documentazione notarile che può ancor oggi consultarsi ha dato vita ad un ampissimo *corpus* di fonti quasi totalmente inedite che si offre allo studioso come una preziosa risorsa per l’approfondimento dei diversi temi legati alla produzione notarile, nonché delle vicende storiche, sociali ed economiche del territorio nel quale furono prodotte. Per questo motivo si è proceduto allo spoglio sistematico di tutti questi atti rogati, principalmente in forma di minuta, nel corso del secolo XVI e che, come si è detto in precedenza, sono stati via via raccolti e cuciti in forma di volumi dai regi insinuatori della “Tappa” di Insinuazione Iglesias. Con l’abolizione delle Tappe tutti gli atti notarili che si conservavano al loro interno furono trasferiti prima nell’Ufficio del Registro di Iglesias e poi da questo versati presso l’Archivio di Stato di Cagliari che a norma di legge è la struttura votata alla conservazione di questa particolare documentazione. Lì i volumi contenenti gli atti notarili provenienti dall’Iglesiente sono confluiti nel fondo “Atti notarili” dando vita a due diverse serie; una denominata “Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali” e l’altra “Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti insinuati”. In quest’ultimo caso si tratta di un insieme di 387 volumi relativi al periodo che va dal 1738 al 1856 descritti nell’inventario numero 83 denominato “Archivio notarile superiore di Cagliari, versamento 1960, Ufficio del Registro di Iglesias”.

Nel primo caso invece si ha un plesso archivistico composto da 365 unità, relative ad un arco temporale compreso fra il 1532 ed il 1855, al quale sono specificatamente dedicate le pagine 89-94 dell’inventario numero 34 denominato: “Atti notarili – Atti originali”. I rogiti cinquecenteschi sono dunque inseriti in questo fondo che pertanto ha richiesto uno studio approfondito. La consultazione del suo inventario restituisce un quadro descrittivo che, per il secolo XVI è rappresentato dal seguente prospetto:

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI - ATTI NOTARILI - INVENTARIO N. 34
 UFFICIO DI INSINUAZIONE DI IGLESIAS – VOLUMI CON ATTI CINQUECENTESCHI
 PP. 89-95

	N. d'ordine	Cognome e nome del notaio	Periodo	N. dei volumi	N. di corda
p. 89	6	Corbello Salvatore	1575-1692	1	27
89	12	Serra Giovanni	1580-1595	2	49-50
90	27	Serra Bartolomeo	1532-1652	11	114-124
90	37	Piras Giovanni	1598-1638	54	200-253
91	57	Salazar Sebastiano	1582-1589	2	276-277
91	59	Scarxoni Nicolò	1572-1575	7	280-286
91	62	Atti privati	1582; 1599	1	289
92	64	Atti privati	1556-1671	1	291
93	96	Carte volanti	1576-1593	1	334
93	97	Carte volanti	1588-1603	1	335

Come si desume da questa tabella tutti i volumi inventariati sono identificati con un numero di corda progressivo (compreso tra 1 e 365) che tuttavia è stato loro assegnato non tenendo conto né di un criterio d'ordine alfabetico organizzato per nome del notaio – del quale comunque vengono fornite le generalità – né di uno cronologico e ciò nonostante lo stesso inventario fornisca indicazioni circa l'arco temporale coperto dagli atti raccolti in ogni singolo volume. È pertanto verosimile che l'attribuzione di questa segnatura sia da ricondursi alle diversi operazioni di versamento delle singole unità prima nella Tappa di Insinuazione e poi nello stesso Archivio di Stato. Si noti inoltre che nello stesso strumento di corredo vengono segnalati con l'indicazione “Carte volanti” alcuni volumi nei quali sono stati raccolti rogiti estesi su carte di dimensioni variabili, in anni diversi, da differenti notai e che evidentemente non erano stati precedentemente legati in forma di protocollo. Vi sono poi alcuni ulteriori volumi descritti con la ancor più generica

dicitura “Atti privati” che presentano comunque le stesse caratteristiche dei volumi descritti precedentemente.

Inoltre, benché la serie archivistica raccolga, in forma di volumi, atti estesi in diverse località, tante quante erano quelle che ricadevano nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio di Insinuazione di Iglesias, il menzionato inventario non offre alcuna indicazione del luogo di redazione dei rogiti contenuti nei singoli volumi. Chi si trovasse nella necessità di dover consultare un atto notarile rogato, per esempio, a Villamassargia e non conoscesse il nome del notaio che lo ha rogato si troverebbe in gran difficoltà. Certo, conoscendo la data di redazione, armato di buona lena, potrebbe consultare tutti quei volumi riferibili a quel medesimo torno temporale, ma anche in questo caso la ricerca oltre a potersi rilevare assai lunga potrebbe non esser fruttuosa. Del resto, si deve tener presente che quando si ha più di un volume attribuito ad uno stesso notaio l’inventario indica l’arco cronologico complessivo coperto dalla totalità dei suoi volumi e non quello relativo ad ogni singola unità, della quale in tal modo non è possibile sapere immediatamente a quale periodo temporale essa si riferisca. Inoltre, e questa forse è la considerazione più importante, i sintetici dati forniti dall’inventario sottoposti alla prova del progressivo spoglio delle unità che compongono questo fondo non si sono rivelati sempre in linea con il reale contenuto dei volumi inventariati, mostrando imprecisioni ed incongruenze. Spesso, infatti, non concordano né il nome del notaio, né l’arco temporale. I motivi di questo “scollamento” possono essere vari. In più di un caso sembrano comunque riconducibili a qualche svista accorsa nel desumere i dati dagli stessi volumi. Pare questo, per esempio, il caso del volume 277 che l’inventario attribuisce al notaio Sebastiano Salazar. Allo spoglio della medesima unità archivistica l’indicazione appare però quasi immediatamente inspiegabile poiché sfogliando le carte, non numerate, dei due protocolli che vi sono contenuti ci si imbatte nella sottoscrizione dello stesso notaio che annota: « † vint^o prothocol de art de notaria de mi Pere Salazar notario publich del present anny M.D.noventavuit sia en salvatio del anima salut y guanny amen. M.D.LXXXXVIII»⁶⁸⁴. Evidentemente questa nota sfuggì all’attenzione e chi si occupò della descrizione del volume si fermò ad una carta precedente ove poté leggere: «S.ba idem Salazar notario», interpretando probabilmente la grafia “S.ba” come abbreviazione del nome Sebastiano invece del corretto “scriba” condizione propria del Salazar che, come si è detto in precedenza, in quegli anni era impiegato come notaio nella *Scribania* della curia cittadina.

In sostanza, le maggiori discordanze sono emerse proprio per i volumi contenenti gli atti notarili rogati nel corso del secolo XVI. Questi, stando al mero dato inventariale, avrebbero dovuto essere in numero alquanto limitato ed invece sono risultati ben più numerosi del previsto anche perché taluni volumi inventariati come contenenti esclusivamente rogiti estesi nel Seicento hanno invece restituito numerose minute cinquecentesche. Di contro alcuni volumi inventariati come inerenti al secolo XVI si sono

⁶⁸⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

invece rivelati composti esclusivamente da rogiti estesi in periodi successivi⁶⁸⁵. Quando poi le indicazioni cronologiche fornire nella descrizione inventariale dei volumi cinquecenteschi sembrano in linea con il contenuto in realtà lo sono solo parzialmente e in modo restrittivo perché, non considerando il fatto che taluni atti, come quelli di censo, restano “aperti” fino alla completa estinzione del debito, non danno conto di quegli atti, spesso inseriti nei margini della relativa carta censuale o nell’interlinea dello stesso documento che a titolo di quietanza a scalare o di quietanza a saldo vanno ad inserirsi nello stesso volume anche a distanza di molti anni. Per cercare di dar conto di questa situazione e per meglio illustrare ogni volume preso in esame si è approntata una nota descrittiva aggiuntiva in forma di tabella che, pur in modo sintetico, intende affiancare, e in taluni casi integrare o rettificare il mero dato inventariale. Vengono indicati con carattere **grassetto** le informazioni relative ai volumi che, stando ai dati contenuti nell’inventario citato, avrebbero dovuto contenere atti rogati nel corso del Cinquecento, ma che invece non ne hanno restituito.

Dati dall’inventario			Dati del “cartellino” e note dorsali	Dati emersi dallo spoglio		Descrizione del volume			
Vol.	Notaio	Anni ⁶⁸⁶		Notaio	Luogo di redazione degli atti contenuti ed estremi cronologici	Formato Dim. (LxWxH) Cm	Rilegatura	n. carte	Stato di conservazione e
27	<i>Corbello Salvatore</i>	1575; 1692	Salvador Corbello 1575, '82, '90, 1692		1572, '82, '90, 1692	In-16° (11x17x8)	Piatti in cartone rivestiti di carta e dorso rivestito di pergamena		Buono
49	<i>Serra Giovanni</i>	1580-1595	Atti del notajo Serra Bartolomeo 1610-1611	Bart. Serra	Iglesias 1610-1611				
50	<i>Serra Giovanni</i>	1580-1595	Atti del notajo Trogu Salvatore	Salv. Trogu	Villamassargia 1712				
114	<i>Bartol. Serra</i>		Atti del Notajo Bartolomeo Serra Anni 1532-1556	Antiogo Seris	1532-1556	In -16° 11x17x6	Piatti in cartone e dorso rivestito in pergamena	377 (Numerazione Coeva)	Mediocre

⁶⁸⁵ Questo è per esempio il caso del volume 49 e del volume 50. Il primo stando all’inventario avrebbe dovuto contenere atti rogati dal notaio Joan Serra mentre invece contiene in realtà rogiti estesi dal di lui figlio Berthomeo Serra.

⁶⁸⁶ Quando si ha più di un volume attribuito ad uno stesso notaio l’inventario indica l’arco cronologico complessivo e non quello relativo ad ogni singola unità, della quale in tal modo non è possibile sapere immediatamente a quale periodo temporale essa si riferisca.

115	<i>Bartolome o Serra</i>		Bartolomeo Serra 1549-1577		1549-1577	In-16° 11x17x6,7	Idem	346	Mediocre:
116	<i>Bartolome o Serra</i>		Atti del Notajo Bartolomeo Serra 1578-1579		1578-1579	In-16° 11x17h8	Idem	548	Mediocre
117	<i>Bartolome o Serra</i>		Atti del Notajo Serra Bartolomeo Anno 1581-1586		1581-1588	In-16° 11x17x9	Idem		Buono
118	<i>Bartolome o Serra</i>		Atti del Notajo Serra Bartolomeo Anno 1599	Bart. Serra	1599	16x23x4	Idem	371 Non numerate	Mediocre
122	<i>Bartolome o Serra</i>		Atti del Notajo Serra Giovanni 1580-1582	Joan Serra	1580-1582	16x23x7	Idem	582 Num. Coeva incompleta	Pessime:
201	<i>Piras Giovanni</i>		Atti del notajo Piras Giovanni 1599	Joan Pias	1599	In 16° 11x17x6,5	Idem	419 Non numerate	Mediocre
276	<i>Salazar Sebastiano</i>		Atti del notajo Salazar Sebastiano 1582-1589 vol. I	Pere Salazar	1582-1589	In – 16° 11x17x8,5	Idem	620 cc. senza numero	Mediocre
277	<i>Salazar Sebastiano</i>		Atti del notajo Salazar Sebastiano 1582-1589 vol. 2°	Pere Salazar	1589,'97 1598	In – 16° 11x17x8,5 (Alcune carte hanno dimensione maggiore e vengono ripiegate su stesse)	Idem	501 Alcune carte mantengon o la numerazio ne originaria	Mediocre
280	<i>Nicolò Scarxoni</i>	1572- 1575	Atti del notajo Scarxoni Nicolò 1572-1573	Nicolau Scarxoni	1572-1573	In-16° 11x17x7	Idem	518 Num. coeva	Mediocre
281	<i>Nicolò Scarxoni</i>	1572- 1575	Atti del Notajo Nicolao Scarxoni 157(..)	Nicolau Scarxoni e Pere Salazar	1576-1578	In-16° 11x17x5	Idem	356 Num. Non coeva	Mediocre
282	<i>Nicolò Scarxoni</i>	1572- 1575	Atti de Notajo Scarxoni Nicolò Anno 1585 Vol. 1°		1582-1586	In-16° 11x17x4	Idem	261 Num. Non coeva	Mediocre:
283	<i>Nicolò Scarxoni</i>	1572- 1575	Atti del Notajo Scarxoni Nicolò Anno 1585 Vol. 2°		1585	In-16° 11x17x5	Idem	452 Num. coeva	Cattivo:
284	<i>Nicolò Scarxoni</i>	1572- 1575	Atti del Notajo Scarxoni Nicolò Anno 1587		1587	11x17x4,5 In-16°	Idem	342 Non Numerate	Cattive:

285	<i>Nicolò Scarxoni</i>	1572-1575	Atti del Notajo Scarxoni Nicolò 1593		1593	11x17x5 In-16°	Idem	410 Non Numerate	Pessime:
286	<i>Nicolò Scarxoni</i>	1572-1575	Atti del Notajo Scarxoni Nicolò 1674-1	Nicolau Scarxoni	1574-1575	11x17x7 In-16°	Idem	509 Non numerate	Mediocre:
289	<i>Atti privati</i>	1582-1599			1582-1599				
291	<i>Atti privati</i>	1556-1661			Anni vari				
322					1576, '83, 1593				
323					1588-'99				
334	<i>Carte volanti</i>	1576-1593							
335	<i>Carte volanti</i>	1588-1603	Certe volanti 335		1586-1713	22x33x5,5		368 Num. Non coeva	
338	<i>Carte Volanti</i>		Volanti	Bart. Serra	1597-1621	16x23x5	Idem	372 Non numerate	Buono
343	<i>Carte volanti</i>	1575-1711			Iglesias, Villamassargia, Villasor, Nuraminis San Sperate 1575-1711	16x23x6,5	Idem	449 Non numerate	Buono
344	<i>Carte Volanti</i>		Iglesias Carte volanti Diversi notai		1540-1662	16x23x6	Idem	425 Non numerate	Mediocre:

Dallo studio del fondo è così emerso che sono 26 i volumi che contengono, talvolta esclusivamente, talaltra insieme ad altri, atti rogati nell'Iglesiente nel corso del Cinquecento. Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle singole unità si segnalano criticità nella maggior parte dei casi. Si riscontrano, infatti, generalmente e diffusamente nella quasi totalità dei volumi, tracce di umidità e di muffa con conseguente grave deterioramento del supporto cartaceo spesso lacero, specie lungo i bordi esterni. Gravi danni riportano anche le rilegature e le coperte. Particolarmente critico lo stato di conservazione dei volumi 283 e 285.

In quasi tutti i volumi si riscontrano inoltre i consueti danni causati dall'uso di inchiostri che per via della loro composizione, corrodono e lacerano la carta, con conseguente perdita del frammenti cartacei. In tal senso è particolarmente grave lo stato del volume 122, ma anche del 114 tanto da non consentire l'acquisizione di buona parte dei documenti che conservano. Inoltre, anche quando lo stato apparente dei manufatti

sembra generalmente buono, si possono riscontrare internamente carte logore con segni di bruciature, con lacerazione dovuti al piegamento oltre che all'azione degli insetti.


6.3.1. *Il contenuto dei volumi della Tappa di Insinuazione di Iglesias relativi al Cinquecento*

I 26 volumi dell'Ufficio di Insinuazione di Iglesias che sono stati presi in esame perché dallo spoglio è risultato che contenessero rogiti estesi nell'Iglesiente nel corso del corso del Cinquecento hanno restituito 5909 atti notarili suddivisi in *protocols* e *nottes* o raccolti senza alcun criterio di continuità. Questo dato numerico si riferisce a quegli atti per i quali, durante lo "scavo archivistico" è stato possibile rilevare la data ed il luogo di redazione, i contraenti e la tipologia del negozio giuridico posto in essere.

In questo conteggio non si è pertanto tenuto conto di tutti quegli altri rogiti, circa il 6-7% del totale, che, specie in alcuni volumi, a causa del deterioramento del supporto scritto o per imperizia nell'impaginazione dei volumi stessi risultano illeggibili, frammentari o incompleti. Sono invece stati inseriti nel computo gli atti cancellati e quelli annullati.

In questo ampio e variegato insieme di atti è stato possibile rilevare alcune categorie tipologiche ricorrenti e numericamente dominanti, pertanto l'intero *corpus* documentario è stato suddiviso per contenuto dei singoli atti predisponendo comunque una "classe" apposita denominata "Altre tipologie" per i rogiti relativi a contratti o negozi giuridici meno numerosi o per quelli che non si sono prestati ad una categorizzazione semplificata. Il risultato di questa suddivisione è rappresentato dal grafico seguente:


I 5909 atti notarili cinquecenteschi censiti e suddivisi per tipologia



Gli atti che sono stati inseriti nella categoria “Altre tipologie” costituiscono un insieme documentario particolarmente variegato e forse anche per questo significativamente rilevante nel quadro delle dinamiche socio-economiche del territorio. Tali rogiti contribuiscono, infatti, ad illustrare e a chiarire alcuni aspetti che a causa della mancanza di altre fonti non erano ancora stati valutati nei lavori di ricostruzione delle

diverse vicende del territorio in esame relativamente al secolo XVI. Pertanto se ne offre una scomposizione che dia conto della sua varietà e particolarità.

Gli 811 atti notarili della categoria: "Altre tipologie"



6.3.2. Gli atti notarili cinquecenteschi suddivisi per i volumi della Tappa di Insinuazione di Iglesias

La partizione di questo considerevole insieme documentario non è però omogeneo fra i volumi che, del resto, come si è illustrato, sono diversi per formato, dimensione e numero di pagine. Pertanto, al fine offrire un quadro generale delle diverse tipologie di atti e della consistenza numerica di ciascuna di esse all'interno di ciascun volume si è approntata una apposita tabella che intende fornire un ulteriore affondo descrittivo delle singole unità studite.

GLI ATTI CINQUECENTESCHI DELLA TAPPA DI IGLESIAS SUDDIVISI PER VOLUME

Numero di corda del volume e arco cronologico coperto	TIPOLOGIA DI NEGOZIO GIURIDICO								Numero complessivo degli atti contenuti in ciascun volume e suo rapporto col totale degli atti studiati
	N. Censi Per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	N. Vendite per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	N. Quietanze per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	N. Contratti allevamento per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	N. Capitoli matrimoniali per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	N. Atti di ultima volontà per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	N. Procure per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	N. "Altre tipologie" per volume e percentuale sul totale degli atti dello stesso volume	
Vol. 27 (1575-1592)	35 (14,1%)	41 (16,5%)	56 (22,5%)	13 (5,2%)	10 (4,3%)	26 (10,4%)	43 (17,3%)	24 (9,6%)	248 (4,1%)
Vol. 114 (1532-1556)	56 (18,5%)	69 (23,2%)	52 (17,5%)	19 (6,3%)	19 (6,3%)	25 (8,4%)	15 (5,5%)	42 (14,1%)	297 (5%)
Vol. 115 (1549-1577)	61 (20,5%)	54 (18,1%)	71 (23,9%)	12 (4%)	28 (9,4%)	15 (5,5%)	25 (8,4%)	31 (10,4%)	297 (5%)

Vol. 116 (1578-1579)	96 (24,2%)	54 (13,6%)	92 (23,2%)	41 (23,2%)	13 (3,2%)	25 (6,3%)	27 (6,8%)	48 (12,1%)	396 (6,7%)
Vol. 117 (1581-1588)	106 (24,4%)	57 (13,1%)	114 (22,2%)	30 (6,9%)	12 (2,7%)	24 (5,5%)	25 (5,7%)	66 (25,2%)	434 (7,3%)
Vol. 118 (1599)	60 (35,5%)	14 (8,2%)	40 (23,6%)	12 (7,1%)	7 (4,1%)	8 (4,7%)	10 (5,9%)	18 (10,6%)	169 (2,8%)
Vol. 122 (1580-1582)	80 (17,5%)	50 (10,9%)	80 (17,5%)	15 (3,2%)	15 (3,2%)	27 (5,9%)	24 (5,2%)	85 (18,6%)	456 (7,7%)
Vol. 276 (1582-1589)	69 (24,1%)	38 (13,3%)	68 (23,8%)	7 (2,4%)	8 (2,8%)	7 (2,4%)	56 (19,6%)	32 (11,2%)	285 (4,8%)
Vol. 201 (1599)	28 (20%)	22 (15,7%)	27 (19,2%)	14 (10%)	2 (1,4%)	1 (0,7%)	21 (15%)	25 (17,8%)	140 (2,3%)
Vol. 277 (1589, '97, '98)	67 (29%)	23 (9,9%)	49 (21,2%)	12 (5,1%)	6 (2,5%)	4 (1,7%)	34 (14,7%)	36 (15,5%)	231 (3,9%)
Vol. 280 (1572-1573)	111 (23,3%)	45 (9,4%)	131 (27,5%)	11 (2,3%)	19 (3,9%)	43 (9%)	48 (10%)	68 (14,2%)	476 (8%)
Vol. 281 (1576-1578)	84 (31,3%)	32 (11,9%)	75 (27,9%)	17 (6,3%)	7 (2,6%)	13 (4,8%)	12 (4,4%)	28 (10,4%)	268 (4,5%)
Vol. 282 (1582-1586)	49 (29,8%)	21 (12,8%)	47 (28,6%)	17 (10,3%)	2 (1,2%)	7 (4,2%)	7 (4,2%)	14 (8,5%)	164 (2,7%)
Vol. 283 (1585)	91 (34,4%)	34 (12,8%)	72 (27,2%)	7 (2,6%)	6 (2,2%)	12 (4,5%)	13 (4,9%)	29 (10,9%)	264 (4,4%)
Vol. 284 (1587)	65 (29%)	31 (13,8%)	55 (24,5%)	11 (5,3 %)	12 (5,4%)	7 (3,1%)	15 (6,6%)	28 (12,5%)	224 (3,7%)
Vol. 285 (1593)	60 (30,6%)	22 (11,2%)	48 (24,4%)	11 (5,6%)	3 (1,5%)	11 (5,6%)	14 (7,1%)	27 (13,7%)	196 (3,3%)
Vol. 286 (1574-1575)	140 (28,8%)	61 (12,5%)	123 (25,3%)	25 (5,1%)	18 (3,78%)	14 (3,7%)	28 (5,7%)	77 (15,8%)	486 (8,2%)
Vol. 289 (1582-1599)	30 (22,5%)	17 (12,7%)	38 (28,5%)	6 (4,5%)	6 (4,5%)	8 (6,7%)	12 (9%)	16 (12%)	133 (2,2%)
Vol. 291 (Anni vari)	14 (17,2%)	7 (8,6%)	16 (19,7%)	9 (11,1%)	-	2 (2,4%)	21 (25,9%)	12 (14,8%)	81 (1,3%)
Vol. 322 (1576,'83,'93)	32 (19,8%)	23 (14,2%)	37 (22,9%)	9 (5,5%)	5 (3,1%)	5 (3,1%)	22 (13,6%)	28 (17,3%)	161 (2,7%)

Vol. 323 (Anni 1588- '99)	84 (31,3%)	42 (15,6%)	60 (22,3%)	9 (3,3%)	11 (4,1%)	14 (5,2%)	22 (8,2%)	26 (9,7%)	268 (4,5%)
Vol. 335 (Anni vari)	3 (8,3%)	-	11 (30,5%)	-	2 (5,5%)	7 (19,4%)	5 (13,8%)	8 (22,2%)	36 (0,6%)
Vol. 336 (Anni vari)	1 (2,3%)	3 (6,9%)	8 (18,6%)	-	5 (11,6%)	15 (34,8%)	3 (6,9%)	8 (18,6%)	43 (0,72%)
Vol. 338 (1597)	70 (36,6%)	30 (15,7%)	29 (15,1%)	7 (3,6%)	9 (4,7%)	4 (2%)	17 (8,9%)	25 (13%)	191 (3,2%)
Vol. 343 (1575-1711)	-	-	2 (16,6%)	1 (8,3%)	2 (16,6%)	1 (8,3%)	4 (33,3%)	2 (16,6%)	12 (0,2%)
Vol. 344 (1540-1662)	3 (9%)	1 (3%)	10 (30,3%)	1 (3%)	1 (3%)	1 (3%)	8 (24,2%)	8 (24,2%)	33 (0,5%)

Totale	N. Censi	N. Vendite	N. Quietanze	N. Contratti Allevamento	N. Capitoli Matrimoniali	N. Testamenti Codicilli	N. Procure	N. Altri	Rogiti
Percentuale sul totale degli atti	1495	791	1411	316	228	326	511	811	5909 (100%)

6.3.3. L'estensione media del rogito cinquecentesco

Dal rapporto fra il numero delle carte che compongono i volumi meglio conservati e contenenti esclusivamente o prevalentemente rogiti cinquecenteschi ed il numero degli atti contenuti nei medesimi volumi si ricava che la lunghezza media degli atti è assai variabile ma contenuta entro 1,2 carte che si ha, per esempio, nel volume 114 e le 2,2 carte che si ha per il volume 118. Si avrebbe pertanto un valore generale medio pari a 1,7 carte per atto. Per quanto tale dato sia puramente indicativo perché i volumi talvolta contengono atti incompleti o scompaginati esso restituisce comunque una situazione abbastanza frequente in cui in effetti l'atto, salvo i casi di complessi rogiti legati prevalentemente a partizioni ereditarie o a lunghi testamenti, raramente ha una estensione superiore alle 2 carte.

6.3.4. La copertura temporale degli atti

Sin dai dati contenuti nella precedente tabella si può notare che gli atti notarili presi in esame non risultino spalmati in modo omogeneo lungo tutto il corso del secolo XVI e così per dar conto con maggior puntualità della copertura offerta dal campione studiato e poter altresì apprezzare oltre la natura tipologica anche la quantità dei rogiti relativi ad ogni singolo anno si è approntata una ulteriore tabella che dà conto della partizione degli atti della tappa limitatamente ai soli anni per i quali si sono rinvenuti rogiti totalmente o parzialmente leggibili

GLI ATTI NOTARILI CINQUECENTESCHI DELLA TAPPA DI IGLESIAS SUDDIVISI PER ANNO

Anno	Tipologia negozio giuridico								Numero degli atti per anno e percentuale sul totale degli atti rinvenuti	Numero di corda dei volumi che contengono gli atti del rispettivo anno
	N. Censi e percentuale sul totale annuo	N. Vendite e percentuale sul totale annuo	N. Quietanze e percentuale sul totale annuo	N. Soccide e percentuale sul totale annuo	N. Capitoli Matrimoniali e percentuale sul totale annuo	N. Atti di ultima volontà e percentuale sul totale annuo	N. Procure e percentuale sul totale annuo	N. Altri e percentuale sul totale annuo		
1532				1 (100%)					1 (0,01%)	114
1536	29 (16,2%)	45 (25,1%)	22 (12,2%)	17 (9,4%)	15 (8,3%)	24 (13,4%)	6 (3,3%)	21 (11,7%)	179 (3%)	114

1537			1						1 (0,01%)	114
1538	33 (25,7%)	31 (24,2%)	22 (17,1%)	6 (4,68%)	6 (4,68%)	2 (1,5%)	6 (4,68%)	22 (17,1%)	128 (2,1%)	114
1539			1 (100%)						1 (0,01%)	115
1540							1 (100%)		1 (0,01%)	344
1541			1 (100%)						1 (0,01%)	114
1548			1 (100%)						1 (0,01%)	114
1549	7 (21,8%)	4 (12,5%)	3 (9,37%)	2 (6,25%)	2 (6,25%)	2 (6,25%)	1 (3,1%)	11 (21,8%)	32 (0,5%)	115
1550	8 (23,5%)	8 (23,5%)	3 (8,8%)	1 (2,9%)	8 (23,5%)	3 (8,8%)	-	3 (8,8%)	34 (0,5%)	115
1551	12 (23%)	16 (30,7%)	5 (9,6%)	2 (3,8%)	6 (11,5%)	3 (5,7%)	2 (3,8%)	6 (11,5%)	52 (0,8%)	115
1552	8 (13,1%)	12 (19,6%)	17 (27,8%)	3 (4,9%)	6 (9,8%)	3 (4,9%)	3 (4,9%)	9 (14,7%)	61 (1%)	115
1553		1 (25%)	1 (25%)					2 (50%)	4 (0,06%)	115
1556	1 (50% ⁹)				1 (50%)				2 (0,03%)	114
1558			1 (100%)						1 (0,01%)	115
1561			2 (100%)						2 (0,03%)	115
1563			1 (100%)						1 (0,01%)	115
1564			1 (100%)						1 (0,01%)	115
1566			3 (100%)						3 (0,05%)	115
1568			1 (100%)						1 (0,01%)	115
1569	1 (100%)								1 (0,01%)	344
1570					1				1	336

									(100%)		(0,01%)
1571			1 (100%)							1 (0,01%)	115
1572			2 (11,7%)	1 (5,8%)	1 (5,8%)	6 (35,2%)	5 (29,4%)	2 (11,7%)		17 (0,28%)	280
1573	125 (33,1%)	49 (12,9%)	57 (15,1%)	10 (2,6%)	9 (2,3%)	37 (9,8%)	45 (11,9%)	45 (11,9%)		377 (6,3%)	280
1574	81 (34,9%)	32 (12,8%)	41 (17,6%)	18 (7,7%)	5 (2,1%)	8 (3,4%)	15 (6,4%)	32 (13,7%)		232 (3,9%)	286; 335; 280
1575	65 (28,3%)	36 (15,7%)	48 (20,9%)	12 (5,2%)	14 (6,1%)	8 (3,4%)	23 (10%)	23 (10%)		229 (3,8%)	27; 280; 286; 335; 336; 343
1576	68 (34,8%)	27 (13,8%)	35 (17,9%)	13 (6,6%)	9 (4,6%)	12 (6,1%)	4 (2%)	27 (13,8%)		195 (3,3%)	280; 281; 286; 322; 335
1577	12 (8,7%)	18 (13,1%)	43 (31,3%)	5 (3,6%)	9 (6,5%)	6 (4,3%)	15 (10,9%)	29 (21,1%)		137 (2,3%)	115; 280, 286; 336
1578	76 (30,8%)	33 (13,4%)	56 (22,7%)	20 (8,1%)	5 (2%)	4 (1,6%)	27 (10,9%)	25 (10,1%)		246 (4,1%)	27;114; 116; 280; 281; 286; 336; 343
1579	44 (18,9%)	24 (10,3%)	58 (25%)	19 (8,1%)	11 (4,7%)	23 (9,9%)	22 (9,4%)	31 (13,3%)		232 (3,9%)	116; 280; 281; 286; 291; 343
1580	37 (20%)	19 (10,2%)	54 (29,1%)	7 (3,7%)	7 (3,7%)	24 (12,9%)	10 (5,4%)	27 (14,5%)		185 (3,1%)	116; 122; 280; 281; 286; 336, 339
1581	96 (26,1%)	52 (14,1%)	83 (22,6%)	24 (6,5%)	11 (2,9%)	23 (6,2%)	22 (5,9%)	56 (15,2%)		367 (6,2%)	27, 115; 117; 122; 286; 291
1582	46 (18,4%)	36 (14,4%)	73 (29,3%)	4 (1,6%)	8 (3,2%)	19 (7,6%)	32 (12,8%)	31 (12,4%)		249 (4,2%)	27; 116; 122; 276, 286, 289, 336
1583	23 (19,8%)	14 (12%)	31 (26,7%)	5 (4,3%)	2 (1,7%)	4 (3,4%)	20 (17,2%)	17 (14,6%)		116 (1,9%)	27; 116, 117; 276; 286; 289, 335
1584	9 (12,6%)	6 (8,4%)	29 (40,8%)	2 (2,8%)	4 (5,6%)	3 (4,2%)	6 (8,4%)	12 (16,9%)		71 (1,2%)	116; 117; 276; 281; 286; 289;


										291; 322; 323
1585	142 (35%)	56 (13,8%)	75 (18,5%)	27 (6,6%)	13 (3,2%)	19 (4,6%)	26 (6,4%)	47 (11,6%)	405 (6,8%)	116; 117; 276; 280; 281; 282; 283; 286; 322; 336; 339; 343
1586	42 (23,5%)	20 (11,2%)	50 (28%)	11 (6,1%)	5 (2,8%)	6 (3,3%)	14 (7,8%)	30 (16,8%)	178 (3%)	117; 280; 281; 283; 286; 289; 322; 335; 339
1587	71 (33%)	33 (15,3%)	50 (23,2%)	6 (2,7%)	12 (5,58%)	7 (3,2%)	20 (9,3%)	16 (7,4%)	215 (3,6%)	116; 117; 280; 281; 283; 286; 289; 335, 336
1588	37 (30,3%)	17 (13,9%)	36 (29,5%)	6 (4,9%)	2 (1,6%)	4 (3,2%)	9 (7,3%)	11 (9%)	122 (2%)	115; 116; 280; 281; 283; 284, 286; 289; 323
1589	43 (20,1%)	29 (13,6%)	46 (21,59%)	11 (5,1%)	3 (1,4%)	3 (1,4%)	43 (20,1%)	35 (16,4%)	213 (3,6%)	117; 276, 277; 280; 281; 283, 284; 286; 323; 343
1590	13 (15,6%)	10 (12%)	30 (36,1%)	4 (4,8%)	5 (6%)	7 (8,4%)	6 (7,2%)	8 (9,6%)	83 (1,4%)	27; 116; 117; 277, 281; 283, 284; 286; 289; 335
1591			21 (100%)						21 (0,35%)	115; 116; 117; 283; 276; 277, 284; 286
1592	66 (29,4%)	29 (12,9%)	49 (21,8%)	5 (2,2%)	13 (5,8%)	14 (6,2%)	22 (9,8%)	26 (11,6%)	224 (3,7%)	27; 116, 117; 276, 281; 283, 284; 289, 323; 336
1593	84 (24,9%)	44 (13%)	87 (25,8%)	23 (6,8%)	7 (2%)	20 (5,9%)	30 (8,9%)	43 (12,7%)	338 (5,7%)	27; 116, 117; 276, 280; 283, 284; 285, 286; 323, 339

1594	3 (5,4%)	6 (10,9%)	32 (58,1%)	2 (3,6%)	1 (1,8%)	2 (3,6%)	3 (5,4%)	6 (10,9%)	55 (0,9%)	27; 116; 200; 276; 281; 283; 284; 285; 289; 322; 323
1595	3 (5,3%)	2 (3,5%)	36 (64,2%)	1 (1,7%)	2 (3,5%)	2 (3,5%)	7 (12,5)	3 (5,3%)	56 (0,9%)	117; 200, 276, 277, 280, 281, 283, 284, 289; 322; 323; 335
1596		3 (6,5%)	42 (91,3%)	1 (2,1%)					46 (0,7%)	27; 116; 117; 276; 280; 281; 283; 285; 289; 291; 322; 323;
1597	95 (32,3%)	33 (11,2%)	63 (21,4%)	12 (4%)	12 (4%)	6 (2%)	30 (10,2%)	43 (14,6%)	294 (4,9%)	27; 116, 117, 277; 280, 281, 283; 285; 289; 291; 323; 338
1598	15 (16,4%)	6 (6,5%)	28 (30,7%)	3 (3,2%)	1 (1%)	3 (3,2%)	13 (14,2%)	22 (24,1%)	91 (1,5%)	27; 116; 117; 200; 677; 280; 281; 283; 284; 289
1599	100 (24,4%)	40 (9,7%)	69 (16,8%)	32 (7,8%)	12 (2,9%)	19 (4,6%)	43 (10,5%)	90 (22%)	405 (6,8%)	27; 116; 118; 200, 201; 277, 281; 285; 286; 323; 335; 343; 344
Tot.									5909 (100%)	

Prendendo in esame questi dati relativi alla distribuzione del numero dei rogiti estesi nei diversi anni lungo il corso del Cinquecento e rilevati nello spoglio della Tappa di Insinuazione di Iglesias si delinea un quadro assai lacunoso nel quale la distribuzione dei documenti è instabile e altalenante. Si riscontra infatti, un primo periodo, quello comprendente i primi tre decenni del secolo, per i quali, non si è rinvenuto alcun atto, mentre si è potuto inquadrare un secondo periodo, lo diremo intermedio, compreso tra il

1530 ed il 1570 per il quale ad annate lacunose si alternano torni temporali dai quali ci è pervenuta una documentazione talvolta modesta, talaltra addirittura copiosa. Si ha infine un terzo ed ultimo periodo, dal 1570 al 1599, per il quale, fatti salvi gli anni 1570, 1591 e 1596 che hanno restituito un limitato numero di atti, si ha una imponente mole documentaria pur frammentata in molti e diversi volumi della Tappa. Le cause alle quali imputare le ampie lacune nella documentazione sono di sicuro molteplici e fra queste dovette avere un certo peso la tendenza ad alienare gli stessi atti come dimostra il caso di Joana e Antioga Devilla che, nel maggio del 1574, vendettero al pubblico incanto le *nottes* y *actes* rogati da loro padre, il notaio Joan Devilla al prezzo di 200 lire⁶⁸⁷.

Il sottostante elaborato grafico offre una immagine immediata e più godibile di questa situazione lacunosa.



⁶⁸⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

La lettura del grafico evidenzia come l'anno 1572 rappresenti in sostanza l'avvio di un periodo per il quale si inizia ad avere una quantità di atti disponibili che per quanto altalenante non è mai scarsa. Il fatto merita particolare attenzione e non pare affatto casuale visto che anche per quanto riguarda la documentazione conservata presso l'Archivio Storico Comunale di Iglesias la serie dei registri dei verbali del Consiglio e della civica tesoreria parte praticamente da quella stessa data.

6.3.5. *I rogatari: prassi scrittoria, forme di redazione e di autenticazione nei rogiti cinquecenteschi*

Come si è detto in precedenza i volumi oggetto di questo studio raccolgono fondamentalmente “minute” che rappresentando una forma sintetica di atto notarile oltre a presentare un ampio ricorso alle formule “ceterate” espresse col simbolo “&” in luogo delle più estese espressioni giuridiche canoniche, non prevedono la sottoscrizione del notaio e dunque non consentono di esser ricondotte immediatamente e direttamente alla mano di uno specifico estensore. Poiché tuttavia alla minuta – alla stregua dell’atto esteso in forma allargata – si doveva conferire pubblica fede, il notaio per prassi e consuetudine redazionale nella carta di apertura del suo protocollo o minutario aveva cura di autenticare gli atti che vi avrebbe annotato con le formule di rito e con il suo segno tabellionale. A causa delle vicissitudini di questi documenti e del loro stato di conservazione non sempre la carta contenente tale formula di autenticazione ci è pervenuta e così se ne hanno solo alcuni esempi. Fra questi si richiama all’attenzione il frontespizio del volume 280 dove si può leggere:

«Notes de mi Nicolau Scarxoni per la auctoritat real publicus notario en tot lo present Regne de Sardenya comensat lo present Die a set de dehembre M°DLXXII e per que ales presents nottes y actes sepuga dar indubita fe come se demannos yo dit Scarxoni lo meus acostumat en art de notaria si†ne»⁶⁸⁸.

Poiché tuttavia questi volumi sono stati creati molto dopo la stesura dei rogiti che contengono unendo minutari e protocolli antichi può capitare che simili sottoscrizioni si ritrovino non solo all’inizio dei volumi ma anche al suo interno. Questo è, per esempio, il caso del volume 281 che nel recto della consunta e poco leggibile carta 240 offre la sottoscrizione del notaio Pere Salazar:

«† JHS maria salvans Amen. Protocol de mi Pere Salazar per auctoritat real publico notario en tot lo present regne de Serdenya (...) Les presents notes seran escrits y notades en lo sdevinidor selas puga dar y atribuir plena es debitada fe com de publica ma scrits de sus dit pere Salazar notaio en fe y testimon (...) pose lo seu sig†ne»⁶⁸⁹.

⁶⁸⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280.

⁶⁸⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 240r.

Anche il volume 27 ha restituito analoga sottoscrizione o meglio, più di una poiché lo stesso volume raccoglie protocolli di anni diversi. Si ha così la semplice annotazione nella carta numero 6 dove legge: *Jhs. Notes del present any MDLXXVII*, ma anche la più estesa della carta 101:

«†1582. IHS Maria 1582. Nottes del present anny MDLXXXII de mi Salvador Corbello notario Per auctoritat Real notario publich en tot lo presente regne de Sardeña, comensat del jener any dit que sia a gloria dela Sanctissima trinitat pace amor y tranquilast y juañy etc. S.^{dor} Corbello notario»⁶⁹⁰.

Qui si noti che il notaio Corbello, a differenza dei suoi colleghi già richiamati, non usa il suo segno tabellionale bensì firma semplicemente con il suo nome e cognome. Così fa anche nelle altre due sottoscrizioni poste di sua mano nello stesso volume 27. Una di tenere ancor più devozionale recita:

«†Jhs Maria salva nos. Notes del present anny de MDLXXXII de mi Salvador Corbello notario que sia a llor y gloria del Señor Salvatio dela anima, honra y prosperitat en son sanct servici. Amen»⁶⁹¹.

Di medesimo taglio è anche l'altra e ultima che si incontra nel recto della carta 565 del volume 27. Qui, infatti si può leggere:

«†Jhs Maria. Notes de mi Salvador Corbello notario del present any de MDLXXXV que sia a llaor y gloria de nostre señor y de la sa mare y sia ab juañy y salud y tot encaminat en servici del señor. Amen»⁶⁹².

Una ulteriore variante tipologica di autenticazione del protocollo è offerta dal volume 122 che raccoglie 3 minutarî estesi rispettivamente nel 1580, '81 e '82 dal notaio Juan Serra. Nel frontespizio di questo volume si legge:

⁶⁹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 101r.


⁶⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 416r.

⁶⁹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 565r.

«En nom de nostre señor deu. Protocol de mi Juan Serra notaio publich de present any 1580. Sig†ne de mi Juan Serra per auctoritat real notari publich en tot lo present regne de Sardegna que en dites coses es entervingut y de propria ma com arequiest escrit ab dos rasas correctus en la present plasa»⁶⁹³.

Grazie a queste indicazioni e nonostante i dati contraddittori forniti dall'inventario è stato possibile attribuire una gran parte degli atti notarili ai loro estensori e così facendo si è delineato un primo quadro relativo ai notai liberi professionisti operanti nell'Iglesiente nel corso del secolo XVI. Sono così emerse le figure di Antiogo Seris, Bartolomeo Serra, Salvador Corbello, Nicolau Scarxoni, Pere Salazar, Juan Serra, Juan Pias, Nicolò Murro di Villmassargia e infine di Antoni Manca ai quali si deve la stesura dei 5909 atti studiati secondo una attribuzione che è la seguente:

I rogiti suddivisi per rogatario



⁶⁹³ ASCA, Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali, vol. 122, c. 1r.

In sostanza, i volumi presi in esame contengono gli atti estesi soltanto da 7 notai ma poiché è assolutamente inverosimile che lungo tutto un secolo operassero nel territorio in esame così pochi notai si deve ritenere questo quadro viziato dalle lacune documentarie già evidenziate. A confermare, del resto, la presenza di altri notai dei quali non sono comunque pervenuti alla Tappa gli atti sono, da un lato alcuni degli stessi rogiti studiati i quali segnalano spesso questi professionisti non come rogatari bensì come autori dello stesso atto o come parte in causa e dall'altro lato altre fonti documentarie. Incrociando questi dati, al precedente elenco dei notai presenti in città e nell'Iglesiente nel secolo XVI, si possono ascrivere anche Lorenzo Massa, documentato nel 1538⁶⁹⁴, anno per il quale è anche attestata l'attività di Juan Devilla⁶⁹⁵, ma anche Antonio Massa, documentato tra il 1557⁶⁹⁶ ed 1582⁶⁹⁷, Francesco Seris, documentato fra il 1573⁶⁹⁸ ed il 1577⁶⁹⁹, Antoni Leu, attestato tra il 1573⁷⁰⁰ ed 1602⁷⁰¹, Nani Orrù, originario di Siliqua ma residente ad Iglesias nel 1574⁷⁰², Simone Trasto, *natural dela ciutat de sglesies* ma residente a Villamassargia nel 1575⁷⁰³, Juan Baroni del quale si sa che era già morto nel 1576⁷⁰⁴, e ancora, Antiogo Ortu, che risulta deceduto nel 1573⁷⁰⁵, e poi Pere Francisco, documentato tra il 1573⁷⁰⁶ /1574⁷⁰⁷ ed il 1597⁷⁰⁸, Salvador Gallus, 1574⁷⁰⁹- 1589⁷¹⁰ e Cristolu Cardia⁷¹¹, originario di *Aristani* ma residente ad Iglesias nel 1580 ed infine Nicolau Trogu, attestato a Villamassargia nel 1599⁷¹². Con questi si ha un numero di notai pari a 22 che, forse non sarà ancora il numero reale dei notai attivi nel Cinquecento ma neppure se ne dovrebbe discostare molto.

⁶⁹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 58v.

⁶⁹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 157r.

⁶⁹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, c. 68v.

⁶⁹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁶⁹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 490r.

⁶⁹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, c. 296v.

⁷⁰⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 503v.

⁷⁰¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁷⁰² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷⁰³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷⁰⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 15r.

⁷⁰⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 91v e ss.

⁷⁰⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 436v.

⁷⁰⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷⁰⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 336, cc. s. n.

⁷⁰⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷¹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁷¹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, c. 85r.

⁷¹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, cc. s. n.

6.3.6. Organizzazione dei protocolli

Per quanto concerne poi l'organizzazione interna dei protocolli o dei minutari si segnala l'uso invalso presso alcuni notai di approntare un indice degli atti contenuti ordinati in ordine alfabetico per nome del promotore del negozio giuridico e di indicarne la relativa carta. Così si può osservare, per esempio, nel volume numero 280 nel quale sono confluiti gli atti del notaio Nicolò Scarxoni, che, in chiusura del protocollo, approntò una *Rubrica de tots los actes per orde de a, b, c* composta di XVIII carte oggi purtroppo poste in sequenza disordinata a causa della cattiva impaginazione del volume⁷¹³. Uno strumento analogo lo si ritrova anche nel volume numero 27 che raccoglie i protocolli del notaio Salvador Corbello⁷¹⁴. Le condizioni dei protocolli non consentono di poter pensare che siffatti indici fossero normalmente predisposti ma neppure ci permettono di escluderlo. Per quanto poi riguarda l'organizzazione degli atti all'interno del protocollo si è notato che alcuni notai ebbero cura di suddividere i loro rogiti in base al loro contenuto, ripartendoli generalmente in due sezioni distinte con la seconda riservata ai testamenti e alle procure.

Venendo ora alle osservazioni sui singoli atti si segnala che, nonostante la varietà dei negozi giuridici che i diversi rogiti pongono in essere, è comunque possibile individuare alcuni caratteri formali comuni che superando il personalismo grafico rimandano in modo più generale alla comune prassi redazionale notarile.

Ogni atto, a prescindere dal suo rogatario, è quasi sempre scritto su righe parallele al lato corto della carta che lo contiene entro uno specchio di scrittura che lascia liberi margini assai ridotti specie ai lati, nei quali tuttavia assai spesso si incontrano annotazioni, aggiunte, glosse e interi atti estesi comunque sempre in forma di minuta successivamente a quello che diremo principale e al quale comunque risultano pertinenti. In molti casi questi atti posteriori venivano inoltre inseriti anche nell'interlinea dei primi, restituendo un intrico di scritture di mani diverse, tracciate con inchiostri diversi che non di rado, andando a sovrapporsi, rendono particolarmente laboriosa la lettura di entrambi gli atti contenuti nella carta. Quest'ultima misura di norma mm. 100 x 160 ha grammatura variabile ed è priva di filigrana o contromarca. Vi sono poi formati diversi, rari i più piccoli, numerosi i più grandi e le carte più ampie sono talvolta comunque inseriti e cuciti nei protocolli in 16° tramite piegature in senso trasversale o longitudinale con conseguente erosione dei bordi esterni in prossimità delle pieghe.

Nella maggior parte dei protocolli le carte non presentano la numerazione originaria né una successiva, mentre in qualche caso la numerazione coeva è solo parziale. Le ultime carte di alcuni protocolli sono bianche così come talune interne che in alcuni casi sono

⁷¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 519 e ss.

⁷¹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 270-278.

percorsi da tratti di calamo a mò di serpentina dall'alto verso basso interrotti al centro della medesima carta dalla scritta *vacat*.

Ogni rogito è preceduto da una invocazione simbolica resa in forma di croce greca, talvolta potenziata che campeggia in posizione centrale nel margine superiore di ogni carta. Segue, su altro rigo, l'indicazione della data e del luogo di stesura del rogito. In generale questi dati sono forniti in forme standard: «Die a set de dehembre MDLXXII en Sglegies»⁷¹⁵, per esempio, ma talvolta viene segnalato anche il giorno della settimana: «dissapte a XIII de dehembre MDLXXII»⁷¹⁶. Per l'indicazione delle date si impiega indifferentemente sia il sistema numerico romano sia quello arabo, con il primo che risulta tuttavia predominante per numero di casi documentabili. Per il calcolo degli anni ci atteneva invece al calendario giuliano “moderno” fino a quando poi non entrò in vigore quello gregoriano. Di questo epocale passaggio si ha diretto riflesso nel volume numero 122 e specificatamente nel protocollo contenente gli atti del 1582 rogati dal notaio Joan Serra dove si legge infatti: «XXI octubre y conforme al calendario gregoriano a XXXI del dit mes 1582»⁷¹⁷. L'atto dà dunque conto di quel salto di dieci giorni che comportò l'introduzione del nuovo calendario nel computo dei giorni.

L'indicazione della data consente inoltre di poter desumere il numero di atti che il notaio era in grado di rogare nell'arco di un giornata o di un determinato periodo di tempo e di conseguenza la sua mole di lavoro, il suo “giro” d'affari nonché i suoi guadagni. In questo senso è eloquente il caso del notaio Bartolomeo Serra del quale ci sono pervenuti ben 7 atti rogati il 29 aprile del 1581. Tra questi vi sono i capitoli matrimoniali di Antioga Devila e Joan Pinna⁷¹⁸, tre carte di censo con le quali il contadino Juan Pisano otteneva da Johan Sebis la somma complessiva di 130 lire che gli servivano per pagare parte del prezzo di una vigna che il Pisano aveva comprato dallo stesso Sebis⁷¹⁹, un arbitrato, suddiviso in due atti, promosso dal notaio Pere Francisco che, in qualità di curatore dei beni della sua defunta moglie Clara Baldos, compose una vertenza insorta intorno alla divisione dell'eredità della donna con Salvador Bellit⁷²⁰, cognato della defunta ed infine una quietanza rilasciata da Augusti Baldos allo stesso Bellit⁷²¹.

L'indicazione del luogo di rogazione ci consente invece di apprendere che la quasi totalità degli atti cinquecenteschi giunti a noi sono stati realizzati nella città di Iglesias salve rare eccezioni. Queste sono costituite da circa il 2% dei rogiti studiati che infatti sono stati estesi nelle “ville” del distretto iglesiente ed in particolare a Sant'Antioco, ove in occasione della festa del Santo dal quale la cittadina prende il nome si riversava una

⁷¹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 1r.

⁷¹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 10v.

⁷¹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

⁷¹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 97r.-98v.

⁷¹⁹ *Ivi*, cc. 98r.-101v.

⁷²⁰ *Ivi*, cc. 102r. – 103v.

⁷²¹ *Ivi*, cc. 104r. e v.

grande moltitudine di fedeli provenienti da ogni parte dell'Isola. In quell'occasione si compivano i più disparati negozi giuridici, ma soprattutto si perfezionavano compravendite immobiliari. In tal senso si rimanda, a titolo di esempio, all'atto del 4 aprile del 1573 con il quale l'iglesiente Joan Cuquo vendeva al sacerdote Antonio Bandino e a Balloy Porcella, Pettiano Conco, Gregori Cannas ed altri in rappresentanza della Villa di Samatzai una casa che il Cuquo possedeva nell'Isola al prezzo di 36 lire⁷²². Ulteriore caso è offerto da un ennesimo atto esteso due giorni dopo per volontà di un altro iglesiente, Marco Brugueta che, mentre si trovava in Sant'Antioco, vendeva a Estevi Corona e ad altri, in rappresentanza della Villa di Silì, una casa *terrenya* nel medesimo abitato sulcitano al prezzo di 50 starelli di frumento secondo la misura di Cagliari⁷²³.

6.3.7. *Forme di autenticazione*

Alla prassi seguita normalmente per la tenuta dei protocolli che si aprivano con una formula che ne autenticava tutto il contenuto, si affiancarono forme di autenticazione diverse per quegli atti che dagli stessi protocolli venivano estratti o semplicemente inseriti posteriormente. Si registra pertanto in un atto di procura esteso in Villamassargia il 17 febbraio del 1540 la sottoscrizione del rogatario: *fos fe y testimoni de vertata yo Nicolò Murro notari y escriva dela curia de Vill massarja*⁷²⁴. Diversa la procedura adottata invece da Antonio Manca, il quale, sottoscrivendo un atto di censo rogato ad Iglesias il 22 marzo del 1569 scriveva: *Antoni Manca notario de propria ma scrit fe fahedora*⁷²⁵.

6.3.8. *Sulla lingua e scrittura*

Per quanto non manchino del tutto rogiti estesi completamente in latino o includenti parti in questa lingua ma limitate alla resa di formulari giuridici si è registrato che la lingua impiegata per la stesura dei rogiti studiati è generalmente il catalano come si può, per esempio, rilevare dall'uso del termine *ciutat* con significato di città. Non mancano tuttavia anche termini e parole desunte dalla lingua sarda, impiegate soprattutto per indicare suppellettili domestiche e capi d'abbigliamento come per esempio il termine

⁷²² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 155v.

⁷²³ *Ivi*, c. 157r.

⁷²⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s. n.

⁷²⁵ *Ibidem*.

pungitas che viene impiegato per desingare i polsini intercambiabili di una camicia o di un abito femminile. Con il volgere del secolo, diventano poi sempre più numerose e ricorrenti anche alcune espressioni più tipicamente castigliane.

Per quanto riguarda invece la tipologia scrittoria si registra che ciascun rogatario si distingue per una propria grafia ciò nonostante si può constatare che la quasi totalità degli atti risponde ai canoni della minuscola cancelleresca che si caratterizza per una certa rotondità delle lettere, per il tratteggio fluido, per il *ductus* corsivo dai legamenti verso il basso, per l'uso di svolazzi. In dettaglio la *d* ha largo occhiello, la *b* e la *l* hanno aste desinenti con ampie anse triangolari.

Per quanto concerne poi gli usi ortografici si può ancora constatare una certa incertezza testimoniata dalla presenza di parole aventi medesimo significato ma rese con grafia diversa che convivono spesso nel protocollo di uno stesso notaio se non addirittura nel medesimo rogito. Inoltre anche la spaziatura fra le parole sembra non seguire regole certe offrendo soluzioni diverse per medesimi casi. Per quanto concerne il ricorso alle diverse forme di abbreviazione e al conseguente impiego dei segni abbreviativi si segnalano la presenza di numerose riduzioni per contrazione e per troncamento.

6.3.9. Dalla minuta alla forma “*in mundum*”

Tra i termini abbreviati per contrazione che si sono rilevati ve n'è uno che si può talvolta ritrovare esclusivamente nella prima carta di un documento ed è posizionato fuori dallo specchio di scrittura nel margine sinistro in alto, all'incirca in corrispondenza del primo rigo di testo. Si tratta del nesso “*trt*” che sta ad indicare il termine catalano *tret* che significa estratto. La presenza di questa abbreviazione indica pertanto che dal documento al quale si accompagna, per richiesta dei contraenti, è stato tratto l'atto in *mundum* ossia in forma estesa, priva di formule ceterate, per esser consegnato ai richiedenti. Grazie alla presenza di questa indicazione si può pertanto desumere quale sia stata la percentuale dei documenti rogati in minuta dai quali le parti coinvolte hanno richiesto al notaio la stesura di una versione completa. L'incidenza di questa prassi sul totale degli atti è stata studiata adottando come campione di analisi il volume numero 280 che offre un gran numero di atti spalmati in modo omogeneo nel 1572-1573, senza lacune temporali. Dei 476 atti ivi contenuti in 213 sono risultati contrassegnati dal termine *tret*; si tratta del 44% circa. Si è inoltre potuto rilevare che la redazione del *mundum* riguarda in sostanza quasi tutti i rogiti di procura e infatti, su 48 atti appartenenti a questa tipologia ben 44 (circa il 91%) sono così contrassegnati, altrettanto interessati da questo fenomeno furono gli atti di ultima volontà, meno invece le carte estese per quietanze e per l'accensione di strumenti di credito promossi nella forma del censo consegnativo.

6.3.10. *Gli atti cassati*

Oltre al termine *tret* si è rilevata la presenza di altre indicazioni rese dalle espressioni *No ha hagut effecte* oppure *Estat cancellat*. Si tratta di annotazioni di fondamentale importanza in quanto segnalano la perdita di ogni effetto giuridico dell'atto stesso che viene cancellato in quanto ha esaurito il suo scopo e questo potrebbe essere il caso di una carta di debito o perché le parti convengono di comune accordo di desistere dal proseguire nell'azione giuridica intrapresa.

6.3.11. *I clienti dei notai cinquecenteschi: i contraenti ossia le parti del negozio giuridico*

La stesura dei rogiti confezionati nel corso del XVI secolo e oggi inseriti nella serie archivistica "Tappa di Insinuazione di Iglesias" fu funzionale agli interessi di una vasta e variegata platea di soggetti che ricorsero all'opera dei diversi notai allora attivi nel territorio. Del resto, in linea teorica chiunque potesse rivendicare il pieno godimento dei propri diritti, poteva disporre dei suoi beni e della sua persona attraverso atti dotati di pubblica fede. Persistevano comunque delle limitazioni imposte dal diritto romano ed era pertanto fatto esplicito divieto al notaio pubblico di ricevere disposizioni ed estendere atti per coloro ai quali era interdetta la facoltà di *contrahere* ossia schiavi (se sottoposti al dominio del loro padrone), furiosi (individui totalmente o quasi privi della ragione), *mente capti* (individui con limitate capacità intellettive), *infantes*, (individui di età compresa fra 1 e 7 anni), ebrei, *ebrietate durante* (ubriachi), muti e sordi dalla nascita, prodigi (ossia dissipatori) ai quali era stata sottratta l'amministrazione dei propri beni.

Tutti gli altri soggetti potevano farsi promotori di negozi giuridici direttamente o tramite loro procuratori. Il ricorso ai servizi prestati da questi ultimi fu molto diffuso e lo spoglio dei rogiti cinquecenteschi della Tappa ne ha restituito 531 esempi, pari al 9% del totale degli atti censiti. Le ragioni della vasta proliferazione di questa tipologia negoziale è da ricercarsi in molte e svariate motivazioni. Molto spesso, per esempio, chi si faceva promotore di un atto di procura concedeva ad un soggetto terzo che godeva della sua fiducia la facoltà di intervenire e operare in sua vece in luoghi distanti dalla sua residenza. Così accadde, per esempio, nell'atto esteso ad Iglesias il 19 febbraio del 1574:

«La magnifica señora Angela Llimona muller del magnifich Francesch Llimona dela ciutat de Caller al present trobantse personalmente en la ciutat

desglesies grat etc. fa crea constitueix y ordena son procurador çert t especial y per la causa infrascrita general etc a mossen Antoni Camboni en dita ciutat de caller residint jat sia abçent com si fos present etc. es a saber especialment y expressa per apoder de manar exegir y cobrar aquells XI lliures a dita señora degudes per lo porter ... Cipiri de dita ciutat de Caller. Segons dita señora assereix consta per poliça del dit Cippiri erebus les haja dites XI lliures dit mossen Antoni Camboni procurador constitut ne pugafer cauthela tant llarga y bastant com aquella la demanara y volra, e si mester sera per adaço lo puga convenir y comparar anant de qual sevol jutge justat qual sevol executions contr dit deuctor y darli los termins y cursos de la cort etc. et altres puga fer y negociar tot ço y quant neçessari sera fins ala cobransa y entera satisfacio de dites XI lliures e segons dita setermins y cursos de la cort etc. et altres puga fer y negociar tot ço y quant neçessari sera fins ala cobransa y entera satisfacio de dites XI lliures e segons dita señora fer poria si present y fas a libera y general administracio plenissima potestate y facultat y donant y cometent lo al dit procurador totes ses bens y poder bastant largo modo etc. ab promesa de tenir per ferm valt y agradable tot lo que aquell fara y negociara a circa la cobransa de dites XI lliures y de no revocar en ningun temps sots obligacio de sos bens etc. y axi yo ferma etc. »⁷²⁶.

I motivi di impedimento agli spostamenti del resto non mancavano come si rileva dall'atto esteso il 1 giugno del 1578 per iniziativa di Joana Murrone, vedova di Joan Cani Frigado, che nominava suo procuratore Antoni Mura, al quale ricorreva perché, come ella faceva scrivere, non era che una povera vedova che doveva badare alla casa e alla famiglia e non poteva pertanto recarsi a Cagliari per riscuotere un debito che vantava nei confronti di Luxia Devilla, sua suocera⁷²⁷.

Negli esempi fin qui richiamati si può notare come il ricorso ad un procuratore sia finalizzato al recupero di certi crediti ed in effetti quella di delegare ad altri la riscossione di somme di denaro dovute dai creditori fu una delle motivazioni che, più frequentemente, spinsero alla costituzione di procuratori *ad hoc*. Questa fu d'altronde anche la motivazione dell'atto rogato il 22 marzo 1575 e col quale l'allevatore Nani Palmes, originario di Sini, ma da tempo residente ad Iglesias, incaricò Joan Cani Manca di recarsi a Cagliari presso il console della *naçio catalana* e i curatori della nave che nei giorni precedenti era naufragata nelle acque di Porto Botte, *mars de dita ciutat de Sglesies*, per farsi dare il compenso che gli era stato promesso in paga di 5 viaggi (35 soldi ciascuno) che fece con il suo carro a buoi, dalla costa alla chiesa di Tratalias per trasportare quanto recuperato dall'affondamento⁷²⁸.

⁷²⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 294v. e ss.

⁷²⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

La speranza di poter aver qualche sovvenzione in denaro spinse anche il padre guardiano del convento iglesiente di San Francesco, fra Joan Desogus, a estendere il 5 luglio del 1593, una particolare procura in favore del confratello padre Antonio Baldos del convento cagliaritano perché per suo conto potesse domandare agli Stamenti riuniti a Cagliari per il parlamento presieduto dal Gastone De Moncada, *per almoina y sufragi de la pobresa de dit convent alguna quantita segons que sen done y repartei a altres llochs pies mendicants*⁷²⁹.

In altri casi il conferimento della procura equivaleva ad un vero e proprio mandato per la rappresentanza legale che non di rado veniva affidata ad un notaio che talvolta era anche autorizzato ad operare come avvocato. In quest'ottica si iscrive la procura estesa da Antoni Manaxo di Villamassargia in favore del notaio Pere Francisco da lui incaricato a seguire la causa che lo vedeva contrapposto all'iglesiente Antiogo Mancoso⁷³⁰. Ad un altro notaio, Bartholomeo Serra, ricorse invece Antiogo Massa che incaricò il *discret* di dirimere le controversie sorte intorno alla eredità del defunto Nicola Falci, suo suocero⁷³¹.

Il ricorso ai procuratori di cause fu per alcuni una scelta obbligata come nel caso del pastore Gontini Eribi che, mentre si trovava detenuto nelle carceri di Iglesias per mandato emesso del Capitano, con atto dell'8 aprile del 1584 nominò suo avvocato Joanot Serra perché lo rappresentasse in giudizio e difendesse le sue ragioni⁷³².

In altri casi inoltre il ricorso ad un procuratore era imposto da particolari condizioni. Si ha così, per esempio, il caso di Antiogo Ledda che, con atto del 25 febbraio del 1578, si vide costretto, in quanto malato, a delegare la gestione di tutti i suoi affari al cognato Antonio Mancoso⁷³³, oppure quello di Joan Mereu che *per no esser ell home letrat*, fece procura ad Antoni Cani Murja al quale concesse ampi poteri⁷³⁴. Allo stesso Antoni Cani Murja ricorse il 22 marzo del 1574 anche Caterina Leona che *attenent que ella impedita axi per lo xexu femininu coms altre no pot personalment assistir en alguns negocis que le occorren fer y negociar* lo incaricava di farsi consegnare una proprietà censuale di 300 lire che le era dovuta in veste di erede del defunto Antonio Canera, suo figlio. Se l'intervento del Cani avesse avuto buon esito la donna si impegnava a corrispondergli a titolo di compenso la cifra di 4 scudi d'oro⁷³⁵.

Quest'ultimo documento è di particolare interesse perché non sempre negli atti di procura si specificava il compenso spettante al procuratore o al causidico. In questo senso un altro esempio è dato dal rogito datato 29 marzo 1574 attraverso il quale il contadino Antiogo Scartello nominava suo procuratore il causidico Antonio Cani affidandogli

⁷²⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷³⁰ *Ibidem*.

⁷³¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 110r. e ss.

⁷³² *Ivi*, cc. 65r. e ss.

⁷³³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 260v. e ss.

⁷³⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 256r. e ss.

⁷³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

l'incarico di farsi consegnare dal curatore testamentario della defunta moglie quanto a lui spettante promettendogli un compenso di 2 scudi d'oro⁷³⁶.

6.3.12. *Los strangers*

Tra le parti coinvolte a vario titolo nei negozi giuridici posti in essere dai rispettivi rogiti notarili compaiono spesso *strangers* e *foresters*. Si tratta di persone provenienti da fuori il distretto amministrativo di Iglesias che, in certi casi, vi si recavano per esigenze particolari, come, per esempio, la richiesta di credito o la rivendicazione di beni ereditari, e dopo aver fatto ricorso ai notai iglesienti facevano rientro nei loro luoghi di origine. Erano altresì ufficiali regi o impiegati nella pubblica amministrazione che si alternavano periodicamente nella gestione delle civiche magistrature come fu, fra gli altri, il caso del genovese Joan Baptista Armeni che, nel 1599 fu *alguazir* real ad Iglesias⁷³⁷. In altri casi invece si ritrovano uomini e donne trasferitisi definitivamente nell'Iglesiente dove concorsero attivamente allo svolgimento della vita sociale ed economica. Il loro, infatti, non fu generalmente un contributo marginale in quanto apportarono stabilmente forza lavoro, competenze ed esperienze in diversi settori produttivi, specie in quelli che nel secolo XVI furono i più promettenti, ossia l'allevamento, la pastorizia e l'agricoltura, ma fornirono anche apprendisti e artigiani, nonché liberi professionisti e operatori nei servizi commerciali. Ciò si può, del resto, ben desumere dagli stessi atti notarili studiati e dai quali si apprende che furono almeno 160 i forestieri che risultano radicati, in quel periodo, ad Iglesias. Provenivano da diverse località, ma non sempre gli atti la precisano limitandosi talvolta ad accompagnare le generalità con il termine *stranger*⁷³⁸ e pertanto in 2 casi non è stato possibile ricavarne il luogo di origine. Per i restanti 158 sappiamo che per il 93,7% erano comunque già residenti nel regno di Sardegna, mentre il restante 6,3% comprende uomini e donne provenienti d'oltre mare. Tra questi vi era il fabbro francese, Jordi dela Mayson, residente in città tra il 1536 ed il 1538⁷³⁹, tre barcellonesi, Juan de Torres e i coniugi Joanot Amat e Geronima Siveller e diversi originari della penisola italiana. Da Genova si stabilirono ad Iglesias nel corso del Cinquecento in 6; il *negociant* Geronimo Astraldo, la cui attività è documentato nel 1597⁷⁴⁰, il collega Domenico Martini, presente ad Iglesias almeno dal 1587⁷⁴¹, i mercanti Giacomo Cadamarteri, attivo nel 1599⁷⁴² e Damiano Carcadeno che sul finire del secolo giunse con i suoi due figli

⁷³⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷³⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 436r. e ss.

⁷³⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

⁷³⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 226r e ss.

⁷⁴⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

⁷⁴¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

⁷⁴² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 336, cc. s. n.

Santino e Domenico. Quest'ultimo si dedicò alla professione di *fuster* ossia falegname, convolò a nozze con l'iglesiente Caterina Figus Pintus, figlia del notaio Salvador Gallus e di Pandisca Pintus⁷⁴³ e quando la donna morì decise di affidare, con apposito rogito del 14 maggio 1611, il loro figlio di 12 anni ad Antiogo Serra e a sua moglie perché li servisse nella loro casa, per un periodo di 6 anni⁷⁴⁴.

Era invece originario di Pisa il causidico Pietro Giovanni Catignano presente almeno dal 1573 ad Iglesias dove sposò Anna Ortu, figlia di *mestre* Juan Ortu e di Antioga Devilla; coniugi che dovettero esser di condizione economica agiata poiché poterono disporre per la figlia una dote di 800 lire⁷⁴⁵.

Per quanto concerne invece gli abitanti del Regno il gruppo più numeroso fu quello dei forestieri originari di Sassari. Gli atti, infatti, ci hanno trasmesso le vicende di 18 persone originarie del capoluogo turritano che in tempi diversi si stabilirono ad Iglesias dove esercitarono le più diverse attività. Fra i primi ad arrivare vi fu Gavi Palumbo che, benché sassarese, risiedeva a Cagliari quando i magistrati civici di Iglesias lo contattarono per sondarne la disponibilità a ricoprire l'impiego di maestro di grammatica nelle civiche scuole iglesienti. Il sassarese manifestò il suo interesse e da Iglesias gli si mandò un cavallo e un accompagnatore⁷⁴⁶. Una volta giunto in città, si presentò il 10 luglio 1572 dinanzi ai consiglieri civici di Iglesias e al francescano padre Antioco Baldos, maestro in sacra teologia, e questi, dopo averne appurato le competenze gli affidarono l'incarico. Lo si autorizzava ad impiegare tutti i libri che avrebbe ritenuto opportuni e ad insegnare gratuitamente agli studenti poveri e agli abbienti a pagamento. Gli veniva assegnato uno stipendio annuale di 50 lire corrisposte in rate trimestrali, ma gli veniva liquidato subito un acconto di 10 lire per poter far fronte alle spese del suo trasloco⁷⁴⁷. Il Palumbo non tardò ad integrarsi perfettamente nel contesto sociale cittadino riuscendo anche ad inserirsi nell'attività amministrativa locale ricoprendo l'ufficio di consigliere civico sin dal periodo 1578-1579⁷⁴⁸. Operò nel mercato immobiliare e in quello del piccolo e medio prestito al consumo attraverso lo strumento del censo come testimoniano per esempio l'atto di compravendita stipulato il 25 agosto del 1580 quando vendette una casa terrena situata nel quartiere della "Costera" al calzolaio Juan Frigado per la cifra di 70 lire⁷⁴⁹. In quei primi anni '80 del Cinquecento fu inoltre tra i finanziatori della fondazione del locale collegio dei gesuiti al quale donò 100 lire⁷⁵⁰. Sposò l'iglesiente Thomea Atzori ed ebbe da lei due figlie: Heugenia e Faustina⁷⁵¹. Quest'ultima fu poi concessa in sposa a Marco

⁷⁴³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

⁷⁴⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 219, cc. s. n.

⁷⁴⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s. n.

⁷⁴⁶ ASCI, I sez. reg. 699, doc. 70.

⁷⁴⁷ ASCI, I sez. reg. 699, c. 38.

⁷⁴⁸ ASCI, I sez., reg. 258, c. 12v.

⁷⁴⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, c. 90v.

⁷⁵⁰ ASCI, I sez., reg. 424, c. 164r.

⁷⁵¹ ASDI, *Quinque libri, Iglesias I*, cc. S.n.

Uda, originario di Villasor. La circostanza non è marginale in quanto nei capitoli matrimoniali estesi per quell'occasione dal notaio Pere Francisco, il Palumbo dispose per la figlia una dote di ben 1600 lire; una cifra assai considerevole che rispecchia la posizione sociale ed economica raggiunta dall'uomo che negli anni seguenti operò come procuratore e come causidico⁷⁵². Tra gli incarichi ricevuti in quegli anni si segnala quello conferitogli con apposito atto del 23 febbraio del 1582 dai fratelli Antoni e Joan Cosso, detenuti nelle reali prigioni della città, che nominano il Palumbo loro difensore⁷⁵³.

Il 1 aprile 1586 Gavi Palumbo, costretto a letto malato, temendo di morire faceva testamento, disponeva di esser sepolto nel *simiteri del glorios Sant Michel* e lasciava al *spital de la ciutat* 25 lire⁷⁵⁴. Sembrava l'epilogo della sua esistenza ma non fu così. Si ristabilì completamente e proseguì la sua carriera; nel 1593 ricoprì nuovamente l'ufficio di consigliere terzo al quale sommò quello di *pare de orfans*. In questa veste di civico magistrato incaricato di provvedere agli orfani che si trovavano in città affidava il 22 giugno di quel 1593 un *cic de edad de quatorse annis vel circa a nom Antiogo Cabitzudo de Stampaig appendici de Caller orfa de pare ab mestre Salvador Pullo picapedrer habi de la dita ciutat per temps y termin de quatre annis*⁷⁵⁵. Non si conosce la data esatta della morte, ma il Palumbo risulta comunque deceduto nel 1609⁷⁵⁶.

Per quanto riguarda invece gli altri sassaresi radicatisi ad Iglesias segnaliamo Bernardino Sirigu al quale, con rogito esteso nel giugno del 1576 il *donzell Miquel Otger* e sua madre Elena Monteri affidarono una loro vigna per un periodo di 6 anni perché la custodisse, la lavorasse e ne godesse a titolo di compenso la metà dei frutti⁷⁵⁷. Dal 1578 sono attestati ad Iglesias anche i fratelli Paolo e Joan Cano ai quali Caterina Massa affidò un orto e alcuni appezzamenti di terra affinché li lavorassero concedendo loro, anche in tal caso, la metà di quanto avrebbero prodotto⁷⁵⁸. Da Sassari arrivarono anche i coniugi Joana Riquera e Juliano Floris con quest'ultimo che dal 1585 si dedicò all'allevamento delle vacche⁷⁵⁹. Altri sassaresi attesero alle più disparate attività: Salvador Scano⁷⁶⁰, Andrea Senis⁷⁶¹ e i fratelli Hieronimo e Fransisco Pitzali⁷⁶², per esempio, legarono le loro fortune nell'Iglesiente alla terra, dal canto suo, Andrea Zampellu, in città almeno dal 1598 operò come calzolaio⁷⁶³, Fransisco Margens, trasferitosi, intorno al 1589, con la moglie

⁷⁵² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 289, cc. s.n.

⁷⁵³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁷⁵⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 388r e ss.

⁷⁵⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, cc. s. n.

⁷⁵⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 200, cc. s. n.

⁷⁵⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 45v. e ss.

⁷⁵⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 333r e ss.

⁷⁵⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 212v. e ss.

⁷⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 14v. e ss.

⁷⁶¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, s. n.

⁷⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. s. n.

⁷⁶³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

Gracia Gatelli y Madassa, lavorò come fabbro⁷⁶⁴, Gaspar Rocha si affermò dal 1575 come *calçeter*⁷⁶⁵, Joan Marroso operò come mercante dal 1581⁷⁶⁶, ed infine il *magnifich* Pietro Paolo Samba divenne *çiuteda* e sposò l'iglesiente Juana Baldos⁷⁶⁷.

Il dato relativo agli *strangers* provenienti da Sassari è per certi versi inaspettato e sorprendente specie se confrontato con l'anologo, desunto dal medesimo campione di fonti, ma relativo ai forestieri stabilitisi ad Iglesias provenienti dall'assai più vicina Cagliari e che furono soltanto 8. Tra questi si annoverano tre liberi professionisti: il notaio Antiogo Mordeu attestato nel 1582⁷⁶⁸, il causidico, Andria Moragues documentato ad Iglesias dal 1581⁷⁶⁹ e il *silurja* Domingo Lunes, presente ad Iglesias a partire dal 1597 e fino alla sua morte⁷⁷⁰. Di un cagliaritano trapianto ad Iglesias si conosce il nome, Antiogo Meloni, ma non la professione, mentre sappiamo che gli altri quattro suoi ex concittadini che giunsero nell'Iglesiente erano tutti artigiani: si tratta del calzolaio Balloi Cani⁷⁷¹, di Joanot Barray che lavorò come *ballester* dal 1573⁷⁷², di Miquel Valdabella, *picapedrer* attestato sin dal 1576⁷⁷³ e di Juan Scalas, *argenter*, documentato nel 1592⁷⁷⁴.

Altri 5 forestieri giunti nel distretto di Iglesias provenivano da Nuoro; tra questi vi erano i fratelli Cipriano e Geronimo Bates che risultano presenti ad Iglesias almeno dal 1593 come allevatori di maiali⁷⁷⁵; occupazione alla quale attese nel 1597 anche il loro ex concittadino Joan Andria Porro⁷⁷⁶, mentre sempre da Nuoro giunsero ad Iglesias nel 1585 per svolgervi l'apprendistato presso due diverse botteghe di fabbri locali anche Marino Manca⁷⁷⁷ e Andrea Guessa⁷⁷⁸. Come si può notare da questi esempi, di norma, persone provenienti dal medesimo luogo si trovavano a svolgere lavori diversi ma questa varietà di mestieri e professioni non è stata possibile rilevarla per i forestieri che provenivano da altre zone della Sardegna. In questo senso è emblematico il caso dei 6 forestieri provenienti da Villanova Strisaili che appaiono tutti dediti alla pastorizia⁷⁷⁹. Di questi, tre

⁷⁶⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁷⁶⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 54v. e ss.

⁷⁶⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 124r. e ss.

⁷⁶⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, cc. s. n.

⁷⁶⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 189r. e ss.

⁷⁶⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 17v. e ss.; 37r. e ss.

⁷⁷⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, s. n.

⁷⁷¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 222r. e ss.

⁷⁷² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 449v. e ss.

⁷⁷³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. 87r. e ss.

⁷⁷⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 323, cc. s. n.

⁷⁷⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷⁷⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

⁷⁷⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 14r. e ss.

⁷⁷⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 185r e ss.

⁷⁷⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. s. n.; vol. 283, cc. 248v. e ss.; vol. 282, cc. 86r e ss.

erano fratelli: Antiogo, Basili e Balloy Ures. La loro presenza in città è ben documentata poiché uno di loro, Balloy, fu ucciso nelle campagne fuori città in località “Monte Ollastra” e ne scaturì una lunga indagine⁷⁸⁰.

Allevatori di bestiame e pastori furono anche altri quattro uomini originari di Santu Lussurgiu⁷⁸¹, ma del resto, pastori e allevatori di bestiame giunsero nel corso del Cinquecento ad Iglesias e nel suo distretto da molti altri centri soprattutto del centro nord dell’Isola: Arbus⁷⁸², Aritzo⁷⁸³, Arzana⁷⁸⁴, Buddusò⁷⁸⁵, Benetutti⁷⁸⁶, Escalaplano⁷⁸⁷, Escolca⁷⁸⁸, Gadoni⁷⁸⁹, Guamaggiore⁷⁹⁰, Ilbono⁷⁹¹, Illorai⁷⁹², Isili⁷⁹³, Lodine⁷⁹⁴, Macomer⁷⁹⁵, Mamoiada⁷⁹⁶, Mandas⁷⁹⁷, Meana⁷⁹⁸, Nogoro⁷⁹⁹, Neoneli⁸⁰⁰, Oliena⁸⁰¹, Orani⁸⁰², Orgosolo⁸⁰³, Orroli⁸⁰⁴, Ozieri⁸⁰⁵, Samugheo⁸⁰⁶, San Gavino⁸⁰⁷, San Pantaleo⁸⁰⁸,

⁷⁸⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, s. n.

⁷⁸¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 323, cc. s. n.; 286, cc. s. n.;

⁷⁸² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, cc. 445r. e ss.

⁷⁸³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 185r. e ss.

⁷⁸⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 461r. e ss.

⁷⁸⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 321v. e ss.

⁷⁸⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 309v. e ss.

⁷⁸⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 127r. e ss.

⁷⁸⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 515v. e ss.

⁷⁸⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.; vol. 177, cc. 361r. e ss.

⁷⁹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

⁷⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. s. n.

⁷⁹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷⁹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

⁷⁹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 176r.

⁷⁹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

⁷⁹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁷⁹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁷⁹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. 125r. e ss.

⁷⁹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 309r. e ss.

⁸⁰⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 416v. e ss.

⁸⁰¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁸⁰² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

⁸⁰³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.; vol. 276, cc. s. n.

⁸⁰⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 544r. e ss.

⁸⁰⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 152r. e ss.

⁸⁰⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

⁸⁰⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.; 283, cc. 247r. e ss.

⁸⁰⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

Semestene⁸⁰⁹, Senorbi⁸¹⁰, Serramanna⁸¹¹, Serrenti⁸¹², Siapiccia⁸¹³, Silanus⁸¹⁴, Siligo⁸¹⁵, Sini⁸¹⁶, Tula⁸¹⁷, Ussana⁸¹⁸, Villacidro⁸¹⁹, Villanova Monteleone⁸²⁰, Villasor⁸²¹. Da Sanluri arrivavano invece i contadini Coco Abis e Antiogo Puxello⁸²², e altre addetti alla coltivazione della terra giunsero anche da Arzana⁸²³, Decimoputzu⁸²⁴, Florinas⁸²⁵, Mamoiada⁸²⁶, Maracalagonis⁸²⁷, Nuraminis⁸²⁸, Oristano⁸²⁹, Ozieri⁸³⁰, Samatzai⁸³¹, San Gavino⁸³², San Sperate⁸³³, Siligo⁸³⁴, Tres Nuragus⁸³⁵, Villasor⁸³⁶.

In sintesi dei 160 *strangers* che, stando a quanto trasmessoci dagli atti notarili studiati, presero residenza stabile ad Iglesias, si è riusciti molto spesso a conoscerne la professione, salvo in 33 casi. Per gli altri 127 sappiamo che erano per il 55% pastori e allevatori, mentre il restante 45% si suddivideva fra 30 contadini, 15 artigiani e apprendisti, 7 mercanti, 2 causidici, 1 notaio, 1 chirurgo e 1 pescatore; quest'ultimo stranamente proveniente da Siliqua⁸³⁷.

⁸⁰⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

⁸¹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 255v. e ss.

⁸¹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 104r. e ss.

⁸¹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 226r. e ss.

⁸¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁸¹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁸¹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 210r. e ss.

⁸¹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁸¹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁸¹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

⁸¹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

⁸²⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 353r. e ss.

⁸²¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 436v. e ss.

⁸²² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

⁸²³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.; vol. 27, cc. 442r. e ss.

⁸²⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. s. n.

⁸²⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

⁸²⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

⁸²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

⁸²⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

⁸²⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

⁸³⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 502v. e ss.

⁸³¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

⁸³² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 320v. e ss.

⁸³³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

⁸³⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

⁸³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

⁸³⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 70v. e ss.

⁸³⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

6.3.13. *Storia, economia e società alla luce degli atti notarili*

Sotto molti punti di vista l'atto notarile costituisce generalmente una fonte documentaria privilegiata, talvolta assai dettagliata e, in quanto dotata di pubblica fede, ritenuta affidabile, utile pertanto per la ricostruzione delle vicende di macro storia e forse ancor maggiormente di micro storia. Nell'utilizzo di una fonte così particolare non si può però prescindere da alcune cautele imposte, del resto, dalla particolare natura della fonte stessa. L'atto notarile nasce come espressione cosciente della volontà manifestata pubblicamente di colui che si delinea come autore dell'atto medesimo. Questo pertanto è posto in essere per produrre particolari effetti giuridici a loro volta tesi a regolare interessi pubblici e privati entro comunque uno spazio di libertà determinato, lasciato ai soggetti promotori, dall'ordinamento giuridico. È quindi evidente che al notaio, allora come oggi, ricorra per motivazioni diverse e più o meno frequenti chi avverte particolari esigenze e soprattutto chi intende porre in essere, tutelare o far valere specifici interessi giuridici e con essi gli interessi economici ad essi legati o da essi derivanti. Chi non ha particolari esigenze di questo tipo, chi non è detentore di specifici diritti, come quelli di proprietà e non possiede beni immobili, mobili, entrate certe, rendite o beni materiali di cui disporre o semplicemente, neppure è in grado di pagare l'onorario del notaio, difficilmente si pone come autore-promotore dell'atto stesso e così solo occasionalmente compare nei rogiti che talvolta ne forniscono una immagine parziale e sfumata. Proprio perché il notaio ha come interlocutore privilegiato i ceti abbienti, i grandi, medi e piccoli proprietari, i mercanti, gli uomini d'affari, i professionisti, gli enti religiosi, le confraternite, le organizzazioni di mestiere, nonché le civiche magistrature, difficilmente dai suoi atti si avrà, per esempio, un quadro dettagliato delle condizioni di vita di quegli uomini e di quelle donne confinati nei larghi strati sociali degli indigenti, dei nullatenenti, dei poveri in generale. Quando queste categorie affiorano dagli atti notarili si delineano sovente come gruppi indistinti e generici di persone talvolta privi di identità o come casi specifici oggetto di interventi particolari e mirati.

Nel nostro specifico caso di studio, pur avendo a disposizione un campione assai vasto, nella lettura e nello studio dei tanti esempi non si è potuto prescindere dal considerare debitamente la loro lacunosa copertura temporale. Gli atti notarili che ci sono pervenuti – giova ricordarlo – non sono affatto spalmati in modo omogeneo lungo il corso di tutto il secolo e dunque non costituiscono che una parte di quella che fu la produzione documentaria notarile cinquecentesca nel territorio.

Da quanto oggi si può studiare si rileva comunque assai chiaramente che per buona parte gli atti pervenuti e i dispositivi che contengono afferiscono assai di frequente alla sfera dei rapporti economici e patrimoniali tanto pubblici quanto privati. Essi pongono in essere, regolamentano e definiscono situazioni generali ma, ancor più spesso, particolari

riguardanti i più disparati settori produttivi e finanziari. Si tratta pertanto di una fonte dalla quale non si può prescindere per la ricostruzione del quadro socio economico cinquecentesco dell'Iglesiente che fino a questo momento è stato invece fondamentalmente appena abbozzato e per di più col prevalente ricorso ad altre tipologie di fonti. Queste ultime tuttavia forniscono una cornice di dati certi e ormai noti che restituiscono, per esempio, il progressivo venir meno dell'attività estrattiva, l'affievolirsi fino quasi a scomparire del commercio marittimo anche a causa della costante minaccia delle incursioni barbaresche ed il conseguente ripiegarsi dell'economia locale su se stessa. Assodato dunque l'intrapreso percorso di riconversione – temporanea – di questo intero territorio verso una economia caratterizzata dalla pastorizia e dall'agricoltura restano comunque da meglio approfondire le ragioni di questo passaggio che non dovette essere privo di conseguenze e le modalità con le quali si attuò. Permangono poi molti interrogativi circa le ricadute prodotte sul tessuto economico e sociale da tale conversione e sulla sua reale capacità di fornire e garantire basi sufficientemente solide per lo sviluppo dell'area o più semplicemente di sopperire ai bisogni del territorio. Ancora da indagare nel dettaglio sono, infatti, in gran parte le forme di produzione e di consumo, le forme d'impresa, i valori dei beni e dei servizi, la natura, provenienza e dimensione di eventuali capitali investiti, il mercato delle terre e non ultimo il peso dell'indebitamento.

In questo senso gli atti notarili studiati offrono elementi per certi aspetti nuovi e in numero sufficiente per cercare di ricostruire su solide basi e in modo più dettagliato quali furono gli obiettivi, le prospettive e i limiti strutturali e congiunturali dello sforzo produttivo dispiegato in questo territorio lungo buona parte del secolo XVI; un periodo che non si annovera fra quelli più floridi della storia cittadina e del Sulcis Iglesiente.

6.3.14. *Un'economia senza denaro: la scarsa circolazione della moneta ed il ricorso al credito al consumo attraverso lo strumento del censo "consegnativo"*

Con i suoi 1495 esempi censiti lo strumento notarile del contratto di censo rappresenta all'incirca il 25% del totale dei rogiti notarili cinquecenteschi della Tappa di insinuazione di Iglesias. Se si dovessero poi considerare anche gli atti di quietanza delle somme versate a parziale estinzione dei tanti censi o a saldo degli stessi ne risulterebbe che, in sostanza, un documento su tre dei 5909 rilevati dallo spoglio archivistico è inerente a questo particolare strumento creditizio. Pertanto, nell'approcciarsi allo studio degli atti notarili cinquecenteschi rogati nell'iglesiente e confluiti nella locale Tappa è assai frequente imbattersi in espressioni del seguente tenore:

«... per obs de subvenir a ses necessitats he tingut mester dela quantitat infritam y haunt aquella per moltes vies y modos sercada no he pogut haur aquelles que per via dela venda del censal infrit ...»⁸³⁸.

Le ragioni del proliferare degli atti notarili di questo genere risiedono fondamentalmente in due fattori. Da un lato il censo rappresentava uno dei pochi strumenti finanziari capaci di assicurare una rendita certa e, teoricamente, costante per un dato periodo di tempo, mentre d'altro lato, costituiva un indispensabile canale di accesso al credito in un territorio nel quale ancora non vi erano istituti specifici attivi in questo settore. Il dispiegarsi di una così imponente mole di contratti di censi può dunque leggersi come il massiccio tentativo di sopperire alla mancanza di denaro corrente e poter far così fronte comunque alle proprie esigenze e necessità. Del resto, che, in quel particolare contesto, vi fossero difficoltà nel reperimento di moneta corrente lo testimoniano anche i 22 contratti di permuta che si sono rivenuti. Grazie a questi atti il passaggio di proprietà di un bene poteva avvenire, infatti, in certi casi anche senza alcun ricorso al denaro mentre in altri ossia quando

uno dei beni oggetto della permuta era di valore inferiore all'altro si poteva prevedere una integrazione in denaro. Un esempio della prima tipologia di contratto di permuta è offerto dall'atto esteso il 22 agosto del 1536 e con il quale il mercante Nicolò Cani cedeva le sue terre e una casa *de teula* poste nel salto di

La monetazione nel secolo XVI

1 scudo	12 lire, 10 soldi
1 lira	20 soldi
1 soldo	12 denari
1 reale	5 soldi
1 cagliarese	2 denari

Cohaterra a Johan Cuquo ricevendone in cambio una mandria di vacche con relativo pascolo che il Cuquo possedeva nel salto di Trasquasili⁸³⁹. La mancanza del denaro contante necessario per le normali compravendite spiega, del resto, anche il perché, il 7 agosto del 1550, Antiogo Escostera cedendo ad Antiogo Cani un pezzo di terra ne ricevette in cambio la metà di una casa che il Cani possedeva nella Villa di Musei⁸⁴⁰. La permuta di terreni non era un fatto raro come dimostrano altri atti notarili che furono rogati proprio per ufficializzarne il conseguente passaggio di proprietà. La struttura, la

⁸³⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 201, cc. s. n.

⁸³⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 299r.

⁸⁴⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, c., 57v.

forma e la sostanza di questi rogiti riflettono, normalmente l'atto di permuta esteso ad Iglesias il 14 novembre del 1573 tra Juliano Pintus e Francisco Cau:

«Juliano Pintus de Antonio y Francisco Cau de Antoni Cau masayos habit dela present ciutat de sglesies grat etc per ells y per los ses entre alles han fet la excambia y permutacio seguent etc. ço es que lo dit julia pintus li dona sis trossos de tera arattoria que te y posseix en salt de cornjo salt quitat de dita ciutat ço es un tros que se diu lo petzo de arriu artu de las peras en amunt, un tros en lloch que se diu su panli de Antonio Sii altre que se diu su petzu de su narboni altre que se diu lo tros de binja serra costat al petzo de stutuadu, altre en orte piscaw vers la grutta de malafedu y altre que se diu su petzu de sa yda, ab altre dos trossets ... e lo dit francisco cau en compensa y concambia de dites trossos de terra que dit cau li dona adaquell assigna tres trossos de terra arattoria que te posseix en salt de palmas, ço es lo hun tros se diu su petzu de sus canus y lo petzo de dorru corru de fa, y lo petzo de seraa sençu etc ab franca lo hu etc es ab equivalencia y tornas de un vedell bo y rebedor dador y ajunidor per lo dit Pintus al dit Francisco Cau en lo camadorjo vinent del any de 1574 etc donantse lo hu al altre y la altra a laltre simes valer ...»⁸⁴¹.

⁸⁴¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 478r e ss.

Non poté fare a meno di ricorrere allo strumento della permuta neppure il pastore Nicola Pisti figlio di Antoni Murro che, con atto notarile esteso l'11 luglio del 1575 si impegnava nei confronti di Antiogo Coquodi *adobador* a restituirgli 20 lire che l'artigiano gli aveva prestato per comprare del frumento e promettendogli di pagarlo con capre del suo gregge per un valore equivalente⁸⁴².

Quando però, per cause diverse, come, per esempio, la particolare natura di certi beni o

servizi, non era possibile ricorrere ad una permuta diventava necessario procedere ad una compravendita e di conseguenza, in assenza di moneta, diventava indispensabile ricorrere allo strumento censuale. Nel periodo in esame erano in uso due diverse categorie di censo. Uno era detto riservativo o dominicale e la sua attivazione prevedeva che il richiedente potendo disporre di un proprio bene, di norma immobile, lo cedesse ad un altro soggetto ricevendone in cambio una rendita finanziaria proporzionata al valore dello stesso bene. L'altro era detto censo consegnativo e consentiva al proprietario di un bene immobile, il debitore, di avere una certa somma di denaro ipotecando lo stesso bene e di rifondere poi al creditore il capitale ricevuto, attraverso il pagamento di rate annue dette pensioni o anche censi, per l'appunto, caricate ovviamente degli oneri dovuti per gli interessi e del costo per la stipula dei relativi atti notarili. Lo spoglio dei documenti cinquecenteschi della Tappa ha restituito sostanzialmente solo esempi del secondo tipo, ma questo non deve sorprendere poiché il censo consegnativo si impose sulle altre forme di credito a partire dal secolo XV in quanto si trattava in sostanza di un meccanismo finanziario tutto sommato semplice, fondato su tre elementi costitutivi: il capitale iniziale, la rendita annuale e la proprietà da far fruttare. Era pertanto teoricamente alla portata di una larga

Prezzi e valori di alcuni beni

1 giogo di buoi	17 – 37 lire
1 casa terrena ad Iglesias	50 – 240 lire
1 casa <i>sostre</i> ad Iglesias	100 – 500 lire
1 casa terrena a Sant'Antioco	16 – 22 lire
1 rudere o casa in rovina	8 – 44 lire
1 starello di frumento	30 soldi / 1 lira e 3 soldi
1 quintale di galança	1 lira e 13 soldi
1 chilo di formaggio	1 soldo e 5 denari
1 anno di salario per prestazione d'opera	6 – 12 lire
1 botte di vino da 40 garres	13 lire
1 botte di vino da 60 garres	14 lire
1 bue	12 – 20 lire
1 maiale	20 – 40 soldi
1 vacca	5 – 7 lire
1 capra	7 soldi
1 giumenta	5 lire

⁸⁴² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.

parte della società; bastava, infatti, essere proprietari di una casa o di un appezzamento di terreno da ipotecare per potervi ricorrere con successo.

Gli atti notarili non sempre fanno emergere con chiarezza ed esattamente quale guadagno ricavasse il proprietario del capitale iniziale nel concederlo a terzi in cambio di una ipoteca su un bene immobile ma la documentazione, nel suo complesso, mostra una realtà in cui capitava che dopo un certo numero di anni, la somma delle rendite percepite dal creditore andasse a superare di tanto l'ammontare del capitale ricevuto dal debitore cosicché non era affatto raro che il censo in realtà finisse per mascherare una sorta di mutuo, produttore non solo di rendite finanziarie lecite ma anche di profitti per interessi dietro i quali era possibile che si annidasse l'usura. Per questo motivo in più di una occasione lo strumento creditizio del censo consegnativo fu oggetto di interventi normativi volti ad impedire il proliferare degli interessi mascherati o a porre un tetto agli stessi interessi ritenuti comunque necessari, entro certi limiti, per far fronte a tutte quelle spese accessorie per la sua attivazione. In quest'ottica si deve leggere la bolla *Cum Onus* emanata da Pio V il 19 gennaio del 1569. Con questo provvedimento il pontefice stabiliva inoltre in modo perentorio che i censi consegnativi dovevano essere imposti su beni immobili fruttiferi, ben determinati e che in caso di parziale o totale perenzione del bene bisognasse ridurre il peso del relativo censo. Si stabiliva così che tale tipo di contratto avrebbe dovuto dar luogo ad un diritto reale da parte del creditore, sui beni del debitore sottoposti a censo consegnativo⁸⁴³.

Tra le cosiddette spese vive imprescindibili per l'accensione del censo vi era la stesura del relativo atto ed il conseguente intervento del notaio. A quest'ultimo competeva, del resto, la redazione dello strumento censuale che veniva comunque esteso in forme standardizzate. Apposti data e luogo di redazione l'atto di censo consegnativo si articolava, infatti, seguendo un modello prestabilito che può essere esemplificato dal seguente rogito esteso l'11 febbraio del 1597:

«En non de nostre señor deu sia a tots notori com Cathelina Devila viuda muller relictada del quondam mestre Johan Cocodi sabater y Nigola Fença Frearjo sogra e gendre haby de la present ciutat desglesies. Per que per acudir ad algunes llurs urgents necessitats ales quals de present altrament no han pogut socorrer que per via del venda del çensal infrascrit la llur utilitat en aço ben vista y considerada, de llur grat etc. cascu delle per si y hu per lo tot e insolidum per ells e per los hereus etc. venen e per titol de venda ab les empero condicions y modificacions en la constitucio apostolica dela bona memoria s.m papa pio quint sobre crear censal deta contengudes atorgan etc. a mestre Nicolau Pisti sabater haby de dita ciutat y als seus etc abb instrumentum de

⁸⁴³ L. Alonzi, *Economia e finanza nell'Italia moderna. Rendite e forme di censo (secoli XV-XX)*, Roma 2011, pp. 75-76.


gracia etc. quatre lliures moneda corrent censals etc. hone drets y demunt la infrascrita ypotheca y mientras aquella estara en peu o faltant per contractes fets obligacions delicies o quasi negocis culpes y obra o per dita Cathelina devila o sos predecessors non tenirsi dret generalment sobre tots sos altres bens de tots des y de cascu dells in solidum mobles e immobles etc es asaber del die present etc a un any y la qual venda etc segons millor sepot dit etc. convenient etc. e si la dita infrascrita ypotheca perfets obligacions de lecies o quasi negocis culpes y obra per dita Cathelina devila o sos predecessors no tenirsi dret convenient y promete que per luicio del present censal dara e ipothecara una altra casa immoble que sa equivalent as aquella y encas que lo recusassen etc promete restituir nosalament lo preu del present censal pero en/cara las pencions porrata y accessories de aquell y lo preu del qual censales sinquanta lliures dela dita moneda araho vuit per cent eperço renunt y dant dits venedors a dit comprador y als seus predits simes val o para valer dit censale promete certinguts etc a evicio de aquell etc. e per les dites coses atendre etc dita Cathelina devila obliga specialment y en nom de precari ypotheca la casa de sa habitacio a front de un costat ab casa de mestre Joan Pisano ferrer y de tras ab casa de Serbesto Cordellas y de altre costat ab casa de mestre Joan Mata camy real migesant y de part devant al la plaça de mossen Fransisco Serra ab promesa que fa dellurcirne a dit comprador y als seus etc possessio etc la qual etc ab clusola de constitut precari Cessio de tots drets constitucio de procurador com en cosa propria y ab facultat que en cas de paga o pagues cessades del present censal pugua dit Pisti comprador y los seus predits vendre y dita ipotheca en lo encant etc. e del que haura etc satisfirse integrament e tot lo que per raho de dit censal li sera degur llargament y equalment sens perjudici de dita special ypotheca ab facultat de variar tots dos oblligan los altres sos bens y de cascu dells insolidum mobles e immobles etc renunt perço la lley dient que lo crehedor primer deu passar per la ypotheca special que per la general y a tota ferma de dret noves constitucions etc y consuetut de barçelona parlant etc ferries dilacions capitols de breu y altres etc y dita Cathelina Devila a cautela çertificada per lo notari infrascrit y renunt ab benefici veleya etc entes per que dita general obligatio dure tant quant durara dita ypotheca perque faltant aquella en tot o en part en toto o en part se perda lo dit censal conforme dita constitucio apostolica etc y axi juran etc ferly actum etc large»⁸⁴⁴.

Come si può notare, dopo la consueta formula iniziale *En nom de ...* vengono immediatamente fornite le generalità del promotore dell'atto che generalmente era colui che domandava e otteneva il credito. Nell'esempio citato i promotori del negozio giuridico sono due, un uomo e una donna, suocera e genero. In molti casi, del resto, l'obbligazione che comportava l'atto di censo era assunta da soggetti sodali, spesso uniti

⁸⁴⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

da vincolo di parentela o consanguineità, altre volte da interessi comuni. Benché in ogni atto siano sempre presenti tutti i nominativi dei contraenti dei quali si indica molto spesso anche la professione non è tuttavia possibile tracciare il profilo del creditore “tipo” poiché il bisogno di denaro contante è emerso come una costante trasversale nella società cittadina dell’epoca; una necessità che accomunava un po’ tutti i ceti. Quando, infatti, è stato possibile risalire alla condizione sociale ed economica di coloro che richiedevano e ottenevano un censo, si è potuto constatare che i contadini chiesero ben il 27% dei censi rilevati e furono pertanto i più avvezzi a questo tipo di finanziamento. Non si dovette trattare generalmente di lavoratori della terra impiegati per conto terzi bensì di piccoli proprietari che, del resto, per accedere a questa forma di credito dovevano disporre necessariamente di terre o di case da poter ipotecare. Massiccio fu il ricorso al censo anche da parte dei pastori (19%) e di rilievo è anche la percentuale degli artigiani (14%). Inoltre, dalla lettura dei dati raccolti e affidati al grafico n. se da un lato, appare assolutamente comprensibile l’indebitamento delle vedove, si mostra di certo di particolare interesse il dato relativo alla piccola nobiltà locale (3%) specie se si considera l’esiguo numero dei suoi esponenti in relazione alla popolazione totale. I nobili iglesienti evidentemente condividevano con i loro concittadini la difficoltà di disporre di moneta contante.

I 1495 atti di censo suddivisi in base alla condizione socio-economica dei richiedenti o debitori



Come si nota dal grafico precedente neppure i sacerdoti poterono rinunciare allo strumento censuale per sopperire alle loro necessità, come, del resto, neanche i notai.


Coloro che invece pare riuscissero a tenersi fuori da questa necessaria propensione all'indebitamento furono gli enti religiosi più importanti allora operanti nel territorio ossia il Capitolo della cattedrale di Santa Chiara ed il convento dei frati minori conventuali di San Francesco.

I motivi che conducevano al ricorso alla forma creditizia del censo furono comunque veramente tantissimi. Talvolta i documenti di questo genere parlano di cause generiche e sono pertanto numerose le espressioni *per ses necessitas*, mentre in altri casi le ragioni del censo vengono indicate con maggior dettaglio. È così emerso che lo strumento del censo veniva attivato per finanziare la compravendita di beni mobili e immobili, di bestiame, ma anche di servizi, nonché spese di importo modesto per esigenze che potremmo definire di ogni giorno. Per questo il censo può, considerarsi come una sorta di forma di credito al consumo. Scorrendo la miriade dei casi incontrati si ha così, per esempio, l'atto dell'8 dicembre del 1579, con il quale il contadino Antoni Loddi e sua moglie Antioga Pisana consegnano una pensione annua dell'importo di 50 lire al calzolaio Juan Cani che dà loro 350 lire usate dagli stessi coniugi per comprare una casa⁸⁴⁵; oppure il rogito esteso il 13 aprile del 1552 e nel quale il sarto Antoni Escartello versa al *mestre* Crexenti Conino e a *mestre* Antiogo Cani, curatori dei beni della defunta Cathelina Desogus, prima moglie dello stesso Crexenti e sorella del Cani, la cifra di 30 soldi a titolo di censo annuo per un credito pari a 15 lire che il sarto ha usato per comprare una vigna⁸⁴⁶. E ancora si noti l'atto censuale esteso nell'ottobre del 1551 quando Jordi Pisano, pastore di capre, consegnò ad Anthiogo Pirroni 4 lire di pensione annua a fronte di un debito di 40 lire che il debitore aveva impiegato per comprare un gregge di capre⁸⁴⁷.

⁸⁴⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n


⁸⁴⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, c. 190v. e ss.

⁸⁴⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, c. 154v.



Finalità dei 1495 atti di censo

Per quanto il grafico delle “Finalità dei censi” mostri un’ampia zona grigia che comprende, in sostanza, quasi la metà del totale degli stessi censi, si può comunque porre in evidenza, analizzando il restante degli atti, come questo strumento creditizio fosse in molti casi funzionale al perfezionamento di una compravendita che poteva avere come oggetto un bene di natura varia. Del resto, confrontando questi dati con quelli relativi alle compravendite effettuate in quel medesimo periodo e desumibili dai relativi 791 atti si può, per esempio, notare come le case, le terre e le vigne per l’acquisto dei quali si accendevano almeno 399 censi, pari a circa il 27% del totale di atti censuali, fossero i beni di gran lunga più movimentati nel mercato immobiliare nel Sulcis Iglesiente del XVI secolo.



Oggetto dei 791 atti di compravendita

Come si può desumere da questi dati poteva accadere che si estendesse un apposito rogito notarile anche solo per perfezionare una compravendita di beni di non particolare valore come per esempio una botte di vino⁸⁴⁸. Ciò non significa che questa fosse la prassi come, del resto, dimostra il numero di atti di questo genere che risulta modesto rispetto alle altre categorie. Pur tenendo conto delle lacune documentarie, il quadro generale delle compravendite offre in sostanza uno spaccato generale indicativo di come potessero esser investite le somme ottenute grazie ad alcuni dei censi accesi che servirono quindi, in buona parte, a finanziare le principali attività economiche che risultano evidentemente legate alla terra e sulle quali si tornerà in seguito.

Per quando fosse forte il legame censo-compravendita non si deve tuttavia ritenere che la funzione dello strumento censuale si limitasse a finanziare acquisti. Numerosi atti confermano, infatti, la duttilità del censo a cui, per esempio, fece ricorso anche il sacerdote Joan Brugueta che, il 6 febbraio del 1578, ottenne dai canonici Nicolau Passiu e Pere Frigado, procuratori finanziari del Capitolo della cattedrale la cifra di 150 lire che il Brugueta stesso impiegò per pagare il cosiddetto “diritto di cappa” ossia la sua ammissione nello stesso Capitolo⁸⁴⁹.

Il denaro ottenuto con il censo poteva dunque essere impiegato nei più svariati modi come per esempio per finanziare il riscatto di un familiare catturato dai barbareschi. Questo è il caso di Barsola Serra che, avendo come garante, Antonio Scartello ottiene, il 25 agosto del 1581, dalla comunità conventuale di San Francesco la somma di 100 lire che impiegherà per negoziare il riscatto di Joan Forreso, marito della Serra⁸⁵⁰.

Allo strumento del censo si ricorreva inoltre per onorare gli impegni presi con i capitoli matrimoniali e poter così disporre del denaro necessario per costituire la dote muliebre ed è questo l'esempio di Benita Cau, vedova di Antonio Figus che il 1 marzo del 1576 riceveva dal Salvador Sixto la somma di 500 lire che la Cau aveva promosso alla figlia in previsione del suo matrimonio⁸⁵¹. Ramon Atzori ottiene invece da Julia' Melis con apposito strumento di censo, esteso il 3 marzo 1573, la somma di 20 lire per pagare i funerali di Dominiga Brugueta, sua cugina, impegnandosi a rifondere il denaro con rate annue dell'importo di 18 soldi ciascuna⁸⁵².

Per finanziare i lavori di disboscamento di un terreno in località “Bacu Arrosa” il contadino Antiogo Figus si rivolgeva piuttosto ad Antiogo Serra che gli concesse, con apposito atto di censo, la somma di 15 lire a fronte dell'impegno di ricevere 24 soldi di pensione annua dallo stesso Figus⁸⁵³. Antonio Devilla Gambula concedeva invece ad Antiogo Coquello la somma di 35 lire che gli servivano *per soccorrer* fra Joan Pira, suo

⁸⁴⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 44v.

⁸⁴⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 252r.

⁸⁵⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 168r. e ss.

⁸⁵¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 335, cc. s. n.

⁸⁵² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 125v. e ss.

⁸⁵³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 467v. e ss.

figlio, *a la necessitat aquell te ab present de dir messa novella*. Il Coquello si impegnava a versare la somma di 2 lire e 16 soldi e ipotecava la sua casa in via san Francesco⁸⁵⁴.

Lo stesso censo consegnativo e il debito che con la sua attivazione si generava, alla stregua di qualsiasi altra rendita, poteva essere ceduto, trasferito o donato come forma di pagamento e in quel caso gli obblighi che il debitore aveva assunto nei confronti di un certo soggetto creditore si spostavano verso un altro soggetto. Così per esempio avvenne il 6 giugno del 1586 quando Salvador Pruna cedette ad Antiogo Melli Gambula un censo gravante sui beni del contadino Michele Scartello per un valore di 50 lire⁸⁵⁵.

La liceità del contratto di censo che si poneva in essere veniva ribadita nello stesso atto attraverso un preciso e puntuale richiamo all'osservanza della costituzione apostolica di papa Pio V alla quale si è già accennato e ciò fatto si stabiliva l'importo sia del credito sia della conseguente pensione da versare a titolo di restituzione della somma ricevuta.

Gli importi di denaro movimentati da questa tipologia creditizia erano di entità assai varia, molto frequentemente l'importo finanziato era pari a 100 lire e la pensione annua corrispondente era di 8 lire, ma non sono rari i casi di importi inferiori. Ciò si rileva per esempio dall'atto del 18 giugno del 1582 nel quale il muratore Domingo Casula ottenne dal contadino Antoni Cuquo la somma di 20 lire dietro l'impegno al versamento di una pensione annua di 17 soldi⁸⁵⁶.

Per quanto concerne gli interessi manifesti si nota che nell'esempio proposto come del resto nella grande maggioranza dei casi si prevedeva un carico dell'8% come si rileva, per fare un altro esempio, anche nel rogito esteso il 24 gennaio del 1582: Barsolo Lochi, pastore di capre e sua moglie accendono un censo con l'*hermano* Joan Palla, procuratore finanziario del locale collegio gesuitico versando nelle sue mani la cifra di 4 lire di pensione annua a fronte di un debito di 50 lire forte dell'8% di interesse, somma che i coniugi hanno impiegato per *adobar* la casa della loro abitazione posta nel *carrer dret della porta nou* sulla quale grava l'ipoteca censuale⁸⁵⁷. Il censo si estinguerà soltanto il 10 marzo del 1599, quando Nicolò Scarxoni, al quale i gesuiti avevano ceduto il credito in questione, rilascerà ricevuta a saldo a *mestre Antoni Gallus*, curatore dei creditori nel frattempo defunti⁸⁵⁸.

Per quanto poi questo contratto di censo ebbe una durata considerevole non rappresenta tuttavia un caso limite poiché prima che il convenuto di san Francesco vedesse rientrare il capitale di 120 lire che il suo procuratore fiscale, fra Perdo Luxenti, aveva concesso, con atto del 23 marzo del 1575 ad Antiogo Coquello, pastore di pecore, dovette attendere ben 22 anni⁸⁵⁹.

⁸⁵⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

⁸⁵⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 430r. e ss.

⁸⁵⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 113v. e ss.

⁸⁵⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 117r. e ss.

⁸⁵⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 117r.

⁸⁵⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

Non sempre tuttavia la durata del contratto di censo era così prolungata e dopo tutto era nell'interesse del debitore estinguerlo il prima possibile per evitare di finire stretti nella morsa degli interessi. Così per esempio Antonio Cambula e sua moglie Joana Manca che l'8 gennaio del 1574 ricevettero da Joan Cambula, fratello di Antonio, la somma di 100 lire impegnandosi a rifondergliela con rate annue dell'importo di 8 lire liquidarono, lo stesso debito in soli 6 mesi, il 7 giugno di quello stesso anno⁸⁶⁰.

Per quanto concerne il carico degli interessi in un caso di censo di importo pari a 50 lire che era, del resto, fra i più diffusi, risultava che il creditore si trovava a rifondere a distanza di un anno la cifra di 57 lire e 6 soldi. Di queste, 50 erano dovuti per la somma avuta, 4 lire era l'ammontare degli interessi per 12 mesi, 2 lire il costo dell'atto notarile di stipula del contratto e 1 lira e 8 soldi per gli atti di quietanza il costo dei quali ricadeva sul creditore.

Dopo aver precisato l'importo del censo e delle rate il documento censuale indicava con precisione il bene fruttifero su cui caricare l'ipoteca prevista dal contratto. Nell'atto citato il richiedente istituiva una ipoteca sulla casa della sua abitazione ma sono molti in casi nei quali il bene ipotecato era una terra o una vigna.

Il contratto di censo prevedeva in alcuni casi la stesura di altri rogiti ad esso connessi. Quando, infatti, non veniva inserita all'interno dell'atto censuale la relativa quietanza della somma ricevuta si provvedeva a redigere un apposito atto di ricevuta. Altra ricevuta, questa volta estesa dal creditore al momento del ricevimento della rata annua o dell'estinzione del debito veniva estesa dal notaio, o dai collaboratori e non era raro che tale ulteriore quietanza o quietanze venissero scritte nei margini della minuta dell'atto di attivazione del censo, o nelle sue interlinee rendendo però assai difficile la lettura dell'uno e dell'altro atto. Nel momento in cui si consegnava l'ultima rata prevista l'atto censuale si poteva considerare estinto e così veniva cancellato apponendovi una "X" tracciata per tutta l'ampiezza di ogni singola carta di cui si componeva l'atto.

Legato allo strumento di censo vi erano poi ancora altri. Talvolta, infatti, chi richiedeva un censo ricorreva ad un garante che offrisse maggiore garanzie di solvibilità agli occhi del creditore. Costui col tempo mal sopportando il carico di questa esposizione cercava di sottrarsene ma vi riusciva soltanto quando il creditore trovava chi subentrasse al suo posto. Questa è la situazione descritta, per esempio, dall'atto rogato il 10 febbraio del 1574 e nel quale si legge:

«Mestre Antiogo Pinna Saraphini sabater habitador de la present ciutat desglesies attenant que mestre Antoni Meli Scarxoni li ha fet servansa de aquelles XXXX lliures de propietat a censal que ha pres en lo any propassat 1573 dela comunitat y convent del glorios Sanct Francesch de dita ciutat segons appar per acte rebut per lo notari infrascrit lo die en aquel contengut al

⁸⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

qual sereffereix e per que per alguns respectes li conve al dit Meli exir de dita obligacio y fervança per quant ab aço li accepta aquella quel intrauria en breu temps per lo que li ha convegut ab los termenes ha pogut e per tant lo dit pina grat etc. fehent aço de voluntat y expres voler del pare fra Antoni Lebiu guardia lo present any de dit convent com atenint comissio de tots los frares de aquell, trau de dita obligacio de servansa y perpetualment ... de dites XXXX lliures al dit mestre Antoni Meli en que era tingut al dit convent y de bel nou en lloch de aquell ab consentiment del dit pare guardia cent aquipresent com es dit ne dona y presenta per servansa obligat/ insolidum al venerable mossen Johan Baldos prevere y beneficiat en la seu de dita ciutat etc e lo dit mossen Joan Baldos aqui present y acceptant spontaneament la dita etc. se obliga una y ensempls e insolidum ab dit pina en tot lo dit çensal de dites 40 lliures y en toto lo que dit Meli era y dit Pina es obligat an lo dit acte etc renunt alalley dient que primer sia convegut la principal que la fer y altra qual sevol lley que ajudarli puga tant civil com altres e lo dit mestre Antiogo lo fa indenpne y guarda de dos per raho de dita fe etc e per ço attedre y complir obliga llurs bens etc. axi jura etc. lo dit mossen Baldos impectore etc...»⁸⁶¹ .

Di norma tuttavia il garante riceveva precise rassicurazioni dal creditore al quale era indispensabile il suo aiuto e per questo talvolta lo stesso atto con il quale si accendeva il censo era seguito da altro rogito nel quale chi aveva avuto la reale esigenza del denato liberava l'altra parte dai rischi seguenti l'obbligazione fornita. Così fece, per esempio, il 14 febbraio del 1575, Andria Pani nei confronti di Julia Orro che con lui si era offerto come garante per consentire a Nicolò Troga di ottenere la somma di 40 lire dalla comunità del convento cittadino di san Francesco:

«Attenent que Julia Orro massaio habit dela present ciutat desglesies ses obligat en nom propri en quinze lliures de propietat que se so preses del convent del glorios Sanct Francesch de dita ciutat per obs de supplir ales necessitats de Nicolo Mereu altres Troga ab servansa de mestre Andria Pani com consta per acte rebut per lo notari infrascrit e perço es just que ningu per fer bona obra rebra dany perço dit mestre Andria Pani grat etc. fa indempnitat y promet de guardar de dany al dit Julia Orro per raho de dita sa obligatio de ditas XV lliures obligantse abans del dany y apres del dany etc. e al dit mestre Andria guarda de dany per raho de dita fermansa, Antioga Pani sa germana muller de Antonio Cuquo de dita ciutat y se obliga a tot y qual sevol preiucici y dani que ne poguen rebre en qual sevol temps fent aço dita dona de consentiment de dit son marit y de mestre Antiogo Meli Cau propinch sens etc ad renun de tots drets y lleys etc y specialment dita Antioga renun al velleia


⁸⁶¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

etc. e per ço attendre y complir ales dites coses ne obliga llurs bens etc axi juran etc. ferman etc. fiat large etc...»⁸⁶².

Questa sorta di liberatorie rivestivano un valore legale assai rilevante perché, se per un motivo o per un altro il debitore non avesse ottemperato al pagamento del censo annuo dovuto al creditore questi avrebbe potuto rivalersi, a ragione, sul garante medesimo.

Coloro che, del resto, concedevano somme in denaro contante nella forma del censo lo facevano per costituirsi una rendita finanziaria e dunque un certo guadagno al quale non intendevano affatto rinunciare. Quella dei creditori era una categoria numericamente piuttosto ristretta, composta da soggetti fra loro assai diversi come si può constatare dal grafico seguente:

I 1495 atti di censo suddivisi in base alla condizione socio-economica dei creditori



⁸⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

Facevano parte della categoria dei prestatori ossia di coloro che avevano la possibilità di disporre di moneta corrente coloro che, a motivo della loro professione, percepivano remunerazioni certe oppure guadagni costanti, ma vi era anche chi, per motivi diversi, magari grazie a particolari e non ricorrenti eventi, come un lascito ereditario, si trovava a disposizione una certa somma di denaro che, per far fruttare metteva “a correre” sulla piazza finanziaria, cercando di farla fruttare e accrescere così le sue fortune. Tra i primi soggetti rientrano i pubblici uffici, coloro che in genere godevano di appannaggi regi o civici, ma anche i liberi professionisti ossia i procuratori, i notai, i negozianti, i mercanti ma anche i lavoratori autonomi; gli artigiani. Questi fornirono il denaro nell’ 8% dei casi studiati, ponendosi come il quarto gruppo sociale per numero di proprietà censuali concesse. L’importanza dell’azione degli artigiani nel mercato dei censi è del resto emersa sin dal principio dello spoglio poiché il più antico atto notarile, inserito nei volumi della Tappa che si stanno studiando riguarda proprio un atto censuale, esteso il 29 dicembre del 1532, e con il quale il calzolaio Joan Gallus concedeva ai coniugi Gomini Scarxoni e Calina Pinna 60 lire che servirono loro per comprare una mandria di vacche⁸⁶³. Le lacune nella documentazione notarile non ci consentono di formulare particolari considerazioni sullo stato patrimoniale di questo artigiano ma è comunque significativo il fatto che a distanza di pochi anni, nel 1536, lo si ritrovi sempre come creditore in diversi atti. Il Gallus, infatti, con apposito strumento di censo rogato il 21 marzo del 1536, concedeva a Johan Murro 50 lire, ricevendone in cambio l’impegno a corrispondergli la pensione annua di 5 lire e l’ipoteca sulla casa che lo stesso Murro aveva comprato da suo cognato Julia’ Sesini *en lo carrer dela porta castell*⁸⁶⁴. Alcuni mesi dopo, il 13 maggio, il calzolaio concedeva invece al contadino Perdo Corbello altre 24 lire che gli sarebbero rientrate con rate annuali di 24 soldi⁸⁶⁵. Sempre lo stesso Gallus, il 3 giugno di quel medesimo anno consegnava a Perdo Portarso la somma di 20 lire, mentre nel successivo novembre, con relativo strumento di censo, concedeva a Joan Casu 40 lire del quale l’uomo aveva necessità per pagare la *maquisia* di suo figlio Antiogo⁸⁶⁶. Nell’arco di otto mesi l’abile artigiano era stato dunque in grado di immettere sulla piazza la somma di 140 lire garantendosi diverse rendite con i relativi interessi.

Come si può notare analizzando il caso di questi artigiani le diverse categorie sociali ed economiche erano al loro interno assai differenziate annoverando soggetti in cerca di denaro contante per condurre i loro affari ma altresì soggetti con disponibilità di contante tale da poterne concedere ad altri attraverso il censo.

Tali considerazioni non possono tuttavia essere applicate in genere agli enti religiosi più importanti come per il esempio il Capitolo della cattedrale di Santa Chiara che fu il grande finanziatore nella Iglesias del Cinquecento e nel suo distretto dove riuscì a

⁸⁶³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 373r.

⁸⁶⁴ *Ivi*, c. 222v.

⁸⁶⁵ *Ivi*, c. 236v.

⁸⁶⁶ *Ivi*, c. 360r.

soddisfare la richiesta del 13% dei censi pervenuti. A prescindere comunque dal numero in sé delle operazioni finanziarie che videro la presenza attiva del Capitolo ciò che sorprende maggiormente è anche l'entità di alcune di queste. Si veda per esempio l'atto di censo rogato il 23 luglio del 1597 e grazie al quale Salvador Gessa, figlio ed erede di Sebastiano Gessa, di concerto con sua moglie, Leandra Busqui, otteneva dal Capitolo iglesiente la ragguardevole somma di 1000 lire che si impegnava a restituire con rate di 80 lire ciascuna, accendendo a titolo di garanzia una speciale ipoteca su una casa sita in Cagliari di proprietà dei coniugi e a loro pervenuta dalla eredità di Perot Busqui padre della donna⁸⁶⁷. La stessa coppia otteneva a distanza di pochi giorni, il 4 agosto del 1597, un altro censo dal Capitolo per un importo di 700 lire. In quella nuova occasione i Gessa si obbligavano a versare altre 60 lire annue e ponevano un'altra ipoteca, questa volta su una casa, sempre sita in Cagliari, nel *carrer de santa creu*⁸⁶⁸. Da ciò si ricava che in poche settimane l'ente ecclesiastico iglesiente riuscì a movimentare, in due sole operazioni, la somma di 1700 lire e se a queste si aggiungono le cifre concesse negli altri strumenti di censo attivati in quel medesimo periodo a favore di altri soggetti si ricava che quella del Capitolo della cattedrale fu una esposizione creditizia di dimensioni gigantesche se rapportata al periodo e al territorio. È pertanto assai verosimile che, il Capitolo, escludendo in sostanza altri tipi di investimento, immettesse sulla piazza finanzia, se non tutto, di certo una grande parte delle sue entrate che, fatti i salvi i diritti di cappa, ossia l'obolo che pagava ogni nuovo canonico al momento del suo ingresso nel corpo capitolare, si fondavano prevalentemente sulla gestione del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare e soprattutto sui lasciti testamentari con conseguente istituzione di benefici ecclesiastici e legati pii.

Non era diversa la base patrimoniale dell'altro grande ente ecclesiastico che operò nel mercato dei censi nell'Iglesiente ossia la comunità dei frati minori del convento di San Francesco che finanziò più del 10% dei censi attivati nel Cinquecento.

In un quadro siffatto e alla luce dei dati emersi appare in contro tendenza l'operato dei Gesuiti che compaiono nelle vesti di creditori in solo 15 atti censuale che rappresentano l'1% del totale. Ciò tuttavia, non si deve attribuire a qualche loro riserva ad operare nel mercato finanziario dei censi bensì semplicemente al fatto che loro si stabilirono ad Iglesias solo nel 1580⁸⁶⁹ e pertanto nei registri presi in esame si possono reperire soltanto notizie relative ai loro primi venti anni di presenza in città. Se qualche

⁸⁶⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

⁸⁶⁸ *Ibidem*.

⁸⁶⁹ Sulla fondazione del collegio gesuitico di Iglesias cfr.: F. de Vico, *Historia general de la isla y reyno de Sardeña*, cit., c. 102 r.; V. Angius, in G. Casalis, *Dizionario*, cit., pp. 441-442; G. Spano in A. Della Marmora, *Itinerario dell'isola di Sardegna*, cit., pp. 147-148, nota 2; R. Salinas, *L'evoluzione dell'architettura in Sardegna nei Seicento*, cit., p. 406-407; J. Arce, *La Spagna in Sardegna*, cit., pp. 472; R. Serra, 1984, *Il "modo nostro" gesuitico e le architetture della Compagnia di Gesù in Sardegna*, cit., pp. 173-183; *La Provincia di Cagliari*, cit., p. 135; A. Ingegno, *Iglesias*, cit., pp. 141-142, 158-163; A. Sari, *L'architettura del Seicento in Sardegna*, cit., p. 118

limitazione verso il consueto ricorso al censo dettata da considerazioni di ordine etico vi fu in quel periodo si deve probabilmente riconoscere soltanto ai Cappuccini i quali, pur giunti anch'essi in città soltanto sul finire del secolo, tra il 1593 ed il 1595⁸⁷⁰, non figurano comunque mai negli atti di questo tipo fino ad ora presi in esame.

Ciò non significa che il clero secolare o regolare nel suo complesso si possa sottoporre a giudizio morale in base alla frequenza del ricorso allo strumento finanziario del censo. Del resto, l'abitudine – che forse talvolta si fece anche disinvoltura se non spregiudicatezza – con la quale la maggior parte degli istituti religiosi operarono nel mercato censuale fu spesso per loro quasi una scelta obbligata. Non avendo strumenti di produzione di ricchezza diversi furono indotti ad investire i beni che pervenivano loro in modi e tempi diversi nel mercato finanziario per trarne una qualche forma di rendita finanziaria costante per garantire la sussistenza delle comunità stesse. Pertanto, verosimilmente, se alcuni non ricorsero a tale forma di finanziamento o vi ricorsero in maniera assai misurata, fu perché non mancarono loro altre forme di sovvenzione.

La situazione del clero per certi aspetti non fu poi molto dissimile da quella tipica di un'altra categoria sociale che fu tra le più attive nel campo della concessione di denaro attraverso l'atto censuale ossia quella delle vedove. Queste ultime, al pari dei religiosi non lavoravano e dunque non producevano reddito, ma spesso erano usufruttuarie e amministratrici dei patrimoni dei defunti mariti nonché delle quote ereditarie spettanti ad eventuali loro figli minori. Avevano insomma particolari disponibilità di denaro ma limitatamente ad un dato momento e per fare in modo che quel denaro non fosse sperperato o si esaurisse velocemente ma producesse invece rendite durature lo si metteva a “correre” sulla piazza proprio attraverso lo strumento censuale. Così fece, per esempio, Benita Cau, vedova di Antiogo Figus, che, per certi aspetti, rappresenta un caso emblematico di vedova intraprendente. La donna operò nel mercato censuale almeno sin dal 1573; era infatti il 9 marzo di quell'anno quando consegnò al contadino Antoni Squirro la somma di 50 lire che l'uomo impiegò per acquistare al pubblico incanto una vigna situata in Banjarja e che era appartenuta al defunto Quirigo Constantino. Lo Squirro si impegnava allora a rifondere il denaro attraverso il pagamento di rate annue di 4 lire ciascuna e inoltre a garanzia del pagamento ipotecava la stessa vigna⁸⁷¹. Il debito fu interamente estinto il 30 agosto del 1576⁸⁷². Inoltre, nel corso di quello stesso 1573 e dunque, ben prima di poter contare sul rientro di questa somma la vedova Cau poté comunque concedere 100 lire ai coniugi Elias de Anna e Juana Meli i quali impiegarono tale somma per comprare una vigna in località “Palmari”⁸⁷³, 100 lire consegnò poi al contadino Nicola Acca che le ottenne per pagare la vigna di suo cognato Andria Cuquo

⁸⁷⁰ *De ecclesia sancte Mariae Vallis Viridis, Ricerche e studi sulla chiesa e sul convento dei Frati Minori Cappuccini si S. Maria di Valverde ad Iglesias*, a cura di R. Poletti, Carbonia 2010, p. 72.

⁸⁷¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 139r e ss.

⁸⁷² *Ivi*, c. 140r.

⁸⁷³ *Ivi*, cc. 423r e ss.

in zona “Campu grandu”⁸⁷⁴, altre 20 lire li diede a Catelina Massa, vedova di Nicolau Scarxoni⁸⁷⁵ e ulteriori 65 lire al contadino Julia Floris che li usò per comprare dagli eredi di Antiogo Porro, una vigna in località Serra Perdosa⁸⁷⁶. Questi contratti si chiusero tutti tra il 31 maggio del 1577⁸⁷⁷ ed il 29 ottobre del 1580⁸⁷⁸. Nel frattempo però la donna non aveva stretto i cordoni della borsa e diede ancora 100 lire ai coniugi Julia’ Munteri e Juana Pintus che impiegarono per pagare un debito gravante su una vigna in “Niu de Crobu” che il Munteri prese da suo padre⁸⁷⁹. La somma data in censo rientrò il 16 settembre del 1577⁸⁸⁰. La vedova continuò a elargire crediti ancora per diversi anni. Il 2 marzo del 1581 la donna Cau mise infatti nella mani del contadino Joan Pisano la somma di 117 lire concessegli dietro ipoteca di una vigna⁸⁸¹. Il 15 settembre di quello stesso concesse al contadino Joan Solinas e di sua moglie, Truisca Scartello, la somma di 30 lire che i coniugi le avevano chiesto per pagare il prezzo di una vigna da loro acquistata dagli eredi di Juan Spada. In quella occasione i Solinas si impegnarono a restituire alla vedova la somma ricevuta tramite rate annuali dell’importo di 2 lire e 8 soldi ciascuna e a garanzia della loro solvibilità e affidabilità ipotecavano la stessa vigna⁸⁸². Il contadino però morì prima di aver saldato il debito e questo fu pertanto estinto dal suo curatore testamentario, Pere Scarxoni che consegnò alla vedova quanto dovutole il 17 agosto del 1593⁸⁸³. Nell’arco temporale di circa vent’anni Benita Cau, fra i casi citati e simili finanziò 15 creditori ossia il 12,4% dei censi totali concessi dalla categoria delle donne vedove nello spazio di un secolo.

Non si esposero invece in modo altrettanto pronunciato nel mercato del credito i notai che del resto, come emergerà progressivamente, furono molto attenti a diversificare le loro attività e i loro investimenti. Ciò non significa che anche fra le loro file non vi fosse chi, alla tenuta dei protocolli preferisse attendere alla speculazioni finanziarie e questo è, per esempio, il caso del notaio Francesco Seris. Non si è infatti rinvenuto un solo rogito da lui esteso bensì molti atti di censo rogati dai suoi colleghi nei quali egli figura sempre come prestatore di capitali. Questa sua attività pare ebbe inizio sin dal 1578, il 5 marzo di quell’anno, infatti, riceveva dal contadino Juan Frigado la somma di 20 lire a fronte di 100 lire che questi aveva ottenuto dal notaio che poi, con apposita quietanza relativa alla somma mancante dichiarò estinto il debito il 21 ottobre del 1581⁸⁸⁴. Ben

⁸⁷⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 448v. e s.

⁸⁷⁵ *Ivi*, cc. 389r. e ss.

⁸⁷⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 323r. e ss.

⁸⁷⁷ *Ivi*, cc. 323v. e ss.

⁸⁷⁸ *Ivi*, cc. 449r.

⁸⁷⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 40r. e ss.

⁸⁸⁰ *Ivi*, cc. 41v.

⁸⁸¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 45r e ss.

⁸⁸² *Ivi*, cc. 517v e ss.

⁸⁸³ *Ivi*, c. 519r.

⁸⁸⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

prima di veder comunque rientrare le somme impiegate nel censo “Frigado” e cioè nell’ottobre del 1578 il Seris assegnava ad un altro contadino Antoni Falxi 60 lire impiegate per comprare una terra aratoria da Julia’ Tronxi in località Monte Figus e questi si obbligava a pagare al notaio 4 lire e 17 soldi annualmente⁸⁸⁵. Nel medesimo ottobre anche i coniugi Andria Malafedo e Truisca Loddi consegnavano la prima rata di 14 lire e 17 soldi prevista in restituzione di un censo di 175 lire ricevute dal Seris e usate dai due per pagare una casa⁸⁸⁶. Con atto del 15 dicembre del 1578 il notaio consegnava ancora 58 lire al contadino Nicola Soldano che li impiegò per liquidare un debito gravante sulla sua casa; si impegnava a restituire al notaio 5 lire e 16 soldi ogni anno⁸⁸⁷. L’attività creditrice del Seris proseguì anche nel seguente anno 1579 come dimostra l’atto rogato il 14 gennaio di quell’anno e con il quale i coniugi Benito Massilla e Juana Maxoni si impegnavano a versare la rata annua di 40 soldi in restituzione di un censo dell’importo di 25 lire⁸⁸⁸. Di importo analogo era anche il censo che accesero con il notaio i coniugi Marco Pisti e Francesca Colu e anche lo si impegnavano a versare una rata annua di 40 soldi⁸⁸⁹. Altre 85 lire servirono al contadino Antonio Figus ed a sua moglie Antonia Madau che, impegnandosi col Seris a rifondergli il debito con il versamento di rate annue dell’importo di 6 lire e 7 soldi, ponevano sotto ipoteca una casa situata nel rione de “Sa costera” che comprarono l’anno precedente dallo stesso notaio⁸⁹⁰. Con rogito del 2 gennaio del 1581 si formalizzava invece la consegna di 300 lire che il notaio versava nella mani dei coniugi Perdo Pinna e Pisana Ledda che ne avevano avuto necessità per comprare la vigna degli eredi del defunto Antiogo Brundo e dal canto loro i due si impegnavano a corrispondergli l’annua pensione di 24 lire⁸⁹¹. Il 30 agosto dello stesso 1581 era invece la volta del contadino Salvador Pisti e di sua moglie Antonia Melli che si impegnavano a versare al notaio Seris con cadenza annuale la cifra di 4 lire per la somma di 60 lire a lui dovute. I coniugi in quella occasione accesero la relativa ipoteca su una vigna che avevano acquistato proprio dal creditore⁸⁹². Avendo evidentemente ancora denaro disponibile il Seris, con strumento di censo rogato l’11 settembre del 1581, dava la somma di 15 lire ai coniugi Joan Pinna e Benita Ullarja che, ipotecando la casa della loro abitazione, si impegnavano a consegnare al notaio la pensione annua di 24 soldi⁸⁹³. La settimana successiva, il 18 settembre, l’intraprendente notaio, concedeva un altro credito, questa volta dell’importo di 26 lire a Joan Spada e a sua moglie Antonia Pinna che portava suo fratello Perdo come garante e proprietario di una casa posta nel *carrer de fontana* sulla

⁸⁸⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

⁸⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁸⁹ *Ibidem*.

⁸⁹⁰ *Ibidem*.

⁸⁹¹ *Ibidem*.

⁸⁹² *Ibidem*.

⁸⁹³ *Ibidem*.

quale si accendeva la consueta ipoteca per il riscatto della quale i tre creditori si obbligavano a versare al Seris la somma di 41 soldi annui⁸⁹⁴. In quel medesimo giorno di settembre il notaio Francisco Seris consegnava inoltre 100 lire anche al calzolaio Juan Falxi e al pastore Juan Pionca che il primo usava per pagare la casa da lui stesso acquistata dagli eredi di Paulo Erdana sulla quale si faceva ricadere la garanzia ipotecaria⁸⁹⁵. Allo stesso notaio si rivolse anche il *blanquer* Johan Garau che avendo urgenza di liquidare un'altra proprietà censuale ne ottenne 50 lire con atto del 27 ottobre del 1581⁸⁹⁶. In quegli stessi giorni il Seris concedeva inoltre 150 lire a Joan Pina de Pardajos, *vacarjo*, e ad Antonio Ullarjo che ne avevano bisogno per pagare una vigna che il primo aveva acquistato dagli eredi di Joan Frigado⁸⁹⁷. Stando a questi atti il Seris fu in grado di movimentare in un tempo piuttosto limitato la ragguardevole somma di 1200 lire, ma poiché la documentazione in nostro possesso è lacunosa è assai probabile che il denaro investito dal notaio attraverso il consolidato strumento del censo ammontasse anche a cifre maggiori. Quella del Seris fu comunque una vicenda inevitabilmente limitata nel tempo che finì con la sua morte mentre l'attività creditizia di alcune istituzioni come il Capitolo della cattedrale e il locale convento di San Francesco attraversò tutto il secolo e proseguì in quelli successivi.

6.3.15. Crisi, spopolamento e abbondono delle aree costiere: la minaccia del “mori”

La particolare situazione economica e sociale che caratterizzò il Sulcis Iglesiente nel corso del Cinquecento risentì indubbiamente di problematiche interne, talvolta di antica origine, altre volte di più recente emersione ma non meno importanti furono anche gli effetti prodotti da cause esterne a questo territorio che, soprattutto nel corso del secolo XVI, condivise con la quasi totalità delle coste mediterranee il problema della minaccia dei barbareschi. Un problema che, del resto, si era fatto particolarmente grave proprio a partire dagli inizi del Cinquecento quando si erano andate formando nel nord Africa, a sole 100 miglia marine circa dalle coste del Sulcis Iglesiente, le cosiddette “reggenze barbaresche”. Queste sorsero come una sorta di entità statali formalmente inserite nella compagine dell'impero ottomano, ma sostanzialmente autonome e dedite principalmente alla pirateria e alla guerra di corsa. La loro economia si fondava, infatti, quasi

⁸⁹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 206v.

⁸⁹⁵ *Ivi*, c. 211r.

⁸⁹⁶ *Ivi*, c. 273v.

⁸⁹⁷ *Ivi*, c. 275v.

esclusivamente sulle razzie in mare e sulla terraferma dove dispiegavano una sistematica pratica di sequestri di persone a fini sostanzialmente estorsivi.

Gli effetti della pressione barbaresca sulle coste del sud ovest della Sardegna fu devastante. Furono distrutte le ville di Flumentepido, di Palmas de Sulcis, di Sirai, ma anche quelle di Fluminimaggiore e di Gonnese⁸⁹⁸. L'eco di questi fatti produsse un clima di paura costante e la minaccia dei barbareschi costituì per buona parte del secolo XVI e anche oltre, un enorme limite allo sviluppo economico e demografico del territorio. Le popolazioni rivierasche si rifugiarono verso l'interno rinunciando così alle aree costiere e più meridionali che erano fra le più produttive del territorio.

Ne derivò una situazione preoccupante che nell'ottobre del 1518 fu portata all'attenzione della corte da Michel Boter l'inviato che la città di Iglesias incaricò di presentare ai reali i capitoli di corte per la loro approvazione. Ed egli così la descrisse:

«... fa saber que aquest regne de Serdenna sia molt infestat per fustes e armades de Turchs, Moros, enemichs de la santa fé catholica, los quales han fetes y fan de cada dia grans extorsions en lo dit regne y senaladament en les marines de Sols y Conesa, ahon està situada la dita ciutat y tenent altrevinent y ardit de entrar dins terra XXV y XXX milles ...»⁸⁹⁹.

In quel frangente, al fine di poter fronteggiare la grave situazione la città chiedeva, tramite il suo inviato, che si predisponesse un piano di recupero e modernizzazione delle strutture difensive civiche; mura e castello, ma le consuete difficoltà economiche ne impedirono la reale attuazione. Che il problema fosse pressante e contingente lo dimostrano diversi episodi. Nel 1520 un gruppo di barbareschi tentò lo sbarco nelle spiagge dell'isola di Sant'Antioco ma furono respinti e alcuni di loro furono fatti prigionieri. In conseguenza di ciò il giorno 5 maggio 1520 un *catiu* moro di nome Mossohut, portato da Diego de Medina da S. Antioco fu messo in vendita all'asta e aggiudicato a don Gil de Andrada di Iglesias per 36 ducati⁹⁰⁰. I rischi di essere sbaragliati dalle difese sarde non faceva comunque desistere i barbareschi dai loro intenti e così nel corso di un'altra spedizione condotta contro le coste sulcitane iglesienti un altro membro della ciurma corsara fu catturato nel 1524, portato dunque ad Iglesias e poi a Cagliari dove fu venduto a Perot Xarra per il prezzo di 17 ducati⁹⁰¹. Talvolta poi a giocare contro i corsari barbareschi furono gli imprevedibili eventi naturali come accadde per esempio nel 1526, quando, durante i festeggiamenti in onore del martire sant'Antioco, approdarono con diciotto legni nell'isola omonima per tentare uno sbarco di sorpresa, ma

⁸⁹⁸ A. Mattone, *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, cit., p. 44.

⁸⁹⁹ ASCI, I sez., 62.

⁹⁰⁰ F. Carboni, *L'umanità negata. Schiavi mori, turchi, neri, ebrei e padroni cristiani nella Sardegna del '500*, Cagliari 2008, p. 76.

⁹⁰¹ *Ivi*, p. 77.

un'improvvisa mareggiata che gli abitanti attribuirono all'intercessione del Santo, fracassò alcune imbarcazioni sugli scogli⁹⁰².

Molto più spesso però le azioni barbaresche si chiudevano in loro favore con la cattura di carichi mercantili e di uomini. Fino ad ora, per quanto concerne i sequestri di persona compiuti in quest'area, erano noti solo pochissimi episodi cinquecenteschi come per esempio quello dell'iglesiente Pauleddo Pinna che, in seguito ai maltrattamenti subiti durante la cattività e dopo un mese e mezzo passato al remo delle imbarcazioni barbaresche, decise di rinnagare la fede cristiana e di guidare i "mori" nelle loro scorrerie lungo le coste dell'Isola. Ottenne in seguito la libertà ma quando fece rientro in patria venne indicato da otto testimoni come aguzzino e apostata quindi denunciato al Santo Ufficio⁹⁰³. Altrettanto conosciuto il caso di Angelo Pinna catturato dai barbareschi, divenuto schiavo di Ramadan, figlio di Mamet Regiep, e poi riscattato nel 1587 fu dalla Compagnia del Gonfalone di Roma al prezzo di 30 scudi e venne rimpatriato ammalato⁹⁰⁴. Sono inoltre in parte note anche le vicende di un altro iglesiente, Joan Melea, che, stando alla testimonianza giurata resa dal suo amico Benito Baptista, sarebbe riuscito fortunatamente a scappare dai turchi che lo tenevano in schiavitù e quindi senza il pagamento di alcun riscatto grazie all'intercessione di sant'Antioco al quale si era rivolto lo stesso Baptista implorando la grazia della sua liberazione⁹⁰⁵.

Non si avevano pertanto a disposizione dati sufficienti per poter determinare anche orientativamente l'incidenza di questo fenomeno a livello sociale, demografico ed economico produttivo, mentre adesso grazie agli atti notarili presi in esame si può ricostruire un quadro che seppur parziale, perché la documentazione acquisita non copre in modo omogeneo tutto il secolo, si offre comunque a molteplici considerazioni. Per quanto riguarda il numero delle persone coinvolte si segnala che sono emerse notizie riguardanti altri 73 individui catturati in questo territorio dai barbareschi⁹⁰⁶. Di alcuni di

⁹⁰² A. Mattone, *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, cit., p. 37.

⁹⁰³ A. Rundine, *Corsari, schiavi e rinnegati nei mari sardi nell'età di Filippo II*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II*, a cura di B. Anatra e F. Manconi, Cagliari 1999, pp. 356-357.

⁹⁰⁴ C. Manca, *Un decano d'Ales, redentore di schiavi cristiani in barberia sul finire del Cinquecento*, in *Diocesi di Ales-Usellus-Terralba. Aspetti e valori*, Cagliari 1975, pp. 287-301.

⁹⁰⁵ F. Pili, *Le meraviglie di sant'Antioco martire sulcitano*, Cagliari 1984, pp. 109-110.

⁹⁰⁶ Si tratta di *Antonio Leu*, originario di Villamassargia (1536), ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 224r e ss.; *Nicola Massilla* (1536), vol. 114, cc. 232r e ss.; *Antonio Pinto* (1536), vol. 114, cc. 357r.; *Juan Pinna* (1536), vol. 114, c. 357v.; *Procopio Porco*, originario di Tiesi (1538), vol. 114, cc. 165v.; *Elias Cau* (1550), vol. 115, c. 67r.; *Barsolo Birdis* (1551), vol. 115, c. 101v.; *Sisini Federico* (1571), vol. 286, cc. s. n.; *Gontini Erdana*, pastore (1572), vol. 280, c. 24v.; *Nicola Serra*, pastore (1573), vol. 280, c. 150v.; *Joan Lebiu*, pastore (1573), vol. 280, c. 128v.; *Nani Corda*, pastore (1574), vol. 286, cc. s. n.; *Julia Paulis* e suo figlio (1574), vol. 286, cc. s. n.; *Fransisco Pisano* (1574), vol. 286, cc. s. n.; *Comidai Spada* (1574), vol. 280, c. 170r.; *Nicola Lebiu* (1575), vol. 286, cc. s. n.; *Perdo Spada* (1575), vol. 286, cc. s. n.; *Salvador Scartello* (1575), vol. 27, c. 41r.; *Nicola Caria* (1576), vol. 281, c. 34v.; *Joan Mereu* (1577), vol. 115, c. 343r.; *Gontino Olarjo* (1577), vol. 115, c. 409r.; *Antonino Pala*, pastore (1577), vol. 115, c. 437v.; *Salvador Murro* (1577), vol. 115, 439v.; *Dadi Garau*,

loro sono note soltanto le generalità, mentre di altri si ha qualche informazione in più che emerge dagli atti posti in essere da alcuni familiari degli stessi rapiti per reperire i denari necessari al loro riscatto e per trovare un intermediario che lo attuasse. Si apprende così da un lato che almeno il 18% dei rapiti erano pastori, dall'altro che le azioni dei familiari portarono alla liberazione di 13 sequestrati⁹⁰⁷ ma che si ebbero anche almeno altri 8 tentativi di riscatto che, stando alle stesse fonti, non avrebbero avuto buon esito⁹⁰⁸ e che taluni morirono in schiavitù⁹⁰⁹. In genere, comunque, grazie alle testimonianze documentarie raccolte è stato possibile approfondire talune vicende particolari che si offrono come contributo per la ricostruzione del quadro complessivo del fenomeno della schiavitù nel Mediterraneo con le sue implicazioni etiche, sociali ed economiche.

È emerso, per esempio, che il ruolo di finanziatori ma anche di intermediari nelle complesse operazioni di riscatto fu svolto quasi esclusivamente da mercanti e uomini d'affari. Così accadde per esempio il 3 aprile del 1536 quando Prisons de Campo e Nanni

pastore (1578), vol. 116, cc. s. n.; *Antiogo Seior* (1578), vol. 116, cc. s. n.; *Julia Anjoni* (1579), vol. 115, c. 277v.; *Antiogo Massilla* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Nicola Pinna* e suo figlio *Antioco* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Antiogo Garau* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Sebastiano Casula* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Antonio Bainjo* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Juan Ortigal* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Julia Spiga*, pastore (1580), vol. 122, c. 53v.; *Joan Pisano* (1580), vol. 122, c. 77v.; *Joan Atzori* (1580), vol. 291, cc. s. n.; *Julia Anjoni*, pescatore (1580), vol. 122, c. 115v.; *Perdo Pinna*, pastore (1581), vol. 117, c. 27v.; *Joan Forresu* (1581), vol. 117, cc. 168r. e 170v.; *Antonio Piricolo* (1581), vol. 117, c. 67v.; *Juan Madau* (1582), vol. 122, cc. s. n.; *Antonio Troga* (1582), vol. 122, cc. s. n.; *Matzeu Piga* (1582), vol. 122, cc. s. n.; *Perdo Sarai* (1582), vol. 122, cc. s. n.; *Antoni Corbello* (1583), vol. 283, c. 198r.; *Nicola Cuquo* (1583), vol. 322, cc. s. n.; *Antoni Fenu*, pescatore (1583), vol. 283, c. 189r.; *Matzeu Tara* (1583), vol. 322, cc. s. n.; *Salvador Mereu*, pastore (1583), vol. 322, cc. s. n.; *Antoni Murro* (1583), vol. 322, cc. s. n.; *Joan Beloni* (1585), vol. 282, c. 210r.; *Julia Balia* (1585), vol. 117, c. 14r., vol. 282, c. 60v.; *Perdo Canas* (1585), vol. 283, c. 102r.; *Antiogo Liji* (1586), vol. 117, c. 340r.; *Antonio Lotxi*, pastore (1586), vol. 117, c. 533r.; *Joan Sesini* (1586), vol. 117, c. 515r.; *Joan Sonadori*, pastore (1586), vol. 117, c. 454v.; *Francisco Balia* (1589), vol. 276, cc. s. n.; *Joan Cocodi* (1589), vol. 276, cc. s. n.; *Julia Pinna* (1589), vol. 277, cc. s. n.; *Joan Cambara* (1592), vol. 322, cc. s. n.; padre *Nicolau Cani*, francescano (1592), vol. 323, cc. s. n.; *Antiogo Palmes* (1593), vol. 27, c. 466r.; *Nigola Piras* (1593), vol. 27, c. 499r.; *Perdo Rosso* (1593), vol. 322, cc. s. n.; *Nicola Mostellino* (1593), vol. 322, cc. s. n.; *Nicola Pullo* (1593), vol. 322, cc. s. n.; *Antiogo Pisano* (1593), vol. 285, cc. s. n.; *Comidai Pisano* (1593), vol. 285, cc. s. n.; *Nicola Piras* (1593), vol. 285, cc. s. n.; *Joan Pintus* (1594), vol. 282, c. 167r.; *Juan Carta*, pastore di Samugheo (1597), vol. 277, cc. s. n.

⁹⁰⁷ Tra questi: *Gontini Erdana*, pastore (1572), vol. 280, c. 24v.; *Nicola Serra*, pastore (1573), vol. 280, c. 150v.; *Joan Lebiu*, pastore (1573), vol. 280, c. 128v.; *Nani Corda*, pastore (1574), vol. 286, cc. s. n.; *Nicola Pinna* e suo figlio *Antioco* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Julia Anjoni*, pescatore (1580), vol. 122, c. 115v.; *Antonio Piricolo* (1581), vol. 117, c. 67v.; *Perdo Canas* (1585), vol. 283, c. 102r.; *Joan Sonadori*, pastore (1586), vol. 117, c. 454v.; *Comidai Pisano* (1593), vol. 285, cc. s. n.; *Nicola Pullo* (1593), vol. 322, cc. s. n.; *Nicola Piras* (1593), vol. 285, cc. s. n.

⁹⁰⁸ Le rispettive famiglie cercarono di riscattare: *Antonio Leu*, (1536), vol. 114, cc. 224r.; *Procopio Porco*, originario di Tiesi (1538), vol. 114, cc. 165v.; *Barsolo Birdis* (1551), vol. 115, c. 101v.; *Antiogo Garau* (1579), vol. 116, cc. s. n.; *Julia Anjoni* (1579), vol. 115, c. 277v.; *Joan Forresu* (1581), vol. 117, cc. 168r. e 170v.; *Juan Madau* (1582), vol. 122, cc. s. n.; *Antiogo Pisano* (1593), vol. 285, cc. s. n.;

⁹⁰⁹ Si tratta di: *Julia Balia*, vol. 281, cc. s. n.; *Comidai Spada*, vol. 280, c. 170r.; *Nicola Caria*, vol. 281, c. 34v.; *Perdo Rosso*, vol. 322, cc. s. n.

Espada, originari di Villamassargia si recarono ad Iglesias dove conferirono al mercante Joan Angey il mandato per andare a riscattare il loro compaesano Antonio Leu che era stato catturato dai *turchs* nell'isola del glorioso Sant'Antioco. Per poter svolgere questo incarico gli consegnarono la somma di 70 ducati⁹¹⁰.

Ad un altro mercante di nome Antonio Pasui ricorse invece Joan Pitsolo il quale, con atto del 5 aprile del 1538, gli vendette alcuni oggetti d'argento, stimati in 104 lire che, come si legge in quello stesso documento, il Pitsolo intendeva usare per il riscatto del sassarese Anthoni Flori:

«A V de april any MD XXXVIII yo anthoni pasui mercader habitador dela present ciutat desglesies ... confessa y en veritat regonesc a mestre Joan pitsolo sastre habitador de dita ciutat que uny en la present jornada con/fessa que ha agut e rebut atotes ses voluntats per rescatar delles fustes que son en aquestes nostres marines la persona de mossen Anthoni Flori de sassar un pixer una copa y un saler tot de agent tot cosa dau/rada savo lo pixer ... pesa lo pixer XX onces la copa XII lo saler VIII onze y misa Quanta tot ablo dauramen y mans es stat stimat per cent y quatre lliures de moneda ara corrent ... les qualls cent y quatre lliures deles dites dit mossen Anthoni Pasui promet ese obliga en cas que dits moros volguesse dar la persona del dit mossen Flori y volran pendre en compte dit argent dar li per dit argent dites cent y quatre lliures dins termini de un mes contant del dia sera rescatat ... en cas nos rescaars o verament lo rescatassen de poder dells dits moros e no volguesse dit argent que dit pusolo sia tengut y obligat cobrar dit argent ... obligare dit mossen Pasui tots sos bens ...»⁹¹¹.

Fra le notizie desumibili da questo documento vi è quella che attesta una delle modalità del possibile riscatto. Le imbarcazioni barbaresche tornavano sui luoghi dei rapimenti e stabilita una tregua offrivano la possibilità di negoziare la restituzione di un catturato. L'atto citato fa inoltre specifico riferimento al tipo di imbarcazione impiegata dai barbareschi per le loro scorrerie qui come altrove, ossia la fusta. Si tratta di un battello molto sottile che aveva una larghezza compresa tra i 4 o 5 metri, una lunghezza di circa 45 ed un pescaggio di 1 o 2 metri e comunque pari all'altezza del ponte di voga, peraltro l'unico, sopra il galleggiamento. La propulsione era remica per gli spostamenti rapidi, le manovre, gli abordaggi e gli atterraggi, e invece velica, sfruttando la grande vela latina, per le crociere di trasferimento e di caccia. L'albero, per meglio favorire la mimetizzazione d'agguato della nave, si poteva facilmente ammainare lungo la corsia centrale. In configurazione d'assalto veniva sospinta da un minimo di 36 ad un massimo

⁹¹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 224r-224v.

⁹¹¹ *Ivi*, cc. 104v – 105r.

di 44 remi, divisi su due bande e manovrati ciascuno da due schiavi, incatenati a coppia ad un unico scanno, posizionato con gli altri lungo i bordi destro e sinistro del ponte. Al centro restava una stretta passerella impiegata dagli aguzzini per il controllo della ciurma, e dai corsari per spostarsi da prua a poppa nel corso delle manovre per la navigazione. In pratica l'intero equipaggio per tutta la durata della crociera viveva all'aperto, senza alcuna distinzione, essendo la bassa e malsana stiva riservata agli scarsi viveri, agli attrezzi e soprattutto al bottino, come a dire agli infelici prigionieri razzati, ed ai loro beni materiali trasportabili. Scarsissima la riserva idrica imbarcata, sufficiente anche per il solo equipaggio appena per pochi giorni, mai eccedente comunque la settimana. Tutto era sacrificato in funzione della velocità. Questi battelli erano in grado di raggiungere la velocità di circa 11-12 nodi e di sostenerla per un quarto d'ora e cosa, ancor più sorprendente, di toccarla appena dopo pochissimi minuti dall'avvio. Queste caratteristiche assicuravano a questi singolari mezzi di locomozione l'indiscusso primato di velocità nei trasporti collettivi, fino all'avvento del naviglio a vapore e spiegano il perché del noto terrore indotto dal solo profilarsi della loro inconfondibile sagoma⁹¹².

Tornando invece sulla particolare vicenda narrata dal testo citato si deve segnalare che qui come in tanti altri casi se ne ignora l'epilogo ma da un atto inserito nel margine sinistro di questo stesso documento si apprende che il Pitsolo ricevette la cifra pattuita il 25 giugno dello stesso anno 1538⁹¹³. Questi documenti non dicono inoltre quale rapporto intercorresse fra i promotori dell'atto e il rapito ma di solito erano i parenti più prossimi a impegnarsi per la liberazione del congiunto. A tal proposito si noti il caso di Antonio Porco originario della Villa di Tiesi, ma residente ad Iglesias, che nel maggio del 1538 mise a disposizione i suoi beni perché si potesse provvedere al riscatto di suo fratello Procopio che era stato catturato dai *turchs* nei mari di *Salameys de domestia salt e maryna dela Montanya*⁹¹⁴.

In questo senso risulta ancora più eloquente il caso di Salvator Scartello, anch'egli catturato dai "mori" e per la cui liberazione si impegnarono non solo la moglie ed il figlio ma soprattutto i due fratelli della donna che, con due appositi rogiti entrambi estesi il 20 maggio del 1575 dal notaio Salvador Corbello, promettevano di pagare la cifra di 112 ducati d'oro al mercante cagliaritano Marti Simoni se questi avesse riportato in terra cristiana lo Scartello come aveva promesso di fare offrendosi come intermediario e negoziatore per la sua liberazione. Per aver un quadro della complessità delle azioni che in questo caso si dispiegarono per cercare di giungere alla liberazione del congiunto caduto in potere dei barbareschi si rimanda al testo integrale dei due rogiti che ben illustrano i meccanismi di finanziamento di operazioni simili:

⁹¹² Russo, *La difesa costiera, paragoni ed esperienze un ideale viaggio nel Sud Italia*, in *Torri, Soldati e Corsari. Evoluzione della difesa costiera nella Sardegna meridionale*, Selargius (Ca) 1996, pp. 54-55.

⁹¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 104v. 105r

⁹¹⁴ *Ivi*, c. 165v.

«Nos altres Antona Seraphini y Joan Scartello mare y fill habitants de la present ciutat de Sglesies grati etc. attes y considerat com vui die present y de munt mes de maig es estat fet un acte de carrech dat al magnifich mossen Marti Simoni domiciliat en la ciutat de Caller pera que deu volent aquell fa compte de embarcarse per sos negots y tenint aquell comers en molts llochs segons som certificats y com trobantse los dies proxime passats dit simoni en la predita ciutat per negosis adaquell occorents vinguem a tractar de rescates de modo que aquell havent nos hoit teniam en cativitat a mon marit y pare meu nos dix que ell lo havia de resquetar sili provehiam la moneda pera dit rescate y vista per nosaltres esser aquell tal persona de honra y volet fer una tanta bona obra con la que volia fer y esser nosaltres mares y fill certificats de la partida de aquell havem de liberat de remetreli lo carrech de rescat ad aquell hont se vull se tinga noticia sia ab promesa obligatio de sent y dotze ducats dor a de dotze reals y mig para ducat que de dit provehiment consta mes llargamente en poder de notaio infrascrito al qual nos referim y perque los dits sent y dotze ducats mencionats en lo primitiu acte son obligats a pagar incontinenti que dit Scartello serra assi en cerdeña nostre germans y honcles nostres Francisco y Antiogo Seraffinis y en dita obligatio de acte nosaltres no li son obligats tant com si no hi tinguessen actio alguna y per que dits mestre Francisco y Antiogo germans nostres y honcle temen que per raho y causa de la obligatio que a quenells insolidum segon appar en dit acte que en cas de venidor no lis resulte algun y de bona opera la pidamuste segons diu lo poverbi y considerat entre nosaltres la tanta bona obra per aquells fetta hont restam obligatissimis per sempre, per tant et altres ab spontanea voluntat y consensio de nosaltres mare y fill ara per llauors y llauors para de nostre grat y certa sciencia y hereus y successors nostres presents y devenidors qual se vol sien apparta guardam y sublevam a vos altres dits mestre Francisco y Antiogo Seraffinis germans nostres y honcle de la obligatio que haven fet y guardam vos de qual se vol dany o danyes que per dit effecte poguessen rebre ara o en lo que devenidor obligant nos nosaltres mare y fill al dany y en lo dany y apres del dany obligat ne perco tots esengles bens nostres y de cada hu de nos altres insolidum, renunciant quant ... coses ab benefici dells noves constitutions e dividensa actionins y ala e per la del divo a dita y a la consuetut de barcelona lo quenti de duobus o molts que se obbliga per lo tot y a tot altre dret que dit nomenat ecogitar se puga et ser en este coses yo dita Antonia Serafini certificada ab plenum per lo notarius infracrito dels dret tenen les dones renuncia ab benefet del releja ff en favor deles dones introduit y ala autentica si qua muller posada en lo codice ad releyannu y renuncia mes avant a tot altre dret que ajudar le puga tant civil eo, altres et y per dites coses contegudes en dit acte juran en anima nuestras en nuestro señor deu por los seus santos quatre evangelisns et por les nuestras mans corporalment tocats que tots esengles coses narrades y espresse en dit acte tindren por rates valda y fermes sot obligatio de nuestras bens etc. largo modo etc. sinal, etc. Testes

Joan Bidini sabbater y Joana Panni habitants dela present ciutat de Sglesies»⁹¹⁵.

«In dei nomine amen Noverit universi quod nos Antiochus Seraphini y Franciscus Seraphini sabbaters habitants de la present ciutat de Sglesies tots unanimes y conformes atenenent que nuestro cunyat Salvador Scartello marit de nuestra germana Antona Seraphini es estat captivat y pres de moros en mesos propassats en salt ques diu de la montanya dela presente ciutata lo qual Salvador Escartello se ha tingut y seteper sert seria catui en alguer y desijant ab effecte de obra aquell sia rescatat y fora de cativitat per lo que havent nedat nosaltres paraula al magnifich marti simoni mercader domiciliat en la ciutat de caller trobantse sa merçe en dies proxime passats en la present ciutat y pregat li nos fes bona hobra de provehir que a dit nuestro cunyat per qual sevol manera se puga rescatar y assent de dit mossen Simoni offert que la sua embarcacio que al present sta departida per son negosis y que venint aconjuntura y comoditat no dexara de fer nos esta bona obra ab que li assegurassem de la moneda que per dit effecte se despendria e nos altres induits y pregats per la dita nuestra germana essent aquella en estes coses present de nuestro bon gra y certa sciensia per nos altre [...] hereus successors presents y devendors prometen y nos obliga simul et in solido sempre que dit magnifich simoni jat sia absent tant com si fos present y a mi notaio infrascrito com a publica y auctentica persona a estes coses migensant tinga comoditat de resquetar la persona de dit nuestro cunyat de satisfacer y pagar a quell ipso facto in continenti que la persona de sobredit Scartello sia rescatat que puga y depadar realment y de fet dit Senor Simoni fins en la summa de sent ducats deor a de dotze reals y mig per ducat segons dit senor simoni diu en sa lletra qual fa al magnifich mossen Salvador Serra al qual nos refferim etc. dant li tambe poder que puga assegurar aquell per los dits cent ducats a la millor comoditat porra ab que no excedesca dels dotze per cent per aquell no sia tornat a captivar en tenent se dit assegurament quant dit Scartello sera en Valencia o Mallorca o altra terra de cristianos y no autrement que sera fora de alger ab que no sian obligats de pagar ninguns altres y interessos ni despeses de cambis ni passatge ni altrament fins tant aquell sia en cerdeña y sempre que dit nuestro cunyat sia resquetat y la fortuna volgues aquell moris ço que deu no vulla de alguna infermetat o de fortunal de mar del viatge constant nos clarament aquell sia rescatat per lo matex en tal cas volem esser tinguits y obbligats com ab la present acte nos obliga de pagar los dits sent ducat dor a valer de dotze reals y mig per ducat per dit rescta havra fet y seguretad de aquell a la dita raho segont es dit que per tot sevo cent y dotze ducats a la dita raho de dotze real y mig per ducat segons es dit los quals cent y dotze ducat prometen y nos obligan in solidum pagar sens ninguna dilasio subito que dit nuestro cunyat sera desembarcat y tret en terra ferma del present regne o que

⁹¹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 41v-43r.

nos conste de mort de a quell apres de rescat segons have dit la qual segurtat y obligatio sia duradora per temps de vuit mesos de un any o mes simester sera a tal se aja de adimplir lo que tant desijam e per aquestes coses complidores e fermament atenedores nosaltres sobre dits Antiogo y Francisco Seraphini germans. Ne obligam a vos sobre dit magnifich mossen Martin Simoni y als vuestres Heres y successors generalmente tots esengles bens nuestres y de cadascu de nosaltre insolidum mobles e in mobles aguts y havedo hont se vulla quesians, renucian quant a les dittes coses al benefici deles noves constitutionis y dividenda actionis y a la [apelada] del divo adria emperador y consuetut de barcelona lo que de duobus o molts que se obliga per lo tot in solidum renunciem en cara a tots y qual se vol drets y lleys que ajudar non puga e a capitols de breu e privilegis impetrats o impetradors contra aço a nosaltres ajudants en qual sevol manera. Actum est hoc in civitate eclesiarum die jovis [...] XX mensis may anno a nativitate domini millesimo cunigentesimo septuagesimo quinto. Signa nostrum Franciscus Serafinus et Antiochus Serafinus fratres iam dictis que ora in hoc instrument content laudamus concedimus firmamus et juramus. Testibus huius res sunt magister Joannes Bidini sutoris et Joannes Panni, agricola eiusdem civitatis habitatores. A Corbello notarius publicus fidem faciens»⁹¹⁶.

Come si nota specialmente nel secondo rogito venivano disciplinati con attenzione i termini dell'accordo col mercante incaricato del riscatto e lo si faceva anche stabilendo un tetto massimo per l'importo della somma messa a sua disposizione escludendo qualsiasi altro esborso per eventuali ulteriori spese di trasporto o per il cambio monetario nelle pieghe del quale del resto, potevano ricavarsi talvolta spazi di manovra che consentivano agli intermediari di lucrare sull'operazione. Proprio perché l'intervento e l'intermediazione dei mercanti, non sempre mossi da ragioni disinteressate, rischiava di far lievitare i costi per il riscatto non era infrequente che si cercasse la disponibilità di altri soggetti ad adoperarsi a trattare con i barbareschi il rilascio di un sequestrato. Così accadde, per esempio, il 6 aprile del 1551 quando Angela Granella moglie di Barsolo Birdis, chiese al francescano fra Nicola Ibba di adoperarsi per cercare di riscattare il marito che era stato catturato dai mori⁹¹⁷. Diversi anni dopo, era il 22 aprile del 1582, allo stesso fra Nicola si rivolse anche Joana Madau la quale *ates i considerat que segons ha constat ab certificata tramesa de ultra marina de terra de infees que hant joan madau pare de la dita joana madau se troba catiu en la ciutat de alger*, metteva nelle mani del francescano 60 lire perché si recasse ad Algeri per trattare la liberazione del padre⁹¹⁸. Quest'ultimo documento è prezioso poiché ci rivela che i catturati inviavano alle loro

⁹¹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 44v.- 47r.

⁹¹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, c. 101v.

⁹¹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, cc. s. n.

famiglie lettere che verosimilmente contenevano informazioni sulla loro situazione di salute ma anche ragguagli e indicazioni utili per poterli riscattare.

Dello scambio epistolare fra catturati e familiari ci informa del resto anche un atto precedente, esteso il 27 giugno del 1575: Antiogo Locci ha saputo che suo figlio Joan, catturato dai mori nel mari del Sulcis, si trova schiavo ad Algeri e si attiva per cercare di riscattarlo:

«... he tingut inteligentia y per lletre del dit mon fill he sabut com aquell serya cattiu en Alger y desigant yo de rescatarlo y tranrelo de captiviti he cercat alguns medi y fins assi no he pogut per molt inconvenients y destorsy per lo que havent sabut que vos pare fra Nicolao Iba del horde del monestir del glorios sanct Francesch de dita ciutat estan per enbarcarse sobre mar y que hanen de passar en Valencia y Barcelona de hont an mes facilitat si para negociar y tractar del rescat ... per tant desigent yo ... que dit rescat aia son effecte vos exorte pregue etc ...»⁹¹⁹.

Dal rischio della cattura non erano comunque immuni neppure questi religiosi come si desume dal caso di un altro francescano il padre Nicola Cauli che fu rapito dai barbareschi nel 1565. Anche in quella circostanza furono i parenti del catturato e non i suoi confratelli ad adoperarsi con ogni mezzo per la sua liberazione. Sua madre Francesca Pixi e suo fratello, ottennero, infatti, da Salvador Serra un prestito di 100 lire per poter far fronte alle richieste di riscatto. Non si ha notizia di come andò l'operazione di liberazione e se ebbe lieto fine ma da un atto del 4 marzo del 1592 si apprende che a quell'epoca il debito non era ancora stato saldato ed il canonico Joan Antoni Serra, figlio del creditore, ne richiedeva la restituzione ai discendenti dei Pixi ottenendo l'impegno a farlo da Antoni Fani iglesiente residente a Villamassargia⁹²⁰.

Sappiamo invece che buon esito ebbe la vicenda del pastore Nani Corda che, nel marzo del 1574, una volta rientrato dalla cattività, provvide insieme a sua moglie e a loro figlio Antiogo a consegnare al canonico Joan Pisti la somma di 8 lire a titolo di pensione annua in restituzione di un censo dell'importo di 100 lire che furono usate per riscattare lo stesso Nani dalle mani dei barbareschi⁹²¹.

In assenza di specifiche magistrature od istituti che provvedessero al riscatto dei rapiti con propri mezzi finanziari e proprio personale fu dunque sempre la solidarietà familiare a costituire la base economica sulla quale si fondavano i tentativi di riscatto. Nella primavera del 1575 Salvador Scartello venne catturato dai barbareschi mentre si trovava nel salto della Montagna e pertanto nel maggio di quello stesso anno sua moglie Antona Seraphini e suo figlio Joan Scartello conferivano al mercante cagliaritano Martini

⁹¹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s. n.

⁹²⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, c. s. n.

⁹²¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.

Simoni uno specifico mandato per cercare di riscattarlo. Contestualmente i fratelli della donna e cognati del rapito, i calzolai Antioco e Francesco, si ponevano come garanti dell'operazione finanziaria⁹²².

In generale comunque si rileva che la cattura di un congiunto da parte dei barbareschi produceva effetti dirimpenti sugli equilibri della sua famiglia con ricadute gravissime in termini sociali ed economici specie quando il sequestrato rappresentava con la sua capacità lavorativa l'unica fonte di reddito per il nucleo parentale. Si producevano così situazioni delicate come per esempio quella di Sardinja Meli Pintus moglie di Francesco Balia, *pres de moros*, che, evidentemente perché costretta dalle nuove circostanze, dovette porsi a servizio nella casa di Gontini Figus e dipendere dalla sua generosità⁹²³. Per la stessa ragione ossia per il deterioramento della condizione economica familiare a seguito di un sequestro operato dai barbareschi Juliana Meli, moglie di Nicola Mostellino, *pres de moros*, non poté fare altro che affidare una sua figlia di nome Juliana e di 7 anni d'età ai coniugi Joan Antoni e Beatrice Pintor ai quali consentiva di tenerla presso di loro come domestica per tutto il tempo desiderato⁹²⁴.

Per quanto poi concerne più direttamente la gestione dell'eventuale patrimonio del rapito e dei suoi affari si registra il frequente intervento dell'autorità cittadina che, informata del sequestro di qualcuno, provvedeva a nominare un apposito curatore che ne amministrasse gli averi⁹²⁵. Tale premura non era dettata tanto dal desiderio di sovvenire in qualche misura alle necessità dei parenti del catturato quanto dall'esigenza di garantire la sua solvibilità. Di norma, infatti, il curatore di nomina curiale provvedeva a saldare gli eventuali debiti del malcapitato e solo dopo aver fatto ciò ripartiva i beni restanti tra la moglie e i parenti più prossimi sulle spalle dei quali gravava esclusivamente l'onore di un possibile riscatto del congiunto.

Il ruolo dei curatori era poi indispensabile e insostituibile quando accadeva che il rapito morisse in mano ai suoi rapitori come accadde, per esempio, a Perdo Rosso nell'autunno del 1593 e i cui beni, per diretta decisione della Corte, furono amministrati dal contadino Nicola Mereu Pullo⁹²⁶.

In assenza di curatori ad hoc ebbero un ruolo determinante nel rendere possibile i riscatti le donne; mogli, madri, sorelle o cognate dei sequestrati. Loro emergono, infatti, spesso come le principali registe delle complesse azioni messe in atto per la liberazione ed il rientro a casa dei loro congiunti. Si veda in questo senso l'atto rogato il 20 febbraio del 1579 e col quale Truisca Massilla, vedova di Joan Cordella e Joan Montixi, loro figlio si offrirono come garanti di Antonina Pinna che si era vista costretta a chiedere a Pere Scarxoni e ad Andreu Moragues un prestito di 65 lire per cercare di riscattare suo marito

⁹²² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 40-41r.

⁹²³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, c. s. n.

⁹²⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, c. s. n.

⁹²⁵ *Ibidem*.

⁹²⁶ *Ibidem*.

Antiogo Garau *pres de moros*⁹²⁷. Sappiamo da un successivo atto del 9 febbraio del 1581 che il debito venne ripagato ma lo stesso documento non ci dice se il Garau fece ritorno a casa⁹²⁸.

Non meno importante fu il ruolo svolto dalle consorti di Nicola Pinna Parmisano ed Antiogo Pinna, padre e figlio rispettivamente, che erano stati catturati dai barbareschi e da questi liberati dietro il pagamento di un riscatto. Una volta rientrati a casa le loro prime incombenze alle quali dovettero attendere furono quelle di ripianare i debiti contratti per reperire i denari per la loro liberazione. Così nel marzo del 1579 si videro costretti a domandare un prestito di 55 lire ad Antiogo Curques che lo concedeva loro dietro apposita ipoteca sulla loro casa. Con quei soldi versarono la prima rata di 18 lire per il pagamento di un debito di 250 lire impiegate nel riscatto e date per questo scopo da Joan Pisti. Ma questi non era l'unico creditore che permise il riscatto e pertanto in quegli stessi giorni di marzo i Pinna mettevano nelle mani di fra Pere Luxenti, procuratore del convento di san Francesco altre 12 lire a titolo di prima rata per un debito di 150 lire che insieme all'altra somma servì per il riscatto. A garanzia della loro solvibilità ponevano sotto ipoteca la loro vigna in località san Giorgio. Altre 13 lire consegnavano a Perdo Cani e a Julia' Pisti come prima rata a fronte di quelle 170 lire che diedero a Francesca Porro, moglie di Nicola. Anche la moglie di Antiogo si era adoperata per cercare i denari indispensabili alla liberazione di suo marito e ottenne infatti 100 lire da Benito Cuco. Tutti questi "debiti" fatti con lo strumento del censo furono estinti entro il 26 agosto del 1583. Dalle relative ricevute possiamo constatare che il riscatto di Nicola Pinna Parmisano e di suo figlio Antiogo costò la ragguardevole somma di 670 lire⁹²⁹.

Epilogo positivo ebbe anche la vicenda di Antoni Piricolo, un altro iglesiente catturato dai barbareschi. Egli, una volta rientrato a casa, il 29 marzo del 1581 insieme sua moglie Barsola Meli si impegnava a restituire a Salvador Pixi, allora *conservador* della confraternita del santo Monte della Pietà la somma di 100 lire che il sodalizio aveva precedentemente concesso alla sua stessa sposa in prestito per riscattare lo stesso Piricolo dai barbareschi. Il debito venne saldato il successivo 267 maggio⁹³⁰.

Non tutte le persone catturate furono però altrettanto fortunate. Dei 43 uomini che, dagli atti studiati, sappiamo esser stati fatti schiavi dai barbareschi solo per 18 di essi si ha testimonianza di un tentativo di riscatto e di questi soltanto 11 si conclusero effettivamente col rientro a casa. Quest'ultimo dato riflette le oggettive difficoltà di giungere ad una liberazione. Un primo limite alla riuscita del riscatto era rappresentato dalla povertà delle vittime e delle loro famiglie che spesso non erano in grado di sopportare il peso economico del riscatto. Un secondo ostacolo era indubbiamente dato dalla complessità delle operazioni che era necessario metter in campo per il buon esito

⁹²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

⁹²⁸ *Ibidem*.

⁹²⁹ *Ibidem*.

⁹³⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 67v-68v.

della trattativa e dalle numerose incognite a questa legate. Due casi illustrano bene questa situazione e sono quelli di Joan Forreso e di Perdo Cannas.

Nell'agosto del 1581 Antonio Scartello e Barsola Sixto, moglie di Joan Forresu, *pres de turchs* e tenuto schiavo a Bona, ottengono un prestito di 100 lire nella forma del censo da fra Joan Silimbaldo, guardiano e procuratore del convento francescano cittadino. Il denaro serviva loro per cercare di riscattare lo sventurato. I debitori si impegnavano in quel frangente a restituire la somma in rate annue dell'importo di 8 lire ciascuna e riuscirono a rifonderlo in tempi assai rapidi ottenendo apposita quietanza per il pagamento della intera somma il 15 giugno del 1582⁹³¹. Il contante ottenuto dai francescani non dovette tuttavia esser sufficiente per consentire il desiderato riscatto poiché in quello stesso agosto del 1581 i medesimi Scartello e Sixto, rispettivamente genero e suocera, chiesero un altro prestito, questa volta a Michel Serra, dell'importo di 70 lire e per ottenerlo accesero una ipoteca su una vigna che la Sixto possedeva in località "Saramau"⁹³². L'importo del riscatto richiesto dai barbareschi era però evidentemente ancora più alto della somma raccolta fino a quel momento in queste due operazioni censuali e così i due chiesero al Capitolo della cattedrale altre 100 lire che restituirono il 15 giugno del 1582⁹³³. Della maniera in cui i fondi così racimolati furono poi impiegati ci dà notizia Francesco Carboni in un suo recente lavoro. Nel 1582 Antoni Scartello, genero del Forresu, affidava il mandato per trattare la liberazione del Forresu, suo genero, a Guillem Tur, nativo di Nizza, ma abitante a Maiorca e allora presente a Cagliari. Si ponevano quindi in essere una serie di complesse operazioni. Lo Scartello tramite un suo parente, tal Salvador Sixto, faceva pervenire a Pere Joan Matta di Valencia 130 ducati perché li consegnasse al Tur che avrebbe dovuto trattare il riscatto. In base a questo accordo se l'operazione avesse avuto buon esito il liberato sarebbe stato condotto a Valencia mentre in caso contrario il Tur avrebbe dovuto restituire il denaro al Matta⁹³⁴. La documentazione fino ad ora presa in esame non ha restituito l'epilogo della vicenda del Forresu e dunque non si è in grado di valutare se lo sforzo dispiegato raggiungesse o no il suo obiettivo.

Si apprende invece dagli atti esaminati che di sicuro rientrò in Sardegna l'iglesiente Perdo Canas ma il suo ritorno dell'isola non fu privo di complicazioni. L'uomo fu, infatti, trattenuto nelle carceri di Cagliari su richiesta dei mercanti che ne avevano ottenuto la liberazione in quanto esigevano che venisse loro pagata la mediazione effettuata. Così, dopo aver probabilmente faticato a raccogliere i soldi per il suo riscatto i familiari del Canas furono chiamati ad un nuovo sforzo per portare a compimento la piena liberazione del congiunto. Il 28 marzo del 1585 il contadino Gontini Acca e la signora Nicolosa

⁹³¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 168r-170r.

⁹³² *Ivi*, c. 170v.

⁹³³ *Ivi*, cc. 173r-174v.

⁹³⁴ F. Carboni, *L'umanità negata*, cit., p. 104.

Baldos ottenevano da Joan Anjoni un prestito di 50 lire che servivano alla donna per soddisfare le richieste dei mercanti e ottenere la scarcerazione del marito⁹³⁵.

Queste ultime vicende costituiscono delle testimonianze particolarmente significative anche perché si inscrivono pienamente nell'ultimo quarto del secolo XVI ossia in un periodo nel quale proprio l'urgenza di affrontare la minaccia barbaresca aveva indotto alla costruzione di un sistema difensivo costiero fondato sulle torri litoranee. Un sistema che la città di Iglesias aveva in parte sperimentato sin dal 1572 quando a suo spese istituì un posto di guardia e di avvistamento sulle colline di san Giovanni in località Norma dove poi fece erigere una torre⁹³⁶. Questa struttura andava ad affiancarsi ad un presidio presso la marina di Cala Domestica e alla torre di sant'Isidoro, nei pressi di Teulada che erano sicuramente attive sin dalla seconda metà del XVI⁹³⁷. A tali costruzioni ne seguirono poi altre simili per il controllo e la difesa della marine cittadine così che nell'ultimo decennio del Cinquecento risultano operative la torre di Porto Paglia⁹³⁸, oggi in territorio comunale di Gonnessa, quella di capo Malfatano, presso Teulada, quella di Portoscuso che, benché progettata sin dal 1587, si iniziò a costruire soltanto nel 1590 e fu effettivamente inaugurata il 22 luglio 1594 da un drappello di soldati provenienti da Iglesias⁹³⁹.

È pertanto evidente che se tale forma di difesa costiera statica oppose resistenze all'azione piratesca e alla guerra di corsa non fu tuttavia in grado di evitare del tutto quelle azioni che portarono alla cattura di molti abitanti di questo territorio. Catture e sequestri si continuarono, infatti, a registrare anche negli anni '90 del Cinquecento.

Un rogito esteso il 10 maggio del 1593 ci informa, infatti, che Joan De Foras Mura, pastore di pecore e sua moglie Juliana Atzori consegnarono in quella data la somma di 8 lire al calzolaio Johan Pirroni come prima rata in restituzione di 100 lire che lo stesso Pirroni diede alla donna perché venissero riscattare il marito *de poder de turchs*⁹⁴⁰.

Per quello stesso anno si registrano inoltre altri due casi. Il 4 giugno del 1593 Joanella Pinna moglie di Antiogo Pisano che è in quel momento si trovava in mano dei mori, dopo aver trovato dei fiduciari che garantissero per lei ottiene dal Capitolo della cattedrale un prestito di 255 lire da impiegare per il pagamento del riscatto dell'uomo. La stessa donna si impegna a rifondere la somma in rate annuali dell'importo di 20 lire e 8 soldi ciascuna e a garanzia ipoteca la vigna in località Serra Perdosa⁹⁴¹. Non si conosce l'esito della vicenda.

⁹³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 100r-102r.

⁹³⁶ M. Rassu, *Sentinelle del mare. Le torri della difesa costiera della Sardegna*, Dolianova 2005, p. 80.

⁹³⁷ *Ivi*, p. 114.

⁹³⁸ *Ivi*, p. 148.

⁹³⁹ *Ivi*, pp. 172-173.

⁹⁴⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, cc. s.n.

⁹⁴¹ *Ibidem*.

Il 10 dicembre del 1593 il canonico Johan Melli si espone come garante insieme ad Antiogo Figus in favore di Calina Brugueta moglie di Nicola Pullo che era stato *pres de moros* ed ottengono dal Capitolo della cattedrale un prestito di 400 lire da impiegarsi per riscattare l'uomo dalla prigionia⁹⁴².

Alla luce di questi casi si può notare che dagli atti notarili il fenomeno della cattura, della conseguente riduzione in schiavitù e in alcuni casi del riscatto di diversi abitanti del Sulcis Iglesiente non rappresentò solo un'emergenza in termini di sicurezza ma costituì anche un freno allo sviluppo economico del territorio in quanto si delineò come una forma di drenaggio delle risorse più importanti ossia quelle umane ma anche di ingenti risorse finanziarie. Un drenaggio che andava ad erodere la disponibilità della forza lavoro in un'area già poco popolata e andava inoltre distogliendo capitali che si sarebbero potuti investire per accrescere la capacità produttiva di un territorio che restava in gran parte incolto proprio a causa della minaccia barbaresca. Alla loro aggressività Marc Antonio Camos che fu Capitano di giustizia di Iglesias nei primi anni '70 del Cinquecento attribuì del resto anche la costante penuria di grano che soffriva il territorio posto sotto la sua giurisdizione. Lo disse chiaramente nel rapporto sulla difesa costiera della Sardegna che estese a termine del sopralluogo da lui stesso effettuato lungo le coste isolate dietro richiesta della corte regia, quando passò a descrivere Iglesias:

«... es muy abundante de todas las cosas que se hazen en Sardeña particularmente de frutas salvo de trigo y no por careçer de muy buenas tierras donde se aga si no por haverla privado dellas los corsarios que es lastima quan perseguida ha sido dellos y ansi queda la gente della muy destruida al presente...»⁹⁴³.

I negativi effetti economici prodotti dalla pressione delle incursioni barbaresche furono del resto solo parzialmente leniti dai numerosi episodi di catture di mori da parte dei cristiani. Oltre ai casi già citati vi furono infatti altri episodi resi noti dal Carboni e che documentano come questa pratica schiavistica fosse praticata con le stesse finalità economiche anche dai cristiani e rappresentasse un guadagno non trascurabile per la stessa Corte. In questo senso si noti che il 7 giugno 1547 due *catius*, presi nelle spiagge dell'Iglesiente furono venduti a *mossen* Antoni de Villa al costo di 20 ducati ognuno. Il giorno seguente Antonio Pinna di Iglesias portò all'asta degli schiavi due *catius*, Osan y Many, catturati nell'isola di Sant'Antioco e venduti a Simoneto Pescosso per 59 ducati. Il 14 giugno dello stesso anno Pere Spada, Pere Deyola e Joan Spada di Iglesias portarono altri due mori, Seneraybo e Mostafa ed un *bort* chiamato Ossen: il primo veniva

⁹⁴² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285 cc. s.n.

⁹⁴³ E. Pillosu, *Un inedito rapporto cinquecento sulla difesa costiera della Sardegna di Marco Antonio Camos*, in «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo», IV, n. 21-22-23-24, 1959 – V, n. 25, 1960, Cagliari 1961.

aggiudicato ad Antonio Giovanni Spiga per 24 ducati mentre il secondo a *mossen* Simoneto per 27 ducati⁹⁴⁴.

Capitava poi che i barbareschi scampati magari ad un naufragio fossero ripescati dalle imbarcazioni dei cercatori di coralli come accadde nel 1547 quando alcuni pescatori catturano presso l'isola di Sant'Antioco il moro Amet, che il 17 novembre fu venduto a Joan de Vila per 26 ducati ed un reale⁹⁴⁵. Un altro barbaresco omonimo fu catturato nella stessa Isola ed aggiudicato all'incanto l'11 gennaio del 1548 a Marti Mir per 30 ducati (tolte le varie spese, restano nette lire 81.9)⁹⁴⁶. Due iglesienti, Jaco Puddu e Julia Angioi, portarono in vendita il 16 aprile del 1548 due mori, il primo fu aggiudicato per 44 ducati e 2 reali che, al netto delle spese, ammontavano a 116 lire e 18 soldi mentre il secondo fu ceduto al genovese Andria Nater con un ricavo netto di 92 lire, 2 soldi e 2 denari⁹⁴⁷. Qualche anno dopo il 19 maggio 1551 Salvatore Pramery portava in vendita da Iglesias a Cagliari gli schiavi Ali ed Assan, presi mentre fuggivano da una fusta dei mori, investita dalle *barques* armate presso l'Isola Rossa⁹⁴⁸. Dalle coste di Iglesias proveniva anche il *catiu* che nel giugno del 1552 comprò al pubblico incanto il maestro razionale per 25 ducati (levati 10 soldi per le spese di 7 giorni)⁹⁴⁹. Ad alcuni anni di distanza l'iglesiente Antiogo Adzori catturò un turco *per esser restat en terra* e poi lo cedette ad Andria Finijo, mercante genovese, per il prezzo di 32 ducati (alla corte lire 84.4.6, e lire 7.7 per *despeses* di 3 giorni)⁹⁵⁰. Il suo concittadino Benedetto Pera vendette altri quattro uomini nel corso del 1577; uno *sclau turch* se lo aggiudicò il viceré per 31 ducati; un altro *catiu* fu invece acquistati da don Francisci de Gerp per 35 ducati e 4 reali; il terzo morò andò a mosseti March Maltes per 35 ducati; mentre l'ultimo *catiu* a *mossen* Angel Fores per 32 ducati (16 agosto)⁹⁵¹. In quasi tutti i casi fino a qui menzionati i mori venivano catturati in seguito al naufragio della imbarcazione sulla quale viaggiavano e al loro conseguente riversarsi in mare o sulle spiagge in cerca di salvezza. Così avvenne anche nel gennaio del 1558 nelle acque di Porto Tramatzu (Tramasso). In quella occasione dalla nave naufragata si ricavano inoltre anche funi, ferro, catene, vino rosso, botti, tenaglia, spade: *5 brassos de liba, 2 ralles y seu sot longos de ferre, 2 anelles de cadena, 6 anellas de ferro, 3 brassos de liban, 14 brasses de liban, 36 brasses de liban, 1 taula, 26 brasses de liban ab dos anelles, 2 marres (1 bona y 1 mala) 10 vaxells de vi vermeil ab 2 terzeroles, 4 botes buides, 1 bota, 1 tenalla de ferro, 2 spases, 2 estrells*. Il 31 dicembre dalle robe di Beneto Pera, patrone della galera, si ricavano 105 scudi⁹⁵².

⁹⁴⁴ F. Carboni, *L'umanità negata, cit.*, pp. 80 e ss.

⁹⁴⁵ *Ibidem*.

⁹⁴⁶ *Ibidem*.

⁹⁴⁷ *Ibidem*.

⁹⁴⁸ *Ibidem*.

⁹⁴⁹ *Ibidem*.

⁹⁵⁰ *Ibidem*.

⁹⁵¹ *Ibidem*.

⁹⁵² *Ibidem*.

I naufragi rappresentavano dunque oltre la possibilità concreta di recuperare utili mercanzie anche quella di catturare dei mori e di poterli vendere. Ciò probabilmente andava a rappresentare oltre ad una occasione di rivalsa anche e soprattutto una occasione di guadagno specie dopo il 9 gennaio 1561 quando ai cittadini di Iglesias si concesse che la cattura dei mori nelle coste sulcitane fosse franca da ogni diritto regio⁹⁵³.

Questo provvedimento rendeva ancor più appetibile la loro cattura ed in effetti da allora furono più numerosi i casi di cittadini iglesienti o di loro procuratori che portarono alla vendita nella piazza di Cagliari mori catturati nelle coste della Sardegna sud occidentale. Nell'anno 1562 un *catiu* preso ad Iglesias fu venduto a Vicent Bacallar per 56 ducati⁹⁵⁴. Nel 1565 si vendette un moro *ab los brassos guasts*, naufragato nei mari dell'Iglesiente e venne comprato da Miguel Dessi *apothecari* per 36 ducati e 2 reali⁹⁵⁵. Un altro *catiu* di nome Aysse color de *castany* che era a bordo della *sagetia* presa nei mari di Iglesias fu condotto a Cagliari nel 1567 e comprato da *mossen Gabriel Bonfill* per 62 ducati⁹⁵⁶. Dalle marine iglesienti giunsero poi, durante il 1579 altri tre uomini destinati ad essere venduti al pubblico incanto. Si trattava di uno *sclau negre*, che acquistò il viceré per 83 ducati, di un altro *esclau llor* venduto a *mossen Jaume Roca* per 100 ducati e infine di un *esclau Guerao* che si aggiudicò il Maestro Razionale per 55 ducati⁹⁵⁷. Quasi dieci dopo un altro moro di nome *Amet*, originario di Biserta, fu catturato *en prano de Arresu* nei territori posti sotto la giurisdizione della città di Iglesias e condotto a Cagliari dal contadino Joan Mereu⁹⁵⁸.

A queste vicende relative alla vendita di alcuni schivi “mori” catturati nella marine di Iglesias e rese note dal Carboni si possono ora aggiungere quelle analoghe emerse dallo scavo delle fonti notarili prodotte nell'iglesiente. Emerge così un quadro più completo e dettagliato dal quale possiamo constatare più chiaramente che la cattura di questi uomini, spesso conseguente alla presa o al naufragio del naviglio sul quale erano imbarcati fosse spesso una impresa collettiva che, nel generale clima di contrapposizione in armi fra le sponde del Mediterraneo, rappresentò una allettante prospettiva di guadagni facili. Una prospettiva che assai spesso produceva l'effetto di trasformare uomini comuni, artigiani, contadini, pastori, mariti e padri, magari esemplari, in improvvisati schiavisti, in carcerieri estemporanei che speravano di arricchirsi o di migliorare la propria posizione sociale attraverso il commercio degli uomini.

In tal senso risultano particolarmente esemplificativi due episodi che sono ben documentati dai rispettivi rogiti notarili. Era il 2 aprile del 1595 quando si diffuse in città la notizia del naufragio di una *galeotta* turca affondata nei pressi di porto Milis nell'isola

⁹⁵³ A. Mattone, *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, cit., p. 45.

⁹⁵⁴ F. Carboni, *L'umanità negata*, cit., p. 83.

⁹⁵⁵ *Ivi*, p. 84.

⁹⁵⁶ *Ivi*, p. 86.

⁹⁵⁷ *Ivi*, p. 89.

⁹⁵⁸ *Ibidem*.

di Sant'Antioco. In breve tempo si formò una improvvisata compagnia di circa trenta uomini, tutti civili, ma armati che raggiunto il luogo della disgrazia vi catturarono trentadue *turchi* che facevano parte dell'equipaggio del legno inabissatosi. I sopravvissuti avevano probabilmente raggiunto a nuoto la riva per cercare salvezza, ma trovarono invece le catene. Una volta presi in consegna furono condotti ad Iglesias sui carri di Francesco Arcedi, Perdo Corbello e Antonio Mostellino che caricarono anche i remi, il timone e altre parti del relitto affondato. Giunti in città gli sventurati furono tenuti incatenati in una casa di proprietà del canonico Joan Mameli, presa appositamente in locazione dall'autorità cittadina per quello scopo e con una spesa di 4 lire. I naufraghi restarono imprigionati lì per 32 giorni, sorvegliati da Miquel Escartello, Salvador Murja, Joan Sipano e Nicola Adçori che per questo loro servizio ricevettero un compendo di 5 soldi per ogni giorno di guardia. Il successivo 6 maggio il gruppo di prigionieri, ormai divenuti *esclavos*, guardati a vista da Salvador Pullo, Perdo Corbello, Julia' Massilla, Nicola Lebiu, Comidai Cosello e Antiogo Pala, partì alla volta di Cagliari, città nella quale per disposizione regia, del 1532, dovevano esser condotti i mori catturati al fine di esser venduti al pubblico incanto. I malcapitati restarono in attesa di conoscere il loro destino per 67 giorni sempre sorvegliati dagli iglesienti Perdo Mochi e Leonardo Sabella. Infine furono venduti sulla piazza della capitale del regno e contemporaneamente nella piazza di Iglesias furono venduti al pubblico incanto tutti gli oggetti recuperati dal naufragio che fruttarono 872 lire. A vendita conclusa tutti gli iglesienti che a vario titolo avevano preso parte alla cattura dei naufraghi su invito del capitano della città Melchior Dexart nominarono un loro procuratore nella persona di Joan Bruguita il quale avrebbe dovuto rappresentare le ragioni della compagnia davanti all'ufficiale del patrimonio regio Jaume Aragall che deteneva il ricavato della vendita dei prigionieri. Il Bruguita come da mandato ricevuto, fu solerte nel sottolineare la povertà di tutti quei cittadini coinvolti nell'impresa e a domandare che il regio patrimonio rinunciasse, al diritto di presa che gli spettava e ciò al fine di concedere maggior soddisfazione ai sudditi di Iglesias. Così accadde e oltre a quelli già menzionati, ciascuno degli improvvisati carcerieri iglesienti ricevette in data 20 novembre 1595 dalle mani del capitano della città di Iglesias 99 lire⁹⁵⁹.

Destino non diverso dovette toccare in sorte ad altri sette turchi, verosimilmente membri di uno stesso equipaggio, catturati da altri cittadini di Iglesias, Miquel Feno, Nicola Virdis, Bainjo Carta, Bernardino Feno che, partiti dal salto di Palmas alla volta dell'isola di sant'Antioco per partecipare alla festa in onore del santo patrono dell'isoletta, una volta percorso Ponte Mannu, nel luogo detto volgarmente *pla de pruiny* si imbattono nel gruppo dei naufraghi, li catturarono e il 7 aprile di quello stesso anno 1595, li condussero ad Iglesias, consegnandoli nelle mani di Pedro de Leon Samba, sergente maggiore della città, il quale, per mandato ricevuto dal capitano di Iglesias,

⁹⁵⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, atti originali*, vol. 335, cc. s.n.

Melchior Dexart, li ricompensò con la somma di 175 lire ossia 25 per ogni uomo catturato⁹⁶⁰.

Dai casi fin qui narrati il fenomeno della riduzione in schiavitù potrebbe sembrare limitato ai soli uomini ma gli atti notarili ci hanno restituito anche le vicende relative a due donne ridotte in catene. Di una si parla esplicitamente in un atto di procura esteso il 27 gennaio del 1578 e col quale l'iglesiente Antoni Serra incaricava suo figlio Tommaso di provvedere, a Cagliari o altrove, alla vendita di una sua *cativa nomenada* Albina⁹⁶¹. Ancor meglio documentata è invece la vicenda dell'altra donna, Lionor, che ci è nota grazie ad altri due atti notarili. Il primo fu esteso il 26 novembre del 1578 per volere del canonico Nicolò Passiu, arciprete di *Solç*, ma residente ad Iglesias⁹⁶². Con quel rogito l'ecclesiastico disponeva la vendita di una *sua esclava nomenada Lionor de edad de 26 años vel circa* in favore di Michel Angel Cani, dottore in diritto, domiciliato a Cagliari per la cifra di 102 ducati d'oro, pari a 380 lire, pagabili a Pere Salazar, procuratore del canonico. Il documento in esame non dice come la donna pervenne nelle mani del Passiu, ma poiché non si hanno notizie di catture di donne avvenute nelle coste del Sulcis è probabile che egli la comprasse nel mercato cagliaritano degli schiavi. Alla vendita il Passiu poneva comunque delle condizioni particolari:

«... ab pacte empero y condicio que atenen dite Lionor captiva una bordita sa filla nomenada Patronilla y no poria portr fins sia desmamada dexarla perço dita lionor puga crear dita corda fins esmamarla essent enpero axi la voluntat del dit mossen Cani ...»⁹⁶³.

La donna sarebbe quindi restata in casa del canonico fino a quando ella non avrebbe terminato di allattare la sua creatura dalla quale poi sarebbe stata separata. Con successivo atto del 30 dicembre del 1578 lo stesso arciprete Passiu diede ulteriori disposizioni relative a questa vicenda e poiché:

«... tenya una cativa nomenada Lionor y en lo temps que la tinguda en sa casa le ha parit alli una filla nomenada Patronialla qual Lionor per bons respecte lo animo de dit reverent archiprevete movents es uni cativa del illustrissimo señor mossen Cani doctor en drets y altre dels del real consell de sa magestat ... per dita raho de ser nda dita Patronilla en sa casa y per remissio dels seus pecats y dels seus defuntis y encare per bons y leal serviçes que de dita lionor mare de dita Patronilla havia aguts ... e uny en edad pueril ... gratis

⁹⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, atti originali*, vol. 335, cc. s.n.

⁹⁶¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, atti originali*, vol. 343, cc. s. n.

⁹⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, atti originali*, vol. 117, cc. s. n.

⁹⁶³ *Ibidem*.

etc fa franca ura y perfectissima libertat absolvents y liberant la ab lo present acte de tot lo dominio iugo y servitut ... »⁹⁶⁴.

Grazie a questo ulteriore documento la vicenda di Lionor risulta più chiara. La donna rimase incinta quando era a servizio in casa del canonico e questi, forse anche per tutelare il suo buon nome e la sua onorabilità, decise di venderla. Decise altresì di prendersi in qualche modo cura della piccola Petronilla, figlia della schiava. La neonata ricevette la libertà e, come disposto, nel proseguo del documento, il canonico le riservò, dai suoi beni, una proprietà censuale del valore di 200 lire che, dopo la sua morte, il curatore da lui nominato avrebbe investito nel mercato del credito e con gli interessi scaturiti avrebbe provveduto al mantenimento della bambina. Quando poi Petronilla avrebbe raggiunto l'età di sposarsi lo stesso curatore testamentario del canonico le avrebbe consegnato la somma intera.

Le ragioni dell'ambiguo comportamento del canonico che prima separò la madre dalla figlia allontanando la prima dalla sua casa e poi provvide al futuro di quest'ultima non sono note ma che l'uomo non si sentisse l'animo sereno sembra suggerirlo un altro atto rogato in quello stesso 30 dicembre del 1578. Con questo ennesimo strumento notarile il Passiu disponeva un legato pio in favore della fraternità delle monache del monastero di Santa Chiara di Stampace in Cagliari, alla quale lasciava una proprietà censuale dell'importo di 100 lire col vincolo che le stesse religiose pregassero per la remissione dei suoi peccati recitando 50 avemaria e 5 padrenostro ogni giorno davanti al Santissimo Sacramento⁹⁶⁵.

Queste fonti inedite insieme alle molte altre ugualmente mai prese in esame fino ad oggi e qui richiamate consentono ora di tracciare per la prima volta un iniziale panorama sulla schiavitù nel Sulcis Iglesiente per il secolo XVI. Un periodo per il quale risulta dunque documentata da un lato la cattura di 66 uomini imbarcati nel naviglio barbaresco e dall'altro lato 76 abitanti di questo territorio resi schiavi dai barbareschi. Si tratta di numeri che, è bene sottolinearlo, danno conto dei soli casi oggi noti e studiati; numeri pertanto soltanto indicativi perché suscettibili di modificazioni che potrebbero derivare da nuove ulteriori acquisizioni documentarie. Il numero degli episodi ricostruiti rende però sufficientemente rappresentativo il campione di studio e consente comunque alcune osservazioni. È infatti emerso come una costante ricorrente la sproporzione esistente fra il ricavo ottenuto dalla vendita di uno schiavo moro (al netto dei diritti regi e delle spese per il suo vitto e per il suo alloggio) e le spese sopportate per riscattare uno schiavo cristiano dalla prigionia dei barbareschi. Se è vero che il prezzo all'incanto degli schiavi catturati ad Iglesias e venduti a Cagliari era suscettibile di fortissime oscillazioni dovute a molti fattori (età, salute, corporatura, etc.), ponendosi fra i 20 e 100 ducati, a chi lo

⁹⁶⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. s. n.

⁹⁶⁵ *Ibidem*.

aveva catturato restava un guadagno compreso fra le 25 e le 100 lire circa. Di contro, il costo per il riscatto di un regnicolo era compreso tra le 100⁹⁶⁶ e le 400 lire o i 70 e i 130 ducati. Ciò tuttavia non significava *sic et simpliciter* che si riconoscesse un maggior valore alla vita dei cristiani, ma questo dato semplicemente dipendeva dal fatto che, ai costi del riscatto vero e proprio chiesto dai sequestratori alle famiglie dei rapiti, si andassero ad aggiungere, il costo della stipula degli atti notarili necessari, come per esempio, quello di censo, di procura e di quietanza, il peso degli interessi sulle somme prese in prestito, ed infine, il non trascurabile costo della intermediazione di mercanti e di uomini d'affari che spesso andarono a lucrare su queste operazioni. In ultima analisi, questi dati sembrano suggerire che la pratica di riduzione in schiavitù benché condotta spregiudicatamente da entrambe le forze contrapposte si risolvesse in generale con un saldo negativo per il territorio in esame. A conferma di questo si si consideri che, quando che negli anni '80 del Cinquecento, in occasione del Parlamento presieduto da Michele de Moncada, i francescani di Iglesias, chiesero un contributo per alleviare la povertà in cui verteva la loro comunità motivarono tale richiesta col fatto che le loro rendite economiche che si fondavano, come visto, sugli investimenti censuali, erano venute meno in quanto molti debitori erano stati presi dai mori⁹⁶⁷.

6.3.16. *L'attività mineraria: il commercio di galanča*

Agli inizi del secolo XVI si dispiegarono nell'Iglesiente alcuni interventi volti a rivitalizzare l'attività mineraria ed in particolare l'estrazione dell'argento che, a partire dal secolo precedente, si era progressivamente assopita fin quasi a spegnersi del tutto. Si cimentarono in questo campo nuovi imprenditori e fra questi Giovanni Francesco Napoletano, *mestre lavorador y colador de menes de argent y altres metalls* che, dopo aver rinvenuto un filone argentifero in Monte Fenugu ossia entro i territori posti sotto la diretta giurisdizione diretta della città d'Iglesias, ottenne dalla procurazione regia, il 20 settembre 1507, il permesso di coltivarlo. In cambio della concessione l'uomo si impegnava a corrispondere al regio erario, secondo la consuetudine e le ordinanze, l'undicesima parte del prodotto estratto. L'imprenditore nel tentativo di impiantare la sua attività incontrò difficoltà iniziali di varia natura e si vide così costretto a chiedere la protezione del procuratore reale il quale intervenne sulle autotità locali perché

⁹⁶⁶ In un solo caso, quello già citato di Joana Madau, si approntò per l'operazione di riscatto una cifra inferiore, pari a 60 lire e ciò è probabilmente da imputare al fatto che il compito di intermediatore venisse allora affidato ad un francescano che probabilmente rinunciò ad ogni compenso per la sua opera.

⁹⁶⁷ V. Angius, *Storia di Sardegna*, vol. III, Torino 1856, pp. 611-612.

rimuovessero gli ostacoli che impedivano al Napoletano di operare serenamente⁹⁶⁸. Evidentemente convinti della bontà del suo progetto e confidando nelle ricadute positive che sull'erario regio avrebbero potuto produrre i suoi eventuali successi la procurazione regia concedeva all'imprenditore anche un prestito di 40 lire⁹⁶⁹. Non si hanno però successive notizie in merito a questo affare e pertanto è verosimile che non dovette produrre effetti significativi e duraturi.

Qualche anno dopo, nel 1514, un analogo tentativo fu posto in essere da Carlo Martin, *mestre de trobar y lavorar mineras*, originario del delfinato di Francia. Anch'egli ottenne dal procuratore regio l'autorizzazione a ricercare e lavorare qualunque miniera nella montagna del Sulcis e del Sigerro alle medesime condizioni di chi lo aveva preceduto⁹⁷⁰.

Anche di costui tuttavia non è possibile seguire le vicende per mancanza di ulteriori notizie documentarie. È però probabile che a questi e ad altri tentativi di ripresa dell'attività mineraria fossero verosimilmente connesse alcune transazioni che si registrarono negli anni successivi come quella sancita dal rogito notarile esteso dal notaio Joan Baroni il 23 maggio del 1525 disposto da Barçolo Granella e da sua moglie Donna Luisa che vendettero ad Antioco Saray due rovine detti "forno da colare" soggetti a un censo da devolvere alla regia corte, posti nel carrer de Sanct Sadoru nelle vicinanze del convento di san Francesco⁹⁷¹.

Le notizie sull'attività estrattiva fin qui richiamate e già note possono ora integrarsi con le inedite informazioni desunte dallo spoglio della documentazione notarile cinquecentesca, dalla quale apprendiamo, per esempio, che l'8 marzo del 1538 il consigliere in capo della città, Lorens Massa assunse un lavoratore di nome Antonio Dominigello al quale affidò la conduzione di un *forn dells menes* per il periodo di un anno. Il Massa si impegnava a provvedere anche al vitto del suo lavorante al quale, come si può leggere nel documento, aveva verato anticipatamente un compenso 15 lire:

«A VIII de marc any M° D° XXXVIII Antony de dominigello habitador della present ciutat desglesies ... se acorda ablo magnifich mossen Lorens Massa ciutada de dita ciutat para la negossiacio della argenteria del forn dells menes de temps de un any del present die en avant com/ptador per preu de quinze lliures de moneda ara corrent ... les quales sobre dites quinza llures della dita moneda confessa haver hagudes e rebudes co es en aquesta forma co es que per ell y per sa comssio ha dat ha andria cuquo doze lliures della dita moneda y la restant fins en les sobredites quinze lliures que son tres lliures confessa dit anthoni de dominigelo que aquelles ha hagudes e rebudes a totes ses voluntats del dit mossen Lorens Massa ... e mes avant son de pactes dit

⁹⁶⁸ CDE, secolo XVI, doc. II, col. 798.

⁹⁶⁹ CDE, secolo XVI, doc. III, col. 800.

⁹⁷⁰ CDE, secolo XVI, doc. XII, col. 826.

⁹⁷¹ CDE, secolo XVI, doc. XVII, col. 842.

mossen massa e lo dit Anthoni co es que dit massa li dara al dit Anthoni un gava proh calsar de guturo de peys insussu com se acostuma y per lo mesio son de pactes que dit mossen Massa li dara ... durant lo sobre dit any un quarttuxo de forment que loy fassa la muller y de sa cosa li dara companage com se acostuma y vy dit mossen Massa al dit Anthoni de Dominigello ... e lo dit Anthoni promet e se obliga que durant lo sobre dit any servirà al dit mossen Lorens Massa be leyal e deligentment en totas les coses que per dit mossen Lorens Massa li saran manades equè sien honestes e quell pugua fer e dormira en dit forn de ulastre durant dit any ... e per que dit Anthoni te sebes e alnes lo ... para mundar es content dit mossen Lorens Massa que de tota la ortalisia que y mundara e hi posara que liu dara la mitat al dit anthoni posant dit Anthoni axy lo planter con la seme/nsa ... lo dit magnifich mossen Lorens Massa de una part ... e lo dit Anthoni de Dominigello della part altra prometen e se obliguan complir y atendere ...»⁹⁷².

Che l'attività di estrazione dell'argento avesse ripreso un certo slancio lo dimostrano d'altronde anche alcune altre vicende. Il 2 aprile del 1550 il luogotenente del procuratore regio riceveva da Pietro Gil, fonditore spagnolo residente a Cagliari, la somma di 7 lire e 7 soldi per il diritto dell'undicesima parte su 52 once e un ottavo d'argento proveniente dalle miniere d'argento⁹⁷³. Il 17 novembre di quello stesso anno *mestre* Pietro Gil, portò dalle miniere di Iglesias, due pani d'argento dal peso di 40 once che vendette alla zecca cagliaritano dopo aver pagato il diritto dovuto e corrispondente a 5 lire, 13 soldi e 4 denari⁹⁷⁴. In seguito, era il 15 febbraio 1552 lo stesso Pietro Gil portava a Cagliari, sempre dalle miniere di Iglesias 4 quintali 25 libbre di *litarja* e un panetto d'argento⁹⁷⁵. Il medesimo imprenditore si associò in seguito, 4 marzo del 1554 con Rodrigo Montesino per proseguire la sua attività nelle miniere di Iglesias⁹⁷⁶ che però dovettero concludersi da lì a breve poiché se ne persero le tracce.

Queste vicende sono in sostanza le ultime note per quanto concerne l'estrazione ed il commercio dell'argento. Le nuove acquisizioni documentarie riguardano, infatti, esclusivamente il mercato della *galança* ossia della galena; un minerale dal quale si estrae il piombo. In questo particolare contesto produttivo si inquadrano diversi rogiti. Con il primo, datato 25 febbraio 1573, il contadino Paulo Talis, alias Martini, si impegnava a pagare 80 lire a Nicola Furca in cambio di una parte o meglio, di una quota, di una fossa di *galança* sita in località Monteponi che gli vendette il 31 ottobre del 1567 il defunto

⁹⁷² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 58v.

⁹⁷³ CDE, secolo XVI, doc. XXVIII, col. 884.

⁹⁷⁴ CDE, secolo XVI, doc. XXXI, col. 886.

⁹⁷⁵ CDE, secolo XVI, doc. XXXIII, col. 888.

⁹⁷⁶ CDE, secolo XVI, doc. XXXIV,

Andrea Furca⁹⁷⁷. Il debito fu saldato il 6 aprile del 1574⁹⁷⁸. Un'altra compravendita relativa al settore minerario si ebbe nel maggio del 1573 quando Joan Cuquo vendette a Perdo Loxi la quarta parte di una fossa di *galança* sita in Montepone e che nei giorni precedenti lo stesso Cuquo aveva comprato da Marco Corbello⁹⁷⁹. Si ritrova poi ancora una volta Nicola Furca in un atto di compravendita esteso il 5 gennaio del 1574 e col quale egli vendeva ad Antonio Coco e a Fanuxa Porro, coniugi, la quarta parte di una *bossa y butino de galança* sita in Monteponi *quale te ab los germans martinis y ab Perdo Loxi que per abans solia ecer del quondam mestre Gil dela strada ... ab tots les ahines y ferres de pichs masses y martels dedicades pr alexercisi de dita fossa ... per preu de quinze quintars de galança bona*⁹⁸⁰. Riceverà il dovuto il 27 febbraio successivo⁹⁸¹.

Ciò non significa che il Furca abbandonasse il mercato minerario poiché del resto, lo si ritorva in un altro atto, datato 12 giugno del 1574. Con questo documento il massaiò Pauli Martini di Jordi si impegnava a pagargli 27 lire per una fornitura di *galança* estratta dalla fossa gran che egli aveva in località Monteponi⁹⁸². Il debito fu poi saldato il 14 maggio del 1585 a distanza di più di dieci anni⁹⁸³. L'attività di venditore ma a sua volta anche di compratore di *galança* esercitata dal Furca è documentata anche in seguito. Il 22 maggio del 1579 Domingo Casula, alias Pirria, *mestre de muros* si impegnava, infatti, a fornirgli 19 quintali di *galança* bona della fossa in Genas de Sanai e contemporaneamente lo stesso Furca ne ordinava altri 6 quintali dal contadino Trucui Lebiu⁹⁸⁴. A sua volta poi il Furca di questa *galança* ne cedeva 22 quintali a Pietro Loci per 25 lire e 8 soldi che alla morte del fornitore il Loci si impegnò a pagare al suo curatore testamentario Antiogo Cuco il 15 aprile 1581, ma il debito fu saldato soltanto il 15 dicembre del 1583 dopo che anche il Loci era morto e il pagamento fu effettuato da Gontini Vaca⁹⁸⁵. Anche quest'ultimo, del resto, era inserito nel mercato della *galança* visto che nel maggio del 1581 vendeva al *paredador* Angelo Pala minerale per 58 lire e 17 soldi, ricevendo, in forma di anticipo, 10 lire⁹⁸⁶.

Nell'aprile del 1583 entrò nel mercato del piombo anche Joan Collu che il 13 aprile di quell'anno acquistò al prezzo di 9 lire dal contadino Antoni Corbello la parte di una fossa di *galança* che egli possedeva in località *gena de savai* e che era stata in precedenza di Domenico Pirria⁹⁸⁷. In quegli anni il commercio di *galança* mostra dunque una certa

⁹⁷⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 108r.

⁹⁷⁸ *Ivi*, c. 108v.

⁹⁷⁹ *Ivi*, c. 264r.

⁹⁸⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. 1r. e ss.

⁹⁸¹ *Ibidem*.

⁹⁸² *Ibidem*.

⁹⁸³ *Ibidem*.

⁹⁸⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

⁹⁸⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. s. n.

⁹⁸⁶ *Ibidem*.

⁹⁸⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, c. s. n.

vitalità. Il 25 maggio del 1585 Joan Murgia dava a Francesco Manca 7 lire e 14 soldi come anticipo delle 28 lire che gli doveva per *galança* di pari valore che gli aveva ordinato⁹⁸⁸. Il Manca però non disponeva del minerale promesso al suo acquirente e per procurarselo si rivolse al contadino Perdo Anjoni, dal quale con atto del 4 settembre 1585, ne comprò per 8 lire⁹⁸⁹. Pochi mesi dopo lo stesso Anjoni vendeva al Manca la sua parte di quota nella proprietà di fossa di *Genna savai* insieme alla sua ferramenta al prezzo di 15 lire⁹⁹⁰.

Inoltre, in quegli anni, oltre alle fosse minerarie già da tempo note e sfruttate come erano, per esempio, quella di Genna Savai e di Monteponi se ne aggiunsero di nuove. Il 9 maggio del 1586 il pastore Joan Finado mentre conduceva il suo gregge di pecore in località detta “Santa Juliana en lo mont de Sant Michel” si imbatté in un *rastre de galança* ma non avendo dimestichezza con i lavori minerari si accordò con Antiogo Lotxi Garuffo e Joann Loxi, rispettivamente, suo genero e cognato e insieme a Perdo Pinna Leu tornarono presso quella fossa e dopo averne estratto quanto minerale poterono lo divisero in parti uguali⁹⁹¹.

Anche se non era certamente appetibile come quello dell’argento l’estrazione della *galança* era un investimento che richiamava capitali e imprenditori come dimostra il caso di Joan Murgia Busellu, originario di Alghero che dopo aver acquistato una quota di proprietà di una fossa in Gena de sanai la rivendeva il 20 giugno del 1587, a Francesco Manca per 12 lire e gli cedeva anche la sua ferramenta per altre 5 lire⁹⁹².

Un ulteriore passaggio di mano di quote si ebbe il 16 settembre del 1587 quando i fratelli Antiogo Spada Cosso e Barsolo Cosso vendettero ad Antiogo Martini un terzo di due fosse in Monteponi in località “Sa serra de mesu” per 4 lire⁹⁹³.

Per cercare di ottimizzare le risorse e concentrare gli sforzi nello sfruttamento dell’attività estrattiva si costituiva invece il 7 maggio del 1593 una società che comprendeva Barsolo Cosso di Luiso, Nigola Pisano di Antiogo, Gontini Escostera, Joanelo Lotci e Pere Boe che si impegnano a lavorare nella fossa gran di Monteponi per estrarne *galança*. Il Boe si obbligava inoltre a fornire loro alcune cose necessarie per il loro lavoro come l’olio per le lampade e la ferramenta per fare l’argano⁹⁹⁴.

Dalla disamina di questi atti notarili che riguardano l’attività mineraria in generale ed il commercio della *galança* nello specifico si può notare come tale produzione avesse assunto un ruolo di un certo rilievo ma sostanzialmente non più determinante nel panorama economico cittadino e territoriale. Le quantità di materiale estratto e l’esiguo

⁹⁸⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 111r.

⁹⁸⁹ *Ivi*, c. 153v.

⁹⁹⁰ *Ivi*, c. 214v.

⁹⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 412r.

⁹⁹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, c. s. n.

⁹⁹³ *Ibidem*.

⁹⁹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, c. s. n.

numero di persone coinvolte sembrano suggerire un drastico ridimensionamento del comparto minerario. Un ridimensionamento che, del resto, si iscrive nella scia di un trend negativo iniziato sin nel secolo precedente. Le cause del progressivo venir meno dell'attività estrattiva e della lavorazione dei prodotti estratti sono da ricercarsi non già nell'esaurimento dei giacimenti che, dopo tutto, nel successivo Seicento, si rilevarono ancora fruttiferi. Né questo stato di cose si può imputare, all'arrivo sul mercato europeo dei metalli preziosi e non provenienti dal nuovo mondo, poiché come è noto, l'Europa non vide mai, del tutto, soddisfatto il proprio fabbisogno di argento. Se "l'industria" mineraria nell'Iglesiente andò in declino fu verosimilmente per la mancanza di capitali finanziari e di capitale umano. Si è potuto notare che quei pochi tentativi di riattivare la coltivazione mineraria furono posti in essere da uomini estranei al territorio e ai quali lo stesso territorio opponeva talvolta resistenze. Questi piccoli imprenditori, cercatori d'argento, fonditori, non trovarono più le condizioni che nei secoli precedenti avevano consentito il commercio dell'argento su vasta scala. L'Iglesiente era cambiato, il mondo era cambiato, il commercio marittimo nelle marine locali era in sostanza interdetto dalla minaccia dei barbareschi e barriere daziali erano state disseminate lungo il percorso verso la capitale.

In questo quadro la produzione di *galança* divenne fondamentalmente funzionale al solo soddisfacimento delle necessità locali; vi attendevano lavoratori non specializzati che alle loro attività solite, erano spesso artigiani, contadini pastori, alternavano il piccolo commercio dei prodotti minerari.

6.3.17. *L'allevamento del bestiame e la pastorizia*

Al complesso universo dell'allevamento delle diverse tipologie di bestiame rimandano 316 atti che rappresentano il 5% del totale dei rogiti cinquecenteschi studiati. Questi numeri forniscono una prima indicazione in merito all'incidenza e all'importanza di questa attività economica nel territorio soprattutto se paragonati con i più rari rogiti inerenti l'attività mineraria nello stesso periodo. Ciò non significa che anche nel settore produttivo pastorale e dell'allevamento non vi fossero difficoltà o limitazioni come dimostrano, del resto, le osservazioni sullo stato della città di Iglesias che accompagnavano i capitoli di corte presentati, per la dovuta approvazione, dell'ambasciatore cittadino, il francescano fra Nicola Ibba, alla corte di re Filippo. Il religioso faceva notare, fra le altre cose, quanto fossero diventati numerosi e pericolosi i ladri di bestiame:

«... dita ciutat esser refugi y sentina de ladres, tant naturals de ally com estrangers, los quals han multiplicat en tan gran numero, que quasi son mes que los nativos y originarios; y per lo que se deprèn, ab lur mala vida y perverses obres han infestada de tal manera dita ciutat, que essent estada aquella pocs anys fa opulentissima de bestiar, çoes vaques de quaranta millia caps vel circa y menut de numero quasi increhible, huy es reduit lo hù a menys de sis o set millia, y l'altre a csa per lo semblant poquissima; y los mateixos danys son de le vinyes y de qualsevol altre havers, los quals danys son tants que nò s'porien stimar; y si fossen estats reparats per los que han tengut lo carrech de justicia, los drets reals serien antiplé, mes que al present nò son y dita ciutat fora molt ria, crescuda y augmentada en tota natura de bestiars y altres generos de riqueses y haguera pogut tollerar qualsevol carrechs axì de parlaments com alias per servey sa magestat, les quals al present çufrir nò s'pot per la suma inopia dels habitants, causada e induida principalment per dits lladres strangers, los quals no podèn aturar en lurs propries viles y patria per crims y malificis comesos, se infilan en lo districte y capitania de dita ciutat ...»⁹⁹⁵.

I danni prodotti dall'abigeato oltre a causare ai proprietari di bestiame e agli allevatori in genere, significative perdite in termini economici avevano inoltre evidenti ripercussioni sull'intero territorio incidendo, per esempio, sulla sua capacità di approvvigionarsi di carne come lo stesso francescano non mancava di sottolineare:

⁹⁹⁵ CDE, secolo XVI, coll. 890-917.

«... quasi tot lo bestiar de aquella ciutat resta devastat per lladres y se tige grandissim mancament y penuria de carnes, taliter que en la maor part del any sols per los malalts nò s'poden haver ...⁹⁹⁶.

Per cercare di risolvere questo stato di cose la città, tramite il suo inviato, chiedeva pertanto che nessun *carnicer* né *alguazir* potesse portare a vendere il bestiame fuori dal distretto, ma la proposta venne rigettata perché ... *los comersos han de esse liberts que cada hù compre allì hon porà ...*⁹⁹⁷.

Nonostante questi problemi il mondo dell'allevamento e della pastorizia si mostra attraverso gli atti studiati assai vitale, talvolta dinamico. Per quanto poi i molti contratti che vanno ad inserirsi in questo mondo pastorale intervengono per definire particolari negozi giuridici, si può comunque individuare un rogito tipo che può essere il seguente, esteso ad Iglesias il 16 gennaio del 1574:

«Lo magnifich mossen Antoni Massa notario habit dela present ciutat desglesies grat etc dona y acomu a comana a Nicola Sonadari de Antonio aqui present y aceptant dos çentas settanta hovellas sortidas en les quals dit Nicola ha pagat lo terç qual comu li dona per temps de sinch anys primers vinent comensant del primer de octubre propassat de M.D.LXXIII dins lo qual temps promet y se obliga mantenir salvar y guardar axi de die com de nits a totes ses despeses si e segons bons comanarjos son tinguts y obligats prometent que cascun any dara bon compte axi del creximent com del mancament apersos y maxells aniran per lo dit Nicola pastures parara amijes etc y que durant dit comu non cometra digun frau etc. y que sempre y quant acorde un home per pastura dites hovelles que la paga que se acostuma dar enbestiar la dara di tot lo comu etc partint tot lo que se precira amijes durant dit comu y en toto lo demas a hus y costum dela present ciutat ensemblants commus etc. y complits lo dits sinch anys partrian a mijes les hovelles que ales hor este trobaran etc. e per les dites coses attendre y complir obbligan llurs bens etc. axi juran etc. »⁹⁹⁸.

Questo atto notarile costituisce in sostanza un contratto di soccida ossia un accordo fra due parti che danno vita ad una vera e propria impresa economica di natura associativa finalizzata all'allevamento. Il testo ci aiuta a comprendere quale fra i diversi tipi di contratti di soccida possibili fosse più diffuso nell'Iglesiente e come realmente funzionasse. Considerando pertanto attentamente l'atto si ha da un lato il promotore dello stesso negozio giuridico ossia il notaio Antonio Massa e dall'altro il pastore Nicola

⁹⁹⁶ *Ibidem.*

⁹⁹⁷ *Ibidem.*

⁹⁹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. sn.


Sonadori. Il primo *dona y acomu a comana* ossia affida al secondo a norma del diritto (*dret*) del *comu* 270 pecore. In base a questo “diritto” si creava una particolare tipologia di soccida nella quale i due soci apportavano quote diverse alla formazione del capitale societario ossia del gregge, con il soccidante o concedente (*comonarjo maior*) che conferiva i due terzi del capitale in bestiame ed il soccidario o allevatore (*comonarjo minor*) il restante terzo. Nel documento in esame non si dice però che egli apportasse questa quota bensì si precisa che *dit Nicola ha pagat lo terç*. Ciò significa che il pastore, non potendo evidentemente ottemperare all’apporto del bestiame versò una somma pari al valore degli animali che avrebbe dovuto fornire. Talvolta per recuperare tali somme i pastori ricorrevano allo strumento creditizio del censo con conseguente loro esposizione debitoria. Così fece il 22 ottobre del 1575 il *vaccarjo* Antioco Scartello che ottenne dall’*adobador* Antiogo Coquodi la cifra di 60 lire che servirono allo Scartello per *pagar la terç del comu de vaques era obligat posar ab son germa pere Scartello que aportan de dona Joan Cocodi y gallus*, moglie dello stesso creditore⁹⁹⁹.

Come si precisa nel proseguo del documento questa “società” aveva una durata stabilita in cinque anni. Per quanto in altri atti analoghi si prevedano talvolta scadenze diverse ma comunque comprese fra i 5 e gli 8 anni con una variabilità che in qualche caso sembrerebbe dipendere anche dal tipo di bestiame, il termine di 5 anni è quello maggiormente documentato.

Come precisato nell’atto, il pastore, durante il periodo della durata della società, aveva l’obbligo di *mantenir salvar y guardar axi de die com de nits a totes ses despeses si e segons bons comanarjos son tinguts y obligats prometent*. Questi erano dunque gli obblighi del *comonargio minor*: alimentare, sorvegliare, controllare e provvedere ai bisogni del gregge di giorno e di notte e a sue spese, ma anche presentare con scadenza annuale i conti della sua gestione cioè i guadagni, derivanti dalla vendita di latte, lana, formaggio e carne ovviamente ma anche le eventuali perdite ed entrambi sarebbero stati divisi a metà. Ugualmente a metà si avrebbe dovuto dividere l’eventuale costo per pagare un ulteriore pastore e tutto secondo quanto previsto dagli usi e costumi di Iglesias (*hus y costum dela present ciutat*).

Al termine della durata di un contratto di questa tipologia, in questo caso cinque anni, il gregge sarebbe stato suddiviso fra i due in parti uguali. Tali contratti oltre che alla conduzione dei greggi di pecore come in questo caso venivano promossi anche per regolare l’allevamento di altri animali secondo la casistica illustrata nel grafico sottostante.

⁹⁹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.



I 315 contratti di soccida suddivisi per tipologia di allevamento

Da questa rappresentazione grafica si ha una immagine immediata delle diverse tipologie di bestiame che veniva allevato nel Sulcis Iglesiente. Si rileva che le greggi caprine fossero le più movimentate in questa tipologia di contratti benché numerosi fossero anche gli atti che riguardano la creazione di società nate per l'allevamento di pecore, di vacche e di maiali. Meno frequenti sono risultati i contratti relativi alla conduzione di arnie, di giumente e di *vedellas* ossia delle vacche che non avevano ancora raggiunto l'età adulta, mentre in un solo caso si è registrato un contratto per l'allevamento di un gregge di agnelli.

I rogiti studiati permettono comunque di risalire anche ai proprietari del bestiame, di stabilire l'entità dei greggi e delle mandrie ma consentono altresì di far luce sulla variegata categoria sociale dei pastori operanti in questa area. Per quanto riguarda il primo aspetto una iniziale occasione di riflessione ci è offerta proprio dal documento che si è citato e nel quale il proprietario del gregge è un notaio; Antonio Massa. Quest'ultimo non possedeva soltanto pecore ma anche maiali come si apprende da un rogito esteso il 22 ottobre 1573 e col quale questo soccidante affidava a Gregori Pinna e a Joan Salis di Villamassargia un branco di 135 porci per 5 anni¹⁰⁰⁰. Lo stesso Massa due anni dopo, il 30 luglio del 1575 si accordava con Sebastiano Banne di Mamoiada al quale dava altri

¹⁰⁰⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 446v.

169 maiali per 5 anni¹⁰⁰¹. La circostanza che un notaio investisse nell'allevamento di bestiame non era affatto rara o sporadica. Sono infatti diversi i rogiti che testimoniano l'interesse del ceto notarile per questa forma di investimento economico. Il 5 dicembre del 1573 il notaio Antonio Leu costituiva una società a *comu* con Joan Satta di Buddusò che si impegnavano ad accudire 65 pecore¹⁰⁰². Anche il notaio Pere Francisco fu tra i proprietari di bestiame che ricorse allo strumento contrattuale della *soccida* affidando, il 12 luglio 1585 ad Antiogo Pili *descalaplano* della curadoria di Siurgus e ad Antonio Carreddu 348 capre per 5 anni¹⁰⁰³. Nell'allevamento delle capre investì anche il notaio Nicolò Scarxoni che il 6 ottobre del 1579 costituiva una *soccida* con Nicolò Melea per la conduzione di 176 capre per il periodo di 8 anni¹⁰⁰⁴. Lo Scarxoni tuttavia non si limitò alle sole capre come dimostra un atto del 31 dicembre 1577 col quale affidava a Antoni Murrioni a Joan Friarjo 50 maiali per 5 anni¹⁰⁰⁵.

Analoghi investimenti fecero anche i colleghi Bartolomeo Serra e Salvador Gallus. Il primo, per conto di suo fratello, il sacerdote Antonio Serra, residente a Siliqua, il 21 novembre 1580 diede in affidamento a Julia' Fay 108 capre per 7 anni¹⁰⁰⁶. L'anno seguente, mosso invece da interessi squisitamente personali, lo stesso Serra concedeva *a dret comu* a Francesco Sipari 180 pecore per 5 anni¹⁰⁰⁷. Il secondo, ossia il notaio Salvador Gallus dava invece, in affidamento il 3 novembre del 1581 a Juan Loci e a Juan Pintus Alibrando 71 vacche per 5 anni¹⁰⁰⁸.

Ovviamente quella dei notai non fu l'unica categoria sociale o professionale ad investire nel bestiame. I documenti del primo Cinquecento mostrano, del resto, come in quel frangente la proprietà del bestiame fosse prevalentemente concentrata nelle mani degli esponenti della piccola nobiltà cittadina, degli ufficiali regi e dei mercanti. Si veda in questo senso il caso di Gil Deandrada, capitano e castellano di Iglesias, che il 13 gennaio del 1536 affidava a Julia' Mameli *stranger* della villa di Aritzo 64 pecore per 5 anni¹⁰⁰⁹. O ancora, quello di Geronimo Barba, che con atto notarile del 10 giugno del 1536 dava l'incarico di accudire 40 *trugues de mardiedo* e quattro maiali a Baloy Pullo *estranger* de Trexenta de Senorbi¹⁰¹⁰. Il 16 marzo del 1538 il mercante Tommaso Corroy affidava invece a Bernardino Nille della Villa di Orotelli un gregge di 25 pecore per 5 anni¹⁰¹¹. Un altro mercante, Nicolo Cani, si accordava invece col pastore Salvador Errei

¹⁰⁰¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.

¹⁰⁰² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 503v.

¹⁰⁰³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 127r.

¹⁰⁰⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

¹⁰⁰⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 242r.

¹⁰⁰⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 291, c. s. n.

¹⁰⁰⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 291, c. s. n.

¹⁰⁰⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 291r.

¹⁰⁰⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 185r.

¹⁰¹⁰ *Ivi*, c. 255v.

¹⁰¹¹ *Ivi*, c. 80v.

che il 28 febbraio 1538 accettava l'incarico di condurre *a comu* un gregge di 380 pecore per 5 anni¹⁰¹².

Stando alla lettura degli atti notarili attinenti alla tipologia della soccida sembra che nel corso degli anni seguenti la proprietà del bestiame finisse per concentrarsi in mani diverse risultando comunque ad appannaggio di un numero ristretto di persone. Continuavano ovviamente ad investire nell'allevamento gli esponenti della piccola nobiltà e gli ufficiali regi come si desume dal caso del Capitano March Antonio de Camos che, con atto rogato il 7 ottobre del 1580 affidava a Marco Lotci 199 pecore per 5 anni¹⁰¹³. Lo stesso ufficiale dava poi in concessione per il medesimo periodo pochi giorni dopo, il 17 ottobre dello stesso anno, 150 ovini a Miali Murgui e a suo fratello Perdo originari di Atçara e altre 250 pecore a Martini Mameli e ad Antiogo Murjia¹⁰¹⁴.

Non meno attivo in quegli anni e nello stesso settore produttivo fu Salvatore Serra, esponente di una famiglia della piccola nobiltà cittadina. La sua attività è attestata dal 17 marzo del 1575 quando affidò a Joan Devilla 102 pecore per 5 anni¹⁰¹⁵. Quattro anni dopo, il 16 dicembre del 1579 concedeva invece a Marco Devila della Villa di Pardo 143 capre¹⁰¹⁶. Il Serra non possedeva però soltanto quello che viene definito bestiame minuto bensì anche più costose vacche e pertanto nei primi giorni d'aprile del 1581 si accordava con i fratelli Antiogo e Antonio Mostellino perché allevassero 28 *vedellas* per 5 anni¹⁰¹⁷. Chiusisi nel frattempo i contratti con i Devilla il Serra con contratto del 2 ottobre del 1581 preferì affidare ad altri pastori un gregge di 245 capre del quale fu chiamato ad occuparsene il pastore Antonio Balia¹⁰¹⁸. A conclusione del periodo di 5 anni previsti, il Serra, grazie alla gestione del suo *comonarjo menor* vide accrescersi il suo gregge e pertanto decise di continuare a servirsi del Balia al quale il 9 dicembre del 1585 affidava 413 capre per 7 anni¹⁰¹⁹. Mosso evidentemente dal desiderio di diversificare i suoi investimenti Salvador Serra si inserì anche nel settore dell'apicoltura come dimostra un contratto rogato ad Iglesias il 30 marzo 1576 e tramite il quale si accordava con Barsolo Loxi per la messa a profitto, per il periodo di 5 anni, di 108 *casillos* che il Serra possedeva in suo terreno posto nel salto di Musei¹⁰²⁰. In seguito, con contratto esteso il 6 novembre 1585 lo stesso Serra affidava alle cure di Antiogo Coquello altri 45 *casillos de abellas* per il consueto periodo di 5 anni¹⁰²¹. Non tralasciava comunque di seguire l'accrescimento del suo patrimonio caprino e per questo il 2 gennaio del 1586, ricorreva a Marco Devila

¹⁰¹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 42r.

¹⁰¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 291, c. s. n.

¹⁰¹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 291, c. s. n.

¹⁰¹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.

¹⁰¹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

¹⁰¹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 71r.

¹⁰¹⁸ *Ivi*, c. 235v.

¹⁰¹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 249r.

¹⁰²⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 17v.

¹⁰²¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 231v.

perché si assumesse l'onore di condurre un gregge di 160 capre per 7 anni¹⁰²². Il Serra investì inoltre anche nell'allevamento dei maiali come emerge dall'atto del 17 dicembre 1585 col quale dava a Joan Nurqui l'incarico di allevare 60 maiali per 5 anni¹⁰²³. Al termine di questo periodo l'oculato proprietario aveva visto accrescersi la sua mandria e nel marzo del 1590 poteva così affidare ben 150 maiali a Joan Cantoni e a Martini Guiso originari di Benetutti per 5 anni¹⁰²⁴.

Capre, dunque ma anche pecore, vacche, arnie e maiali erano diventati parte integrante ed importante di quel patrimonio che il Serra morendo lasciò a sua moglie Violant e che la donna prese ad amministrare. Così il 25 gennaio 1599 la vedova di Salvador Serra affidò al pastore Elias Corbello 212 pecore per 5 anni¹⁰²⁵.

Ancor più significativo di questi due casi richiamati è l'esempio di Antiogo Melli che nel periodo compreso fra il 1576 ed il 1590 stipulò ben 19 contratti di soccida con diversi pastori e per l'allevamento di vari generi di animali. Stando ai documenti disponibili si ricava che l'esordio del Melli nel settore dell'allevamento del bestiame si ebbe il 12 ottobre del 1576 quando affidò a Juan Cani Martini e a Perdo Cani Martinni 8 *vedellas* per 5 anni¹⁰²⁶. In seguito, allargò il suo capitale zootecnico investendo in greggi di capre. Pertanto il 12 settembre del 1578, ne affidò a Perdo Cannas 200 capi per 5 anni affinché se ne prendesse cura¹⁰²⁷. A distanza di pochi, giorni, era il 20 settembre dello stesso anno, diede *a comu* a Cristofol Cardia altre 190 capre per il medesimo lasso di tempo¹⁰²⁸. Altri 50 capi li concesse invece a Joan Sesini con atto esteso il 25 settembre del 1578¹⁰²⁹. In base a questi atti si può constatare che nel solo mese di settembre di quel 1578 il Melli fosse in grado di movimentare ben 440 capi di bestiame. I suoi armenti comunque non dovettero esaurirsi in queste cifre dato che nel gennaio dell'anno seguente lo stesso Antiogo Melli era in grado di affidare altre 200 capre, sempre per 5 anni, al pastore Joan Pisano¹⁰³⁰. Mentre tutti questi contratti erano ancora vigenti il Melli poteva disporre di un altro gregge di 152 pecore che il 27 luglio 1579 mise sotto le cure del pastore Baloi Gessa¹⁰³¹. Nel periodo seguente il Melli si occupò di provvedere a ingaggiare diversi pastori per le sue molte altre greggi di capre e di pecore. L'11 settembre 1579 ne affidò uno di 102 capre a Juan Spada per 5 anni¹⁰³². L'anno successivo uno di 195 capi a

¹⁰²² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 245r.

¹⁰²³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 249v.

¹⁰²⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 309v.

¹⁰²⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 201, c. s. n.

¹⁰²⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 187v.

¹⁰²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

¹⁰²⁸ *Ibidem*.

¹⁰²⁹ *Ibidem*.

¹⁰³⁰ *Ibidem*.

¹⁰³¹ *Ibidem*.

¹⁰³² *Ibidem*.

Sebastiano Taris¹⁰³³ e un altro di 270 capre a Joan Cocodi¹⁰³⁴. Anche in questo caso si registra il riuscito tentativo di diversificazione delle attività come dimostra il contratto rogato il 30 agosto del 1584 e col quale Antiogo Melli si accordava con pastore Joanello Seris che si impegnava ad allevare 60 maiali per 5 anni¹⁰³⁵. Non veniva comunque affatto trascurata l'amministrazione delle altre soccide che generarono un progressivo accrescimento del patrimonio del Meli che nel corso del 1581 provvide ad assegnare 3 greggi di pecore per un totale di 394 ovini a Joan Granella¹⁰³⁶ a Barsolo Loci¹⁰³⁷ e a Marco Cocodi¹⁰³⁸. Altri tre grandi greggi questa volta di capre furono invece affidati negli anni seguenti rispettivamente a Joan Pisano¹⁰³⁹, chiamato a provvedere a 194 capi per 5 anni,¹⁰⁴⁰ a Antiogo Fanuça che di capre ne ebbe in affidamento ben 314¹⁰⁴¹, ed infine a Julia Pisano al quale spettarono in affido 140 capre¹⁰⁴².

Il progressivo accrescersi del numero dei contratti di soccida promossi dal Meli rispondono alla sua esigenza di dover provvedere ad un patrimonio che evidentemente cresceva di anno in anno con un costante incremento del numero dei capi di bestiame. Tali accrescimenti dipendevano da vari fattori e non è pertanto semplice fornire cifre che ne diano conto in modo non approssimativo. In molti casi tuttavia al termine di una soccida della durata di 5 anni si registra un incremento del gregge iniziale pari ad 1/6. Esemplicativo di questa tendenza è il contratto esteso il 10 novembre del 1573 per Gontini Figus che in quella data affidava ad Antoni Fainca 300 capre per 5 anni¹⁰⁴³. A chiusura del contratto con la partizione degli accrescimenti il Figus ricevette 350 capi che, evidentemente perché soddisfatto della gestione, affidava nuovamente al Fainca per altri 5 anni¹⁰⁴⁴.

Oltre al Meli fra i grandi proprietari di bestiame si può ascrivere anche Antioco Mancoso che in un arco di tempo assai ristretto, compreso fra il 1576 ed il 1585, diede vita a diverse società per l'allevamento del bestiame. Inizialmente, con contratto del 4 gennaio 1581 il Mancoso lo troviamo inserito nell'attività dell'allevamento dei maiali affidandone 50 al pastore Joan Sesini di Villamassargia per 5 anni¹⁰⁴⁵, ma pochi mesi dopo, l'11 agosto del 1581 si accordò con Julia Mereu, anch'egli di Villamassargia che

¹⁰³³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 291, c. s. n.

¹⁰³⁴ *Ibidem*.

¹⁰³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 289, c. 104v.

¹⁰³⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 3r.

¹⁰³⁷ *Ivi*, c. 222v.

¹⁰³⁸ *Ivi*, c. 312v.

¹⁰³⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 197v.

¹⁰⁴⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 571v.

¹⁰⁴¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 367r.

¹⁰⁴² *Ivi*, c. 380r.

¹⁰⁴³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 475r.

¹⁰⁴⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

¹⁰⁴⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 5r.

si impegnava a custodire un gregge *a comu* di 217 pecore per il consueto periodo di 5 anni¹⁰⁴⁶. In quello stesso giorno, altre 213 pecore erano poi affidate dal Mancoso a Joan Pintus¹⁰⁴⁷, un altro pastore di quella villa alla quale apparteneva anche Antiogo Toco che nel novembre successivo diede vita con l'iglesiente ad una soccida per la gestione di un gregge di 259 pecore¹⁰⁴⁸. Da questi atti emerge una certa preferenza o meglio una particolare predilezione che il Mancoso pare nutrisse nei confronti degli allevatori di Villamassargia giacché anche in seguito, era il 20 novembre del 1585, ad un altro di loro, tal Domingo Melloni diede secondo il consueto costume 140 pecore per 8 anni¹⁰⁴⁹. Abbondonato dunque l'allevamento dei maiali in favore di quello delle pecore il Mancoso tentò anche di allargare le sue attività dando vita ad una società con Nicola Onis per l'allevamento di una mandria di 26 vacche¹⁰⁵⁰. Inoltre nel novembre del 1585 allo stesso Onis affidò anche 150 capre¹⁰⁵¹ e persino 135 *casillos de abellas*, entrambi per 5 anni¹⁰⁵².

Fino a questo momento nel ricostruire con i dati acquisiti attraverso lo spoglio degli atti notarili la categoria dei più importanti proprietari di bestiame non si hanno avuto particolari sorprese perché si sono rinvenuti soltanto uomini inseriti in sostanza in quella élite cittadina che tradizionalmente deteneva i maggiori capitali del territorio nonché la ricchezza mobile ed immobile. Limitandosi a questi esempi si avrebbe pertanto un quadro caratterizzato da una rigida cristallizzazione delle posizioni sociali e nel quale ogni reale possibilità di mobilità sociale sarebbe in sostanza, se non del tutto preclusa, di certo non facilitata. Per questo motivo e cioè per aver un quadro il più possibile rappresentativo è indispensabile richiamare alcuni altri casi di soccide create in quegli stessi anni ad Iglesias. In questo senso si veda l'atto esteso il 14 ottobre 1578 e con il quale il sarto Nicola Devila affidava *a com* al pastore Joseph Masia originario della villa di Simesteni 34 maiali per 5 anni¹⁰⁵³. Il documento è interessante perché il proprietario principale della mandria di maiali non è un nobile, non è un *ciutada* o un uomo particolarmente in vista bensì un artigiano che evidentemente si trovava nella favorevole situazione di poter disporre di un piccolo capitale in bestiame. Quello del Devila non era comunque un caso unico o isolato nel panorama iglesiente del Cinquecento nel quale si impone un altro artigiano, il calzolaio Antoni Murrioni. Tra il 1574 ed il 1599 fu promotore di ben 14 contratti di soccida nei quali si movimentarono diversi generi di bestiame e in numeri di grande rilievo. Il 27 marzo del 1574 l'intraprendente calzolaio si accordava con Barsolo Sirigu che si impegnava a condurre 8 *trugues* per 5 anni¹⁰⁵⁴. Se i numeri di questa prima

¹⁰⁴⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 158v

¹⁰⁴⁷ *Ivi*, c. 162r.

¹⁰⁴⁸ *Ivi*, c. 294v.

¹⁰⁴⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 222r.

¹⁰⁵⁰ *Ivi*, c. 227r.

¹⁰⁵¹ *Ivi*, c. 229r.

¹⁰⁵² *Ivi*, c. 230v.

¹⁰⁵³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

¹⁰⁵⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.

soccida sono modesti molto più importanti sono quelli del secondo contratto che pose in essere il Murrone. Era il 1 ottobre del 1574 e affidava al pastore Joan Loci Baroni 228 capre per 5 anni¹⁰⁵⁵. Un altro gregge di 100 pecore si formò poi con gli apporti del calzolaio e del pastore Nicola Pisu originario di Isili con quest'ultimo che prendeva l'onere di accudire queste bestie per 8 anni¹⁰⁵⁶. Dopo questi contratti il Murrone non si dedicò più all'allevamento delle pecore preferendo investire in quello di altri generi di animali. Per questa ragione il 15 settembre del 1575 lo stesso Murrone dava *a comu* al pastore Joan Masilla 203 capre per 5 anni¹⁰⁵⁷. Alcuni anni dopo, nel 1580, il Murrone che, nel frattempo aveva istituzionalizzato la sua ascesa sociale divenendo consigliere della città affidava 183 capre per un periodo di 5 anni al pastore Nicola Pisano originario della Villa di Llauneli (attuale Neoneli)¹⁰⁵⁸. Chiudendo i conti di questa soccida il 30 ottobre del 1585 il Pisano restava debitore nei confronti del Murrone per la cifra di 70 lire, 12 soldi e 10 denari che il pastore si impegnava a pagare dalla sua parte dei proventi derivanti dalla vendita del formaggio a lui spettante¹⁰⁵⁹. L'atto testimonia come lo strumento della soccida garantisse pur nel medio periodo guadagni non marginali nel settore dell'allevamento e anzi ci consegna l'immagine di questo ambito di attività economica come uno fra i più attivi e produttivi di quel periodo. Un settore nel quale dovette credere fortemente il calzolaio consigliere che dopo aver acquistato anche un altro branco di maiali il 14 febbraio 1578 ne affidava parte, 60 bestie, alle cure di Nicola Pullo¹⁰⁶⁰ e parte, 78 maiali, a Bainjo Cano¹⁰⁶¹. Altri contratti furono stipulati anche negli anni seguenti. Il 19 ottobre del 1587 il Murrone si accordava con Joan Baroni Loci che prese l'incarico di accudire un gregge di 214 capre per 5 anni¹⁰⁶². Pochi giorni dopo invece un altro contratto impegnava Gontini Sarigu nativo di San Gavi a condurre 186 capre in parte sue e in parte del Murrone per 8 anni¹⁰⁶³. Ancora nel 1593 l'artigiano iglesiente si faceva promotore di altre due contratti di soccida estesi entrambi il 22 marzo del 1593, in uno Julia Baroni prendeva in consegna un gregge di 115 capre¹⁰⁶⁴ e nel secondo lo stesso Baroni si assumeva l'onore di accudire altre 200 capre per cinque anni¹⁰⁶⁵. Quattro anni dopo il Murrone affidava 140 capre al pastore Agostino Pirella¹⁰⁶⁶ e altre 150 capre a Salvador

¹⁰⁵⁵ *Ibidem.*

¹⁰⁵⁶ *Ibidem.*

¹⁰⁵⁷ *Ibidem.*

¹⁰⁵⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. s. n.

¹⁰⁵⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, c. 416v.

¹⁰⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 259v.

¹⁰⁶¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, c. s. n.

¹⁰⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, c. s. n.

¹⁰⁶³ *Ibidem.*

¹⁰⁶⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, c. s. n.

¹⁰⁶⁵ *Ibidem.*

¹⁰⁶⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, c. s. n.

Bortigali per 8 anni¹⁰⁶⁷. L'ultimo degli atti di soccida posti in essere dal Murroni e giunti sino a noi fu rogato il 14 agosto 1599 e in quel giorno il calzolaio costituiva una società *a comu* con Sebastiano Pileddo e Francesco Serafini che si assumevano l'onore di allevare 50 vacche per 5 anni¹⁰⁶⁸.

Oltre gli artigiani più intraprendenti agli investimenti nel settore dell'allevamento del bestiame mostrarono grande interesse anche gli ecclesiastici. Taluni religiosi riuscirono a costituirsi importanti patrimoni e a diversificare le loro attività. Vale la pena soffermarsi su alcuni casi per stimare un aspetto non secondario della composizione dei patrimoni ecclesiastici. Per alcuni di loro come nel caso di Joan Cuquo, canonico di Solci, l'impresa nel settore dell'allevamento si limitò ad unico contratto di soccida quello tramite quale il sacerdote si accordava col pastore Salvatore Littera di Villasoris che si impegnava ad accudire un branco comune di 25 maiali per 5 anni¹⁰⁶⁹. In altri casi, benché i contratti fossero più numerosi la gestione del bestiame fu comunque un'attività estemporanea e questo fu il caso del francescano fra Nicola Ibba che fece estendere due contratti di soccida soltanto perché in qualità di curatore testamentario e tutore di beni altrui dovette adoperarsi nella loro corretta gestione. Nel primo contratto rogato il 14 ottobre 1574 il francescano affidava al pastore Marco Loxi 132 pecore per 5 anni¹⁰⁷⁰. Nel secondo atto, esteso il 5 novembre 1574 lo stesso fra Nicola consegnava a Joan Orru, originario di Silanus, 130 pecore¹⁰⁷¹.

Diverso è invece il caso de sacerdote Juan Cani, beneficiato della cattedrale di Iglesias che, il 18 novembre 1581 affidava al pastore Nicola Pisti 140 pecore per 5 anni¹⁰⁷² e nello stesso tempo si accordava con Perdo Murroni col quale dava vita ad una società per l'allevamento di api con un capitale iniziale di 150 *casillos*¹⁰⁷³.

In questo ambito di investimento si andarono ad inserire anche i gesuiti che giunsero in città nel 1580. Il 18 maggio 1581 l'*hermano* Joan Palla, gesuita, procuratore del padre Francesco Baldo, vice provinciale della Compagnia di Gesù, affidava *a comu dret* ad Antiogo Scartello Romita, 22 *casillos* per un periodo di 5 anni¹⁰⁷⁴. In seguito, era l'8 dicembre del 1582 lo stesso Joan Palla affidava ad Antiogo Ures originario di Villa di Strisali 200 pecore per 5 anni¹⁰⁷⁵. Diversi anni dopo, il 27 settembre 1596 il gesuita padre Melchiorre Serra, rettore del collegio iglesiente costituiva una soccida con i pastori

¹⁰⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁶⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, c. s. n.

¹⁰⁶⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 499r.

¹⁰⁷⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.

¹⁰⁷¹ *Ibidem*.

¹⁰⁷² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 312v.

¹⁰⁷³ *Ivi*, c. 524r.

¹⁰⁷⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, c. n.

¹⁰⁷⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 268r.

Miquel e Antoni Matta Escartello che si assumevano l'incarico di accudire 43 vacche per 5 anni¹⁰⁷⁶.

Se i gesuiti come del resto fecero anche altri proprietari di bestiame diversificarono i loro investimenti e i loro interessi nell'ambito dell'allevamento il canonico Joan Melli concentrò i suoi sforzi dedicandosi esclusivamente alla gestione del suo patrimonio caprino. Pertanto il 28 settembre del 1599 affidava ad Antoni Barca 230 capre per 7 anni¹⁰⁷⁷. In quello stesso giorno ne consegnava invece a Joan Barca altre 230 per un periodo analogo¹⁰⁷⁸. Nei giorni seguenti si accordò invece con il pastore Joan Pistinco che si assunse il compito di condurre per il canonico due greggi, uno di 261 capi per 7 anni¹⁰⁷⁹ e l'altro di 180 per 5 anni¹⁰⁸⁰. Ancora un gregge, questa volta, di 250 capre si costituiva con Nicola Fay che si impegnava ad occuparsene per 7 anni¹⁰⁸¹. Stando a questi atti si può constatare come in pochissimi giorni l'avveduto canonico riuscisse a movimentare ben 1151 capi preferendo dar vita a contratti di soccida della durata di 7 anni in quattro casi su cinque. La tendenza ad allungare in alcuni casi la durata del contratto di soccida non fu rara e si registra soprattutto sul finire del secolo come dimostra anche l'atto esteso il 23 gennaio 1581 per Gontini Ularjo che con Angel Valenciano diede vita ad una società per la conduzione in comune di 140 capre per 7 anni¹⁰⁸² o ancora il rogito in data 13 ottobre del 1599 relativo al contratto voluto da Joan Falci, anch'egli sacerdote, che assegnò al pastore Joan Paniello 39 vacche per 8 anni¹⁰⁸³.

Medesima durata era prevista anche per la società costituita il 4 gennaio 1599 tra l'iglesiente Antiogo Figus, allora consigliere secondo, ed Antoni Pira della villa di Seni che si impegnava a badare ad un gregge in comune di 160 pecore per 8 anni¹⁰⁸⁴. Questa non era comunque la norma e lo stesso del Figus del resto stipulò contratti che prevedevano una durata inferiore come fece il 9 febbraio del 1592 quando si accordò con Joanelo Falci e con suo figlio Nicola Scartello per la conduzione di un gregge di 298 pecore per 5 anni¹⁰⁸⁵.

Salvo questi caso ed un altro in data 27 agosto del 1599 e col quale lo stesso Figus apportava i due terzi di una mandria di 72 vacche totali che si creava con la partecipazione di Nicola Cuco sul quale ricadde l'onore di provvedere a quegli animali per 5 anni¹⁰⁸⁶, il Figus risulta molto attivo anche nel settore produttivo dell'apicoltura come dimostrano

¹⁰⁷⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 289, c. 271r.

¹⁰⁷⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, c. c. n.

¹⁰⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁸⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, c. s. n.

¹⁰⁸¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, c. s. n.

¹⁰⁸² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 20r.

¹⁰⁸³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, c. s. n.

¹⁰⁸⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, c. 2r.

¹⁰⁸⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 407r.

¹⁰⁸⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118. C. s. n.

diversi contratti. Dopo aver comprato dal pastore Joan Madello, di Domusnovas, 8 *casillos* con rogito del 18 maggio del 1586 il Figus ne affidava la loro gestione alle cure dello stesso Madello, che le deteneva entro un orto posto entro il suo paese, di fronte alla chiesa di Santa Barbara¹⁰⁸⁷. Alcuni mesi, dopo, era il 9 settembre del 1586, l'iglesiente affidava invece altri 40 arnie a Joanelo Sesini che li avrebbe accuditi per 5 anni¹⁰⁸⁸. Infine un ulteriore gruppo di arnie, 68, il Figus lo diede in gestione il 9 aprile del 1598 a Joan Cani per un periodo analogo¹⁰⁸⁹.

Nel settore dell'apicoltura investì anche Joan Munteri che il 12 ottobre del 1573 assegnava per 5 anni alle cure di Antoni Pibisiu 110 *casillos* che lo stesso Munteri aveva in salt de Sulci e più precisamente in località Flumentepido¹⁰⁹⁰.

Probabilmente, suo malgrado, si trovò ad operare in questo particolare tipo di allevamento anche Antioga Manca sulle spalle della quale ricadde la gestione del patrimonio familiare dopo che il marito Gontini Ularjo fu *pres de moros*. Così, con apposito rogito notarile esteso il 29 ottobre del 1577, la donna affidava a Joan Atzori 117 *casillos de abellas* per 5 anni¹⁰⁹¹.

Uomini o donne che fossero i proprietari di bestiame risultano comunque sempre se non originari comunque domiciliati o residenti ad Iglesias mentre assai di frequente i pastori risultano *estrangers* ossia forestieri. Oltre agli esempi fin qui forniti si può ancora vedere il caso di Perdo Simbula, originario di Villanova Monteleone, al quale il 13 gennaio 1586 Joan Silimbaldo affidava 140 pecore per 5 anni¹⁰⁹², oppure la vicenda Antiogo Birdis di Orani Manu che dallo stesso Silimbando aveva ricevuto il 15 dicembre del 1572 un branco di 70 maiali che si impegnava a mantenere per 5 anni¹⁰⁹³. Gli atti di soccida ci permettono dunque di porre in evidenza l'importante ruolo svolto da questi pastori e allevatori forestieri che diedero un enorme contributo allo sviluppo del comparto zootecnico di questa area per il quale però la lacunosità dei documenti studiati non consente di avere cifre esatte sulla sua reale capacità produttiva per tutto il Cinquecento. Tale criticità non consente del resto di analizzare compiutamente tutte le variabili connesse a questo settore come per esempio quelle concernenti la proprietà dei pascoli. L'apporto dei terreni sui quali condurre le greggi costituiva del resto una importante forma di partecipazione al capitale iniziale della soccida e conseguentemente rivestiva un peso non trascurabile nella ripartizione degli utili.

Oltre gli aspetti segnalati lo spoglio sistematico degli atti di soccida estesi nel corso del secolo XVI e oggi reperibili consente invece di fornire alcune indicazioni in merito

¹⁰⁸⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 412r.

¹⁰⁸⁸ *Ivi*, c. 470r.

¹⁰⁸⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 280r.

¹⁰⁹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 428r.

¹⁰⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

¹⁰⁹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 353r.

¹⁰⁹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 16v.

alla grandezza delle greggi. Se è vero che in taluni contratti, fra quelli richiamati, il numero dei capi è modesto, in altri, la composizione del gregge risulta degna di nota così come lo è nel caso di un contratto formalizzato il 26 settembre del 1576 e con il quale Joanelo Pinna affidava a Leonardo Solinas e a Juan Solinas, rispettivamente padre e figlio un gregge di ben 364 pecore per 5 anni¹⁰⁹⁴. Il numero dei capi per gregge non costituisce un dato secondario perché riflette non soltanto l'entità del patrimonio di ciascuno proprietario e del pastore, ma verosimilmente anche la capacità di quest'ultimo di poter efficacemente accudire gli animali.

6.3.18. *L'agricoltura*

Alla stregua di quasi tutti i comparti produttivi del distretto dell'Iglesiente anche l'attività agricola nel corso del Cinquento risentì pesantemente della pressione esercitata sui fertili territori costieri dalle scorrerie barbaresche che contribuirono a creare una situazione nella quale:

«... Quasi tots anys passa molta fretura de forments y ordis, per la qual penuria, segons es notori y evident, aquell poble ne pateix excessivament, maxime los pobres, los quals nò s' podèn sostenir altrament, son forçat viure de herbes y fruytes salvatges y aquelles nò madures, del qual destemprat viure ne solen y resultar pestilencia y altres dolencies contagioses...»¹⁰⁹⁵.

Effetti altrettanto negativi nel settore agricolo ed in particolare sulla viticoltura furono inoltre prodotti dall'azione di briganti e malviventi. Questo è, del resto, quanto trapela dalla situazione sullo stato della città e dei territori ad essa soggetti, presentata da fra Nicola Ibba a re Filippo e con la quale il religioso non mancò, infatti, di segnalare che:

«... Essent, com es, dita ciutat tan plena y farcida de lladres qui nò s' pot de nit nì de dia res conservar, sinò que tot va en preda y assaco y alguns señors de vinyes per voler defensar lur roba y possessions son estats morts y molts altres malissimo tractats per dit lladres, los quals, no contents de damnificar les persones que troben en dites vinyes, per mes explectar lur malicia e iniquitat nò perdonen a les coses inanimades e insansades, tallant los ceps y arbres y levant les tancadures de les cases de dites vinyes y destrosant quelles de pijor manera que no farian Turcs; en reparo y obstacle dels quals maleficis

¹⁰⁹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 179r.

¹⁰⁹⁵ CDE, secolo XVI, doc. XXXV, coll. 809-917.

e insolencies foren ab antico en dita ciutat inventades les vint guardies per discorrer y guardar tot aquell vinyer, lo offici dels quals consisteix en pendre los malfactors y denunciar les acuses de les besties trobades en dites vinyes...»¹⁰⁹⁶.

La coltivazione della vite veniva descritta dunque come la grande vittima degli eventi, risultando minacciata non solo dai criminali ma anche dagli allevatori e da altri contadini:

«... pro major parte los patiosos y massayos de dita ciutat devasten y destruescan les vinyes, axí furtant com destrossant ells les fruytes y arboreda, con encara posant industriosamente en dites vinyes lurs bous, ahn tallan los canyeços y fan tan gran dany continuament que no s'porian estimar y lo que es pijor, tots los tancats, per ferm y forts que sien, los explanan y posan per terra... »¹⁰⁹⁷.

Che la situazione prospettata dal padre Ibba alla corte rispondesse alla realtà lo dimostrano anche gli atti notarili presi in esame e dai quali si apprende, per esempio, che il 9 aprile del 1576 Juliana Olla, vedova di Marco Soldano, ed il loro figlio Juliano, vendevano a Juan Cuquo Fadano una *vinja destruita* in località *Banjarja* al prezzo di 70 lire¹⁰⁹⁸. Diversi atti furono invece pensati e posti in essere proprio per evitare ad altri proprietari di terre di trovarsi in simili situazioni. In questo senso è particolarmente significativo il rogito esteso il 19 settembre del 1578:

«... attenant la magnifica señora Cathelina Massa habitadora dela present ciutat desglesies ten un ort de diversos fructals ab alguns terres aratories en termenes dela present ciutat en lloch appellat Ullastre y essent com ella es dona y no tenit persona tal de qui ella tenir degun mirament maxime en lloch tant no potum anar per la guards y obsrvaria a dit ort per lo que sino troba algun remei o comoditat di guardadors los mallfactors lo roinaran y destruiran y conciderat detes coses...»¹⁰⁹⁹.

¹⁰⁹⁶ CDE, secolo XVI, doc. XXXV, coll. 809-917.

¹⁰⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 24v. e ss.

¹⁰⁹⁹ *Ivi*, cc. 333r e ss.

La donna, dunque, poiché proprietaria di frutteti e di terre aratorie che non poteva lavorare né sorvegliare, temendo però che i malfattori ne potessero distruggere le colture ne affidava la cura a Paulo de Cano, originario della città di Sassari, ma residente ad Iglesias e a Joan, figlio di Antoni Anna che si impegnavano a versare alla signora Massa la metà dei frutti di quelle terre. Prima ancora della Massa si dovette trovare in una situazione analoga anche la vedova Joana Fani che, con atto del 27 ottobre del 1574, assegnava ad Antiogo Tuponi la sua vigna posta in località “Serra Perdosa” per 3 anni in cambio della metà dei frutti prodotti¹¹⁰⁰. L’impossibilità di curare le proprie terre e farle produrre sta alla base di un altro atto esteso il 4 giugno 1576. In quella data Miquel Otger, procuratore del fisco e del patrimonio regio, nativo di Iglesias ma residente a Cagliari si trovava nella sua città natale dove, con il consenso di sua madre, Elena Monteri, affidava una vigna di famiglia al sassarese Bernardino Sirigu per un periodo di 6 anni durante i quali lo *stranger* l’avrebbe coltivata e governata corrispondendo in cambio ai proprietari la metà dei frutti del suo lavoro¹¹⁰¹. Il ruolo svolto dai sassaresi nella conduzione di terreni agricoli nell’Iglesiente non si limitò a questi due soli casi e non fu dunque un fenomeno sporadico. Con rogito del 28 febbraio del 1581 l’iglesiente Antiogo Scarxoni affidò, infatti, ad un altro sassarese, di nome Perdo Cano, un orto *de ortalicia* situato in città nella zona “Sa costera”, per un periodo di 5 anni e alla consuete condizioni¹¹⁰². Alcuni anni dopo, era il 22 settembre del 1597, il calzolaio Antoni Murrioni, già noto per i suoi molti investimenti in bestiame, affidava inoltre ad Antoni Senis e a suo figlio Joanelo, originari di Sassari, le sue terre *de llaurar* accordandosi con loro per la divisione in parti uguali dei frutti prodotti¹¹⁰³.

Accaddeva invece in alcuni casi che le terre da coltivare e vigilare non venissero concesse in uso a contadini bensì ad artigiani i quali evidentemente alternarono al mestiere di bottega quello nei campi. In questo senso si veda il contratto di locazione di una terra aratoria *ab arbolada de amelas* posta in località Palmari e che i proprietari, Joan Serra Jeronimo, *sabater*, e sua moglie Joanna Serra Cocodi, concedevano in uso, con apposito contratto del 1 dicembre del 1586 al calzolaio Marco Canera il quale assumendosi l’onere di coltivarla si impegnavo altresì a corrisponderne metà dei ricavi ai coniugi¹¹⁰⁴.

Ricorse invece ad uno *ortola* a tempo pieno di nome Julia’ Loddi, la nobile donna Violant Serra y Cani vedova di Salvador Serra, che, in quanto usufruttuaria dei beni del defunto marito, assistita dal figlio Johan Antoni Serra, il 24 luglio 1599 affidava a quel lavorante un orto situato all’uscita della città nelle vicinanze della Porta maestra per un

¹¹⁰⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹⁰¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 45v.

¹¹⁰² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 45r e ss.

¹¹⁰³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, c. s. n.

¹¹⁰⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 573v.

periodo di tre anni riservandosi, come di consueto, il godimento di metà dei frutti in parti uguali¹¹⁰⁵.

Contratti di questo tipo, insieme alle compravendite e ai censi costituiscono i rogiti dai quali si possono desumere la maggior parte delle informazioni in merito al mondo agricolo ricavabili dalle fonti notarili cinquecentesche prese in esame che offrono alcuni altri elementi utili alla conoscenza di questo comparto economico.

Innanzitutto, anche grazie agli esempi richiamati, si è potuto notare come gli ambiti più documentati della produzione agricola del territorio relativamente al secolo XVI siano la coltivazione della vite, delle terre aratorie in genere, dei frutteti e degli orti. Per quanto concerne la viticoltura si ha un solo rogito nel quale si descrive la specie di vite coltivata ed è un contratto di compravendita esteso il 6 marzo del 1586 e con il quale Sardinja Melli vedova di Antiogo Murja a Juana Meli, vedova di Antiogo Pirasto vendevano a Julia Soldano, costruttore di carri, 4 *ordens de sarment de rejn sardesc* che possedevano in località *Campugrandu* dentro la loro vigna per 21 lire¹¹⁰⁶. Altrettanto generiche sono inoltre le indicazioni in merito alla tipologia dei vini prodotti. Da un atto del 1 marzo del 1538 si apprende che Pere Pina de fu Joan vendette a Julia' Gallus una botte di *vi de mestura* al prezzo di 5 lire¹¹⁰⁷ mentre il 19 settembre del 1581 i fratelli Perdo e Massa si impegnavano a consegnare 4 botti di *vi vermell* a Pere Cordellas e che questi le ricevette il 29 marzo dell'anno successivo¹¹⁰⁸.

Si è comunque riscontrato un uso del termine vigna che talvolta non sembra coincidere con quello attuale e pertanto espressioni come *vinja de sireras*¹¹⁰⁹ ossia vigna di ciliegie o ancora *vinja arborada de siresas castanyas y altres fruitals*¹¹¹⁰ e cioè vigna con alberi di ciliegio di castagna e di altri frutti, paiono impiegate per indicare un frutteto piuttosto che una coltivazione di vite. In generale comunque si tratta di terreni oggetto di continui investimenti per *acudir a plantar, millorar y augmentar*¹¹¹¹ oppure *per fer tancar* le stesse vigne¹¹¹². Investimenti simili non furono tuttavia a solo appannaggio della vigna ma riguardarono tutte le terre coltivate in genere. Dagli atti notarili presi in esame apprendiamo, infatti, che il *picapedrer* Joan Antoni Otjano con atto del 9 gennaio del 1585 vendette a Joan Massilla, allevatore di vacche originario di Iglesias, ma residente a Domusnovas un pezzo di terra *tancat* al prezzo di 15 lire¹¹¹³. Da un lato si documentano dunque interventi volti a chiudere una vigna e dall'altro si attestano terreni già chiusi, tutti elementi che ci informano di come nel territorio in esame le recinzioni e le delimitazioni

¹¹⁰⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, c. s. n.

¹¹⁰⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 378v.

¹¹⁰⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 44v. e ss.

¹¹⁰⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 213v.-214r.

¹¹⁰⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹¹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, c. s. n.

¹¹¹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, c. s. n.

¹¹¹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, c. s. n.

¹¹¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 7v. e ss.

dei terreni privati fossero un fenomeno ben diffuso molto tempo prima che venisse emanato l'editto delle chiudende del 1820¹¹¹⁴.

Lo spoglio della documentazione notarile ha inoltre messo in luce alcuni atti estesi intorno alla metà degli anni '70 del Cinquecento dai quali si ha notizia di azioni intraprese per implementare la superficie coltivabile e volte probabilmente a rispondere all'accresciuto fabbisogno di una popolazione in crescita demografica. Il 14 dicembre del 1574 il contadino Nicola Sparagalo vendeva ad Antiogo Arjolas *tot aquell tros de bosch comenst a traure a terra aratoria y a plantar a forment* per 15 lire¹¹¹⁵. Pochi mesi dopo, nell'aprile dell'anno seguente il falegname Anjoni Frau cedeva invece ad Antiogo Casu e ad Antoni Casu un *narboni comensat* in località *Montinto* per 8 lire¹¹¹⁶. Si trattava di terreni originariamente incolti che, concessi in uso dalle civiche autorità o da queste stesse venduti, una volta liberati da eventuali arbusti o siepi e quindi spietrati venivano destinati all'aratura. Casi simili andarono progressivamente a moltiplicarsi durante l'ultimo quarto del secolo e riguardarono le zone di *Saramau*¹¹¹⁷ di *Gindili*¹¹¹⁸, di *Pitzu de Corombus*¹¹¹⁹, di *Naracado*¹¹²⁰.

Se le terre aratorie erano dunque sparse nei dintorni della città e talvolta era necessario percorrere diversi chilometri per raggiungerle, gli orti erano invece non soltanto in genere più prossimi ma non di rado addirittura interni alla città stessa. I rogiti, infatti, ci parlano di case urbane con orti annessi. A titolo di esempio si veda il rogito di compravendita esteso il 7 gennaio 1536 e con il quale Nicola Forello e sua moglie Sisinnia Frau vendevano a Giuliano Cuquo un orto che i coniugi possedevano in città nella zona de *Sa costera* per il prezzo di 100 lire¹¹²¹. Nella stessa zona era anche l'orto che come si è già segnalato fu affittato il 28 febbraio del 1581 da Antiogo Scarxoni a Perdo Cano di Sassari¹¹²². La maggior parte degli orti dei quali si tratta nei rogiti studiati si trovavano del resto proprio in questa zona come attesta anche un altro atto, esteso il 8 febbraio del 1593. In quella occasione il contadino Johan Mostellino vendeva ad Aligança Cani *un ort ab abres de magranes alli pantats y fructifers* situato per l'appunto *en la costera* per 40 lire¹¹²³. Qualche tempo dopo, era il 1° maggio del 1593 la stessa Cani vendette invece a Johan Porcella, *vaccarjo*, un orto che si trovava alle spalle dell'abitazione della donna per

¹¹¹⁴ Su questo provvedimento e sulla sua applicazione Cfr. G. Doneddu, *Proprietà e chiusure dei terreni: il mito delle chiudende*, Sassari 1996; V. Lampis, *Printzipales, tancas e boes: l'editto sulle chiudende e i suoi effetti*, in *Ozieri e il suo volto*, Sassari 2005, pp. 149-165.

¹¹¹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, c. s. n.

¹¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹¹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, c. s. n.

¹¹¹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, c. s. n.

¹¹¹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, c. s. n.

¹¹²⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, c. s. n.

¹¹²¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 182v.

¹¹²² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 45r.

¹¹²³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, c. s. n.

6 lire¹¹²⁴. Oltre alla zona de *Sa costera* si avevano orti anche in diverse altre parti della città come testimoniano altri due rogiti. Il primo, del 11 novembre del 1586 vede il sacerdote Joan Cani vendere al *paredador* Antiogo Puxello un orto *de magranes* posto nelle falde del castello di Salvaterra per 18 lire¹¹²⁵. Il secondo, esteso il 2 giugno 1599 segna il passaggio di proprietà di una casa con orto attiguo posti nel *carrer de Perda de Fogu* dal falegname Michel Pixi al contadino Antiogo Mereu a fronte del pagamento di un prezzo concordato pari a 220 lire¹¹²⁶.

In alcuni casi si parla di *ort dells canyes*¹¹²⁷ ossia di orti dedicati alla coltivazione di diversi generi di ortaggi, *ortalicia*, ma non mancano, come si è visto, attestazioni, di orti con piante fruttifere come, per esempio, il melagrano.

Soprende invece notare come l'ulivo sia in sostanza assente in questo vasto campione di documenti fatto salvo un rogito del 18 maggio 1593 e col quale i fratelli Nani e Antiogo Vaca, di Villamassargia ottengono dall'iglesiente Joan Pinna, un censo dell'importo di 200 lire che servivano ai due per pagare un uliveto comprato degli eredi di Julia Corbello e di Antoni barbaraxino¹¹²⁸.

6.3.19. La pesca, le tonnare e la ricerca del corallo

La minaccia delle scorrerie barbaresche dovette rappresentare un significativo limite anche alla pratica e allo sviluppo della pesca e, del resto, che i pescatori fossero particolarmente esposti al rischio di essere catturati dai vascelli "turchs" lo attesta il caso del *pescador* Julia Anjoni. Quest'uomo fu catturato dai *turchs* e la gestione dei suoi averi fu pertanto affidata dalla corte a suo figlio Juan Antiogo che si adoperò con successo nel riscatto del padre. Quando egli poté fare rientro a casa ricevette i conti della gestione curatoriale e con atto del 19 ottobre 1590 ne riconobbe la diligenza e la correttezza¹¹²⁹. Quello dell'Anjoni non fu comunque l'unico caso di pescatore rapito come dimostrano le vicende di Antoni Feno che nel 1583 risultava in mano ai "mori"¹¹³⁰.

Ciò non significa che gli abitanti di questo territorio rifiutassero a priori o del tutto l'idea di andare per mare e per questo cercarono di procurarsi le attrezzature e gli strumenti necessari come dimostra il caso di Johan Coquodi. Questi, con apposito rogito

¹¹²⁴ *Ibidem*.

¹¹²⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 562. e ss.

¹¹²⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, cc. s. n.

¹¹²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, cc. 108r. e ss.

¹¹²⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, c. s. n.

¹¹²⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. 115v. e ss.

¹¹³⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. s. n.

disposto il 26 giugno del 1551 si accordava con Julia' Marell originario di Alghero. Il primo si impegnava a seguire gli affari che lo *stranger* aveva in città ed il secondo, dal canto suo, gli prometteva in paga dei servigi resi una barca nuova e pronta per esser messa in mare¹¹³¹.

Gli atti notarili ci restituiscono inoltre anche alcune informazioni riguardanti la pesca del tonno e soprattutto l'attività delle tonnare. In questo senso si veda il rogito esteso in data 7 luglio 1576 quando Antiogo Ledda, procuratore di Pantali Miraita cagliaritano, ricevette da Joan Silimbaldo, curatore dell'eredità del defunto Salvador Sixto, la somma di 223 lire e 10 soldi che quest'ultimo si era offerto di pagare per conto di Jona Sixto, anch'egli cagliaritano per prezzo delle *tonaries de pescar* che gli vendette il Miraita¹¹³².

In genere, comunque era molto difficile che un pescatore uscisse in mare da solo proprio a ragione della minaccia dei barbareschi e pertanto le battute di pesca venivano pianificate per tempo e prevedevano l'apporto di diversi uomini e barche. Per tale ragione con apposito rogito disposto il 28 aprile 1586 si costituì una società per pescare nei mari e negli stagni del Sulcis, la componevano 5 cittadini di Iglesias tra i quali il *blanquer* Antiogo Sebastiano che si impegnava a fornire le reti per due barche di proprietà di Malchior Carta e di Paulo Romita che avrebbero imbarcato come aiutanti anche Antonio Spano e Salvador Carta¹¹³³.

Molto spesso furono comunque i forestieri a cimentarsi nella pesca nei mari soggetti alla giurisdizione di Iglesias come dimostrano due atti. Il primo è del 28 luglio del 1597. Miquel Carta e Antoni Farris, *pescadors de Stampaig y dela Marina de Caller* si trovavano allora ad Iglesias dove stipularono un contratto con Antiogo e Andreu Melli e in base a questo accordo i due forestieri avrebbero pescato nei mari del Sulcis con due barche messe loro a disposizione dagli altri due¹¹³⁴. Il secondo rogito è invece del 5 giugno 1599 e riguarda un gruppo di cinque uomini di nazionalità francese, originari di Marsiglia e di Nizza, proprietari di circa cinquanta imbarcazioni ormeggiate in *lloch de port escusi* i quali si accordarono con Antiogo Figus, allora consigliere secondo della città di Iglesias, dal quale ottennero la concessione *per obs y effecte de pescar coralls en les mars de dit lloch de port escusi e de dita ciutat de Sglesies* impegnandosi in cambio a pagare quanto pagavano ad Alghero, Bosa e Castellaragonese *y altre lloch del present regne per pescar corall*¹¹³⁵.

¹¹³¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, cc. 110v e ss.

¹¹³² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 72v e ss.

¹¹³³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 397r e ss.

¹¹³⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

¹¹³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 201, cc. s. n.

6.3.20. *L'artigianato ed il commercio*

Scorrendo le migliaia di atti notarili rogati nell'Iglesiente durante il Cinquecento e pervenuti sino a noi si ci imbatte spesso nel termine *mestre* (maestro) che viene impiegato per indicare un artigiano che, dopo aver espletato un periodo di formazione ed aver poi superato un apposito esame, era autorizzato ad esercitare la sua professione autonomamente nella propria bottega o in società con altri colleghi. Il periodo di formazione poteva avere una durata variabile, probabilmente determinata anche in relazione all'età dell'apprendista e al tipo di mestiere da trasmettere. Iniziava di norma con un atto notarile apposito il cui tenore generale non si discosta da questo esempio esteso ad Iglesias il 26 gennaio del 1574:

«Nicola Murro segons dix de Tuili al present trobantse personalment an la present ciutat de Esglesies se afferma a carta per temps de quatre annys ab mestre Sebastia Sequi ferrer de dita ciutat per empendre lo dit offici de ferrer, comensant dit tempos del primer die del present mes de janer, durant lo qual temps promet ese obliga de servirlo al dit Sequi en totes les coses li seran manands per aquell sa casa y familia coses licites y honestes y aço be y lealment sens digun dol ni frau etc e que de dit servici no se partira fins que ab tot effecte aja complit dit temps e fent lo contrari anant sen quel pugua veder lo offici ho encara que pugua anar hont se vula que vaja fora de dita ciutat y quel pugua forcar tornar a dit son mestre a totes despeses de dit Murro etc. e lo dit mestre Sebastia acceptant lo dit Murro y lo servici de aquell grat etc promet de mostrarli lo dit offici ab tots ses forces y quel vestira y calsara y mantendra de toto lo que li fara mester durant dit termini y acabat aquell lo dara tot ço y quant se acostuma dar a semblants fadinos que ixen de carta en la present ciu/tat al qual hus y costum se refferexen en tot y per tot etc. E per les dites coses attendre y complirne se obligan llurs bens etc axi juran ...»¹¹³⁶.

In questo caso un tal Nicola Murro che dice di essere originario di Tuili trovandosi ad Iglesias *se afferma a carta* per un periodo di 4 anni presso il fabbro Sebastiano Sequi che lo accetta come apprendista promettendogli di insegnargli il mestiere. Il Murro, dal canto suo, si impegna a servire il maestro e la sua famiglia e ad eseguire tutte le sue disposizioni purché lecite ed oneste. In cambio del suo servizio riceverà vitto e alloggio e, al termine dei 4 anni previsti, avrà quanto si era soliti dare in città ai garzoni di bottega (*fadinos*). Si è soliti indicare contratti di questo genere con il termine *encartament*¹¹³⁷ una

¹¹³⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹³⁷ A. Tilocca Segreti, *I contratti di encartament ad Alghero tra Cinque e Seicento*, in «Revista de l'Alguer: periodic de cultura dels Paisos Catalans», anno I, (1990), pp. 167-183.

espressione ricorrente in taluni atti notarili di ambito sardo ma che in realtà può riferirsi a ogni scrittura o documento contenente un contratto o, più in generale, un atto giuridico. Nel campione di studio preso in esame tale termine è risultato tuttavia di impiego piuttosto limitato così che alle forme *ha encartat*¹¹³⁸ ed *encarta*¹¹³⁹ comunque documentate si preferivano espressioni come *se afferma a carta* oppure *acorda*¹¹⁴⁰ che meglio contribuiscono a definire tali rogiti come veri e propri contratti. In questa tipologia di atti variano le parti coinvolte, il periodo di durata del contratto, l'entità e la natura del compenso stabilito ma lo schema generale resta il medesimo: un soggetto, di norma, l'autore o promotore dell'atto stesso si colloca presso un altro soggetto a certe condizioni e per un dato periodo di tempo durante il quale lo servirà e ne acquisirà le competenze in uno specifico settore produttivo. In cambio riceverà beni e talvolta anche denari.

In determinate condizioni come per esempio, la minore età dell'apprendista o la sua condizione di orfano, l'atto contempla l'intervento e la intermediazione di un terzo soggetto, il genitore del giovane, il suo tutore oppure il *pare dels orfens* (padre degli orfani)¹¹⁴¹. Quest'ultima è una figura istituzionale, una sorta di magistratura civica, di norma ricoperta da un consigliere civico, cui spettava il compito di prendersi cura gli orfani. Si hanno pertanto casi di apprendistato che potremmo dire volontario, in quanto intrapresi come frutto di una scelta compiuta da un soggetto adulto e altri casi di apprendistato, dettato da contingenze particolari, che se non del tutto imposto fu certo in parte subito passivamente da soggetti non ancora o non sempre in grado di assumere pienamente decisioni in merito al loro futuro. Tra i primi, oltre il caso già citato, rientra anche l'atto esteso il 14 febbraio del 1538 e con il quale Antiogo Pinna, costruttore di carri, accettava come apprendista Binito Serra. Si impegnava a tenerlo nella sua bottega per 1 anno e 4 mesi durante i quali gli avrebbe dato *de manjar, vestir y calsar be y onestament*. Inoltre l'artigiano si impegnava a fornire al giovane *les haynes y ferrament* (gli arnesi e la ferramenta per poter lavorare)¹¹⁴². Alla stessa categorie degli apprendistati volontari si può ancora ascrivere il rogito del 23 luglio del 1587 e con il quale Nicola Atzori del fu Gontini, si metteva a servizio presso Salvador Pullo, *fabricador*, per 2 anni¹¹⁴³. Per quanto invece riguarda gli atti relativi agli apprendistati disposti da soggetti terzi si segna per esempio lo strumento notarile dell'8 gennaio del 1552 disposto dal pastore Anthoni Carboni che, in qualità di tutore di Julianello Baroni, minore, figlio del defunto Giuliano Baroni, lo colloca come apprendista nella bottega del calzolaio Anthoni Leu che si impegnava a tenerlo con sé per 7 anni durante i quali gli avrebbe insegnato il

¹¹³⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. s. n.

¹¹³⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. s. n.

¹¹⁴⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, cc. s. n.

¹¹⁴¹ Su questa magistratura in riferimento all'ambito sardo Cfr. A. Durzu, *L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre degli orfani*, Tesi di dottorato, Università degli studi di Cagliari, 2011.

¹¹⁴² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 30v e ss.

¹¹⁴³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. s. n.

suo mestiere¹¹⁴⁴. Di tenore simile l'atto del 17 settembre del 1572. Con tale strumento Antioga Desogus, moglie di Antiogo Lebiu, *a ferma a carta*, suo figlio Joan Leu, *a mestre Joan Canavera sabater de dita ciutat per empendre lo dit offici de sabater, ço es per temps de quatre añis, promet de servirlo al dit Joan Leu*. Il calzolaio dal canto suo si impegnava a dare, al ragazzo in cambio del suo lavoro *un quiret de pell, dos camises, un gip de tela uns calsons de cordellet un parell de stivals y un berret tot nou o veo que lo darà nou lliures en diners*¹¹⁴⁵. Talvolta i promotori dell'atto venivano da fuori città come accadde nel caso di Antoni Bosana, di Villatorris, che, trovandosi ad Iglesias, affidava con apposito contratto esteso il 12 ottobre del 1573, suo figlio Joan Antoni, al maestro Joan Atzori, *adobador* per un periodo di 3 anni, al termine del quale l'artigiano si impegnava a consegnargli la somma di 20 lire¹¹⁴⁶. Si tratta in questo caso di un compenso generoso se paragonato con quelli previsti in altri casi, come in quello di Marino Manca. Anche egli era *stranger*, figlio di Nigola Perego, originario di Nuoro, decide di porsi come apprendista, con carta del 18 gennaio 1585, presso Fransisco Marques, *manya* ossia costruttore di serrature per un periodo di 4 anni ad iniziare dal giorno di San Sebastiano (il 20 gennaio) e al termine del tempo previsto riceverà la somma di 10 lire¹¹⁴⁷.

Per esemplificare invece i casi nei quali si ebbe l'intervento del civico magistrato si rimanda all'atto del 22 giugno 1593: Gavi Palumbo, allora consigliere terzo e *pare de orfans*, *acorda eo a ferma un cic de edad de quatorze annis vel çirc a nom Antiogo Cabitzudo de Stampaig apendici de Caller orfa de pare ab mestre Salvador Pullo picapedrer habi dela dita ciutat per temps y termin de quatre annis*¹¹⁴⁸. Tuttavia non necessariamente l'intervento del tutore di un minore si limitava al suo inserimento nel mondo del lavoro attraverso lo strumento notarile dell'*incartament*. Gavi Palumbo e Julia' Brugueta, per esempio, nelle vesti di curatori del minore Nicolau Leu, orfano di padre, con apposito rogito del 3 giugno del 1588 lo affidarono per 4 anni al Llorens Ros y Salazar *per mostralo de lletra legir y escrivir*¹¹⁴⁹. In tutti i casi, l'apprendista assumeva l'onore di servire il maestro di giorno e di notte senza frode o inganno e a non interrompere l'esecuzione del contratto senza una giusta causa, dichiarandosi consapevole delle pene previste in caso contrario.

¹¹⁴⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, cc. 169r e ss.


¹¹⁴⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹⁴⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 431v e ss.

¹¹⁴⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 14r. e ss.

¹¹⁴⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, cc. s. n.

¹¹⁴⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 323, cc. s. n.



I 54 contratti di apprendistato suddivisi per professione

Restando nelle dinamiche che caratterizzano l'affidamento di un apprendista ad un maestro si è rilevato che in alcuni casi un artigiano era solito trasmettere direttamente o tramite un suo collega il proprio mestiere al figlio. Così accadde per Joan Frigado che, in seguito alla morte del padre, il calzolaio Truisco Pinna, si pone apprendista del maestro Antiogo Passiu, anch'egli calzolaio per 1 anno *per acabarlo de amostrarlo diti offici*¹¹⁵⁰. In altri casi il figlio di un artigiano, per quanto avviato comunque ad apprendere un mestiere, poteva anche essere affidato ad un maestro che svolgeva un diverso tipo di attività artigianale rispetto al padre. Si veda, per esempio, il caso di Antiogo Puxello, *fabricador* il quale, con contratto del 18 settembre del 1586, affidava suo figlio *Juanello de edad de 18 o 19 años* al *sabater* Sebastia Mata che accettava di tenerlo con sé per due anni, durante i quali gli avrebbe insegnato il mestiere di calzolaio al giovane e questi lo

¹¹⁵⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

avrebbe servito nella bottega e nella sua casa¹¹⁵¹. Su questo tema si veda anche la carta del 2 settembre del 1576 con la quale il *ferrer Domingo Pullo* affidava per tre anni suo figlio Salvador *al mestre Miquel Valdabella piacapedrer*, originario di Cagliari, ma allora residente ad Iglesias¹¹⁵².

Una volta completata la formazione professionale il nuovo artigiano cercava di metter su una propria bottega. L'impresa richiedeva capitali sufficienti per acquistare le materie prime e le attrezzature adatte e per questo motivo, in un quadro economico nel quale la circolazione della moneta era scarsa e l'accesso al credito era consentito solo a chi possedeva garanzie certe, non dovette essere quasi mai di facile attuazione. Per superare queste difficoltà in alcuni casi si ricorse ad una sorta di franchising come accadde il 27 giugno 1598 quando il *negoçiant* cagliaritano Antiogo Corbello si accordò con Andria Zampellu, originario di Sassari ma residente a Iglesias. Quest'ultimo si impegnava per un anno a tenere bottega di *sabater* ad Iglesias per conto del Corbello che, dal canto suo, prometteva di dargli tutto il necessario, compreso il cuoio¹¹⁵³. In base a questo accordo i due avrebbero diviso in parti uguali i ricavi. Così il 24 novembre del 1599 lo Zampellu si dichiarava debitore del Corbello per la somma di 23 lire, 5 soldi che si impegnava a corrispondergli in tempi certi¹¹⁵⁴.

Questa tuttavia non era la norma e più spesso i maestri artigiani riuscivano in breve tempo a costruirsi una posizione economica che li metteva nelle condizioni di attivare tutta una serie di contatti e di contratti per il rifornimento delle materie prime necessarie all'espletamento del loro lavoro. Così troviamo il *calçeter* Gaspar Rocha, anch'egli sassarese residente ad Iglesias, che il 12 giugno del 1578 acquista da un altro sassarese, il merante Brancaxo del Prunello 10 *cannas de drap fi de la mesura de Sasser ... de scalarti, morat y color de cel* per un valore di 85 lire¹¹⁵⁵; l'*adobador* (conciatore) Juan Garau che, nella primavera del 1581, si rifornisce di *pels de selvagina de cabriol gran dal silvador* Nicola Isu per una cifra di 20 lire¹¹⁵⁶; il *sabater* Anthiogo Serafini che l'11 luglio 1583 acquista una grossa partita di cuoio per la cifra di 72 lire da Antiogo Cogodi¹¹⁵⁷.

Molto spesso tuttavia questi acquisti dovettero essere di entità modesta a tale da non rendere conveniente affrontare la spesa per la stesura del relativo rogito che invece si ha più di frequente per le commesse agli artigiani edili. Tra i casi riscontrati di questo genere si ha quello dei *paredadors* Antiogo Palla e Domingo Casula che, con contratto del 10 aprile del 1581, rogato a Sant'Antioco si impegnavano a costruire una casa per conto dei rappresentanti della Villa di *Selarjos* (Selargius) che desideravano disporre di un

¹¹⁵¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 489r e ss.

¹¹⁵² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. 87r e s.

¹¹⁵³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

¹¹⁵⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. 200v. – 201v.

¹¹⁵⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

¹¹⁵⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, c. s. n.

¹¹⁵⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. s. n.

luogo ove poter risiedere quando si recavano nell'isola per partecipare ai festeggiamenti in onore del Santo. Agli artigiani si prometteva un compenso di 26 lire per ciascuno¹¹⁵⁸.

All'interno della vasta compagine degli artigiani edili si trovavano anche i *fontaners* che erano specializzati nella individuazione di vene d'acqua e nella realizzazione di pozzi e fontane. Dagli atti apprendiamo che, almeno dal 1581, risiedeva ad Iglesias il *fontaner* Salvador Zanda, originario di Bolotona, ma gli rogiti non ci danno notizie di lavori a lui commissionati od eseguiti¹¹⁵⁹. Diverso il caso dello strumento notarile confezionato ad Iglesias il 14 maggio del 1574. Si tratta di un contratto fra il guardiano del convento di San Francesco, fra Antonio Lebiu ed il *fontaner* maiorchino Juame Verger. Questi si impegnava a cercare una vena d'acqua e fare una *fontana de aigua viva bona y clara en lo dit monestir*. I frati, dal conto loro, si offrivano di fornire i materiali, la ferramenta e i manovali in modo che al Verger non restasse *que posar le mans y traballar*. Inoltre avrebbero provveduto a dargli vitto e alloggio e al termine del suo lavoro lo avrebbero ricompensato con la somma di 100 lire¹¹⁶⁰.

Questi non furono comunque gli unici artigiani *strangers* che operarono ad Iglesias per brevi o lunghi periodi. Si segnala, infatti, anche il caso di *Jordi della Mayson, ferrador francies* che il 27 settembre del 1536 vendette a *mestre Julia' Mursa* un pezzo di terra situato in località "Sera Perdosa" al prezzo di 12 lire¹¹⁶¹.

6.3.21. *Gli artigiani artisti*

A metà strada fra la condizione sociale ed economica dell'artigiano e del libero professionista si pongono gli artisti sulla attività dei quali gli atti notarili studiati non hanno tuttavia restituito un alto numero di testimonianze. Tra queste però ve ne è una di sicuro interesse. Si tratta di un contratto esteso ad Iglesias, forse copia di uno identico rogato a Cagliari, il 7 maggio del 1538 e con il quale l'autorità ecclesiastica e quella civica si accordavano con il pittore Michele Cavaro che, in seguito alla morte del padre Pietro, si assumeva l'incarico di ultimare un retablo per la cappella di Sant'Antioco nel duomo iglesiente e che era stato commissionato al defunto. Il documento è alquanto rovinato, presenta numerose lacune nel supporto cartaceo e per evitare che il progressivo

¹¹⁵⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 73v e ss.

¹¹⁵⁹ *Ivi*, cc. 23v. e ss.; 221r. e ss.

¹¹⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹⁶¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 329r e ss.

peggiore delle sue condizioni di conservazione ne faccia perdere il contenuto lo si trascrive integralmente:

«A VII de maig any MDXXXVIII Attes que lany passat trobantse asi lo quondam mestre Pere pintor, mestre Pere Cavaró pintor fue dins haja ab lo qual lo reverendisimo señor arquibisbe en sempnes ab lo noble señor Capita y magnífichs consellers que ... Representant tot lo poble acordare a lo dit mestre Pere que pintarja lo retaules de la capella del glorios sanct Anthiogo que es dins la esglesia della Benaventurada sancta Clara seu cathedral de dita ciutat de modo agradarja tots, lo qual a plagut a nostre señor deu apellarlo al seu sanct regne per la qual causa no es stat posible afectuhirlo per tant ara trobantse asi mestre Michel Cavaró fill de dit quondam lo qual essent del mateix art ha paregut al dit reverendisimo señor arquibisbe en semps ab los dits noble capita y magnífichs consellers hant acordat ab lo dit mestre Michel que pintara lo dit retaulo lo qual e ja fet lo fussa y era comensat ha en guixar lo qual pintara de lo millor modo que aell sera posible, lo qual dara acabat per la sua festa de abril del any vinent De MDXXXVIII a totes despeses sues salvo que la dita obra fara portar en la present ciutat per la qual pintura ... los sobre dits señores dar ... al dit mestre Michel tres centas lliures de moneda corrent pagadores della manera segunt ... cent lliures de dita moneda compreses vint y unit lliures que lo dit quondam son pare havja preses per tot lo mes de octubre altres cent lliures en lo die que acabara de posar dit retaule, les altres cent lliures a compliment de dits tres centes lliures... per aquestes coses attendrans e complirne obligan totes ses entrades della dita esglesia y obra del dit glorios sanct Anthiogo et e lo dit mestre Michel se obligua attendre e complir dites coses e axi juraren e firmaren etc largo modo etc. testes so reverent canonge mossen Johan Beltran protonotarj mossen Anthoni Passiu mossen Andreu Arru e mossen Johan Florj della villa de Nulle»¹¹⁶²

Con questo contratto il pittore Michele Cavaró si impegnava dunque a realizzare e consegnare l'opera commissionata per la festa di Sant'Antioco del successivo aprile del 1539, mentre i committenti si obbligavano a corrispondergli la paga di 300 lire che gli avrebbero fatto avere in tre distinti momenti. Non si hanno documenti che consentano di affermare se il retablo commissionato venisse poi effettivamente realizzatoo e collocato oppure no, dove previsto, oggi comunque non si ha nella cattedrale di Iglesias un' opera che risponda a queste caratteristiche.

¹¹⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 146r- 147r-

6.3.22. *Il commercio*

Lo spoglio degli atti notarili cinquecenteschi restituisce l'immagine di una società e di un territorio che, sebbene afflitti da quella cronica indisponibilità di moneta corrente che caratterizzò anche altre aree dell'Isola, si regge su una economia tutto sommato solida, fondata su una produzione concentrata nei settori primario e secondario. Una produzione che, suo malgrado, non riuscì però a trovare un adeguato sfogo commerciale verso l'esterno, complice il progressivo venir meno di una proporzionata compagine mercantile indebolitasi drasticamente dall'erosione del proprio spazio di manovra causata a sua volta dal contrarsi delle vie commerciali di terra fattesi insicure e per di più disseminate di barriere doganali nonché dall'abbandono quasi totale degli scali marittimi territoriali compromessi senza dubbio dalla minaccia dei barbareschi ma non meno penalizzati da un sistema che aveva altrove i perni del commercio marittimo. In tale situazione il ceto mercantile operante in città nel secolo XVI si era ridotto ad un manipolo di *strangers* che talvolta avevano residenza entro le sue mura e altre volte vi giungevano saltuariamente di passaggio per attendere a qualche affare. Fra i primi si pone, per esempio, il già ricordato Geroni Astraldo, *nogoçiant genoves* residente ad Iglesias che operò prevalentemente nel campo delle forniture di frumento come dimostra l'atto esteso il 25 ottobre del 1597 col quale Pere Boe e sua moglie Margalida Canera si obbligavano a corrispondergli la somma di 500 lire in paga di 3000 starelli di grano che vendette loro¹¹⁶³. Fra i secondi, ossia fra i mercanti che operarono occasionalmente nella piazza di Iglesias si ha invece il cagliaritano Antiogo Corbello. Quest'ultimo, come si è visto in precedenza, commerciava in pelli conciate e cuoio, ma tra i suoi clienti non vi erano soltanto gli artigiani che avevano necessità di quella materia prima, ma anche i contadini come Julia Piricolo, per esempio, al quale il Corbello, con apposito rogito del 12 dicembre 1599 vendeva un carro ferrato coperto per il prezzo di 48 lire¹¹⁶⁴.

Ciò non significa che la bilancia commerciale fosse totalmente squilibrata verso l'esterno e che di conseguenza la città non producesse o non esportasse alcunché, limitandosi al ruolo di mero importatore. Taluni soggetti economici cittadini, del resto, pur non esercitando, a tempo pieno, la professione di mercante o di *negoçiant* esercitarono, infatti, in questo senso un ruolo non marginale. Questo può essere per esempio il caso dell'iglesiente Salvador Bellit che nel giugno del 1586 vendette a Domingo Corona, *scriva dela encontrada de Marmilla*, abitante nella villa di *Setzo*, 53 *pesses de cujram adobat* al prezzo di 90 lire¹¹⁶⁵. Oppure quello di Joan Jaco Leo che il 27 giugno 1587 vendette al cagliaritano Melchior Dexart tutto quel *forniment de draps de*

¹¹⁶³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, c. s. n.

¹¹⁶⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. 207v.- 108r.

¹¹⁶⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 428v. e ss.

ras che consisteva in 5 *pessas de draps y tre portrelas en tot 8 pessas* per 130 ducati d'oro¹¹⁶⁶.

6.3.23. *Il lavoro salariato*

Come fin qui emerso non era affatto infrequente che nel corso del XVI secolo, i grandi possidenti di terra o di greggi, ma anche i titolari di importanti botteghe artigiane o commerciali sentendo il bisogno di forza lavoro aggiuntiva si accordassero volta per volta, attraverso appositi contratti di lavoro, con chi offriva la sua opera in cambio di una remunerazione che poteva essere in denaro ma spesso anche in beni. Tuttavia talvolta analoghi contratti non specificano quali fossero i reali compiti del lavorante che non di rado veniva occupato anche nei servizi di assistenza domestica alla quale, del resto, sembrerebbero riferirsi diversi atti fra i quali si iscrive quello del 28 dicembre del 1536. Si tratta di una sorta di contratto di lavoro quale un tal Johan Mereu si poneva al servizio di Johan Canavera per 7 anni. I due si accordavano perché al termine di quel periodo il Mereu ricevesse dal suo datore di lavoro un giogo di buoi domati e un carro ferrato¹¹⁶⁷. Uguale durata ebbe un contratto analogo stipulato l'8 gennaio 1552 tra Anthiogo Cosello del fu Comiday e suo cognato Anthoni Anjoni, ma diversa era la remunerazione e infatti il Cosello si impegnava a lavorare per l'Anjoni in cambio di un salario pari a 10 lire annue¹¹⁶⁸.

In questo mercato del lavoro si inserivano ovviamente anche i liberi professionisti e fra questi anche i notai come testimonia, fra gli altri, il rogito esteso il 3 settembre del 1582 e con il quale Joan Ledda affidava suo figlio Antoni che aveva fra i 16 e i 17 anni al notaio Antiogo Mordeu di Cagliari che in quel periodo si trovava però ad Iglesias. Il giovane si impegnava a servire il professionista nella sua casa per 3 anni¹¹⁶⁹.

¹¹⁶⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

¹¹⁶⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 371r e ss.

¹¹⁶⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, cc. 167r. e ss.

¹¹⁶⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 189r e ss.

6.3.24. I liberi professionisti: i medici

Per quanto concerne l'esercizio delle libere professioni a quanto fin qui emerso in relazione all'attività dei notai e dei procuratori si possono desumere dagli atti presi in esame ulteriori notizie ed informazioni riguardanti i medici, chirurghi e barbieri che operarono in questo territorio nel corso del Cinquecento. In realtà le attestazioni in questo senso si collocano tutte nell'ultimo quarto del secolo e ciò potrebbe far supporre che nel periodo precedente non vi fossero operatori nel campo medico stabilmente presenti in città. Tale congettura si rafforzerebbe dalla lettura del testamento di *Julia Pintus* detto *Pintixello*, il quale malato, *esta per anar a Caller per curarse* e temendo di morire in viaggio o fuori città, l'11 maggio del 1574, disponeva le sue ultima volontà¹¹⁷⁰. Eppure a pochi mesi di distanza, era l'11 marzo del 1575, il contadino Joan Baldos Cocodi nel fare testamento disponeva *que de las suas vacas sia dat a dono Antiogo Pixi sulurgia un bou de quatre annis y aço per bona servitut y curas que de son officii lia fet*¹¹⁷¹. Evidentemente soddisfatto e grato per i servizi resi dal Pixi, il testatario disponeva dunque che l'uomo venisse giustamente remunerato e a conferma della generale scarsa disponibilità di moneta, la paga stabilita consisteva in un bue di 4 anni; un compenso generoso poiché animali di questo tipo avevano un valore che in quel periodo oscillava fra le 12 e le 15 lire che equivalevano all'importo di un salario annuo di un lavoratore "qualificato", essendo il salario minimo di 6 lire l'anno.

È comunque poco verosimile che in un contesto sociale articolato e strutturato come quello che ci restituiscono gli stessi atti mancassero fino alla metà degli '70 del Cinquecento medici, chirurghi o barbieri e pertanto la circostanza che non si abbiano loro notizie nelle fonti risiede probabilmente nella più volte sottolineata lacunosità delle fonti stesse mentre la vicenda del Pintus che si reca a Cagliari in cerca di cure dovrebbe forse leggersi come ricorso a terapie specialistiche che non venivano fornite in città o a professionisti che godevano allora di particolare prestigio. Quest'ultima motivazione stava forse anche alla base di quel contratto, datato 2 maggio del 1597 con il quale *Domingo Lunes sulurgia* del quartiere Villanova di Cagliari si accordava col padre guardiano della comunità dei frati di san Francesco per operare in quel convento per un anno come *barberedes de sanguis*¹¹⁷². Molto probabilmente la collaborazione con il Lunes avrebbe avuto anche un seguito più duraturo se l'uomo non si fosse ammalato così gravemente da dover disporre il suo testamento. Era il 6 agosto del 1598 e giacente sul letto nella camera di fra Joan Massa nel convento di San Francesco, il chirurgo cagliaritano disponeva le sue ultima volontà; nominava curatore dei suoi beni ed erede la moglie Antioga Lunes y Serra e chiedeva di esser sepolto nella chiesa di San Francesco

¹¹⁷⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹⁷¹ *Ibidem*.

¹¹⁷² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

di Iglesias¹¹⁷³. Non si conosce la data esatta della morte del Lunes ma poche settimane dopo la stesura del suo testamento, fra Gontini Cani, guradiano della comunità francescana iglesiente, con apposito rogito notarile esteso il 19 settembre del 1598, ingaggiò per far fronte ai bisogni della comunità che rappresentava, i *silurgias* Salvador Pixi di Iglesias e Pascual Campus che era stato *criado*, ossia assistente-domestico del Lunes¹¹⁷⁴. Lo stesso Campus si trovava ancora ad Iglesias, quando, era il 2 ottobre del 1599 sottoscrisse l'inventario di tutte le cose che teneva per conto del defunto Domingo Lunes¹¹⁷⁵ e che alcune settimane dopo, il 29 ottobre, consegnò al *giponer* Baptista Caneo, procuratore di Antioga Lunes y Serra, vedova ed erede del defunto. Rispetto all'inventario mancavano cinque tovaglie e 2 *petges de llit* che erano state fatte pignorare dal Capitolo della cattedrale di Iglesias a fronte delle spese del suo funerale mentre un'altra tovaglia *obrada usada* era stata assegnata a Steve Guiso in paga delle candele per il funerale¹¹⁷⁶.

6.3.25. Il lavoro femminile

A differenza del lavoro maschile, diversificato in professioni più o meno specializzate quello femminile si mostra negli atti notarili in modo assai generico. Le mansioni lavorative affidate alle donne non vengono, infatti, definite o precisate. Alla stregua però di quanto avveniva per i ragazzi, avviati talvolta molto giovani, se non addirittura bambini, ad apprendere un mestiere anche le ragazze, venivano immesse giovanissime nel mercato del lavoro. A conferma di ciò si veda l'atto del 8 novembre del 1575 con il quale Nicola Cuquo Falci padre della minore Lucia *de hedat de sis anis* afferma a la dita sa filla a carta ab los magnífichs mossen Pere Fransisco notarius y señora Clara Fransisco y Baldos coniuatges de dita ciutat ço es per temps de quinze anys. I coniugi *se obligan de mantenir y governar a la dita Lucia de tot lo que lo fara prometten dar a la dita Lucia per raho de satisfacio de sos traballs 50 lliures*¹¹⁷⁷. Come si vede la bambina aveva soltanto 6 anni e in remunerazione dei servizi che avrebbe dovuto prestare le si sarebbe corrisposta una paga annua di poco più di 3 lire annue. Si tratta di un salario inferiore della metà rispetto a quello minimo che si corrispondeva agli uomini che di norma non era inferiore alle 6 lire annue¹¹⁷⁸. Talvolta poi non si prevedeva neppure un

¹¹⁷³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

¹¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹¹⁷⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. 149r.- 152r.

¹¹⁷⁶ *Ivi*, cc. 152r. e ss.

¹¹⁷⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹⁷⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 199r. e ss.

pagamento in denaro e il datore di lavoro si impegnava a corrispondere alla lavorante il corrispettivo in beni dotati. In tal senso si rimanda all'atto del 6 novembre 1574 quando Antiogo Saluis contadino e sua moglie Joana Patteri affidarono la loro figlia Lucia ad Antoni Lepuri loro nipote, negoziante, per 10 anni e l'uomo si impegnava a costituire il corredo per la ragazza¹¹⁷⁹. Per qualche ragione non specificata il contratto venne però rescisso molto tempo prima del suo naturale decadere con accordo del 7 ottobre del 1575¹¹⁸⁰.

Accordi non dissimili da questi dovettero sottoscrivere anche Antiogo Mancoso e sua moglie Fauxa Loy che *per lo amor que nosaltros dits conjutges aportan a Cathenia Montis y en paga y satisfacio de sis ayns non ha servit en casa* provvedevano a costituirle la dote e in assenza dei defunti genitori della ragazza ne sottoscrissero i capitoli matrimoniali in previsione del suo matrimonio con il contadino Antoni Marres di Villamassargia¹¹⁸¹. Dello stesso tenore è anche un altro rogito esteso il 28 giugno del 1576 dal quale apprendiamo che il calzolaio Joan Falci nelle vesti di curatore testamentario del defunto Jordi Massa e come di tutore della figlia Antioga di 7 anni dispose che la bambina andasse a servizio presso la casa di Antiogo Pintus, pastore di pecore, e di sua moglie Joana Meli, che si impegnavano a provvedere al suo sostentamento e a dotarla di tutto il necessario per sposarsi¹¹⁸². Anche questo caso riguarda una bambina che ha solo 7 anni e molto probabilmente la decisione di darla a servizio fu una scelta obbligata dettata da precarie situazioni economiche familiari. Casi del genere del resto non erano affatto infrequenti. Antioga Cani, tutrice dei suoi figli che, suo malgrado e a causa della povertà che la affliggeva, dovette affidare una sua figlia Joanella ad Antonio Melli che si impegnava a prenderla nella sua casa e a trattarla con amore filiale¹¹⁸³. Per le stesse ragioni si estese un altro rogito il 29 novembre del 1584: Antiogo Pintus ha una prole numerosa ma è povero e non potendo provvedere al sostentamento di tutti i suoi figli ne affida una di nome Maria di 8 anni a Salvador Bellit e a sua moglie Angela Bellit y Herrera per 14 anni¹¹⁸⁴. Le difficoltà di garantire un adeguato sostentamento spinsero anche Benita Pullo Gamboni, vedova di Nicola Toco, a far estendere il 10 settembre 1586, con il consenso di suo cognato Antonio Mereu, di Villamassargia, un apposito atto con il quale affidava una sua figlia, Antioga, di età apparente fra i 10 e i 12 anni, in servizio presso la casa di Antiogo Mancoso e di sua moglie Violante Serra per un periodo di 12 anni. I coniugi si impegnavano a vestire e nutrire la ragazza finché sarebbe stata nella loro casa e inoltre promettevano di darle al termine di quell'arco di tempo un *matalaf sardesc* e

¹¹⁷⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹¹⁸⁰ *Ibidem*.

¹¹⁸¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. 55r. e ss.

¹¹⁸² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 64v.

¹¹⁸³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 277, cc. s. n.

¹¹⁸⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 289, cc. 148v. e ss.

tutto l'occorrente affinché la ragazza potesse avere il suo corredo da sposa¹¹⁸⁵. Circa sette anni dopo morì Antiogo Mancoso e fu pertanto necessario predisporre un nuovo accordo fra le parti, cosa che si fece il 1 settembre del 1593 e in quella occasione la vedova decise di tenere la ragazza presso di sé¹¹⁸⁶.

Per quanto tali motivazioni fossero alla base di molto atti simili non si deve tuttavia ritenere che la normalità fosse sempre quella. Poteva del resto capitare che una ragazza adulta decidesse liberamente di mettersi a lavorare e pertanto negoziasse di persona i termini del contratto. Così fece per esempio Maria Murja il 16 febbraio del 1593 che *de sa voluntat se aferma ab dita señora Violant Cani y Margens y perlo servici li fara li done per vestir dos camices, dos vells, dos mantelinas, dos capelles y un devantal, calçar y menjar*¹¹⁸⁷.

Non era poi affatto infrequente che tra le giovani e le famiglie ospitanti si creasse un particolare legame affettivo come dimostra tra gli altri anche l'atto dell'11 aprile del 1590 col quale il pastore Antonio Balia e sua moglie Juana Cuquo dopo aver ricordato di aver tenuto presso la loro casa Francisca Falxi da quando aveva cinque o sei anni fino a quel momento in cui ne contava 17, mantenendola e tenendola come nipote esprimono il desiderio di continuare a tenerla in casa e Gonari Cuquo, zio della ragazza e suo tutore, approva. I coniugi si obbligavano a provvedere la dote per la giovane¹¹⁸⁸.

¹¹⁸⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 471v, e ss.

¹¹⁸⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, cc. s. n.

¹¹⁸⁷ *Ibidem*.


¹¹⁸⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 318v. e ss.

6.3.26. Alcuni strumenti per la trasmissione della ricchezza e del patrimonio: donazioni “intra vivos”, capitoli matrimoniali, testamenti

Oltre gli atti di permuta e di compravendita il passaggio di mano della proprietà di un bene mobile od immobile così come quella di un censo poteva avvenire allora, come del resto, anche oggi attraverso la stipula di altri tipi di rogiti come, per esempio, quello di donazione. Tale *insturumentum* si caratterizza e si distingue dagli altri per il ricorso a formule giuridiche e legali proprie che conferiscono efficacia a tale dispositivo notarile e rendono effettiva la donazione stessa. Pertanto il promotore di questo particolare negozio giuridico è chiamato ad esprimere la propria volontà in questa forma: *de son grat y certa sciencia dona e per titol e causa de donacio pura perfecta simple e irrevocable ques diu entre vivos concedex...* e dopo aver precisato l’oggetto della donazione e le eventuali condizioni poste affinché questa abbia effettivo corso lo stesso ispiratore dell’atto si obbliga ad onorare l’impegno preso e per questo motivo *jura a nostre señor deu y a sos sancte quatre evangeles per lo sues natural corporal que la present donacio y tots y singles coses en aquella contengudes sempre sera ratagrades valedes y firmes*

y aquella no revocar ni revocar fara ni permetra per raho de ingrattut ni per qual sevol altra causa. I molteplici atti di questo genere che sono emersi dallo spoglio delle minute cinquecentesche riguardano fondamentalmente situazioni tipologiche chiare e con poche varianti. In questa casistica si iscrivono le donazioni volte a dotare di un patrimonio proprio i chierici prossimi al sacerdozio, si riscontrano altresì gesti di generosità e magnificenza dettati dal desiderio di ripagare servizi ricevuti o da ricevere ma anche donazioni volte ad integrare la dotazioni patrimoniale di futuri sposi oppure per lenire momentanee difficoltà di un congiunto o di una persona cara, per mera liberalità, per carità, per affetto. Nel rilevare l’incidenza di ciascuna di queste varianti sul totale delle donazioni è risultato più frequente il primo caso, ossia la donazione in favore di un parente

Le motivazioni dei 45 atti di donazione



prossimo avviato alla carriera ecclesiastica. In questa particolarità tipologica era, nella maggior parte dei casi, il padre del chierico a promuovere l'atto. Così fece per esempio il 28 febbraio del 1586 Perdo Brundo il quale per consentire al figlio Antiogo Pullo di proseguire i suoi studi e diventare sacerdote metteva nelle sue disposizioni la proprietà di una vigna¹¹⁸⁹. Ad una donazione in denaro provvidero invece con rogito esteso il 29 novembre del 1585, Julia' Pintus Pinna e sua moglie Leonarda Cani in favore di loro figlio, lo *jagano* Antonio Pintus, al quale assegnarono un patrimonio di 520 lire alla formazione del quale concorse anche la nonna materna del chierico per la cifra di 100 lire¹¹⁹⁰. In quello stesso anno, in data 3 gennaio, il *vacarjo* Nigola Onis, faceva donazione a suo figlio Antiogo Murja, allora studente nell'arte della *phipolophia* nel collegio gesuitico iglesiente di una casa situata nel *carrer estret* a patto che non ne potesse godere pienamente prima di aver celebrato la sua prima messa¹¹⁹¹. Il 12 dicembre del 1593, il contadino Antoni Gambula donava invece a suo figlio, il chierico Antiogo Arcedi, una vigna in località Serra Perdosa perché egli avesse un suo patrimonio¹¹⁹². Non molto diverso l'atto rogato il 5 dicembre del 1597 per volere di Margalida Leu, vedova del contadino Antiogo Caso. La donna, infatti, affinché suo figlio Juan Nicolau potesse andar *avant a ser saçerdot y tenga cosa de poderse mantenir* gli donava una casa terrena nel *carrer de Sant Michel*¹¹⁹³.

Per quanto concerne invece la tipologia delle donazioni effettuate in paga di servizi resi o da ricevere si veda l'atto rogato il 10 dicembre del 1575 per iniziativa di Julia' Pintus, detto Pintixello, il quale, per sdebitarsi nei confronti della sorella Joana Manca e del suo consorte Antiogo Figus che lo assistevano in quanto malato, donava loro la casa in cui viveva e che si trovava nel *carrer de Porta Fontana* affianco alla casa degli stessi coniugi¹¹⁹⁴. Di tenore simile lo strumento datato 4 novembre del 1585 voluto da Joana Cocodi vedova di Julia Meli Pitzu Cau, la quale donava a suo figlio Nicolau Meli, tutti i suoi beni, ossia una casa ed una vigna, a condizione che l'uomo si prendesse cura di lei¹¹⁹⁵. In funzione di remunerazioni di servizi resi si veda anche il rogito dell'11 aprile del 1590 quando il *paredador* Gonari Cuquo in paga dei servizi che gli aveva reso suo nipote Joan Si, di 25 anni, gli donava 3 case che aveva iniziato a costruire a condizione però che il giovane lo avesse aiutato ad ultimarle¹¹⁹⁶. A questa stessa tipologia di donazione risponde anche quella disposta da Joan Melea e da sua moglie Sisinnia Cossello i quali, per ringraziare la loro figlia e il loro genero Miquel Concas dei tanti

¹¹⁸⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 339, c. s.n.

¹¹⁹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, c. 455r.

¹¹⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, c. 1r.

¹¹⁹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, c. s. n.

¹¹⁹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, c. s. n.

¹¹⁹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 507.

¹¹⁹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, c. 425r.

¹¹⁹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 320v.

servigi ricevuti li mettevano in possesso di una vigna in Monte cresia¹¹⁹⁷. Non meno riconoscente fu il canonico Antiogo Pixi che il 28 settembre 1599 per sdebitarsi nei confronti di suo nipote Johan Antony Matxoni e di sua moglie Juana Scarxon che lo assistevano perché malato donava loro la metà dei beni che gli spettavano in quanto erede dal defunto Nicolau Pixi e anche un gregge di pecore allora affidato al pastore Johan Blanco di Domusnovas¹¹⁹⁸.

Alla tipologia delle donazioni dettate esclusivamente da questioni affettive appartiene invece l'atto esteso il 9 maggio del 1586. In quella occasione l'*hermano* Joan Melli, ottenuta la licenza del padre Melchior Valpedrosa vice provinciale dei gesuiti del regno di Sardegna, prima di emettere i voti e professare come religioso della Compagnia, disponendo dei beni ereditati dai genitori, ne concedeva metà a Caterina Bruguitta, sua sorella nubile¹¹⁹⁹.

Oltre che attraverso lo strumento delle donazioni la ricchezza veniva trasferita anche con i capitoli matrimoniali. Del resto, la creazione di un nuovo nucleo familiare fondato sul matrimonio chiamava i contraenti e le rispettive famiglie di origine ad uno sforzo economico teso alla costituzione di un patrimonio che avrebbe dovuto consentire ai novelli coniugi di costruire il loro futuro insieme. Per questo motivo attraverso lo strumento dei capitoli matrimoniali i genitori degli sposi assumevano un vincolante impegno economico a partecipare, secondo le loro disponibilità e volontà, alla dotazione sponsale. A prescindere dalle diverse reali possibilità economiche delle rispettive famiglie di origine e di conseguenza dall'ammontare dei beni trasferiti, di caso in caso, alla prole che si accingeva a dar vita ad una nuova famiglia, tali atti hanno una struttura comune che rispecchia in molti casi quella dell'atto rogato ad Iglesias il 29 aprile del 1574 e nel quale si legge:

«Dono Barsolo Manca sabatter habitador dela present ciutat desglesies, grat etc de consell y consentiment del pare fra Antoni Manca son germa, de mosses Joan Cani Manca son fill de mestre Antiogo Passiu son gendre y de altres parents y amichs seus colloca en lo sagrat orde de matrimoni segons la lley de nostre señor deu mana e la santa mare esglesia ha ordenat a sa filla donzella e filla dela quondam sa muller Joana Cani nomenada Cathelina Cani, ab Joan Silinbaldo de Nicola, massajo de dita ciutat aqui present y aseptant etc ço es a usança e costum sardesch a mijes vel ladus aparti de tots essengles bens que ara al present los dits esposos tenen y dels que de aqui avant nostre señor deu lis dara guanyadors y aplicadors en qual sevol manera etc. e en contemplacio del present matrimoni lo dit dono Barsolo Manca promet y se obliga de cobrila ala dita sa filla de robes a tres dobles si esongs ha dat y

¹¹⁹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 276, c. s. n.

¹¹⁹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, c. s. n.

¹¹⁹⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 414r.

promets alaltra sa filla major muller del dit mestre Antiogo Passiu y mes avant li fa donacio dels vestits y atanins que dita donzella te axi de castiu com de cada die y de mes la fara una gonella fina de vint y dotze dela collar que volra dita sa filla ultra dels que uni te les quals robes le promet dar infra tres annys de uni en avant comptadors, item la promet a la dita sa filla y al dit son espos esdevenidor que lis dara per llur habitament la casa desa abitacio ço es lo patti y part del porxo que mira al carrer major juntament ab la altra caseta que es costat a dita casa que tambe hix al porx com sia la altra que es costat ab casa de Marjani Sesini se sererva per sii e aço fins tant que dit dono Barsolo Manca sen contentara y estigan y com sera lo contento de dit manca que sen iscan buydaran ditas dos casas ab aço empero y no altrament que primer en lo dit temps se ajan de estimar per dos mestres pratichs hu per casuna part ellegidor y lo que las estimara ditas dos casas lo dit dono Barsolo manca pagara als dits esposos en dines contants y las ditas dos casas restaran per dit manca y permentres que non adimplira dit Manca esta condicio de darlis la valua de ditas dos casas no lis puga forçar en ninguna manera aque dits esposos iscan de ditas casas, item promet y se obliga dit dono Barsolo Manca que aningun dels altres fills que te dara axi en vid com in articulo mortis mes avant del que promet y dona ls dits esposos e quant lis valgues dar sempre que sobre puje al que ala dita sa filla y al dit on espos dona y promet vol y se obliga que ipso facto sia forçat a ygualarlos en tot ço y quant de mes valgues dar y das als altres fills quals bens li promet y se obliga dar ala dita sa filla y al dit son espos tant de bens maternos de dita Catelina com de bens de dit Manca propis etc tot los quals bens dits esposos ajan tingan y augmenten tot lo temps de llur corporal vida si esegons seportant de marit y de muller etc. e en lo hobit o fin de aquells y decada hu de ells los bens a alls hores se trobaran sedegan partir y dividir mig per mig segons usança e costum sardesch y acascu de aquels sia licit y permes testary codicilar de sa part e mitat sens contradicio de ningunes persones etc. prometen fer celebrar lo present matrimoni y de non contravenir etc. inposant sa pena al contrafahent de çent ducats de or bons en la qual pena incorrega lo contra fahent e la mitat de aquella confiscan als coffrens de sa majestat e la altra mitat ala part obedient e perço attendre y complir ales dites coses ne obligan llurs bens etc axi juran etc »¹²⁰⁰.

Come si può notare, in questo caso, come del resto nella maggioranza dei casi studiati, la stesura dei capitoli matrimoniali è promossa dal padre della sposa che, di comune accordo con sua moglie e dopo aver sentito eventualmente anche il parere di parenti e amici, *colloca en lo sagrat orde de matrimoni segons la lley de nostre señor deu mana e la santa mare esglesia ha ordenat*. Ecco, questa può considerarsi la formula caratterizzante di tale tipologia di negozio guiridico. Una formula nella quale si ha

¹²⁰⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

l'esigenza di specificare che tutto quello che si sta per disporre lo si intende fare nel rispetto della legge divina e seguendo gli ordinamenti della santa madre chiesa. Tale richiamo non è mai omesso in questi atti e ne costituisce una parte essenziale e imprescindibile mentre possono invece variare le forme iniziali in atti simili. Si veda, per esempio, l'incipit dell'atto del 25 ottobre del 1583: *En nom de nostre señor Deu sia y dela umil verge maria amem. Sobre lo matrimoni deu volent fahedor y tractador entre lo honorable Joant Barry ballester natural de Stampaig .. y la honesta margalida Leona y Meli donzella*¹²⁰¹.

Una volta fornite le generalità degli sposi e preso atto della disponibilità dell'uomo ad accettare la donna: *y aceptant a la dita per esposa e muller sua legiima*¹²⁰², si richiama il regime matrimoniale di riferimento ossia *a usança e costum sardesch a mijes vel ladus apari de tots essengles bens que ara al present los dits esposos tenen y dels que de aqui avant nostre señor deu lis dara guanyadors y aplcadors en qual sevol manera*. Sul matrimonio alla *sardesch* hanno soffermato la loro attenzione diversi studiosi interessati soprattutto ad approfondirne taluni aspetti giuridici e patrimoniali e a stabilire dunque se il regime della comunione dei beni posto in essere dalla formula *a ladus a par y vel a mijes* che ricorre in tutti i capitoli matrimoniali alla sardesca fosse da intendersi per i soli lucri o acquisti o fosse una comunione generale ed universale¹²⁰³. Su questo punto non pare debbano esserci perplessità o dubbi, almeno per quanto riguarda i contratti di tale genere estesi nell'Iglesiente durante il Cinquecento e giunti sino a noi. Questa formula citata reiteratamente in tutti i capitoli matrimoniali studiati non lascia del resto adito a fraintendimenti e sancisce che dal momento della firma dell'atto stesso si costituisse un patrimonio che, salvo indicazioni diverse, fosse godibile e fruibile – con tutti i frutti che su questo patrimonio Dio avrebbe voluto poi dare loro – dai novelli sposi dal momento in cui avrebbero preso la santa benedizione come si specifica con la formula *en lo dit temps que prenderan benedicio en fas de sancte mare esglesias les dara tota la roba ...*¹²⁰⁴. In base a queste disposizioni restavano pertanto esclusi dalla comunione dei beni coniugali i beni pervenuti ad uno dei contraenti prima della ufficializzazione del matrimonio e non specificatamente indicati nei capitoli matrimoniali. Per la gestione degli altri si doveva pertanto procedere di comune accordo ed è per questo motivo che gli atti di vendita di beni coniugali richiedevano apposita conferma di entrambi in coniugi¹²⁰⁵.

Non sempre è possibile determinare l'entità del patrimonio costituito attraverso lo strumento notarile dei capitoli matrimoniali perché, nella maggior parte dei casi rinvenuti e studiati, questi particolari atti sono dettati dai genitori della futura sposa al fine di

¹²⁰¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 449v.

¹²⁰² *Ibidem*.

¹²⁰³ A. Marongiu, *Il matrimonio alla sardesca*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», anno VII (1981), pp. 83-95 e specificatamente la p. 92.

¹²⁰⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 449v.

¹²⁰⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

costituirne la dote e pertanto spesso si può conoscere soltanto quanto apportato dalla donna al monte comune. Un caso particolare e unico è invece quello registrato nei capitoli matrimoniali estesi il 20 febbraio del 1592 in previsione del matrimonio tra Francisca Bruguitta, figlia di Lucia Romita e del defunto Antiogo Porro, e Gavi Palumbo. La particolarità di questo atto risiede nel fatto che il Palumbo disponeva in quella sede di dare *per amor aporta a la dita magnifica Francisca Francisca Bruguitta sa esposa cent ducat de or valents trescenas lliures moneda callaresa*¹²⁰⁶. Era evidentemente desiderio dell'uomo contribuire alla creazione di un patrimonio proprio della donna del quale, pur in regime di comunione dei beni, ella avrebbe liberamente potuto disporre per la sua metà.

Salvo questo caso particolare in genere la parte del rogito relativa alla costituzione della dote della sposa da parte dei suoi familiari è introdotta dall'espressione: *En contemplacio del present matrimoni prometen y se obligan dar ...* alla quale segue un elenco più o meno ampio e dettagliato dei beni oggetto della dote. Nell'ambito delle famiglie più abbienti era di frequente previsto anche il traferimento di una certa somma di denaro contante o in proprietà censuali in favore dei novelli sposi e ciò lo si può per esempio notare nell'atto rogato il 10 giugno del 1581. Con questo strumento notarile Antonia Sirvent Ditola, vedova di Antonio Sirvent, concedeva in sposa sua figlia Anna a Juan Montixi, figlio del defunto Johan Cordella e di Trusica Massilla. Prometteva alla futura sposa la somma di 1000 lire, delle quali 400 in case di pari valore, 300 in denaro contante e 300 in proprietà censuali¹²⁰⁷.

Di tenore non molto diverso il rogito esteso il 20 febbraio del 1597 per volere di Antiogo Scartello e di sua moglie Pitzosa Scarxoni che, dando la loro figlia Antioga in sposa al contadino Antiogo Matta Forreso *prometen vuit cent lliures desta manera a saber dos centas lliures en contants y sis centas lliures en robes de lli llana seda coto, caxes, corretjas y altres coses*¹²⁰⁸.

Aldilà dei casi particolari che offrono una gamma assai ampia e diversificata, dettata da situazioni specifiche, si può tuttavia rilevare una tendenza generale e individuare dunque una dote standard costituita da un corredo di biancheria personale, da letto o da tavola. Pertanto nei rogiti di questa tipologia è facile imbattersi in formule ricorrenti come per esempio: *la cobriran de robes ço es dos gonella finas, dos caxes, dos correjas, una plaxo de vellut y altra de pell fornidas de argent ... totes les demas robes com se costum cubrir nuvia*¹²⁰⁹. La composizione della dote muliebre è dunque dettata dagli usi e dai costumi locali prevedendo infatti *robes y coses que se acostuma dar entre la present ciutat a tre dobles*¹²¹⁰. Che nella città di Iglesias vigessero consuetudini matrimoniali particolari e diverse rispetto ad altre aree della Sardegna lo si desume anche

¹²⁰⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 336, cc. s. n.

¹²⁰⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 132r.

¹²⁰⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

¹²⁰⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 223r.

¹²¹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 96v.

da uno dei tanti capitoli matrimoniali presi in esame. Si tratta di quello esteso il 15 novembre del 1592 fra Joan Scalas, *argenter*, cagliaritano residente allora ad Iglesias e Antioga Spiaga, della villa di Pauli di Pirri (oggi Monserrato). Al tempo del loro matrimonio i due estesero i consueti capitoli matrimoniali secondo il modo e le consuetudini di Cagliari, ma una volta trasferitisi ad Iglesias dovettero adeguarsi agli usi locali e pertanto fecero estendere un altro rogito col quale, fra le altre cose, lo stesso artigiano donava alla moglie 400 lire in modo che la donna avesse un proprio patrimonio¹²¹¹.

Verosimilmente la differenza di usi risiedeva pertanto proprio nella costituzione della dote, volta a garantire alla donna un suo patrimonio. Per quanto concerne poi la composizione del corredo della sposa iglesiente nel Cinquecento si ricava dagli atti che fosse solitamente composto anche da: *dos mattalaffos nou plens de llana, un parell de llensols grossas, dos parells de tovalles, unes de davant llit e altres de aparellar, dos coxineras, una caxa de davant llit*¹²¹². Talvolta le tovaglie potevano essere *a pituzus* e la dote poteva comprendere anche una *flassada* o una *burra* ossia una coperta¹²¹³. Di norma il padre della sposa o nel caso questa fosse orfana, il curatore dei beni paterni, prometteva inoltre di farle fare *una gonella de drap mig fin de lo color dita donzella volra*¹²¹⁴. Così fece anche il contadino Antiogo Serra e sua moglie Francisca Desogus nei confronti della loro figlia Joana concessa in sposa al contadino Nicola Falci, alla quale i genitori promisero oltre le cose consuete anche una *gonell de si de Barcelona delo color que la dita lur filla voldra per lo die que pendra benediciò*¹²¹⁵.

In alcuni casi facevano parte integrante del corredo muliebre anche i preziosi. In questo senso si vedano i capitoli matrimoniali disposti, con atto del 13 luglio 1586, dal fabbro Antiogo Leoni e da sua moglie Joana Pisti Stupa in favore della loro figlia Joana promessa sposa al contadino Antonio Pinna. L'artigiano prometteva, infatti, a sua figlia oltre *una corretja de vellut, una corretja de pelle fornita de argent, dos gonellas finas, una de color scarlat usada y latra devut nova, un pater nostres de coral ab postes de argent y un colar ab un crucifiçi de argent*¹²¹⁶.

Alla realizzazione del proprio corredo era comunque chiamata a partecipare la stessa futura sposa come si può evincere dai capitoli matrimoniali estesi il 4 giugno del 1576 per volere di Pere Boy e di sua moglie Barbara Ortu in favore della loro figlia Lorença Melli che si accingeva allora a sposare il fabbro Agostinno Valdabella. In questo documento si legge infatti: *ab condiçio y obligacio que la dita Lorença estara sempre a ajudar a fer dites robes a la dita sa mare fins les aja acabadas ... e son de pactes que per*

¹²¹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 323, cc. s. n.

¹²¹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 30v.

¹²¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, cc. s. n.

¹²¹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 282, cc. 10v.-11r.

¹²¹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 322, cc. s. n.

¹²¹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 445r. e ss.

*mentres dites robes no seran acabadas y dades als dites esposos que dits conjutges nols pugan traure de llur casa sino que se estaren en una compania segons uni estan francament y sens ningun lloguer ab que dits mestre Agosti y sa muller les tingan lo respecte y acato que es just dehue y son obligats ab aço non pugan esser trets fora fins aja ab compliment dits robes*¹²¹⁷.

In questo atto si imponeva ai novelli sposi un certo periodo di attesa prima della effettiva celebrazione delle nozze; un periodo che nel caso particolare non è affatto breve visto che nel documento si legge *y aço infra vuit anis*¹²¹⁸. Inoltre, e questo è un caso piuttosto raro, si imponeva al futuro marito di contribuire alla spesa per la realizzazione del corredo e partecipare all'acquisto del lino grezzo o lavorato necessario: *y ab aço empero que dit mestre Agusti sia obligat com lo present se obliga dar un quintar y cent lliures dells organat per obs de ajudar a fer dites robes*¹²¹⁹.

Anche in altri casi si fissava un limite temporale per la consegna di quanto promesso nei capitoli matrimoniali ma di norma era più breve degli otto anni imposti ai futuri coniugi Valdabella e infatti in altri atti si disponeva che: *les quals robes les promete dar dins tres anys de uni avant*¹²²⁰.

Vi erano poi situazioni particolari dettate dalle condizioni economiche non floride della famiglia della sposa è ciò obbligava tuttavia a derogare a queste abitudini. Ciò si desume, per esempio, dai capitoli matrimoniali disposti l'11 maggio del 1576 da Sebastiana Cadoni, vedova di Nicola Caria, morto nelle mani dei mori, che dava in sposa sua figlia Nicolosa Caria al porcajo Estevani Nurqui, originario di Illorai. La donna prometteva di apportare allo sposo la consueta biancheria da letto *y altre que le pora dar iust a se possibilitat que de aço no sia forçada tant del temps com dela cantitat di dites robes si no del que porra per cer dona pobra*¹²²¹.

Un maggior contributo alla determinazione del patrimonio di una nuova coppia di sposi viene invece da quei pochi atti di definizione dei capitoli matrimoniali nei quali compaiono anche i genitori dello sposo. Da questo punto di vista si è rilevato particolarmente interessante l'atto del 10 maggio del 1573, col quale si ponevano da un lato, Antiogo Balloco e sua moglie Lucia Mialita che concedevano la loro figlia Antonina Meli in sposa ad Antiogo Garau impegnandosi a dar loro, oltre il consueto corredo, anche la somma di 100 lire e dall'altro lato i genitori dell'uomo che promettevano invece di dar loro *una casa terrenya ... quala la daran bona y acabada sens ningun carrecus de deure ... e mes lo prometen dar un carro ferrat nou y quatre bous domats; mes le fan doacio dela mitat deles terres tenen ... e mes le fa donaciò dela mitat dela llur vinja*¹²²².

¹²¹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 49r e ss.

¹²¹⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 48v.-49r.

¹²¹⁹ *Ivi*, c. 49r.

¹²²⁰ *Ivi*, c. 96v.

¹²²¹ *Ivi*, c. 34v. 35r.

¹²²² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 223r.

Ciò non significa che fossero in uso consuetudini rigide che imponessero alla famiglia della sposa di apportare denaro e corredo e a quello dello sposo la casa e la terra e del resto non mancano casi nei quali la famiglia della sposa provvedesse in occasione del suo matrimonio a dotarla di una propria casa. Ciò accadde, per esempio, il 3 marzo del 1599 quando si contrattò il matrimonio fra Juliana Ola, figlia di Julia' Soldano e Juana Canavera, e Joan Eso, figlio del contadino Antoni Pateri e di Nicolana Serra. I primi assegnarono alla loro donzella una casa terrena, mentre i secondi si impegnavano a trasferire a loro figlio 6 buoi, un carro ferrato, la metà delle terre e della casa che possedevano in *Cabudaquas* di Villamassargia e la metà del seminato nel *Pardo* di *San Salvador* di Iglesias¹²²³. In genere tuttavia lo sposo apportava dunque, quando le condizioni economiche della famiglia lo consentivano, se non tutto, almeno parte del futuro patrimonio immobile del nuovo nucleo familiare.

Determinata la consistenza delle donazioni disposte in favore della coppia, le parti si obbligavano al rispetto degli impegni assunti con la consueta formula: *prometen dites parts no revocar dites donacions per via de ingratitude aut ells ... dient que la donacio se pot revocar e irritar per via de ingratitude probresa ant als*¹²²⁴.

Tra gli impegni che le parti assumevano attraverso questo strumento contrattuale vincolante, oltre quelli più marcatamente economici e patrimoniali, vi era però anche quello di *fer celebrar y solemnizar lo present matrimoni en fas de sant mare esglesia y ad aquell no contravenir ni trobaran ni cercaran medis per hont no vinga a son degut efecte per ninguna vi impositantse pena de dos cents ducats de or bons en la qual pena incorrega lo contrafahedor la mitat de aquella confiscan als coffrens de sa majestat del rey nostre señor*¹²²⁵. L'ufficializzazione di questo impegno deve leggersi come chiara manifestazione della volontà di conformarsi alle disposizioni del concilio di Trento che impose una forma esteriore alla celebrazione del matrimonio che in precedenza era stata regolata dalle consuetudine e dai rituali locali. Pertanto dopo il 1563 il libero scambio del consenso tra i due sposi, espresso per *verba de prasenti*, non fu più considerato sufficiente a garantire la validità di un matrimonio, se non era accompagnato dalla celebrazione in chiesa, alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Queste condizioni insieme a quelle volte a verificare la validità degli sponsali (basata sul mutuo consenso e sulla legittima età dei contraenti, che non poteva essere inferiore ai sette anni) essendo mirate a sradicare la pratica dei matrimoni clandestini e soprattutto il concubinato trovarono, generalmente, pronta accoglienza anche perché andarono incontro alle esigenze di governo e di ordine pubblico in quanto mettevano un freno a scandali, disordini e maldicenze. Ciò non significa che fossero del tutto assenti casi di mancato allineamento ai decreti tridentini e in tal senso è rappresentativa la vicenda del contadino igliesiente Barsolo Sanna il quale, nel 1578, fu condannato dall'autorità ecclesiastica ossia dal

¹²²³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, cc. s. n.

¹²²⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 223r.

¹²²⁵ *Ivi*, c. 449v


vicario generale al pagamento di una pena pecuniaria per aver coabitato con una donna prima di aver preso la benedizione di santa madre chiesa. L'uomo però non si sottomise a quel provvedimento e per difendere le sue ragioni, nominò un proprio procuratore nella persona del chierico Salvador Meli, anch'iglesiente ma allora residente a Cagliari, affinché per suo conto presentasse ricorso al tribunale dell'arcivescovo. Per evitare che la questione si protraesse per anni le parti trovarono poi un accordo che contemplava una significativa riduzione dell'importo della multa comminata al contadino¹²²⁶.

Per quanto sia ben diverso il caso del *blanquer* Antiogo Cocodi la sua vicenda contribuisce a far luce su altre situazioni assai particolari nell'ambito del diritto di famiglia. L'uomo venne infatti condannato al mantenimento di due bambini che la loro madre, Antona Corbello, aveva asserito esser nati fuori dal matrimonio ma comunque figli dell'artigiano e ricevendo da lui la cifra richiesta ne rilasciava apposita ricevuta il 4 novembre del 1585¹²²⁷.

I beni coniugali, al pari degli altri beni propri potevano poi esser trasmessi agli eredi attraverso lo strumento del testamento.

Stando alle già richiamate disposizioni contenute nel Breve di Villa di Chiesa e ancora vigenti nel secolo XVI, gli atti di ultima volontà erano gli unici documenti ai quali si poteva dar pubblica fede anche quando non venivano estesi da un notaio pubblico laico bensì da notai ecclesiastici o anche da semplici sacerdoti al momento della confessione in punto di morte e del viatico. Del resto, che, nel corso del Cinquecento, i ministri di culto, per particolari contingenze e in determinate situazioni, raccogliessero per iscritto le ultime volontà dei fedeli lo testimonia un atto notarile del 1 ottobre del 1580 nel quale l'*apotecari* Antoni Massa, designato curatore testamentario di sua sorella Juana Atzori, *segons consta en son testament fet per lo venerable mossen Juan Cani prevere*, chiedeva alla Corte di stimare una casa iscritta fra i beni della donna¹²²⁸. Il testamento reso dalla Atzori avrebbe dovuto esser consegnato dal sacerdote ad un pubblico notaio o alla *scribania curiae* ma anche se

I 326 atti di ultima volontà hanno restituito 375 testamenti e codicilli così suddivisi per genere



¹²²⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, c. 321v.

¹²²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, c. 423r.

¹²²⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, c. 112r e ss.

egli adempì a questo dovere, l'atto non risulta fra quelli giunti sino a noi. Dopo tutto è probabile che l'intervento degli ecclesiastici nella raccolta delle disposizioni testamentarie non facilitasse la corretta conservazione di quegli atti che, dopo tutto, neppure i protocolli notarili sono stati in grado di assicurare visto le evidenti lacune che mostrano. Ciò premesso lo scavo archivistico condotto sulle centinaia di volumi che compongono la Tappa di Insinuazione di Iglesias ha fatto emergere 326 atti di ultima volontà relativi al Cinquecento che a loro volta hanno restituito 375 documenti fra testamenti e codicilli. La discrepanza esistente fra queste due cifre si deve ad una prassi molto comune ossia quella che vedeva i coniugi o altri parenti testare insieme e poter così disporre congiuntamente del loro comune patrimonio. In questo modo un unico atto raccoglieva le volontà testamentarie di individui diversi. A titolo di esempio si veda l'atto rogato ad Iglesias dal notaio Nicolau Scarxoni in data 12 febbraio del 1585 e nel quale sono raccolte le volontà testamentarie di Elias Anjoni e di sua moglie Calina Loci¹²²⁹. Oppure il rogito esteso in data 22 dicembre del 1536 e col quale si disponevano le loro ultima volontà di Johan e Antioga Assai, fratello e sorella¹²³⁰.

Restando nel campo delle considerazioni generali si noti inoltre che il numero di testamenti che si è rilevato non corrisponde perfettamente ad altrettanti testatori poiché si sono rinvenuti più testamenti fatti rogare dalla stessa persona nel corso della sua vita e la stessa considerazione riguarda anche i codicilli che talvolta si limitano ad integrare o a modificare con nuove e molteplici disposizioni testamenti pregressi senza tuttavia cassarli.

Per quanto concerne invece il luogo di redazione si segnala che sia gli atti relativi a testamenti che potremmo definire multipli sia quelli, più frequenti, singoli, sono stati estesi, nella grande maggioranza dei casi ad Iglesias. Ci è pervenuto infatti, un solo atto di ultima volontà rogato in Villamassargia dal notaio Salvador Corbello l'11 giugno 1575¹²³¹.

Gli atti di ultima volontà riguardano ovviamente sia uomini, sia donne facendo comunque registrare una leggera preponderanza numerica dei primi. In tutti i casi, generalmente, la decisione di disporre le ultima volontà è dettata da particolari situazioni. Spesso sono l'età avanzata o le precarie condizioni di salute che, facendo temere per la propria vita, spingono e motivano alla stesura dei testamenti nei quali pertanto è facile incontrare espressioni ricorrenti come *jahent de malatia corporal en lo llit*¹²³², oppure *agraniat de malatia corporal*¹²³³, o ancora *ditinguda de infirmitat corporal dins la casa de ma habitacio*¹²³⁴. Altre volte la stesura del testamento è disposta prima di affrontare

¹²²⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 46 e ss.

¹²³⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 369r e ss.

¹²³¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 54v. e ss.

¹²³² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹²³³ *Ibidem*.

¹²³⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, cc. s. n.

situazioni particolari che vengono avvertite pericolose per la propria incolumità. Questo è il caso di Antiogo Falxi che, il 19 novembre del 1573 decide di fare testamento perché sta per lasciare Iglesias alla volta di Sassari, al seguito di March Antoni de Camos, nominato governatore di quella città¹²³⁵ ed evidentemente avvertiva il viaggio come periglioso. Proprio per queste ragioni il notaio restava sempre disponibile, diremo noi oggi, reperibile, in qualunque ora del giorno e della notte come dimostra il testamento di Julia Pintus disposto *di vendres a nit* del 16 dicembre del 1575¹²³⁶.

A prescindere comunque dalle cause e dalle motivazioni singole e diverse caso per caso l'atto notarile di ultima volontà rogato nel XVI secolo nell'Iglesiente presenta caratteristiche formali proprie ma anche un gran numero di varianti. Se si dovesse tuttavia indicare un modello tipo, ricorrente e assai diffuso la scelta ricadrebbe probabilmente su quello rogato dal notaio Nicolau Scarxoni ad Iglesias il 17 febbraio del 1574:

«Mestre Ramon Atzori fa son testament jahent de malaltia corporal en lo llit dins la botiga del magnifich mossen Pere Scarxoni a hont sol tenir sa continua habitacio estant en bon sen y sencer inteniment e firma paraula etc. E primerament posa son curador y marmessor a son germa mestre Antiogo Atzor sabater al qual dona tot potestat plenaria y necessarya etc. item elegeix la sua sepultura per interrar le seu cors en la esglesia de sanct Francesch de dita ciutat en la tomba que alli te y que sia acompanyat per dos capellans de la seu dos frares de Sanct Francesch y per lo capella de sancta Ilucia ab sos jaganos y creus solitas y que lo dit die li sien dites y celebradas una missa cantaday dos baxas y lo mateix sia fet al set trenta y capdany; Item lexa X sous a la confraria de batuts de dit Sanct Francesch de hon es confrare; Item lexa X sous ala obra de dita seu e sis dines a cascuna deles altres esglesies acostumadas dins y fora dita ciutat; Item fa memoria com ell dit testador deu a mestre pere boe sinch lliures pagarli entant de vj vol que sia pagat com es just; Item fa memoria con tenja un cavall que a mijes ab mestre Nicolao Serra y aquell es restat y resta per dit Serra ab sis lliures que dit Serra li agudes de dar, segons tambe ha affermat essent dit Serra aqui present e fettes e complides etc e paguts los seus credits lexa fa y constituex hereu seu universal al dit son germa y curador mestre Antiogo Atzori que a questa es la sua ultima volumtat la qual llea etc ...»¹²³⁷.

L'atto citato non costituisce tuttavia che uno dei tanti e possibili modelli di testamenti che costituiscono una tipologia particolare di rogito comprendente al suo interno molte possibili variazioni che non dipendono soltanto dalle diverse, molteplici e

¹²³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 487v e ss.

¹²³⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹²³⁷ *Ibidem*.

particolari disposizioni interne, dettate da comprensibili e specifiche esigenze di ogni testatore, ma che riguardano anche la struttura e la forma dell'atto stesso. Talvolta infatti l'indicazione della data e del luogo di stesura dell'atto non vengono apposti in capo al documento, come nell'esempio citato e come avviene in genere per tutte le altre tipologie di documenti notarili, bensì si possono inserire anche nelle formule finali del rogito. Così avvenne, per esempio, nel testamento del *ferrer* Pere Pisano dove, al volgere del documento si legge: *es fet aço en la ciutat de Sglesies a XV del mes de juni ani dela nativitat de nostre señor M.D.noventa set*¹²³⁸.

Inoltre i rogiti testamentari offrono altresì una significativa varietà nel ricorso a tutti quei formulari che, per quanto stereotipati e posti comunque entro un ventaglio di opzioni possibili e prestabilite, siano capaci per duttilità e versatilità di rispondere alle diverse esigenze del testatore. Si registrano così formule iniziali essenziali come quella adottata per esempio dallo stesso notaio Nicolò Scarxoni il 7 dicembre del 1572: *Mestre Antiogo Passiu alias Pintus sabatter habitador dela present ciutat de Sglesies detengut de infirmitat y malaltia corporal dins la casa dela sua habitacio dela qual tem morir estant empero en san bon intenment y ferma paraula etc. fa son testament y ultima voluntat etc. e acomanant la sua anima en mans de aquell creador y redentor nostre Jhesu Cristo y dela umil verge maria mare sua amen*¹²³⁹.

Talvolta, invece, a differenza degli esempi fin qui proposti, l'atto non si apre con le generalità del testatore ma con una *invocatio* verbale alla quale segue un preambolo in certi casi breve ma in altri più esteso ed articolato al quale si affidano le motivazioni del rogito stesso. Per quanto riguarda le forme di invocazione il rogatario ed il testatore, si suppone di comune accordo, attingono ad un repertorio stereotipato che comprende vari tipi di espressioni come, per esempio, *en nom dela sancta e individue tranittat pare y fill y sancr spirit ...* riportata in un testamento del 2 luglio del 1592¹²⁴⁰ oppure, la più ricorrente *en nome de nostre señor deu y dela humil verge maria mare sua y señora nostra y adovocata nostra amen, sia a tots notori y manifest com yo ...* che si legge nel testamento di Joana Riquera, originaria di Sassari, ma residente ad Iglesias, ma anche, in quello disposto da Benita Belicai il 14 gennaio del 1592¹²⁴¹.

Quest'ultima espressione, con alcune varianti, compare inoltre anche nel testamento del contadino Julia' Loddi, rogato ad Iglesias dal notaio Salvador Corbello il 2 febbraio del 1592, legandosi al preambolo dell'atto nella forma seguente:

«En nome de nostre señor deu y dela humil verge maria mare sua y señora nostra com tota creatura humana sia a la mort estretament obligada y de aquella per res scapar no puga com sia siñoria de nostre señor deu statuin

¹²³⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

¹²³⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 1r.

¹²⁴⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, c. 395v.

¹²⁴¹ *Ivi*, c. 422v.

est hominibus semel mori e a nos altres no es cosa pus certa que la mort ni pus incerta que la hora de aquella segons recita lo sagrat evangeli dient vel lau y stant apparellats par no saber lo diem ni la ora perço pertañ a la persona savia y prudent pençar in les coses passades presents y esdevenidors y dispondre de aquellas de manera que quant lo fill de deu vindra a tocar la porta de humana natura trobia la criatura aparellada pera poder rebre la anima que acomanada le ha e per amor de aço no lo humanal juis mas la misericordia de nostre señor deu tots temp demanant e invocant, per tant yo...»¹²⁴².

Questo tema della fugacità della vita e della conseguente *preparatio ad mortem* del quale l'atto citato offre un esplicito richiamo può tuttavia essere declinato anche in altri molti come dimostra l'atto di ultima volontà disposto da Truisca Massilla, vedova di Juan Cordella e colto dal notaio Juan Serra il 20 aprile del 1580:

«En nom de nostre senyor deu sia y de la humil verge santa maria mare sua y senyora nostra y de tota la cort celestial del paradís, com tots los natats siam sugetes a la mort corporal y de aquella scapar no pugam y convinga a la persona prudent mentres regna lo enteniment dispondre de sos bens ab tal ne puga dar bon compte al altíssim rey de gloria...»¹²⁴³.

Lo stesso notaio può del resto optare, verosimilmente su indicazione del testatore, per una formula o per un'altra e questo lo si può dedurre studiando altri testamenti rogati da Joan Serra come quello dell'anziano e ormai cieco Julia' Troga esteso il 5 novembre 1582:

«En non de nostre senyor deu yo Julia Troga major olim pastor habitador dela ciutat desglesies per raho de ma vedea y privat dela vista y de altra part detingut de malaltia corporal...»¹²⁴⁴.

La scelta e l'adozione di una particolare formula rispetto alle altre possibili non pare comunque riconducibile a fattori culturali o intellettuali visto che nel testamento del sacerdote Joan Pullo, rogato il 21 maggio del 1581, si adotta una formula breve e sobria:

¹²⁴² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 425v.- 426r.

¹²⁴³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, c. 174v.

¹²⁴⁴ *Ivi*, c. 165r.

«... e primerament acomana la sua anima a nostre senyor deu Jhesu Cristo que la la creada al qual humilment supplica per la sua immensa bondat y misericordia vulla colocar aquella en la sancta gloria... »¹²⁴⁵.

La stessa espressione ricorre, con leggere varianti, in molti altri testamenti come, per esempio, in quello di Calina Castay, esteso il 25 febbraio del 1577 e nel quale si può, infatti, leggere: *e primerament acomana la sua anima al altissimo criador de aquella al qual humilmente supplica vulla per la sua imensa bondat y misericordia colocar aquella en la sua sancta gloria*¹²⁴⁶.

Una ulteriore variante sul medesimo tema è offerta dal testamento di Bainja Serra, moglie di Antiogo Piliu, esteso dal notaio Bartolomeo Serra il 4 febbraio del 1593 nel quale si legge:

«En nom de nuestro señor deu y de la humil verge santa maria mare sua com tota creatura humana sia a la mort corporal tinguda y aquella scapar no puga e segons la doctrina evangelica non amenestra deve star sempre prest y apparellats com no saber lo die ni la hora... »¹²⁴⁷.

¹²⁴⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 113r.


¹²⁴⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, c. 286v.

¹²⁴⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 285, cc. s. n.

Ancora leggermente diversa è invece la forma usata dall'estensore del testamento del pastore Antonio Setxi Pedduri che esordisce con questa prologo: *En nom de nuestre señor deu Jhesu Cristi qui per la salut humana volgue morir en lo arbe dela sancta cera creu per redemptio de tots nosaltres peccadors...*¹²⁴⁸. A prescindere dalle forme particolari adottate non si omette mai la formula *en san bon inteniment y ferma paraula* con la quale, ribadendo le capacità di intendere e di volere del testatore si vuole mettere al riparo l'atto da eventuali vizi o rilievi di liceità. Svolto comunque il preambolo e fornite le generalità del testatore costui provvedeva a nominare un *marmessor* ossia un curatore testamentario che amministrasse i suoi beni e vigilasse sulla corretta esecuzione delle sue ultime volontà e per questo motivo gli concedeva tutte le facoltà del caso. Il più delle volte l'esecutore testamentario era un parente prossimo del testatore, talvolta il coniuge che quando donna sarebbe stata però affiancata da una figura maschile. Altre volte il curatore poteva essere un uomo di fiducia, un sacerdote¹²⁴⁹ e talvolta anche un notaio. A riprova di ciò si ha il testamento di Nicola Cuquo del 29 giugno del 1576 e col quale il testatore nominava suo curatore il notaio Pere Fransisco¹²⁵⁰. Scelto il curatore si provvedeva poi ad indicare il luogo nel quale, il promotore del testamento, desiderava che il suo corpo senza vita venisse seppellito.

In qualche caso, ma sono assai rari, anche questa scelta veniva lasciata al *marmessor*. Così fece per esempio Pedro Paulo Samba che indicò come suo curatore il fratello, il scerdote Pere Samba, dottore in sacra teologia¹²⁵¹. In generale, quindi, dallo studio dei testamenti cinquecenteschi contenuti nei protocolli pervenutoci si può rilevare che la scelta del testatore iglesiente

Luogo per la sepoltura indicato nei testamenti




¹²⁴⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 407v. e ss.

¹²⁴⁹ *Ivi*, c. 53r.

¹²⁵⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 281, cc. 64v e ss.

¹²⁵¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 336, cc. s. n.

ricadesse, quando esplicitamente manifestata, sempre su chiese urbane ed entro un ventaglio limitato a quattro diverse opzioni costituite dalla cattedrale, dalla chiesa di San Francesco, da quella di Santa Lucia e di San Michele. Questa circostanza è abbastanza interessante perché da altri atti di diversa tipologia ma compresi nei medesimi protocolli si apprende con certezza che nel corso del Cinquecento era aperta al culto e ufficiata anche la chiesa di San Saturno, ove aveva sede il gremio dei muratori, e alla quale era annesso un *simiteri*¹²⁵². Il fatto che tale edificio di culto non venga mai indicato come luogo di sepoltura sta forse a significare che l'autorità ecclesiastica, in quel particolare arco temporale, non vi consentisse le inumazioni. I dati desunti dai testamenti indicano comunque che la chiesa cittadina maggiormente prescelta dagli iglesienti per la propria tumulazione fosse quella conventuale di San Francesco, ove desiderava esser sepolta oltre la metà dei testatori. Solo uno su cinque sceglieva invece di essere inumato nella chiesa cattedrale, mentre la chiesa di Santa Lucia veniva preferita soltanto dal 6% dei testatori e quella di San Michele fu prescelta solo in due casi. Si tratta di situazioni del tutto particolari in quanto riguardano due forestieri. Uno è Joan Pinna, *negociant stranger* che si trovava in città quando, ammalatosi, fu ricoverato nell'ospedale cittadino dove, in data 30 settembre 1578, disponeva le sue volontà testamentarie, esprimendo la volontà di esser



Luogo di sepoltura indicato nei testamenti degli uomini

sepolto nel cimitero di San Michele¹²⁵³. L'altro è il sassarese Gavi Palumbo che risiedeva da ormai diversi anni ad Iglesias dove giunse, su richiesta del Consiglio come maestro di grammatica, quando, disponendo il suo testamento in data 1 aprile del 1586, dichiarava di voler esser sepolto *en lo simiteri del glorios Sant Michel*¹²⁵⁴. Non tutti i "forestieri" disponevano però di esser seppelliti in città come si desume dal testamento di Nani Sanna e di sua moglie Juana

Pintus che, pur domiciliati a Sanluri, fecero rogare il loro testamento al notaio Bartolomeo

¹²⁵² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.


¹²⁵³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

¹²⁵⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 388r e ss.

Serra ad Iglesias, in data 24 settembre 1593, e in quella sede espressero il desiderio di essere inumati nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Sanluri¹²⁵⁵. Fuori città elessero la loro ultima dimora anche i coniugi Julia' Corbello e Andreucha Cocodi che, del resto vivevano a Villamassargia, dove estesero il loro testamento nelle mani del notaio Salvador Corbello riservandosi una sepoltura nella chiesa parrocchiale del loro paese, dedicata a Santa Maria delle neve¹²⁵⁶. Scorporando il dato in base al genere del testatori non si mostrano rilevanti differenze. Si nota che, per quanto concerne i soli testatori uomini, a prescindere dai numeri, le percentuali restano sostanzialmente invariate rispetto al quadro generale delle indicazioni delle sepolture. Se però si confrontano le indicazioni fornite negli atti e relative alle sepolture contenute nei testamenti estesi dagli uomini con quelle presenti nei rogiti simili estesi per le donne si evidenziano alcune particolarità. In primo luogo, è maggiore nelle donne, seppur in termini assai contenuti, la percentuale di coloro che eleggono la chiesa di san Francesco come dimora per l'aldilà mentre, di contro, diminuiscono, sempre in modo lieve e proporzionale, anche rispetto alla media generale coloro che esprimono il desiderio di farsi inumare nella chiesa cattedrale, così come calano coloro che indicano la chiesa di Santa Lucia come luogo per

l'eterno riposo. Infine, stando ai testamenti che si sono potuti studiare nessuna donna ha espresso il desiderio di essere inumata nella chiesa di San Michele. Benché i dati offerti e rappresentati nei grafici allegati, a causa dei vuoti documentari e per via della particolare tradizione di questi atti che, talvolta, ha consegnato noi testamenti e codicilli i quali, benché espressi da un singolo testatore sono talvolta fra loro in contraddizione, si debbano leggere esclusivamente come indicatori di tendenze generali e non come cifre

Luogo per la sepoltura indicato nei testamenti delle donne



¹²⁵⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 854, cc. s. n.

¹²⁵⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 77r e ss.

assolute, sembra si possa comunque rilevare una maggior percentuale del numero delle donne che non esprime una preferenza sul luogo della sua tumulazione, lasciando al suo curatore testamentario di provvedervi liberamente.

Quali fossero le motivazioni che spingevano un uomo o una donna a scegliere una chiesa piuttosto che un'altra come luogo della propria sepoltura ce lo dicono, molto spesso, gli stessi testamenti. Apprendiamo così che tale scelta era dettata talvolta anche da motivazioni legate al prestigio familiare o alla condizione socio-economica del defunto. Dal testamento del sacerdote Joan Pullo, che per diverso tempo fu procuratore del Capitolo della cattedrale, apprendiamo, per esempio, che i ministri di culto appartenenti al clero secolare venivano inumati nella stessa cattedrale in una apposita sepoltura situata nell'altare maggiore¹²⁵⁷. Questa consuetudine è inoltre confermata nel testamento di un altro sacerdote, Julia' Pintus, rogato il 10 maggio del 1573¹²⁵⁸.

Da quello disposto invece dal nobile Perot Otger il 30 gennaio del 1536 rileviamo invece che questo testatore affidando al suo curatore testamentario, il notaio Lorenzo Massa, allora signore utile della Scrivania del Capitano della città, l'incarico di provvedere alla sua sepoltura all'interno della chiesa cattedrale dove egli già aveva comprato una tomba per sé e per sua sorella, fosse mosso da motivazioni legate al prestigio personale e familiare che probabilmente lo portarono a disporre l'inumazione nella chiesa ove era la cattedra episcopale e dove si svolgevano le funzioni più solenni¹²⁵⁹. Non per questo tuttavia l'elites cittadina escludeva a priori altri luoghi per le proprie sepolture come dimostra il caso di Barbara Scarxoni, vedova di Antonio Devilla, già luogotenente del procuratore regio, la quale dispose di esser inumata nella chiesa di San Francesco *en la sua sepultura que es davant lo altar major*¹²⁶⁰. Stessa decisione prese anche Joan Batista Armeni, *natural eo de nacio genoves*, ma residente ad Iglesias dove esercitava l'ufficio di *alguazil* real, quando, il 9 novembre del 1585, fece estendere il suo testamento¹²⁶¹.

La scelta della sepoltura era dopo tutto dettata anche da motivazioni devozionali, affettive e magari dal desiderio di stare vicino ai propri cari già defunti. Quest'ultimo scopo sembrerebbe la ragione per cui, per esempio, Clara da Serra, con suo testamento del 12 agosto del 1536 esprimeva la volontà di esser inumata nella cattedrale cittadina, dentro la tomba di suo padre¹²⁶². Ragioni simili dovettero muovere anche il calzolaio Nicolau Leu che espresse la volontà di esser inumato nella chiesa di San Francesco *en*

¹²⁵⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 113r. e ss.

¹²⁵⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 219r. e ss.

¹²⁵⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 209r. e ss.

¹²⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 97v.

¹²⁶¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 436r. e ss.

¹²⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 291v. e ss.

*aquella sepultura hont es interrata mon pare la qual sepultura es devant lo faristol hont cantan los frares*¹²⁶³.

Un altro elemento che contribuiva alla designazione della sepoltura era dato dalla eventuale militanza del testatore o di un suo congiunto in una delle diverse confraternite cittadine che disponevano di proprie fosse nelle cappelle delle quali avevano il patronato all'interno delle chiese ove avevano posto la sede confraternale. Così, per esempio, Fanuxo Frigado, espresse il desiderio di farsi seppellire nella chiesa di Santa Chiara in terra *de los batuts*, in quanto loro confratello lasciando comunque a quel sodalizio la somma di 5 lire a titolo di elemosina¹²⁶⁴. Non diverso il caso del calzolaio Antiogo Passiu Pintus che con testamento del 7 dicembre del 1572 esprimeva il desiderio di essere sepolto nella chiesa di Santa Lucia *en terra des batuts* precisando che *sia sotterat en lo millor lloc com a sottoprior*¹²⁶⁵.

Ciò valeva anche per le donne come documenta il testamento di Juana Cau, vedova di Leonardo Pinna, detto Concalarzo, esteso il 21 gennaio del 1579 e col quale la donna disponeva di esser sepolta nella chiesa cattedrale, in terra dei *batutus*, vestita del loro abito perché *confraressa*¹²⁶⁶.

Talvolta poi anche la professione esercitata in vita influiva nella scelta del luogo di sepoltura ed è, infatti, difficile ritenere che il calzolaio Antiogo Suca indicasse di esser sepolto nella chiesa di Santa Chiara *aprop la capella de San Juan*¹²⁶⁷ senza motivo apparente, visto che il Santo era venerato come patrono dei sarti ma anche di chi lavorava le pelli come i calzolari, per l'appunto.

Questi casi non devono tuttavia indurre a ritenere che esistesse allora una sorta di automatismo e che pertanto alla militanza in una particolare confraternita o in un gremio rispondesse la decisione di farsi seppellire nella chiesa dove lo stesso sodalizio aveva la sua sede. Diversi casi, del resto, lo escludono. Si veda, in questo senso, l'atto rogato il 7 gennaio del 1579 col quale dispone il suo testamento l'iglesiente Antiogo Falxi. Costui era stato per molto tempo priore della confraternita di Santa Lucia ciò nonostante raccomandava di esser sepolto nella chiesa di San Francesco, nella fossa *que te ab mestre Johan Orto ballester son così que es sobre las scalenes delo altar major de dit monestir*¹²⁶⁸.

Un'altra delle ragioni che spingeva a farsi seppellire in quella chiesa, talvolta con indosso l'abito francescano, era la devozione nei confronti del Santo di Assisi. In questo senso si veda il testamento di Julia' Pintus, detto Pintixello, esteso ad Iglesias, il 13 luglio

¹²⁶³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

¹²⁶⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 115, c. 188v. e ss.

¹²⁶⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 1r. e ss.

¹²⁶⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

¹²⁶⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

¹²⁶⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 116, cc. s. n.

1573. Egli esprimeva il desiderio di essere sepolto nella chiesa di San Francesco *ab lo abit dela religio e dit sant Francisco per bona devocio*¹²⁶⁹.

A prescindere comunque dalle motivazioni e dal luogo di sepoltura prescelto anche l'inumazione aveva un costo che tuttavia non sempre è indicato in modo specificato nei testamenti nei quali si può pertanto leggere: *pagant lo terrje per la entrada della terra com sa costuma*¹²⁷⁰. L'uso solito era quello che per un seppellimento nella chiesa cattedrale o in quella di San Francesco prevedeva una spesa di 40 soldi¹²⁷¹.

Va comunque sottolineato che quelle contenute nei testamenti sono soltanto *desiderata*, e le indicazioni dei testatori non sempre potevano venire seguite. Di questo d'altra parte loro stessi erano consapevoli come si intuisce nel testamento del 15 novembre del 1582 esteso per volere di Nicolosa Loi, vedova di Antiogo Unde. La donna pur precisando di voler esser sepolta nella chiesa di San Francesco lasciava aperte altre possibilità specificando che se non fosse stato possibile l'inumazione in quella chiesa allora il curatore avrebbe dovuto provvedere a farla seppellire nella cattedrale¹²⁷².

I testatori solevano inoltre fornire indicazioni, talvolta precise e puntuali, circa la modalità della celebrazione degli uffici religiosi che desideravano venissero loro celebrati. Si disponeva talvolta che al seppellimento prendessero parte un numero precisato di ecclesiastici nonché le confraternite riservando per questo una apposita quota dei loro beni a titolo di compenso. Così, tra gli altri, fece, per esempio il contadino Jan Baldos Cani che con suo testamento dell'11 marzo del 1575: *dexa que sia tambe acompaniat per les confreres den sanct Monte de la pietat a lo qual dexa quaranta sons per amor de deu*¹²⁷³. In quello stesso anno, qualche tempo dopo, anche Thomea Sii, vedova di Llorens Meli, facendo testamento disponeva *...a la confraria del sant Monte de la Pietat un escut de or valent 2 lliures e 12 sons ab aço que la acompanion lo dit die del sue obit los germans i confreres de dita confraria i preguen a nuestre señor per la sua anima*¹²⁷⁴. Tale costume prosegue nel tempo e così lo si ritrova nel testamento di Nicolau Leu, rogato il 10 agosto del 1587: *es ma voluntat que al intero lo meu cos intervenga la compania del Sant Monte de la Pietat de hont yo so confrere de qual confraria dexe 50 sous*¹²⁷⁵. Dai propri beni il testatore autorizzava si prendessero inoltre le somme di denaro necessarie per pagare la celebrazione delle sue esequie e delle eventuali messe di suffragio che potevano esser semplici (*baxas*) oppure cantate. In taluni casi, quando le condizioni economiche lo consentivano, il testatore istituiva un beneficio

¹²⁶⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 309r. e ss.

¹²⁷⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, atti originali*, vol. 281, c. 76r.

¹²⁷¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 188r. e ss.; 193r. e ss.; 202r. e ss.; vol. 117. C. 315v. e ss.

¹²⁷² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 250v e ss.

¹²⁷³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.; vol. 280, cc. 30r. e ss.

¹²⁷⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹²⁷⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 284, cc. s. n.

ecclesiastico destinando una parte dei suoi beni perché venisse investita, di norma attraverso lo strumento del censo, e le rendite derivanti fossero impiegate per pagare un sacerdote incaricato di celebrare una messa “perpetua” in suffragio della sua anima. Così fece, per esempio, Sardinja Anjoni che destinò per questo scopo la somma di 30 lire che il suo curatore, alla presenza del notaio Antiogo Seris, trasferì il giorno 15 aprile del 1538, nelle mani del canonico Antonio Massa, che si incaricò della celebrazione delle messe previste¹²⁷⁶. Isabel Murja con suo testamento del 3 agosto del 1573 lasciava invece 100 lire affinché suo nipote, il sacerdote Domingo Meli, celebrasse, in beneficio dell’anima della donna, una messa quotidiana nella cappella di Sant’Antioco all’interno della cattedrale¹²⁷⁷.

Inoltre il testatore riservava una offerta in denaro, di solito, pari a 5 soldi in favore di ciascuna delle chiese cittadine e così, dopo aver disposto della sua anima provvedeva a disporre di quei beni materiali che, al netto delle spese, a volte ingenti, per il suo funerale, restavano disponibili. Stendeva pertanto un minuzioso elenco di debiti e crediti, talvolta nominava un usufruttuario, sempre designava un erede universale. Di norma quando il testatore era sposato sarebbe stato il coniuge superstite a venir nominato, vita natural durante, usufruttuario dei beni del defunto¹²⁷⁸ se non addirittura suo erede universale nel caso in cui la coppia non avesse avuto figli. Talvolta, tuttavia, al coniuge superstite potevano esser imposte particolari condizioni per poter godere di quei beni. Così per esempio, Isabel Massa designava usufruttuario dei suoi beni il marito Joan Baldos Cocoti a patto che questi non si risposasse; condizione questa poi rimossa in seguito, con codicillo della donna, esteso il 12 agosto del 1573, nel quale la Massa lasciava l’uomo beneficiario dei suoi beni vita natural durante *casat o men*¹²⁷⁹. La stessa clausola testamentaria fu prevista da Clara Casu e da lei però mai modificata, pertanto, dopo sua la morte, l’usufrutto dei suoi beni passò al suo vedovo Gontini Pileddu, ma quando questi si risposò, ne perse il godimento in favore del nipote della defunta, il contadino Sebastiano De Muro¹²⁸⁰. Tali vincoli era talvolta imposti anche dagli uomini nei confronti delle loro future vedove come si rileva dal testamento del *fabricador* Jaco Madello che nominava usufruttuaria dei suoi beni la sua sposa Antioga Stupa *per tota sa corporal vida estant casta y sens casar*¹²⁸¹.

In sede testamentaria si prendevano inoltre in debita considerazione tutte le possibili variabili che potevano interessare la trasmissione del patrimonio. Gavi Palumbo, per esempio, designando le sue figlie Hugenia e Faustina, eredi universali precisava che se

¹²⁷⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, cc. 117r-119r.

¹²⁷⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 328v. e ss.

¹²⁷⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 118, cc. s. n.; vol. 280, cc. 318r e ss.; cc. 460v e ss.; cc. 494v e ss.; vol. 281, cc. 89r e ss.

¹²⁷⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 342v.

¹²⁸⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc 32r e ss.

¹²⁸¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, cc. 318r e ss.

loro non avessero fatto, a tempo dovuto, i rispettivi testamenti e non avessero avuto figli legittimi, alla morte delle donne i suoi beni si sarebbero dovuti dividere fra l'ospedale cittadino, i poveri e le monache di Santa Chiara di Sassari¹²⁸².

Esaurita la stesura di tutte le diverse clausole *segons dispon lo capitol del breu de dita ciutat*¹²⁸³ il testatore precisava che *fa son testament ultimes cassant qual se vol altre testament*¹²⁸⁴ e questa espressione rivestiva una particolare importanza sul piano giuridico in quanto annullava tutti i precedenti testamenti resi dal medesimo testatore che in tal modo riconosceva validità esclusivamente a quell'atto ultimo perché *aquesta es la sua ultima voluntat la qual laxa aproba y vol valega per via de testament ant altres y axi ferma*¹²⁸⁵.

Tra gli atti di ultima volontà si inscrivono anche i cosiddetti codicilli ossia quelle postille, rese in forma di atto pubblico, che andavano a completare, ad integrare e talvolta a modificare alcuni punti dei testamenti non sconvolgendone tuttavia l'impianto complessivo, cosa questa che avrebbe, del resto, richiesto la stesura di un nuovo testamento. Non era affatto raro che i dispositivi testamentari venissero rivisitati da chi li aveva disposti e così, fra gli altri, fece il 5 gennaio del 1573 anche Gontini Figus che aveva già disposto il suo testamento rogato il 26 dicembre dell'anno precedente ma che non rispondeva più ai suoi desideri *perque la voluntat de lles persones es ambulatoria fins al extrem dela vida fa las presents codicils*¹²⁸⁶.

Talvolta inoltre la stesura di un codicillo o di una apposita postilla al testamento rifletteva non solo un modificarsi delle volontà del testatore ma anche una alterazione della sua condizione patrimoniale, economica e sociale. In tal senso si veda l'atto del 29 ottobre del 1582 chiesto da Antona Cau, vedova di Joan Strina che fu costretta a modificare il suo testamento esteso il 15 aprile 1569 dal notaio Antonio Massa. Nel codicillo, considerata l'estrema povertà nella quale la donna si era venuta a trovare, si vedeva costretta ad annullare tutti i lasciti precedentemente disposti¹²⁸⁷.

In seguito alla morte del testatore il notaio che ne aveva in custodia il testamento ne dava lettura alle parti chiamate in causa alla presenza dei testimoni. Il curatore testamentario designato, di norma, accettava l'incarico con beneficio di inventario¹²⁸⁸. Provvedeva pertanto, coadiuvato dai periti della corte e dallo scrivano della città, ad estendere l'inventario e la stima di tutti i beni afferenti al monte ereditario. Salvo diverse indicazioni testamentarie provvedeva alla sua alienazione, totale o parziale, e col rivacavato saldava prontamente gli eventuali debiti non estinti dal testatore, al fine di

¹²⁸² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 338r. e ss.

¹²⁸³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 4r.

¹²⁸⁴ *Ivi*, cc. 10v-11v.

¹²⁸⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. 329v e ss.

¹²⁸⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 43v.

¹²⁸⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 230r e ss.

¹²⁸⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 335, cc. s. n.

evitare di incorrere nel sequestro coatto degli stessi beni da parte dell'autorità giudiziaria su richiesta dei creditori. Dopo aver adempiuto a tutte le volontà del defunto, i beni residui venivano suddivisi fra gli eredi designati. Allora, come oggi, non erano comunque affatto rari i contenziosi sorti in relazione alle eredità e spesso tali controversie si protraggono per molto tempo, imponendo l'intervento delle autorità giudiziarie e il ricorso a non sempre facili arbitrati.

Strettamente legati agli atti di ultima volontà sono inoltre anche i legati pii che rappresentano lo strumento attraverso il quale, le persone più abbienti, operarono spontaneamente e per motivi caritatevoli, una sorta di redistribuzione volontaria della ricchezza al fine di sopperire alla mancanza di interventi pubblici strutturati e continuativi nel campo dell'assistenza sanitaria, sociale e del contrasto alle molte forme di povertà. In quest'ottica devono inquadrarsi i diversi lasciti disposti nei testamenti da alcuni benefattori come il contadino Antonio Puliga che, con testamento del 27 ottobre del 1581, lasciava per *amor de deo y anima sua* un quintale di frumento da dividere in tre parti da distribuirsi rispettivamente fra la comunità dei frati di san Francesco, i poveri dell'*ospital* e i prigionieri. L'uomo inoltre donava tutti i suoi vestiti ai poveri che non ne avevano¹²⁸⁹. Mosso da altrettanta pietà un altro contadino Nicolau Figus il 1 dicembre del 1581 dispose che alla sua morte fossero acquistati con i suoi beni 4 starelli di grano per essere distribuiti ai poveri della città di Iglesias¹²⁹⁰. Per motivo di sopperire ai bisogni e alle contingenti necessità delle persone meno abbienti anche Antiogo Loxi, con testamento del 13 aprile 1582, lasciava a *los pobres de dita ciutat la meitat de tots les pecunies de tots mos bens a censal carreguts*¹²⁹¹. Per consentire invece alle ragazze orfane o, in genere, povere di costituirsi una dote e potersi così sposare la nobile donna Violant Gessa dispose un apposito lascito che permise, fra le altre, la *criada* Maria Anjoni di estendere i capitoli matrimoniali in previsione del suo spozalizio con il pastore Antiogo Pisano¹²⁹².

Un altro contadino, Juliano Pintus Eso, volle invece cercare di alleviare le difficoltà delle ragazze orfane che non avendo sufficienti beni per costituire la propria dote, non riuscivano a trovare marito. Pertanto, con atto del 21 luglio del 1599, destinava metà dei suoi beni proprio *als pobres orfanos per casarse y per lo necer de aço elegesc protector al conseller en cap y vicari son y seran perpetualmente ... vull ordena y mana que apres lo obit dela muller sien tots convertits en moneda y carregat a censal*¹²⁹³.

¹²⁸⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 17, cc. 286r. e ss.

¹²⁹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 333r e ss.

¹²⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. 149r e ss.

¹²⁹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

¹²⁹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122, cc. s. n.

7. Notai e prassi notarile ad Iglesias nei secoli XVII-XIX

Dall'osservanza delle consuetudini iberiche al rispetto delle normative sabaude

Il passaggio al Seicento non produsse significative innovazioni per quanto concerne l'esercizio dell'attività notarile, ma fece registrare una più decisa adesione a quelle indicazioni che i Parlamenti celebrati in Sardegna durante l'ultimo quarto del Cinquecento avevano impartito circa la tenuta dei protocolli e la conservazione degli atti notarili. La maggior attenzione prestata a questi aspetti è probabilmente la ragione grazie alla quale il secolo XVII offre una documentazione notarile sostanzialmente molto meno lacunosa rispetto a quella riferibile al secolo precedente. Tra i periodi meno documentati vi è comunque quello compreso fra la primavera e l'estate del 1656 e tale vuoto, preceduto da un crescente numero di testamenti, è da imputare al dilagare della peste in città.

Come nel secolo precedente gli atti notarili seicenteschi, sono rogati su carte, prive di filigrana e di contromarca, perlopiù di piccole dimensioni e poi raccolte in volumi che hanno prevalentemente formato in 16°. Al pari dei protocolli cinquecenteschi sono autenticati nelle carte iniziali, con la sottoscrizione del notaio e con il *signum* personale. Alcuni volumi, come il numero 60, per esempio, riportano inoltre nelle carte iniziali un indice dei rogiti raccolti in ordine alfabetico secondo il nome del loro promotore.

Per quanto riguarda i singoli atti si nota una formale e sostanziale aderenza generale agli analoghi cinquecenteschi. Resta pertanto inalterato il sistema di datazione ed il ricorso ai formulari che sono, del resto, i medesimi dei secoli precedenti. La grafia si fa sempre più personalizzata, in certi casi minuta, spigolosa, serrata, ma progressivamente aumenta la grandezza del modulo, la spaziatura e gli atti diventano via via più estesi. La lingua maggiormente impiegata resta il catalano, ma non mancano i ricorsi alle consuete formule latine, e neppure alla lingua sarda, per quanto con il consumarsi del secolo si registri una decisa apertura al castigliano.

Eppure qualche innovazione rispetto ai rogiti precedenti fu introdotta dai notai del Seicento i quali, intorno alla metà del secolo, iniziarono ad apporre in calce ad ogni minuta la loro firma estesa accompagnata dalla parola *notarius*. Ma queste non furono le uniche sottoscrizioni autografe a fare la loro comparsa nelle minute del periodo che talvolta riportano, infatti, anche le firme dei testimoni o degli autori degli atti stessi.

Non vi sono invece significative novità per quanto concerne le tipologie dei negozi giuridici, ma si ha soltanto una loro diversa incidenza. Restano predominanti gli atti di censo, ma con una percentuale sul totale inferiore a quella registrata per il Cinquecento,

diventano sempre più rari i rogiti connessi al fenomeno dei barbareschi, ma crescono in proporzione gli atti di compravendita e ancor più i contratti di apprendistato.

7.1. *La peste del 1656*

Come si è in precedenza ricordato, tra la primavera e l'autunno del 1656 la città di Iglesias fu colpita dalla peste, chi poté, lasciò la città alle volta delle campagne o della montagna, gli altri cercarono di sfuggire al contagio in diversi modi, ma la mortalità fu molto alta. In questa tragica circostanza il notaio Sebastia Murja Lay continuò ad operare senza adottare particolari cautele. Informato da Jordi Muiran, medico chiamato dalla città a fronteggiare l'epidemia, della condizini critiche della signora Maria Gessa Escarxoni, i notaio si recò nell'abitazione della donna dove *la he trobada que estava molt malat picada de contagi*, ciò nonostante ne raccolse minuziosamente il testamento¹²⁹⁴.

Anche al volgere della normativa spagnola in materia di notariato la concessione del titolo di notaio rimase un privilegio regio la concessione del quale tuttavia, come si è visto trattando della normativa vigente nel regno, prevedeva allora un esame volto ad appurare l'idoneità dell'aspirante notaio. L'iter di accesso all'esercizio della professione si concludeva pertanto con il rilascio di una apposita concessione in questa forma: *se ha despachado privilegio de notaio a favor de Antiogo Fatory de la ciutat de Iglesias examinado en esta ciudad por el illustre regente son Martin Valanga interveniendo Carlos Marras notario publico y de causas ...*¹²⁹⁵.

La concessione del privilegio di notaio poteva comunque prevedere anche dei limiti geografici all'esercizio della stessa professione. Si veda in tal senso il caso di Henio Angle Sana Falqui della Villa di Padria al quale, il 4 gennaio del 1710, *se ha desachado privilegio de notaio de causas per todo el presente reyno excepto sus ciudades*¹²⁹⁶.

7.2. *I protocolli notarili del secolo XVIII: non solo rogiti*

Durante lo studio dei protocolli notarili rogati nel corso del Settecento nei territori soggetti alla Tappa di insinuazione di Iglesias ci si è imbattuti in un volume che, oltre a contenere, come prevedibile, molti atti notarili e di diversa tipologia, ha restituito alcune carte "volanti" che non concernono negozi giuridici. Si tratta del volume numero 287 nel

¹²⁹⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 55, cc. s. n.

¹²⁹⁵ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV, reg. 79/3*, cc. s. n.

¹²⁹⁶ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV, reg. 72/3, c. 52v.*

quale sono raccolti gli atti estesi dal notaio Antonio Efisio Diana nella piazza di Teulada (CA) e nel suo circondario, fra gli anni 1728 e 1733¹²⁹⁷. Le carte in questione sono tre, hanno diverse dimensioni, e sono state rinvenute inserite in diverse parti del volume. La più piccola misura 7,7 cm x 10,6 cm, non è presente filigrana, né contromarca, nel recto si legge:

«Exaudi deus oracionem meam et ne despexeris deprecationem mea intende michi, et exaudede meo † Satagentis solliciti |in tribulatione positi, verba sunt ista † Orat multa paciens de malo liberari desiderans † superest ut videamus in quo malo sit: et cum dicta et cepe|rit, anoscamus ibi nos esse ut comunicata»¹²⁹⁸.

Si tratta dell'esposizione, detta "Lezione IV", del salmo numero 54 proposta da Sant'Agostino ed in particolare viene ripreso il commento relativo ai versetti 2 e 3 nei quali il Vescovo di Ippona riconosce le parole di un uomo che si affanna fra le sue tribolazioni, prega nei suoi tormenti e desidera esser liberato dal male.

Di tenore completamente diverso è invece il verso della stessa carta sul quale con grafia ed inchiostro diversi e con tratto meno curato si legge:

«+ Fran.co Abay stareles de triego veinte
Antiogo Santus ocho
Catelina Coco dos
Joseph Pisti dos
Domingo de Contu dos
Lorenzo Tiddia dos».

Come si può notare si tratta di un appunto, esteso forse frettolosamente, relativo presumibilmente ad una transazione in grano appuntata perché magari necessaria per estendere in seguito il relativo atto notarile.

La seconda carta volante che si trova inserita nei fascicoli del volume 287 misura invece 8 cm x 11 cm c.ca, anch'essa è priva di filigrana o contromarca e reca il testo di una invocazione che corre su entrambe le facce della medesima carta:

«Eterno Dios criador de todas les criaturas acordaos que vos solo criastes las animas de los infieles haziendolas a vuestra imagen y sumejanza mirad senor come en apropiio vuestro se llenan Crhjsto dellas los infiernos acordaos senca

¹²⁹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 287.

¹²⁹⁸ Così in italiano: «Esaudisci Dio la mia orazione e non disprezzare le mie reiterate preghiere, considera la mia tribolazione ed esaudiscimi», il commentatore prosegue: «Queste sono le parole di chi trovandosi nell'afflizione prega, ansioso di essere presto liberato dai suoi patimenti. Resta a noi che osserviamo quella sorta di mali nei quali egli si trova e allora quando incomincerà a manifestarcelo ...».

de vuestro hijo Jesu Crhyst que derramando tan liberamente su sangre padessio por ellas. No permetais senor que sea vuestro mismo hijo y senor nuestro por mas tiempo menospreciado de los infieles antes aplacado con las ruegas y orassiones de vuestros escogidos los santos y dela Iglesia esposa benditissima de vuestro mismo hijo os acordaos de vuestra misericordia y alvidando de su idolatria e infidalidad hazed que ellos conoscan tabien al que embiastes Jusu Christo hijo vuestro senor que es salud vida y resuraxium nuestra por el qual somos libres y nos salva nos aquien sea gloria por infinitos siglos de los siglos Amen. Vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipese pertocavit et nos reputavi».

Questo è il testo iniziale di una orazione che si suole rivolgere tuttora a San Francesco Saverio (1506-1562), gesuita, martire in missione, morto nell'isola di Sancian nella Cina meridionale e canonizzato nel 1622. La stessa preghiera è diffusa anche in Italia:

«Eterno Iddio, creatore di tutte le cose, ricordatevi che Voi solo creaste le anime degli infedeli e le faceste ad immagine e similitudine vostra. Mirate, o Signore, come si riempie di quelle l'inferno e ricordatevi che il vostro Figliuolo Gesù Cristo sparse tutto il Suo Sangue e tanto patì per esse. Non permettete che il vostro Figliolo e Signor nostro sia più lungamente sprezzato dagli infedeli e dai peccatori, ma, anzi placato dalle orazioni della Chiesa, che del benedetto vostro Figliuolo è la carissima Sposa, movetevi a pietà di loro, e, dimenticando la loro idolatria, infedeltà e malizia, fate che amino anch'essi di tutto cuore il comun Redentore Gesù Cristo, che è la nostra vita e la nostra resurrezione, l'autore e il conservatore della nostra libertà e di ogni nostro bene a cui sia gloria e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Così sia».

Si tratta nello specifico di una invocazione per la conversione degli infedeli. La preghiera, concepita in origine in latino, fu inserita dal portoghese padre Giovanni de Lucena nella sua *Storia della vita di San Francesco Saverio*, pubblicata a Lisbona nel 1600. Secondo l'autore questa preghiera veniva recitata da Francesco Saverio durante la celebrazione della messa, affinché i pagani potessero riconoscere la divinità di Cristo¹²⁹⁹.

Nella versione rinvenuta nel protocollo 287 il testo, rispetto alla moderna versione, è ampliato con l'aggiunta di due versetti tratti dagli scritti del profeta Isaia: *Veramente egli portò le nostre sofferenze e si fece carico dei nostri peccati*¹³⁰⁰.

Il terzo e ultimo inserto è anche il più corposo fra quelli rinvenuti nel protocollo in esame in quanto è costituito da un foglio di 30 cm x 21,5 cm piegato in modo da restituire due carte aventi dimensioni di 15,5 cm x 21,5 cm, non numerate. Il supporto scrittoio che

¹²⁹⁹ F. Saverio, *Dalle terre dove sorge il sole. Lettere e documenti dall'Oriente 1535-1552*, traduzione di A. Caboni, Roma 2002, p. 231.

¹³⁰⁰ Is., 53, 4-5.

al pari delle altre carte non ha filigrana o contromarca presenta evidenti segni di successive piegature, in senso verticale e orizzontale, talmente profondi da aver causato lacerazioni e conseguente caduta di piccole porzioni di testo. Anche i lembi non sono integri e sono altresì presenti macchie scure e di umido nonché zone consunte a tal punto da impedirne la lettura. L'inchiostro è di color marron scuro, con zone, specie in corrispondenza delle piegature, nelle quali appare sbiadito. Delle quattro facce del foglio solo tre sono occupate dal testo che è suddiviso in due diversi blocchi. La scrittura corre parallela al lato corto delle carte, non è presente alcuna forma di invocazione, né data o luogo di redazione. Mancano altresì indicazioni che consentano di attribuirne la scrittura ad un soggetto preciso. La lingua utilizzata è il castigliano moderno. Sono presenti segni di abbreviazione ma limitatamente all'uso del *que*.

Il primo blocco di testo che è il meno esteso fra i due occupa la maggior parte dello specchio di scrittura ricavato nel fronte della carta 1 nella quale pertanto si può leggere:

«Para facilitar el parto a una mujer

Tomen polvos de cuestas de datiles y cortesas de casia una onza de cada cosa, media onza¹³⁰¹ y hierva un pucherito con dos taca de vino blanco des|pues cuilen lo y hechen dentro azafran canelle y clavillor de cada cosa media onsa todo mui bien mobido den lo a beber a la mujer que tiene pena en el parto y luego parirá»¹³⁰².

Si tratta dunque di una “ricetta” per liberare la puerpera dalle doglie del travaglio e consentirle di partorire velocemente. Un rimedio in forma di decotto a base di vino bianco con l’aggiunta di alcune spezie: cannella, zafferano e chiodi di garofano che sono di largo e comune impiego ancor oggi e di altri ingredienti come le nocciole e i datteri che di solito trovano più comune uso in altre preparazioni e ambiti, specie in quello culinario, mentre la corteccia di acacia sembra abbia una più solida tradizione di impiego come “medicinale” che persiste ancora oggi in ambito officinale.

Non si può affermare se tali rimedi fossero stati concepiti, messi a punto o “brevettati” dal notaio stesso anche se è più verosimile che da questi direttamente o grazie ad altri soggetti siano stati desunti da trattati di medicina o dal vasto e diffusissimo “sapere” della medicina tradizionale di trasmissione orale e messi per iscritto al fine di conservarli e tramandarli o, perché no, di somministrarli, in copia e forse dietro compenso, a particolari clienti o frequentatori del suo studio.

Il preparato rappresenterebbe comunque una variante non attestata altrove di analoghi e contemporanei rimedi in favore delle gestanti compendiate nelle farmacopee

¹³⁰¹ Le parole sottolineate sono state cancellate con un tratto orizzontale continuo

¹³⁰² Così in italiano: Per facilitare il parto ad una donna. Prendere un oncia di polvere di nocciolo di dattero e di corteccia di acacia mescolare e fate bollire in un pentolino con due tazze di vino bianco, versare poi zafferano, cannella e chiodi di garofano, mezza oncia di ciascuno, agitare bene e darlo da bere alla partorientente e subito partorirà.

settecentesche. In questo senso si veda per esempio la raccolta “Medicina y cirugía domestica, necessaria a los pobres y familiar á los ricos” composto da Felipe Borbón e Antonio Juan de Villafranca nel 1705 che offre la ricetta di un altro decotto per la partorientente afflitta dalle doglie:

«Si el parto es difucultoso, por causa de la flaqueza de la madre o del niño tomará la enferma una cucharada de agua de canela o la decoccion hecha con hojas de artemisia ò escordio, añadiendole un poco de vino blanco y azucar media dragma de polvos de angelica, con un poco de vino blanco es un buen remedio, aunque es mejor dar el azeyte de enebro de sei shasta diez gotas en vino blanco».

Come si nota anche in queste ricette non manca mai il vino bianco cotto o no che del resto si considerava un indispensabile ingrediente per la realizzazione di quei rimedi per il parto che erano noti sin dall’antichità, molto usati anche nel medioevo e ritenuti efficaci anche in epoca moderna.

Nella parte inferiore dello specchio di scrittura ricavato nel recto della carta 1 inizia a svolgersi il contenuto del secondo blocco di testo, esteso dalla medesima mano:

«Instrussion mui buena y natural experimenta|da para engendrar varos
Cierta cosa es que la naturaleza esta siempre attienta en hazer sus operaciones la mas perfetas que puede y fue quando falta y aj algun deffecto sera por al|gun impedimento que tendra el agente en su cuerpo t tambien es cosa cosa notoria que el sexo viril es mas perfeto que el feminil por consiguiente quedo la naturaleza esta libre y ne ... en el agende indisposission a la que la dicha naturaleza a sa necessitat de soccorrer y occuparse siempre attiene hazer masculine com cosa mas perfeta del feme en caso contrari siendo mas intente para soccorrer a los actos necessarios que voluntarios falta falta en la opeion acerca de la penetracion ^A|¹³⁰³ como seria quando ... el cuerpo tiene necessidad de hazer digestion y altres evacuassion de las superfluydades por las partes baxas o, por la urina en lo quales effectos la naturaleza se ocupa de suerte quando no coniuxen tanto en ajuntamiento vo|untario como en estos necessarios por esto se concluye que |^A a quieren engendrar varones el hombre no deve usar ajuntamiento se no sespues que haura hecho la digestion y en tiempo que no tenga necessatidad de urinar o de otra necessidad del vientre y en este en buena disposission. Ultra dicho es cosa clara que lo simiente de la generacion masculina en la mujer esta en la parte derecha de la madre mas presto que la isquierda, por esto conviene que despues del acto del ayuntamiento la mujer se buelva dobre el lado derecho a fien que la simiente del engendradors vay al lugar conveniente para la generacion ansusdita

¹³⁰³ La lettera “A” rimanda ad una aggiunta nel testo apposta nel margine sinistro della carta.

tampoco ne si duda que para haver de engendra es menester que la mujer tome delectamiento en lo coito sen lo qual jamas se aperejaria la matrix para la conception por esto porque ehgendre varon y bien despuesto es necessarie que la mujer adivierta de no acabar su acte sine despues del hombre porque si el hombre hecharè su simiente antes que la mujer estivesse para la conception iria al lado sinistre y quanto mas la simiente se entrerviñesse fuera del vaso tanto mas perderia su virtud y quedaria mas imperfecta la obra y por consiguiente saldria la generacion debil y femina es caliente pues el hombre de tal manera a la mujer y prevenga de suerte antes del hecho que en el tiempo conveniente este prompta y apareyada a la conception

Adivierta tambien de dejar bien purgar la simiente antes que el sague fuera el miembro porque come entre con mas abundancia mas perfecta sale la obra para el intento sobre dicho que ensential desse obrarà luego|».

In linea con il titolo, dopo aver elogiato la perfezione della natura e aver ripreso il *topos* di lunga data e di difficile sradicamento circa la presunta “maggior perfezione” del genere maschile su quello femminile, l’autore fornisce alcune indicazioni pratiche che egli ritiene assai utili per favorire il corretto concepimento. Il linguaggio e la terminologia impiegati sembrano comunque rivelare competenze e conoscenze in campo medico.

7.3. *La tappa di insinuazione di Iglesias*

All’indomani della pubblicazione del regio editto del 1738 che istituiva fra le altre anche la Tappa di Iglesias e imponeva nuovi obblighi anche per i notai del suo distretto si provvide alla nomina del locale regio insinuatore che ricadde sul notaio Emanuele Angioy. A lui, a quasi un anno di distanza dalla costituzione della Tappa, spettò il compito di informare il conte di Castellamonte, allora conservatore generale del regno, che non tutti i notai del distretto di Iglesias si erano allineati nei brevi tempi previsti alle nuove procedure imposte:

«... algunos de los notarios de esta tapa de Iglesias han desado de insinuar algunos instrumentos publicos por ellos recibidos desatendiendo lo que su majestad ordena en su real edito en detrimento de la publica utilidad ...»¹³⁰⁴.

¹³⁰⁴ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 5.

Il Castellamonte si portò immediatamente dopo ad Iglesias dove, il 22 febbraio del 1739 ordinava: *todos los notarios hayan y deven de portarce ante nos con las prisia originales de las autos recibidos despues de la publicacion de dicho real edito*. Gli ufficiali di giustizia notificarono a tutti i notai della città l'ordine di presentarsi il giorno seguente, alle 10 del mattino, davanti al conservatore generale, nella casa di don Gavino Salazar. La casa in questione era quella entro la quale avevano sede le scrivanie della curia cittadina ed è pertanto molto probabile che, nei suoi primissimi anni di vita il nuovo ufficio di insinuazione si fosse stabilito in quell'edificio in attesa che si provvedesse a costruire una sede *ad hoc*.

Del resto, le procedure per la costruzione di una sede propria dell'insinuazione si avviarono soltanto nell'estate 1740, quando sotto la supervisione dell'attentissimo Castellamonte, si provvide a ripartire la spesa di circa 4054 lire prevista per la costruzione del nuovo ufficio fra i centri urbani ricadenti nel distretto di Iglesias in base ai fuochi, ossia al numero delle famiglie residenti.

LOCALITÀ	NUMERO DEI FUOCHI	QUOTA A CARICO IN LIRE SARDE		
Iglesias	1120	1795	1	9
Villamassargia	463	742	6	6
Domusnovas	103	165	6	6
Siliqua	317	506	5	
Musei	78	125	16	
Fluminimaggiore	125	200	10	
Domus de Maria	81	130	3	
Quia	9	14	8	
Teulada	87	139	4	
Totale	2529	4054	13	9

Nella determinazione dei contributi si specificava inoltre che: *Pichini e Malfidano non si sono avuti in considerazione stante che dalla nota suddetta non risulta fra tutti due essi luoghi che soli quattro fuoghi.*

Nell'agosto di quel 1740 il Castellamonte affidava al notaio don Gavino Salazar l'incarico di ricevere le somme dovute. Egli avrebbe dovuto annotarle puntualmente in un apposito registro. La nuova *fabrica* andò tuttavia a rilento come risulta dalla corrispondenza intercorsa fra l'Angioy, regio insinuatore, ed il Conservatore del generale del Tabellione tra il febbraio ed il marzo del 1741. In quel frangente:

«... no se ha dado principio a la fabrica de la casa de la Real Insinuacion, bien se ya se ha conduyd toda la cal, porcion de piedra y arena y dos mil ladrillos y para dar principio a dicha fabrica ha passado a essa de Caller el impresario para traher los maistros. De la partida que ha de pagar esta ciudad y villas de este tappa se ha cobrado dos mil trecientas sessenta y una libras y ocho sueldos y quedar deviendo la villa di Domus de Maria quinze libras, la villa di Villamassargia quarenta libras, dies y siete sueldos y su dineros y esta ciudad mil dosientos dies y sei libras, dies suledos y tres dineros y de la partida y cobrade se ha pagado al impresario per la primera tercia nuevesientas noventa y sinc libras, dies sueldos y sinco dineres a mestre Marc Antonio de Negro para orden del senor intendente par las alarenas quinientos libras a esta illustre ciudad per paga de las paredes y de mas materiales segun estime, tresientas settenta y sinco libras a don Gavin Salazar de orden del señor intendente trenta y nueve libras treze sueldos y nueve dineros per tantas antisipo para hazer òa alasena en que quedan guardadas los papelles de la insinuacion... »¹³⁰⁵.

Oltre a seguire le pratiche relative alla costruzione della “casa” della Insinuazione l'Angioy si occupava quindi e allo stesso tempo di provvedere l'ufficio di scaffali idonei per la conservazione dei protocolli vecchi e nuovi che avrebbero dovuto confluirvi. A proposito degli atti dei notai defunti, lo stesso pro insinuatore informava che:

«... todas las comunidades non han consignano a este officio las prisias ni inventario por quanto les paresse mui difficil el hacerle, primer por hallarse las prisias mal compuestas, despues por el mucho gasto quel es causan el hazer dicho inventario ...»¹³⁰⁶.

¹³⁰⁵ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, vol. 701.

¹³⁰⁶ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, vol. 701.

Il primo pro insinuatore era dunque ben consapevole del fatto che non sarebbe stato affatto facile richiamare al proprio ufficio i protocolli dei notai defunti e anche quando ciò sarebbe riuscito aveva ben intuito che lo stato degli stessi protocolli li avrebbe resi in larga parte inutilizzabili come poi stigmatizzarono anche i successivi pubblici ufficiali chiamati al governo della Tappa iglesiente.

Dopo aver impiantato e avviato a regime, non senza difficoltà, l'ufficio dell'Insinuazione di Iglesias l'Angioy dovette lasciare il suo incarico. Stante, infatti, il dissesto delle finanze regie, l'ufficio di insinuazione di Iglesias, al pari di altri simili pubblici impieghi, fu proposto in concessione, nella forma del feudo, ai privati. Pervenne una sola offerta e fu quella di Gaetano Cardia di Siliqua. Concluse le necessarie trattative si giunse il 17 dicembre 1743 alla stesura dell'atto con il quale il conte de Castellamonte, intendente generale di Sardegna, a nome della cosiddetta Reale azienda, vendette al Cardia e ai suoi eredi, nella forma del feudo ampio e improprio, l'ufficio di insinuazione di Iglesias con tutte le ville ad esso annesso¹³⁰⁷. Contestualmente il compratore, con il titolo di signore utile della tappa di insinuazione, acquistava anche il cavalierato. Dopo aver ricevuto la regia conferma dell'atto di infeudazione il Cardia provvedeva, in data 4 marzo 1744 a versare alla reale tesoreria del regno le 2750 lire pattuite. Alcuni giorni dopo poté così ufficialmente ottenere l'investitura feudale tramite un suo procuratore, Giuseppe Corona.

Prestato dunque l'indispensabile giuramento di fedeltà alla Corona il signore utile si recò ad Iglesias il 16 maggio di quello stesso 1744 per ricevere in consegna la Tappa di Iglesias, con la "casa" archivio, il sigillo reale e gli atti notarili lì conservati. Ad attenderlo vi erano Giuseppe Boy, delegato dell'Intendente generale ed il regio insinuatore uscente Emanuele Angioy.

L'atto di presa di possesso della Tappa durò diversi giorni perché, come previsto dalle norme fornite dall'editto del 1738, si dovettero verificare gli inventari con le rispettive descrizioni delle unità documentarie e controllarne la corretta collocazione negli scaffali dell'archivio. Grazie a questo atto si può ricostruire esattamente il patrimonio archivistico della Tappa di insinuazione di Iglesias in quel momento, a circa sei anni dalla sua istituzione.

Il "signore utile" prese in consegna le *prisia*s di:

¹³⁰⁷ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e insinuazione*, 7.

Nome del notaio	Località	Arco cronologico	Numero dei legami	Rilegatura	Formato	Note
Antiogo Corbello Mialita	Iglesias	1680-1704	25	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo</i>	
Antiogo Caddeo	Siliqua	1693-1723	24	<i>Faxados con papel</i>	<i>En quarto</i>	<i>No se numeran las ojas por estar desenquadernadas y desojadas</i>
Antiogo Piras	Villamassargia	1673-1733	50	<i>Faxados con papel</i>	<i>En quarto</i>	
Antiogo Ortu	Villamassargia	1697-1716	18	<i>Faxados con papel</i>	<i>En quarto</i>	<i>Se dejan sin numerar por estar desfojados</i>
Antonio Massa	Iglesias	1540-1581	23	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo</i>	<i>Muchos de ellas estan desunidas otros carcamidos y otros no se pueden bien leer y non se han numerado</i>
Antiogo Cani Guiso	Iglesias	1627-1656	4	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo</i>	<i>No se numeran por ser aquellas desojadas</i>
Alberto Serra	Iglesias	1583-1632	39	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo y en quarto</i>	<i>Se dejan sin numerar por estar por lo proprio desojadas y muchas de ellas carcamidas por las antiguidad</i>
Barsolo Serra	Iglesias	1532-1593	12	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo</i>	<i>Se dejan de numerar por ser el carte de pesima calidad y</i>

						<i>algunos de ellas carcomidas que no pueden llerse</i>
Julian Sulas	Iglesias	1712-1735	2	<i>Faxadas con papel</i>	<i>En cuarto</i>	<i>No se numeran por hallarse todas mezcladas carcomidas y desojadas</i>
Diego Joachin Margi	Fluminimaggio re	1730-1738	1	<i>Faxadas con paper</i>	<i>En cuarto</i>	
Francisco Urbano	Iglesias	1701-1732	32	<i>Faxadas con papel</i>	<i>En cuarto</i>	<i>No se numeran por estar todas mescaldas y desojadas</i>
Francisco Matta	Villasor	1656-1705	19	<i>Faxadas con papel</i>	<i>En cuarto</i>	<i>Estan sin numerar por hallarse desunidas y muchas auctos que tenen principio sin fin y otros fin sin principio</i>
Gontino Figus	Iglesias	1625-1655	8	<i>Faxados con papel</i>	<i>En cuarto</i>	<i>No se numeran por ser assi bien desojados y sin union</i>
Joseph Murroni	Iglesias	1674-1687	5	<i>Faxados con papel</i>	<i>En cuarto</i>	<i>No se numeran por ser desojadas y desunidos</i>
Antonio Murroni	Iglesias	1642-1684	15	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo</i>	<i>No se numeran por estar desojadas y faltan algunos conclusiones de autos</i>
Juan antiogo Pinna Delusu	Iglesias	1674-1701	28	<i>Faxados con papel y lejados</i>	<i>17 en octavo; 11 en cuarto</i>	

				<i>con pelgamin</i>		
Antiogo Loddi	Iglesias	1623-1656	25	<i>Faxados con papel</i>	<i>En cuarto</i>	<i>No se numeran por ser vejas y podridas</i>
Juan Meli Trogu	Villamassargia	1701-1716	15	<i>Faxadas con papel</i>	<i>En cuarto</i>	<i>Por hallarse descompues dexas sin numerarse</i>
Juan Serra	Iglesias	1580-1600	10	<i>Legados con pelgamin</i>	<i>En cuarto</i>	
Leonardo Mereu	Iglesias	1636-1656	8	<i>Faxadas en papel</i>	<i>En octavo</i>	<i>Por hallarse nui viejas que tienen muchoas ojas contadas y muchos autos sin principio, otros sin fin no se han numerat</i>
Nicola Massa Pinna		1642-1676	34	<i>32 faxadas con papel; 2 lijados con pelgamin</i>	<i>En octavo</i>	<i>Por hallarse desunidas dejan de numerarse</i>
Pedro Francisco	Iglesias	1601-1645	8	<i>Lijados con pelgamina</i>	<i>En octavo</i>	<i>No se numeran por hallarse desunidos, carcamidos y desojadas</i>
Pedro Manca Satta	Iglesias	1683-1695	8	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo</i>	<i>Por ser desojadas no se numeran</i>
Antiogo Piras menor	Villamassargia	1717-1743	27	<i>Faxados con papel</i>	<i>22 en cuarto; 5 en folio</i>	<i>Desunidas y desojadas no se han numerat</i>

Sebastian o Murgia y Lay	Iglesias	1663-1681	19	<i>Lijados con pilgamin</i>	<i>En octavo</i>	
Sebastian o Boy	Villamassargia	1661-1675	34	<i>Faxadas con papel</i>	<i>En quarto</i>	
Sisinnio Manca y Guiso	Iglesias	1691-1711	7	<i>Faxados con papel</i>	<i>En quarto</i>	
Sisinnio Pintus	Iglesias	1715-1731	17	<i>Faxados con papel</i>	<i>En quarto</i>	
Nicola Cadello	Iglesias	1680-1705	17	<i>Faxados con papel</i>	<i>En quarto</i>	<i>No se han numerado por ser todas desunidas y desojadas</i>
Pedro Pintus	Iglesias		1			<i>Legados en un volumen si bien sean de deferentes años quali no se numeran por estar todas desregladas y desojadas</i>
Antonio Efsio Diana	Teulada	<i>de deferentes años</i>	1			<i>por star desunidas y desojadas non se numeran</i>
Pedro Murrioni	Iglesias	1622-1632	10	<i>Faxados con papel</i>	<i>En octavo</i>	<i>Por ser muy Viejas y desojadas no se han podido numerarse</i>
Pedro Antonio Pias	Iglesias	<i>de diferentes años</i>	3		<i>En octavo</i>	<i>No se numeran pore star desunidas</i>
Joseph Pittau	Siliqua	1739	1			<i>Una prisia de veinte ojas</i>

Francesco Leo;						<i>Por estar podridad, deojadas y miscladas ... y mucha de ellas mútiles e illegibles no se han numerato</i>
Thomas Pisano;	Iglesias			<i>diversos volumene s</i>	<i>En octavo</i>	
Marco Fanutza;						
Salvador Devilla						
Ignacio Pinna	Iglesias				<i>En octavo</i>	<i>Que menos pueden contarse pore star assi bien todas desojadas, carcamidas y pudridas</i>
Nicolas Escarcho ni	Iglesias	1573-1590	18	<i>Faxadas con palgamin</i>	<i>En octavo</i>	<i>Por ser corte de pessima calidad que no se puede lherse</i>

A rigor di legge per ciascuna *prisia* si avrebbero dovuto fornire maggiori elementi descrittivi indicando per esempio il suo primo e il suo ultimo atto registrato con richiamo degli attori, del tipo di negozio giuridico e dei testimoni, ma questo fu possibile farlo in quell'inventario solo per una parte dei volumi conservati poiché gli altri, in numero assai considerevole, vertevano in condizioni di conservazione tali, da non consentire la loro lettura. Poiché tuttavia ciò non era imputabile all'ufficio di insinuazione si può rilevare che lo scopo per il quale esso fu istituito ossia la concentrazione e la conservazione dei protocolli notarili era stato comunque raggiunto poiché scorrendo questo elenco non appare inverosimile il fatto che possa comprendere con molta probabilità la maggior parte della produzione documentaria notarile ancora esistente nel distretto in quegli anni.

Al termine di questo primo elenco l'estensore annotava: *sigue el inventario de las volumenes que se ha hecho de las autos de la ciudad de Iglesias*. Lì si annotavano 39 volumi insinuati dopo il 1738.

Oltre ciò ci mettevano nelle mani del Cardia tutti gli altri inventari e i registri *de la matricula de los notarios*. Si procedeva poi alla consegna degli arredi e delle suppellettili esistenti nell'ufficio: *ocho alarenas nuevas que tiene cadauna quatre serradura y una llave... dos rujas una grande e nel archivio y la otra mas pequeña nel quarto media del real sello del oficio de la insinuacion de esta tapa ... tres tancas de henebro ... tres llaves de las puertas grandes*¹³⁰⁸.

Secondo quanto previsto dalla carta di infeudazione al Signore utile spettava inoltre proporre al conservatore generale di Sardegna il nome di chi eventualmente lo avrebbe sostituito nello svolgimento degli obblighi di quell'ufficio in veste di pro-insinuatore al fine di averne l'opportuna approvazione e conferma. Così, su proposta di Gaetano Cardia, il 20 settembre del 1775 ottenne la patente di pro-insinuatore della tappa di Iglesias il notaio Antonio Gaetano Argiolas¹³⁰⁹. Questi restò in carica anche dopo la morte del Signore utile che lo aveva designato e per volontà del suo successore, il figlio Gaetano Platano che ricevette l'investitura della tappa, tramite il suo procuratore Giovanni Antonio Frau, il 17 agosto del 1784.

In quegli anni attraverso appositi *pregoni* dei viceré, furono poi emanate alcune nuove disposizioni in materia di prassi notarile. In una, quella dell'estate del 1782, si ingiungeva ai notai di chiedere espressamente a chiunque facesse testamento se fosse sua intenzione disporre qualche lascito in favore dei monti di soccorso, mentre con quello emanato nel 1798, si invitava il notaio a domandare ai testatori se volessero contribuire all'opera pia della redenzione degli schiavi cristiani.

In seguito alla morte dell'Argiolas il Cardia propose come pro-insinuatore il notaio Giuseppe Antonio Depau che ricevette la conferma il 16 ottobre del 1802¹³¹⁰. Egli morì pochi anni dopo e la Tappa fu affidata a Francesco Ravot il 9 luglio del 1805¹³¹¹. Non molto dopo anche Platano Cardia si spense e quando il Ravot si dimise spettò a donna Maria Anna Diana, vedova Cardia, tutrice del minore don Antioco Cardia, subentrato come Signore utile della Tappa, suggerire il nuovo pro-insinuatore nella persona di Salvatore Massidda che ottenne la conferma l'11 aprile del 1808¹³¹². Durante il suo mandato si introdusse un nuovo balzello sull'attività notarile. Con regio decreto del dicembre del 1811, pubblicato il 3 gennaio del 1812, veniva infatti disposto l'aumento dei diritti da versare per l'insinuazione degli atti. Le cause di questo provvedimento venivano così riassunte:

«La sterilità fatale che affligge questo regno preceduta da varie poco favorevoli annate ed accompagnata da un prezzo che assoluto incaglio allo

¹³⁰⁸ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e insinuazione*, 7.

¹³⁰⁹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 5, *Registro pro-insinuatori delle tappe del regno e carte reali*, c. 10r.

¹³¹⁰ *Ivi*, c. 34v.

¹³¹¹ *Ivi*, c. 37r.

¹³¹² *Ivi*, c. 40v.

smercio dei sali, formaggi, ed altre produzioni, mentre le circostanze politiche dell'Europa esigono dispendiose misure di sicurezza e di difesa ci ha nostro malgrado costretto a ricercare i mezzi di accrescere almeno interinalmente le risorse del nostro erario per metterle in grado di soccombere in qualche modo ai pesi che non può ricusare di supportare»¹³¹³.

In base a quanto disposto da tale provvedimento oltre ai diritti già in uso si stabiliva che su tutti gli atti soggetti all'insinuazione si versasse alla regia cassa un balzello pari alla metà del salario dovuto al notaio per lo stesso atto¹³¹⁴. Pertanto ai notai si imponeva l'obbligo di *attestare a piè dello stromento il salario ad essi spettante a termine della tariffa rispettivamente prescritta per quei di città e per quelli dei villaggi*¹³¹⁵. In caso di falsa e dolosa attestazione il reo sarebbe incorso in una multa del valore pari al doppio del salario e in una pena di 5 anni di galera a norma del paragrafo 5, capitolo 4 del regio editto 15 maggio 1738¹³¹⁶. Ai regi insinuatori si faceva esplicito divieto di insinuare gli atti che non riportavano questa attestazione sotto pena di pagare *ex propriis* a favore della regia cassa il diritto dovuto e di rimozione dal loro ufficio. Essi erano tenuti a riscuotere questo nuovo introito al momento dell'insinuazione e ad amministrarlo sotto il diritto controllo dell'Intendenza generale¹³¹⁷.

Il Massidda dovette incontrare imprecisate difficoltà ad allinearsi alle nuove norme poiché la sua gestione fu tormentata. Nel corso della visita compiuta nel 1812 dal delegato del Conservatore generale del Tabellone nell'ufficio della Tappa di Iglesias, *si sono trovati quattro volumi bagnati quasi lacerati dall'acqua che filtra dalla volta della stanza di detto ufficio che si è riconosciuta aperta in diversi luoghi ed abbisogna di una pronta riparazione; una scansia mancante delle sue divisioni e due finestre, una cioè di detta stanza e l'altra in quella d'ingresso, mancanti delle rispettive grate (sic) di ferro, senza le quali si può facilmente introdurre qualche persona e portar via le scritture e si è ordinato di farne formare il calcolo e trasmetterlo a questo ufficio per farne l'uso opportuno*¹³¹⁸. In seguito il Massidda fu invitato più volte, nel corso dei primi mesi del 1814, a presentare i conti della sua amministrazione e al conseguente versamento dei diritti regi da lui riscossi in favore della cassa regia ma non ottemperò a queste disposizioni. Perciò dal 1815 al giugno del 1824 fu sottoposto *all'alloggio militare nella speranza che questa misura di rigore lo avrebbe indotto ad adempiervi o quanto meno a presentare un conto regolare di carico e di discarico dell'amministrazione suddetta. Non avendo però prodotto alcun effetto questa provvidenza economica fu convenuto in*

¹³¹³ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, vol. 701.

¹³¹⁴ *Ibidem*.

¹³¹⁵ *Ibidem*.

¹³¹⁶ *Ibidem*.

¹³¹⁷ *Ibidem*.

¹³¹⁸ ASCA, *Intendenza generale*, busta 1005.

*giudizio dal procuratore fiscale generale patrimoniale si S. M. il quale nell'assicurarsi di tutti i suoi beni chiese ancora di venire condannato al pagamento di £ 3153. 16. 3 di cui risultava in debito verso la cassa regia*¹³¹⁹.

A seguito di queste vicende l'ufficio di pro insinuatore fu affidato a Raffaele Ravot il quale, forse perché insoddisfatto del trattamento economico riservatogli, nel 1824 presentò le sue dimissioni che però dopo qualche tempo, per esplicita richiesta del signore utile della Tappa che invano aveva cercato un valido sostituto, ritirò. Il Ravot era pertanto in carica quando si dovettero affrontare i problemi derivanti dalla fatiscenza dello stabile nel quale, da circa 80 anni, aveva sede il suo ufficio e l'archivio. Egli, nel dicembre del 1825 segnalò tempestivamente al signore utile e al conservatore del tabellone crolli nella volta e cedimenti nelle pareti *per cui può cagionare danno nelle scritture che trovansi costa archiviate*¹³²⁰. Si dovette comunque attendere la primavera successiva perché si intervenisse per recuperare le strutture danneggiate e per consentire l'esecuzione dei lavori necessari, nel seguente mese di maggio, il Ravot fu autorizzato a portare nella sua abitazione privata il regio sigillo, i libri delle matricole e i registri dell'anno in corso¹³²¹.

Nel frattempo ad Antioco Cardia era succeduto nella signoria della Tappa il di lui erede Luigi che ancora la deteneva quando, con carta reale del 29 gennaio del 1839 il re Carlo Alberto richiamò al suo demanio gli uffici di insinuazione e pertanto si avviarono le pratiche per il riscatto di quelle tappe ancora infeudate fra le quali vi era anche quella di Iglesias. La stessa carta prevedeva che le finanze regie avrebbero pagato al signore utile un compenso determinato in base all'ammontare annuo medio dei redditi annui netti dei diritti e proventi effettivi calcolati nell'arco dell'ultimo decennio. Qualora quel reddito annuo fosse risultato inferiore alla somma degli interessi legali pagati per l'acquisto della stessa tappa allora il compenso sarebbe stato portato fino a quella cifra che sarebbe stata liquidata dalla regia delegazione feudale istituita con regio editto del 1837. All'allora signore utile fu riconosciuto e disposto un indennizzo di 2750 lire.

A distanza di poco più di dieci, con regio decreto del 4 dicembre 1849, n. 369, mentre da un lato si confermavano i 14 uffici isolani dall'altro si istituivano tre centri di controllo con sede rispettivamente a Cagliari, Sassari e Nuoro. Negli Uffici di insinuazione confluirono poi le competenze in materia di demanio e bollo. Quando poi, a partire dal 1862 (l. 21.4.1862, n. 585), tali uffici furono estesi all'Italia unita, furono convertiti in Uffici del registro e la loro circoscrizione fu definita come distretto.

¹³¹⁹ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, vol. 702.

¹³²⁰ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, vol. 703.

¹³²¹ *Ibidem*.

Cronologia essenziale della Tappa di Insinuazione di Iglesias

1738, maggio 15: è creata la Tappa di Insinuazione di Iglesias

1743, dicembre 17: il conte Castellamonte, intendente generale del regno di Sardegna, vendette a nome della reale azienda a **Gaetano Cardia** in feudo ampio e improprio per sé e per i suoi discendenti maschi e femmine in infinito il dominio dell'Ufficio di Insinuazione della Tappa della città di Iglesias con tutte le ville alla medesima annessa;

1780, maggio 25: don **Gaetano Platano Cardia** riceve da suo padre l'investitura della Insinuazione di Iglesias;

1781, ottobre 2: don Gaetano Platano Cardia, nomina suo procuratore per la Tappa di Insinuazione di Iglesias **Giovanni Antonio Frau**;

1784, agosto 17: don **Luigi Cardia** di Siliqua acquista i diritti feudali sulla tappa di Insinuazione di Iglesias da don Gaetano Platano Cardia per la cifra di 1600 scudi;

1832: don Luigi Cardia sub appalta la Tappa di Insinuazione di Iglesias al proinsinuatore **Raffaele Ravot**, per la cifra di 70 scudi l'anno;

1839, gennaio 29: don Luigi Cardia cede al **regio demanio** i diritti feudali sulla tappa di Insinuazione di Iglesias

7.4. L'accesso alla professione notarile nei secoli XVIII-XIX

Come si è visto, la legislazione di epoca sabauda andò a regolamentare e a disciplinare l'accesso alla professione sia per quanto riguarda gli aspiranti notai pubblici sia per i notai di cause o causidici. Per avere un quadro esatto del percorso formativo e burocratico seguito al fine di ottenere l'abilitazione all'esercizio del notariato nel corso del Settecento possiamo prendere in esame un caso tipo che può essere, per esempio, quello di Antonio Ramon Patteri. Egli era nato a Seui, ma si era poi trasferito ad Iglesias dove aveva compiuto i suoi studi. Espletati pertanto i previsti obblighi formativi, nella primavera del 1763 chiese di poter esser sottoposto all'esame previsto per ottenere il privilegio di notaio di cause e dunque l'autorizzazione ad operare come tale. Per tale ragione allegava alla sua richiesta tutta la documentazione richiesta e necessaria. Si trattava in primo luogo del certificato rilasciato da un notaio che garantisse l'espletamento del periodo di apprendistato. Nello specifico l'attestazione fu rilasciata il 14 aprile del 1763 dal notaio Ignacio Arru in questa forma:

«Certifico yo infrascrito nottario publico y de causas desta ciudad de Iglesias de como Antonio Pater escrivente domiciliado en la misma ha practicado conmigo por espacio de tres años en el exercicio de la notaria de causas y con la experiencia que en dicho tres años le tengo conosco ser habil para poder exerçer decha facultat concerniente en aquel especialmente la circunstancia descrivir bien y entender latin, conforme lo previene la real pragmatica y por que assi le conosco da y el presente atestad firmado de mi mano...»¹³²².

Il Patteri allegava inoltre, come richiesto, un altro certificato che si fece rilasciare dalla curia civile e criminale del Capitano di Iglesias come attestazione della sua buona condotta:

«... de quando està abitando en ella se ha reputado y se reputa per hombre de buone vida y fama y mejores costrumbres son haver jamas dado a persona aluguna la menor molestia»¹³²³.

¹³²² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 93/3.

¹³²³ *Ibidem*.

Completava la documentazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità ecclesiastica attestante la condizione laicale del Patteri. Poiché tutto era in regola il candidato fu ammesso a sostenere l'esame davanti ad una commissione di 4 notati e *hallado abil y capas para exercer el dicho empleo* ottenne la patente regia di notaio¹³²⁴.

Con l'istituzione delle Tappe di Insinuazione e l'introduzione di controlli severi sull'attività notarile sulla quale vigilava il Conservatore generale del Tabellione vennero alla luce non pochi casi di resistenza alle nuove norme. Fra i più eclatanti si pone quello del notaio Antonio Soru operante nella piazza di Villamassargia. La sua vicenda ci è in parte nota attraverso una lettera che il Conservatore generale del Tabellione inviò, il 28 aprile del 1779 agli uffici della prefettura di Iglesias:

«... essendo pervenuto a notizia ... che il notaio pubblico di Villamassargia Antonio Soru che si trova inquisito d'aver dato una quantità grande di copie di atti ed instrumenti pubblici d'ogni specie col falso certificati d'esser stati insinuati benché sia stato con proclama dell'ufficio per essa tal controversia sospeso dall'esercizio del notariato ben lungi d'aver ubbidito continua tutt'ora a riceverne in pregiudizio del pubblico ed in disprezzo delle provvidenze date dal tribunale della conservatoria generale del tabellione a cautela del pubblico e temendosi ora ch'esso notaio ardisca di bel nuovo di spedire, come purtroppo era solito fare le copie con simile falsa attestazione per non dovere principalmente all'avvenire a vista della suddetta di lui sospensione comparire a tempo debito alla tappa della città di Iglesias per subire la visita de' suoi protocolli si prega quindi la S. V. di dare le sue sagge disposizioni al Capitano di giustizia di Villamassargia acciocché provveda all'arresto personale del surriferito notaio Soru e venga pure detenuto nelle carceri della città di Iglesias fino a nuovo ordine ...»¹³²⁵.

Le non poche difficoltà che incontrarono i notai ad allinearsi alle nuove disposizioni emersero in tutta la loro gravità in occasione della visita tabellionale del 1812. In quel frangente, dall'esame dei protocolli sottoposti a verifica furono infatti riscontrate molte inosservanze. Tra gli altri finirono sotto la lente del visitatore gli atti di Giuseppe Ignazio Puxeddu per i quali *dalla disamina fattane è risultato d'aver esso notaio lasciato un vacuo nella minuta esistente a pagina 5 il quale mancamento essendosi il medesimo volontariamente disposto di offrire per via di composizione scudi quattro oltre le spese pagabili fra giorni otto, qual offerta, essendo stata accettata dal sullodato signor delegato gli ha inibito come gli inibisce ogni ulteriore molestia del regio fisco tabellionale*¹³²⁶. In quella occasione risultò inoltre che il notaio Nicolò Milia,

¹³²⁴ ASCA, *Real Udienza*, Classe IV, 94/3.

¹³²⁵ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie busta 701.

¹³²⁶ ASCA, *Intendenza generale*, busta 1005.

raccogliendo le ultima volontà del reverendo canonico Nicolò Serra, omise di chiedere al testatore se volesse disporre qualche lascito alle solite opere di carità, come disposto dalle normativa. Pertanto gli fu comminata una sanzione amministrativa pari a 30 scudi che sarebbero andati a favore delle stesse opere pie¹³²⁷. Ancor più gravi furono le inottemperanze alle normative notarili riscontrate nei protocolli del notaio Giuseppe Caval di Carloforte che:

«... ha lasciato di presentare e cucire nel protocollo dell'anno 1808 il plico del testamento sigillato che gli fu consegnato dal negoziante Giuseppe Armeni, qual plico dopo d'averlo sigillato e distosene l'atto che si trova cucito a pagina 42 del detto volume è stato da lui ritirato per mera ignoranza giacché credeva di non doversene fare alcun conto. Fattosi presentare esso plico si è il medesimo trovato mancante dei sigilli, che sono stati tolti all'atto del desigillamento degli interrogatori prescritti per le lasciti a favore dell'ospedale, monte nummario ed orfanelle e senza esser stati insinuati per qual mancamento si è il medesimo disposto di offrire per via di composizione scudi 34 oltre le spese ... quale offerta è stata accettata dal sullodato signor delegato avuto riguardo all'età di vecchiaia del detto notaio Caval ed alla mancanza che si è considerata esser stata fatta per poca pratica nel fare simili atti quasi peregrini in quell'isola ...»¹³²⁸.

Al visitatore non sfuggirono neppure alcune mancanze riscontrate nei protocolli del notaio Antioco Giuseppe Pabis, anch'egli della piazza di Carloforte. Gli si rimproverò di non aver fatto sottoscrivere una minuta da un testimoni e di aver fatto alcuni "accomodati" con raschiatura. Per questo egli si offrì di sanare le infrazioni col pagamento di una ammenda di 10 scudi e la sua proposta fu accolta¹³²⁹.

Per quanto invece riguarda la ricostruzione della prassi seguita per la corretta conservazione dei protocolli lasciati dai notai defunti si hanno diverse vicende che si rivelano particolarmente utili. Fra queste, quella degli eredi Pilleddu che, con lettera del 17 giugno del 1819, rivolta all'intendente generale e conservatore del Tabellone, chiedevano di provvedere alla corretta conservazione degli atti rogati dal defunto notaio Nicolò Cadello, loro congiunto:

«... Lo scrivente Francesco Ignazio e Vincenza fratello e sorella Cara Piluddu, della città di Iglesias col dovuto rispetto espongono che dietro al decesso del fu loro avolo notaio Nicolò Cadello non essendovi fra gli eredi altro soggetto della facoltà per il governo de' suoi protocolli, venne a tal

¹³²⁷ ASCA, *Intendenza generale*, busta 1005.

¹³²⁸ *Ibidem*.

¹³²⁹ *Ibidem*.

oggetto destinato il padre del ricorrente il fu notaio Domenico Cara Pilleddu marito d'una delle figlie ed eredi di detto fu notaio Cadello, colla condizione di corrispondere a' coeredi la porzione de' dritti che gli verrebbero pagati per le copie che potevano estrarre da detti protocolli, ma passato miglior vita anch'egli, restarono in potere dei ricorrenti ed uni ed altri protocolli. Dopo alcun tempo han dovuto essi ricorrenti cambiare d'alloggio e nel trasporto che han dovuto fare de' mobili e per conseguenza de' narrati protocolli da una casa, ad un'altra è accaduta la disgrazia d'essersi smarrito uno stromento originale lo che come credono fu il solo motivo che diede luogo a ritirare da loro potere li suddetti protocolli e consegnarli a quel insinuatore notaio Massidda colla condizione però che anche al medesimo di cedere a favore dei surriferiti eredi la porzione di dritti di copia, che doveva estrarre detto notaio pro insinuatore Massidda però si è fatto e di fa lecito di ritrare tutto a sé senza partecipare un soldo a detti eredi che nel caso solo di malversazione e non già per un mero accidente devono esser privati della porzione che loro spetta di tali dritti. Epperò supplicano si degni V. E. illustrissima dietro alla verificaione dell'esposto ordinare che detto pro insinuatore notaio Massidda debba riporre e consegnare agli eredi suddetti il tanto che ci è ritirato e che doveva consegnare per le copie dal medesimo già estratte da detti protocolli e delle quali hanno notizia detti ricorrenti ed in seguito destinare un altro notaio ben visto e di confidenza anche dei surriferiti eredi per il governo ed amministrazione de' sunnominati protocolli come sarebbe il notaio Antonio Ravot in cadono tutte le comiendevoli qualità ...¹³³⁰.

La richiesta degli eredi Pilleddu, fu accolta e si dispose che i protocolli in questione fossero affidati al notaio Ravot il quale però morì l'anno seguente, il 29 marzo 1820. Pertanto la sua vedova, Benedetta Pabis, chiese che i protocolli estesi dal marito o a lui affidati potessero esser consegnati al fratello del defunto, il notaio Raffaele Ravot e così fu loro concesso¹³³¹. Allo stesso Ravot furono inoltre affidati, poco dopo, i protocolli di suo fratello, il notaio Vincenzo, morto il 16 luglio di quello stesso 1820¹³³².

Come si è visto, in precedenza, le successive leggi sabaude imposero agli aspiranti notai, un particolare percorso formativo al quale tuttavia si poteva derogare abbastanza facilmente. In tal senso si può prendere in considerazione il caso di Antonio Luigi Sotgiu che nel 1829 chiedeva di esser ammesso a sostenere l'esame di notaio pubblico e di delegato di giustizia pur non avendo seguito il corso di istituzioni civili e la sua richiesta fu accolta¹³³³. Ciò non significa che questa fosse la prassi consueta o che le dispense si rilasciassero con estrema facilità. Del resto, quando nel settembre del 1831, l'aspirante

¹³³⁰ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, busta 702.

¹³³¹ *Ibidem*.

¹³³² *Ibidem*.

¹³³³ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, busta 703.

notaio Carlo Piras, allora scrivano della curia civile di Carloforte, presentò analoga richiesta, non trovò accoglimento in quanto le sue ragioni non erano tali da giustificare una deroga alle leggi¹³³⁴.

La cautela nel concedere deroghe alla formazione del notai era dopo tutto ben motivata e si fondava sulla necessità di poter immettere nell'esercizio della professione notarile personale ben preparato da potersi eventualmente anche impiegare in funzioni pubbliche. Eppure gli esempi non edificanti non mancarono. Quando il notaio Giovanni Maxia di Domusnovas chiese alla Segreteria di Stato di poter esser impiegato in qualche ufficio pubblico, la stessa Segreteria chiese informazioni in merito al notaio a Bernardo Carbonel della Regia prefettura di Iglesias il quale rispose: *...posso candidamente informarla che un tal soggetto non sapendo ben leggere né scrivere non è quindi idoneo a disimpegnare alcun incarico*¹³³⁵.

¹³³⁴ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, busta 703.

¹³³⁵ *Ibidem*.

8. Gli uomini

Repertorio di brevi profili biografici e professionali dei notai e scrivani attivi ad Iglesias tra il 1271 ed il 1861

8.1. *Considerazioni preliminari*

L'attività di ricerca condotta su tutte quelle tipologie di fonti che, in vario modo, avrebbero potuto fornire attestazioni certe in merito al dispiegarsi delle diverse forme via via assunte dall'attività notarile o, più in generale, sulla produzione di carte aventi pubblica fede, nel territorio preso in esame, ha consentito di ricostruire le vicende personali e professionali di un significativo, vario ed eterogeneo insieme comprendente 419 rogatari.

La varietà di questa articolata compagine risiede principalmente nel fatto che essa include al proprio interno notai di diversa origine, provenienza e formazione, accomunati dall'aver esercitato per periodi più o meno lunghi la loro professione nel territorio dell'Iglesiente, in veste di liberi professionisti, nei panni di pubblici scrivani al servizio di uno dei diversi settori dell'amministrazione oppure in entrambe le funzioni, svolte talvolta, per quanto ufficialmente non consentito, anche contemporaneamente.

L'eterogeneità di questo insieme di professionisti della scrittura è inoltre data fondamentalmente dalla presenza al suo interno di un gruppo di pubblici scrivani che, pur non avendo la qualifica e di conseguenza lo *status* particolare di notai, potevano comunque produrre, per conto delle amministrazioni nelle quali furono incardinati, ma limitatamente alla loro durata in carica, atti ai quali era lecito riconoscere il medesimo valore della carte notarili. Gli si riconosceva, infatti, pubblica fede non in virtù di una specifica condizione giuridica identificativa del rogatario – come accadeva per i notai – bensì in forza della particolare natura dell'autore stesso del documento e cioè il pubblico potere, detentore della *potestas* giuridica, di cui il funzionario, nel corretto esercizio delle sue mansioni, rappresentava per certi versi, una sorta di emanazione.

Come rilevato in precedenza l'impiego di scrivani non notai fu una tendenza che si manifestò nel territorio in esame soprattutto nel primo periodo catalano, nel quale, stando alle notizie documentarie fino ad ora raccolte, svolsero le loro funzioni 31 scrivani di nomina regia. Si tratta dunque di circa il 7% del totale di tutti quei 419 rogatari per i quali si sono rinvenute attestazioni certe. L'impiego di tali funzionari che nella Villa di Chiesa della prima metà del Trecento, andarono talvolta a svolgere compiti che nel periodo precedente, sotto egida pisana, erano stati prevalentemente affidati ai notai, si deve

probabilmente a diversi e vari fattori. Complice il peculiare percorso di sviluppo e di organizzazione dell'istituto notarile in ambito catalano e dunque il processo di acquisizione della coscienza e consapevolezza del loro specifico ruolo giuridico e sociale; attestata una certa difficoltà a reperire personale di comprovata lealtà, capace di esercitare le particolari prerogative notarili; data comunque la necessità di porre sotto il controllo di funzionari regi di comprovata fiducia, la macchina amministrativa dei territori di nuova acquisizione, l'impiego degli scrivani catalani di nomina regia fu per la Corona una scelta quasi obbligata, ma non esclusiva.

Per ciascuno dei rogatari che operarono in questo territorio, e dei quali si sono rinvenute attestazioni certe, che fossero semplicemente scrivani o notai, si è predisposta una sintetica scheda biografica personale. L'insieme delle schede è stato organizzato in ordine cronologico in base alle notizie documentarie rinvenute in merito a ciascun notaio e pertanto, per ciascuno di loro, fra parentesi, viene indicato l'arco di tempo per il quale si hanno testimonianze documentarie relative al suo operato. Viene inoltre fornito un indice alfabetico dei notai con rimando alla relativa scheda come strumento di accesso alle medesime.

Lo studio dei dati raccolti ha consentito di elaborare considerazioni generali sotto molto aspetti. La comparazione delle informazioni ha fatto emergere chiaramente l'esistenza di diverse categorie, individuabili in base alle diverse epoche, alla provenienza, alla funzione svolta, alla fonte del diritto dai quali traevano la legittimità ad operare.

Si può, per esempio, rilevare che i profili dei primi notai che, a partire dagli anni '70 del Duecento, operarono in questo territorio riguardano professionisti di origine, provenienza e formazione pisana, toscana più in generale, o comunque di tradizione "italiana", che traevano, ormai solo formalmente, la legittimità a rogare dall'autorità imperiale, mentre nei fatti già la ricevevano dai collegi notarili urbani che, a loro volta, operavano per mandato delle autorità comunali.

A questi professionisti si deve, in sostanza, il merito di aver introdotto, per loro libera iniziativa o, più spesso, per impulso di istituzioni pubbliche o dell'amministrazione locale, bisognosa dei loro servizi per esigenze pratiche ed istituzionali, l'istituto notarile in questo lembo di Sardegna. Ad essi sono da attribuire gli atti rogati in Villa di Chiesa tra la fine del secolo XIII e il primo quarto del secolo XIV.

Alcuni di quei notai che tra la fine del Duecento e i primi decenni del Trecento giunsero, prevalentemente dal contado di Pisa, in Villa di Chiesa vi si stabilirono definitivamente, trasmettendo alle loro successive generazioni la propria professionalità, probabilmente la clientela e anche lo studio dove continuarono ad esercitare anche in periodo catalano.

Questo aspetto consente inoltre una ulteriore considerazione legata per l'appunto alla trasmissibilità dell'esercizio dell'arte della notaria a livello intergenerazionale. Sono, infatti, diversi i casi emersi nei quali la professione notarile veniva vista, per certi versi,

come una sorta di affare di famiglia e alcune di queste possono senza dubbio definirsi vere e proprie famiglie notarili. In questo repertorio prosopografico la consegna del testimone da padre in figlio è documentata da diversi casi, il più emblematico dei quali è probabilmente quello della famiglia dei Soldani che, in poco meno di un secolo, espresse in Villa di Chiesa tre generazioni di notai. Meritano comunque di essere posti nella debita luce anche i casi di Ugolino di Pietro Biccone che trasmise la professione al figlio Diotiguardi, o quello di Francesco Pedonis che fece altrettanto con l'erede Nicola e ancora di Nocco Castiglione e del figlio Giovanni.

Ciò probabilmente non era la prassi, ma di certo era cosa abbastanza comune e per nulla osteggiata dalle autorità che regolavano l'accesso alla professione le quali anzi la caldeggiavano e agevolavano. Si vedano, in questo senso, per esempio gli ordinamenti del collegio notarile pisano che prevedeva, infatti, una sorta di inserimento privilegiato nella professione per quei giovani aspiranti che provenivano da famiglie del ceto notarile cittadino riconoscendo loro la possibilità di sostenere l'esame di ammissione più volte nel corso dell'anno e disponendo per loro prove meno impegnative.


Si dava, infatti, quasi per scontato che l'eventuale apprendistato notarile in famiglia costituisse di per sé un'esperienza formativa che garantiva sulla loro preparazione giuridica. In realtà, questa norma sembrerebbe piuttosto esser stata pensata e messa in opera principalmente come clausola protezionistica dettata dalla necessità di limitare o comunque di arginare, nei limiti del possibile, quello che sul finire del Duecento era il crescente numero di quegli aspiranti notai che provenivano soprattutto dal contado, al fine di garantire ai notai già attivi una clientela privata sufficiente e facilità di impiego nei pubblici uffici.

È difficile stabilire se l'effetto desiderato venisse raggiunto o meno, si tende però a ritenere che la severità usata nel giudicare gli aspiranti notai che non potevano vantare un albero genealogico costellato di *signa* notarili, finisse per rendere questi ultimi più preparati e dunque a farne rivali molto agguerriti nella competizione volta alla conquista di una ambita fetta della clientela privata o alla ricerca di un agognato impiego nella pubblica amministrazione.

Le autorità della Repubblica dell'Arno erano consapevoli di questo *surplus* di professionisti rispetto alle reali esigenze del mercato cittadino e per cercare di offrire una possibilità occupazionale riservarono loro un crescente numero di posizioni lavorative all'interno dell'amministrazione della città e dei territori *extra moenia* dipendenti da Pisa, riservandosi il diritto di nomina dei notai da avviare a funzioni pubbliche come pubblici scrivani. Ed è proprio per questa ragione se molti di quei notai che, nei primi due decenni del secolo XIV, furono inviati da Pisa ad esercitare in Villa di Chiesa l'ufficio di scrivano pubblico nella curia cittadina provenissero, prevalentemente, dal contado della cittadina toscana. Ciò probabilmente non dovette favorire lo sviluppo di un ceto notarile locale poiché essendo in sostanza inibita loro la carriera nella pubblica amministrazione veniva a mancare una possibilità di impiego e di remunerazione, fra le più ambite e redditizie.


Non è certo se tali clausole di salvaguardia adottate dal vecchio ceto notarile cittadino nei confronti della *gens* nuova che muoveva dalle zone del contado per inurbarsi, si posero in essere anche nei domini della Corona d’Aragona, né è possibile operare confronti con i notai di provenienza iberica in merito alla trasmissione della professione notarile da padre in figlio, in quanto, mentre i notai pisani, nel rispetto di prassi onomastiche radicate, compilando la sottoscrizione di ogni loro documento in forma autografa, dopo aver tracciato il loro *signum* notarile scrivono il loro antroponimo che di solito si compone di un nome proprio, di un patronimico, per l’appunto, seguito talvolta dal paleonimo è cioè da una indicazione della città o del luogo di provenienza, non altrettanto fanno i notai catalani per i quali risulta ben più difficile stabilire la paternità e talvolta la provenienza. Si è così introdotto al secondo importantissimo contributo offerto alla storia del notariato in questo territorio ossia quello della categoria dei notai catalani o più in generale iberici che giunsero nell’Isola a seguito del violento ingresso nel contesto sardo dei Catalani i quali contribuirono alla nascita e all’affermazione di una nutrita compagine di notai sardo-iberici. Questi, previa diretta nomina regia, operarono fino al Settecento inoltrato per poi confrontarsi con le consuetudini notarili di stampo sabaudo introdotte progressivamente in Sardegna in conseguenza del passaggio dell’Isola alla casa Savoia. I notai proseguiranno ad essere tali per nomina regia ma saranno riconosciuti come notai pubblici mentre si andrà anche affermando la categoria dei cosiddetti notai causidici ossia abilitati ad intervenire nel dibattimento delle cause giudiziarie.

I 419 notai e scrivani operanti ad Iglesias suddivisi per epoca



La sintetica periodizzazione proposta non si deve comunque considerare rigida poiché, come in parte accennato, non era affatto inusuale che, specialmente in alcuni frangenti temporali, risultassero contemporaneamente presenti, attivi e produttivi in città e nel suo circondario notai di varia provenienza, estrazione e formazione ed i confini tra questi “gruppi” non erano affatto insormontabili. Non lo erano, del resto, neppure per quanto riguarda l’esercizio di differenti funzioni ai quali potevano aspirare i notai che non si dedicarono al solo esercizio della libera professione, ma furono spesso incardinati nei pubblici uffici, oppure affiancarono al notariato la pratica dell’avvocatura come nel caso dei notai pubblici e causidici, senza tuttavia precludersi alcuna possibilità professionale.

I 419 rogatari operanti ad Iglesias suddivisi in base ai ruoli svolti



8.2. Osservazioni sui 'signa' notarili del repertorio

La ripartizione dell'insieme dei notai presi in esame in gruppi specifici in base all'orizzonte culturale di riferimento e all'epoca di appartenenza ha trovato immediato riscontro anche a livello visivo attraverso lo studio dei loro atti e la conseguente analisi dei loro *signa*. Questi, come si è illustrato in precedenza, rappresentano un elemento sostanziale del documento notarile che si evolse parallelamente all'istituto del notariato il quale, a sua volta, in loro ha offerto una rappresentazione grafica del lento e progressivo maturare della consapevolezza del ruolo del notaio stesso nel processo di produzione documentaria. Per questa ragione, quando possibile, i *signa* che si sono incontrati sono stati rilevati e riprodotti in facsimile in ogni scheda personale. Si è preferita questa forma piuttosto della più usata fotoriproduzione poiché quest'ultima, fissando le caratteristiche dell'esempio scelto come soggetto, induce a cristallizzare in una forma sola, unica precisa e statica un segno che fu e rimase manuale fino alla metà del Settecento. Pertanto, in virtù della sua particolare natura, poteva assumere, come del resto assunse, forma e dimensione mutevole al pari di quel accade con la firma autografa la quale, pur del medesimo pugno, può avere esiti variabili, conservando comunque tratti peculiari e distintivi che si possono rintracciare in tutti gli esempi dello stesso tipo al di là delle differenze che pur si riscontrano. Ed è pertanto proprio nel tentativo di dar conto di questi tratti salienti che si è preferita la realizzazione dei facsimile. Tale scelta è stata inoltre consigliata anche dalla necessità di reintegrare quei tratti grafici mancanti in molti *signa* che, diversamente, a causa delle condizioni precarie del supporto cartaceo, non sarebbero stati di facile e godibile lettura.

L'analisi comparata dei *signa* diluiti in un arco cronologico assai ampio consente di seguire da vicino l'evoluzione di questo carattere speciale, imprescindibile al fine dell'attribuzione e del riconoscimento della pubblica fede all'atto notarile stesso

Poiché tuttavia l'istituto notarile fece la sua comparsa in questo territorio soltanto nell'ultimo quarto del secolo XIII e cioè in un periodo in cui era già maturo, gli esempi raccolti e studiati non consentono di poter formulare e apportare nuove considerazioni sulla genesi del *signum*. Permettono comunque di valutarne la sua evoluzione in un territorio specifico e per un periodo nel quale il ruolo e la funzione del notaio, benché già perfettamente delineati, risentirono di particolari condizioni sociali ed economiche e del mutare netto del quadro politico e culturale di riferimento.

Qui come altrove il *signum*, oltre ad essere garanzia notarile, fu strumento di autorappresentazione tanto della professione quanto del singolo professionista. A conferma di questo si prenda per esempio il caso del notaio Giunta Soldani che adottò un *signum* il quale, pur senza pretesa estetica, intendeva rappresentare chiaramente uno degli strumenti tipici dello scrivere e dello scrittore, ossia la bugia e la flebile luce delle candele che accompagnava il rogatario nello svolgimento della sua mansione. Nel suo *signum*, infatti, oltre la fiammella è facile riconoscere le gocce di cera rapprese sul mozzicone ed

il ristagnare della cera liquida nei contorni della candela che pare consumarsi col trascorrere del tempo sotto lo sguardo dell'osservatore.

Lo stesso oggetto fu trasposto in *signum* anche dal figlio di Giunta, Duodo il quale tuttavia prese a tracciarlo in modo alquanto diverso dal padre. Alle linee morbide, alle proporzioni libere, ai contrasti chiaroscurali giocati in modo imprevedibile e casuale, sostituì tratti geometrici ben studiati, calcolati, ordinati, netti, chiari e decisi che finirono però per privare l'oggetto della sua informe e vivida naturalezza per imbrigliarlo in forme geometriche che garantivano, del resto, maggiori possibilità di esser fedelmente reiterate innumerevoli volte, tante quante gli atti che avrebbe dovuto estendere nella sua carriera.

I Soldani non furono tuttavia gli unici a far proprio il tema della luce prodotta dalla fiamma della candela e di conseguenza quello della scrittura come strumento di conoscenza e dunque di illuminazione come dimostra anche il *signum* del notaio Giacomo Pini che ne offrì comunque una variante assai poco originale rispetto a quella di Duodo.

Sin da questi pochi esempi si può notare come il *signum* dei notai di formazione pisana che operarono nell'Iglesiente nell'ultimo quarto del secolo XIII si caratterizzi per forme che si sviluppano in senso verticale e terminano con la consueta croce apicale, assai spesso del tipo detto potenziato. Non fa eccezione il *signum* di un altro esponente della famiglia dei Soldani, Giovanni, figlio di Corrado. Un *signum*, il suo nel quale si fa evidentissimo il richiamo ad un altro strumento peculiare del rogatario ossia il calamo. Si noti, infatti, l'estremità inferiore del disegno dove è facile riconoscere il pennino. Quest'ultimo elemento caratterizza anche il *signum* di Ugolino Bicconi, un altro dei notai di origine pisana che operò nel territorio in esame.

In tutti questi casi l'adozione di questi singolari riferimenti si pone come espressione della consapevolezza del proprio ruolo e della propria funzione di professionisti della scrittura. Una consapevolezza che, in quell'epoca, veniva già unanimemente riconosciuta al notaio che, quando non fa esplicito rimando iconografico alla sua professione lo fa talvolta in forma grafica, accompagnando il suo *signum* con segni abbreviativi tracciati in forma di "S" in sostituzione delle formule, *scripsi* o *subscripsi*. Si veda in questo senso il *signum* di Alamanno di Via Cava o di Francesco di Vico Pisano. In altri casi invece il *signum* non si offre a particolari letture limitandosi a riprodurre tipologie di croci più o meno elaborate o stilizzate innalzate su basamenti dati da uno o più gradini secondo la tipologia della croce detta "del Calvario". Tutti i *signa* di questa tipologia sono tracciati come se poggiassero su un immaginario rigo di scrittura.

Restando nel campo dei notai pisani si può inoltre notare come il *signum* sia sempre seguito dal pronome *ego* reso in forma di monogramma secondo la grafia propria di ciascun rogatario e nel quale si fondano la "e" e la "g" che accolgono al loro interno la "o". Compare quindi il nome del notaio dato in nominativo.

La tipologia dei *signa* che si incontrano nella documentazione prodotta in questo territorio cambia radicalmente con l'avvento dei notai catalani, così che nel periodo entro il quale operarono contemporaneamente è sufficiente guardare la *completio* del

documento per comprendere se sia stato rogato da un professionista formatosi in ambito italiano o catalano. In questo secondo caso il *signum* sarà apposto non già prima del nome del notaio bensì fra le lettere “g” ed “n” della parola *signum* con la quale si apre la loro *completio*. Questa tuttavia non sarà l’unica differenza immediatamente rilevabile, giacché il percorso evolutivo del *signum* in ambito catalano ebbe esiti alquanto diversi rispetto alla penisola italiana.

In merito all’introduzione del *signum* in terra catalana lo studioso Oriol Valls Subirà, nel suo lavoro sui segni tabellionali spagnoli, riporta le parole di una radicata tradizione secondo la quale un notaio che trovandosi presso un moribondo per riceverne il testamento, stante l’impossibilità del testante a scrivere, disegnò, alla fine dell’atto, una croce e in tre dei quattro quadranti che ne risultarono pose un punto in ciascuno, quindi invitò il moribondo ad apporre di sua mano un altro punto nell’ultimo quadrante rimasto. Lo studioso sembra riconoscere a questa tradizione un valore alquanto importante visto che conclude scrivendo: *fué así como seguramente nació el signum*¹³³⁶. Si tratta naturalmente di una leggenda ma, come detto in precedenza, la croce è probabilmente la comune sorgente originale del segno al quale in ambito catalano, come, del resto anche in quello italiano, si affiancò la doppia, o tripla, o multipla “S” della *subscriptio*. Ne scaturiva un intrico di tratti curvilinei che viene chiamato dai francesi *ruche* e dagli spagnoli *panal*, cioè alveare.

Poiché nei *signa* dei notai catalani o iberici in generale, attivi tanto in epoca basso medievale quanto in quella moderna, non erano affatto frequenti i rimandi ideografici, né l’uso delle proprie iniziali come neppure l’indicazione del nome per esteso si devono ritenere la stessa croce e l’intreccio dei tratti multipli in forma di “S” come elementi peculiari e distintivi dei *signa* di questa tipologia.

Anche in questo particolare ambito il *signum* era personale, non trasferibile e non poteva inoltre essere modificato dal notaio, se non dietro speciale concessione sovrana. Oriol Valls Subirà cita il caso di due notai, Domenico de Btècarra e Michele de Aliaga, che ottennero dal re il permesso di cambiare il loro *signum*, piuttosto elaborato, con un altro più semplice, a motivo della loro età avanzata, che rendeva difficile l’esecuzione di un disegno complesso¹³³⁷.

¹³³⁶ O. Valls Subirà, *El “signum” notarial*, in «Centenario de la ley del Notariado, seccion cuarta», Fuentes y Bibliografía, Signos Notariales, vol. II, tomo 2, Barcelona 1963, p. 11 e ss.

¹³³⁷ Sul *signum regis* e sui vari tipi di sottoscrizioni del documento pubblico e privato catalano cfr. M. D. Mateu Ibars, *Il “signum regis” desde Alfonso II a Pedro IV de Aragón (1162-1387)*, in «Melanges offert à René Crozet», tomo II, Poitiers 1966, pp. 1159-1169; A. M. Aragó Cabañas, *Suscripción y firma autógrafa en los documentos reales aragoneses*, in *Policia española*, Madrid, 1962, pp. 11-13; J. M. Álvarez Ceruela, *Signos y firmas ruda. Con extractos biográficos de los monarcas españoles del s. VIII al XX*, Santiago, 1957; J. Rius Serra, *Las suscripciones de los nobles en los documentos catalanes de la Edad Media*, in «Spanische Forschungen », V (1935), pp. 452-457; J. Caruana y Gomez de Barreda, *Los confirmantes en documentos de Alfonso II de Aragón*, in « Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos »,

Poteva anche avvenire che un notaio avesse due *signa*, nel caso in cui la sua nomina dipendesse da due autorità, per esempio da quella regia e da quella imperiale o pontificia. La nomina regia non gli permetteva, infatti, di redigere atti all'estero, mentre le altre sì e così quando usciva fuori dal territorio della Corona, nella sua *completio* si fregiava della nomina imperiale o pontificia e utilizzava il secondo *signum*, distintivo della diversa autorità da cui gli derivava la *publica fides*.

A queste caratteristiche generali si allineano i *signa* dei notai di origine o formazione catalano-iberica che operarono nell'Iglesiente. Si tratta di segni manuali perlopiù inediti in quanto sostanzialmente assenti in quello che è in pratica l'unico repertorio in materia disponibile per la Sardegna e frutto dello studio e del lavoro di Vincenzo Amat di San Filippo e da Marina Valdès, pubblicato a Cagliari nel 1983 con il titolo *Segni tabellionali in Sardegna. Dal 1409 al 1786*.

I *signa* dei notai catalani e sardo-iberici qui repertati presentano comunque sviluppi analoghi a quelli messi in luce dallo studio citato. Al loro pari, i più antichi fra essi hanno dimensioni variabili, perlopiù, contenute e forma accentrata con prevalenza di contorni mistilinei, salvo successivi rari casi come quello di Domingo Cara Pileddu che adottò un segno manuale a mo' di losanga. Nel frattempo si era, del resto, affermata la tendenza a conferire loro forme più ampie e aspetto più complesso con l'aggiunta di bandiere e svolazzi. Una tendenza, quest'ultima, che tuttavia non andò generalmente oltre la metà del Seicento, quando la scelta e la rappresentazione dei *signa* mostrano quasi una sorta di ritorno al passato. I "disegni" di quel periodo sono, infatti, più semplici e in certi casi non sono altro che spoglie croci dai bracci uguali. Taluni notai operanti nella metà del secolo XVII rinunciarono talvolta a servirsi di un proprio segno professionale personale limitandosi a firmare col loro nome esteso seguito dalla qualifica di notaio ogni loro atto, come fecero, per esempio talvolta Sebastiano Murgia Lai o Pietro Murrone¹³³⁸. Si trattava di comportamenti che andavano comunque ad introdurre innovazioni nella stesura e nella tenuta degli atti che non furono più tollerate quando nel secondo decennio del Settecento si compì il passaggio del regno di Sardegna dall'orbita spagnola a quella sabauda. Da lì a qualche anno seppur progressivamente tramontò l'uso dei *signa* manuali che furono sostituiti dai timbri inchiostriati. Questi avevano prevalentemente sagoma circolare ed ovale con dimensioni ridotte, comprese fra i 2 ed i 3 cm di diametro per quelli circolari ed i 2,5 x 3,5 quelli ovali. Teoricamente non vi era alcun vincolo o limitazione in merito alla scelta della forma da adottare che restava prerogativa esclusiva nel notaio che infatti talvolta adottava figure meno consuete come quella a forma di scudo, adottata da Nicola Cadello oppure a forma di cuore scelta da Joseph Julian Cannas. Le iniziali del nome del notaio o la rappresentazioni di forme o elementi che rimandavano al loro cognome, secondo la consuetudine dei *signa* più antichi, furono gli elementi più usati dai notai del

tomo LXI, Madrid, 1.-1955, pp. 5-22; J. Muñoz y Rivero, *Firmas de los reyes de España desde el siglo IX hasta nuestros días*, Madrid, 1887; P. de Sagarra, *Sigillografia catalana*, vol. I, Barcelona 1916, p. 19 e ss.

¹³³⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 343.

periodo sabauda. Si veda in questo senso il caso del notaio Giovanni Battista Passerone, attivo negli anni '80 del Settecento, il quale adottò un timbro sul quale campeggia in posizione centrale un albero su cui è posato un grande passero.

Si noti che non sempre il *signum* fu elemento così peculiare o capace di rappresentare in modo univoco e immediato un notaio piuttosto che un altro. Spesso infatti tali rappresentazioni grafiche assumevano tratti fra loro molto simili come appare nei casi di Sisinnio Cardia e di Salvador Cadello, notai che operarono nella stessa piazza di Iglesias, nei primi decenni del Settecento avendo inoltre le stesse iniziali e un *signum* che in entrambi i casi aveva forma circolare polilobata.

I notai di quell'epoca inoltre, a chiusura dei loro atti presero ad accompagnare il proprio "sigillo" personale con la loro firma autografa talvolta preceduta dalle formule fattesi nel frattempo rituali, come: *In testimoniu veritatis* o *In segno di verità*.

1. **Gerardus Lamberti de Cascina (1271)** *Notaio d'autorità imperiale*
In data 26 ottobre 1271 roga, nella villa di Astia, sita a nord del territorio di Iglesias, l'atto con il quale Pietro Soro, amministratore dell'Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna riceveva da Proficcato di Bandino da Vico alcuni beni appartenenti all'Opera nelle ville di Josso, Sinnuri e Astia¹³³⁹.

2. **Guelfus Saladini de Oliveto (1272-1303)** *Notaio d'autorità imperiale*
Libero professionista
Probabilmente di origini pisane. Roga a Cagliari, sotto il portico della casa di Riccardini Scalensis, in *ruga marinariorum*, in data 11 marzo 1272 e per conto di Pietro Soro, amministratore dell'Opera di Santa Maria di Pisa, l'inventario dei beni che questo stesso ente possedeva nel Cagliaritano¹³⁴⁰. Il 20 gennaio del 1299 roga in Villa di Chiesa, nella casa di Lando Rabbiti, il documento con il quale quest'ultimo dichiarava di aver ricevuto dal frate Bartolomeo de Gangis di Lucca, appartenente all'Ordine dei Predicatori (Domenicani) la somma di 35 denari di aquilini minuti e di rimmetterli a disposizione del religioso appena questi ne avesse fatto richiesto¹³⁴¹. La presenza di Guglielmo prete *et ospitaliero di santa Lucie* che compare in questo atto in veste di testimone fa di questo stesso documento la più antica attestazione relativa a questa struttura assistenziale iglesiente¹³⁴². È

¹³³⁹ ASP, *Diplomatico della Primaziale*, 1272 ottobre 26, edito in B. Fadda, *Le pergamene relativi alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., pp. 79-81.

¹³⁴⁰ ASP, *Diplomatico della Primaziale*, 1303 gennaio 19, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. XXXI, pp. 81-86.

¹³⁴¹ ASL, *Diplomatico S. Romano*, 20 gennaio 1299, Iglesias.

¹³⁴² In precedenza era noto che l'istituzione dell'ospedale di santa Lucia in Villa di Chiesa fosse da ricondurre alla libera iniziativa di tal Marchense di Cervagio, ma le più antiche attestazioni che lo riguardavano rimandavano ai primi anni del secolo XIV. Cfr.: C. Sanna, C. Piras, *Santa Lucia di Villa di Chiesa*, in «Biblioteca Francesca Sarda», Anno IX, Oristano 2000; C. Sanna, *Chiesa perdute, chiese*

probabile che Guelfo si stabilisse definitivamente in Villa di Chiesa giacché, in data 19 gennaio 1303, vi rogava, sotto l'ombraco della casa del vescovo sulcitano, un atto col quale Ceco de Massa dichiarava di ricevere la somma di 80 denari in aquilini minuti, da Pucciarello del fu Bartolomeo Gallinella, come compenso per la vendita di una casa, con le sue pertinenze, ubicata a Pisa¹³⁴³.

3. **Bonaccorso de Ceppoto**
(1285)

Notaio d'autorità imperiale
Libero professionista

Probabilmente di origine pisana. Abitante ad Iglesias. Nell'ombraco della sua casa, il notaio *Loctus filius quondam Salvucii*, rogava, il 23 dicembre 1285, un documento col quale Cileo di Chianni, abitante di Iglesias, nominava il mercante Bondo Gerbo, residente a Cagliari, suo procuratore e amministratore dei suoi beni¹³⁴⁴.

4. **Locto di Salvuccio**
(1285-1317)

Notaio d'autorità imperiale
Libero professionista

Probabilmente di origine pisana. Roga ad Iglesias, in data 23 dicembre 1285, sotto l'ombraco della casa del notaio Bonaccursi de Ceppoto un documento col quale, Cileo de Chianni, nomina il mercante Bondo Gerbo suo procuratore e amministratore dei sui beni¹³⁴⁵. Il 20 marzo del 1317 roga per conto di

ritrovate, metamorfosi di luoghi ed edifici, in «Scuola Civica di Storia, Edizione 2008», Olbia 2009, pp. 216- 221.

¹³⁴³ ASP, *Diplomatico della Primaziale*, 1303 gennaio 19, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 48, pp. 122-124.

¹³⁴⁴ ASP, *Diplomatico della Primaziale*, 1286 dicembre 23, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», XLI, Cagliari 2000, doc. XLI, pp. 104-105.

¹³⁴⁵ ASP, *Diplomatico della Primaziale*, 1286 dicembre 23, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 41, pp. 104-105.

Vanni Brunetto l'atto di nomina a suo procuratore di Betto Pupani¹³⁴⁶.

5. **Nocco Castiglione
(1292-1304)**

Notaio d'autorità imperiale

Pisano. È documentato come scrivano pubblico della curia della sua città sin dal 29 novembre del 1292¹³⁴⁷. In seguito estese il rendiconto delle spese sopportate da Betto Alliata in qualità di ambasciatore di Pisa inviato alla corte del re catalano¹³⁴⁸. Al servizio della pubblica amministrazione della Repubblica dell'Arno dovette maturare una certa esperienza e acquisire una consolidata conoscenza della prassi giuridica e statutaria ed è probabilmente per queste ragioni che quando il 16 settembre del 1304 gli Anziani del popolo pisano sentirono la necessità di intervenire sul codice statutario di Villa di Chiesa ne affidarono la revisione a lui e ad altri quattro suoi cittadini: Raniero Sampante, Andrea Gatto, Betto Alliata, Giovanni Cinquini¹³⁴⁹. Il Castiglione, in seguito fece ritorno a Pisa, da dove partì nuovamente alla volta della Sardegna agli inizi del 1324 nelle vesti di ambasciatore pisano a Castel di Castro, allora assediata dalle truppe catalane e fece rientro nella città dell'Arno il 4 marzo¹³⁵⁰. È probabile che allora operasse ancora in città il figlio, Giovanni, anch'egli notaio che a Cagliari il 21 maggio 1322, nelle vesti di scriba pubblico al servizio dei castellani Guido da Fauglia e Giovanni di Betto da Vico, estendeva l'atto col quale questi ufficiali vietarono a Boccio

¹³⁴⁶ ACC, *Diplomatico Certosa di Calci*, pergamena n. 895.


¹³⁴⁷ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1292 novembre 29.

¹³⁴⁸ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1309 luglio 31, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 37, p. 213-215.

¹³⁴⁹ ASP, *Comune Divisione A*, 83, c. 79, edito in CDE, sec. XIV, doc. col. 325.

¹³⁵⁰ S. Petrucci, *Cagliari nel Trecento. Politica, istituzioni, economia e società. Dalla conquista aragonese alla guerra tra Arborea ed Aragona (1323-1365)*, Tesi di dottorato di ricerca, Università di Sassari, a.a. 2005-2006, p. 117.

Cavalca il permesso di imbarcare grano alla volta di Pisa perché ci si preparava all'imminente apertura delle ostilità con la Catalogna e, come disposto dagli Anziani di Pisa, era necessario in primo luogo, garantire le riserve alimentari per Cagliari¹³⁵¹.




Signum notarii

6. **Ugolino di Pietro
Biccione
(1294)**

Notaio d'autorità imperiale

Da un atto preliminare, redatto in Villa di Chiesa, sotto il portico della casa del notaio Guelfo Saladino di Oliveto, il 26 novembre 1294 ed estratto dal suo stesso minutario, Ugolino confezionava il documento con il quale Bito da S. Gimignano, figlio di Teo, abitante di Villa di Chiesa, dichiara di aver ricevuto in prestito da Mosca di S. Gimignano cento lire di denari aquilini minuti che promette di restituirgli entro un anno¹³⁵².



Signum notarii

7. **Juncta di Soldano da
Vico Pisano
(1295-1307)**

*Notaio d'autorità imperiale
Libero professionista*


Originario del borgo toscano di Vico Pisano e appartenente ad una famiglia del ceto notarile. Giunse in Villa di Chiesa quando questa era ancora sotto l'egida dei Donoratico della Gherardesca e, infatti, ve lo troviamo attivo sin dal 1295¹³⁵³. L'anno seguente, il 16 settembre, roga, nella sua casa posta in *ruga mercatorum*, il documento col quale Ciolo

¹³⁵¹ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1322 maggio 21, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 190, pp. 601-604.

¹³⁵² ASP, *Diplomatico Cappelli*, 1294 novembre 26, Iglesias.

¹³⁵³ CDE, sec. XIII, doc. IV, col. 322.

Formentini, figlio erede del defunto Gherardo, nomina suo procuratore la zia Coriaria¹³⁵⁴. Il 14 ottobre del 1304, sotto il portico di Puccio di Buoninsegna che si trovava nella piazza di Santa Chiara, rogava l'atto con il quale si certificava che Riccardo del Corso riceveva la somma di lire cinquecento da Cino Tacculis del fu Guidone¹³⁵⁵. Il 12 marzo del 1307 raccoglieva le volontà testamentarie di domina Matelda, vedova di Giacomo e figlia di Filippo, la quale, fra le altre cose donava all'Ospedale Nuovo di Pisa un appezzamento di terra situato in quella città¹³⁵⁶.



Signum notarii

-
8. **Johannes Rustichelli** *Notaio d'autorità imperiale*
(1298-1328) *Libero professionista*

Pisano, membro della famiglia degli Arcari. È attivo in Villa di Chiesa dal volgere del XIII secolo. Era, infatti, il 9 maggio del 1298 quando rogava il documento con il quale Giovanni Forte, cittadino pisano, dichiarava di ricevere da Ciolo Formentini, residente in Villa di Chiesa, la somma di 200 lire di denari pisani minuti¹³⁵⁷. In seguito, il 2 ottobre del 1304, roga l'atto nel quale Canneto de fu Boninsegna dichiara di esser debitore nei confronti di Bonagiunta dal Campo per la somma di centoquarantotto denari¹³⁵⁸. Intorno al 1308 operò anche nella vicina Villamassargia, ma fu ad Iglesias

¹³⁵⁴ ASP, *Diplomatico Alliata*, 16 IX 1297, edito in *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll., vol. I, Padova 1961, doc. 29, p. 40; B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», XLI, Tomo I, Cagliari 2009, doc. 2, pp. 151-153.

¹³⁵⁵ ACC, *Diplomatico Certosa di Calci*, pergamena II serie, 1178.

¹³⁵⁶ ASP, *Ospedali Riuniti di Santa Chiara*, n. 16, cc. 43r e v.

¹³⁵⁷ B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 2, pp. 166-168.

¹³⁵⁸ ASP, *Diplomatico Roncioni*, 1304 ottobre 2, Iglesias.

che svolge la maggior parte della sua carriera¹³⁵⁹. Lì, infatti, alcuni anni dopo, 18 giugno 1322, rogò l'inventario dei beni spettanti agli eredi di Ghele di Giovanni, sellaio, abitante di Villa di Chiesa¹³⁶⁰. Risulta ancora attivo il 24 gennaio 1324 quando, in casa degli eredi di *Puccii aurificis de Curtibus*, roga il documento con il quale donna Minima, figlia di Pietro Tocchi, vedova di Peruccio Rossi, dichiara di ricevere la somma di 50 lire in denari aquilini minuti, da Simone di Vittorino per conto di Cola Di Viola¹³⁶¹. Il proseguire della sua attività in città è attestato dai libri contabili dei camerlenghi, dai quali si apprende che il primo gennaio del 1325 rogava l'atto di concessione di una casa con claustro appartenente al demanio regio e ceduta in uso perpetuo, in regime di enfiteusi, al catalano Guillem Vinerio dai camerlenghi di Villa di Chiesa, Guillem de Rius e Duodo Soladani, per il censo annuo di due fiorini aurei¹³⁶². In seguito, il 29 settembre del 1325 estese il testamento di Enrico de Duodes, padre di Cresce, nominata sua erede¹³⁶³. Emerge inoltre che a partire dai primi giorni del 1326 estese diverse ricevute di pagamento rilasciate ai salariati dalla corte di Villa di Chiesa¹³⁶⁴. Il 20 maggio del 1327 confezionò il rogito relativo alla compravendita di una casa situata in ruga guercia grossa, *propte ecclesiam sancti saturnj*, ceduta dal catalano Guillem de Cagnes a Bernardinus Gommarello¹³⁶⁵. Il 21 marzo del 1328, nel portico di Giovanni Nonni, posto nel ballatoio della casa di Guiduccia, vedova di Cecco de Pemoli, rogava l'atto col quale Puccio Pichino e Colo Mellii, fedecommissari del defunto

¹³⁵⁹ V. Schirru, *L'Ospedale Nuovo di Pisa e la Sardegna*, Tesi di dottorato In Fonti scritte della civiltà mediterranea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 2009-2010.

¹³⁶⁰ CDE, sec. XIV, doc. XX, coll. 366-367.


¹³⁶¹ CDE, sec. XIV, doc. XXVIII, col. 381.

¹³⁶² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 37r.

¹³⁶³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 33r.

¹³⁶⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2109, tomo II, c. 21v.

¹³⁶⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 42r.



Pucciarello di Nino Filippi, nominavano loro procuratori Cello d'Agnello e Puccio da S. Gimignano affidando loro il compito di esigere da Betto Alliata la somma di trecento denari in aquilini che il Pucciarello aveva dato in precedenza ai soci di Betto¹³⁶⁶. È ancora attivo agli inizi del 1329, quando, il 24 febbraio, estese la ricevuta del pagamento effettuato dal catalano Guillem Saura de Rubiolis in favore del regio erario per via di un censo gravante su una casa di sua proprietà.¹³⁶⁷

Signum notarii

9. **Simone de Molins
(1311-1355)**

Scrivano regio della zecca di Villa di Chiesa
Barcellonaese. Aveva fatto alcuni viaggi in Egitto, luogo allora proibito, ma ottenne sempre il perdono del re, 1311-1313. Fu nominato guardiano a vita della darsena di Cagliari, 3 ottobre 1353 ed ebbe un'ulteriore conferma della carica il 6 febbraio 1337. Acquistò i diritti a vita sulla scrivania della zecca di Villa di Chiesa da Bartomeu de Puig nel febbraio del 1342. Morì prima del 9 maggio 1348. Sua figlia ed erede Clara ottenne una nuova conferma dell'ufficio il 19 gennaio 1350, malgrado fosse stato già nominato un nuovo scrivano nella persona di Ferrer Des-Llor. Ella, 3 luglio 1351 incaricò dei sostituti affinché reggessero la carica a suo nome. Uno di questi fu Bonanato Arbosset, probabilmente fino al 1355 e subito dopo Pietro Rocca¹³⁶⁸.

¹³⁶⁶ ASP, *Diplomatico Cappelli*, 1328 marzo 21, Iglesias.

¹³⁶⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 33v.

¹³⁶⁸ ACA, *Cancellaria*, reg. 207, c. 214; reg. 210, c. 25v; reg. 1007, c. 159v; reg. 1011, c. 156v; reg. 1013, c. 147; reg. 1017, c. 165v; reg. 1020, cc. 5v, 7; reg. 1025, c. 96v; reg. 1027, c. 9, L. D'Arienzo, *Gli scrivani*, cit., p. 194; M. Mercé Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 227.

10. **Frater Gherlo**
(1314)

Notaio chierico

Fu inviato dal priore dell'Ospedale Nuovo di Pisa in Villa di Chiesa in qualità di rettore del locale ospedale di santa Lucia che dipendeva dalla struttura pisana¹³⁶⁹. Non si hanno notizie di atti da lui rogati ed è anzi assai probabile che durante la sua permanenza non dovette estenderne numerosi visto che la legislazione cittadina, in linea con una diffusa prassi giuridica comunale, inibiva la produzione di documenti aventi pubblica fede da parte dei notai di condizionale clericale, ai quali, in generale, non si riconosceva valore, con la sola esclusione dei testamenti¹³⁷⁰. Tale forma di restrizione costituiva una sorta di clausola di salvaguardia poiché quella persona che *la carta ave fatta, dela decta Villa si parte, et che li acti non si trovano né sono potuti avere; et lo capitano overo rectore non àno iurisdiccione contra di lloro a poterli ponire, se in falla lo trovassero*¹³⁷¹. Insomma in caso si fossero palesati vizi nell'atto esteso da un notaio ecclesiastico le civiche magistrature assai difficilmente avrebbero potuto chiedergliene conto e tanto meno perseguirlo in quanto il suo particolare status lo sottraeva alla giurisdizione civile obbligandolo esclusivamente a rimettersi al foro ecclesiastico.

¹³⁶⁹ CDE, *supplemento*, 1314 novembre 21. Sull'ospedale di Santa Lucia di Villa di Chiesa che dipendeva dall'Ospedale Nuovo di Pisa si veda: C. Sanna, C. Piras, *Santa Lucia di Villa di Chiesa*, in «Biblioteca Francesca Sarda», Anno IX, Oristano 2000; C. Sanna, *Chiesa perdute, chiese ritrovate, metamorfosi di luoghi ed edifici*, in «Scuola Civica di Storia, Edizione 2008», Olbia 2009, pp. 216- 221. Alle notizie ivi contenute e grazie alle quali sappiamo che l'ospedale iglesiente fu fondato, in epoca imprecisata, da Marchense de Cervagio, si aggiunga un documento del 1299 di recente acquisito e qui edito per la prima volta nella sezione "Documenti" dal quale si apprende che lo stesso ospedale risulta già operante in quella data. Cfr. ASL, *Diplomatico S. Romano*, 1299 gennaio 20.


¹³⁷⁰ BVC, III, LXXIII.

¹³⁷¹ BVC, III, LXXIII.

11. **Alamanno di Neri
da Via Cava
(1314-1319)**

*Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico nella curia di Villa di Chiesa*

Compare tra i testimoni di un rogito esteso, nella curia cittadina, in data 24 settembre 1314, dal collega Landus Arsolei e con il quale Cecco Alliata eseguiva una transazione con il Comune di Villa di Chiesa¹³⁷². Terminato il suo mandato in Villa di Chiesa, dovette rientrare in Toscana come, del resto, conferma il rogito da lui esteso, il 5 ottobre del 1319, in San Cassiano di Valdarno, con il quale Gano di Guidone Chiccoli dei Lanfranchi nominava suo procuratore Gaddo Patrocoli¹³⁷³.



Signum notarii

12. **Duodus Soldani
(1314-1347)**

*Notaio d'autorità imperiale
Libero professionista
Camerlengo di Villa di Chiesa*

Figlio di Giunta, originario del borgo di Vico Pisano e notaio a sua volta. Dal padre che si era trasferito in Villa di Chiesa sul finire del secolo XIII, oltre la professione, ereditò la casa di famiglia ove era anche lo studio notarile. La dimora dei Soldani si trovava nella centralissima *ruga mercatorum* e questo non era di certo un caso in quanto quella strada, come suggerisce il nome, era il luogo in cui si svolgevano la maggior parte delle attività commerciali e mercantili della città. Erano attività che spesso richiedevano la stesura in forma pubblica di “carte”, magari di compravendita, di debito, di mutuo o di altra natura e dunque la presenza di un notaio. Gli uomini d'affari erano, del resto, la miglior clientela notarile e anche i primi documenti

¹³⁷² B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 119, pp. 412-417.

¹³⁷³ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1319 ottobre 5, pievania di S. Casciano, Pisa.

di Duodo che ci sono noti e che risalgono al 1314 sono confezionati per Neri da Riglione, un ricco mercante di origini pisane ma allora residente in Villa di Chiesa¹³⁷⁴. Per lui, il 14 dicembre di quell'anno, rogò la carta con la quale concedeva un prestito a Marino Laggio che si impegnava a restituirne l'importo pari a duecento aquilini, entro il 14 giugno dell'anno seguente¹³⁷⁵. Per lo stesso Neri estendeva, l'11 novembre del 1315, una analoga carta debitoria nei confronti di Ciolo Metello che si impegnava a restituire da lì a pochi giorni duecentoventi lire¹³⁷⁶. Lavorò poi per altri esponenti del ceto mercantile locale, ma sempre di origine pisana come per esempio per i Formentini. Rogò infatti, nel 1319, il testamento di Nella, sorella di Ciolo Formentini e moglie di Puccino di Gianni Bello, mentre per conto dello stesso Ciolo, estese il documento con il quale si certificava che Betto Alliata, suo procuratore in affari, gli aveva consegnato una somma che gli era dovuta. Tra i suoi clienti il Soldani ebbe anche quell'importante società mineraria formata dal ricco Barone di San Miniato – rappresentato nei suoi interessi dal procuratore Vanni Carcatella – da Guidone Martello di Pisa e da Mondino da Calci che allora risiedeva a Cagliari¹³⁷⁷. Grazie alla fiducia che probabilmente in forza della sua professionalità seppe guadagnarsi, poté entrare in contatto con i più importanti operatori economici del territorio e acquisire una profonda conoscenza del tessuto economico e sociale cittadino e ciò dovette fare di lui uno degli

¹³⁷⁴ F. Artizzu, *Neri da Riglione, borghese di Cagliari*, in «Studi in onore di Amintore Fanfani», Milano 1962, vol. II, p. 2 e ss.

¹³⁷⁵ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1317 gennaio 30 – giugno 28. Edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna del Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 72, pp. 314-321.

¹³⁷⁶ *Ibidem*.

¹³⁷⁷ ASP, *Diplomatico Alliata*, 22 novembre 1313, edito in *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll., vol. I, Padova 1961, doc. 68, p. 114; ASP, *Diplomatico Alliata*, 15 novembre 1315, edito in *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra La Sardegna e Pisa nel Medioevo*, cit., vol. I, doc. 75, p. 123.

uomini più in vista della Villa di Chiesa del suo tempo. Negli anni tumultuosi posti a cavallo tra la fine dell'influenza pisana sulla città e l'inizio dell'epoca catalana molti personaggi di spicco legarono le proprie sorti personali e le loro fortune economiche alla capacità di saper scegliere per opportunismo, per senso patriottico o per altri motivi, il partito vincente o a quella di mantenersi in una posizione di apparente o reale neutralità, ponendosi così al riparo da rappresaglie dell'una o dell'altra parte. Duodo fu probabilmente tra questi e dovette esser particolarmente abile nel mantenere la sua posizione, poiché non perse la fiducia della sua clientela di mercanti pisani, ma al contempo non risultò invisato ai catalani. Anzi, questi dovettero vedere in lui doti non comuni dato che, all'indomani della presa di Villa di Chiesa, lo nominarono camerlengo, affidandogli di fatto l'intera gestione delle finanze civiche per circa un ventennio. Poiché tuttavia durante l'amministrazione catalana l'ufficio del camerlengo era stato riformato in forma collegiale egli lo esercitò insieme a Guillem de Riu, un catalano della cerchia di Alfonso e suo scrivano. Tuttavia per i diversi incarichi affidati al De Riu, Duodo Soldani operò spesso da solo anche prima che il De Riu morisse (1327) così come continuò a fare anche nei periodi successivi specialmente quando l'amministrazione incontrò particolari difficoltà a individuare persone idonee ad affiancarlo¹³⁷⁸.

Il fatto che a partire dalla data di nomina a camerlengo non si abbiano più notizie di documenti rogati da Duodo per una clientela privata induce a

¹³⁷⁸ ACA, *Cancelleria*, reg. 390, c. 131v; reg. 1006, cc. 96v, 99, 129; reg. 1008, cc. 49v, 101; reg. 1018, cc. 89-90, 93; *Cancelleria, Carte reali di Alfonso III*, 201 e 1497; *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2038, tomo I; reg. 2108; reg. 2109, tomo II, IV, V; reg. 2110; reg. 2111, tomo III; reg. 2119; reg. 2120, tomo I, c. 3v; F. C. Casula, *Carte reali*, cit. p. 61, n. 10 e p. 119, n.,121; A. Boscolo, *Una famiglia del contado pisano a Villa di Chiesa: I Soldani*, in «Ricerche Storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo», II, Napoli 1970, pp. 175-189.

ritenere che, come prevedibile, per dedicarsi al nuovo incarico il Soldani, lasciasse l'esercizio della libera professione. È probabile che, nel primo periodo e verosimilmente fino a quando i figli non raggiunsero la maggiore età, affidasse la conduzione del suo studio al notaio Tommeo de Caneto che almeno sin dal 7 febbraio del 1324 dovette collaborare col Soldani poiché sotto l'ombraco della casa-studio dello stesso Duodo, in quella data, Tommeo rogava l'atto con il quale Neri di Bonuccio cedeva a Nuto di Cino, i crediti che egli vantava nei confronti di Banduccio Garfagnino e Guidone Cinquino¹³⁷⁹. Del resto, il Soldani con l'assunzione del nuovo ruolo dovette e verosimilmente sin da subito, cambiare domicilio, trasferendolo in una casa *prope platea curie*¹³⁸⁰. Impossibile stabilire se questa abitazione appartenesse al demanio regio e gli fosse concessa in uso o fosse di sua esclusiva proprietà. Non è dato sapere se il Soldani, nell'esercizio delle sue nuove funzioni pubbliche abbandonasse anche l'uso del suo *signum* notarile, ma di certo se non lo fece lo affiancò all'uso di un sigillo, impiegato per conferire ulteriore valore alle sue carte. Così del resto accadde quando, era il 19 maggio del 1325, Pietro de Libiano, allora Capitano di Villa di Chiesa, introdusse in città un cavallo "spagnolo" dal pelo bruno, malato che, agli occhi di tutti, era inadatto al servizio e per certificare questo stato di cose il Soldani estese un *alabaranum* che completò così: *mea mano scriptum et meo sigillo sigilattum*¹³⁸¹. La forma usata risulta ambigua perché, forse involontariamente, sembra riferirsi ad un sigillo privato piuttosto che ad uno pubblico, magari della corte di Villa di Chiesa, come è lecito aspettarsi. Più semplicemente, è probabile che il Soldani sin da allora, percepisse l'ufficio come

¹³⁷⁹ CDE, sec. XIV, doc. XXIX, col. 383-384.

¹³⁸⁰ ACA, *Cancellaria*, vol. 389, c. 84v.

¹³⁸¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 36v.


qualcosa di personale e in questa ottica il *meo* sigillo, non sarebbe tanto il sigillo di Duodo Soldani, ma il sigillo del camerlengo. Entrato ormai nelle grazie sovrane, per i servigi resi alla Corona, il re d'Aragona Giacomo II, gli diede in feudo la villa di Antas a nord di Villa di Chiesa¹³⁸², posta a dire il vero in una posizione che in certi periodi si rivelò assai infelice perché confinante con il Giudicato d'Arborea che in seguito entrò in conflitto con la Corona aragonese trasformando quel territorio in una zona di guerra. Data la sua formazione giuridica e la sua esperienza nel campo del diritto, fece parte, insieme a Andrea Corona, Poncio Vicens, Coannuccio Mosca e al notaio Pietro Bonifacio, della commissione incaricata di revisionare il Breve di Villa di Chiesa e, nel giugno del 1327, si recò a Barcellona con Andrea Corona e Grazia Orlandi, per sottoporlo all'approvazione di Alfonso III¹³⁸³. Il re inoltre avrebbe anche voluto nominarlo vicario di Domusnovas, ma l'ufficiale che aveva rivestito precedentemente la carica, 3 marzo 1332, protestò per una disputa che aveva avuto col Soldani e la nomina non ebbe luogo. Non meno complessa si rivelò la questione legata alle rendite della villa di Pau de Vigna. Queste gli erano state assegnate dall'amministrazione catalana sarda, in risarcimento dei crediti vantati nei confronti del Comune di Pisa e da questo non onorati. Si aprì una controversia tra il re d'Aragona e Pisa alla quale ci cercò di porre fine attraverso un arbitrato affidato al giudice d'Arborea Pietro, ma questi, perplesso sull'intera vicenda rifiutò poi l'incarico e il dissidio restò aperto¹³⁸⁴. Nel frattempo il Soldani fu chiamato a corte per trattare il problema dello spopolamento e la situazione dell'Argentiera, era il dicembre del 1337. In seguito, entrò in urto con gli interessi della

¹³⁸² ACA, *Cancellaria*, reg. 210, cc. 182-183.

¹³⁸³ CDE, sec. XIV, doc. XLI, col. 402.

¹³⁸⁴ ACA, *Cancellaria*, *Carte reali*, 640.

Corona e fu sospeso dall'ufficio di Camerlengo nel quale fu comunque reintegrato dopo non molto¹³⁸⁵. Dal 16 aprile al 18 giugno del 1342 resse l'ufficio di Assessore perché il suo titolare Bardonuccio de misser Collo de Ripa Fratta era stato temporaneamente sospeso e inquisito¹³⁸⁶. Nel 1345 risulta ancora camerlengo, mentre alcuni anni dopo, sostituì l'assessore Giovanni de Riner dall'aprile al giugno del 1347. Questo dovette essere uno dei suoi ultimi impieghi pubblici poiché nel 1348 la villa di Antas e i diritti sulle vie di Pau de Vinyas nella curatoria di Gippi passarono, per via ereditaria a suo figlio Cristiano¹³⁸⁷, detto Tano e da questi, al fratello minore Giunta nel 1552¹³⁸⁸. Anche dopo la sua morte, non si perse il rispetto e la stima nei suoi confronti come dimostra un atto rogato a Cagliari il 12 aprile del 1353 dove, fra i testimoni vi è anche Tano che viene definito come figlio del *quondam venerabilis ser Duodi Soldani*¹³⁸⁹.



Signum notarii

-
- | | | |
|-----|---|--|
| 13. | Pancrazio di
Guglielmo
(1315-1353) | <i>Notaio d'autorità imperiale
Libero professionista
Scrivano del Camerlengo</i> |
|-----|---|--|

Pisano. Operò inizialmente a Cagliari dove, per incarico del locale Consiglio degli Anziani fu designato scrivano del modulatori il 13 settembre del 1315¹³⁹⁰. In seguito, nella stessa città e nelle vesti di libero professionista rogava, in data 10

¹³⁸⁵ M. Mercé Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa 1985, p. 239.

¹³⁸⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2120, tomo I, c. 3v.


¹³⁸⁷ ACA, *Cancellaria*, reg. 1008, c. 101.

¹³⁸⁸ ACA, *Cancellaria*, reg. 1020, c. 177v.

¹³⁸⁹ R. Rubiu, *Le pergamene relative alla Sardegna ne Diplomatico Olivetani dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIII, 2003, pp. 341-418, doc. X. P. 238.

¹³⁹⁰ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1315 settembre 13.

maggio 1318, nella bottega degli eredi di Martino de Canneto, sita in *ruga mercatorum*, un documento con il quale Mosca da San Gimignano, Cello de Agnello e Cola di Viola, concedono a Nerio di Settimo un muto di 140 denari di aquilini minuti¹³⁹¹. Si trasferì ad Iglesias probabilmente subito dopo il passaggio della città alla Corona d'Aragona visto che sin dal 21 maggio del 1324 è documentato, insieme ai fratelli Pietro e Mellio di Costantino, come scriba pubblico nella curia cittadina¹³⁹². La sua attività è, in parte, documentata nei registri dei camerlenghi cittadini nei quali, a partire dall'ottobre del 1325, si possono rivenire diversi atti estesi dal notaio a titolo di quietanza per il pagamento dei salari della corte¹³⁹³. In seguito, almeno dal marzo del 1345 fu scrivano del camerlengo di Villa di Chiesa¹³⁹⁴. Nel 1353 ricevette la conferma dell'incarico per dieci anni, ma essendosi schierato con gli Arborea, forse perché costretto, fu sospeso dall'ufficio¹³⁹⁵.



Signum notarii

14. **Bonuccio de Ponteserchi (1317)**

*Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico della corte Villa di Chiesa*

Figlio di Ventura. Forse, come suggerisce il cognome, proveniente da quel borgo pisano che oggi si dice Pontasserchio ed è frazione di San Giuliano Terme, nella provincia di Pisa. Compare fra i testimoni di un atto, rogato nella curia cittadina dal collega Landus Arsolei, in data 24 settembre

¹³⁹¹ ASP, *Diplomatico Cappelli*, 1317 maggio 10, edito in *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, cit., vol. II, doc. 27, pp. 63-64.

¹³⁹² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, cc. 15v-16v.

¹³⁹³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2109, tomo II, c. 19v.

¹³⁹⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2120, tomo I, c. 7r.

¹³⁹⁵ ACA, *Cancellaria*, reg., 1013, c. 153; reg. 1018, c. 96; reg. 1020, cc. 196-197; reg. 1024, cc. 84 v.; *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2120, tomo V, c. 17.

1317 e con il quale Cecco Alliata eseguiva una transazione con il Comune di Villa di Chiesa¹³⁹⁶. Non si hanno poi altre attestazioni che lo riguardino anche perché forse da lì a breve morì come sembra potersi ricavare da un documento del 2 maggio del 1318 nel quale, tra i testimoni, compare un tal Narduccio *condam* Bonuccii de Pontesercli¹³⁹⁷.

15. **Ferrer Des-Llor**
(1317-1353)

Scrivano della zecca di Villa di Chiesa

Barcellonese, coniatore di monete alle dipendenze dalla scrivania del maestro razionale. Fu domestico reale tra il 1317 e il 1325. Il 19 gennaio del 1317 ottenne l'incarico vitalizio di scrivano dell'imposta sul pedaggio di Candanchù (Aragona). Trovò poi impiego nella città di Cagliari per passare poi a quella di Villa di Chiesa. In data 9 maggio del 1348 fu infatti nominato scrivano della zecca cittadina, ciò nonostante ebbe alcune difficoltà a far valere questo provvedimento perché l'allora maestro della zecca, Berenguer Delort, rifiutava la validità del provvedimento in quanto il decreto regio non era munito del sigillo di Alfonso¹³⁹⁸. Una volta integrato nel suo ufficio lo mantenne fino al gennaio del 1350. Partecipò alla guerra contro i genovesi e durante il viaggio di Pietro il Cerimonioso in Sardegna fu nominato *major de port* o doganiere di Alghero, con durata vitalizia, nel settembre 1353. Catturato durante la ribellione di Alghero, fu rilasciato perché soffriva di una grave malattia e tornò a Barcellona¹³⁹⁹.

¹³⁹⁶ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1318 settembre 24, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLI, Cagliari 2009, doc. 119, pp. 412-417.

¹³⁹⁷ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1319 maggio 2.

¹³⁹⁸ ACA, *Cancellaria*, reg. 1018, c. 4.


¹³⁹⁹ ACA, *Cancellaria*, reg. 232, c. 54v; reg. 234, c. 27v; reg. 1017, cc. 165v, 212v; reg. 1022, cc. 11v, 12; reg. 1036, f. 11. M. Mercé Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 223.

16. **Landus Arsolei**
(1317) *Notaio d'autorità imperiale*
Scrivano pubblico nella Corte di Villa di Chiesa
- In data 24 settembre 1317, nella curia cittadina, roga l'atto relativo ad una transazione eseguita da Cecco Alliata con il Comune di Villa di Chiesa¹⁴⁰⁰.
-
17. **Ciuccio da Foligno**
(1318) *Notaio d'autorità imperiale*
Scrivano del modulatore
- Fu al servizio di Manente da Foligno, modulatore degli ufficiali pisani di Sardegna, e quando quest'ultimo morì, nel dicembre del 1318, i registri (libros et scripturas) da lui compilati furono sigillati e depositati nell'ufficio del camerlengo che allora era affidato a Bacciameo Lamberti¹⁴⁰¹.
-
18. **Johannes Corradi**
Soldani da Vico
Pisano
(1314-1321) *Notaio d'autorità imperiale*
Scrivano pubblico nella Curia di Villa di Chiesa
- Figlio di Corrado, appartenete alla famiglia dei Soldani, originaria del borgo di Vico Pisano, ma ad un ramo diverso da quello che si radicò in Villa di Chiesa sul finire del Duecento. Nel settembre del 1314 è a Pisa, al servizio della curia del giudice per il quale roga l'atto col quale Betto e suo fratello Lando, figli di Orso, designano il giudice Gano di Manente come arbitro di tutte le liti che avevano fra loro¹⁴⁰². Successivamente fu inviato in Villa di Chiesa dove, in qualità di notaio della corte, rogava in data 8 aprile 1321 (?) nella sala del palazzo del Comune di Villa di Chiesa, una provvisione dei consiglieri e rettori di Villa di Chiesa circa una

¹⁴⁰⁰ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1318 settembre 24, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 119, pp. 412-417.

¹⁴⁰¹ CDE, sec. XIV, doc. X, coll. 351-352.

¹⁴⁰² ASP, *Diplomatico Alliata*, 1314 settembre 11.



prestanza imposta dal Comune pisano¹⁴⁰³. Allo scadere del suo mandato che aveva durata annuale dovette fare ritorno a Pisa dove, del resto lo troviamo attivo il 23 maggio del 1330, data nella quale Betto Alliata, Giovanni di Filippo Alliata, Giovanni di Nicoloso, Bindo del fu Galgano Alliata nominano loro procuratore Parente della Seta¹⁴⁰⁴.

Signum notarii

19. **Pericciolo Pagani,
detto “Cagnasso”
(1318-1321)**

Notaio d'autorità imperiale

Di origine pisana. Grazie ad una sua richiesta di risarcimento che presentò al Consiglio civico di Villa di Chiesa e volta ad ottenere l'indennizzo per il suo cavallo *PELLI ARSI CUM STELLA ALBA IN FRONTE, MORTUUM* in Castello Castri si apprende che fu ambasciatore di Villa di Chiesa in Castel di Castro negli anni 1318-1321¹⁴⁰⁵.

20. **Simone Ropa de
Filectulo
(1318-1322)**

*Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico della Curia di Pisa*


Come suggerisce il cognome dovette essere originario del borgo di “Filectulo”, l'attuale Filettole, frazione del Comune di Vecchiano, in provincia di Pisa. È da identificare con *Simon condam ugolini Rope de Filectulo, notarius et iudex ordinarius et dicte Curie pupillorum pro Comuni pisano scriba publicus* che il 2 maggio 1318 roga in Pisa, il documento col quale Lippo Alliata, in qualità di tutore di Giovanni, figlio postumo di Neri da Riglione, nomina il nipote Cecco Alliata, figlio di

¹⁴⁰³ ASP, *Diplomatico Alliata* 8 IV 1321, edito in *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll., vol. II, Padova 1962, doc. 57, pp. 120-122.

¹⁴⁰⁴ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1330 maggio 23.

¹⁴⁰⁵ CDE, sec. XIV, doc. XI, coll. 352-354.

Betto, attore e procuratore e lo incarica di curare gli interessi suoi e del suo “pupillo” Giovanni, in Sardegna¹⁴⁰⁶. Gli Anziani del Popolo di Pisa lo designarono notaio del Capitano di guerra che nei primi mesi del 1322 inviarono in Sardegna per organizzare la difesa di Cagliari e di Villa di Chiesa. La nomina fu poi annullata in seguito alle rimostranze dei notai di questi due centri urbani ai quali, in virtù di precedenti deliberazioni degli Anziani, compete il servizio al Capitano di guerra¹⁴⁰⁷.



Signum notarii

21. **Gherardus Uguccionis (1319)**

*Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico del Comune di Villa di Chiesa*

È noto soltanto per via di una menzione che riguarda un suo atto rogato nel marzo del 1320, quando era scriba in Villa di Chiesa¹⁴⁰⁸.

22. **Johannes de Baldanza (1320)**

Notaio d'autorità imperiale

Nell'aprile del 1320 nella chiesa di San Giovanni situata entro il palazzo dei Rettori di Villa di Chiesa, rogava l'atto di concessione di indulgenza in favore di Lello Sciancato e di alcuni suoi familiari¹⁴⁰⁹.

¹⁴⁰⁶ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1319 maggio 2, edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 130, pp. 444-446.

¹⁴⁰⁷ CDE, sec. XIV, doc. XV, coll. 357-358.

¹⁴⁰⁸ C. Tasca, *Pergamene relative alla Sardegna*, cit., doc. XXVII, 1320 aprile 1, San Giovanni di Villa di Chiesa (Iglesias).

¹⁴⁰⁹ *Ibidem*.

23. **Michele Corona**
(1321) *Notaio d'autorità imperiale*
- Compare tra i componenti del Consiglio di Villa di Chiesa, nell'aprile del 1321. Non sono noti documenti rogati di suo pugno¹⁴¹⁰.
-
24. **Jacobo Leopardi de Vico**
(1322) *Notaio d'autorità imperiale*
Scrivano della Corte di Villa di Chiesa
- Compare, in qualità di testimone, in un atto redatto dal notaio Francesco de Vico il 20 agosto 1322¹⁴¹¹.
-
25. **Jacobus Pini**
(1322-1331) *Notaio d'autorità imperiale*
- Figlio di Vanni. Dal primo giugno del 1324 è documentato come *scriba publico curie ville ecclesiae*¹⁴¹² e in questa veste il 3 luglio 1324 estendeva l'atto di vendita di due case site nella *ruga mercatorum*, già appartenute al Comune di Pisa, poi concesse in enfiteusi perpetua, con carta dell'Infante Alfonso, data nel castello di Bonaria, il 27 giugno 1324, a Berengario de Componibus a condizione che egli versasse all'erario di Villa di Chiesa, per il pacifico godimento degli immobili un censo annuo di due fiorini d'oro l'anno. Dopo pochi giorni da quella concessione, il Componibus, attraverso il rogito Pini cedeva queste proprietà a Enrico de Duodes sul quale, così, si spostò anche l'onere censuale¹⁴¹³. Tra l'agosto ed il settembre del 1326 estende numerose ricevute, rilasciate ad altrettanti ufficiali regi al momento in cui venivano pagati dall'erario civico¹⁴¹⁴. Il 5 giugno 1326 rilascia un

¹⁴¹⁰ *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, cit., vol. II, doc. 57, pp. 120-122.

¹⁴¹¹ CDE, sec. XIV, doc. XX, coll. 366-367.


¹⁴¹² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 2r.

¹⁴¹³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 33r.

¹⁴¹⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2109, tomo II, c.18r.

rogito col quale, sulla base dei registri dell'esattore Cionellino de Oliveto certificava l'esatto ammontare di una prestanza imposta a Vanni Baroncepto¹⁴¹⁵. Il proseguire della sua attività in Villa di Chiesa è, in parte, documentato dai già citati, registri dei camerlenghi, nei quali si legge inoltre che egli, il 29 agosto 1328 rogava l'atto di compravendita con il quale il catalano Guillem Saura de Rubiolis, cedeva al barcellonese Guillem Martorell una casa *solariata* sita nel quartiere Castello¹⁴¹⁶. Nel corso del mese seguente, 26 settembre, rogava l'atto con il quale Bernardo Pigliata vendeva a Pietro Savarresi una casa in *ruga magistra* che il Pigliata aveva ricevuto *olim destructa* in concessione dai camerlenghi di Villa di Chiesa il 21 ottobre 1325¹⁴¹⁷.

In data 29 settembre 1329, estendeva la ricevuta che certificava l'avvenuto pagamento di un censo dovuto da Cresce, moglie di Giunta Margaglione e figlia del fu Enrico de Duodes dal quale ereditò due immobili sui quali gravava il debito¹⁴¹⁸. Il 31 agosto del 1331 estendeva ancora l'atto di compravendita di una casa sita in *ruga magistra* e che il catalano Guillem de Saura de Rubiolis, vendeva a Domenico Fanseptario del fu Puccio¹⁴¹⁹.



Signum notarii

¹⁴¹⁵ CDE, *supplemento*, doc. XVII, coll. 1089-1091.

¹⁴¹⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 34r.

¹⁴¹⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 41v.

¹⁴¹⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 33r.

¹⁴¹⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 33v.

26. **Mellius Costantino** (1322-1332) *Notaio d'autorità imperiale*
Scrivano pubblico

Pisano. Egli stesso si definisce notaio di Castel di Castro¹⁴²⁰ ed in effetti le prime attestazioni che lo riguardano lo vedono attivo a Cagliari dove, il 2 giugno 1322, estendeva la ricevuta del pagamento che ser Colo Alliata, per conto degli eredi di Neri da Riglione, effettuava a Lotto Serragli di Castel di Castro allora esattore di una prestanza pubblica imposta ai borghesi¹⁴²¹. Nel dicembre del 1324, avrebbe partecipato col fratello Pietro e con altri “bugensis” di Castel di Castro ad una trama volta a cacciare gli ufficiali pisani dalla città e ad aprire le porte alle truppe aragonesi che la assediavano¹⁴²². Resterebbe comunque da stabilire quale fu il peso reale che egli ebbe in quella vicenda anche alla luce del fatto che risulta attestato in Villa di Chiesa sin dal 21 maggio del 1324 come scriba pubblico nella curia cittadina insieme al fratello Pietro e a Pancrazio di Guglielmo¹⁴²³. In questa veste, il 27 giugno del 1325, rogava l'atto con il quale i camerlenghi Guillem de Rius e Duodo Soldani, concedevano, in regime di enfiteusi perpetua, dietro pagamento di un censo annuo di otto soldi in denari di alfonsini minuti, al catalano Guillem Saura de Rubiolis una casa *solariata* posta nel quartiere Castello in chiasso *ruga magistra* detto chiasso *donne semprebuone*¹⁴²⁴. Un documento analogo fu esteso l'11 luglio di quello stesso anno, quando gli stessi camerlenghi, concedettero, nella medesima forma, ad Andrea Corona e Raimondo Rainaldo de Lanerio, una casa sita nel *callecon scaldamasse*¹⁴²⁵.

¹⁴²⁰ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1348, luglio 10. Edito in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 227, pp. 702-705.

¹⁴²¹ ASP, *Diplomatico Cappelli*, 1322 giugno 2.

¹⁴²² S. Petrucci, *Cagliari nel Trecento*, cit., p. 114.

¹⁴²³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, cc. 15v – 16v.

¹⁴²⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 34r.

¹⁴²⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 34r.

In quello stesso giorno rogò anche l'atto con quale si concedeva una casa murata, solariata e ballatoriata in *ruga guercia grossa propte ecclesiama Sancti Saturnj* al catalano Guillem de Cagnes¹⁴²⁶. Il giorno seguente, 12 luglio 1325, rogava l'atto di cessione in enfiteusi di una casa del demanio regio, posta nella ruga castello che sempre il De Rius ed il Soldani, disponevano in favore di Pedrolus tabernarius¹⁴²⁷. Nell'anno seguente, in data 11 novembre confezionava l'atto con il quale i camerlenghi di Villa di Chiesa concedevano, previa autorizzazione regia, in enfiteusi una casa posta nella *ruga magistra* al catalano Pietro Vineas che si impegna a versare, come contropartita, la somma di cinque denari di alfonsini minuti come censo annuale¹⁴²⁸. Il giorno successivo, 12 novembre 1326, estendeva l'atto di concessione in enfiteusi di un'altra proprietà del demanio regio, una casa murata, solariata et ballatoriata, posta in *ruga magistra* e ceduta dai camerlenghi a Domenico Lucay¹⁴²⁹. Dopo un periodo di alcuni anni per il quale non si hanno attestazioni relative alla sua attività lo si ritrova il 24 dicembre del 1332 come notaio del camerlengo di Domusnovas¹⁴³⁰. Nel 1347 si trasferisce ad Oristano dove svolse l'incarico di *scriba publicus curie pro magnifico iudice Arboree*¹⁴³¹.



Signum notarii

¹⁴²⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 42r.

¹⁴²⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 34r.

¹⁴²⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 33r.


¹⁴²⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 36v.

¹⁴³⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 50r.

¹⁴³¹ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1348, luglio 10. Editto in B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 227, pp. 702-705.

27. **Franciscus Pedonis** *Notaio d'autorità imperiale*
(1322-1336)

Pisano. Figlio di Bonanno. Opera dapprima a Cagliari, almeno sin dal 2 giugno del 1318 quando certificò che Cecco Alliata aveva pagato certi debiti a Lotto Serragli di Cagliari¹⁴³². È attivo in quella città ancora il 24 maggio del 1321, data in cui rogò la carta con la quale Saluccio Cervelliera riceveva in mutuo la somma di 28 lire in denari pisani minuti da Benuto di Gianni Talerici¹⁴³³. Sempre a Cagliari, alcuni anni dopo, 6 maggio 1316, estese un altro documento simile, col quale Giannino Nucci, riceveva in prestito 400 starelli di grano e 500 starelli di grano da Cecco Alliata¹⁴³⁴. Risulta ancora attivo a Cagliari il 3 novembre del 1321, data di un rogito da lui esteso a titolo di ricevuta del pagamento di 6 lire, soldi sei e denari 8 eseguito da Colo Arcari a Balduccio, esattore del dazio cittadino, per conto degli eredi di Neri da Riglione¹⁴³⁵. Dai registri dei camerlenghi di Villa di Chiesa si apprende che tra l'ottobre e il novembre del 1335 operò ad Iglesias dove rilasciò alcune ricevute per i salari pagati dalla pubblica amministrazione¹⁴³⁶.



Signum notarii

28. **Tanello de Ceuli** *Notaio d'autorità imperiale*
(1322) *Scrivano della corte di Villa di Chiesa*

Compare come testimone in un documento rogato in Villa di Chiesa dal notaio Francesco di Vico il 20 agosto 1322¹⁴³⁷.

¹⁴³² ASP, *Diplomatico Alliata*, 1318 giugno 2.

¹⁴³³ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1312 maggio 24.

¹⁴³⁴ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1316, maggio 6.

¹⁴³⁵ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1321, novembre 3.

¹⁴³⁶ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 218, tomo III, cc. 21v. 22.

¹⁴³⁷ CDE, sec. XIV, doc. XX, coll. 366-367.

29. **Cionellino de
Oliveto
(1323-1327)**

*Notaio d'autorità imperiale
Scriba pubblico
Camerlengo di Villa di Chiesa*

In data 4 maggio 1323, riscuote le somme poste a carico di diversi borghesi di Villa di Chiesa a titolo di pubblica prestanza e annota la ricevuta in un apposito *quaterno introitus*¹⁴³⁸. In seguito, si dedicò prevalentemente alla cura dei suoi interessi nel settore minerario. Nell'estate del 1326 si rese protagonista di un fatto di cronaca per il quale fu condannato al pagamento di una ammenda di dieci lire ed è proprio grazie a questo provvedimento preso contro di lui dal Capitano della città, Pietro da Libiano che possiamo sapere cosa accadde. L'Oliveto, il 23 giugno di quell'anno si era recato davanti la casa di Guglielmo Astigiano dove, dopo aver inveito contro di lui: *male canis veni foras*, estrasse *cultellumm et volunt eum percuterem*. Pagò comunque l'ammenda il 20 gennaio del 1327¹⁴³⁹.

30. **Guillem de Riu
(1323-1327)**

*Scrivano regio
Camerlengo di Villa di Chiesa*

Catalano. Fu scrivano personale dell'infante Alfonso e lo seguì in Sardegna al seguito della spedizione militare che avrebbe dato il via alla conquista dell'Isola. Caduta Villa di Chiesa nel febbraio del 1324 il De Riu ne divenne il primo camerlengo catalano. Esercitò questo ufficio già previsto dagli ordinamenti pisani – ma divenuto collegiale sotto il governo aragonese – con il notaio Duodo Soldani. In data 10 settembre 1326 presentò al Maestro razionale per la necessaria approvazione due “quaderni” cartacei nei quali aveva annotato le

¹⁴³⁸ CDE, *supplemento*, doc. XVII, col. 1090.

¹⁴³⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2109, tomo VI, c. 44v.

spese sostenute durante l'assedio di Villa di Chiesa, a partire dal novembre del 1323, così come gli era stato ordinato di fare verbalmente. Dai quaderni citati risulta inoltre che, con denari dell'infanta Teresa, il De Rius pagasse gli armati impegnati nell'assedio del porto e del castello di Cagliari¹⁴⁴⁰. Quando poi, il 5 febbraio 1327, la stessa Infanta ottenne, per concessione regia, in feudo personale la città di Villa di Chiesa ed il suo territorio con tutti i diritti e le rendite, il De Rius divenne suo procuratore speciale¹⁴⁴¹. Ottenne, probabilmente a titolo di ricompensa per i servigi resi alla Corona, la concessione in feudo delle ville di Baratuli, Sebelesi e Bingiargia, poste tutte intorno a Villa di Chiesa e che furono poi concesse da Alfonso IV, il 13 luglio 1329, al figlio Pietro¹⁴⁴², nato dal matrimonio con Tota Sancity¹⁴⁴³. Un nipote di Guglielmo, certo Pericone, ricevette invece in eredità dal camerlengo due case con terreno poste nelle vicinanze delle carceri di Villa di Chiesa e una vigna e per tale eredità, il curatore di Pericone versò al camerlengo Duodo Soldani, in data 5 marzo 1331, sette fiorini d'oro¹⁴⁴⁴. Nell'ultimo scorcio della sua vita dovette difendersi dalle gravissime ed infamanti accuse di ribellione contro il re e di appropriazione indebita mosse nei suoi confronti da Arnaldo Mescal, amministratore di Domusnovas e da altri. Il re era però convinto che si trattasse solo di false accuse e l'8 gennaio del 1329¹⁴⁴⁵ ordinò a Rodrigo Sánchez de Aibar, allora Capitano di Villa di Chiesa, di indagare approfonditamente ed eventualmente punire gli artefici della macchinazione e del

¹⁴⁴⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2059, cc. 15-16.

¹⁴⁴¹ ACA, *Cancelleria*, reg. 426, c. 78r.

¹⁴⁴² A. Boscolo, *Documenti sull'economia e sulla società in Sardegna all'epoca di Alfonso il Benigno*, Padova 1973, p. 26.

¹⁴⁴³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2111, tomo V, c. 44v.

¹⁴⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁴⁵ F. C. Casula, *Carte reali diplomatiche di Alfonso III il Benigno re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970, pp. 61-62.

complotto messo in atto ai danni di Guglielmo che purtroppo non poté vedere la fine di questa vicenda perché morì in Villa di Chiesa il 29 novembre 1327 e fu sepolto nel complesso francescano cittadino che alcuni anni fa, durante l'esecuzione di importanti lavori di restauro, ne ha restituito la pietra tombale¹⁴⁴⁶.

31. **Thomeo de Canneto** *Notaio d'autorità imperiale*
(1323-1324)

Figlio di Andrea. Originario probabilmente – come suggerisce il nome – del borgo di Canneto, oggi frazione del Comune di Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa. Compare per la prima volta come testimone in un atto rogato dal notaio Jacobus Pini, nella sala dell'Opera della chiesa di Santa Chiara di Villa di Chiesa, in data 4 maggio 1323¹⁴⁴⁷. Successivamente, 7 febbraio 1324, estende sotto l'ombraco della casa del notaio Duodo Soldani, figlio di Giunta, sita nella *ruga mercatorum*, il rogito con il quale Neri di Bonuccio cede a Nuto di Cino, i crediti che vantava nei confronti di Banduccio Garfagnino e Guidone Cinquino¹⁴⁴⁸.

32. **Bernat Urgelles** *Notaio d'autorità regia*
(1324-1327) *Scrivano della zecca di Villa di Chiesa*

Catalano. Fu il primo scrivano della zecca cittadina ed esercitò questo ufficio dal 19 febbraio del 1324 al 27 ottobre del 1324¹⁴⁴⁹. In seguito, ma per un breve periodo, resse l'ufficio di maestro della moneta nella zecca cittadina per poi restare in città

¹⁴⁴⁶ C. Sanna, C. Piras, *Il ritrovamento della pietra tombale di Guglielmo de Rius primo camerlengo catalano di Villa di Chiesa*, in «Biblioteca francescana sarda», anno VI, Oristano 1995, pp. 5-29.

¹⁴⁴⁷ ASP. *Diplomatico Roncioni*, 9 III 1323, edito in: *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, cit., vol. II, doc. 63, pp. 134-136.

¹⁴⁴⁸ CDE, sec. XIV, doc. XXX, col. 384.

¹⁴⁴⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2059, c. 6.

ed esercitare la professione notarile come dimostra il fatto che il 30 ottobre del 1324 rogasse una carta che stabiliva i termini di un accordo finanziario incorso tra la comunità di Domusnovas e il governatore dell'Isola¹⁴⁵⁰. È poi documentato anche successivamente, nel marzo del 1327 quando estese la ricevuta per il pagamento di venti soldi in alfonsini minuti, pagati al civico erario dal catalano Guillem Vinerio e dovuti per il censo di una terra con casa e forno posta *propte barchile aque bagnargie*, concessagli dai camerlenghi di Villa di Chiesa, Guillem de Rius e Duodo Soldani il primo gennaio 1325¹⁴⁵¹.

-
33. **Jacopo Bonamici da Camuliano (1324)** *Notaio d'autorità imperiale Scrivano del Camerlengo*

Probabilmente proveniente dal borgo del contado pisano che oggi si dice Camugliano, come suggerisce il cognome. Fu inviato da Pisa in Villa di Chiesa e intorno al 1324, stette al servizio del camerlengo Giovanni Moscerifo che resse questa magistratura contabile nell'ultimo periodo del governo pisano su Villa di Chiesa e, una volta caduta la città in mano catalana, fece rientro nella città dell'Arno con i registri contabili estesi durante il suo mandato¹⁴⁵².

-
34. **Januario Sapa (1324)** *Scrivano regio*

Nel 1324 è, insieme a Petro Porrus, *scribanus librorum argentarie Ville Ecclesiae* e in questa veste si occupa di raccogliere e registrare i diritti regi

¹⁴⁵⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 13v.

¹⁴⁵¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 37v.


¹⁴⁵² CDE, sec. XIV, doc. XXXVI, col. 394.

dovuti dagli operatori minerari e versarli ai camerlenghi di Villa di Chiesa¹⁴⁵³.

35. **Johannes Polle (o Polla)**
(1317-1325)

Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico

Originario del borgo Degli Orti, alle appendici di Cagliari. Figlio di Furatu. Risulta attivo nella sua città sin dal 1317¹⁴⁵⁴. In seguito lo si ritrova come scriba pubblico nella curia di Domusnovas dove estese, nel novembre del 1324, la ricevuta del pagamento di 40 lire effettuato da Nicola Barberi e Guantino de Nurci, sindaci di Domusnovas in favore dell'amministrazione del governatore dell'isola¹⁴⁵⁵. Confezionò poi, il 10 agosto del 1325, una carta analoga per mandato di Giovanni Pissus, allora camerlengo di Domusnovas¹⁴⁵⁶.



Signum notarii

36. **Pere de Manso**
(1324)

Notaio d'autorità imperiale

È attivo in Villa di Chiesa sin dal 1324 e, infatti, il 24 settembre di quell'anno roga la ricevuta di un pagamento effettuato, per disposizione regia, dal Capitano della città Pere de Libià in favore di due frati francescani, Andrea D'Agliano e Petrus de Sesgunyoles¹⁴⁵⁷.

¹⁴⁵³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 2r e v., 3r.

¹⁴⁵⁴ ASP, *Diplomatico Alliata*, 1317 gennaio 2, edito in F. Artizzu, vol. II, doc. I, pp. 3-4, B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, cit., doc. 69, pp. 308-310.

¹⁴⁵⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 13v.

¹⁴⁵⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 16r.

¹⁴⁵⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 24.

37. **Petrus Bonifacio**
(1324-1331)

Notaio d'autorità imperiale

Partecipa alla revisione dello statuto cittadino, il Breve di Villa di Chiesa, subito dopo la conquista catalana¹⁴⁵⁸. Tra il 1324 ed 1326 estende e rilascia diverse ricevute di pagamento a quei funzionari regi, ma non solo a loro, che ricevevano la loro paga dai camerlenghi di Villa di Chiesa¹⁴⁵⁹. Tra queste si segnala quella emessa il 6 ottobre del 1324 per Pucciarello de Neapoli, *operarius*, per la somma di lire 21, pattuita per i lavori da lui eseguiti nel riparare *fossatis premuris et palicatis, seu estachatis et aliis ad clausuram ville ecclesiae*¹⁴⁶⁰. La sua attività successiva è in parte documentata nei registri contabili dei camerlenghi nei quali si legge che nel luglio del 1327 rogò l'atto con il quale Vincenzo Navaro vendeva una casa situata in Villa di Chiesa, in *podio falconis in platea bergucii ranucci*, ottenuta in enfiteusi perpetua dai beni del demanio regio il 13 luglio 1325, a Gerardino Puliga per lire sette e soldi dieci¹⁴⁶¹. Ancora attivo almeno fino al 1331, quando, era il 27 ottobre, estende l'atto di vendita di una casa nella *ruga magistra* ceduta da Leonardo Corso del fu Giacomo a Giovanni de Piras¹⁴⁶².

38. **Pere Folquet**
(1324-1328)

Scrivano della zecca di Villa di Chiesa

Fu titolare della *scribania* della moneta dal 28 ottobre del 1324 e fino al 6 giugno del 1328. Non ricoprì l'incarico in prima persona ma lo delegò a Ponç Guevara, a Guglielmo de Blanes a Jaime ça

¹⁴⁵⁸ CDE, sec. XIV, doc. XLI, coll. 402-403.

¹⁴⁵⁹ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 22r; reg. 2109, tomo II c. 19r.

¹⁴⁶⁰ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 22r.

¹⁴⁶¹ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 40r.

¹⁴⁶² ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2115, tomo V, c. 39v.

Mora e infine a Folque Tayalocha (o Folqueto Tayaloca)¹⁴⁶³.

39. **Petrus Porrus**
(1324-1326)

Notaio d'autorità regia

Nel 1324 è *scribanus librorum argentarie ville ecclesiae* e in questa veste riscuote i diritti regi dovuti dagli operatori minerari e li versa ai camerlenghi di Villa di Chiesa¹⁴⁶⁴. Nel corso del 1326 tiene e presenta i conti della riscossione del diritto *starellorum* e cioè degli introiti dovuti all'erario per la pesatura del grano e dell'orzo che in quell'anno i camerlenghi di Villa di Chiesa avevano concesso in appalto temporaneo ad Andrea Corona, il quale appunto ricorse ai servizi del Porrus¹⁴⁶⁵. È assai probabile che il notaio fosse lo stesso Pietro Porrus che nel maggio del 1342 ottenne in concessione da Nino Barberiu, Guiduccio de Calsi, Guglielmo de Aristano, sindaci di Villa di Chiesa, eletti dal Consiglio per la gestione delle terre civiche, per alcuni mesi un pezzo di terra in località Salamao, affinché lo lavorasse¹⁴⁶⁶.

40. **Pietro di Costantino**
(1324-1326)

Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico

Nel dicembre del 1324 avrebbe partecipato insieme al fratello e ad altri "burgensis" di Castel di Castro ad una trama mirata a cacciare gli ufficiali pisani e a consegnare la città alle truppe catalane che la assediavano¹⁴⁶⁷. Resta comunque da stabilire quale fu il peso reale che egli ebbe in quella vicenda anche alla luce del fatto che il notaio risulta attestato per

¹⁴⁶³ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2059.

¹⁴⁶⁴ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 2r e v., 3r.

¹⁴⁶⁵ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2109, tomo VI, c. 27v.

¹⁴⁶⁶ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2119, c. 20r.

¹⁴⁶⁷ S. Petrucci, *Cagliari nel Trecento*, cit., p. 114.

via documentaria in Villa di Chiesa sin dal 21 maggio del 1324 quando insieme al fratello Mellio e al collega Pancrazio di Guglielmo svolgeva l'incarico di scriba pubblico nella curia cittadina¹⁴⁶⁸. In questa veste estese numerose ricevute rilasciate a funzionari regi stipendiati dalla Corte di Villa di Chiesa¹⁴⁶⁹. Tra queste, si segnala quella rilasciata, nel mese di ottobre, a Pietro Penne, notaio del giudice d'Arborea, delegato da Giorgio Dessì, *majior camere incliti domini judices Arboree*, a ricevere il pagamento di settanta lire, disposto in favore del Giudice dall'Infante Alfonso il 10 luglio 1325 a titolo di risarcimento per alcune proprietà che lo stesso giudice aveva in Villa di Chiesa e che i pisani distrussero¹⁴⁷⁰.

41. **Ponç Guevara**
(1324-1352)

Scrivano della zecca di Villa di Chiesa

Esercitò l'ufficio come sostituto di Pere Folquet, dal 28 ottobre del 1324 all'agosto 1327¹⁴⁷¹. È assai probabile che al termine del suo ufficio facesse ritorno nella Penisola Iberica ove, del resto, tra il 1351 e il 1352 ricoprì il ruolo di scrivano della zecca di Saragozza¹⁴⁷².

42. **Pucciarello de**
Neapoli
(1324)

Scrivano delle fosse

Nel corso del 1324 è attestato come scrivano di alcune fosse minerarie che erano poste in località monte paone¹⁴⁷³. Lo si ritrova poi, in quello stesso anno, nelle vesti di *operaiurs*, impiegato a svolgere

¹⁴⁶⁸ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, cc. 15v-16v.

¹⁴⁶⁹ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 25v.

¹⁴⁷⁰ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 25v.

¹⁴⁷¹ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, regg. 2026, 2056.

¹⁴⁷² ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2057.

¹⁴⁷³ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 2v e 13 v.

alcuni lavori di ristrutturazione nella cinta muraria cittadina¹⁴⁷⁴.

43. **Angelo Scolari**
(1325)

Notaio d'autorità imperiale

La sua presenza in città è attestata esclusivamente nel *liber condempnacionum in pecunia*, redatto dai camerlenghi Duodo Soldani e Guillem de Rius tra il 1324 ed il 1326. Il notaio dunque non ci è noto per via della sua attività professionale bensì solo perché il 14 marzo del 1325, il Capitano di Villa di Chiesa gli comminò una multa dell'ammontare di 40 lire per aver cercato di far commercio in città di biancheria da letto non avendone la licenza¹⁴⁷⁵.

44. **Bartomeu de Puig**
(1325-1326)

Notaio d'autorità regia


Scrivano della zecca di Villa di Chiesa

Barcellona. Fu scrivano di Alfonso dal 1325, quando questi era ancora infante. Continuò a servirlo in questo ufficio anche una volta che divenne re (1328). Fu nominato guardiano della darsena di Barcellona il 29 gennaio 1325. Il 6 giugno 1328 fu nominato a vita scrivano della moneta di Villa di Chiesa, ma fu anche esentato dall'obbligo di risiedere in Sardegna e per questo nominò dei sostituti: Folchetto Tayalocha, Berengario Eulì (o Aulì), Ramòn Savall che a sua volta lo subappaltò allo stesso Eulì. Dopo aver nuovamente affidato l'ufficio al Tayalocha, nel febbraio del 1342, cedette definitivamente la carica vitalizia a Simone de Molins. In questo modo il De Puig poté continuare a svolgere altri uffici in patria come quello di scrivano dei mulini reali di Barcellona di cui ebbe poi le rendite. In seguito, era

¹⁴⁷⁴ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo VI, c. 22r.

¹⁴⁷⁵ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, reg. 2108, tomo IV, c. 6v.

il 22 agosto 1348, alla morte dell'archivista Pietro Passey, il re gli affidò le chiavi dell'archivio reale di Barcellona¹⁴⁷⁶. Morì nel 1363¹⁴⁷⁷.



Signum notarii

45. **Daniello de Pira**
(1325)

Notaio d'autorità regia

Oristanese. In data 5 agosto 1324, estendeva il testamento del *magister Frederico Cirrugico* nel quale si disponeva che la moglie, Vera Mannio, ereditasse, tra le altre cose, alcune proprietà che l'infante Alfonso, con sua carta, munita di sigillo pendente e data in Iglesias, il 12 febbraio, 1324, aveva concesso all'uomo in regime di enfiteusi perpetuo, al censo di due fiorini annui¹⁴⁷⁸, forse a parziale risarcimento di quelle sue proprietà immobiliari che, prima dell'ingresso dell'Infante in città, gli erano state distrutte perché si era dichiarato favorevole agli aragonesi¹⁴⁷⁹.

46. **Francesc Mateu**
(1325)

Scrivano della corte di Villa di Chiesa

Catalano. Fu nominato nel 1325¹⁴⁸⁰.

¹⁴⁷⁶ A. Canellas, J. Trenchs, *Cancilleria y cultura: la cultura de los escribanos y notarios de la Corona de Aragona, 1344-1479*, Zaragoza 1988, p. 41.

¹⁴⁷⁷ ACA, *Cancilleria*, vol. 214, c. 13; vol. 233, c. 257; vol. 476, c. 169; vol. 885, c. 126; vol. 949, c. 174; vol. 1006, cc. 6v, 121v; vol. 1007, c. 161; vol. 1011, cc. 100v, 156v; vol. 1013, c. 147; vol. 1020, c. 5v; vol. 1062, c. 105; vol. 1324, c. 167v; L. D'Arienzo, *Gli scrivani della cancelleria aragonese all'epoca di Pietro il cerimonioso (1336-1387)*, in «Studi di paleografia e diplomatica», Padova 1974, pp. 193-198; M. Mercé Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 233.

¹⁴⁷⁸ ACA, *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 37r.

¹⁴⁷⁹ ACA, *Cancilleria*, vol. 389, c. 84r.

¹⁴⁸⁰ ACA, *Cancilleria*, vol. 391, c. 55.

47. **Pedro Rocha**
(1325-1358)

Notaio d'autorità regia
Scrivano della zecca di Villa di Chiesa

Tenne la *scribania* della moneta dal 1 marzo 1355 al 30 settembre 1358 per volere degli eredi del De Molins che detenevano i diritti su questo ufficio¹⁴⁸¹. Maria Mercé Costa segnala l'esistenza di un personaggio con questo nome proveniente da Rubiols (Rubielos?) e originario del villaggio di Teruel, nominato notaio il 1 marzo 1325 e che potrebbe essere lo stesso che ricoprì l'ufficio di scrivano della moneta di Villa di Chiesa, come reggente per conto degli eredi di Simone de Molins¹⁴⁸².

48. **Petrus Camonibus**
(o de Camos)
(1325-1361)

Notaio d'autorità regia

Le prime notizie riguardanti la sua attività in Villa di Chiesa si hanno nel *liber datarum* redatto da Duodo Soldani e Guillem de Rius tra il 1325 ed il 1326. In questo registro vi sono, infatti, molti riferimenti a ricevute rilasciate per mano del De Camos a diversi funzionari regi pagati con le entrate di Villa di Chiesa¹⁴⁸³. Questa sua attività non pare però svolta in maniera continuativa come notaio al servizio del camerlengo o della curia bensì come libero professionista al quale l'amministrazione ricorreva saltuariamente, così del resto sembra suggerire il mandato di pagamento emesso in suo favore come salario per diciotto giorni di lavoro nei quali stette a preparare le ricevute¹⁴⁸⁴. Queste attestazioni non sono però le uniche che riguardano questo notaio che nel proseguire la sua attività in

¹⁴⁸¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro rationale*, vol. 2049, 2055, tomo I.

¹⁴⁸² ACA, *Cancellaria*, vol. 226, c. 3v; vol. 975, c. 122, vol. 1025, c. 96v; vol. 1625, c. 104v, *Real patrimonio, Maestro rationale*, vol. 2122, cc. 110, 118v; vol. 2125, c. 100; M. Mercé Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 234.


¹⁴⁸³ ACA, *Real patrimonio, Maestro rationale*, vol. 2109, c. 17v.

¹⁴⁸⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro rationale*, vol. 2108, tomo VI, c. 24r.

Villa di Chiesa, il 7 settembre del 1327 rogava l'atto di compravendita di una casa murata, solariata et ballatoraita, posta in *ruga magistra*, ceduta da Domenico lucay che l'aveva ricevuta in enfiteusi dal demanio regio, a Jacomo Poncii¹⁴⁸⁵. Il 30 settembre del 1330 estendeva l'atto di vendita di una casa nella *ruga magistra* che il catalano Pietro Vineas, aveva ricevuto in enfiteusi perpetua e che andava a cedere a Guillem Saura de Rubiolis, suo connazionale¹⁴⁸⁶. In seguito assunse l'ufficio di camerlengo di Villamassargia¹⁴⁸⁷.

49. **Petrus de Calidis**
(1325-1336)

Notaio d'autorità regia
Scrivano pubblico



Come scrivano al servizio del governatore di Cagliari e Gallura redige, in Villa di Chiesa, il 16 aprile 1361¹⁴⁸⁸, il provvedimento con il quale, si consentiva di istituire in città una fiera annuale e, lo stesso giorno, estende le indicazioni che il governatore impartisce in merito alle contribuzioni imposte alle comunità civiche di Villa di Chiesa, Villamassargia, Gonnese e Domusnovas e al loro impiego per fini di pubblica utilità¹⁴⁸⁹.

Signum notarii

50. **Francesco de Podio**
(1326)

Notaio d'autorità regia

Il 23 luglio 1326 rilasciava ricevuta di pagamento in favore di Arnaldo de Cassano.

¹⁴⁸⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 36v.

¹⁴⁸⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 33.

¹⁴⁸⁷ ACA, *Cancellaria*, vol. 2061, c. 7r.


¹⁴⁸⁸ ASCI, I sez., 21, edito in CDE, sec. XIV, doc. LXXXV, coll. 467-468.

¹⁴⁸⁹ ASCI, I sez., 22, edito in CDE, sec. XIV, doc. LXXXVI, coll. 468-472.

51. **Guglielmo de
Bellvehí
(1326-1362)**

*Scrivano regio
Camerlengo, reggente, di Villa di Chiesa*

Probabilmente valenzano. Partecipò alla conquista del *regnum Sardiniae et Corsicae*. Faceva parte della scrivania dell'infante Alfonso 1326. Con la moglie Guglielmona vendette una vigna alla periferia di Petra a Domenico de Clarmunt, 13 ottobre 1329. Alla morte di Francesco Molina divenne scrivano reale a vita della vicaria e baiulia di Camprodon, 1 febbraio 1339. Il 2 marzo 1345 ottenne la licenza per costruire un forno per il pane a Barcellona. Per servigi resi nelle campagne di Maiorca e Rossiglione fu nominato scrivano del podestà, vicario e baiulo di Alghero, con durata vitalizia e con decorrenza dalla conquista della villa, 25 aprile 1345; venne confermato nelle cariche il 15 aprile 1354. Le stesse nomine erano state fatte erroneamente anche a Berengario de Magarola da Bernardo de Cabrera, ma gli furono annullate. Ricopriva questo ufficio ancora nel 1357. Scrivano della marmessoria di Giacomo II fu destituito per essere in indennizzo nominato a vita il 13 dicembre 1346, scrivano degli amministratori di Sardegna, con l'obbligo di residenza. Il 21 luglio 1348 fu sostituito da Matteo Adrià in quanto era stato nominato scrivano della marmessoria di Alfonso III e attore per ricevere i soldi dell'esecuzione testamentaria. Probabilmente anche grazie a questi servigi ottenne la carica di camerlengo reggente a Villa Di Chiesa. Tra il 1357 e il 1362 fu luogotenente di Matteo Adrià, notaio e guardasigilli¹⁴⁹⁰.



Signum notarii

¹⁴⁹⁰ ACA, *Cancellaria*, vol. 228, c. 130; vol. 479, c. 263v; vol. 877, c. 87; vol. 950, f. 302; vol. 1014, c. 17; vol. 1017, cc. 142, 143v; vol. 1023, c. 47; vol. 1028, c. 137; vol. 1031, cc. 39v, 117; *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2125, c. 111; L. D'Arienzo, *Gli scrivani della cancelleria aragonese all'epoca di Pietro il Cerimonioso (1336-1387)*, in «Studi di paleografia e diplomatica», Padova 1974, p. 148; M. Mercé Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., pp. 210-211.

52. **Diotiguardi Ugolini** *Notaio d'autorità imperiale*
(1326-1327)

Figlio di Ugolino di Biccone. Attestato a Domusnovas, dove il 14 maggio del 1326 rilasciava la ricevuta per il versamento delle rendite regie riscosse in quella villa e consegnate per conto della stessa comunità da Guantino de Nurci ai camerlenghi di Villa di Chiesa, Duodo Soldani e Guillem de Rius¹⁴⁹¹. Tra il mese di ottobre e quello di novembre di quello stesso anno, 1326, estendeva poi per mandato di Giovanni Passus, camerlengo di Domusnovas, diverse ricevute con le quali si certificava un altro versamento delle rendite regie di quella Villa ai camerlenghi iglesienti¹⁴⁹². Per questi ultimi, in seguito, 29 gennaio del 1327, rogò l'atto con il quale, concedevano a certa donna Francesca una casa del demanio regio posta *in ruga castello*¹⁴⁹³.

53. **Ramón Savall** *Scrivano della zecca di Villa di Chiesa*
(1326-1333)

Resse, in qualità di reggente, la scrivania della Zecca di Villa di Chiesa tra il giugno del 1332 e l'ottobre del 1333, per conto del titolare dell'ufficio che allora era Bartomeu de Puig. La subappaltò però a sua volta a Berenguer Euli¹⁴⁹⁴. Divenne poi maestro razionale durante il regno di Martino I e nella corte regia si distinse anche nelle vesti di autore di varie poesie¹⁴⁹⁵.

¹⁴⁹¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2108, tomo VI, c. 36r.

¹⁴⁹² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, tomo VI, cc. 25v, 26v.

¹⁴⁹³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 40v.

¹⁴⁹⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2034.

¹⁴⁹⁵ A, Canellas, Jose Trenchs, *Cancilleria y cultura: la cultura de los escribanos y notarios de la Corona de Aragona, 1344-1479*, Zaragoza 1988, p. 77.

54. **Folchetto Tayalocha** *Scrivano della zecca*
(1327-1330) *Camerlengo, sostituto di Guillem de Rius*

Esercì l'ufficio di scrivano tra il dicembre del 1327 ed il dicembre dell'anno successivo, prima come sostituto di Pere Folquer e poi di Bartomeu de Puig. In seguito, dal 1328, affiancò il camerlengo Duodo Soldani in qualità di sostituto del De Rius¹⁴⁹⁶. Fu rimosso dall'incarico sul finire dell'aprile del 1330 e sostituito da Bernard Baille¹⁴⁹⁷.

-
55. **Francesco Datucci** *Notaio d'autorità regia*
(1327-1333) *Scrivano pubblico*

La sua attività in Villa di Chiesa è documentata nei registri contabili dei camerlenghi cittadini sin dall'aprile del 1327 quando estese diverse ricevute di pagamento per salari percepiti dagli stipendiati dall'erario civico¹⁴⁹⁸. Dagli stessi registri si apprende che il 29 settembre del 1330, rilasciava a Cresce, figlia di Enrico de Duodes, la ricevuta attestante il pagamento della somma di due fiorini d'oro, da lei effettuato in favore del civico erario a motivo del censo annuo di analogo importo gravante su due case che ella aveva ereditato dal padre¹⁴⁹⁹. Il 7 gennaio del 1331, estendeva l'atto con il quale il camerlengo Duodo Soldani, affidava la riscossione dei diritti regi sull'importazione delle carni in città all'iglesiente Poncius Vincensi¹⁵⁰⁰. Dopo un periodo di circa due anni per il quale non si hanno attestazioni documentarie che lo riguardano, lo si ritrova in attività il 5 settembre del 1333 quando

¹⁴⁹⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2027, tomo I, Ib, II, III, IV, V, VI; voll. 2028, 2029, tomo I.

¹⁴⁹⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 15r.

¹⁴⁹⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, tomo II, c. 22v.

¹⁴⁹⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 33r.

¹⁵⁰⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 47v.

rogava un atto di compravendita di alcune proprietà immobiliari. Nel dettaglio si tratta di un pezzo di terra con casa, dotata di forno e di una casa con claustro che il catalano Guillem Vinerio cedeva al notaio Berengario de Podio per la cifra di trecento soldi. Con il passaggio di proprietà quest'ultimo si caricava dei censi gravanti su questi immobili provenienti dal demanio regio. Si impegnava pertanto a versare la somma di venti soldi per la prima proprietà e due capponi per la seconda, visto che l'infante Alfonso con sua carta, munito di sigillo pendente, data in Valencia il 10 aprile 1325 aveva concesso al Vinerio la riduzione del censo originario di due fiorini d'oro, imponendogli di versare semplicemente due capponi alla corte di Villa di Chiesa¹⁵⁰¹.

56. **Guglielmo de Blanes** *Scrivano della zecca di Villa di Chiesa*
(1327)

Ricoprì questo incarico per un breve periodo a decorrere dal luglio del 1327 e come sostituto del titolare dell'ufficio che allora era Pere Folquet¹⁵⁰².

57. **Jaime ça Mora** *Scrivano della zecca di Villa di Chiesa*
(1327-1346)

Resse la *scribania* della moneta come sostituto del titolare di questo ufficio che era allora Pere Folquet, dall'agosto del 1327 al 2 dicembre del 1327¹⁵⁰³. In seguito, dal 6 dicembre del 1327 al 21 febbraio del 1328, fu Maestro della moneta e dunque responsabile della zecca cittadina. Elevato al rango di camerlengo nel 1333 lo svolse con Duodo Soldani fino a quando entrambi non furono sospesi dopo il 22 febbraio 1342. Tra il 1333 ed il 1336 fu procuratore sostituto di Giacomo Català che era a

¹⁵⁰¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 37r.

¹⁵⁰² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, tomo V, c. 1.

¹⁵⁰³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2026.

sua volta procuratore di Pietro Català, cappellano del castello. Nel 1346 ricoprì nuovamente l'incarico di camerlengo per un secondo mandato insieme a Bernardo de Cervià¹⁵⁰⁴.

58. **Berenguer Eulì (o Aulì)**
(1328-1331) *Scrivano della zecca di Villa di Chiesa*

Esercitò l'ufficio come sostituto di Bartomeu de Puig nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1328 e il 30 settembre 1331¹⁵⁰⁵.

59. **Clemente de Salavert (o Salvavert)**
(1309-1339) *Notaio d'autorità regia*
Scrivano della curia di Villa di Chiesa

Catalano. Si formò nella cancelleria regia diventando notaio nel 1309 e scrivano regio sotto Giacomo II, dal quale fu prima inviato a Valenza e poi nominato, a vita, scrivano del tribunale di Montblanc (1320). Passò nel 1322 al servizio dell'infante Alfonso, per conto del quale si recò in ambasceria presso la curia pontificia. Avendo seguito l'infante nella sua spedizione di Sardegna, divenne un buon conoscitore dei problemi dell'isola. Nel marzo del 1326 si occupò della confisca dei beni di un certo Guantino Mura che in parte furono venduti al pubblico incanto al catalano Romeo Samora¹⁵⁰⁶. Nel 1328 otteneva la concessione di una rendita in denaro e, svolse importanti compiti di analisi delle situazioni locali e di collegamento tra i Catalani dell'isola e il re Alfonso, del quale fu segretario raggiungendo così i vertici massimi della carriera cancelleresca¹⁵⁰⁷. Nominato scrivano della Corte di Villa di Chiesa, il 27 marzo 1328, fu

¹⁵⁰⁴ ACA, *Cancelleria*, vol. 1006, c. 99; *Real Patrimonio, Maestro Razionale*, vol. 2016, tomo VI; reg. 2017, tomo I; vol. 2113, vol. 2118, tomo III, c. 17, vol. 2119, tomo I, c.7.

¹⁵⁰⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2030.

¹⁵⁰⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2109, tomo VI, s.n.

¹⁵⁰⁷ M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 251.

riconfermato nel settembre del 1333 e poi nel 1338 e restò in carica almeno fino al 1339¹⁵⁰⁸. È probabile che la sua nomina fosse vista come la migliore soluzione all'esigenza di riformare, in senso catalano, la burocrazia municipale di Iglesias. Tuttavia, data anche l'importanza del funzionario, il suo contributo in tale direzione è di difficile determinazione poiché è poco probabile che egli risiedesse stabilmente in Villa di Chiesa come, del resto, si evince dalla documentazione. La sua nomina in sostanza appare più come la concessione di un beneficio che un autentico trasferimento. Si aggiunga che non solo la carica era vitalizia, ma anche ereditaria; nel 1351 Pietro IV riaffermò il diritto degli eredi di Clement di vendere la carica, sulla base del tenore della concessione di Alfonso¹⁵⁰⁹.

60. **Ambrogio
de Castello Castri
(1330-1336)**

*Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico*

Figlio di Vitale. Probabilmente – come suggerisce il nome – era originario di Cagliari. Trasferitosi in Villa di Chiesa ne divenne borghese¹⁵¹⁰. Il 12 dicembre del 1330 era al servizio del camerlengo di Domusnovas per il quale estendeva una carta di ricevuta relativa al versamento eseguito dei diritti da lui riscossi, nell'ambito delle sue competenze e versati ai camerlenghi di Villa di Chiesa¹⁵¹¹. Nel 1331, rogava l'atto con il quale *Johannes de Curtibus* veniva nominato procuratore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa¹⁵¹².

¹⁵⁰⁸ ACA, *Cancelleria*, vol. 1009, c. 199.

¹⁵⁰⁹ ACA, *Cancelleria*, vol. 1020, c. 18.

¹⁵¹⁰ CDE, *supplemento*, doc. XVIII, coll. 1091-1093.

¹⁵¹¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 49r.

¹⁵¹² CDE, *supplemento*, doc. XVIII, coll. 1091-1093. Sull'ospedale di Santa Lucia di Villa di Chiesa che dipendeva dall'Ospedale Nuovo di Pisa si veda: C. Sanna, C. Piras, *Santa Lucia di Villa di Chiesa*, in «Biblioteca Francesca Sarda», Anno IX, Oristano 2000; C. Sanna, *Chiesa perdute, chiese ritrovate*,

Il 22 aprile del 1333 rogava l'atto di vendita di una casa sita nel quartiere di Santa Chiara, già del demanio regio, ceduta dai camerlenghi Guillem de Rius e Duodo Soldani a Arnaldo Johannis de Monblancho e da questi trasmessa per via ereditaria a Berengario Rama che allora la vendette al notaio Berengario de Podio¹⁵¹³.

61. **Oliveto d'Oliveto**
(1330-1363)

Notaio d'autorità regia

Figlio di Ciandrino (Sandrino) d'Oliveto, *burgese* di Villa di Chiesa. In data 26 luglio 1330, roga l'atto con il quale i cittadini pisani Cecco Alliata e Colo de Viola, accettano la proposta di fra Pietro, maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di prendere in locazione l'ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa¹⁵¹⁴. Il 31 ottobre di quello stesso 1330, rogava l'atto di compravendita con il quale Giordano di Oristano vendeva a Gheluccio Romani una terra con case al prezzo di 200 soldi di alfonsini minuti¹⁵¹⁵.

62. **Berengario de Podio**
(1332-1334)

Notaio
Scrivano pubblico

Il 22 aprile del 1333 acquistava da Berengario Rama una casa sita nel quartiere di Santa Chiara che, già del demanio regio, era stata concessa dai camerlenghi di Villa di Chiesa, Guillem de Rius e

metamorfosi di luoghi ed edifici, in «Scuola Civica di Storia, Edizione 2008», Olbia 2009, pp. 216- 221. Alle notizie ivi contenute e grazie alle quali sappiamo che l'ospedale iglesiente fu fondato, in epoca imprecisata, da Marchense de Cervagio, si aggiunga un documento del 1299 di recente acquisito, qui edito per la prima volta nella sezione "Documenti", e dal quale si apprende che lo stesso ospedale risultava già operante in quella data. Cfr. ASL, *Diplomatico S. Romano*, 1299 gennaio 20.

¹⁵¹³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 38r.

¹⁵¹⁴ CDE, *supplemento*, doc. XVIII, coll. 1091-1093.

¹⁵¹⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 35v.

Duodo Soldani, ad Arnaldo Johannis de Monblanco che la lasciò poi in eredità al Rama¹⁵¹⁶. In data 5 settembre 1333 acquistava, come si evince da carta rogata dal notaio Francesco Datucci, una casa con claustro e una porzione di terra con casa e forno dal catalano Guillem Vinerio per la somma di trecento soldi in alfonsini minuti. Con l'acquisto si faceva carico dei censi gravanti sugli immobili che provenivano dal demanio regio. Pertanto si impegnava a versare la somma annua di venti soldi per una e due capponi per l'altra¹⁵¹⁷.

63. **Cristiano (detto Tano) Soldani (1332-1353)**

Notaio regio

Figlio del potente notaio-camerlengo Duodo Soldani. Non è certo fosse notaio egli stesso. Il fatto che le fonti ci parlino di un *albaranum* da lui stesso, il 29 settembre 1332, ma *sigillatum duobus sigilles curie*¹⁵¹⁸, farebbe supporre che non lo fosse visto che l'atto da lui vergato in quella occasione, al fine di aver pubblica fede, necessitò, forse in assenza del "segno" che solo i notai potevano usare, dell'apposizione del sigillo pubblico che fu cura e premura del padre apporre. Ma ciò non è sufficiente ad escludere che egli avesse intrapreso la professione paterna, come del resto fece il fratello Giunta, poiché lo stesso Duodo in alcuni casi, forse in ragione del suo ufficio pubblico, fece ricorso ai sigilli per conferire ancor maggior ufficialità a certi suoi atti¹⁵¹⁹.

In seguito comunque lo si ritrova prevalentemente impegnato in diverse attività imprenditoriali legate al settore minerario. Con i capitali avuti in prestito dal ricco mercante barcellonese Ramón çà Vall

¹⁵¹⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 38r.

¹⁵¹⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 37r.

¹⁵¹⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 35r.

¹⁵¹⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2108, tomo VI, c. 36r.

diede vita, insieme a Gaddo Caulino, ad una società per lo sfruttamento di alcuni forni nei quali “colare” minerale, ma l’investimento non dovette produrre i risultati sperati poiché il creditore catalano cercò di rivalersi su di loro per le somme perdute. Il çà Vall, del resto, avendo maturato grande esperienza nel settore dello sfruttamento delle risorse minerarie, era convinto che il suo non fosse stato un investimento ad alto rischio e dunque sbagliato perché il campo di attività era di solito remunerativo e pertanto sospettava che il fallimento di quella società fosse da imputare alla pessima gestione finanziaria dei due soci. Dato il prestigio di cui godevano allora i Soldani, prima di procedere con pubbliche accuse il catalano informò il re dei suoi sospetti e Pietro il Cerimonioso dispose che il Capitano di Villa di Chiesa aprisse una inchiesta e i libri contabili della società venissero sottoposti al controllo di due periti nominati ad hoc; Andrea Corona e Pucciarello Piquino. Nonostante Tano cercasse invano di opporsi a questa disposizione, adducendo motivazioni volte a screditare l’imparzialità dei periti nominati, non poté alla fine far altro che obbedire e nell’agosto del 1341 consegnò i registri societari¹⁵²⁰. Non si conosce l’esito della vicenda, eppure lo storico Alberto Boscolo ha scritto: «... probabilmente per evitare un processo o perché condannato al rimborso della somma e a lasciare esule Villa di Chiesa, in ogni caso in una situazione difficile, si recò poco tempo dopo in Catalogna, dove trascorse gli ultimi anni della sua esistenza al servizio degli Aragonesi. In Catalogna morì ...»¹⁵²¹. Il Soldani in effetti andò sicuramente a Valenza ma solo molti anni dopo perché negli anni 1350-1351 lo troviamo ancora in Villa di Chiesa come aggiudicatario dell’appalto per

¹⁵²⁰ ACA, *Cancellaria*, vol. 1011, cc. 1v,2v.

¹⁵²¹ A. Boscolo, *Una famiglia del contado pisano a Villa di Chiesa: I Soldani*, in «Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo», 2 voll., Napoli 1970, vol. II, p. 187.

la riscossione del dazio sulle carni importate in città¹⁵²². Nel 1352 ottenne la conferma per il possesso del feudo di Antas¹⁵²³, visto che sin dal 1338, Duodo aveva avuto l'autorizzazione a trasmetterlo al primogenito¹⁵²⁴. Nel 1353 è a Cagliari, dove compare nelle vesti di testimoni in alcuni atti rogati per volere e interesse del mercate pisano Bernardo Ridolfi¹⁵²⁵. Si trascinava però irrisolta la controversa questione dei diritti sulla Villa di Pau nella curatoria di Gippi che, apparteneva al comune di Pisa e che Duodo aveva avuto come risarcimento per un debito vantato nei confronti della Repubblica dell'Arno che la rivendicava, avendone a suo giudizio il Soldani tratto profitti più che sufficienti per rifondere la somma dovuta. Più probabilmente per queste ragioni e cioè per risolvere l'annoso contenzioso e non per altri motivi si recò presso la corte a Valenza, dove morì. Poiché non aveva avuto figli il feudo di Antas passò al fratello Giunta che, nell'agosto del 1355, ottenne che venisse condonato al fratello defunto un debito di 87 libbre di alfonsini minuti che Tano doveva alla Corte e al camerlengo di Villa di Chiesa¹⁵²⁶.

64. **Nicolau Pedonis**
(1334-1362)

Notaio d'autorità regia
Scrivano della corte di Villamassargia

Figlio di Francesco. Il 25 novembre del 1334 estese la carta con la quale Martuccio Martelli, erede di Colo Martelli, designava suo procuratore Gaddo

¹⁵²² ACA, *Real patrimonio, Maestro rationale*, vol. 2108, tomo VI, c. 36r.

¹⁵²³ ACA, *Cancellaria*, vol. 1020, c. 177v.

¹⁵²⁴ ACA, *Cancellaria*, vol. 1008, c. 101.

¹⁵²⁵ R. Rubiu, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Olivetani dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIII, 2003, pp. 341-418, docc. X, XI.

¹⁵²⁶ ACA, *Cancellaria*, vol. 1031, c. 21v.

Caulini¹⁵²⁷. Nel 1338, insieme ad altri concittadini di rilievo, ottenne dal re Pietro IV, il permesso di portare con sé “armi proibite”¹⁵²⁸. Successivamente, in data 14 febbraio 1355 rogava in Villamassargia l’atto pubblico con il quale i cittadini della stessa Villa designavano i loro rappresentanti al parlamento che fu inaugurato da lì a breve¹⁵²⁹. Pochi giorni dopo, il 2 marzo 1355, annullato di fatto l’atto del 13 febbraio precedente con il quale i cittadini di Iglesias, riunitisi nella chiesa di Santa Chiara, avevano designato Alibrando de Zeni e Oliveto de Oliveto, loro rappresentanti al parlamento, il notaio Nicola Pedonis riceve l’incarico, insieme a Raimondo de Ordine, di rappresentare la città alle corti¹⁵³⁰. Morì nel 1362, lasciando vacante la *scribania* di Villamassargia che, il re Pietro IV, concesse a Raimond Gralles¹⁵³¹.

65. **Lorenzo Guglielmi (1335)** *Notaio d’autorità imperiale*

La sua attività è documentata nel *liber datarum* redatto dai camerlenghi Duodo Soldani e Jacopo çà Mora tra il 1335 ed il 1336 e nel quale è possibile rinvenire notizia in merito ad almeno una ricevuta di pagamento emessa dal Guglielmi¹⁵³².

66. **Nicola Poldericci (1331-1339)** *Notaio d’autorità regia*
Scrivano pubblico

Il 21 febbraio del 1331, roga l’atto di compravendita di una casa in *ruga castello* che Jachobus Serra, in

¹⁵²⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2118, tomo III, s.n.

¹⁵²⁸ ACA, *Cancellaria*, vol. 1008, cc. 94, 95, 101v., 118v.

¹⁵²⁹ “*Acta Curiarum Regni Sardiniae*”. *Il parlamento di Pietro IV d’Aragona*, a cura di G. Meloni, 1993, pp. 175-177.

¹⁵³⁰ *Ivi*, pp. 227-229.

¹⁵³¹ CDE, sec. XIV, doc. LXXXIII, col. 472-473.

¹⁵³² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2118, tomo III, c. 22.

qualità di procuratore di Maria Vitalis, erede della figlia Francesca, vende a Gheluccio Romani per la somma di cinquanta lire¹⁵³³. Nel corso del 1335 estese alcune ricevute di pagamento relative al versamento del salario dei ufficiali di Villa di Chiesa¹⁵³⁴. Il 21 marzo del 1336 rogava invece l'atto con il quale il capitano di Villa di Chiesa Guaffredo Guilaberti designava suo procuratore Giacomo Vageri¹⁵³⁵. Il primo gennaio del 1339 estendeva invece l'atto con il quale Franceschinus Januensi si aggiudicava per la durata di un anno la riscossione del diritto degli starelli e cioè del balzello gravante sulla misurazione del grano e dell'orzo.

67. **Guglielmo Broccoli**
(1336) *Notaio d'autorità imperiale*

Il 13 giugno 1336 roga l'atto con il quale Sassolino del fu Enrico, procuratore della società De' Bardi di Firenze, nomina suo rappresentante Miniatus de Bardis¹⁵³⁶. In seguito, 25 ottobre del 1336, rilascia una ricevuta di pagamento al procuratore del capitano della città come attestato per il pagamento della sua paga¹⁵³⁷.

68. **Bartolomeo del Gattoso**
(1339-1343) *Notaio d'autorità regia*

Catalano. Figlio di Neri. Il primo gennaio del 1340 estendeva la carta con la quale i camerlenghi di Villa di Chiesa appaltavano, per la durata di un anno, la riscossione dello *ius tabernarium*, il balzello regio gravante sull'importazione delle carni in città, ad Angelo *tabernarius*¹⁵³⁸. Il 26 settembre del 1340 rogava invece l'atto di vendita di una casa che

¹⁵³³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2115, tomo V, c. 40v.

¹⁵³⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2118, tomo III, c. 21r.

¹⁵³⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2129, tomo III, c. 1v.

¹⁵³⁶ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2118, tomo III, c. 1v.

¹⁵³⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2118, tomo III, c. 1v.

¹⁵³⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2119, c. 1v.

Bernardo Biscossi cedeva a Guglielmo Peitavini¹⁵³⁹. Quando poi, quest'ultimo vendette la stessa proprietà a Gadduccio de Serra estese il relativo atto nel giugno del 1343¹⁵⁴⁰. Il 21 luglio di quello stesso anno, nell'ombraco della sua casa in Villa di Chiesa, posta in *ruga sancte Lucie*, rogava per conto di Giovanni, figlio del defunto Nino di Navacchiu, l'atto di nomina dei suoi procuratori nelle persone di Lippa, sua madre e dei cittadini pisani Colo di Viola e Jacobo Agnelli¹⁵⁴¹.

69. **Pere Corp**
(1339-1343)

Notaio d'autorità regia
Scrivano pubblico

Originario di Castel di Castro¹⁵⁴². Si trasferì per un certo periodo in Villa di Chiesa dove risulta attivo come scrivano della curia cittadina sin dal finire del 1342 quando estese un albaranus segellatis ab lo segell della cort del Capità col quale si certificava che i camerlenghi di Villa di Chiesa affidavano per un anno, a decorrere dal primo gennaio del 1343 la riscossione del diritto tabernarium ad Angelo tabernarius¹⁵⁴³. Analogo documento estese per certificare l'appalto della riscossione del diritto degli starelli e cioè dell'imposta gravante sulla misurazione del grano e dell'orzo, concesso per lo stesso anno 1343 a Vannuccio Bencivenni¹⁵⁴⁴.

70. **Michele Marcò**
(1344-1348)

Scrivano della Corte di Villa di Chiesa

È attestato in questo ruolo nel 1344 e probabilmente lo mantenne fino al luglio del 1346 quando divenne guardiano delle provvisioni che entravano in città.

¹⁵³⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2119, c. 11r.

¹⁵⁴⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2119, c. 11r.

¹⁵⁴¹ ACC, *Diplomatico Certosa di Calci*, pergamena n. 1295.

¹⁵⁴² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2125, c. 37v.

¹⁵⁴³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2119, c. 2r.

¹⁵⁴⁴ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2119, c. 3r.

Incarico che conservò anche nel 1347 per poi diventare, nel 1348, il luogotenente del camerlengo Bonaquisto Macerone¹⁵⁴⁵.

71. **Bartolomeo Bonfix**
(1346) *Notaio d'autorità regia*

Documentato agli inizi del 1346¹⁵⁴⁶.

72. **Miguel Martorell**
(1346) *Notaio d'autorità regia*

La sua attività in Villa di Chiesa è documentata esclusivamente nei registri dei camerlenghi nei quali si legge che per mandato di Bernat Cervià estese tre rescritti in forma pubblica¹⁵⁴⁷.

73. **Berengario d'Astia**
(Assia, Axia, Llaxa)
(1346-1363) *Notaio d'autorità regia*
Scrivano del Camerlengo
Scrivano della corte di Villa di Chiesa


Figlio di Costantino. In servizio come scrivano pubblico sin dal 1346, il 20 gennaio 1355 fu nominato notaio del camerlengo continuando comunque a reggere la scribania della curia di Villa di Chiesa ed è, infatti, in questa veste che il 13 febbraio del 1355, rogava, per conto del Consiglio civico, nella chiesa di Santa Chiara, l'atto con il quale Alibrando de Zeni e Oliveto de Oliveto, venivano designati rappresentanti della città al parlamento. Dovette però intervenire qualche fatto a noi ignoto ma tale da invalidare quella elezione e disporne un'altra che ebbe in effetti luogo il 2 marzo di quello stesso 1355 e con la quale il Consiglio

¹⁵⁴⁵ ACA, *Real patrimonio, Maestro rationale*, vol. 2043, foglio sciolto; vol. 2120, tomo I, c. 29 e tomo V.

¹⁵⁴⁶ ACA, *Cancelleria*, vol. 1014, c. 110r.

¹⁵⁴⁷ ACA, *Real patrimonio, Maestro rationale*, vol. 2120, tomo III, c. 9r. e

civico della città designò come propri rappresentanti il notaio Nicola Pedonis e Raimondo de Ordine (Ramón de Lorde) così come appare dal relativo documento esteso sempre da Berengario. Nello stesso periodo resse anche la scrivania di Domusnovas per conto del figlio Olivet, ancora minorenni, per supplica di Giacomo, zio di questi, 3 maggio 1355. È attestato ancora come scrivano del camerlengo alla fine del 1363¹⁵⁴⁸.



Signum notarii

74. **Cristobal Corona
(1346)**

*Notaio d'autorità regia
Funzionario pubblico*

È attestato nell'ufficio di notaio della guardia del peso nel 1346¹⁵⁴⁹.

75. **Jaime Marola
(1346-1347)**

Scrivano pubblico

È attestato in Villa di Chiesa tra il 1346 ed il 1347 come scrivano al servizio del commissario Colo Di Ripafratta, nominato dal re per dirimere la materia delle concessioni dei beni appartenenti al demanio pubblico¹⁵⁵⁰.

76. **Berenguer de
Sequars
(1347)**

Scrivano della zecca di Villa di Chiesa

Esercitò l'ufficio come sostituto di Bartomeu de Puig nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1328 e il 30 settembre 1331¹⁵⁵¹.

¹⁵⁴⁸ ACA, *Cancellaria*, vol. 1024, c. 84v; reg. 1027, c. 8; *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2120, tomo III, cc. 23v, 24r, 25v, 27r; reg. 2123; reg. 2125, c. 102.

¹⁵⁴⁹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2120, tomo I, c. 28r; tomo II, c. 8v.

¹⁵⁵⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2120, tomo II, c. 14v; tomo III, c. 7v.

¹⁵⁵¹ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2030.

77. **Consalvo Griscon
(1347)** *Scrivano della Corte di Villa di Chiesa*

Lasciò l'ufficio nel 1347¹⁵⁵².

78. **Andrea de Palao
(1348)** *Notaio d'autorità regia*

La sua presenza in Villa di Chiesa è nota esclusivamente grazie al *libre dates* compilato nel 1348 dal camerlengo Bonaquisto Macerone e nel quale egli annotò tutti i pagamenti dei salari ai diversi funzionari dell'amministrazione civile e militare del territorio posto la sotto giurisdizione di Villa di Chiesa. Tra le spese straordinarie affrontate e messe in bilancio vi è, infatti, anche quella per il compenso a questo notaio che, per mandato del Capitano della città, si recò a portare una lettera a Cagliari¹⁵⁵³.

79. **Bonanato Arbosset
(1351-1355)** *Scrivano della zecca di Villa di Chiesa*

*Ricoprì l'ufficio tra il 1351 ed il 1355 per conto degli eredi del De Molins che detenevano i diritti su quell'ufficio*¹⁵⁵⁴.

80. **Lamberto de Sori
(1353)** *Scrivano*

Originario di Iglesias, operò a Cagliari dove lo si trova come testimone in alcuni atti rogati nel 1353¹⁵⁵⁵.

¹⁵⁵² ACA, *Cancelleria*, vol. 1016, c. 27v.

¹⁵⁵³ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2120 tomo V, c. 96r.

¹⁵⁵⁴ ACA, *Cancelleria*, vol. 1025, c. 96v; vol. 1027, c. 9; vol. 2122, cc. 10v, 27, 50v, 71v; *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2041, c. 75; vol. 2043, tomo IV; vol. 2046, tomo VI-VII; vol. 2047, c. 19. M. Mercé Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., pp. 209-210.

¹⁵⁵⁵ R. Rubiu, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Olivetani dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIII, 2003, pp. 341-418, docc. X, XI, XIII.

81. **Juncta Soldani**
(1353-1363)

Notaio d'autorità regia

Figlio di Duodo. Nel 1353 per conto della città di Villa di Chiesa presentò le istanze civiche al governatore catalano Barnat de Cabrera. Partecipò, come rappresentante della città e insieme ad Oliveto de Oliveto al parlamento convocato a Cagliari da Pietro IV. Sostenne le ragioni di Villa di Chiesa contro il feudatario di Segulis, Dalmacio de Jardinis nel 1363¹⁵⁵⁶. In quello stesso anno, il 6 febbraio, il governatore del regno di Sardegna gli conferiva l'incarico di esaminare, con l'aiuto di Oliveto di Oliveto e Berengario d'Astia, la richiesta di risarcimento presentata allo stesso governatore da Jacopo di Lipo il quale aveva denunciato Pietro Martì de çerasa per non aver sorvegliato il fuoco da lui appiccato nel salto di Bingiargia permettendo che le fiamme si propagassero alla sua vigna distruggendola¹⁵⁵⁷.

82. **Therio da**
Carmignano
(1355)

Notaio d'autorità imperiale
Scrivano pubblico

Figlio di Guidone. Probabilmente, come suggerisce il cognome, era originario del borgo di Carmignano nel pratese. Una volta trasferitosi in Villa di Chiesa, gli abitanti di Villamassargia, in data 14 febbraio 1355, lo nominano, insieme a Ildebrando de Assen, loro rappresentante per il parlamento che si sarebbe aperto da lì a breve¹⁵⁵⁸. Nello stesso giorno rogava in Domusnovas l'atto col quale i cittadini di questo borgo sceglievano a loro volta i loro rappresentanti al parlamento¹⁵⁵⁹. Nei giorni seguenti, tra il 15 ed il 22 dello stesso mese di febbraio si portò nei piccoli

¹⁵⁵⁶ A. Boscolo, *Una famiglia del contado pisano a Villa di Chiesa: i Soldani*, cit., p. 183 e ss.

¹⁵⁵⁷ CDE, sec. XIV, doc. XCIX, col. 486.

¹⁵⁵⁸ "Acta Curiarum Regni Sardiniae". *Il parlamento di Pietro IV d'Aragona*, a cura di G. Meloni, 1993, p. 175.

¹⁵⁵⁹ *Ivi*, pp. 177-179.

centri sulcitani di Nulacato, Suergiu, Tului, Santadi, Corongiu, Flumentepido, ma fu anche nel borgo di Quartu Yosso nella Curatoria del Campidano. Ovunque estese per le stesse comunità gli atti pubblici di designazione dei propri rappresentanti¹⁵⁶⁰.

83. **Bindo di Romano**
(1360)

Notaio d'autorità regia

Compare tra i membri del Consiglio civico allargato, riunitosi nella curia cittadina per l'elezione del procuratore alle liti il 13 maggio 1360¹⁵⁶¹. Non è nota la sua attività professionale come notaio bensì quella imprenditoriale nel settore minerario che, nel 1362, lo vede impegnato come guelco a "colar", insieme al socio Ramon de Lorde, nel forno detto "pisana" nelle acque di Villamassargia¹⁵⁶².

84. **Angelo de Valle**
(1360-1363)

Notaio d'autorità regia

Scrivano pubblico nella scrivania di Villamassargia

È documentato in Villa di Chiesa come testimone in un rogito esteso dal notaio Francesco de Ricovero, nella curia cittadina, in data 13 maggio 1360¹⁵⁶³. Successivamente resse la scrivania di Villamassargia per nome e conto di Raimondo Gralles, ma fu sospeso dall'ufficio nel 1362, perché ritenuto inadatto a quel ruolo dal governatore del regno di Sardegna e sottoposto ad indagine¹⁵⁶⁴. Venne poi condannato a pagare, nel 1363, le spese del processo a suo carico celebrato da Oliveto de Oliveto¹⁵⁶⁵.

¹⁵⁶⁰ *Ivi*, pp. 179, 223.

¹⁵⁶¹ ASCI, I sez., 20.

¹⁵⁶² ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2125, c. 28r.

¹⁵⁶³ ASCI, I sez., 20.

¹⁵⁶⁴ CDE, sec. XIV, doc. XCIII, coll. 480-481.

¹⁵⁶⁵ CDE, sec. XIV, doc. CVIII, col. 595.

85. **Francesco de
Ricovero
(1360)**

Notaio d'autorità regia

Figlio di Paganello. In data 13 maggio 1360, nella curia di Villa di Chiesa, rogava l'atto con il quale il Consiglio civico allargato nominava sindaco e procuratore delle liti il mercante cagliaritano Jacobo Ormanno¹⁵⁶⁶.




Signum notarii

86. **Francesco di Vico
Pisano
(1360)**

Notaio d'autorità imperiale

Scrivano della Corte di Villa di Chiesa

Figlio di Ildebrandino. Era probabilmente – e come, del resto, suggerisce il cognome – originario del borgo di Vico Pisano. E' attestato in Villa di Chiesa nell'agosto del 1322, dove, nella curia cittadina, roga il documento che attesta un pagamento fatto da Puccio Puchino in favore di Enrico di Giacomo, abitante di Villa di Chiesa¹⁵⁶⁷.




Signum notarii

¹⁵⁶⁶ ASCI, I sez., 20, edito in CDE, sec. XIV, doc. LXXXIV coll. 464-466.

¹⁵⁶⁷ CDE, sec. XIV, doc. XX, coll. 366-367.

87. **Pere Bartomeu**
(1362-1364)

Notaio d'autorità regia
Funzionario pubblico



Ricoprì l'ufficio di camerlengo di Villa di Chiesa dal 16 dicembre del 1362 al febbraio/marzo del 1364¹⁵⁶⁸. Fu poi archivista regio durante il regno di Pietro IV¹⁵⁶⁹.

Signum notarii

88. **Comita Pancia**
(1363-1386)

Notaio d'autorità regia
Scrivano del camerlengo di Villa di Chiesa

Figlio di Pino. È documentato come scrivano pubblico nel 1363 quando estese la ricevuta del pagamento del salario dello scrivano del camerlengo, Berengario d'Astia¹⁵⁷⁰. Dovette esser sottoposto alla procedura di modulazione degli ufficiali visto che, nel corso di quello stesso anno si rivolse al governatore Satrillas per denunciare il giurisperito Oliveto de Oliveto che gli aveva sottratto gli atti, i libri e i minutari¹⁵⁷¹. È attestato come scrivano del camerlengo Francisco Guerau sin dal 1365. Il 15 gennaio di quell'anno, infatti, roga il documento col quale il Guerau certificava di aver ricevuto da Pietro Vanni, da Benedetto Sandri e dagli eredi di Federico Neri, la somma di trentasette lire e quattordici soldi che aveva prestato loro, dai denari pubblici, per le spese di conduzione di una

¹⁵⁶⁸ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2125, c. 1010; L. D'Arienzo, *Gli ascrivani della cancelleria aragonese di Pietro IV il Cerimonioso*, in «Studi di Paleografia e diplomatica», Padova 1964, pp. 193-198; M. Mercè Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, in *Studi su Iglesias medievale*, cit., p. 210.

¹⁵⁶⁹ A. Canellas, J. Trench, *Cancilleria y cultura: la cultura de los escribanos y notarios de la Corona de Aragona, 1344-1479*, Zaragoza 1988, p. 50.

¹⁵⁷⁰ ACA, *Real patrimonio, Maestro razionale*, vol. 2125, c. 102r.

¹⁵⁷¹ CDE, sec. XIV, doc. CXXXII, col. 512.

miniera nei dintorni di Iglesias¹⁵⁷². Camerlengo a sua volta nel 1386¹⁵⁷³.

89. **Raimondo Gralles**
(1362)

Scrivano della Corte di Villamassargia

Riceve, per concessione regia disposta da Pietro IV, il 12 luglio 1362, la scrivania di Villamassargia per la durata di quattro anni. Questo ufficio si era reso vacante in seguito alla morte dell'iglesiente Nicola Pedonis. Il governatore Asberto Satrillas diede esecuzione al provvedimento regio in data 7 ottobre 1362¹⁵⁷⁴, ma il Gralles appalterà la scrivania di Villamassargia al notaio Angelo de Val¹⁵⁷⁵.

90. **Galcerando Juliol**
(1368)

Scrivano della Corte di Villa di Chiesa

Benché effettivamente destinato a questo ufficio il 3 maggio del 1368 non è tuttavia certo che ne abbia effettivamente preso incarico poiché la nomina poneva come condizione per la sua attuazione che egli fissasse la sua residenza in Villa di Chiesa¹⁵⁷⁶.

91. **Antonio de Valle**
(1388)

Notaio d'autorità regia

Figlio di Domenico. Originario di Iglesias. Si trasferì a Sassari dove, tra il 9 e il 24 gennaio del 1388, estese l'atto con il quale la sua città di adozione e Villa di Chiesa accettavano e ratificavano il trattato di pace stipulato tra il re

¹⁵⁷² ASP, *Diplomatico Nicosia*, 1365 gennaio 10, Iglesias. Edito in CDE, *supplemento secondo*, doc. I, coll. 1107-1108.

¹⁵⁷³ ACA, *Cancellaria*, vol. 1048, c. 95.

¹⁵⁷⁴ CDE, sec. XIV, doc. LXXXVII, coll. 472-473, doc. LXXXIX, col. 474-475.

¹⁵⁷⁵ CDE, sec. XIV, doc. XCIII, coll. 480-481.

¹⁵⁷⁶ M.M. Costa, *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso a Villa di Chiesa*, cit., p. 202

Giovanni ed Eleonora d'Arborea e il conseguente ritorno delle due città alla Corona¹⁵⁷⁷.

92. **Pere d'Osona**
(1419)

Scrivano pubblico di Villa di Chiesa

Reggeva la scribania cittadina nel dicembre del 1419 quando il procuratore regio, Giovanni Siveller, invitò il Capitano della città, Luigi Aragall, a restituire l'ufficio a Donna Pau, vedova di Bernardo Cestani al quale era stata concessa per disposizione regia¹⁵⁷⁸.

93. **Joan Garau**
(1441-1474)

Notaio d'autorità regia

Cagliaritano, nato nel quartiere di Villanova. Ottenne la nomina di notaio da Alfonso il Magnanimo il 22 marzo 1441. Nel 1442, unitamente al notaio Jaume Casa, operava nella scribania dell'ufficio della Procurazione reale nelle vesti di notari pubblici per totam terram et doninacionem serenissimi domini nostri Aragonum regis regentisque scribaniam dicti officii Procuracionis regie totius Sardinie regni. Nel 1449 è ad Iglesias dove, il 6 settembre, roga nella chiesa di Santa Chiara di Villa di Chiesa l'atto pubblico con il quale il Consiglio civico perfezionava le clausole dell'accordo che prevedeva il riscatto oneroso della città dai diritti feudali e il pieno ritorno di Villa di Chiesa alla diretta giurisdizione della Corona¹⁵⁷⁹. Alcuni anni più tardi il sovrano, in considerazione della fedeltà e dei servizi prestati alla corte, gli concesse di risiedere con la famiglia nel Castello; un privilegio particolarmente importante per un sardo di quel periodo. Il 5 maggio 1453 roga a Cagliari il documento con il quale Jolanda Carroç, contessa di

¹⁵⁷⁷ CDE, sec. XIV, doc. CXXIX, coll. 518-524.


¹⁵⁷⁸ CDE, sec. XV, doc. XXII, coll. 552-553.

¹⁵⁷⁹ ASCI, I sez., 35.

Quirra e procuratrice di Giacomo Carroç dava quietanza al sindaco ed ai consiglieri di Villa di Chiesa, per il pagamento di lire mille in parziale estinzione del censo dovuto a saldo del prezzo di riscatto della città dai diritti feudali, e per altri due pagamenti di pari somma fatti nei due anni precedenti¹⁵⁸⁰. Il Garau, comunque, proseguì la sua ascesa sociale che culminò nel 1466 con l'attribuzione del titolo nobiliare di cavaliere. Questo notaio sardo, anche grazie alla protezione accordatagli da Alfonso V e da Giovanni II fu dunque protagonista di un prestigioso cursus honorum che, iniziato nelle vesti di libero professionista nella città di Cagliari, proseguì anche nel Regno di Napoli, come testimoniano alcuni atti da lui prodotti tra il 1441 e il 1460 e rogati a Gaeta, per continuare come responsabile delle scrivanie degli uffici pubblici e culminato con la titolarità di alcuni di essi. Nel 1456 veniva, infatti, nominato luogotenente del procuratore reale nel Capo di Logudoro e successivamente – dal 1459 alla metà del 1474 – anche a ricoprire la prestigiosa carica di maestro razionale. Fu anche podestà di Sassari per un triennio. Ciò non pare gli impedisse di esercitare anche e contemporaneamente la libera professione visto che, il 16 marzo 1461, roga in Cagliari l'atto con il quale la città di Iglesias, bisognosa di liquidità, ottenne dai coniugi cagliaritani Giuliano e Jolanda Scamado, un prestito che finirà di restituire, con gli interessi, nel 1467¹⁵⁸¹. Nel 1474, in qualità di segretario del re d'Aragona e di maestro razionale del regno di Sardegna era testimone, a fianco del viceré Nicolò Carrot del contratto nuziale tra Luis de Montpalau e Isabella Aymerich, discendenti di

¹⁵⁸⁰ ASCI, I sez., 42, edito in CDE, sec. XV, doc. LXXVI, coll. 476-478.

¹⁵⁸¹ ASCI, I sez., 50.



due fra le più antiche, nobili e prestigiose casate del *Regnum*¹⁵⁸².

Signun notarii

94. **Nicolò Olzina**
(1443)

Titolare della scribania di Villa di Chiesa

Cagliaritano. Il re Alfonso, in data 10 febbraio 1443, gli concesse, vita natural durante, la scribania di Villa di Chiesa con la possibilità di esercitarla personalmente o per mezzo di un suo idoneo sostituto¹⁵⁸³.

95. **Jaume Cestany**
(1460-1464)

Notaio d'autorità regia

Discendente di un casato di origine maiorchina che prese parte alla spedizione dell'Infante Alfonso in Sardegna¹⁵⁸⁴, fu titolare della *scribania* della curia del Capitano nel 1460¹⁵⁸⁵, mentre nel 1464 fu consigliere capo della città¹⁵⁸⁶.

96. **Jacobus de San**
Martì
(1467)

Notaio d'autorità regia

In data 27 agosto 1467, insieme a Rogerius Angey consegnava a Cagliari, nelle mani di Jolanda, vedova di Giuliano Scamado la cifra di cinquecento lire in alfonsini minuti correnti come liquidazione di un debito contratto nei suoi confronti dalla città di Iglesias¹⁵⁸⁷.

¹⁵⁸² O. Schena, *Notai e notariato nella Sardegna del tardo Medioevo*, in «Élites urbane e organizzazione sociale in area mediterranea fra tardo Medioevo e prima età moderna», Cagliari 2013, pp. 346-347.

¹⁵⁸³ CDE, sec. XV, doc. LX, coll. 616-617.

¹⁵⁸⁴ Floris, Serra, *Storia della nobiltà*, p. 218; Floris, Serra, *Feudi e feudatari*, p. 391.

¹⁵⁸⁵ ACA, *Cancellaria*, reg. 3397, cc. 65v.-66r.

¹⁵⁸⁶ CDE, sec. XV, doc. XCLI, coll. 697-698.

¹⁵⁸⁷ ASCI, I sez., 50.

97. **Andrea Çacomellas** (1478-1486) *Notaio d'autorità regia*
Titolare della scribania del Capitano di Villa di Chiesa

Il 6 aprile del 1478, Nicolaus Boy, scrivano della “Procurazione reale”, trascriveva la carta con la quale Giovanni, re d’Aragona, nominava il Çacomellas scriba porcionis¹⁵⁸⁸. Nel novembre del 1480 lo stesso Çacomellas era invece attestato come notaio del sub vicario regio¹⁵⁸⁹. In seguito, Ferdinando, re di Castiglia e d’Aragona, con carta reale del 23 dicembre del 1482 (registrata dall’ufficio della Procurazione reale solo in data 15 novembre 1483)¹⁵⁹⁰ dopo avergli già concesso vita natural durante la scribania di Villa di Chiesa come remunerazione per i molti servigi resi alla Corona, gli permetteva di poterla trasmettere per via ereditaria ai suoi successori e accordava inoltre ai suoi eredi la possibilità di cederla a loro volta¹⁵⁹¹. Ciò tuttavia non significava che egli svolgesse questo incarico di persona e si trasferisse ad Iglesias, anzi la documentazione ci porta a ritenere che egli restasse a Cagliari dove, del resto, la sua presenza è certa per il 21 febbraio del 1486, quando compare in qualità di testimone alla stesura del documento con il quale il luogotenente reale ordinava a tal Alvares Ayol di rendere i conti della sua amministrazione di pesatore¹⁵⁹². In quello stesso giorno, il luogotenente del procuratore ordinava inoltre al Çacomella di riscuotere a nome della regia curia tutte le somme dovute dai debitori a Dalmacius Marques, accusato di eresia¹⁵⁹³.

¹⁵⁸⁸ ASCA, AAR, *Liber Curie procuracionis Regiae regni Sardiniae, Offici di sacomella de scrivà de ració*.

¹⁵⁸⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Cagliari, Atti sciolti, Barbens Andrea*, cc. 56r.57r.

¹⁵⁹⁰ ASCA, AAR, *Liber Curie procuracionis Regiae Regni Sardiniae, de la scrivania de Villa de Sglesies. De Cacomemella*.

¹⁵⁹¹ CDE, sec. XV, doc. CXXII, coll. 734-738.

¹⁵⁹² ASCA, AAR, *Procurazione reale, Extraordinarius Curie Procuraciones MCCCCLXXXIII*, c. 47r.

¹⁵⁹³ *Ibidem*.

98.	Galcerandus Bertran (1478)	<i>Scrivano regio</i> Fu nominato camerlengo il 10 aprile del 1478, ma non potendo esercitare direttamente l'ufficio lo delegò con apposita procura a Michael Sayol ¹⁵⁹⁴ .
99.	Antonio Baroni (1476-1480)	<i>Scrivano pubblico della corte di Villa di Chiesa Camerlengo di Villa di Chiesa</i> Iglesiente. In seguito alla morte del camerlengo <i>Joannes Cellers</i> , vittima della peste che imperversò in città nella seconda metà degli anni Settanta del Quattrocento, l'ufficio, stante evidentemente l'impossibilità di provvedere diversamente, fu temporaneamente affidato ad Antonio Baroni che lo depose, senza demerito, nel febbraio del 1476 e il giorno 13 di quello stesso mese giurava il nuovo camerlengo Salvador Caselles ¹⁵⁹⁵ . In seguito, intorno al 1480, Baroni, resse l'ufficio della <i>scribania</i> di Villa di Chiesa per conto della figlia ed erede di Giovanni Çestany al quale era stata concessa a titolo vitalizio e, sembrerebbe, con la possibilità di cederla ad un erede ¹⁵⁹⁶ .
100.	Bernardo Cestani (1482)	<i>Titolare della scribania di Villa di Chiesa</i> Ereditò la <i>scribania</i> da Giovanni Cestani ma una volta che i diritti dei suoi eredi su questo ufficio furono annullati, la <i>scribania</i> passò ad Andrea Çacomellas nel dicembre del 1482 ¹⁵⁹⁷ .

¹⁵⁹⁴ CDE, sec. XV, doc. CIII, coll. 711-712.

¹⁵⁹⁵ CDE, sec. XV, docc. XCVIII-XCVIX, coll. 707-708.

¹⁵⁹⁶ CDE, sec. XV, doc. CXII, 723-724.

¹⁵⁹⁷ CDE, sec. XV, doc. CXXII, coll. 734-738.

101. **Antonio Canyelles** *Scrivano della curia del Capitano*
(1483)

L'unica attestazione che lo riguarda si ha grazie al fatto che, Diego de Castro, Capitano di Villa di Chiesa non avendo fornito puntualmente il rendiconto della sua gestione patrimoniale, nel maggio del 1483, il maestro razionale Berengario Granell, gli ordinava di presentare i conti per mezzo del suo scrivano; Antonio Canyelles per l'appunto¹⁵⁹⁸.

-
102. **Giuliano De Ortu** *Notaio d'autorità regia*
(1484-1511) *Camerlengo e Maggiore di Porto di Villa di Chiesa*

Iglesiente. Succeduto al concittadino Michele Sayoll, prestò giuramento come Camerlengo (ufficio che nel frattempo era divenuto noto anche come officium Credencierie) in data 19 giugno 1484¹⁵⁹⁹. Contro il suo operato si levarono le denunce del suo predecessore che convinsero il maestro razionale a prendere maggiori informazioni sul nuovo e sul vecchio camerlengo¹⁶⁰⁰.

-
103. **Pere Gotzadino** *Notaio d'autorità regia*
(1504) *Scrivano della Corte di Villa di Chiesa*

In data 13 ottobre attesta l'avvenuta notifica ai consiglieri della città della convocazione al Parlamento per il seguente 7 novembre¹⁶⁰¹.

¹⁵⁹⁸ CDE, sec. XV, doc. CXXV, coll. 740-741.

¹⁵⁹⁹ CDE, sec. XV, doc. CXXVIII, col. 744.

¹⁶⁰⁰ CDE, sec. XV, doc. CXXX-CXXXI, coll. 745-747.

¹⁶⁰¹ ASCA, AAR, *Parlamenti*, vol. 155, cc. 100r e v.

104. **Lorenço Maça**
(1503-1537)

Notaio d'autorità regia
Scrivano della corte di Iglesias
Signore utile della Scribania della curia del
Capitano
Consigliere capo e reggente la Capitania della città
di Iglesias

Era in carica come scrivano quando, il 30 marzo 1508, il re Ferdinando trasmise alla città di Iglesias le nuove indicazioni in merito all'elezione dei consiglieri civici. Allo scrivano è richiesto di stendere in quella occasione un atto pubblico nel quale elencare tutte le persone ammesse al sorteggio per ogni categoria di amministratore da nominare e il risultato delle estrazioni a sorte¹⁶⁰². In seguito, nel momento in cui ricopriva l'ufficio di Capitano di Villa di Chiesa, con rogito esteso dal notaio Juliano Orto, il 14 agosto 1511, il Consiglio civico lo nominava suo rappresentante al parlamento¹⁶⁰³. Fu poi sindaco e procuratore della città anche nel 1537¹⁶⁰⁴.

105. **Juan de Villa**
(1510-1513)

Notaio d'autorità regia
Scrivano della Corte di Villa di Chiesa

Era reggente della scrivania della Corte di Villa di Chiesa quando, il 17 marzo 1503, riceveva una lettera patente di Johan de Cardona, procuratore di Enrico de Monpalau, con la quale informava la città che in merito alla controversia insorta fra il Monpalau e la medesima intorno al possesso del terreno detto "Pardo" il luogotenente generale dell'isola si era espresso in favore del suo assistito¹⁶⁰⁵. Era ancora in carica il 30 agosto del 1510 giorno in cui estese l'atto relativo alla nomina

¹⁶⁰² ASCI, I sez., 57 bis.

¹⁶⁰³ "Acta curiarum Regni Sardiniae", *I Parlamenti del viceré Giovanni Desay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1495, 149-1500, 1504-1511)*, a cura di Anna Maria Oliva e Olivetta Schena, p. 801.

¹⁶⁰⁴ ASCI, I sez., 67.

¹⁶⁰⁵ CDE, sec. XVI, doc. IX, coll. 819-821.

del rappresentante della città al parlamento che ricadde su Michael Benedictus de Gualbes, allora maestro razionale¹⁶⁰⁶.

106. **Johannis Baroni**
(1525-1536)

Notaio d'autorità regia

In data 23 maggio 1523, roga in Villa di Chiesa, l'atto con il quale i coniugi Barçolo e Luisa Granella vendono ad Anthiogo Saray due edifici in rovina detti *forn de colar*¹⁶⁰⁷. Compare inoltre come testimone in un atto rogato il 19 giugno del 1536¹⁶⁰⁸.

107. **Antioco Seris**
(1535)

Notaio d'autorità regia

Reggente la scribania del Capitano di Villa di Chiesa

In data 29 ottobre 1535 rogava l'atto con il quale il Consiglio civico di Villa di Chiesa otteneva un prestito dalla famiglia Gessa, dando in pegno le rendite di alcuni villaggi alle appendici della città¹⁶⁰⁹.

108. **Pere Salazar**
(1530-1537)

Notaio d'autorità regia

Signore utile della scribania della curia di Villa di Chiesa

Di origine iberica è attestato in Sardegna da 3 marzo del 1530, quando ad Iglesias sottoscrisse i capitoli matrimoniali con Giovanna Massa y Tuponi, figlia del magnifico Lorenzo Massa il quale le concesse in dote la signoria feudale delle Scrivanie di Iglesias. Parte integrante di quell'ufficio era la cosiddetta *casa gran*, dove avevano sede le stesse scrivanie che

¹⁶⁰⁶ "Acta curiarum Regni Sardiniae", *I Parlamenti del viceré Giovanni Desay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1495, 1497-1500, 1504-1511)*, a cura di Anna Maria Oliva e Olivetta Schena, p. 669.

¹⁶⁰⁷ CDE, sec. XV, doc. XVII, coll. 842-843.

¹⁶⁰⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 114, c. 259v.

¹⁶⁰⁹ CDE, sec. XVI, doc. XXI, coll. 851-866.

erano poste in quella che è ora la piazza Municipio, di fronte al palazzo vescovile e contiguo alla chiesa cattedrale. Con quell'atto, in seguito alla morte del Massa, il Salazar acquisì il titolo di notaio. Nel frattempo partecipò alla spedizione contro Tunisi nel 1535, armando una sua nave, rifornì le navi imperiali ricevendone un risarcimento del valore di 300 ducati¹⁶¹⁰. In seguito lo si ritroverà operante ad Iglesias, dove nel novembre del 1537, nelle vesti di notaio, estraeva copia autentica dell'atto di definizione dei confini tra diversi piccoli centri dell'Iglesiente per sanare antiche controversie e prevenirne di nuove¹⁶¹¹. Dai beni della città acquistò l'anno successivo, 1538, il Salto di Piscinas che ancora possedeva quando fece testamento, era il 27 agosto del 1548, disponendo dei suoi averi in favore dei suoi tre figli: Pere, Sibilla e Caterina¹⁶¹².

109. **Nicolò Murro**
(1540)

Notaio d'autorità regia
Scrivano della curia di Villamassargia

È noto attraverso un solo atto pervenutoci e da lui rogato il 17 febbraio del 1540¹⁶¹³.

110. **Joan Tuponi**
(1561-1572)

Notaio d'autorità regia
Scrivano di villa di Chiesa

In data 3 novembre 1561 estende per mandato dei consiglieri civici una lettera di cambio in favore di Joan Aragonès che questi avrebbe potuto riscuotere da Pere Saurì barcellonese, ma la lettera andò in protesto perché quest'ultimo dichiarò di non aver ricevuto denaro dai consiglieri iglesienti¹⁶¹⁴.

¹⁶¹⁰ ASCA, *Registro dei privilegi*, H6, anni 1523-150, cc. 92-93.

¹⁶¹¹ ASCI, I sez., 68.

¹⁶¹² L. Salazar, *Storia della famiglia Salazar*, in «Giornale Araldico» n. 11, 1898.

¹⁶¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s.n.

¹⁶¹⁴ ASCI, I sez., 76.

111.	Antoni Manca (1569)	<i>Notaio d'autorità regia</i>
È noto per via di un solo atto che ci è pervenuto e da lui rogato il 22 marzo del 1569 ¹⁶¹⁵ .		
112.	Juan Devilla (1570 c.ca)	<i>Notaio d'autorità regia</i>
Non sono pervenuti protocolli o singoli atti da lui rogati, ma la sua attività è documentata in un rogito esteso il 14 maggio del 1574 dal quale si apprende che i suoi eredi tentarono di vendere, per 200 lire, le <i>nottes y actes</i> da lui estesi, dopo la sua morte ¹⁶¹⁶ .		
113.	Antioco Pintus y Carta (1571)	<i>Notaio d'autorità regia Scrivano della città di Iglesias.</i>
È documentato dal 1571 ¹⁶¹⁷ .		
114.	Pere Francisco (1572-1575)	<i>Notaio d'autorità regia Scrivano e segretario della città di Iglesias</i>
Iglesiente. Ricoprì l'ufficio di segretario del consiglio civico per tre anni, dal 1572 al 1575. Nel 1575 si recò a Madrid per discutere la causa che vedeva la città contrapposta all'arcivescovo cagliaritano sulla questione delle decime. Nel 1578 rogò come notaio, libero professionisti anche a Cagliari ¹⁶¹⁸ , ma fece poi rientro ad Iglesias dove, si sposò, nella cattedrale di santa Chiara, il 4 giugno 1581 con Antonia Massa, figlia del notaio Antonio Massa e di Lucia Pixi ¹⁶¹⁹ . È documentato ancora il 10 dicembre 1584 quanto compare fra i membri del consiglio civico allargato agli uomini più in vista della città per deliberare una richiesta di prestito che la città, oberata dai debiti, è costretta a		

¹⁶¹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s.n.

¹⁶¹⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol 286, cc. s. n.

¹⁶¹⁷ ASCI, I sez., busta 126, fasc. 1.

¹⁶¹⁸ ASCA, *Notai di Cagliari, atti sciolti*, cc. s.n.

¹⁶¹⁹ ASDI, *Quinque libri, Iglesias*, pp. 21-22.

contrattare¹⁶²⁰. Negli anni seguenti, intorno al 1589, fu portavoce delle istanze della città di Iglesias presso Serafino Oliviero Razallio, giudice pontificio chiamato a dirimere la complessa questione delle decime della vacante diocesi di Sulcitana-iglesiente¹⁶²¹. Nel corso dell'anno 1600 rivestì l'ufficio di *mostasaf*¹⁶²², mentre l'anno seguente fu consigliere capo della città¹⁶²³.

115. **Antoni Massa**
(1540-1581)

Notaio d'autorità regia

Benché, nel corso del Settecento, pervennero all'archivio della Tappa di Insinuazione di Iglesias taluni suoi atti¹⁶²⁴, questi non sono arrivati fino a noi. Nel 1574 fu obriere della chiesa cattedrale¹⁶²⁵. Operò inoltre nel mercato del bestiame, movimentando diverse mandrie di vacche¹⁶²⁶.


116. **Nicolò Scarxoni**
(1572-1599)

Notaio d'autorità regia

Scrivano della Curia del Capitano

Scrivano del Consiglio

Sposò Caterina Massa, figlia del notaio Antonio. Tenne la scribania della Curia del Capitano, in subappalto ottenuto dai Signori Utili della stessa, i Salazar. Ci sono pervenuti diversi protocolli contenenti atti da lui rogati nell'adempimento delle sue diverse mansioni¹⁶²⁷.



Signum notarii

¹⁶²⁰ ASCI, I sez., reg. 87.

¹⁶²¹ ASCI, I sez., reg. 89.

¹⁶²² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 202, cc. s. n.

¹⁶²³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 203, cc. s. n.

¹⁶²⁴ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 7.

¹⁶²⁵ ASCI, I sez., reg. 699, c. 212r.

¹⁶²⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n., vol. 280, c. 294v.

¹⁶²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 280-286.

117. **Nanni Orrù**
(1574)

Notaio d'autorità regia

Non si sono rintracciati atti da lui rogati, ma da uno strumento dell'11 ottobre del 1574, si apprende che era originario di Siliqua ma residente ad Iglesias, dove comprò per la cifra di 60 lire, una casa terrena sita nel *carrer de Perda de Fogu* da Marco Spada, figlio di Joan pastore di capre¹⁶²⁸.

118. **Simoni Trasto**
(1575)

Notaio d'autorità regia

È noto grazie ad una unica attestazione che la riguarda e dalla quale si apprende che era originario di Iglesias ma risiedeva e operava nel 1575 a Villamassargia¹⁶²⁹.

119. **Salvador Gallus**
(1576-1581)

Notaio regio
Scrivano del Consiglio di città

Ricoprì l'incarico di notaio scrivano del Consiglio di città sul finire degli anni '70 del Cinquecento¹⁶³⁰. Sposò Pandisca Pintus. Operò inoltre nel mercato del bestiame, movimentando soprattutto mandrie di vacche, ma fu anche molto attivo nel mercato immobiliare¹⁶³¹.

¹⁶²⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.

¹⁶²⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 286, cc. s. n.


¹⁶³⁰ ASCI, I sez., reg. 699, cc. 412-413.

¹⁶³¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, c. 291r.; vol. 277, c. s. n.

120. **Salvador Corbello**
(1577-1610)

Notaio regio
Scrivano del Consiglio di città

È documentato nel dicembre del 1577 come scrivano della casa *de ciutat*. In quella veste provvede all'acquisto della carta necessaria allo svolgimento del suo ufficio¹⁶³². Il 10 dicembre 1584 quando compare fra i membri del Consiglio civico allargato agli uomini più in vista della città per deliberare una richiesta di prestito che la città, oberata dai debiti, è costretta a contrattare¹⁶³³. Sposò Cathelina Mata con la quale condivise una casa *sostre* con orto contiguo posta nel *carrer maestre* che però i coniugi ipotecarono per garantirsi un prestito di 300 lire che ebbero dal Capitolo della cattedrale¹⁶³⁴. Si conserva un unico volume contenente gli atti da lui rogati tra la fine del secolo XVI e la metà del successivo¹⁶³⁵.



Signum notarii

121. **Francisco Seris**
(1573-1577)

Notaio d'autorità regia

Non ci è pervenuto alcun atto da lui rogato, mentre sono numerosi gli strumenti notarili nei quali compare come soggetto molto attivo nel settore del credito e nel mercato immobiliare¹⁶³⁶. Sposò Eleonor de Moros y Estupa che, una volta rimasta vedeva, si risposò con Nicolò Pixi¹⁶³⁷.

¹⁶³² ASCI, I sez., reg. 699, c. 464r.

¹⁶³³ ASCI, I sez., 87.

¹⁶³⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 338, cc. s. n.

¹⁶³⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27.


¹⁶³⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 117, cc. 1r., 147v., 179r., 201v., 206v., 211r., 273v., 275v; vol. 200, c. 67r.

¹⁶³⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 335, cc. s. n.

122. **Juan Serra**
(1580-1600)

Notaio d'autorità regia

Operò ad Iglesias tra il 1580 ed il 1560 e quel periodo infatti si riferivano i 10 protocolli che, nel corso del Settecento, furono versati all'archivio della Tappa di insinuazione di Iglesias¹⁶³⁸, ma di questi ne sono giunti a noi soltanto tre¹⁶³⁹. Sposò Margalida Pullo. Era ancora comunque ancora attivo nel 1585 quando Joana Squirro lo incaricò di curare i suoi interessi e far vantare i di lei diritti sui beni della defunta Antona Madello¹⁶⁴⁰.



Signum notarii

123. **Alberto Serra**
(1583-1632)

Notaio d'autorità regia

Operò ad Iglesias. Nel corso del Settecento, i suoi protocolli, ben 39, furono consegnati all'archivio della Tappa di insinuazione di Iglesias dove, però venivano ricevuti in pessimo stato di conservazione¹⁶⁴¹ ed è molto probabilmente per questa ragione se non ne è giunto a noi nessuno.

¹⁶³⁸ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 7.

¹⁶³⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 122.


¹⁶⁴⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 283, cc. s. n.

¹⁶⁴¹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 7.

124. **Bartolomeo Serra**
(1585-1625)

Notaio d'autorità regia
Scrivano di Iglesias

Figlio del notaio Joan e di Margalida Pullo¹⁶⁴². Il 13 febbraio dell'anno 1585 rogava l'atto col quale la città di Iglesias, oberata da diversi debiti, si espose con una obbligazione di 189 lire di moneta "cagliarese" annue in favore di Angelo Cani¹⁶⁴³. Nel 1593 era scrivano della curia vescovile di Iglesias e in questa veste estese il *Proçess de miracles del glorios S. Antiogo començat en lo any MDLXXXIII*¹⁶⁴⁴. Nel 1599 sottoscrisse i suoi capitoli matrimoniali in previsione dello spozalizio con Elena Otger, figlia di Galceran e di Monserrata Rosas¹⁶⁴⁵. Nel 1603 ricoprì l'ufficio di "clavario" ossia tesoriere della città¹⁶⁴⁶, mentre nel 1625 fu "padre degli orfani"¹⁶⁴⁷.



Signum notarii

125. **Pere Salazar**
(1588-1625)

Notaio d'autorità regia
Signore delle Scrivanie del Capitano di Iglesias
Scrivano del Consiglio
Consigliere capo e Capitano della città

Figlio di Nicolò Ros e Caterina Salazar. Assunse il cognome materno e così poté vantare i diritti sulle scrivanie di Iglesias che erano pervenuti alla madre dal capostipite dei Salazar di Sardegna, Pere. Divenne dunque Signore delle Scrivanie del Capitano di Iglesias che deteneva almeno dal 1588. Sposò Geronima Passiu y Cani dalla quale ebbe cinque figli, ma solo uno, Antioco, ne ereditò i diritti

¹⁶⁴² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s.n.


¹⁶⁴³ ASCI, I sez., 87.

¹⁶⁴⁴ F. Pili, *S. Antioco e il suo culto nel «Proçess de miracles» del 1593*, Cagliari 1982.

¹⁶⁴⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 335, cc. s.n.

¹⁶⁴⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 206, cc. s. n.

¹⁶⁴⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 226, cc. s. n.



sulle Scrivanie. Pere, fu poi anche segretario del Consiglio civico e della Università di Iglesias nel periodo 1592-1594¹⁶⁴⁸. Per diverse volte, tra il 1606 ed il 1625 fu Consigliere capo e capitano della città¹⁶⁴⁹.

Signum notarii

126. **Antioco Salazar**
(1580-1647)

Notaio d'autorità regia
Signore delle Scrivanie del Capitano di Iglesias

Figlio di Pere Salazar e Geronima Passiu y Cani, nacque ad Iglesias il 30 novembre del 1585. Ottenne la concessione della nobiltà dal re di Spagna Filippo IV il 5 febbraio del 1647. Sposatosi con Francesca Jamba ebbe due figli: Gavino e Giuseppe¹⁶⁵⁰.

127. **Cristolu Cardia**
(1580)

Notaio d'autorità regia

Originario di Oristano, risiedette ad Iglesias intorno al 1580¹⁶⁵¹.

128. **Geronimo Cerpi**
(1596)

Notaio d'autorità regia

Documentato nel 1596¹⁶⁵².

129. **Nicolau Trogu**
(1599)

Notaio d'autorità regia

È noto esclusivamente grazie ad un atto esteso il 18 ottobre del 1599 dal quale si apprende che operava in Villamassargia e che era debitore della somma di 50 lire verso gli eredi del defunto Antoni Melli¹⁶⁵³.

¹⁶⁴⁸ "Acta curiarum regni Sardiniae". Il parlamento del viceré Gastone de Moncada, marchese di Aytona (1592-1594), a cura di Diego Quaglioni, Cagliari 1997, p. 532.

¹⁶⁴⁹ ASCA, Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali, vol. 121, c. s. n.

¹⁶⁵⁰ L. Salazar, Storia della famiglia Salazar, in «Giornale Araldico» n. 11, 1898.

¹⁶⁵¹ ASCA, Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali, vol. 122, c. 85r.

¹⁶⁵² ASCI, I sez., busta 126, fasc. 2.

¹⁶⁵³ ASCA, Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali, vol. 118, cc. s. n.

130. **Antoni Leu**
(1573-1602) *Notaio d'autorità regia*
- Non ci sono pervenuti protocolli da lui rogati, bensì solo atti che lo riguardano ma relativi alla sua attività di operatore nel mercato del bestiame¹⁶⁵⁴. Inoltre fu padre degli orfani nel 1602¹⁶⁵⁵.
-
131. **Johannes Pias**
(1603) *Notaio d'autorità regia*
Scrivano della città di Iglesias
- Attivo tra la fine del XVI secolo e gli inizi del successivo. Nel 1603, 3 luglio, estende la nota spesa, sopportata dall'amministrazione civica, per il mantenimento di due soldati armati nella torre costiera di Portoscuso¹⁶⁵⁶.
-
132. **Julian Leo**
(1618) *Notaio pubblico*
- La sua attività ci è nota solo grazie al *Quaderno, llista y nota reçebida por orden y mandato del rev. Doctor Thonas Serra...*, manoscritto esteso nel 1618 per raccogliere le testimonianze di alcuni miracoli attribuiti all'intercessione di Sant'Antioco¹⁶⁵⁷.
-
133. **Jacobi Manca**
(1622) *Notaio d'autorità regia*
Segretario della città di Iglesias
- Documentato dal 1622.
-
134. **Pere Murrony**
(1622-1640) *Notaio d'autorità regia*
- Nei primi del mese di febbraio del 1628 roga, ad Iglesias, l'atto con il quale alcuni cittadini di Assemini, si impegnavano per fornire il carbone necessario per fondere del minerale trovato in una cava nei pressi di Nebida, località nei dintorni della

¹⁶⁵⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, c. 503v.

¹⁶⁵⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 339, cc. s. n.

¹⁶⁵⁶ CDE, sec. XVII, doc. I, col. 997.

¹⁶⁵⁷ F. Pili, *Le meraviglie di Sant'Antioco martire sulcitano*, Cagliari 1984.

città¹⁶⁵⁸. Si conservano 3 volumi contenenti atti da lui rogati nel periodo compreso tra il 1622 ed il 1640¹⁶⁵⁹.

135.	Quintino (o Gontino) Figus (1625-1653)	<i>Notaio d'autorità regia</i> Operò ad Iglesias tra il 1625 ed il 1653 ¹⁶⁶⁰ .
136.	Antiogo Cani Guiso (1627-1656)	<i>Notaio d'autorità regia</i> Però ad Iglesias, tuttavia, benché nel corso del Settecento venissero versati 4 protocolli con gli atti da lui rogati, questi, che già allora erano in cattivo stato di conservazione, non sono giunti a noi ¹⁶⁶¹ .
137.	Antiogo Anjoni (1637)	<i>Notaio d'autorità regia</i> È noto esclusivamente grazie ad una annotazione nei registri civici dai quali si apprende che, per conto della città di Iglesias, acquistò diversi beni e per questo fu risarcito nel marzo del 1637 ¹⁶⁶² .
138.	Francisco Melis Corbello (1639-1644)	<i>Notaio pubblico</i> Operò fra il 1639 ed il 1644 ¹⁶⁶³ .
139.	Francisco Leo (1640-1641)	<i>Notaio pubblico</i> Operò fra il 1640 ed il 1641 ¹⁶⁶⁴ .

¹⁶⁵⁸ CDE, sec. XVII, coll. 1028-1029.

¹⁶⁵⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 9-11.

¹⁶⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 278-279.

¹⁶⁶¹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e insinuazione*, 7.

¹⁶⁶² ASCI, I sez., reg. 145, c. 67r.

¹⁶⁶³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 273.

¹⁶⁶⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 161.

140. **Juan Antiogo Loddi** *Notaio pubblico*
(1623-1656)

I suoi protocolli furono versati, nel corso del Settecento, dai suoi eredi nell'archivio della Tappa di insinuazione di Iglesias ove furono ricevuti come vecchi e putridi¹⁶⁶⁵ e dunque non stupisce che non siano giunti sino a noi. Pertanto egli ci è noto esclusivamente grazie ad una annotazione posta nei registri contabili della città di Iglesias. Era il novembre del 1641 e il Loddi era allora *fabriçer* del convento dei Cappuccini¹⁶⁶⁶.

-
141. **Juan Antonio Murrioni** *Notaio pubblico*
(1641-1683)

La sua attività è documentata in 9 volumi della Tappa di Insinuazione di Iglesias e questi contengono atti rogati fra il 1641 ed il 1683¹⁶⁶⁷. Sposò l'iglesiente Anna Escarxoni Angei¹⁶⁶⁸.

-
142. **Juan Leonardo Mereu** *Notaio pubblico*
(1636-1656) *Scrivano della curia del Capitano di Iglesias*

Nel corso del Settecento furono versati all'archivio della Tappa di insinuazione di Iglesias 8 protocolli con i suoi rogiti, estesi fra il 1636 ed il 1656, ma già allora vertevano in pessime condizioni ed è forse per questa ragione che non ce n'è pervenuto alcuno¹⁶⁶⁹. La prima notizia che si ha di lui è relativa all'agosto del 1641, quando la tesoreria civica di Iglesias dispose in suo favore un pagamento di 25 lire come compenso per aver affittato alla città per la durata di un anno un locale impiegato come magazzino per il frumento della città¹⁶⁷⁰. In seguito, tenne la scrivania del Capitano, limitatamente alla parte che

¹⁶⁶⁵ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 7.

¹⁶⁶⁶ ASCI, I sez., reg. 148.

¹⁶⁶⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 13-21.

¹⁶⁶⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 62, c. 145bis.


¹⁶⁶⁹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e insinuazione*, 7.

¹⁶⁷⁰ ASCI, I sez., reg. 148.

spettava a Dionisio Satta, ma poi ne sub appaltò una parte a Joan Antoni Murrone e nel febbraio del 1645, un'altra parte a Diego Cani¹⁶⁷¹. Come si è detto, non ci sono pervenuti atti di suo pugno, ma ci è giunto il suo testamento raccolto, mentre in città imperversava la peste, non da un collega, ma da un religioso, fra Tommaso Cani, sacerdote dell'Ordine dei Domenicani, rettore del collegio cittadino della SS. Trinità. Da questo sappiamo che era sposato con Francesca Pisti e che ebbe un figlio di nome Lucifero¹⁶⁷².

143. **Sebastia Murja Lay**
(1648-1681)

Notaio pubblico
Scrivano del Consiglio civico



Operò tra il 1648 ed il 1681¹⁶⁷³.

Signum notarii

144. **Francisco Matta**
(1656-1704)

Notaio pubblico

Operò a Villasor fra il 1656 ed il 1704¹⁶⁷⁴.

145. **Sebastia Boy**
(1661-1698)

Notaio d'autorità regia

Operò principalmente a Villamassargia, fra il 1661 ed il 1698¹⁶⁷⁵.

146. **Nicolau Massa Pina**
(1642-1676)

Notaio pubblico

Benché, nel corso del Settecento, venissero versati all'archivio della Tappa di insinuazione di Iglesias

¹⁶⁷¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 53, cc. s. n.

¹⁶⁷² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. 425r. e ss.


¹⁶⁷³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 54-65.

¹⁶⁷⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 135-153.

¹⁶⁷⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 163-165.

ben 34 protocolli con gli atti da lui rogati, ad oggi se ne conservano pochissimi¹⁶⁷⁶. Si ha inoltre una sua attestazione relativa al 28 aprile del 1662 quando ricevette le carte del testamento di Antiogo Loddi, raccolto il giorno precedente dal suo confessore, il domenicano fra Antonio Massa¹⁶⁷⁷.

147.	Joseph Murrone (1665-1687)	<i>Notaio pubblico</i>	Operò ad Iglesias. Si conserva un univo volume che contiene gli atti rogati fra il 1665 ed il 1687 ¹⁶⁷⁸ .
148.	Antiogo Piras (1673-1733)	<i>Notaio d'autorità regia</i>	Operò, prevalentemente a Villamassargia, fra il 1673 ed il 1733 ¹⁶⁷⁹ .
149.	Juan Antiogo Pinna Delussu (1674-1699)	<i>Notaio d'autorità regia</i>	Operò ad Iglesias fra il 1674 ed il 1699 ¹⁶⁸⁰ .
150.	Pere Pintus (1676-1683)	<i>Notaio pubblico</i>	Operò fra il 1676 ed il 1683 ¹⁶⁸¹ .
151.	Nicolao Cadello (1678-1708)	<i>Notaio pubblico</i>	Ci sono pervenuti 5 volumi contenenti atti da lui estesi fra il 1678 ed il 1708 ¹⁶⁸² .



Timbro notarile

¹⁶⁷⁶ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e insinuazione*, 7.

¹⁶⁷⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 344, cc. s. n.

¹⁶⁷⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 12.

¹⁶⁷⁹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 7.

¹⁶⁸⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 125-134.

¹⁶⁸¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 51.

¹⁶⁸² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 22-26.

152.	Antioco Mialita Corbello (1680-1704)	<i>Notaio pubblico</i> Si conservano 11 volumi che contengono atti da lui estesi fra il 1680 ed il 1704 ¹⁶⁸³ .
153.	Pere Pisu (1680-1721)	<i>Notaio pubblico</i> Operò fra il 1680 ed il 1721 ¹⁶⁸⁴ .
154.	Pedro Manca Satta (1683-1695)	<i>Notaio d'autorità regia</i> Operò prevalentemente ad Iglesias ¹⁶⁸⁵ .
155.	Joan Antiogo Pinna (1690-1699)	<i>Notaio d'autorità regia</i> Operò fra il 1690 ed il 1699 ¹⁶⁸⁶ .
156.	Antonio Pisano (1691-1717)	<i>Notaio pubblico</i> Operò fra il 1691 ed il 1717 ¹⁶⁸⁷ .
157.	Sisinnio Manca y Guiso (1691-1711)	<i>Notaio d'autorità regia</i> Operò ad Iglesias fra il 1691 ed il 1711 ¹⁶⁸⁸ .
158.	Antiogo Ortu (1697-1716)	<i>Notaio pubblico</i> Operò, prevalentemente a Villamassargia, fra il 1697 ed il 1716 ¹⁶⁸⁹ .
159.	Antonio Lazzaro Caddeo (1701-1722)	<i>Notaio pubblico</i> Operò fra il 1701 ed il 1722 ¹⁶⁹⁰ .

¹⁶⁸³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 28-38.

¹⁶⁸⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 166-171.

¹⁶⁸⁵ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 7.

¹⁶⁸⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 89-92.

¹⁶⁸⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 70-75.

¹⁶⁸⁸ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 103-107.

¹⁶⁸⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 97-102.

¹⁶⁹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 66-69.

160.	Francisco Urbano (1701-1731)	<i>Notaio pubblico</i> Operò fra il 1701 ed il 1731 ¹⁶⁹¹ .
161.	Juan Meli Trogu (1701-1716)	<i>Notaio pubblico</i> Operò prevalentemente a Villamassargia. Si hanno 8 volumi contenenti atti da lui rogati tra gli anni 1701-1716 ¹⁶⁹² .
162.	Joseph Pere Matta (1701-1751)	<i>Notaio pubblico</i> Operò fra il 1701 ed il 1751 ¹⁶⁹³ .
163.	Antiogo Fatory (1702- 1709)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Nativo di Iglesias, venne creato notaio <i>de causas</i> il 10 dicembre del 1702 ¹⁶⁹⁴ e qualche anno dopo notaio pubblico; professione che esercitò fino al 1709 ¹⁶⁹⁵ .
164.	Antonio Murrone (1703-1713)	<i>Notaio causidico</i> Iglesiente. Creato notaio <i>de causas</i> il 18 luglio 1703 ¹⁶⁹⁶ . Sposò Paolina Cruna dalla quale ebbe due figlie, Maria e Antonia. Fu procuratore della confraternita del Santo Monte della Vergine della Pietà di Iglesias. Ebbe al suo servizio per tre anni un tal Juan Podda. Fece testamento il 7 gennaio del 1713 disponendo di essere sepolto nella chiesa di San Francesco ¹⁶⁹⁷ .

¹⁶⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 154-160.

¹⁶⁹² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 1-8.


¹⁶⁹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 80-88.

¹⁶⁹⁴ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV, 79/3 Registro dei notai*, c. 5v.

¹⁶⁹⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 267.

¹⁶⁹⁶ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 79/3 Registro dei notai*, c. 11v.

¹⁶⁹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 335, cc. s. n.

165.	Antioco Ignazio Pisu (1705)	<i>Notaio Pubblico</i>	Originario di Villamassargia, fu creato notaio pubblico il 17 giugno del 1705 ¹⁶⁹⁸ .
166.	Antiogo Melis Fay (1706)	<i>Notaio causidico</i>	Originario di Iglesias, venne creato notaio <i>de causas</i> il 14 dicembre del 1706 ¹⁶⁹⁹ .
167.	Antioco Efsio Boy (1711)	<i>Notaio causidico</i>	Originario di Villamassargia, venne creato notaio <i>de causas</i> il 21 marzo del 1711 ¹⁷⁰⁰ .
168.	Antonio Ignazio Pisu (1711-1738)	<i>Notaio pubblico</i>	Operò fra il 1711 ed il 1738 ¹⁷⁰¹ .
169.	Cosma G. Sulas (1711-1712)	<i>Notaio pubblico e causidico</i>	Nativo di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 19 agosto del 1711 ¹⁷⁰² e notaio <i>de causas</i> il 9 dicembre del 1712 ¹⁷⁰³ .
		<i>Signum notarii</i>	
170.	Francesco Madaleni Figus (1711)	<i>Notaio pubblico</i>	Nativo di Iglesias. Venne creato notaio pubblico il 1° settembre del 1711 ¹⁷⁰⁴ .

¹⁶⁹⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 27v.

¹⁶⁹⁹ *Ivi*, c. 34v.


¹⁷⁰⁰ *Ivi*, c. 56v.

¹⁷⁰¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 172-178.

¹⁷⁰² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 61r.

¹⁷⁰³ *Ivi*, c. 69v.

¹⁷⁰⁴ *Ivi*, c. 62v.

171. **Juliano Sulas**
(1711-1724) *Notaio pubblico*
Operò ad Iglesias fra il 1711 ed il 1724¹⁷⁰⁵.
-
172. **Salvador Cadello**
(1712) *Notaio causidico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio de causas il 13 febbraio del 1712¹⁷⁰⁶.
- 
- Signum notarii*
-
173. **Ignazio Pinna Carta**
(1713-1721) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Fu creato notaio pubblico il 14 gennaio del 1713¹⁷⁰⁷. Creato notaio *de causas* il 13 settembre del 1721¹⁷⁰⁸. Ci è pervenuto un unico protocollo contenente i suoi atti relativi al 1713¹⁷⁰⁹.
-
174. **Sisinnio Pintus**
(1715-1731) *Notaio pubblico*
Operò tra il 1715 ed il 1731¹⁷¹⁰.

¹⁷⁰⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 162.

¹⁷⁰⁶ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 79/3 Registro dei notai*, c. 64r.

¹⁷⁰⁷ *Ivi*, c. 70r.

¹⁷⁰⁸ *Ivi*, c. 113v.


¹⁷⁰⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 52.

¹⁷¹⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 45-48.

175. **Antonio Montixi**
(1716-1745)

Notaio pubblico e causidico

È notaio *de causas* almeno dal dicembre del 1716 perché in quella data compare come membro della commissione esaminatrice che deve ammettere al notariato Ignazio Azeni¹⁷¹¹. Il primo maggio del 1745 ottenne anche il privilegio di notaio pubblico¹⁷¹². Da quella data operò come libero professionista e della sua attività restano gli atti estesi introno alla metà del Settecento e contenuti in due volumi della Tappa di Iglesias¹⁷¹³.



Timbro notabile

176. **Ignazio Azeni**
(1716)

Notaio causidico

Nativo di Fluminimaggiore. Venne creato notaio *de causas* di 3 dicembre del 1716¹⁷¹⁴.

177. **Antiogo Piras minor**
(1717)

Notaio pubblico

Originario di Villamassargia fu creato notaio pubblico il 20 luglio del 1717¹⁷¹⁵.

178. **Ignazio Melis**
(1720)

Notaio causidico

Originario di Villamassargia ma residente a Cagliari. Venne creato notaio *de causas* nell'aprile del 1720¹⁷¹⁶.

179. **Antioco Giuseppe Ortu**
(1721)

Notaio causidico

Originario di Iglesias, venne creato notaio *de causas* l'11 luglio 1721¹⁷¹⁷.

¹⁷¹¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 89r.

¹⁷¹² *Ivi*, c. 229r e v.

¹⁷¹³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 39-40.

¹⁷¹⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 89r.

¹⁷¹⁵ *Ivi*, c. 94r.

¹⁷¹⁶ *Ivi*, c. 104v.

¹⁷¹⁷ *Ivi*, c. 112v.

180.	Antioco Nicola Sulas (1721)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio <i>de causas</i> sul 21 agosto del 1721 ¹⁷¹⁸ .
181.	Ignazio Maccioni (1722)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Siliqua. Fu creato notaio pubblico il 27 giugno del 1722 ¹⁷¹⁹ .
182.	Marco Corbelli (1723)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio <i>de causas</i> l' 11 gennaio del 1723 ¹⁷²⁰ .
183.	Geronimo Pitzolu (1724)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Musei. Venne creato notaio <i>de causas</i> il 22 dicembre del 1724 ¹⁷²¹ .
184.	Antiogo Ignazio Giuseppe Seris (1725)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio <i>de causas</i> il 27 agosto del 1725 ¹⁷²² .
185.	Salvador Angel Busio (1725)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Villamassargia, venne creato notaio <i>de causas</i> il 9 giugno del 1725 ¹⁷²³ .
186.	Sebastiano Alessio Piroddi (1726)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Teulada, venne creato notaio <i>de causas</i> il 14 agosto del 1726 ¹⁷²⁴ .

¹⁷¹⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 113r.

¹⁷¹⁹ *Ivi*, c. 116r.


¹⁷²⁰ *Ivi*, c. 118v.

¹⁷²¹ *Ivi*, c. 126r.

¹⁷²² *Ivi*, c. 128r.

¹⁷²³ *Ivi*, c. 127v.

¹⁷²⁴ *Ivi*, c. 133r.

187. **Francesco Pileddu** (1727) *Notaio pubblico*
 Originario di Iglesias, fu creato notaio pubblico il 17 novembre del 1727¹⁷²⁵.
- 

Signum notarii
-
188. **Antonio Efsio Diana** (1728-1733) *Notaio pubblico*
 Operò, principalmente a Teulada, fra il 1728 ed il 1733¹⁷²⁶.
-
189. **Joan Maria Garau** (1729-1751) *Notaio pubblico*
 Operò fra il 1729 ed il 1751¹⁷²⁷.
-
190. **Ignazio de Haro** (1731) *Notaio causidico*
 Nativo di Fluminimaggiore. Venne creato notaio *de causas* di 3 dicembre del 1716¹⁷²⁸.
-
191. **Joachim Didaco** (Diego) Margi (1730-1738) *Notaio pubblico*
 Operò nel corso degli anni '30 del Settecento prevalentemente nella piazza di Fluminimaggiore¹⁷²⁹.
-
192. **Felice Giuseppe Efsio Sarais Uda** (1732) *Notaio causidico*
 Originario di Siliqua. Venne creato notaio *de causas* il 16 giugno del 1732¹⁷³⁰.

¹⁷²⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 139v.

¹⁷²⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 287.


¹⁷²⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 108.

¹⁷²⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 89r.

¹⁷²⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 269.

¹⁷³⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 156v.

193. **Juan Baptista Baxu Pintus** (1732-1735) *Notaio pubblico e causidico*
Nativo di Iglesias. Fu creato notaio pubblico il 21 novembre del 1732¹⁷³¹ e notaio de causas il 5 settembre del 1735¹⁷³².



Signum notarii

-
194. **Andrea Sisinnio Garau y Pintus** (1732-1751) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias, fu creato notaio pubblico il 1° agosto del 1732¹⁷³³ ed operò fino al 1751¹⁷³⁴.



Timbro notarile

-
195. **Antiogo Maria Murrone Melis** (1733) *Notaio causidico*
Nativo di Iglesias, venne creato notaio *de causas* il 4 agosto del 1733¹⁷³⁵.

-
196. **Antiogo Marongiu** (1733) *Notaio causidico*
Nativo di Iglesias, venne creato notaio *de causas* l'8 gennaio del 1733¹⁷³⁶.

¹⁷³¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 158r.

¹⁷³² *Ivi*, c. 175v.

¹⁷³³ *Ivi*, c. 157r.

¹⁷³⁴ ASCA, *Atti notarili*, *Ufficio di Insinuazione di Iglesias*, *Atti originali*, voll. 125-134.

¹⁷³⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 162r.

¹⁷³⁶ *Ivi*, c. 158v.

197.	Francisco Joseph Urbano Balia (1733)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio <i>de causas</i> il 13 aprile del 1733 ¹⁷³⁷ .
198.	Francisco Coco (1734)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio <i>de causas</i> il 16 febbraio del 1734 ¹⁷³⁸ .
199.	Joseph Jorge Nicolas Machoni (1735)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Siliqua. Venne creato notaio <i>de causas</i> il 30 luglio del 1735 ¹⁷³⁹ .
200.	Francisco Antonio Cruccu (1737)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Siliqua, venne creato notaio <i>de causas</i> il 23 gennaio del 1737 ¹⁷⁴⁰ .
201.	Antiogo Pinna Carta (1738)	<i>Notaio pubblico</i> È noto solo attraverso un atto esteso nel novembre del 1738 nel quale compare come <i>deputat</i> dell'Arciconfraternita del Santo Monte della Pietà di Iglesias ¹⁷⁴¹ .
202.	Geronimo Oriente Lay y Cardia (1738)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Mandas ma residente a Siliqua. Fu creato notaio pubblico il 1 ottobre del 1738 ¹⁷⁴² .

¹⁷³⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 160r.

¹⁷³⁸ *Ivi*, c. 166r.

¹⁷³⁹ *Ivi*, c. 175r.

¹⁷⁴⁰ *Ivi*, c. 182v.

¹⁷⁴¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti insinuati*, vol. 1, c. 159r.


¹⁷⁴² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 192v.

203. **Miquel Marulli**
(1738) *Notaio causidico*

Originario di Villamassargia, residente a Cagliari, venne creato notaio *de causas* il 15 novembre del 1738¹⁷⁴³.

204. **Sisinnio Cardia**
(1738) *Notaio pubblico*

Operò ad Iglesias nel 1738¹⁷⁴⁴.



Signum notarii

205. **Francesco Pinna**
Pileddu
(1739-1755) *Notaio pubblico*

Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 23 gennaio del 1739¹⁷⁴⁵. Tra il 1753 ed il 1755 ricoprì l'incarico di segretario del Consiglio civico di Iglesias¹⁷⁴⁶.



Timbro notarile

206. **Joseph Pittau**
(1739) *Notaio pubblico*

Operò prevalentemente a Siliqua¹⁷⁴⁷.

207. **Emanuele Angioy**
(1739-1744) *Notaio pubblico*
Insinuatore regio

Originario di Iglesias, ma domiciliato a Cagliari. Il 23 gennaio del 1739 prestò giuramento come primo Insinuatore regio della Tappa di Iglesias appena costituita¹⁷⁴⁸. Mantenne l'incarico fino al maggio

¹⁷⁴³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 193v.

¹⁷⁴⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti insinuati*, vol. 1, c. 73v.

¹⁷⁴⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 195r.

¹⁷⁴⁶ ASCI, I sez., reg. 712, c. 30r.

¹⁷⁴⁷ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 7.

¹⁷⁴⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/5 *Matricole degli Insinuatori*, c. 1r.

del 1744 quando Gaetano Cardia di Siliqua ne prese possesso avendo acquisito l'ufficio di insinuazione di Iglesias in feudo, divenendone signore utile¹⁷⁴⁹.

208. **Francesco Pinna**
Carta
(1741-1796)



Notaio pubblico

Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 18 maggio del 1741¹⁷⁵⁰ ed esercitò almeno fino al 1796¹⁷⁵¹.


Timbro notarile

209. **Giacomo Massa**
(1741)

Notaio pubblico

Di "nazione genovese", venne esaminato dal reggente la Reale udiienza nel marzo del 1741 che ritenendolo idoneo gli consentì di operare come notaio pubblico nella piazza di Carloforte¹⁷⁵².

210. **Antiogo Fontana**
(1742)



Notaio pubblico

Originario di Iglesias, fu creato notaio pubblico il 10 maggio del 1742¹⁷⁵³.

Timbro notarile

211. **Antonio Maria**
Cossu
(1742)

Notaio causidico

Nativo di Iglesias. Venne creato notaio *de causas* il 4 febbraio del 1742¹⁷⁵⁴.

¹⁷⁴⁹ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, b. 2: *Infeudazione e vendite degli uffici*.

¹⁷⁵⁰ ASCA, *Reale Udiienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 212v.

¹⁷⁵¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 352-360.

¹⁷⁵² ASCA, *Reale Udiienza*, Classe IV, 92/1.

¹⁷⁵³ ASCA, *Reale Udiienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 217v.

¹⁷⁵⁴ *Ivi*, c. 215v.

212. **Antonio Leo**
(1743)

Notaio pubblico

Nativo di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 18 giugno del 1743¹⁷⁵⁵. Accusato, a suo dire ingiustamente, di omicidio, venne incarcerato nelle prigioni cittadine, si affidò alla protezione della Vergine delle Grazie per riottenere la liberazione ed essere scagionato. Poiché le sue preghiere vennero esaudite e si accertò la sua innocenza, il notaio per sdebitarsi offrì i propri servizi gratuitamente al monastero femminile fondato presso la stessa chiesa dedicata alla Vergine delle Grazie¹⁷⁵⁶.

213. **Antonio Potito**
Massa
(1743)

Notaio causidico

Originario di Siliqua, venne creato notaio *de causas* il 9 luglio del 1743¹⁷⁵⁷.

214. **Joseph Camboni**
(1743)

Notaio pubblico

Originario di Iglesias. Venne creato notaio pubblico il 15 giugno del 1743¹⁷⁵⁸.



Timbro notarile

215. **Antonio Soro**
(1743-1797)

Notaio pubblico

Originario di Villamassargia, venne creato notaio pubblico il 7 novembre del 1743¹⁷⁵⁹ ed operò almeno fino al 1797¹⁷⁶⁰.

¹⁷⁵⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 223r.

¹⁷⁵⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 43, cc. 269r. e ss.


¹⁷⁵⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 224r.

¹⁷⁵⁸ *Ivi*, c. 223r.

¹⁷⁵⁹ *Ivi*, c. 225v.

¹⁷⁶⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 256-257.

216. **Joseph Matta
Deidda
(1745-1781)**



Notaio pubblico

Originario di Iglesias, ottenne il privilegio di notaio pubblico il 18 giugno del 1745¹⁷⁶¹ ed esercitò la professione fino al 1781¹⁷⁶².

Timbro notarile

217. **Nicolao Pintus
(1745)**

Notaio pubblico

Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico l'11 settembre del 1745¹⁷⁶³.

218. **Gerolamo Fanni
(1746-1765)**

Notaio pubblico

Operò tra il 1746 ed il 1765¹⁷⁶⁴.



Timbro notarile

219. **Pere Garau
(1746-1762)**

Notaio pubblico

Operò fra il 1746 ed il 1762¹⁷⁶⁵.

220. **Antiogo Sisinnio
Coco
(1747)**

Notaio causidico

Nativo di Iglesias, venne creato notaio *de causas* il 9 settembre del 1747¹⁷⁶⁶.

¹⁷⁶¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 231r.

¹⁷⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 265.

¹⁷⁶³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 232r.

¹⁷⁶⁴ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 43-44.

¹⁷⁶⁵ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 260.

¹⁷⁶⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 243r.

221. **Gavino Pintus**
(1747-1758)

Notaio pubblico



Nativo di Iglesias. Fu creato notaio pubblico il 9 settembre 1747¹⁷⁶⁷. Tra il 1756 ed il 1758 fu segretario del Consiglio civico di Iglesias¹⁷⁶⁸.

Timbro notarile

222. **Joseph Puxeddu**
(1747)

Notaio pubblico e causidico



Originario di Siliqua, già notaio de causas fu creato notaio pubblico il 4 luglio del 1747¹⁷⁶⁹.

Timbro notarile

223. **Juan Antiogo Lioni**
(1747)

Notaio pubblico

Nativo di Villamassargia. Venne creato notaio pubblico il 10 aprile del 1747¹⁷⁷⁰.

224. **Juan Baloco**
(1747)

Notaio pubblico

Nativo di Iglesias. Fu creato notaio pubblico il 9 settembre del 1747¹⁷⁷¹.

225. **Luis Cani Diana**
(1747-1756)

Notaio pubblico

Originario di Iglesias, fu creato notaio pubblico il 18 novembre del 1747¹⁷⁷², rimase in attività fino al 1756¹⁷⁷³.

¹⁷⁶⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 343r.

¹⁷⁶⁸ ASCI, I sez., reg. 712, c. 40r.

¹⁷⁶⁹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 240r e v.

¹⁷⁷⁰ *Ivi*, c. 238v.

¹⁷⁷¹ *Ivi*, cc. 242v- 243r.

¹⁷⁷² *Ivi*, c. 245r.

¹⁷⁷³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 254-255.

226. **Estevan Ignacio Furreu**
(1748) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias. Fu creato notaio pubblico l'11 ottobre del 1748¹⁷⁷⁴.




Timbro notarile

-
227. **Sebastiano Cuca**
(1748) *Notaio causidico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio *de causas* il 13 dicembre del 1748¹⁷⁷⁵.

-
228. **Francesco Milia Murgia**
(1749) *Notaio causidico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio *de causas* il 22 marzo del 1749¹⁷⁷⁶.

-
229. **Giovanni Forresu**
(1749-1772) *Notaio Pubblico*
Operò fra il 1749 ed il 1772¹⁷⁷⁷.

-
230. **Joseph Pintus**
(1749) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 22 luglio del 1749¹⁷⁷⁸.



Timbro notarile

¹⁷⁷⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 254r.

¹⁷⁷⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 254v.

¹⁷⁷⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 257v.

¹⁷⁷⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 261.

¹⁷⁷⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 260r.

231. **Joseph Ignacio Arca Fulgueri (o Fulgheri) (1749-1750)** *Notaio pubblico*
Nativo di Siliqua. Venne creato notaio pubblico il 18 giugno del 1749¹⁷⁷⁹. La sua attività è documentata fino al 1750¹⁷⁸⁰.
-

232. **Antiogo Pinna Leoni (1752)** *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 19 giugno del 1752¹⁷⁸¹.



Timbro notarile

233. **Honorato Meglioso (1752-1753)** *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Venne creato notaio pubblico il 19 giugno del 1752¹⁷⁸². Ottenne anche il privilegio di notaio *de causas* il 1° marzo del 1753¹⁷⁸³.
-

234. **Antonio Joseph Sechi Piruxi (1753)** *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias. Ottenne il privilegio di notaio pubblico il 22 settembre del 1753¹⁷⁸⁴.



Timbro notarile

235. **Emanuel Guiso (1753)** *Notaio pubblico*
Nativo di Villamassargia. Fu creato notaio pubblico il 19 gennaio del 1753¹⁷⁸⁵.
-

¹⁷⁷⁹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 259v.

¹⁷⁸⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 263.

¹⁷⁸¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 272r.

¹⁷⁸² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 271v.

¹⁷⁸³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 274r.

¹⁷⁸⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 276r.

¹⁷⁸⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 274r.

236. **Joan Frongia**
(1753-1767) *Notaio pubblico*
Operò fra il 1753 ed il 1767¹⁷⁸⁶.
-
237. **Juan Augustin**
Contu
(1753-1756) *Notaio pubblico e causidico*
Nativo di Teulada. Fu creato notaio pubblico con carta del 18 giugno 1753¹⁷⁸⁷. Divenne poi, il 13 maggio del 1756, anche notaio de causas¹⁷⁸⁸.
-
238. **Salvador Massidda**
(1754) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 26 giugno del 1754¹⁷⁸⁹.
-
239. **Marco Puxeddu**
(1755-1795) *Notaio pubblico*
Originario di Arbus ma residente ad Iglesias. Divenne notaio pubblico il 13 ottobre del 1755¹⁷⁹⁰. Della sua attività ci restano diversi atti estesi fra il 1756 ed il 1795 e raccolti in due volumi della Tappa di Iglesias¹⁷⁹¹.
-
- Timbro notarile*
-
240. **Pedro Ravot**
(1755) *Notaio causidico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio de causas il 30 gennaio del 1755¹⁷⁹².

¹⁷⁸⁶ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 268.

¹⁷⁸⁷ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 79/3 Registro dei notai*, c. 275v.

¹⁷⁸⁸ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 79/3 Registro dei notai*, c. 284v.

¹⁷⁸⁹ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 79/3 Registro dei notai*, c. 279r.

¹⁷⁹⁰ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 79/3 Registro dei notai*, c. 282v.

¹⁷⁹¹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 41-42.

¹⁷⁹² ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 79/3 Registro dei notai*, c. 281r.

241. **Francesco Antonio Luxi**
(1757-1763) *Notaio pubblico e causidico*
Nativo di Iglesias. Divenne notaio pubblico il 15 settembre del 1757¹⁷⁹³. In seguito, il 28 luglio del 1763, ottenne il privilegio di notaio *de causas*¹⁷⁹⁴.
-

242. **Antiogo Ignazio Angius**
(1760) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias. Divenne notaio pubblico il 16 dicembre del 1760¹⁷⁹⁵.



Timbro notarile

243. **Antiogo Espiga**
(1760-1801) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, divenne notaio pubblico il 23 settembre del 1760¹⁷⁹⁶ e rimase in attività fino al 1801¹⁷⁹⁷.
-

244. **Cosme Aza**
(1762) *Notaio pubblico*
Nativo di Domusnovas. Divenne notaio pubblico il 21 giugno del 1762¹⁷⁹⁸.
-

245. **Joseph Esproni**
(1762-1789) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias, divenne notaio pubblico il 7 aprile del 1762¹⁷⁹⁹ e rimase in attività fino al 1789¹⁸⁰⁰.



Timbro notarile

¹⁷⁹³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 289r.

¹⁷⁹⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 304r.

¹⁷⁹⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 297r.

¹⁷⁹⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 297r.

¹⁷⁹⁷ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 259.

¹⁷⁹⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 301v.

¹⁷⁹⁹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 301r.


¹⁸⁰⁰ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 262.

246. **Salvador Milia**
(1762) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, divenne notaio pubblico il 7 aprile del 1762¹⁸⁰¹.

247. **Antonio Luxi**
(1763) *Notaio di cause*
Originario di Iglesias. Ottenne il riconoscimento e l'abilitazione ad operare il 28 luglio del 1763¹⁸⁰².

248. **Antonio Ramon Patteri**
1763 *Notaio pubblico*
Originario della Villa di Sehuy ma domiciliato ad Iglesias.
Ottenne il privilegio di notaio pubblico il 3 giugno del 1763¹⁸⁰³.

249. **Domingo Cara**
(1764-1770) *Notaio pubblico e causidico*
Nativo di Iglesias. Creato notaio pubblico il 9 agosto 1764¹⁸⁰⁴. Riceve la patente di notaio di cause il 31 agosto del 1770¹⁸⁰⁵.



Signum notarii

250. **Antonio Granella**
(1765) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, ottenne la patente di notaio pubblico del 27 agosto del 1765¹⁸⁰⁶.



Timbro notarile

¹⁸⁰¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 301r.

¹⁸⁰² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 93/3.

¹⁸⁰³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 79/3 *Registro dei notai*, c. 303r.

¹⁸⁰⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 3v.

¹⁸⁰⁵ *Ivi*, c. 28v.

¹⁸⁰⁶ *Ivi*, c. 9r.

251. **Antioگو Machis**
(1765-1768)

Notaio pubblico e causidico

Originario di Iglesias, ottenne la patente di notaio di cause il 13 settembre del 1765¹⁸⁰⁷ e fu poi creato pubblico notaio il 22 dicembre del 1767¹⁸⁰⁸. Restò in attività fino al 1768¹⁸⁰⁹.

252. **Juan Antonio Brau**
(1767)

Notaio pubblico

Nativo di Iglesias. Fu creato notaio pubblico il 28 luglio 1767¹⁸¹⁰.



Timbro notarile

253. **Sisinnio Melis**
(1767)

Notaio causidico

Originario di Fluminimaggiore, venne creato notaio di cause il 30 maggio del 1767¹⁸¹¹.

254. **Francisco Ignacio Pinna**
(1769-1777)

Notaio pubblico e causidico

Originario di Iglesias, fu creato notaio di cause il 4 marzo del 1769¹⁸¹². Ricevette poi, il 25 gennaio del 1777, la patente di notaio pubblico¹⁸¹³. Nel 1815 ricoprì l'incarico di consigliere secondo della municipalità di Iglesias¹⁸¹⁴.



Timbro notarile

¹⁸⁰⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 9v.

¹⁸⁰⁸ *Ivi*, c. 19v.

¹⁸⁰⁹ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 266.

¹⁸¹⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 18r.

¹⁸¹¹ *Ivi*, c. 16v.

¹⁸¹² *Ivi*, c. 23r.

¹⁸¹³ *Ivi*, c. 54r.

¹⁸¹⁴ ASCI, I sez., reg. 281, c. 149r.

255. **Luxorio Caredda**
(1769) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, ricevette la patente di notaio pubblico il 25 aprile del 1769¹⁸¹⁵.

256. **Giovanni Andrea Mureddu**
(1770) *Notaio pubblico*
Fu attivo intorno all'ultimo quarto del Settecento¹⁸¹⁶.



Timbro notarile

257. **Joseph Antiogo Fontana**
(1769) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Venne creato notaio pubblico il 7 gennaio 1769¹⁸¹⁷.

258. **J. Julian Cannas**
(1770) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Ricevette la patente di notaio pubblico il 2 ottobre del 1770¹⁸¹⁸.



Signum notarii

259. **Salvador Joseph Leo**
(1770) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, ricevette il privilegio di notaio pubblico il 21 aprile del 1770¹⁸¹⁹.



Timbro notarile

¹⁸¹⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 23v.

¹⁸¹⁶ ASCA, *Atti notarili*, *Ufficio di Insinuazione di Iglesias*, *Atti insinuati*, inv. 83, vol. 109, c. 176.

¹⁸¹⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 23r.

¹⁸¹⁸ *Ivi*, c. 29r.

¹⁸¹⁹ *Ivi*, c. 27r.

260. **Nicolas Antonio Luis Leo** (1772) *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, ricevette la patente di notaio pubblico il 2 gennaio del 1772¹⁸²⁰.

261. **Joseph Antoni Milia** (1772-1812) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Ricevette la patente di notaio pubblico il 2 settembre del 1772¹⁸²¹. Venne poi creato notaio di cause il 2 ottobre del 1775¹⁸²². Nel 1812 fu segretario della prefettura di Iglesias¹⁸²³.

262. **Sisinnio Argiolas** (1772) *Notaio causidico*
Originario di Iglesias. Ricevette la patente di notaio *de causas* il 24 dicembre 1772¹⁸²⁴.

263. **Antiogo Joseph Pabis** (1773) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Ricevette la patente di notaio pubblico il 4 ottobre 1773¹⁸²⁵.



Timbro notarile

¹⁸²⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 33v.

¹⁸²¹ *Ivi*, c. 35v.

¹⁸²² *Ivi*, c. 48r.

¹⁸²³ ASCA, *Intendenza generale*, busta 1005.

¹⁸²⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 37r.

¹⁸²⁵ *Ivi*, c. 39v.


264. **Salvador Granella**
(1773- 1823) *Notaio pubblico*
- Nacque ad Iglesias, figlio di Francesco Granella e Maria Antioga Piredda, fu battezzato il 2 gennaio del 1773¹⁸²⁶. Ottenne la patente di notaio pubblico il 30 giugno 1798¹⁸²⁷. Nel 1832 era responsabile del monte granatico cittadino¹⁸²⁸.
-

265. **Benedetto Sanna**
(1774) *Notaio pubblico*
- La sua attività è documentata nell'ultimo quarto del secolo XVIII¹⁸²⁹.



Timbro notarile

266. **Antonio Cayetano**
Argiolas
(1774-1802) *Notaio pubblico*
- Nativo di Iglesias. Ricevette la patente di notaio pubblico il 12 marzo 1774¹⁸³⁰. Il 20 settembre del 1775 fu designato come pro insinuatore della Tappa di Iglesias, ufficio che mantenne fino alla sua morte, avventa nel 1802¹⁸³¹.



Timbro notarile

267. **Joseph Ignacio**
Puxeddu
(1774) *Notaio pubblico*
- Nativo di Siliqua. Ricevette la patente di notaio pubblico il 13 gennaio 1774¹⁸³².

¹⁸²⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 92/32, *Privilegi dei notai*.

¹⁸²⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 67v.

¹⁸²⁸ ASCI, I sez., reg. 715, c. 140r.

¹⁸²⁹ ASCA, *Atti notarili*, *Ufficio di Insinuazione di Iglesias*, *Atti insinuati*, inv. 83, vo. 109, c. 362r.

¹⁸³⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 41r.

¹⁸³¹ ASCA, *Regio Demanio*, *Scrivanie e Insinuazione*, 5, *Registro pro-insinuatori delle tappe del regno e carte reali*, c. 10r.

¹⁸³² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 40v.


268. **Antioغو Sechi Pintus** *Notaio pubblico*
(1775)



Nativo di Iglesias, era figlio di Maria Pintus e del notaio Antonio Sechi¹⁸³³. Venne creato a suo volta notaio pubblico il 24 aprile del 1775¹⁸³⁴.

Timbro notarile

-
269. **Antonio Ravot** *Notaio pubblico e causidico*
(1776-1820)



Originario di Iglesias. Ricevette la patente di notaio pubblico il 13 gennaio del 1776¹⁸³⁵ e quella di notaio di cause il 27 gennaio del 1780¹⁸³⁶. Morì il 29 marzo del 1820¹⁸³⁷.

Timbro notarile

-
270. **Antonio Visente Pinna** *Notaio pubblico*
(1776)

Nativo di Iglesias. Ricevette la patente di notaio pubblico il 20 luglio del 1776¹⁸³⁸.

-
271. **Marcos Esu Cannas** *Notaio pubblico e causidico*
(1776-1777)

Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 6 maggio del 1776¹⁸³⁹ e ricevette poi, il 4 novembre del 1777, la patente regia di notaio di cause¹⁸⁴⁰.

¹⁸³³ ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti insinuati*, inventario n. 83, vol. 127, c. 179r.

¹⁸³⁴ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 80/3, Registro dei notai*, c. 45v.

¹⁸³⁵ *Ivi*, c. 49r.

¹⁸³⁶ *Ivi*, c. 65r.

¹⁸³⁷ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra, II sez.*, busta 702.

¹⁸³⁸ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV. 80/3, Registro dei notai*, c. 51v.

¹⁸³⁹ *Ivi*, c. 51r.

¹⁸⁴⁰ *Ivi*, c. 57r.

272. **Salvador Pinna
Pileddu
(1776)** *Notaio causidico*
Originario di Iglesias, ricevette la patente di notaio
causidico il 27 novembre del 1776¹⁸⁴¹.

273. **Vincenzo Pinna
Deidda
(1776-1806)** *Notaio pubblico*
Operò fra il 1776 ed il 1806¹⁸⁴².



Timbro notarile

274. **Antiogo Ignazio
Sanna
(1777)** *Notaio causidico*
Originario di Fluminimaggiore, ricevette la patente
di notaio di cause il 16 aprile del 1777¹⁸⁴³.

275. **Bartholomeu Lochi
(1777)** *Notaio causidico*
Nativo di Iglesias. Ricevette la patente regia di
notaio causidico il 26 novembre del 1777¹⁸⁴⁴.

276. **Nicolas Leo
(1777)** *Notaio pubblico*
Segretario della curia civile del Capitano
Originario di Iglesias, ricevette la patente di notaio
pubblico il 17 gennaio del 1777¹⁸⁴⁵. Fu poi, nel
1796, segretario della curia civile della scribania di
Iglesias per volere di donna Grazia Salazar e di suo
marito Gioacchino Vacca¹⁸⁴⁶.

¹⁸⁴¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 53r.


¹⁸⁴² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, voll. 361-364.

¹⁸⁴³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 55r.

¹⁸⁴⁴ *Ivi*, c. 57v.

¹⁸⁴⁵ *Ivi*, c. 53v.

¹⁸⁴⁶ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, busta 4, fasc. 1.

277.	Juan Maria Marrocu (1777)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Fu creato notaio di cause il 10 gennaio del 1777 ¹⁸⁴⁷ .
278.	Pedro Joseph Longu (1777)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias. Riceve la patente di notaio pubblico il 10 aprile del 1777 ¹⁸⁴⁸ .
279.	Salvador Marongiu (1777)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico il 23 gennaio del 1777 ¹⁸⁴⁹ .
280.	Joseph Fontana (1778)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Venne creato notaio di cause il 13 febbraio del 1778 ¹⁸⁵⁰ .
		<i>Signum notarii</i>
281.	Antiogo Ignacio Depau (1778)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias, ricevette la patente regia di notaio pubblico il 23 marzo del 1778 ¹⁸⁵¹ .
282.	Antiogo Ignacio Olargiu (1779)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias, ottenne la patente regia di notaio pubblico il 13 settembre del 1779 ¹⁸⁵² .

¹⁸⁴⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 53v.

¹⁸⁴⁸ *Ivi*, c. 54v.

¹⁸⁴⁹ *Ivi*, c. 54r.

¹⁸⁵⁰ *Ivi*, c. 58r.

¹⁸⁵¹ *Ivi*, c. 58v.

¹⁸⁵² *Ivi*, c. 63r.

283. **Nicolas Vicente Milia (1779)** *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, ricevette la patente regia di notaio pubblico il 2 luglio del 1779¹⁸⁵³.

284. **Antiogo Bernardino (1780)** *Notaio pubblico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio pubblico con privilegio del 27 ottobre del 1780¹⁸⁵⁴.

285. **Giovanni Battista Passerone (1780)** *Notaio pubblico*
Risulta attivo intorno agli ultimi decenni del Settecento¹⁸⁵⁵.



Timbro notarile

286. **Antiogo Arcedi (1781-1783)** *Notaio pubblico e causidico*
Originario di Iglesias, venne creato notaio causidico il 25 ottobre del 1781¹⁸⁵⁶. Riceverà poi, il 3 gennaio del 1783 la patente regia di notaio pubblico¹⁸⁵⁷.

287. **Emanuel Ghisu (1781-1784)** *Notaio Pubblico*
Operò fra il 1781 ed il 1784¹⁸⁵⁸.

¹⁸⁵³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 62r.

¹⁸⁵⁴ *Ivi*, c. 66v.

¹⁸⁵⁵ ASCA, *Atti notarili*, *Ufficio di Insinuazione di Iglesias*, *Atti insinuati*, vol. 122, c. 132v.

¹⁸⁵⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 69v.


¹⁸⁵⁷ *Ivi*, c. 75r.

¹⁸⁵⁸ ASCA, *Atti notarili*, *Ufficio di Insinuazione di Iglesias*, *Atti originali*, vol. 264.

288. **Luis Podda**
(1781)

Notaio causidico

Originario di Villamassargia, ricevette la patente regia di notaio causidico il 10 marzo 1781¹⁸⁵⁹.



Timbro notarile

289. **Antioco Ignacio Manigas**
(1782)

Notaio pubblico e causidico

Originario di Iglesias, ottenne il privilegio di notaio causidico il 6 giugno del 1782¹⁸⁶⁰ e la patente regia di notaio pubblico il 3 ottobre del 1782¹⁸⁶¹.



Timbro notarile

290. **Antioco Ignacio Olargiu**
(1782)

Notaio pubblico

Operò ad Iglesias, nell'ultimo quarto del secolo XVIII¹⁸⁶².



Timbro notarile

291. **Ephis Salis**
(1782-1828)

Notaio pubblico

Nativo di Teulada. Ottenne la patente regia di notaio pubblico il 23 febbraio del 1782¹⁸⁶³. Operò nel suo paese natale almeno fino al 1828¹⁸⁶⁴.



Timbro notarile

¹⁸⁵⁹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 68v.

¹⁸⁶⁰ *Ivi*, c. 72v.

¹⁸⁶¹ *Ivi*, c. 73v.

¹⁸⁶² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti insinuati*, vol. 127, c. 69r. e ss.

¹⁸⁶³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 71v.

¹⁸⁶⁴ ASCA, *Intendenza generale*, 1006.

292.	Joseph Manca (1782)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Villamassargia. Ottenne la patente di notaio pubblico il 13 marzo del 1782 ¹⁸⁶⁵ .
293.	Juan Bautista Manca (1782)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Domusnovas. Ottenne la patente di notaio di cause il 18 marzo 1782 ¹⁸⁶⁶ .
294.	Salvador Marongiu (1782)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Villamassargia, venne reato notaio pubblico il 23 marzo 1782 ¹⁸⁶⁷ .
295.	Antonio Melis (1783)	<i>Notaio pubblico</i> Ricevette il privilegio di notaio pubblico il 24 luglio del 1783 ¹⁸⁶⁸ .
296.	Francesco Ravot (1783)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias, ottenne la patente regia di notaio pubblico il 24 luglio del 1783 ¹⁸⁶⁹ .
297.	Joseph Boy (1784)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Teulada. La patente di notaio di cause gli fu rilasciata il 20 marzo del 1784 ¹⁸⁷⁰ .

¹⁸⁶⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV. 80/3, *Registro dei notai*, c. 71v.

¹⁸⁶⁶ *Ivi*, c. 72r.

¹⁸⁶⁷ *Ivi*, c. 72r.

¹⁸⁶⁸ *Ivi*, c. 78v.

¹⁸⁶⁹ *Ivi*, c. 78v.

¹⁸⁷⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 1v.

298.	Antonio Arrius (1784-1789)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Originario di Iglesias. Ottenne la patente regia di notaio di cause il 29 luglio del 1784 ¹⁸⁷¹ ed in seguito quella di notaio pubblico; professione che esercitò almeno fino al 1789 ¹⁸⁷² .
299.	Antioگو Belisai (1785)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, ricevette il privilegio di notaio di cause il 1 agosto del 1785 ¹⁸⁷³ .
300.	Joseph Leo (1785)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Gli venne rilasciata la regia patente di notaio di cause il 1 agosto del 1785 ¹⁸⁷⁴ .
301.	Joseph Deidda (1786)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Ricevette la patente regia di notaio pubblico l'11 luglio del 1786 ¹⁸⁷⁵ .
302.	Nicolas Vacca (1786)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio di cause con privilegio del 7 settembre del 1786 ¹⁸⁷⁶ .
303.	Antioگو Matta (1787)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Siliqua. Venne creato notaio di cause con regia patente del 6 settembre del 1787 ¹⁸⁷⁷ .

¹⁸⁷¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 3r.

¹⁸⁷² ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 270.

¹⁸⁷³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 8v.

¹⁸⁷⁴ *Ivi*, c. 8v.

¹⁸⁷⁵ *Ivi*, c. 12 v.

¹⁸⁷⁶ *Ivi*, c. 13r.

¹⁸⁷⁷ *Ivi*, c. 18r.

304.	Antonio Joseph Cicilloni (1788-1812)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Nativo di Iglesias. Venne creato notaio pubblico con regia patente dell'11 giugno del 1788 ¹⁸⁷⁸ . Ricevette in seguito, il 28 maggio 1796, il privilegio di notaio causidico ¹⁸⁷⁹ . Nel 1812 era impiegato come segretario della prefettura di Iglesias ¹⁸⁸⁰ .
305.	Joseph Vicente Sechi (1788)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Venne creato notaio di cause con regia patente del dell'11 giugno del 1788 ¹⁸⁸¹ .
306.	Manuel Cossu (1788-1812)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, fu creato notaio di cause con patente regia del 19 gennaio del 1788 ¹⁸⁸² . Nel 1812 era scrivano delegato a Portoscuso ¹⁸⁸³ .
307.	Juan Murrioni (1789)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Siliqua. Fu creato notaio pubblico il 18 novembre del 1789 ¹⁸⁸⁴ .
308.	Juan Carta (1789-1795)	<i>Notaio pubblico e di cause</i> Nativo di Siliqua. Venne creato notaio pubblico il 21 novembre del 1789 ¹⁸⁸⁵ . Ricevette in seguito, il 1 marzo 1795, la regia patente di notaio di cause ¹⁸⁸⁶ .

¹⁸⁷⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 22r.

¹⁸⁷⁹ *Ivi*, c. 57v.

¹⁸⁸⁰ ASCA, *Intendenza generale*, b. 1005.

¹⁸⁸¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 22r.

¹⁸⁸² *Ivi*, c. 19r.

¹⁸⁸³ ASCA, *Intendenza generale*, b. 1005.

¹⁸⁸⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 28v.

¹⁸⁸⁵ *Ivi*, c. 28v.

¹⁸⁸⁶ *Ivi*, c. 52r.

309.	Nicolas Pabis (1790)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias, venne creato notaio di cause con regia patente del 26 gennaio del 1790 ¹⁸⁸⁷ .
310.	Agustin Murgia (1790-1823)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Teulada. Creato notaio pubblico con regia patente del 23 settembre del 1790 ¹⁸⁸⁸ . Morì nel giugno del 1823 ed i suoi protocolli furono affidati in custodia al notaio Antioco Balia, originario di Iglesias, ma domiciliato a Teulada ¹⁸⁸⁹ .
311.	Joseph Antonio Puxeddu (1791)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Siliqua. Venne creato notaio di cause con regia patente del 2 aprile del 1791 ¹⁸⁹⁰ .
312.	Francesco Sotgiu (1794)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Fu creato notaio di cause con patente regia del 29 ottobre del 1794 ¹⁸⁹¹ .
313.	Antioco Deidda (1795)	<i>Notaio causidico</i> Originario d Iglesias, venne creato notaio causidico con regia patente del 9 gennaio del 1795 ¹⁸⁹² .
314.	Antioigo Ignacio Camboni (1796)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias. Ricevette la patente di notaio di cause il 21 giugno del 1769 ¹⁸⁹³ .

¹⁸⁸⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 29r.

¹⁸⁸⁸ *Ivi*, c. 33r.

¹⁸⁸⁹ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, busta 702.

¹⁸⁹⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 35v.

¹⁸⁹¹ *Ivi*, c. 50r.

¹⁸⁹² *Ivi*, c. 51v.

¹⁸⁹³ *Ivi*, c. 24v.

315.	Antonio Leo (1796)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias, creato notaio pubblico il 10 settembre del 1796 ¹⁸⁹⁴ .
316.	Antiogo Ignazio Murrone (1796-1841)	<i>Notaio pubblico</i> <i>Tesoriere civico ad Iglesias</i> Nativo di Iglesias. Venne creato notaio pubblico con regia patente del marzo del 1796 ¹⁸⁹⁵ . Nel 1841 ricopriva l'ufficio di tesoriere civico ad Iglesias, lavoro per il quale percepiva uno stipendio di 175 lire ¹⁸⁹⁶ .
317.	Domingo Ola (1796)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Venne creato notaio pubblico con regia patente del 10 marzo del 1796 ¹⁸⁹⁷ .
318.	Giovanni Antioco Loci (1796)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Fu creato notaio pubblico il 10 settembre del 1796 ¹⁸⁹⁸ .
319.	Antonio Ignazio Pittau (1797)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Originario di Guasila, ma residente a Villamassargia. Ottenne la regia patente di notaio pubblico l'8 marzo del 1797 ¹⁸⁹⁹ e pochi giorni dopo, il 13 marzo di quello stesso anno, divenne notaio di cause ¹⁹⁰⁰ .

¹⁸⁹⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 59r.

¹⁸⁹⁵ *Ivi*, c. 57v.

¹⁸⁹⁶ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

¹⁸⁹⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 57v.

¹⁸⁹⁸ *Ivi*, c. 59r.

¹⁸⁹⁹ *Ivi*, c. 61r.

¹⁹⁰⁰ *Ivi*, c. 61r.

320.	Francesco Felice Pinna (1797)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Venne creato notaio di cause con regia patente del 7 gennaio del 1797 ¹⁹⁰¹ .
321.	Antioغو Giuseppe Pabis (1800)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Nativo di Iglesias. Era già notaio di cause quando, il 3 luglio del 1800 ricevette la patente di notaio pubblico ¹⁹⁰² .
322.	Giuliano Cuccu (1801-1820)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Ottenne la patente di notaio pubblico il 18 aprile del 1801 ¹⁹⁰³ . Sposato con Maria Antioca Scano dalla quale ebbe due figlie Rita e Felicita, morì nel 1820 ¹⁹⁰⁴ .
323.	Vicente Alba (1801)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Villamassargia. Fu nominato notaio di cause il 4 febbraio del 1801 ¹⁹⁰⁵ .
324.	Bernardino Cabras (1802)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Sanluri, risiedeva a Villamassargia quando, il 14 aprile del 1802, fu nominato notaio causidico ¹⁹⁰⁶ .

¹⁹⁰¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 80/1, *Libro dei notai*, c. 60v.

¹⁹⁰² *Ivi*, c. 74v.

¹⁹⁰³ *Ivi*, c. 77r.

¹⁹⁰⁴ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, busta 702.

¹⁹⁰⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 76v.

¹⁹⁰⁶ *Ivi*, c. 80r.

325. **Antioco Balia**
(1803-1840)

Notaio causidico

Nato e residente a Sant'Antioco. Divenne notaio di cause l'8 marzo del 1803¹⁹⁰⁷. Fu luogotenente di giustizia a Sant'Antioco negli '40 dell'Ottocento¹⁹⁰⁸.



Timbro notarile

326. **Giovanni Antonio**
Ruggeri
(1803)

Notaio causidico

Nativo di Siliqua. Ottenne la regia patente di notaio di cause il 7 gennaio del 1803¹⁹⁰⁹.

327. **Michele Caval**
(1804)

Notaio causidico

Nativo di Carloforte. Divenne notaio di cause con regia patente del 12 maggio del 1804¹⁹¹⁰.

328. **Antonio Scano**
(1807)

Notaio causidico

Nativo di Iglesias. Fu creato notaio di cause con carta del 3 dicembre del 1807¹⁹¹¹.

329. **Antioco Ignazio**
Murgia
(1807-1816)

Notaio pubblico e causidico

Nativo di Fluminimaggiore. Ottenne la patente di notaio pubblico il 16 ottobre del 1807¹⁹¹². In seguito, il 21 giugno 1816, ottenne anche l'abilitazione all'esercizio della professione di notaio di cause¹⁹¹³.

¹⁹⁰⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 84v.

¹⁹⁰⁸ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e insinuazione*, 10.

¹⁹⁰⁹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 84r.

¹⁹¹⁰ *Ivi*, c. 89r.

¹⁹¹¹ *Ivi*, c. 106v.


¹⁹¹² *Ivi*, c. 106r.

¹⁹¹³ *Ivi*, c. 143r.

330. **Antioco Casula**
(1807-1832)

Notaio pubblico

Nativo di Iglesias. Ricevette l'autorizzazione all'esercizio della professione notarile l'11 luglio del 1807¹⁹¹⁴. Nel 1832 fu destinato all'ufficio di pro insinuatore della tappa di Iglesias¹⁹¹⁵.



Timbro notarile

331. **Antonio Manigas**
(1808)

Notaio pubblico e causidico

Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 27 aprile del 1808 e successivamente, nel novembre dello stesso anno, quella di notaio di cause¹⁹¹⁶.



Timbro notarile

332. **Salvador Peddis**
(1808-1811)

Notaio pubblico e causidico

Originario di Teulada. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 13 giugno del 1808 e quella di notaio di cause il 4 febbraio del 1811¹⁹¹⁷.



Timbro notarile

333. **Venceslao Ravot**
(1808-1820)

Notaio pubblico e causidico

Nativo di Iglesias, figlio di Francesco, fratello di Raffaele, anch'egli notaio. Divenne notaio pubblico il 22 dicembre del 1808 e notaio di cause il 17 aprile del 1819¹⁹¹⁸. Sposato con Rosa Milia, ebbe 3 figlie,

¹⁹¹⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 104v.

¹⁹¹⁵ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 9.

¹⁹¹⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 117v.

¹⁹¹⁷ *Ivi*, cc. 110r, 118v.

¹⁹¹⁸ *Ivi*, cc. 118r, 159v.

Beatrice, Carmela e Caterina, morì il 16 luglio del 1820¹⁹¹⁹.

334.	Vincenzo Murrone (1808-1812)	<i>Notaio causidico e scrivano</i> Nativo di Iglesias. Divenne notaio di cause il 22 marzo del 1808 ¹⁹²⁰ . Nel 1812 era impiegato come scrivano delegato a Portoscuso ¹⁹²¹ .
335.	Antonio Pabis (1811)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Divenne notaio di cause con carta del 15 febbraio del 1811 ¹⁹²² .
336.	Giovanni Sionnis (1811-1813)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Nativo di Sant'Antioco. Ottenne la regia patente di notaio di cause il 19 febbraio del 1811 e quella di notaio pubblico il 13 luglio del 1813 ¹⁹²³ .
337.	Giuseppe Pateri (1811)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Iglesias. Fu abilitato all'esercizio della professione di notaio di cause con regia patente del 5 luglio del 1811 ¹⁹²⁴ .
338.	Raffaele Milia (1812)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio di cause l'8 gennaio del 1812 ¹⁹²⁵ .
339.	Vincenzo Alba (1812)	<i>Notaio pubblico</i>

¹⁹¹⁹ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, busta 702.

¹⁹²⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 108v.

¹⁹²¹ ASCA, *Intendenza generale*, b. 1005.

¹⁹²² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 118v.

¹⁹²³ *Ivi*, cc. 119r, 128v.

¹⁹²⁴ *Ivi*, c. 120r.

¹⁹²⁵ *Ivi*, c. 122r.

Originario di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 29 gennaio del 1812¹⁹²⁶.

340.	Camillo Podda (1813)	<i>Notaio pubblico</i>	Nativo di Villamassargia. Ottenne l'autorizzazione all'esercizio della professione di pubblico notaio con regia patente del 6 novembre del 1813 ¹⁹²⁷ .
341.	Francesco Deias (1813)	<i>Notaio causidico</i>	Domiciliato a Teulada. Divenne notaio di cause il 26 aprile del 1813 ¹⁹²⁸ .
342.	Antonio Melis Palma (1814)	<i>Notaio pubblico</i>	Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 2 maggio del 1814 ¹⁹²⁹ .
343.	Basilio Manca (1814-1841)	<i>Notaio pubblico</i>	Originario di Siliqua. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 17 dicembre del 1814 ¹⁹³⁰ . Nel 1841 era attivo nella piazza di Nuxis e dichiarava al regio erario un patrimonio di 200 scudi ¹⁹³¹ .
344.	Benigno Garau (1814-1849)	<i>Notaio pubblico</i>	Nato ad Iglesias il 15 settembre del 1814, figlio di Bartolomeo e di Maria Anna Friargiu, fu battezzato col nome di Benigno Felice Maria. Si trasferì a Cagliari per motivi di studio, ma fece poi i tre anni di apprendistato previsti presso lo studio del notaio Emanule Cinesu sedente in Iglesias, tra il 1843 ed il

¹⁹²⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 122v.

¹⁹²⁷ *Ivi*, c. 130r.

¹⁹²⁸ *Ivi*, c. 127r.

¹⁹²⁹ *Ivi*, c. 132r.

¹⁹³⁰ *Ivi*, c. 135r.

¹⁹³¹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

1846. Dopo aver sostenuto e superato l'esame di agricoltura il 29 agosto del 1848, fu sottoposto all'esame per diventare notaio il 27 aprile del 1849, davanti ad una commissione composta dal cavaliere don Salvatore Angel Satta, dall'avvocato fiscale del tabellione e dal giudice aggregato della corte d'appello. Ritenuto idoneo, ricevette la patente di notaio il quello stesso giorno. Aveva 35 anni¹⁹³².

345. **Giovanni Battista Peddis**
(1814-1841)

Notaio pubblico

Nativo di Domusnovas. Divenne notaio pubblico con patente regia del 20 settembre del 1814¹⁹³³. Fu luogotenente di giustizia nel suo paese natale e nel 1841 vantava un patrimonio di 2000 soldi¹⁹³⁴.

346. **Raffaele Deidda**
(1814-1841)

Notaio Pubblico

Originario di Iglesias. Divenne notaio pubblico con carta dell'11 luglio 1814¹⁹³⁵. Nel 1841 ricoprì l'incarico di segretario dell'Intendenza di finanza di Iglesias con uno stipendio di 520 lire¹⁹³⁶. In quello stesso periodo dichiarava un patrimonio di 2500 lire¹⁹³⁷.

347. **Antonio Giuseppe Alba**
(1814)

Notaio pubblico

Originario di Iglesias. Venne creato pubblico notaio il 17 marzo del 1814¹⁹³⁸.

¹⁹³² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 99/1.

¹⁹³³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 133v.

¹⁹³⁴ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

¹⁹³⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 133r.

¹⁹³⁶ ASCA, *Regio Demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, 10.

¹⁹³⁷ *Ibidem*.

¹⁹³⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 131r.

348. **Cosimo Aquenza**
(1814-1816) *Notaio pubblico*
- Nativo di Iglesias. Venne creato notaio pubblico con carta del 18 giugno del 1814 e notaio di cause il 24 gennaio del 1816¹⁹³⁹.
-
349. **Domenico Sinibaldo**
(1814) *Notaio pubblico*
- Originario di Iglesias. Ricevette l'autorizzazione ad operare come notaio pubblico il 25 giugno del 1814¹⁹⁴⁰.
-
350. **Giuseppe Peddis**
(1814) *Notaio causidico*
- Nativo di Domusnovas. Ottenne la nomina a notaio di cause il 28 maggio del 1814¹⁹⁴¹.
-
351. **Pietro Sanna**
(1814) *Notaio pubblico e causidico*
- Originario di Iglesias. Ricevette la regia patente di notaio pubblico l'11 giugno 1814 e quella di notaio di cause il 13 giugno di quello stesso anno¹⁹⁴².
-
352. **Raimondo Manca**
(1814-1816) *Notaio pubblico e causidico*
- Originario di Domusnovas. Ottenne la patente regia che lo autorizzava ad operare come notaio di cause il 4 aprile del 1814 e quella che lo abilitava all'esercizio della professione di notaio pubblico il 26 gennaio del 1816¹⁹⁴³.

¹⁹³⁹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, cc. 132v, 141v.

¹⁹⁴⁰ *Ivi*, c. 132v.

¹⁹⁴¹ *Ivi*, c. 132r.

¹⁹⁴² *Ivi*, c. 132r.

¹⁹⁴³ *Ivi*, cc. 136v, 141v.

353. Antonio Loci (1815)	<i>Notaio pubblico</i>	Originario di Iglesias. Già “maestro d’arti liberali” ricevette la regia patente di notaio pubblico il 18 aprile del 1815 ¹⁹⁴⁴ .
354. Antioco Fontana (1815-1824)	<i>Notaio pubblico e causidico</i>	Nativo di Sant’Antioco. Ottenne la regia patente di notaio causidico il 21 marzo del 1815 ¹⁹⁴⁵ e quella di notaio pubblico il 15 settembre del 1824 ¹⁹⁴⁶ .
355. Giuseppe Antonio Pinna (1815)	<i>Notaio causidico</i>	Originario di Iglesias. Ricevette l’abilitazione all’esercizio della professione di notaio di cause con carta reale del 4 marzo del 1815 ¹⁹⁴⁷ .
356. Raffaele Ravot (1815-1844)	<i>Notaio pubblico e causidico</i>	Nativo di Iglesias. Ricevette la regia patente di notaio pubblico il 19 gennaio del 1815 e quella che lo abilitava all’esercizio della professione di notaio causidico il 1 luglio del 1817 ¹⁹⁴⁸ . Nel periodo 1841-44 ricoprì l’incarico di direttore delle poste iglesienti al quale alternò il ruolo di segretario della tappa di Insinuazione di Iglesias ¹⁹⁴⁹ . Per quest’ultimo incarico percepiva uno stipendio di 306 lire ¹⁹⁵⁰ .

¹⁹⁴⁴ *Ivi*, c. 136v.

¹⁹⁴⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 136r.

¹⁹⁴⁶ *Ivi*, c. 189r.

¹⁹⁴⁷ *Ivi*, c. 135v.

¹⁹⁴⁸ *Ivi*, cc. 135r, 148r.

¹⁹⁴⁹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

¹⁹⁵⁰ *Ibidem*.

357.	Antonio Pateri (1816)	<i>Notaio causidico</i>	Originario di Iglesias. Venne abilitato all'esercizio della professione di notaio causidico con regia patente del 14 giugno del 1816 ¹⁹⁵¹ .
358.	Francesco Cannas Murtinu (1816)	<i>Notaio causidico</i>	Nativo di Iglesias. Ottenne l'autorizzazione ad esercitare la professione di notaio causidico con regia patente del 20 settembre del 1816 ¹⁹⁵² .
359.	Giuseppe Angius (1816)	<i>Notaio pubblico</i>	Nativo di Iglesias. Ottenne l'autorizzazione ad operare come pubblico notaio il 2 aprile del 1816 ¹⁹⁵³ .
360.	Antonio Mameli (1817)	<i>Notaio causidico</i>	Originario di Iglesias. Ricevette la patente regia di notaio causidico il 30 dicembre del 1817 ¹⁹⁵⁴ .
361.	Francesco Maria Sarais (1817)	<i>Notaio pubblico</i>	Originario di Siliqua. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 4 febbraio del 1817 ¹⁹⁵⁵ .
362.	Francesco Marongiu (1817)	<i>Notaio pubblico</i>	Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di pubblico notaio il 25 giugno del 1817 ¹⁹⁵⁶ .

¹⁹⁵¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 143r.

¹⁹⁵² *Ivi*, c. 144r.

¹⁹⁵³ *Ivi*, c. 142r.

¹⁹⁵⁴ *Ivi*, c. 151v.

¹⁹⁵⁵ *Ivi*, c. 145r.

¹⁹⁵⁶ *Ivi*, c. 147v.

363. **Agostino Santus (1818)** *Notaio causidico*
Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio di cause il 13 aprile del 1818¹⁹⁵⁷.
-
364. **Antioco Balia (1818-1826)** *Notaio pubblico e causidico*
Originario di Iglesias. Ricevette la regia patente di notaio di cause il 29 aprile del 1818¹⁹⁵⁸ e quella di notaio pubblico il 18 novembre del 1826¹⁹⁵⁹.
-
365. **Francesco Melis (1818)** *Notaio causidico*
Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio di cause il 27 ottobre del 1818¹⁹⁶⁰.
-
366. **Gaetano Ferreli (1818-1841)** *Notaio pubblico*
Nativo di Villamassargia. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 23 novembre del 1818¹⁹⁶¹. Fu tenente della milizia e nel 1841 ricoprì l'incarico di censore nel suo paese d'origine¹⁹⁶². In quello stesso periodo dichiarava un patrimonio di 400 scudi¹⁹⁶³.
-
367. **Luigi Serra (1818-1841)** *Notaio pubblico*
Originario di Siliqua. Nel 1812 risulta domiciliato a Villacidro dove esercitava l'ufficio di scrivano¹⁹⁶⁴. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 26

¹⁹⁵⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 153v.

¹⁹⁵⁸ *Ivi*, c. 154r.

¹⁹⁵⁹ *Ivi*, c. 198v.

¹⁹⁶⁰ *Ivi*, c. 157v.

¹⁹⁶¹ *Ivi*, c. 157v.

¹⁹⁶² ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

¹⁹⁶³ *Ibidem*.

¹⁹⁶⁴ ASCA, *Intendenza generale*, b. 1005.

gennaio del 1818¹⁹⁶⁵, mentre nel 1841 era impiegato nel suo paese di origine come “distributore di posta”¹⁹⁶⁶.

368.	Fedele Leo (1820)	<i>Notaio pubblico</i>	Originario di Iglesias. Ottenne la patente regia di pubblico notaio il 14 giugno del 1820 ¹⁹⁶⁷ .
369.	Felice Milia (1820)	<i>Notaio pubblico e causidico</i>	Nativo di Iglesias. Ricevette la patente regia di notaio di cause il 22 agosto del 1820 e quella di notaio pubblico il 25 agosto dello stesso anno ¹⁹⁶⁸ .
370.	Efsio Leo (1821)	<i>Notaio pubblico</i>	Originario di Iglesias. Ottenne la patente regia di notaio pubblico il 9 maggio del 1821 ¹⁹⁶⁹ .
371.	Pietro Manigas (1821)	<i>Notaio pubblico</i>	Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di pubblico notaio il 23 giugno del 1821 ¹⁹⁷⁰ .
372.	Liberato Sabiu (1822)	<i>Notaio pubblico</i>	Nativo di Siliqua. Ottenne la regia patente di pubblico notaio il 24 luglio del 1822 ¹⁹⁷¹ . Fu depositario del locale Monte granatico ¹⁹⁷² .

¹⁹⁶⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 158v.

¹⁹⁶⁶ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

¹⁹⁶⁷ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 165v.

¹⁹⁶⁸ *Ivi*, c. 166r.

¹⁹⁶⁹ *Ivi*, c. 170v.

¹⁹⁷⁰ *Ivi*, c. 171v.

¹⁹⁷¹ *Ivi*, c. 178r.

¹⁹⁷² ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

373. **Antioco Luigi Sotgiu** (1822-1841) *Notaio pubblico e causidico*
Originario di Iglesias. Divenne notaio di cause il 27 settembre del 1822¹⁹⁷³ e notaio pubblico il 23 settembre del 1830¹⁹⁷⁴. Nel 1841 fu segretario della curia vescovile di Iglesias¹⁹⁷⁵.
-
374. **Vincenzo Massidda** (1822) *Notaio causidico*
Originario di Iglesias. Ottenne licenza per l'esercizio della professione di notaio di cause il 6 aprile del 1822¹⁹⁷⁶.
-
375. **Fedele Olla** (1824) *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 17 novembre 1824¹⁹⁷⁷.
-
376. **Efisio Milia** (1825) *Notaio causidico*
Originario di Iglesias. Divenne notaio di cause il 21 ottobre del 1825¹⁹⁷⁸.
-
377. **Efisio Pintus** (1825-1841) *Notaio causidico*
Originario di Siliqua. Divenne notaio di cause il 25 maggio 1827¹⁹⁷⁹. Nel 1841 ricopriva l'ufficio di luogotenente di giustizia nel suo paese d'origine¹⁹⁸⁰.

¹⁹⁷³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 179r.

¹⁹⁷⁴ *Ivi*, c. 216r.

¹⁹⁷⁵ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

¹⁹⁷⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 175v.

¹⁹⁷⁷ *Ivi*, c. 190r.

¹⁹⁷⁸ *Ivi*, c. 193v.

¹⁹⁷⁹ *Ivi*, c. 202r.

¹⁹⁸⁰ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

378. **Francesco Ignazio Ferrelli**
(1826-1841) *Notaio pubblico*
Nativo di Villamassargia. Ottenne la patente regia di notaio pubblico il 26 aprile del 1826¹⁹⁸¹. Nel 1841 era impiegato come segretario del consiglio del suo paese di origine¹⁹⁸².

379. **Rafaele Mulas Mascu**
(1826) *Notaio pubblico*
È noto solo attraverso un provvedimento adottato nei suoi confronti nel 1826, quando fu sospeso dall'esercizio del notariato ed i suoi protocolli gli furono sequestrati per esser affidati alla custodia della segreteria del Tabellione¹⁹⁸³.

380. **Antioco Battista Pili**
(1827) *Notaio causidico*
Originario di Fluminimaggiore. Divenne notaio di cause il 31 dicembre del 1827¹⁹⁸⁴.

381. **Giovanni Maxia**
(1827-1831) *Notaio pubblico*
Nativo di Domusnovas. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 27 ottobre del 1827¹⁹⁸⁵. Cercò di avere qualche incarico nella pubblica amministrazione ma gli fu negato in quanto non giudicato idoneo¹⁹⁸⁶. Rogò principalmente a Carloforte¹⁹⁸⁷.



Timbro notarile

¹⁹⁸¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 195v.

¹⁹⁸² ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

¹⁹⁸³ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, vol. 703.

¹⁹⁸⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 211r.

¹⁹⁸⁵ *Ivi*, c. 205r.

¹⁹⁸⁶ ASCA, *Segreteria di Stato e di guerra*, II serie, vol. 703.

¹⁹⁸⁷ ASCA, *Intendenza generale*, 1006.

382.	Giuseppe Cadeddu (1827)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio di cause il 27 novembre del 1827 ¹⁹⁸⁸ .
383.	Giuseppe Massa (1827-1830)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Originario di Villamassargia. Divenne notaio di cause il 19 novembre del 1827 e notaio pubblico l'11 maggio del 1830 ¹⁹⁸⁹ .
384.	Pietro Debernardi (1827-1851)	<i>Notaio pubblico</i> Figlio di Nicola e Maria Debernardi, fu battezzato a Carloforte il 18 giugno del 1827. Fece l'apprendistato per i tre anni previsti, tra il 1848-'50 presso lo studio notarile di Fedele Meloni in Carloforte. Ottenne la patente di notaio pubblico nel novembre del 1851. Aveva 24 anni ¹⁹⁹⁰ .
385.	Sebastiano Pintus (1827)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il 31 dicembre del 1827 ¹⁹⁹¹ . Negli anni quaranta dell'Ottocento fu precettore delle scuole "normali" nella sua città, lavoro per il quale percepiva uno stipendio di 150 lire ¹⁹⁹² .
386.	Antonio Lixi (1828)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Fluminimaggiore. Divenne notaio di cause il 24 gennaio del 1828 ¹⁹⁹³ .

¹⁹⁸⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 206v.

¹⁹⁸⁹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 205v., 215v.

¹⁹⁹⁰ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 99/3.

¹⁹⁹¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 211r.

¹⁹⁹² ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*. 10.

¹⁹⁹³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 211v.

387.	Nicolò Marroccu (1830)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio pubblico il primo ottobre del 1830 ¹⁹⁹⁴ .
388.	Antonio Bogio (1831)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Carloforte. Fu nominato pubblico notaio con patente regia del 8 giugno del 1831 ¹⁹⁹⁵ .
389.	Antioco Murtinu (1831-1835)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias. Notaio pubblico dal 18 giugno del 1831 e notaio causidico dal 14 maggio del 1835 ¹⁹⁹⁶ .
390.	Emanuele Marcello (1831)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias. Ricevette l'autorizzazione per l'esercizio della professione di notaio pubblico il 18 febbraio del 1831 ¹⁹⁹⁷ .
391.	Giuseppe Pabis (1831)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Ottenne la regia patente di notaio causidico il 28 aprile del 1831 ¹⁹⁹⁸ .
392.	Stefano Loci (1831)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias. Notaio pubblico dal 19 maggio del 1831 ¹⁹⁹⁹ . Nel 1831 era impiegato come

¹⁹⁹⁴ *Ivi*, c. 216r.

¹⁹⁹⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 217v.

¹⁹⁹⁶ *Ivi*, cc. 217v., 224r.

¹⁹⁹⁷ *Ivi*, c. 217r.

¹⁹⁹⁸ *Ivi*, c. 217v.

¹⁹⁹⁹ *Ivi*, c. 217v.

maestro nelle scuole “normali” di Villamassargia con uno stipendio di 100 lire²⁰⁰⁰.

393.	Fedele Leo (1832)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Notaio pubblico dal 20 aprile del 1832 ²⁰⁰¹ .
394.	Ferdinando Olla (1832-1841)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Notaio pubblico dal 7 settembre del 1832 ²⁰⁰² . Nel 1841 era segretario del Comune di Fluminimaggiore dal quale riceveva uno stipendio di 75 lire ²⁰⁰³ .
395.	Salvatore Cherchi (1832)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Sant'Antioco. Notaio causidico dal 30 maggio del 1832 ²⁰⁰⁴ .
396.	Antonio Casu (1833)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Fu notaio pubblico dal 7 marzo del 1833 ²⁰⁰⁵ .
397.	Salvatore Tanas (1833)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias, ricevette la regia patente di notaio di cause dal 1 agosto del 1833 ²⁰⁰⁶ .

²⁰⁰⁰ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

²⁰⁰¹ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 219r.

²⁰⁰² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 219v.

²⁰⁰³ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

²⁰⁰⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 219v.

²⁰⁰⁵ *Ivi*, c. 220v.

²⁰⁰⁶ *Ivi*, c. 221r.

398. **Antioco Ignazio Siddi (1834)** *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Notaio pubblico dal 3 luglio del 1834²⁰⁰⁷. Venne impiegato nel “salto” di Narcao ove svolse l’incarico di commissario alle esazioni²⁰⁰⁸.

399. **Efsio Luigi Puxeddu (1834-1841)** *Notaio pubblico*
Originario di Siliqua. Notaio pubblico dal 28 maggio del 1834²⁰⁰⁹. Nel 1841 era impiegato come segretario del Consiglio nel suo paese natale²⁰¹⁰.

400. **Francesco Ravot (1834)** *Notaio pubblico*
Originario di Cagliari ma residente ad Iglesias. Notaio pubblico dal 4 marzo del 1834²⁰¹¹.

401. **Giuseppe Camboni (1834-1841)** *Notaio pubblico*
Nativo di Iglesias. Notaio pubblico dal 3 maggio del 1834²⁰¹². Nel 1841 fu maestro “normale” dei minatori, impiego per il quale percepiva uno stipendio di 312 lire²⁰¹³.

²⁰⁰⁷ *Ivi*, c. 223v.

²⁰⁰⁸ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

²⁰⁰⁹ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV, 81/1, Libro dei notai*, c. 223r.

²⁰¹⁰ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

²⁰¹¹ ASCA, *Reale Udienza, Classe IV, 81/1, Libro dei notai*, c. 222v.

²⁰¹² *Ivi*, c. 223r.

²⁰¹³ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

402.	Pasquale Pintus (1834)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias. Notaio pubblico dal 17 luglio del 1834 ²⁰¹⁴ .
403.	Giovanni Cicilloni (1835)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Notaio di cause dal 29 luglio del 1835 ²⁰¹⁵ .
404.	Antonio Gambula (1836)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias. Esercitò la libera professione di notaio pubblico dal 16 aprile del 1836 ²⁰¹⁶ .
405.	Antonio Usai (1836)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Notaio pubblico dal 30 giugno del 1836 ²⁰¹⁷ .
406.	Celestino Basciu (1836)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Esercitò la professione di notaio di cause dal 29 aprile del 1836 ²⁰¹⁸ .
407.	Emanuele Soru (1836)	<i>Notaio causidico</i> Originario di Villamassargia. Notaio di cause dal 5 maggio del 1836 ²⁰¹⁹ .

²⁰¹⁴ ASCA, *Reale udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 223v.

²⁰¹⁵ *Ivi*, c. 224v.

²⁰¹⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 226v.

²⁰¹⁷ *Ivi*, c. 227v.

²⁰¹⁸ *Ivi*, c. 227r.

²⁰¹⁹ *Ivi*, c. 227r.

408.	Federico Camboni (1836-1841)	<i>Notaio pubblico</i> Originario di Iglesias. Notaio pubblico dal 17 luglio del 1836 ²⁰²⁰ . Nel 1841 era impiegato come maestro nelle scuole “normali” di Carloforte ²⁰²¹ .
409.	Francesco Marcello (1836)	<i>Notaio causidico</i> Nacque ad Iglesias il 22 novembre 1811, sposò Domenica Esu, dalla quale ebbe cinque figli ²⁰²² . Notaio di cause dal 29 dicembre del 1836 ²⁰²³ .
410.	Generoso Esu (1836)	<i>Notaio causidico</i> Nativo di Iglesias. Notaio di cause dal 21 novembre del 1836 ²⁰²⁴ .
411.	Giacinto Locci (o Locci) (1836)	<i>Notaio pubblico</i> Nacque ad Iglesias il 19 marzo 1809. Sposò Annica Pinna, possidente, con lei visse in via Cogoti ²⁰²⁵ . Notaio pubblico dal 21 settembre 1836 ²⁰²⁶ .
412.	Nicolò Contu (1836)	<i>Notaio causidico</i> Nacque ad Iglesias il 20 febbraio 1803. Sposò Rosa Contu, possidente, con la quale viveva in Piazza Maggiore ²⁰²⁷ . Notaio di cause dal 9 dicembre del 1836 ²⁰²⁸ .

²⁰²⁰ *Ivi*, c. 227v.

²⁰²¹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, 10.

²⁰²² ASCI, I sez., reg. 910, foglio di famiglia n. 106b.

²⁰²³ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 229v.


²⁰²⁴ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 229r.

²⁰²⁵ ASCI, I sez., reg. 912, foglio di famiglia n. 344.

²⁰²⁶ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 228r.

²⁰²⁷ ASCI, I sez., reg. 919, foglio di famiglia n. 786.

²⁰²⁸ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 229r.

413.	Antonio Concas (1841)	<i>Notaio pubblico e causidico</i> Notaio pubblico e di cause. Fu luogotenente di giustizia a Fluminimaggiore nel 1841 ²⁰²⁹ .
414.	Basilio Isaia Daga (1841)	<i>Notaio pubblico</i> Nel 1841 fu giudice di mandamento a Teulada ²⁰³⁰ .
415.	Domenico Ignazio Saba (1841)	<i>Notaio pubblico</i> Fu depositario del Monte granatico a Musei nel 1841 ²⁰³¹ .
416.	Emanuele Cinesu (1841)	<i>Notaio pubblico</i> Nativo di Iglesias. Ottenne l'abilitazione all'esercizio della professione di pubblico notaio con patente regia del 24 dicembre del 1814 ²⁰³² .
		<i>Timbro notarile</i>
417.	Emanuele Granella (1841)	<i>Notaio pubblico</i> Nel 1841 ricoprì l'ufficio di luogotenente di giustizia a Carloforte ²⁰³³ .
418.	Nicolò Cherchi (1841)	<i>Notaio pubblico</i> Nel 1841 fu segretario del Consiglio a Sant'Antioco ²⁰³⁴ .

²⁰²⁹ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione*, busta 9.

²⁰³⁰ *Ibidem*.

²⁰³¹ *Ibidem*.

²⁰³² ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 81/1, *Libro dei notai*, c. 135r.

²⁰³³ ASCA, *Regio demanio, Scrivanie ed Insinuazione*, busta 9.

²⁰³⁴ *Ibidem*.

419. **Fedele Meloni**
(1848-1850)



Notaio pubblico

Operò a Carloforte intorno alla età del secolo
XIX²⁰³⁵.

Timbro notarile

²⁰³⁵ ASCA, *Reale Udienza*, Classe IV, 99/3.

Conclusioni

Alla luce della vasta documentazione raccolta e studiata è stato possibile ricostruire le vicende dell'istituto notarile nel territorio di Iglesias lungo l'arco temporale di sei secoli e valutare il ruolo svolto dai notai nello stesso periodo non solo nella produzione della documentazione legata allo svolgimento della loro professione in ambito privato e pubblico, ma anche il contributo offerto loro in termini sociali, culturali ed economici. Per quanto concerne il primo aspetto, si può rilevare come l'attività notarile svolta in questo contesto abbia consegnato una serie di documenti che, pur costituendo verosimilmente solo una piccola parte di quelli effettivamente rogati, permette di seguire passo passo l'evoluzione della prassi notarile dispiegata a partire dal basso medioevo per giungere fin quasi ai nostri giorni. Si sono così potute seguire da vicino, le modificazioni intercorse nelle forme e nei modi della stesura dei rogiti notarili; dall'uso di diversi usi cronologici al sistema attuale, dall'uso del sistema di abbreviazioni all'atto redatto in estenso, dall'impiego della lingua latina a quella italiana, passando per il catalano e per lo spagnolo, all'impiego di diversi sistemi di autenticazione previsti per conferire agli atti la *publica fides*, ossia dai *signa* notarili al timbro notarile.

Ricostruendo il districarsi dell'attività dei notai lungo i secoli è emerso chiaramente che la loro produzione documentaria possa a tutti gli effetti considerarsi riflesso della società, dei suoi equilibri, delle sue inquietudini, delle sue speranze e delle sue fragilità. I notai emergono quindi da questo studio come testimoni fedeli dei mutamenti culturali, politici ed economici. Conservando la traccia scritta dei negozi giuridici più disparati essi possono infatti considerarsi la memoria storica della comunità, una memoria potenzialmente indelebile, ma tradita soltanto dalla deperibilità dei loro protocolli.

In virtù della capacità concessa loro di conferire piena e totale credibilità agli atti da loro confezionati i notai divennero col tempo professionisti della scrittura, degni di ogni fiducia e dunque considerati come persone di confidenza e dispensatori di consigli preziosi. Non è quindi un caso se nella società iglesiente, e più in generale sarda, di epoca moderna, sotto l'influenza iberica, essi fossero per tutti i *discrets*.

È però emerso che, forti di questa apertura di credito quasi incondizionata, i notai presero a muoversi con una certa disinvoltura nella società cittadina, operando nel mercato immobiliare come in quello del credito. Apparentemente lo facevano con gli stessi strumenti degli altri operatori ma nei fatti, si trovarono ad operare da una posizione di vantaggio, in un regime che oggi si direbbe di concorrenza sleale. Grazie alla fiducia di norma accordata loro nell'esercizio della professione, i notai potevano, infatti, venire a conoscenza di informazioni e di notizie di prima mano, in merito alle compravendite, alle successioni, ai bisogni del credito, dalle quali avrebbero potuto ricavarne vantaggi.

Si è così appurato che tale situazione, in molti casi, contribuì a far loro soggetti economici di primo piano; soggetti che anche grazie ad una lungimirante cura nella gestione patrimoniale e ad una non meno attenta politica matrimoniale si trovarono spesso a gestire ingenti patrimoni. La ricchezza mobile e immobile così conseguita fu, per alcuni notai, il lasciapassare per elevarsi verso la nobiltà di spada o di toga o semplicemente per accedere alle civiche magistrature ove, ancor più facile sarebbe stato, rafforzare la loro posizione se non altro in termini di prestigio e visibilità. Si tratta tuttavia perlopiù di singoli casi, di fortune personali, di carriere individuali. Il notaio aveva, infatti, piena consapevolezza del suo ruolo all'interno della società e delle possibilità offerte dalla sua condizione giuridica, ma non si elaborò in questo territorio una coscienza collettiva di ceto.

Il notaio operò ad Iglesias individualmente, supportato dalla sua famiglia e dal suo patrimonio, mai come elemento inserito in una corporazione *ad hoc*. Talvolta lo si può ritrovare come membro o meglio non come semplice membro, ma come *maggiorale* di un sodalizio cittadino, la Confraternita del Santo Monte, ma le ragioni di questa sua militanza furono prevalentemente di natura devozionale e religiosa. A muovere i notai ad operare in tal senso e ad impegnarsi nella realtà confraternale fu, infatti, verosimilmente il sentimento di *pietas* cristiana. Lo stesso che li vide spesso ricoprire l'ufficio di *pare de los orfans*, ossia quella civica magistratura che aveva il compito di prendersi cura degli orfani e dei trovatelli.

Impegnati nel sociale, come nel mercato economico, i notai che operarono ad Iglesias costituirono inoltre una risorsa intellettuale alla quale attingere in particolari momenti. Gli ambasciatori presso la corte regia o quelli inviati verso altre città, furono pertanto scelti non di rado fra i ranghi dei notai. Il rapporto con la civica amministrazione fu dunque strettissimo e definitivamente sancito con la creazione della segreteria civica che divenne appannaggio esclusivo dei notai appositamente scelti dal Consiglio.

Delle decine e decine di professionisti che operarono in questo particolare contesto urbano non tutti furono comunque ligi ai loro doveri e ossequiosi della normativa che regolava l'esercizio della professione notarile. Traditi da un'eccessiva disinvoltura nella conduzione dei loro affari personali, o da una condotta etica e professionale inaccettabile, furono talvolta al centro della cronaca giudiziaria. Accuse di malversazioni, di ruberie, ma anche di omicidio portarono alcuni notai sul banco degli imputati. Taluni incorsero nel rigore della prigione, altri nelle sanzioni disciplinari ed economiche comminate loro dagli uffici preposti al controllo della loro attività, altri, assolti da ogni accusa, furono pienamente reintegrati nel loro ruolo.

I casi di devianza dai criteri della rispettabile condotta furono casi isolati, neppure così numerosi, che non fecero comunque venir meno nel sentire collettivo, la fiducia nei riguardi dei notai che continuarono ad esser visti prevalentemente con rispetto, anche se forse, col tempo, quell'incondizionata apertura di credito nei loro confronti prese ad adombrarsi.

Appendice documentaria

L'appendice raccoglie una selezione di 57 documenti che offrono alcune testimonianze relative alle diverse tipologie di rogito notarile e alle diversificate sfere di competenze del notaio; consentono inoltre di ripercorrere l'evoluzione della normativa adottata, di volta, in volta per regolare l'accesso alla professione e l'esercizio del notariato, nel campo privato e in quello pubblico, con speciale riferimento alle vicende delle *scribanie* cittadine. La raccolta comprende, pertanto, documenti di diversa tipologia, estesi in varie epoche, su supporti scrittori distinti, in differenti lingue e inoltre provenienti da svariati istituti di conservazione. Per questa ragione, pur muovendosi nell'ambito dei criteri forniti per l'edizione delle fonti documentarie²⁰³⁶, per conferire al contempo una certa uniformità al composito campione, si sono adottati alcuni accorgimenti. Non viene pertanto riportata la consueta indicazione di fine rigo né quella di fine carta. L'uso della punteggiatura e quello delle iniziali maiuscole è stato adeguato ai criteri moderni. I vari segni di interpunzione sono stati utilizzati con l'intento di interpretare e rendere comprensibile il documento, senza tuttavia abusarne e tenendo presenti le pause nell'esemplare.

I documenti sono contraddistinti da un numero arabo progressivo che risponde ai criteri cronologici. La data degli stessi è indicata secondo il computo moderno, il cosiddetto "stile comune", mentre il luogo di redazione è espresso con il toponimo attuale corrispondente a quello riportato nel documento. Segue quindi il regesto in lingua italiana, contenente tutti gli elementi relativi sia al fatto storico sia all'azione giuridica espressi nell'atto. Nella nota di commento premessa ai singoli documenti è riportata l'attuale collocazione archivistica completa, con l'indicazione dell'istituto di conservazione e del fondo.

²⁰³⁶ *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, n. 28 (1906), p. 7 e ss; A. Petrucci, *L'edizioni delle fonti documentarie: un problema ancora aperto*, in «Rivista Storica Italiana», n. LXXV (1963), pp. 69-80; A. Pratesi, *Una questione di metodo, l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. 17 (1957), p. 36-82; Id, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1970; E. Falconi, *L'edizione diplomatica del documento e del manoscritto*, Parma 1984; G. Tognetti, *Criteri per la trascrizione dei testi medievali latini e italiani*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», n. 51 (1982).

Sigle e segni convenzionali

- [] = Integrazione per lacuna del testo dovuta a macchia o abrasione
- [...] = Lacuna del testo non integrabile dovuta a macchia o abrasione
- *** = Spazio lasciato intenzionalmente in bianco dal rogatario
- (SN) = Signum notarii

1

1271 ottobre 26, Villa di Astia, Cagliari

Pietro Soro, amministratore dell'Opera di Santa Maria di Pisa nel Cagliaritano, riceve da Profficato di Bandino da Vico alcuni beni, appartenenti all'Opera nelle ville di Josso, Sinnuri, Prato e Astia.

A.S.P., *Diplomatico della Primaziale*, 1272 ottobre 26, pergamena lunga.

Edizione:

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLI, Cagliari 2000, pp. 79-81.

In eterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus notum quod Petrus Sorus Operarius et Rector, syndicus et procurator scriptus operariatus et rectorie sindicatus et procuratorio nomine scripta Opera interrogatus a scripto Profficato confessus est in veritate se accepisse et a pre se habere ab eo dante pro scripto Gerardo Guercio infrascriptas res que sunt Sancte Marie in Villa de Gioso videlicet vachas de matre quadraginta duas et boves magnos tres et annutinos masculos tredecim et annutinas feminas quinque et vitulas feminas de hoc anno sex, et viculos masculos de hoc anno duodecim. Et infrascriptas res que sunt Sancte Opere in Villa de Sinnui videlicet pecudes de matre vigintiunam et agnellas feminas duas et agnones masculos sex et montones magnos duos et pecudes de matre trigintaunam et agnones feminas octo et agnones masculos novem et montones magnos tres et pecudes de matre sexaginta sex et pelles duo dictarum pecudum et boves magnos tres. Et infrascriptas res que sunt Sancte Opere in Villa Prati Sulci videlicet vachas de matre nonaginta unam et annutinas feminas viginti quinque et vitulas feminas de hoc anno viginti sex et annutinos masculos viginti sex et vitulos masculos de hoc anno viginti septem et magliolos septem et boves magnos novem et pecudes de matre centum viginti septem et montones viginti octo et agnones feminas triginta et agnones masculos triginta quinque et boves domicos sex et boves duos in Villa Teulate. Et infrascriptas res que sunt Sancte Opere in Villa Astie videlicet capras de matre sexaginta unam et capretas feminas de hoc anno octo et capretos de hoc anno masculos quatuor et pecudes de matre optuaginta unam et agnones feminas undecim et agnones masculos decem et pelles sex agnorum et montones sex et vinnita de matre triginta octo et pellem unam vinniti et polledros masculos novem et equos massarghios duos et polledros de hoc anno masculos sex et pelles polledrorum quatuor et polledras feminas de hoc anno quinque et pellem imam polledre et vachas de matre centum sexaginta tres et coria vacharum tria et annutinas femina quadraginta octo et pelles duas annutinarum et annutinos masculos quadraginta septem et pelles duas annutinorum et vitulas feminas

de hoc anno quadraginta quatuor et pellem unam vitule et vitulos masculos tnginta quatuor et boves magnos septem et coria bovum duo et boves domitos quinque et bovem annutinum unum. Et insuper abeo interrogatus confessus est in veritate se accepisse et a pre se habere abeo dare pro scripto Gerardo omnes domos terras et possessione servos et ancillas Sancte Opere qui et que sunt in scriptis Villis. Renuntiando exceptioni per dictarum rerum non habitatum et non receptarum quam exceptionem promissis Profficato recipienti pro scripto Gerardo non opponere non opponi facere ad penam dupli omnium predictarum rerum sub obligatione horum suorum stipulationem promissam de quibus rebus omnibus dictus Petrus operariatus et rectorie et sindicatus et procuratorio nomine pro scripta Opera vocavit se bene quietum et pagatum et dictum Profficatum pro scripto Gerardo et ipsum Gerardum absentem et suos heredes et bona inde liberavit. Actum in villa de Astia in platea publica dicte Ville que est ante ecclesiam Sancti Petri de scripta Opera [...] portam claustrum dicte Opere presentibus Lambertuccio condam Diocificiis de Pistos et Johanne Fraus quondam Turbini de Astia testibus rogatis ad hec. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, Indictione XV, septimo kalendas novembris.

(SN) Ego Gerardus filius quondam Lamberti de Cascina domini Federici dei gratia excellentissimi Romanorum imperatoris notarius predictis omnibus interfui et hanc inde cartam rogatus scribere scripsi et firmavi.

2

1285 dicembre 23, Iglesias

Cileo de Chianni, del fu Rainerio, abitante in Villa di Chiesa di Sigerro, nomina Bondo Gerbo, mercante residente in Cagliari, suo procuratore e amministratore dei suoi beni.

A.S.P., *Diplomatico della Primaziale*, 1286 dicembre 23, pergamena corta.

Edizione:

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLI, Cagliari 2000, pp. 104-105.

In nomine Domini amen. Est hoc publico instrumento cunctis audientibus pate fiat quod Cileus de Chianni condi Pisa dom Rainerii et nunc habitator Ville Ecclesie de Sigerro fecit constituit atque ordinavit Bondum Gerbum mercatorem nunc commorantem in Castello Castri licet absentem suum procuratorem et certum nuntium ad petendum exigendum et recolligendum pro eo et in viro[...] et nomine omnes et singulas denariorum

et rerum quantitates et id totum et quicquid et ea omnia quas etque recipere habet et debet et recipere habebit et debebit a quibuscumque personis et locis in curia et extra coram quibuscumque iudicibus seu iudicantibus et ad vocandum inde [...] eo et eius vice et nomine bone quietum et pacatum de eo quod receperit et ad cartas et scedas confessionis liberationis absolutionis finis et refutationes et promissionis iurium cessionis et pacti de non petendo facit dum et ad cartas et scedas et alias scripturas cassandum et cassari faciendum et probatam cassandi dandum. Et ad causandum et litem et lites incipiendum confessandum et exequendum cum quibuscumque personis et locis coram quibuscumque iudicibus seu iudicantibus inquisitiones positiones responsiones monitiones et petitiones faciendum et fieri faciendum. Probatum et probate titulum et titulos contra titulum et contra titulos [...]dum et dandum et cassandum et cassari faciendam. Testes et instrumenta producendum et dandum et reprobandum et eos publicandum et publicari faciendum. Iudices eligendum suspectos dandum et non suspectos nominandum. Et sacramenta cuiusque generis superius animas faciendum. Sententias contumacie et diffinitiones petendum et capiendum et audiendum et ab eis adpellandum et adpellationem proseguendum usque ad finem totiens quotiens expedierit tenerias et tenenam petendum et capiendum et inde adsignationem fieri faciendum. Stagiras sequestrationes faciendum de manifesta et generaliter ad omnia et singula faciendum procurandum et administrandum que ad hec pertinerat et pertinere noscuntur et ea sine quibus predicta et unumquodque predictorum explicari non possent et que causarum merita postulant et requirunt et que venes legitimus procurator facere potest et ipsemet si presens esset facere posset et potest. Promictens dictus Cileus mihi Locto notario stipulanti pro suprascripto Bondo procuratore licet absente et omnibus quorum interest et intererit iudicio Christi et iudicatum solvere et habere et tenere firmum et ratum id totum et quidquid dictus procurator procurations officio fecerint et contra non venire vel facere aliquomodo vel iure ad penam dupli totius eius de quo ageretur sub obligatione suorum honorum renuntiando omni iuri et legi auxilio et constituto et omni exequiari et defensionis quibus a predictis vel ab aliquo predictorum vel iuvare [...] posset nominatim a pena predicta. Actum in suprascripta Villa Ecclesie de Sighiero sub umbraca domus Bonaccursi notarii de Ceppoto presentibus Cepto de [...]ono filio Paganelli et Vanne Bontaro quondam Bonaventure habitatoribus suprascripte Ville Ecclesie testibus ad hec rogatis anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimo sexto indictione quartadecima decimo alendas januarii.

(SN) Ego Loctus filius quondam Salvucii imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus interfui et ad hec omnia rogatus scripsi et firmavi.

1296 settembre 16, Iglesias

Ciolo Formentino erede del suo defunto padre Gerardo costituisce la matrigna Coriaria e Giovanni Fiorentini ad adire l'eredità del detto redigendone l'inventario.

ASP, *Diplomatico Alliata*, 1297-1299, pergamena corta.

Edizione:

Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. I, Padova 1961, doc. 29, pp. 40-42.

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 151-154.

In nomine domini amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod Ciolus Formentinus, filius quondam Gerardi Formentini, ipsius Gerardi quondam patris sui heres, cum inventarti confectione per hoc publicum instrumentum fecit, constituit atque ordinavit dominam Coriariam matteram suam ipsius Cioli relictam Frederici et Johannem Formentinum, et quemque eorum in solidum licet absentes, ita quod occupantis non sit melior conditio et unum eorum incipiente alter nichilominus exequantur, suos procuratores et certos nuntios ad adprehendendum hereditatem suprascripti Gerardi quondam patris suprascripti Cioli cum inventari confectione pro dicto Ciolo et eius nomine. Et ad facere inventarium bonorum que fuerunt suprascripti Gerardi et de dictis bonis et que sunt in eius hereditate. Et addendum jnventario ab ipso Ciolo confecto de bonis que fuerunt suprascripti Gerardi quondam patris sui, rogato et firmato hodie a me Juncta notario, bona que fuerunt suprascripti Gerardi si qua sunt; ad agendum, excipiendum, replicandum propter habitum et propter habita mictendum, litem et lites incipiendum, positiones et responsiones facere, titulum et titulos porrigendum et dandum, testes nominandos et dandos et eos publicari facere et eorum dictorum copiam petendum et recipiendum, allegandum et proponendum iura predicti Cioli et ipsis utendum et petendum et audiendum tam sententias contumaces quam diffinitas et interlocutorias, petendum et recipiendum executionem et executores predictarum sententiarum et cuiusque eorum, et appellandum si opus fuerit et in causa appellationis prosequendum usque ad finem cause. Et ad facere et fieri facere sequestrationes seu staçinas, et ad capiendum tenere et teneria et ad ipsum tenere et teneria denuntiandum. Et ad petendum, exigendum et recipiendum ab omnibus et singulis personis et locis omnes et singulas peccuniarum et rerum quantitates et totum et quicquid et ea omnia quas quod et que a dictis personis et qualibet earum recipere habent et habebunt et quique ei debentur et

debebuntur cum cartis et sine cartis aliquo modo vel iure et ex quibuscumque cartis et contractibus et negotiis. Et ad vocandum se pro eo et ipsum inde quietum et pagatum. Et ad facere inde confessiones et refutationes, transactiones et pacta. Et ad vendendum, tradendum et alienandum bona suprascripti Cioli et bona que fuerunt suprascripti Gerardi quondam patris sui cuius ipse Ciolus est heres cum inventarii confecione et de ipsis bonis cuicumque et quibuscumque et pro eo pretio et pretiis que eisdem procuratoribus et cuique eorum videbitur et placuerit preter quam medietatem integram pro indiviso cuiusdem petii cum domo super se positi in civitate pisana in Cappella Sancti Andree forisporte tenentis unum caput in via publica dicta Classo Sancii Andree, aliud caput in terra et domo Gerardi de Bando et Jacobi notarii de Campo, latus unum in terra et domo Mathei Bacciani et aliud latus in terra et domo olim Andreocti de Canneto, vel si qui alij sunt confines cuius predicte medietatis ipsius petii terre cum domo, alienatione penitus interdicta. Et ad obligandum dictum Ciolum et eius heredes et bona predictis et quolibet predictorum sub quavumque pena et penis que eius et cuique eorum videbitur et placuerit. Et ad cassandum et cassari facere omnes et singulas cartas et eorum scedas de predictis et subscriptis et quolibet predictorum et subscriptorum factas et faciendas et ad facere et fieri facere de predictis et subscriptis omnibus et singulis cartas et scedas. Et ad omnia et singula facere que ad hec pertinent et pertinere possent et sine quibus predicta explicari non possent et que verus et legitimus procurator et ipsemet si presens esset facere posset. Promictens mihi Juncte notario stipulanti et agenti pro dictis procuratoribus et quolibet eorum in solidum licet absentibus sub ypotheca sui suorum heredum et honorum omnium et sub pena dupli omnium predictorum iudicio xisti et iudicatum solvi et se habere ratum et tenere firmum totum et quicquid et ea omnia quod et que dicti procuratores fecerint vel aliquis eorum fecerit de predictis et quolibet predictorum. Et taliter dictus Ciolus me Junctam notarium scribere rogavit. Actum in Villa Ecclesie de Sigerro in domo mea Juncte notarii que est in Ruga Mercatorum. Presentibus Gaddo Duodo et Leonardo de Massa et Georgio Falla [...] testibus rogatis. Anno vero dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione nona, sextodecimo kalendas octubris. (SN) Ego Juncta Soldani filius imperiali autoritate notarius publicus predictis interfui et hec omnia | rogata scripsi et firmavi.

1296 settembre 16-1299 marzo 31, Iglesias

Ciolo Formentini, figlio ed erede del defunto Gherardo compila l'inventario dei beni ritrovati nell'eredità di suo padre e confessa di aver ricevuto in detta eredità la metà di una casa posta in Pisa nella cappella di Sant'Andrea fuori porta. Il 3 marzo del 1299 Ciolo aggiunge all'inventario due appezzamenti di terreno, uno sito nella valle dell'Arno, l'altro in Colignola e diverse somme di denaro dovute al defunto da persone di cui ignora il nome. Confessa di aver avuto solo ora notizia di tali proprietà.

ASP. *Diplomatico Alliata*, 1297-1299, pergamena corta.

Edizione:

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 154-156.

In nomine Dei. Quoniam inventarii confectio heredibus securitatem ne a creditoribus hereditariis [...] ne a legatariis ultra dodrantem bonorum defuncti conveniri valeat prestare solet. Ideo ego Ciolus [Formentinus] condam Gerardi Formentini de cappella Sancti Andree forisporte pisane civitatis volens esse heres [...] predicti Gerardi condam patris mei et in eius hereditate [publicum inventarium] facio. In primis quidem dico et confiteor me invenisse et esse in predictis bonis medietatem integram pro indivisio [cuiusdam petii terre] cum dono super se positi in civitate pisana in predicta cappella et tenet unum caput in via publica dicta Classo Sancte Andree, [aliud caput in terra et domo] Gerardi de Bando et Iacobi notarii de Campo, latus unum in terra et domo olim Mathei Bacciani et aliud latus in terra [et domo olim Andre]octi de Cannet vel si qui alii sunt confines; et hec quidem predicta omnia dico et confiteor me invenisse et esse in dicta [hereditate] mihi pro me iure hereditario nomine pro predictis bonis si rei veritas aliter esset vel posset inveniri salvo tamen si plura [...] addenda. Et taliter dictus Ciolus me Iunctam notarium scribere rogavit. Actum in Villa Ecclesie de Sigerro in domo [mei Iuncte] notarii que est in Ruga Mercatorum presentibus Gaddo Duodo, Leonardo de Massa et Gregorio Falla de Siguli [testibus ad hec rogatis, anno] dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione nona, sextodecimo kalendarum oct[ubris]. Ciolu Formentinus suprascripto filius condam suprascripti Gerardi Formentini et ipsius Gerardi heres cum inventarii confectio [...] inventario ab eo confecto de bonis que fuerunt suprascripti Gerardi et in inventario ponendo infrascripta petia terrarum et [...] me Iuncta notario et testibus infrascriptis dixit et confessus fuit se relatu quarundam audivisse esse in predictis bonis que fuerunt [suprascripti Gerardi patris] sui condam infrascripta petia terrarum, animalia et pecuniam videlicet petium

unum terre positum in Valle Arni comitatus pisani [...] ad stariorum pisanorum. Et unum petium terre positum in Colignola comitatus pisani quod est statoria octo ad [...] quantitatem vaccharum que sunt in plano de porto comitatus pisani penes quosdam homines quorum nomina ignorat et [...] minorum quas dictus Gerardus habebat recipere a quibusdam personis quorum nomina similiter ignorat. Et taliter dictus Ciolus [me Iuncta notarium scribere] rogavit. Actum in Villa Ecclesie de Sigerro in domo mei Iuncte notarii que est in Ruga Mercatorum presentibus [...] Leonardi et Schettino de Massa condam Bartholomei de Massa testibus rogatis, anno vero dominice incarnationis [millesimo ducesimo] nonagesimo nono, indictione duodecima, quinto nonas martii.

(SN) Ego Iuncta Soldani filius imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et hec omnia rogatus scripsi et firmavi.

5

1298 maggio 9, Iglesias

Giovanni Forte del fu Piero Fantini, cittadino pisano, dichiara di aver ricevuto da Ciolo Formentini del fu Gherardo, duecento lire di denari pisani minuti.

ASP, *Diplomatico Alliata*, 1299 maggio 9, pergamena corta.

Edizione:

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 166-168.

In eterni Dei nomine amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod Iohannes dictus Vannes Forte quondam Pieri Fantini civis pisanus, interrogatus a Ciolo Formentino condam Gerardi Formentini interrogante pro heredibus et bonis quondam suprascripti Gerardi dudum patris sui et eorum vice et nomine, confessus est in veritate se recepisse et apud se habere ab eo dante et solvente pro suprascriptis heredibus et bonis et de sua ipsius Cioli propria pecunia animo reabendi a dictis heredibus et bonis et non donandi, illas libras ducentas bonorum denariorum minorum quas dictus Iohannis a dicto Gerardo Formentino dudum patre dicti Cioli recipere debebat causa mutui vel alio modo et omnes alias et singulas quantitates denariorum et rerum quas usque hodie dictus Iohannes ab eodem Gerardo recipere debebat aliquo modo vel iure et ex quibuscumque

causis, contractibus et negotiis tam cum cartis quam sine cartis vel scripturis tam publicis quam privatis. Renuntiando exceptioni suprascriptarum quantitatum denariorum et rerum non habitarum nec receptorum. Quam exceptionem dictus Iohannes per stipulationem sollempnem promisit et convenit suprascripto Ciolo recipienti et stipulanti pro dictis heredibus et bonis. Obligando se suosque heredes et omnia bona sua sub pena dupli totius eius de quo ageretur seu questio fieret stipulatione promissa non opponere nec opponi facere per se vel alium aliquo modo ullo tempore. De quibus vocavit se ab eis bene quietum et pacatum et inde heredes et bona dicti Gerardi penitus liberavit et absolvit. Et omnes scedas, cartas, scripturas, precepta et exbannimenta quas et que usque hodie dictus Iohannes habebat contra suprascriptum Gerardum et eius heredes et bona rogatas seu scriptas per quoscumque notarios in totum vocavit cassas et irritas et cassa et irrita et nullius momenti et valoris esse statuit. Et parabolam dedit mihi Iohanni notario agenti et stipulanti pro predictis notariis dictas cartas seu scedas habentibus et ipsis notariis quamvis absentibus et omni alio notario eorum acta habentibus ipsas cartas seu scedas in totum cassari et irritari per hoc publicum instrumentum. Et taliter dictus Iohannes Forte me Iohannem notarium hanc inde cartam scribere rogavit. Actum in Villa Ecclesie de Sighierro in apotheca domus Mannuccii Bucelli, presentibus Becto Alliata condam Galgani Alliate et Balduino speciario de Simoli quondam Palmerii notarii testibus ad hec rogatis, dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione undecima, septimo idus madii.

(SN) Ego Iohannes filius Rustichelli Archarii imperiali auctoritate notarius hanc cartam a me rogatam rogatus scripsi et firmavi.

6

1303 gennaio 19, Iglesias

Ceco de Massa, figlio di Bernardo de Massa, riceve 80 lire di denari aquilini minuti da Pucciarello, del fu Bartolomeo Gallinella, come compenso della vendita di una casa con le sue pertinenze, ubicata a Pisa, fatta da Bernardo, padre del detto Cecco.

A.S.P., *Diplomatico della Primaziale* 1303 gennaio 19, pergamena corta.

Edizione:

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico della primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLI, Cagliari 2001, pp. 173-174.

In Christi nomine amen. Cunctis hoc scire volentibus pateat evidenter quod Cechus de Massa filius Bernardi de Massa filii quondam Juncte aurificis prestito ab eo iuramento super Sanctis Evangeliiis coram me Guelfo notario et testibus irifrascriptis sub qua dixit de maiorem viginti annis esse sua spontanea et bona voluntate et nulla vi coactus venditioni facte a suprascripto Bernardo patre suo Pucciarello aurifici quondam Bartholomei Gallinelle aurificis de [...] Terre cum domo super se murata et selori [...] et coperta et cum claustro post se et cum eius pertinentia posito Pisis in capella Sancti Bartholomei de Peccis tenente unum caput in via publica aliud caput partim in terra Filipi Fabri et Rainerii Pelliparii latus unum in terra et domo heredum Jacobi Ceulensis aliud latus in terra et domo que fuit Rainerii Ponis et nunc est Hospitalis Sancte Marie vel si qui alii sunt ei confines pretio librarum octuaginta denariorum aquilinarum minorum per cartam ipsius venditionis rogatam a Bendo Inella notario ut dicitur videlicet quantum ea in medietate et pro medietate ipsius venditionis et dicti petii terre cum domo tantum et pretii receptioni et promissioni et omnibus et singulis in ipsa carta venditions comprehensis et ipsi carte quantum est in ipsa et pro ipsa medietate tantum dicti petii terre cum domo expressim et efficaciter consentit et ipsam venditionem et traditionem et pretii receptionem a suprascripto Bernardo patre suo ut [...] est factam quantum est de medietate in medietate tantum dicti petii terre cum domo confinari acceptari et approbari et firmam et ratam esse voluit et fecit et omni suo iuri sibi competenti et competitur aliqua ex causa vel occasione sive modo aliquo vel iure in ipsa medietate tantum predicti petii terre cum domo renuntiari salvo tamen et reservato semper sibi omni iuri suo si quid habet et sibi competit vel competere posset aut debet modo aliquo vel iure in residua medietate dicti petii terre cum domo et omnia sua pertinentia et per sollempnem stipulationem dictus Cechus promisit et convenit suprascripto Pucciarello presenti et stipulanti quod predictam medietatem dicti petii terre ei vel eius heredibus sive quibus dederint vel habere decreverint de cetero non imbrigabit vel molestabit vel aliquam litem movebit et ipsa venditionem factam a suprascripto patre suo Guantino est pro ipsa medietate tantum semper et omni tempore firmam et ratam habebit nec ullo tempore non veniet vel faciet per se vel alium aliquomodo vel iure alioquin penam dupli extimationis ipsius medietatis dicti petii terre cum domo [...] quas tunc faciet et omnes expensas que propterea tierent [...] Pucciarello et suis heredibus dare et reddere per stipulationem promisit et convenit obligando se et suos heredes et bona sua omnia eidem Pucciarello et suis heredibus renuntiando omni iuri auxilio legum et constitutionis et precipue senatus consul [...] et cieto [...] pro eo quod est filius familis et omni alio auxilio unde se a suprascripto vel aliquo suprascriptorum tueri posset et nominatim a suprascripta pena [...] taliter hec omnia me Guelfum notarium scribere rogavit. Actum in Villa Ecclesie de Sigerio sub umbraco domus episcopatus sulciens presentibus Consilio quondam Orselli de Pisis et Johanne Braco quondam Guantini Braco de Bosi [...] testibus rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo tertio, Indiatone prima, quartodecimo kalendas februarii.

(SN) Ego Guelfus Saladini de Oliveto quondam filius imperialis auctoritate notarius predictis omnibus interfui et rogatus scripsi et firmavi.

7

1304 ottobre 2, Iglesias

Canneto del fu Boninsegna, confessa a Bonagiunta, figlio del fu notaio Vanni, di essere debitore nei suoi confronti di 148 lire di denari aquilini, corrispondenti alla valuta di vini di diversa qualità, ed inoltre gli promette che tale somma, in monete d'oro e d'argento, sarebbe stata pagata o da lui o dai suoi eredi entro i successivi sei mesi.

ASP, *Diplomatico Roncioni*, 1305 ottobre 2, pergamena corta.

Edizione:

S. Seruis, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Roncioni dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIV, Cagliari 2005, doc. XXXI, pp. 162-164.

In eterni Dei nomine amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione a Bonaiunta de Campo quondam Vannis notarli de Campo, confessus quod Cannetus pelliparius quondam Bonensingne, interrogatus a Bonaiunta de Campo quondam Vannis notarii de Campo, confessus est in ventate se eidem Bonaiunte tenere et dare debere libras centum quadraginta octo denariorum aquilinarum minutorum pro pretio vegetum decem plenarum vino greco, vegetum duarum plenarum vino vermilio et vegetum | duarum plenarum vino brustho albo et ipsius quas vegetes plenas ipso vino inde eum interrogatum confessus est habere penes se, renuntiando exceptioni suprascriptarum vegetum plenarum dicto vino non habitarum nec acceptarum, quam exceptionem dictus Cannetus per stipulationem sollempnem promisit et convenit suprascripto Bonaiunte obligando se suosque heredes et omnia bona sua sub pena dupli suprascripte pecunie et ad penam unius marche argenti ad opus Communis pisani pro qualibet iure qua eum accusaverit stipulatone promissa non opponere nec opponi facere et dare, recidere et solvere aut dari et solvi tacere ei vel eius heredi aut suo certo nuntio pro eo sive cui ipse preceperit suprascriptas libras centum quadraginta octo denariorum aquilinarum minutorum hinc ad sex menses proxime venturos. Hoc modo videlicet singula edomada omnes denarios quos receperit de dicto vino in denariis vel auro sive argento et non in alia re contra suam voluntatem sine reclamacione expensis curie et advocatorum et omnibus aliis que inde

fierent se eas promisit et convenit, renuntiando omni iuri, legibus, constitutionibus, auxiliis et defensionibus et omni alii iuri quo vel quibus se a predictis vel aliquo predictorum et nominatimi in pena tueri vel iuvare aut liberare posset et sic elapso suprascripto termino precepto ei ingredi possessionem bonorum suorum pro predicta pecunia et eius pena dupli et expensis sua propria auctoritate etiam sine auctoritate publica que bona se pro eo possidere constituit. Et quod solutio vel absolutio aut termini prorogatio sive aliqua alia exceptio suprascripti debiti non possit dici esse factum in totum vel in partem per testes vel alias probavit nisi per rationem et actionem huius carte et eius scede vel per confessionem alterius publici instrumenti. Reservatasemper ipsi Bonaiunte possessione, proprietate, fructu et dominio totius suprascripti vini usque ad integrarci satisfactionem totius suprascripti debiti et taliter hec omnia me Iohannem notarium hanc inde cartam scribere rogaverunt. Actum in Villa Ecclesie de Sighierro, sub porticu domus habitationis nei Iohannis notarli, presentibus Iohanne de Laserto, Corso condam item Iohannis, Becto, vinario, quondam Ugolini et Peruccio de Curilliano, condam Bonacursi, testibus ad hec rogatis et vocatis. Dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo quinto, indicione tertia, sexto nonas octubris.

(SN) Ego Iohannes, filius Rustichelli Archarii, imperiali auctoritate notarius, hanc cartam a me rogatam et nunc bis firmatam tamen prestito iuramento confetto de cards perditis, rogatus scripsi et firmavi.

8

1312, settembre 22, Iglesias

Ciolo Formentino, del fu Gerardo, residente ad Iglesias, dichiara di aver avuto la Betto Alliata, suo procuratore in alcuni affari, quanto dovutogli.

ASP, *Diplomatico Alliata*, 1313 settembre 22, pergamena corta.

Edizione:

Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. I, Padova 1961, doc. 68, pp. 114-15.

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 235-239.

In nomine domini amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod Ciolus Formentinus, quondam Gerardi Formentini, habitator Ecclesie de Sigerro existens coram me Duodo notario et testibus infrascriptis sua ipsius Cioli spontanea voluntate dixit et confessus fuit se habuisse et recepisse a Becto Agliata quondam Galgani Agliate, cive pisano, omnes et singulas pecuniarum et rerum quantitates et totum et quicquid et ea omnia quas quod et que dictus Bectus tamquam procurator suprascripti Cioli procuratorio nomine pro eo seu quocumque alio modo pro predicto Ciolo usque nunc habuit et recepit et habere et recipere posset usque in kalendis octubris proxime venturi. Et totum et quicquid ipse Ciolus ab ipso Becto usque nunc petere et recipere potest et petere et recipere posset usque in suprascriptis kalendis octubris proxime venturi cum cartis et sine cartis, aliquo modo vel iure, causa aliqua vel occasione et ex quibuscumque causis, contractibus et negotiis. Renuntians exceptioni non numerate pecunie et rei dicto modo non geste quam exceptionem dictus Ciolus per stipulatione sollempnem convenit et promisit mihi suprascripto Duodo notario tamquam publico stipulanti pro dicto Becto non opponere vel opponi facere ullo tempore aliquo modo vel iure ad penam dupli totius eius de quo ageretur sub obligatione omnium bonorum suorum et de quibus omnibus quantita[tibus] [...] se a dicto Becto licet absente bene [...] et ipsum Bectum et eius heredes et [...] Et omnes cartas et [...] scripturas tam publicas quam privatas[as] [...] contra ipsum Bectum usque hodie habet et habere possit usque in kalendis octubris proxime venturi rogatas a quocumque notario vel notariis, cassas, irritas, nullius momenti et valoris, vocavit, fecit et esse voluit et cassari precepit. Et notario vel notariis ipsas habenti vel habentibus, licet absenti vel absentibus, parabolam cassandi dedit per visionem huius publici instrumenti. Et taliter dictus Ciolus me Duodum notarium scribere rogavit. Actum in Villa Ecclesie de Sigerro in domo mea suprascripti Duodi notarii que est in Ruga Mercatorum, presentibus Gaddo Granello condam Periccioli, et Ductio Manente, quondam Guidonis, testibus rogatis, anno vero dominice incarnationis millesimo trecentesimo tertio decimo, inditione decima, decimo kalendas octubris. (SN) Ego Duodus Juncte Soldani notarii condam filius imperiali autoritate iudex ordinarius | atque notarius predictis interfui et hec omnia rogata scripsi et firmavi.

1314, novembre 15, Iglesias

Ciolo Matello del fu Margiano, abitante ad Iglesias, riceve in mutuo da Neri da Riglione, del fu Bacciomeo, 200 lire di denari aquilini minuti e promette di saldare il debito entro il 1° gennaio successivo.

ASP, *Diplomatico Alliata*, 1315 novembre 15, pergamena corta.

Edizione:

Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. I, Padova 1961, doc.75, pp. 123-124.

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 256-257.

In nomine domini amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod Colus Matellus filius condam Margiani Matelli, habitator Ville Ecclesie de Sigherro interrogatus a Nerio de Ariglione condam Bacciomei de Ariglione, confessus est in veritate se accepisse et apud se habere ab eo mutuo libras ducentas denariorum aquilinarum minorum. Renuntiando exceptioni non numerate pecunie, qui suprascriptus Colus per sollempnem stipulationem convenit et promisit suprascripto Nerio dare, reddere et solvere ei vel eius heredi aut suo certo nuntio pro eo sive cui ipse preceperit suprascriptas libras ducentas denariorum aquilinarum minorum hinc ad kalendas ianuarii proxime venturi in denariis aquilinis et non in alia re contra suam voluntatem sine briga, molestia et aliquibus expensis, alioquin pena dupli suprascripte pecunie et omnes expensas que inde fierent ei dare et reddere per stipulationem convenit et promisit. Obligando inde se et suos heredes et bona ei et suis heredibus; renuntiando omni iuri legumque adiutorio et omni exceptioni coherenti rei vel persone et etiam solvet penam marcarum quinque argenti Communi pisano vel cuilibet alteri Communi vel domino sub cuius regimine esset omni vice qua contra predicta fecerit et qua inde fuerit accusatus. Et sic per suprascripta sorte et eius pena dupli et expensis dictus Colus precepit suprascripto Nerio, elapso dicto termino, sua ipsius Nerii propria auctoritate sine decreto, parabola, nuntio vel precepto alicuius magistratus, ingredi possessionem et tenere omnium bonorum suorum vel quasi. Quod ea omnia iure pignoris possideat vel quasi. Et se pro eo et eius nomine ea omnia constituit possidere vel quasi. Hoc actum est inter eos quod soluctio predictae pecunie in totum vel in parte vel compensatio seu termini prorogatio aut aliqua alia exceptio contra predicta vel aliquod predictorum opponi vel obici non possit neque probari per testes vel alio modo nisi per hanc cartam cassam vel

pro confessione suprascripti Nerii cum carta notarii. Et taliter dicti contrahentes me Duodum notarium |scribere rogaverunt. Actum in Villa Ecclesie de Sigherro in domo mea Duodi notarii que est in Ruga Mercatorum; presentibus Duccio Manente, condam Guidonis et Puccio Grittoso condam Caddi, testibus rogatis, anno vero dominice incarnationis millesimo trecentesimo quintodecimo, indictione tertiadecima, septimo|decimo kallendas decembris.

(SN) Ego Duodus, Juncte Soldani notarii condam filius imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictis interfui et hec omnia rogatus scripsi et firmavi.

10

1317 settembre 24, Iglesias

Cecco Alliata, figlio di Betto, in qualità di attore di Lippo Alliata del fu Galgano, curatore aggiunto di Giovanni, figlio postumo ed erede di Neri da Riglione, esegue una transazione col Comune di Iglesias in relazione alla restituzione del prestito di 325 fiorini d'oro fatta da Neri da Riglione allo stesso Comune. Dal momento che quest'ultimo, a causa dei debiti contratti e della non facile situazione finanziaria, non può restituire integralmente quella somma, Cecco accetta il 60% della somma, pari a 209 lire, 12 soldi e 6 denari di aquilini minuti, corrispondenti a 195 fiorni d'oro.

ASP, *Diplomatico Alliata*, 1318 settembre 24, pergamena lunga.

Edizione:

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 412-417.

[.....] Nerio de Rillione olim habitatori Ville Ecclesie de Sigero in prestantia florenorum [.....] dicte Ville Ecclesie et ipsi Nerio una cum eis per Commune pisanum iuxta ambasciatam domini [.....] [in]sula Sardinee millesimo trecentesimo sextodecimo, inditione tertia decima et quam reduxit [.....] de dicta impositione constat in actis curie Communis Ville Ecclesie in quodam libro scripto manu [.....] Galgati Alliate de peccunia propria supracripti Nerii dederit et solverit Iacobo dicto Puccio Marttello [.....] Castri pro ipso Comuni pisano recipientibus libras trecentas quadraginta novem et sodos septem et denarios sex [.....] de dict prestantia ad ractionem soldorum viginti unius et denariorum sex denariorum aquilinarum minorum pro singulo [.....] Communis Castelli Castri sub

anno Domini millesimo trecentesimo sextodecimo, indictione quartadecima [.....] Betto filio Paganelli de Pontehere notaio et scriba publico Castelli Castri suprascripti pro Communi pisano et registrata [.....] provideri per consilium Senatus et Credentie et populi scilicet. Quod suprascriptis hominibus quibus [.....] ad manus suprascripte Ville qui nunc venditi et obligati sunt quibusdam personis finito tempore dictorum [.....] impositionis donec ipsa imposicio florenorum quinque milium fuerit [.....] cum [.....] facta fuerit et contra ius celebratum millesimo trecentesimo sextodecimo, indictione quartadecima [.....] Ville Ecclesie predictum providerit et solverit [.....] dicti Nerii de Rillione [.....] in dicta prestantiam pro qua restitutione fuit obligatus illis qui dictam prestantiam fecerunt [.....] florenorum. Quod [.....] Communis suprascripti dicti floreni pro [.....] [.....] millesimo trecentesimo octavodecimo, indictione quintadecima pridie idus aprilis et [.....] suprascripti Communis dare et solvere debuerunt omnibus debitoribus ei recipere de dicta prestantia [.....] eis quilibet eorum facere [.....] pro suprascripto Communi recipienti fiat de reliqua medietate [.....] Kalendas maii. Et [.....] providerit per alima provisionem sequendo formam [.....] posse facere finem Communi Ville Ecclesie de tota quantitate florenorum quam dictus Nerius mutuaverat [.....] Salinguerre de Ripafracta ambaxiatoris suprascripti. Ex pro qua directus suprascripti Communis Ville fuit obligatus [.....] ut supra dictum est recipiendo ab eo quem predictis heredibus legitime constiterit posse recipere pro ipsis heredibus florenos [.....] in dicta prestantia et quos dicti heredes recipere habent. Quod Cionellinus de Oliveto camerarius suprascripti Communis Ville Ecclesie [.....] heredes legitime habere debere suprascriptos florenos a dicto Nerio mutuatos et dictum Nerium eos solvisse in dicta prestantia de quacumque pecunia [.....] suprascripti officii dare et solvere possit et debeat illi quem legitime constiterint et apparebunt posse recipere pro dictis heredibus et posse et velle facere [.....] sexaginta de auro pro quolibet centenario florenorum quos dicti heredes recipere habent de dicta prestantia vel eorum valentes ad ractionem soldorum viginti unius et denariorum sex denariorum aquilinarum minorum pro quolibet centenario [.....] carta finis suprascripto modo et solutionis primo iudicie interveniente. Que quidem provisio facta fuit millesimo trecentesimo octavodecimo, indictione quintadecima duodecimo kalendas octubris. Cecchus Alliata civis pisanus filius Becti Alliate actor ad hec et alia facienda Lippi Alliate civis pisanis condam Galgani Alliate curatoris adiuncti Vanni de Rillione civi pisano condam Bacciamei de Rillione tutori legitimo Iohannis nepotis sui postumi filii condam Nerii de Rillione et eius heredis nati ex ventre pregnantis domine Thore relicte suprascripti Nerii a domino Clerico domini Philippi iudice et assessore Communis Castelli Castri. Et etiam actor suprascripti Iohannis postumi constitutus a dicto Lippo Alliata curatore, presentia, decreto et auctoritate dicti iudicis et assessoris ut patet de ipsa constitutione ete actoria per cartam scriptam in actis curie Communis Castelli Castri dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo octavodecimo, indictione quintadecima pridie kalendas iulii et sumptam et firmatam de ipsis actis a Bectto notario filio Paganelli de Pontehere scriba publico suprascripti Communis Castelli Castri pro

Communi pisano. Considerato et proviso quod dictum Commune Ville Ecclesie integram restitutionem suprascriptorum florenorum moderno tempore facere non potest propter debita et honora que habet set oportet quod ad tempus non modicum differatur et quod recipiatur dicto modo dictos florenos sexaginta pro quolibet centenario ex fructu eorum dictus Iohannes postumus maius lucrum et utilitatem consequitur quam si expectantur ad tempus quo integralis restitutio fieri posse inspecta itaque in hac parte utilitate dicti Iohannis pupilli per hoc publicum instrumentum fecit Cionellino de Oliveto predicto camerario suprascripti Communis Ville Ecclesie recipienti vice et nomine ipsius Communis finem et reffutationem, absolucionem, inmissionem, liberacionem et generalem transactionem et pactum de ulterius non petendo. De suprascriptis florenis trecentis viginti quinque de auro a suprascripto Nerio mutuatis in dicta prestantia un supra dictum est et de omni iure, actione et ractione utili et directo, reali, personali et mixto et omni alio sibi actorio nomine pro dictis Iohanne pupillo et Lippo Alliata curatore curatorio nomine pro dicto Iohanne quoquo modo et iure competenti et competituto iin suprascriptis et de suprascriptis florenis trecentis viginti quinque de auro et eorum occasione et causa. Et generaliter de omni et toto eo quod dictus actor actorio nomine pro dictis Iohanne pupillo et Lippo et ipse Lippus cuator curatorio nomine pro dicto Iohanne et ipse Iohannes pupillus petere et inde agere et experiri poterant er possunt et possent contra suprascriptum Commune Ville Ecclesie et eius bona pro predictis et occasione predictotum, de quibus suprascriptum Commune et eius bona penitus absolvit et liberavit. Et omnes cartas et scedas et scripturas publicas et privatas si que inde essent in totum cassas et irritas et nullius valoris atque momenti vocavit, dixit et esse voluit et mandavit. Et per stipulationem sollempnem dictus Cecchus actor actorio nomine pro dicto Iohanne pupillo et dicto Lippo curatore convenit et promisit suprascripto camerario agenti et stipulanti camerariatus nomine pro predicto Communi et eius vice nomine presens contractum et omnia in presens contractum comprehensa semper et omni tempore firmam et frima, ratam et rata habere et tenere et haberi et teneri facere. Et contr non venire per se vel alium n iudicio vel extra, de iure vel de facto, causa aliqua vel occasione. Et ipsas finem et reffutationem et omnia in ea comprehensa eidem Communi ab omni imbriganti persona et loco auctorare, providere et disbrigare. Et auctor et defensor et disbrigator inde ei ut dictum est semper erit et existet cum omnibus suprascripti Iohannis postumi et eius heredum expensis. Et quod non apparebit aliquid ventum vel factum huic contractui vel alicui in eo contento contrarium vel nocivu, alioquin penam dupli totius suprascripte peccunie stipulationem promissam. Et omnes expensas et dicta pena que propterea suprascriptum Commune haberet per stipulationem sollempnem convenit et promisit dicto camerario nomine quo supra recipienti. Obligando inde se actorio nomine pro dicto Iohanne pupillo et ipsum Iohannem pupillum et eius heredes et bona eidem cameraio recipienti pro suprascripto Communi et ipsi Communi pro suprascriptis omnibus et singulis. Et renuntiando omni iuri sibi actorio nomine pro dictis pupillo et curatore curatorio nomine pro dicto Iohanne et ipsi Iohanni competenti et competituro

contra predicta vel aliquod predictorum. Pro qua suprascripta fine er reffutatione et omnibus suprascriptis et singulis dictus Cecchus actor actorio nomine pro dictis Iohanne pupillo et Lippo eius curatore et eorum vice et nomine coram me Lando Orsolei notario scriba publico dicti camerarii pro dicto Communi Ville et testibus infrascriptis habuit et recepit a Cionellino de Oliveto suprascripto camerario suprascripti Communi Ville dante et solvente camerariatus nomine pro suprascripto Communi Ville et de peccunia propria ipsius Communis ab eo habita occasione dicti sui officii libras ducentas novem, soldos duodecim et denarios sex aquilinarum minorum pro valentia florenorum centum nonaginta quinque de auro ad ractionem florenorum sexaginta de auro pro quolibet centenario florenorum trecentorum viginti quinque suprascriptorum mutuorum a suprascripto Nerio, computato quolibet floreno soldis viginti uno et denariis sex denariorum aquilinarum minorum secundum formam provisionis suprascripte Ville facte hoc anno duodecimo kallendas octubris. De quibus se actorio nomine pro dicto Iohanne pupillo et dicto Lippo eius curatore cuatorio nomine pro eo vocavit bene quietum et pacatum et contentum et inde suprascriptum Commune et eius bona actorio nomine ut dictum est penitus absolvit et liberavit. et taliter hec omnia me Landum notarium scribam publicum suprascripti Cionellino de Oliveto camerarii loco Duodi notarii infirmi scriba publico dicti camerarii pro dicto Communi Ville scribere rogavit. Actum in Villa Ecclesie in curia dicte Ville in qua retinetur ius, presentibus Alamanno notario de Viacava condam Nerii notarii et Bonuccio de Pontesercli notario filio Venture scribis publicis suprascriptis curie pro Communi pisano testibus ad hec rogtis, dominice vero incarnationis anno millesimo trecentesimo octavodecimo, indictione prima, octavo kallendas octubris.

(SN) Ego Landus Arsolei [.....] iudex ordinarius atque notarius predictis omnibus interfui et hec omnia a me rogat rogatus scripsi et | firmavi.

11

1320 aprile 1, Iglesias

Ciolo Formentini del fu Gherardo, abitante ad Iglesias, a nome di Pietro Porcellini del fu Vanni, cittadino pisano abitante nel Castello di Cagliari, versa a Guantino Mosca del fu Pietro, residente ad Iglesias, 9 lire, 7 soldi e 6 denari di aquiline minuti, per 25 lire di denari pisani minuti, somma di denaro che il defunto Lippo Alliata aveva nel suo testamento destinato al suddetto Guantino.

ASP, Diplomatico Alliata 1321 aprile 1, pergamena corta.

Edizione:

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo II, Cagliari 2009, pp. 516-518.

In nomine Domini amen. Ex huius publici [instrumenti] clareat lectione quod Guantinus Moscha condam Petri Mosche [...] Ville Ecclesie de Sigherro coram me Du[odo] notario et testibus infrascriptis receipt et habuit a Ciolo Formentino cive pisano condam Gerardi Formentini habitatore suprascripte Ville Ecclesie, dante et solvent vice et nomine Pieri Porcellini civis pisani habitatoris Castelli Castri condam Vannis Porcellini et pro eo de [suis] propriis denariis et animo reabendi [...] ab heredibus Lippi Alliate condam Galgani Alliate et in bonis et super bonis que condam fuerunt suprascripti Lippi Alliate libras novem et soldos septem et denarius sex denariorum pisanorum minutorum quas dicto Guantino Mosche per suum ipsius Lippi Alliate testamentum seu ultimam voluntatem ab eo conditum et scriptum et rogatum seu scriptum et rogatum per Guillelmum notarium [condam Thomasii de] Sancta Maria ad Trebbium vel alium notarium. De quibus et pro quibus quantitibus denariorum dictus Guantinus vocavit se a dicto Ciolo pro dicto Piero et ab eo licet absente bene quietum et pacatum et ipsos inde liberavit et absolvit. Quapropter dictus Guantinus pro predictis libris viginti quinque denariorum pisanorum minutorum sibi datis et solutis a dicto Ciolo pro predicto Piero et de suis propriis denariis dictus Guantinus per hanc cartam dedit et concessit dicto ciolo recipient pro predicto Piero et ei licet absenti omnia iura et nomina omnesque actiones et rationes sibi comptentia et competentes contra heredes et bona que condam fuerunt suprascripti Lippi et contra possessores ipsorum bonorum et que in antea possiderent. Quatenus ipse Pierus suo directo et utili nomine inde agat et experiatur contra dictos heredes et bona et contra omnem aliam personam et locum habentem et tenentem de bonis ue condam fuerunt suprascripti Lippi. Et taliter dicti contrahentes me Duodum notarium scriber rogaverunt. Actum in Villa Ecclesie di Sighero in domo mea Duodi notarii que est in Ruga Mercatorum, presentibus Bernardo iudeo condam domini Ubaldi et Nerio corrigiario condam Bonucii testibus rogatis, anno vero dominice incarnationis millesimo trecentesimo vigesimo primo, indictione tertia, ipso die kallendarum aprilis.

(SN) Ego Duodus Iuncte Soldani notarii condam filius imperiali auctoritate iudex ordinaries atque notarius predictis interfui et hec omnia rogatus scripsi et firmavi.

1320 aprile 1, Chiesa di San Giovanni, Iglesias

Riccardo di Monreale, in virtù del contenuto di alcuni privilegi concessi dal pontefice Giovanni XXII in cui si dava potere all'ordine della milizia di Santiago di assolvere i penitenti da alcuni peccati, in virtù dell'elezione fatta dal Capitolo generale dell'ordine il 25 settembre 1319 dei propri procuratori e sindaci generali in Italia, e in virtù del mandato a lui fatto da Francesco de Serra, vicario generale della diocesi di Solci, di eseguire quanto contenuto nei detti privilegi e nella carta procuratoria del 1° marzo 1320, avendo ricevuto il denaro convenuto, concede l'assoluzione dai loro peccati a Lello Sciancato, ricevente per sé e per la madre Tecca e la moglie Cecca, Oddone Sciancato, fratello di Lello, a Guido Ruasca e a Guccio figlio Lupo dei Gualandi.

A.S.P., *Diplomatico Acquisto 1935*, 1321 aprile 1, pergamena lunga.

Edizione:

C.Tasca, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa (Bonaini, Chiappelli, da Scorno, Franceschi e Galletti, Monini, Pia Casa di Misericordia, Rosselmini Gualandi, Simonelli-Rau, Acquisto 1935)*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLV, Cagliari 2008-2009, pp. 143-356, doc. XXVII, p 307.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Cum sanctissimus pater dominus Iohannes papa XXII, volens ordinem militie Sancti Iacobi chonchensis diocesis et fratres dicti ordinis prerogativa favoris et gratie prosequi speciali pro subsidio militum quos retinent eius mandato ad defensionem et pro defensione fidei orthodoxe contra perfidos saracenos, concessit magistro **** et fratribus ordinis militie supradicte plenam autoritatem et potestatem absolvendi de plenitudine potestatis de male et ittiche aquisitis et incertis si hii quibus premissorum restitutio fieri debeat omnino inveniri et sciri non possint, nec non de votorum omnium commutatione ut constat per privilegia papalia dicto magistro **** et fratribus supradicte militie concessa bulla papali plumbea munita in qua sunt sculta duo capita et scriptum Sanctus Paulus et Sanctus Petrus ex una parte dicte bulle et ex alia parte scriptum Iohannes papa XXII cum syrico croceo et vermileo dicte bulle pendenti impresso. Datum Avinione quarto nonas septembris pontificatus domini sanctissimi patris anno quarto. Et etiam dictus sanctissimus pater papa magistro **** et fratribus ordinis militie supradicte, pro constructione fabrice quam de novo hedificant et pro subsidio militum quos eius mandato retinent contra perfidos saracenos in defensione et pro defensione fidei orthodoxe, concessit ut de omnibus votis et penitentiis iniunctis seu pretermisissis et pro peccatis omnibus unde peccatores sunt confessi vel voluerint presentialiter confiteri et de omnibus testamentis indistinte ad pios usus relictis pro male ablatis in certis et missis canendis vel celebrandis satisfactionem de bonis a Deo collatis

recipere valeant Ita quod hii qui dicto magistro ***** et fratribus dicti ordinis ex predictis caritativa aliqua dederint prout duxerint componendum cum eis largientur sint a prefatis huiusmodi I plenarie absoluti. Ita quod de residuo ad aliquam satisfactionem componentes cum eis minime teneantur. Ut hec et alia plenius patent in privilegio concesso dictis magistro ***** et fratribus ordinis suprascripti vera bulla papali plumbea munito in qua erant sculta ut supra in alio. Datum Avinione septimo kalendas septembris pontificatus dicti sanctissimi patris anno quarto. Et etiam dictus sancùssimus pater dictis magistro ***** et fratribus ordinis militie supradicte volens dicto magistro ***** et fratribus gratiam facere specialem tam quia de novo construi faciant fabricam tam propter subsidium militum quos eius mandato retinent contra perfidos saracenos in defensionem fidei orthodoxe comisit absolvendos omnes et singulos qui participes fuerint cum saracenis in portando vel portari faciendo ferrum, lanam, frumentum, oleum, vinum, arma, equos vel quodcumque aliud foderum seu mercimonia et victualia in augmentum et subsidium eorumdem ut plenarie hec patent in privilegio dictis magistro ***** et fratribus concesso bulla papali plumbea immunito in qua sunt sculta duo capita et scriptum Sanctus Paulus et Sanctus Petrus ex una parte diete bulle et ex altera parte dicte bulle est scriptum Iohannes papa XXII cum syrico croceo et vermileo diete bulle pendenti inpresso. Datum Avinione septimo ydus septembris pontificatus dicti sanctissimi patris anno quarto. Que omnia privilegia a me Manne notario filio Baldanse sunt visa et lecta. Et frater Garsia Ferrandus permissione divina humilis magister de preceptorum totius ordinis militie Sancti Iacobi de Gladio Yspanee ordinis supradicti, de consensu et voluntate fratrum ac militum suorum in eorum capitulo ad sonum campane congregatorum ut moris est et ipsi hidem fratres fecerint, constituerint et ordinaverint et statuerint religiosos et discretos viros procurators et syndichos et generales yconimos, vicarios et speciales nunptios ad petendum, exigendum et recipiendum et recipi faciendum vice et nomine ordinis militie Sanai Iacobi supradicti fratres Iacobum de Agnano, fratrem Renaldum de Anchiano et fratrem Petrum de Caserta et fratrem Laurentium de Maggio et quemque ipsorum in solidum et in totum ita quod non sit melior conditio occupantis de ordine suprascripto ei in Christo carissimos latores suprascriptorum privilegiorum dicti nostri ordinis edam pro ipso ordine toto videlicet per totam Ytaliam et in toto regno Cecilie ultra farum et citra et in Lombardia, Comandiola, Ravenna, Tuscia, Marchia Anconitana et per totam insulam Sardinee et Corsice, Elbe et eorum pertinentiis et terris sibì subiectis super elimosinis, testamentis, relictis et legatis, votis, fraternitatibus, consortiis pro missionibus petendis et exigendis, faciendis et tractandis prout eis ad honorem et utilitatem et honestatem predicti ordinis videbitur expedire, et ad impetrandum licteras sub quacumque forma verborum fructuosas et utiles et ad exequendum negotia eis commissa in curia domini pape et omnium prelatorum ecclesiarum predictarum provinciarum et regionum omnium domorum secularium terrarum et locorum et regionum predictorum, et generaliter super omnibus que ibidem habent et possident et dante domino habituri, et ad petendum, exigendum et recipiendum, peti, exigi et recipi faciendum elimosinas, caritates et vota,

testamenti legata, promissiones, fraternitatis con sortia, equos, arma, pannos et alia pia subsidia in nutrimentum, subsidium et adiutorium et auxilium supradicti prefati ordinis ac militie et ad dandum et concedendum plenam et Viberam licentiam et potestatem dandi et iniungendi et confitendi et concedendi omnes indulgentias et perdonantias et alias remissiones quas a sacrosancta Romana Ecclesia et ab aliarum ecclesiarum prelatiis habent et possident videlicet omnibus illis qui eis in adiutorium dictorum militum ac etiam aliorum soldatorum qui cotidie pugnant pro fide captolica nomine eorum ac ordinis supradicti manus suas eisdem porrexerint adiutrices, et ad faciendum finem, quietationem, renunptiationem et pactum de ulterius non petendo de iure voluntario omnibus et singulis personis tarn testamentariis quam legatariis et fidecomissariis et honorum possessoribus de bonis eorum qui eis dederint modo aliquo et causa, et dederint et concesserint predicti maiores et magister **** et alii fratres et milites dicti ordinis eis plenam et generalem administrationem volentes edam quod quilibet ipsorum procuratorum simul et separatim tamquam ipsimet possint facere et exercere sicut eis melius videbitur expedire, et promiserunt predicti maiores et magister***** et fratres predicti ordinis habere firmum et tenere ratum quicquid per dictos seu aliquem ipsorum, factum fuerit et receptum et ordinatum sub ypotecha honorum et rerum dicti ordinis in premissis et quolibet premissorum et non contra ut de predictis aliis patet per cartam procuracionis rogatam et firmatam ab Armano Andree de Cremona notano sub annis Domini millesimo trecentesimo nonodecimo, indictione secunda tempore domini Iohannis pape XXII die vigesimo quinto mensis septembris a me Iohanne Baldanse notario visa et lecta. Et venerabilis vir dominus Franciscus de Serra arcipresbiter Sulcitanus, vicarius generata Capituli Ecclesie Sulcitane nunc vacantis per mortem bone memorie domini Gomite Cossi olim episcopi Sulcitani, dedit, concessit atque mandavit magistro Ricciardo de Monte Regali fisico habitatori Ville Ecclesie de Sigerro presenti et coram eo existenti et precepit eidem sub pena excommunicationis quam ipso facto incurreret si contra faceret ex parte sedis apostolice et sui ipsius quod ipse magister Ricciardus debeat et teneatur et possit et ei liceat exequi et effectivi demandare omnia et singula comprehensa in privilegis bullatis plumbeis concessis a sanctissimo in Christo Patre et domino domino Iohanne papa XXII magistro **** et milite ordinis Sancti Iacobi Conchensis diocesis et in carta procuratoria dominorum religiosorum virorum Petri de Caserta et Iacobi de Agnano mititum militie suprascripte procuratorum dicti magistri **** et ordinis predicti in ynsula Sardinee, et omnia alia et singula facere et exercere que ipse dominus vicarius in spiritualibus facere et exercere posset si presens esset dans et condens eidem plenum, liberum et generalem mandatum et plenam et liberam et generalem administrationem et etiam specialem ubi specialis requiritur in predictis et pro predictis et singulis predictorum et eorum et cuiusque eorum occasione et causa ut de predictis et aliis patet; in actis curie Ville Ecclesie supradicte scriptis per Gherardum notarium condam Uguiccioniis scribam publicum Communis Ville Ecclesie. Dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo indictione tertia tempore domini

Johannis pape XXII ipso die kalendas martii; a me Iohanne notario filio Baldanse visis et lectis. Qui dominus magister Ricciardus de Monte Regali fisicus procurator substitutes per cartam procuratoriam substitutam predictam coram me Iohanne notario et testibus infrascriptis procuratorio nomine pro dicto magistro et preceptore et ordine suprascripto et arcipresbitero cuius vices gerit volens aperire manus facto sancte Romane Ecclesie autoritate qua fungitur ex forma dictorum privilegiorum et parte diete procuracionis sibi commisse a dictis militibus et a dicto arcipresbitero cuius vices gerit liberavit et absolvit ex nunc prout ex tunc dominum Lellum Scianchatum, condam Albithelli Scianchati, de cappella Sancti Macthei Forisporte civem pisanum presentem et humiliter petentem pro se et dominabus Teccha, relieta Albithelli et filia condam Henrigi de Oculis, matre sua, et Ceccha, uxore dicti domini Lelli et filia domini Lupi de Gualandis condam Alberti, et dominis Guidone Ruascha iudice condam Fei, et Lupo de Gualan|dis condam Alberti, et Oddone Sciancato condam Albithelli, germano dicti domini Lelli et Guccio, filio predicti domini Lupi, et ipsas dominas Teccham et Ceccham et ipsos dominos Guidonem, Lupum, Odonem et Guccium licet absentes tanquam presentes et eas et eos absolvi, iussit et precepit per quemcumque sacerdotem ex commissione inde cuique sacerdoti facta a domino magistro Ricciardo predicto procuratore substituto predicto nomine quo supra ab omnibus et de omnibus que tenebantur et tenerentur distribuere et dare personis et locis incertis occaxione cuiusque fidecommissarie et acomandigie sibi commisse a quacumque persona quocumque modo non date et reddite usque nunc et ab omnibus et de omnibus peccatis que inciderunt pro mora et negligente et occaxione more et negligentie per eas et eos commisse in exequendo predicta et in reddendo accomandigias usque nunc, et ab omnibus et de omnibus denariorum et rerum quantitatis incertis quas diete domine Teccha et Ceccha et domini Guido iudex, Lupus, Oddo et Guccius reddere tenerentur a quibuscumque personis et locis incertis quarum personarum et locorum non posset haberi certitudo quocumque modo usque nunc; et de omnibus dampnis et incendiis, devastationibus domorum, incisionibus arborum et aliarum quarumcumque rerum dirobationibus qualitercumque et quomodocumque pro eo vel aliquem eorum factis illatis et comissis et eorum et cuiusque eorum opere et mandato personis et locis incertis usque nunc; et de omnibus votis fractis et non servatis et penitentiis et jenuiniis eis vel alicui eorum iniunctis non servatis et non completis quocumque modo usque nunc; et de omnibus luctis et laboreriis per eos vel aliquem eorum habitis et factis et eorum vel alicuius eorum mandato et opere diebus dominicis et pascalibus^soiempnibus et festivis prohibitis usque nunc quocumque modo; et de omnibus denariorum et rerum quantitibus per eos vel aliquem eorum habitis et perceptis et obtemptis pro ludis prohibitis et occaxione dictorum ludorum prohybitorum usque nunc; et de omnibus omniabus adulteriis, incestibus, strupris, fornicationibus, perjuriis et aliis quibuscumque peccatis mortalibus, venialibus et circumstanciis eorum per eos vel aliquem eorum vel eorum et cuiusque eorum Consilio, consensu, opere vel mandato factis et commissis qualitercumque et quomodocumque usque nunc; et de omnibus excommunicationibus

cuiuscumque tenoris et conditionis existant et pro quibuscumque casis et negotiis in ias inciderunt usque nunc qualitercumque et quomodocumque. Dummodo diete domine Teccha et Ceccha et domini Guido, Lupus, Oddo et Guccius de predictis et omnibus aliis sint confessi vel post receptionem et notificationem presentium infra viginti dies tunc proxime venturos confiteantur vel aliquis eorum confiteatur vel ad alios viginti dies proxime tunc venturos si non possent iusto impedimento prehabito. Pro quibus omnibus dictus dominus magister Ricciardus substitutus procuratorio nomine quo supra, ad petitionem dicti domini Lelli petentis humiliter, et ei suas manus adiutrices porrigentis pro dictis dominabus Teccha, Ceccha et dictis dominis Guidone Lupo, Oddone et Guccio et eorum et cuiusque eorum vice et nomine fuit confessus ex compositione inde de predictis et aliis incertis cum dicto domino magistro Ricciardo procuratore substituto nomine quo supra facta habuisse et recepisse ab eodem domino Lello Scianchato dante et solvente pro diebus dominabus Teccha et Ceccha et dominis Guidone, Lupo, Oddone et Guccio illam quantitatem pecunie de qua cum eo nomine quo supra humiliter composuit pro dictis dominabus Teccha et Ceccha et dominis Guidone, Lupo, Oddone et Guccio suprascriptis et ab ipsis dominabus et dominis licet absentibus se bene quietum et pagatum vocavit et inde nomine quo supradictum dominum Lellum recipiente pro dictis dominabus Teccha, Ceccha et dominis Guidone, Lupo, Oddone et Guccio et ipsas dominas Teccham, Ceccham et dominos Guidonem, Lupum, Oddonem, Guccium licet absentes et eorum et cuiusque eorum heredes et bona et animas eorum et cuiusque eorum quas secum in corpore portant penitus absolvit ex nunc prout et tunc et omnino liberavit. Et taliter me Iohannem notarium dictus dominus magister Ricciardus procurator substitutus scribere mandavit, et dictus dominus Lellus pro dictis dominabus et dominis rogavit. Actum in Villa Ecclesie in ecclesia Sancti Iohannis posita in palatio in quo domini rectores habitant et morantur pro Comuni Pisanum presentibus Ciolino condam Viniarii de cappella ***** et Iohanne filio Borghi de cappella Sancti Sebastiani de Frabice maioribus testibus ad hec rogatis et vocatis, millesimo trecentesimo vigesimo primo indictione tertia. Tempore domini Iohannis pape XXII ipso die kalendas aprilis. (SN) Ego Iohannes filius Baldanse civis pisanus et nunc habitator et burgensis Ville Ecclesie iudex ordinarius et publicus notarius imperialia i maiestate predictis absolutioni et liberationi et omnibus et singulis in ipsis comprehensis interfui et rogatus inde cartam scribere scripsi et firmavi et meum signum et nomen consuetum apposui in testimonium omnium premissorum.

1320, aprile 7, Iglesias

I Consiglieri di Iglesias, riuniti nel palazzo del Comune, alla presenza dei rettori Gaddo e Gatti e Lello Sciancato e di una vasta assemblea cittadina, rilasciano in forma solenne a Ciolo Formentini, in qualità di procuratore di Giovanni figlio ed erede di Lippo Alliata, di Cecco Alliata figlio di Betto, di Pietro Porcellini del fu Vanni, di Batto Caulini, di Pietro Cinquini del fu Giovanni e di Colo Alliata del fu Cortenuova, il riconoscimento che ogni debito ed impegno nei loro confronti del Comune di Iglesias è stato assolto da parte dei suddetti.

ASP, *Diplomatico Alliata* 1321 aprile 8, pergamena lunga.

Edizione:

Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. II, Padova 1962, doc. 57, pp. 120-122.

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 518-521.

In eterni dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestimi quod magister Bacciamus fizicus, Tebaldus Bencivennis, Michael Corona notarius, Barone de Sancto Miniato, Bectus Marignani, Bacciamus Buglione, Puccinus de Vera, Puccinus Fraschecta, Gomita Faber, Ninus Falconis et Vannes Gapraria, consiliarii Communis et terre Ville Ecclesie de Sigerro absente Colo Allexi item consiliario dicti Communis, constituti et cohadunati in palatio suprascripti Communis Ville ubi consilia et provisiones dicte Ville fieri consueverunt, in presentia dominorum Gaddi Gatti et Lelli Sciancati rectorum Ville Ecclesie pro Comuni pisano una cum ducentis quadraginta hominibus et ultra dicte Ville, connumeratis singulariter per me Johannem Corradi notarium, scribam publicum dicte Ville pro Comuni pisano. Et ipsi idem ducenti quadraginta homines una cum dictis consiliariis in dicto palatio existentes et ad infrascripta convocati per dictos consiliarios vice et nomine dicti Communis, auditis et diligenter intellectis verbis propositis coram eis per Cagnassum Pagani notarium, ambaxiatorem dicti Communis, missum pro ipso Comune una cum Bettino de Rinonichi ad terram Castelli Castri pro habendo colloquium cum domino Betto Agliata de quibusdam quantitatibus denariorum et pro qua prestantia eidem Lippo assignati et concessi fuerunt per dictum Comune certi directus ipsius Communis cognoscentes quod in hiis dictum Comune servitium et gratiam recepti a dicto Lippo et volentes pro hiis gratiam facere dicto domino Becto Agliata super eo toto quod pro parte ipsius domini Becti de dicta prestantia presentialiter petitur,

voluntarii et unanimes, facto de hiis partitu a dicto domino Gerardo Gatto rectore, inter dictos consiliarios et homines predictos ad levandum et sedendum et una voce simul dicentes, in presentia mei Johannis notarii suprascripti et testium subscriptorum remisserunt ser Ciolo Formentino, presenti et recipienti vice et nomine Johannis, filii quondam et heredis Lippi Agliate, hereditario nomine pro eo, et vice et nomine Cecchi Agliate, filii Becti Agliate, Peruccii Porcellini quondam Vannis Porcellini, Becti Caulini de Castello Castri, Pieri Cinquini, quondam Iohannis Cinquini et Coli Agliate, quondam Cortenuove, et omnium et singulorum eorum et cuiusque eorum sociorum et | societatis qui in dicta prestantia aliquo modo partem habuissent et ad manus quorum aliquid pervenisset ultra veram sortem capitalis dicte prestantie de bonis et dirictibus dicti Comunis, liberantes dictum Iohannem filium et heredem dicti Lippi hereditario nomine pro dicto Lippo et bona que fuerunt dicti Lippi et eius animam. Et omnes suprascriptos et singulos et alios supra nominatos ut supra dicitur et quemlibet eorum et eorum et cuiusque eorum heredem et bona et animam cuiusque ipsorum de omnibus et singulis dictorum quantitibus que ad manus olim dicti Lippi vel predictorum omnium, vel alicuius eorum pervenissent aut ipsi vel aliquis eorum habuissent vel haberent aut pervenirent vel proveniret de bonis et dirictibus dicti Comunis ultra veram sortem capitalis dicte prestantie vel quocumque alio modo censeatur usque ad terminum finiendum et comprehensum in carta diete prestantie. Et dixerunt et voluerunt quod predicti omnes superius | nominati, vel aliquis eorum et eorum, et cuiusque eorum anime, de predictis vel occasione predictorum nullo tempore gravetur seu aliquis eorum gravetur set inde sint liberi et absoluti et quilibet eorum sit liber et absolutus a dicto Comuni et hominibus et personis dicti Communis. Et taliter predicti omnes consilarii et homines cum eis cohadunati ut predicatur, concordēs de hiis omnibus, me Iohannem notarium infrascriptum cartam scribere rogaverunt et voluerunt. Actum in Villa Ecclesie, in sala palatii suprascripti Communis ubi fiunt Consilia et provisiones dicti Communis et fieri consueverunt. Presentibus Pucciarello Guidonis, Martino Buoni, Grasino de Vucario sergentibus dicti Comunis, Fresciocto condam Tuccii, Lombardello condam Iacomi, Johanne Messere, Johanne Lucie, Johanne Chao et Sambuchello, nuntiis suprascripti Communis, testibus ad hec rogatis et vocatis; dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo primo, inditione tertia, septimo idus aprilis.

(SN) Ego Johannes, filius condam Corradi Soldani de Vicopisano, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, et nunc pro Comuni pisano scriba publicus Communis Ville Ecclesie, predictis omnibus interfui et predicta omnia in actis dicte curie scripsi et hanc cartam a me rogatam rogatus rogavi, scripsi et in publicam formam redegi et ad maiorem cautelam meum signum et nomen apposui.

1320, ottobre 10, Iglesias

Testamento di donna Nella, moglie di Puccino di Iannibelli, e figlia del fu Gerardo Formentini, abitante ad Iglesias. La testatrice dispone dei suoi beni immobili posti in Pisa a favore di parenti e dispone alcuni lasciti in denaro e in cose a favore di persone residenti ad Iglesias. Il fratello Ciolo Formentini redige l'inventario dei beni lasciati in Iglesias dalla testatrice.

ASP, *Diplomatico Alliata*, 1321 ottobre 10, pergamena corta.

Edizione:

Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. II, Padova 1962, doc.61, pp. 126-129.

B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel diplomatico Alliata dell'archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio storico sardo», vol. XLVI, Tomo I, Cagliari 2009, pp. 539-543.

In nomine Domini amen. Cum unicuique liberum sit arbitrium liberaque potestas et res sententias et bona prout sibi placet et quibus eius placet legitime disponendo, dare, relinquere et iudicare, ideo ego domina Nella, uxor domini Puccini Iannis Belli, et filia quondam Gerardi Formentini, habitatrix nunc Ville Ecclesie de Sigherro insule Sardinie, infirma corpore, mente vero et intellectu sana existens, si deus me sine alia legitima disposicione iudicaverit sic testor et de bonis et rebus meis taliter meam condo ultimam voluntatem. In primis quidem corpus meum apud Ecclesiam Sancte Clare de suprascripta Villa Ecclesie sePELLIENDUM commicto et ibi meam eligo sepulturam; item iudico diem mei obbitus, septimum et trigesimum, libras duodecim denariorum aquilinarum minutorum pro expensis necessariis; item dico et volo et mihi placet quod medietas integra pro indiviso unius petii terre cum domibus et terra vacua et terra campia et ficubus super se, quod est sedium positum in Cappella Sancti Herimedii de Orticharia ex parte Kinthice, quod tenet unum caput in via publica, aliud in terra hospitalis sive ecclesie Sancti Andree in Baractulaia, et latus in terra Ugonis Grunei et aliud latus in via, vel si qui alii sunt eius confines, sit et esse debeat Cioli Formentini germani mei, filii quondam suprascripti Gerardi Formentini. Et que medietas suprascripti petii terre fuit mihi donata et tradita a domina Coriaria, filia quondam Sinibaldi, et uxor olim Friderici de Camporis, per cartam ipsius donationis rogata a Rainerio, filio quondam Proficati, de Cappella Sancti Pauli ad Ortum, sub hac condicione quod post mortem meam dicta medietas reverteretur ad dictum Ciolum, vel eius heredes, ut in dicta carta diete donacionis seu in alia carta inde rogata a suprascripto Rainerio notario de hac condicione continetur. Et

volens ego agnoscere bonam fidem, et intensionem et voluntatem suprascripte domine Coriarie executioni mandare, de qua intensione et voluntate ea vivente me personaliter certificavit, et non obstante quod in suprascripta carta diete donactionis, seu in alia carta de suprascripta conditione nulla esset mensio, quod non credo, dico et volo et mihi placet quod suprascripta medietas suprascripti pety terre sit et esse debeat post mortem meam suprascripti Cioli et ad eum pertineat pleno jure cum omnibus eius pertinentiis. Et si qua jura mihi competit vel competere potest in suprascripta medietate suprascripti pety terre eidem Ciolo post mortem meam do et concedo, cuius predicti pety altera medietas est suprascripti Cioli. Item judico Francischine nepoti mee, et filie suprascripti Cioli, libras quadraginta denariorum pisanorum minutorum. Item judico Vannuccio, nepoti meo et filio suprascripti Cioli, libras viginti denariorum pisanorum minutorum. Item judico domine Caterine, filie quondam Cecchi del Cherico, tunicam et guarnacciam meam panni mischiati i dorsi mei. Item judico presbitero Gerardo, quondam Naldi, cappellano ecclesie Sancte Clare de Villa Ecclesie, mantellum meum dicti panni mischiati dorsi mei. Item judico hospitali ecclesie Sancte Lucie de Villa Ecclesie lectum unum, pety librarum sedecim denariorum pisanorum minutorum. Item dico et volo et mihi placet quod de bonis meis expendantur libras duodecim denariorum aquilinarum minutorum, de quibus libris duodecim denariorum aquilinarum minutorum emantur camicie mulierum, sive pannum inde fiant, quadraginta ad minus et dentur pauperibus mulieribus pro anima mea, mandato et voluntate infrascripti mei fidecomissary. Item judico pro missis canendis pro anima mea in civitate pisana libras decem denariorum pisanorum minutorum erogandas inter sacerdotes et fratres pisane civitatis, arbitrio infrascripti mei fidecomissary. Item in omnibus aliis bonis meis, sive in residuo bonorum meorum omnium mobilium et immobilium, jurium et nominum, mihi heredem instituo Ceam, filiam meam et filiam suprascripti Puccini viri mei, hoc modo et sub hac conditione quod si contingerit dictum Puccinum virum meum decedere prius quam dieta Cea, filia mea et dicti Puccini, et post mortem dicti Puccini contingat dictam Ceam filiam meam decedere sine liberis vel ante legitimum etatem, in hoc casu judico Ciolo Formentino germano meo totum unum et integrum petium terre cum domo super se et omni sua pertinentia positum in civitate pisana in Cappella Sancti Bartholomei delle Risi quod olim fuit Cei Jannibelli, olim fratris suprascripti Puccini, et quod petium terre mihi assignavit pro rationibus meis dotabilibus. Residuum vero omnium bonorum meorum, videlicet honorum que contingerint eidem Cee ex hereditate mea, dicto casu interveniente, volo quod sit Hospitalis Novi Misericordie pisane civitatis. Fideicomissarium et distributorem predictorum meorum judiciorum et legatorum et executorem suprascripte mee ultime voluntatis relinquo et esse volo suprascriptum Ciolum Formentinum, germanum meum, presentem et suscipientem, cuius fidei et legalitati predicta comicto; cui predicto Ciolo do, cedo et concedo atque mando, plenam bailiam et liberam potestatem mea bona et de meis bonis petendi, exigendi, recipiendi et etiam vendendi et tradendi, predictis meis judicys solvendis et disbrigandis. Et cartas cassandi et cassari faciendi, et cartas faciendi et fieri faciendi cum

permissionibus, obligationibus et penale stipulatione. Et omnia et singula faciendi que egomet si viverem tacere possim. Et si quod vel si quam aliud vel aliam testamentum seu ultimam voluntatem usque hodie feci, illud et illam casso et nil valere volo et hoc meum presens testamentum confirmo. Et si hoc meum presens testamentum seu ultima voluntas de jure testamenti non valeret saltern vi codicillorum et pisane constitutionis et omni jure et modo quibus melius valere potest volo quod mea ultima voluntas. Et taliter dieta domina Nella me Duodum notarium scribere rogavit. Actum in suprascripta Villa Ecclesie, in domo suprascripti Cioli, que est in Ruga Mercatorum, presentibus Parazone de Orru, caltholario, quondam Gonnary, Salvestro, pellipario, filio Vannis, Francischo del Fabro, quondam Guantini, Gomita de Asseni, quondam Gonnary, Jolianne de Sancto Biagio, quondam Nicoli Balbi, Johanne Matao, filio Petri, et Bondie, sellarlo, quondam Guidonis, testibus rogatis. Anno vero dominice incarnationis millesimo trecentesimo vigesimo primo, inditione quarta, sexto jdis octubris.

(SN) Ego Duodus, Iuncte Soldani notarii condam filius, imperiali autoritate iudex ordinarius atque notarius predictis interfui et hec omnia a me rogata | rogatus scripsi et firmavi. |

15

1322 agosto 20, Iglesias

Quietanza rilasciata dal mercante Enrico di Giacomo, in veste di tutore dei figli del sellaio Ghele di Giovanni, in favore di Puccio Pucchino, abitanti tutti in Villa di Chiesa; il quale Puccio, a nome e con denaro di Banduccini Garfagnini, abitante in Castello di Castro, pagava lire 152 soldi 17 denari 10 di denari aquilini minuti, che il Banduccini riteneva appartenenti al detto Giovanni Gheli.

ASP, *Diplomatico Cappelli*, 1323 agosto 20, pergamena corta

Edizione:

CDE, sec. XIV, doc. XX, col. 366.

In eterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod Henricus Jacobi merciadrus, habitator Ville Ecclesie, tutor generalis Vannuccii, Monis,

G[...]cie, Moccie et Teccie germanorum, filiorum quondam et heredum Ghelis sellarii quondam Johannis habitatoris olim dicte Ville, datus et admissus a domino Guillelmo de Orlandis Iudice et Assessore suprascripte Ville pro Communi Pisarum ad petitionem domine Nelle relicte suprascripti Ghelis, ut de ipsa tutela constat per cartam scriptam in actis curie suprascripte Ville, et firmatam per me Francischum notarium infrascriptum, sub annis Domini M CCC XXIII, indictione V, tertio nonas junii, confecto quoque inventario a dicto Henrico de bonis suprascriptorum minorum et que quidem fuerunt suprascripti Ghelis, ut de ipso inventario patet per cartam rogatam et firmatam per Iohannem Rustichelli notarium, suprascriptis annis Domini et indictione, quartodecimo kalendas julii: tutorio nomine pro dictis minoribus, pupillis, presentia, decreto et auctoritate suprascripti domini Guillelmi Iudicis in hiis interpositis, et coram me Francischo notario suprascripto, et testibus infrascriptis, habuit et recepii a Puccio Picchino quondam Pardi, habitatore suprascripte Ville, dante et solvente vice et nomine Banduccini Garfagnini habitatoris Castelli Castri, socii ser Mosche de Sancto Geminiano et illorum de Agnello, et pro ipso Banduccino et de pecunia propria suprascripti Banduccini, libras centum quinquaginta duas solidos decem et septem et denarios decem denariorum aquilinarum minorum, que erant penes dictum Banduccinum de bonis dicti Ghelis, ut dicebatur. De quibus denariorum quantitibus suprascriptus Henricus nomine quo supra, a dicto Pucciarello dicto nomine dante et solvente bene quietimi et pacatum vocavit, et inde dictum Pucciarellum pro dicto Banduccino, et ipsum Banduccinum et ejus heredes et bona, penitus absolvit et liberavit. Actum in suprascripta Curia, presentibus Tanello de Geuli et Iacobo Leopardi de Vico, notariis et scribis publicis suprascripte Curie, testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo tertio, indictione quinta, tertio decimo kalendas septembris.

(SN) Franciscus filius Ildebrandini notarii de Vico, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, et nunc dicte Ville Ecclesie pro Comuni Pisarum scriba publicus, predictis interfui, et ea in actis diete Curie scripsi, et de inde ea sumpsi, et in publicam formam redegi.

16

1323 marzo 9, Iglesias

Estratto del quaderno delle entrate di Cionellino de Oliveto, esattore delle prestanze imposte al tempo di Donato Seccamerenda e Giovanni Bellomi, rettori di Iglesias, e Guglielmo Orlandi assessore, da cui risulta l'entità della prestanza imposta a Vanni di Baroncetto.

ASP, *Diplomatico Roncioni*, 1323 marzo 9, pergamena corta.

Edizione:

CDE, supplemento I, doc. XVII, col. 1089-1091.

Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. II, Padova 1962, doc. 63, pp. 134-135.

S. Seruis, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Roncioni dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIV, Cagliari 2005, doc. XLII, pp. 162-164.

In nomine domini amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod inter cetera que continentur in quaterno introitus Cionellini de Oliveto, exactoris prestantie quinque milium librarum denariorum aquilinarum minutorum, impositarum tempore dominorum Donati Seccamerenda, rectoris Ville Ecclesie de Sigerro pro Communis pisano, et Guillelmi de Orlandis, iudicis et assessoris Communis suprascripte Ville pro dicto Comuni et vicarii domini Iohannis Bellomi, rectoris suprascripte Ville pro Comuni pisano una cum dicto domino Donato, de mense februarii, ducentis personis comprehensis in quaterno predictae prestantie, continentur sic: Vannes Baroncepti pro apotheca libras quinquaginta duas et soldos quindecim denariorum aquilinarum minutorum. Vannes suprascriptus coram me Iacobo Pini notario et testibus infrascriptis de sua ipsius Vannis propria pecunia animo rehabendi in bonis suprascripte apothece vel dicti Communis dedit et solvit suprascripto Cionellino recipienti suprascripto modo suprascriptas libras quinquaginta duas et solidos quindecim denariorum aquilinarum minutorum impositas sibi de suprascripta prestantia currentibus annis Domini millesimo trecentesimo vigesimo tertio, inditione sexta, de quibus se ab eo dicto nomine bene quietum et pacatum vocavit et ipsum inde dicto nomine et eius heredes et bona penitus absolvit et liberavit. Actum in suprascripta Villa in sala palatii magna presentibus Todinello, condam Alberigi, et Puccio Nicoli de Curtibus, testibus ad hec rogatis, anno vero Dominice incarnationis millesimo trecentesimo vigesimo tertio, inditione sexta, septimo idus martii.

1323 marzo 9, Iglesias

Estratto dal quaderno delle entrate di Cionellino da Uliveto, esattore delle imposte al tempo di Donato Seccamerenda e Giovanni Bellomi, rettori di Iglesias, e di Guglielmo Orlandi, assessore dello stesso Comune, da cui risulta l'entità della prestanza su una apotheca imposta a Vanni di Baroncetto pari a 52 lire e 15 soldi di denari aquilini minuti.

ASP, Diplomatico Roncioni, 1323 mazo 9, pergamena corta.

Edizione:

CDE, supplemento I, doc. XVII, coll. 1089-1091.

Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo, a cura di F. Artizzu, 2 voll, vol. II, Padova 1962, doc. 63, pp. 135-136.

S. Seruis, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Roncioni dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIV, Cagliari 2005, doc. XLIII, pp. 162-164.

In nomine domini amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod inter cetera que continentur in quaterno introitus Cionellini de Oliveto, exactoris prestantie librarum trecentarum et ultra denariorum aquilinarum minorum impositarum vigintiquinque burgensibus Ville Ecclesie suprascripte, comprehensis in ipsius prestantie quaterno tempore nobilis et proborum virorum dominorum Viti, domini Rosselmini, militis, et Iacobi de Septimo, capitaneorum guerre in Villa Ecclesie de Sigerro et eius districtu pro Comuni pisano; et etiam tempore dominorum Donati Siccamerenda rectoris et Guillelmi de Orlandis iudicis et assessoris Communis suprascripte Ville pro dicto Comuni, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo vigesimo quarto indictione sexta, esistente notario et scriba publico suprascripti Cionellini me Iacobo Pini notario continetur sic: Vannes Baroncepti libras quatuor et solidos decern noyem denariorum aquilinarum minorum. Vannes Baroncepti suprascriptus animo rehabendi in bonis et super bonis suprascripti Communis coram me Iacobo Pini notario et testibus infrascriptis dedit et solvit suprascripto Cionellino exactori, recipienti exactorio nomine, suprascriptas libras quatuor et solidos decern novem denariorum aquilinarum minorum impositas sibi de suprascripta prestantia de quibus se ab eo bene quietum et pacatum dicto nomine vocavit et ipsum inde et eius heredes et bona penitus absolvit et libravit. Actum in suprascripta Villa in sala domus Opere ecclesie Sancte Clare de suprascripta Villa, presentibus Thomeo de Canneto notaro, condam Andree, et Pucciolino, condam Guidonis Alexii speciario, testibus ad hec rogatis, anno vero Dominice incarnationis millesimo trecentesimo vigesimo quarto indictione sexta quarto nonas maii.

(SN) Ego Iacobus, filius quondam Vannis Pini, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, predicti Cionellini de Oliveto in dictis prestantiis scriba publicus, predictis omnibus interfui et hec omnia a me rogata et alia vice firmata per me, pro prestito sacramento consueto de cartis perditis a Dello Branche de Certaldo, procuratore Georgii Citadini de Florentia ad hec et alia facienda, per cartam inde scriptam et firmatam per Franciscum quondam Rainerii Pacterii, civem pisanum, Dominice vero incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo septimo, indictione nona, quinto idus iunii, secundum cursum pisanorum, et a me suprascripto notario visam et lectam, cuius Georgii Vannes Baroncepti predictus erat factor in dicta Villa Ecclesie ut inveni ita scripsi et firmavi.

18

1324 gennaio 24, Iglesias

Minima, figlia di Pietro Tocchi, vedova di Peruccio Rossi, dichiara di avere ricevuto lire cinquanta di denari aquilini minuti dovuti da Cola di Viola, abitante in Villa di Chiesa.

ASP, *Diplomatico Cappelli*, 1324 gennaio 24, pergamena corta

Edizione:

CDE, sec. XIV, doc. XXVIII

P. Canepa, *Il notariato in Sardegna*, in «Studi sardi», anno II, fasc. 2, 1936, p. 74.

In eterni Dei nomine amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione, quod domina Minima condam Petri Tocchi, relicta Perucci Rossi, coram de Joanne notario et testibus infrascriptis habuit et recepit a Simone de Victorino filio Buoni, dante et solvente pro Colo de Viola, condam Bonacursi et de sua ipsius Coli propria pecunia, animo reabendi et non demandi, illas libras quinquaginta denariorum acquilinarum minorum, quas Guidone Cinquino et Bauduccius Garfagnino, vel alter eorum, pro suprascripta domina Minima habuerunt et receperunt, seu habuit et recepit a Cammerariis generalibus in Castello Castri Calaris pro Comuni Pisano; de quibus vocavit se ab eis bene quietam et pacatam et inde eos et heredes et bona eorum penitus liberavit et absolvit, et omnes cartas et scedas, quas dicta Minima habebat contra eos vel aliquem eorum pro dicta quantitate denariorum rogatas et scriptas per quoscumque notarios, in totum vocavit cassas et irritas

et nullius momenti et valori esse statuit. Et personaliter dedit mihi Joanni notano, recipienti pro notariis dictas cartas habentibus, et ipsius notariis licet absentibus, ipsas cartas et scedas in totum cassari et irriectari, per hoc publicum instrumentum. Actum in Villa Ecclesie de Sigerro, in solario domus habitationis heredum Puccii aurificis de Curtibus, presentibus Lippo farsectario condam Zenonis et Joharme Oddo, testibus ad hec rogatis et vocatis. Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quarto indictione septima, nono kalendas februari.

(SN) Ego Johannes filius condam Rusticelli Arcarii, imperiale auctoritate notarius, hanc cartam a me rogatam rogatus scripsi et firmavi.

19

1324 febbraio 7, Iglesias

Neri di Bonuccio, correggiaio, abitatore e borghese di Villa di Chiesa, cede al prezzo di lire 7 e soldi 11 di denari aquilini minuti a Nuto, figlio di Cino da Triana (Roccalbegna) anch'egli abitatore e borghese di Villa di Chiesa, le ragioni e le azioni che aveva contro Banduccio Garfagnino e Guidone Cinquino.

ASP, *Diplomatico Cappelli*, 1324 febbraio 7, pergamena corta

Edizione:

CDE, sec. XIV, doc, XXX

In eterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus audientibus manifestum, quod Nerius corrigiarius condam Bonuccii, habitator et Burgensis Ville Ecclesie de Sigerro insule Sardinee, dedit, cessit, concessit atque mandavit Nuto filio Cini de Triana, habitatori et burgensi dicte Ville Ecclesie, omnia iura et nomina omnesque actiones et raciones tam utiles quam directas, reales et personales et mixtas, que et quas ipse habet, et sibi quoquo modo, jure vel causa competunt seu competere videntur et possunt, in rem vel in personam; adversus et contra Banduccium Garfangninum et Guidonem Cinquinum, socios societatis de Angnello in Castello Castri, et quemlibet eorum, in illis et de illis et pro illis libris seplem et solidis undecim denariorum aquilinarum minorum, quas et quos dicti Banduccius et Guido vel alter eorum dare et solvere tenebantur et debebant dicto Nerio quacumque occasione et causa, ut hiis omnibus

et singulis dictus Nutus et ejus heredes, et cui vel quibus dederit vel habere concesserit, inde agere valeant et experiri, et causare et excipere et replicare et se tueri in curia et extra, contra omnem personam et locum, ut dominus rei ; et eum inde procuratorem et dominum ut in rem suam propriam constituit atque fecit, onendo eundem in locum suum. Et per solempnem stipulationem suprascriptus Nerijs convenit et promisit dicto Nuto, quod de dictis juribus, nominibus, actionibus et ractionibus, vel aliqua eorum parte seu ipsorum occasione, de cetero ipsum vel ejus heredes aut bona, sive cui vel quibus dederint vel habere concesserint, non imbrigabit vel molestabit, neque per piacitum vel alio modo fatigabit, set ea eis legiptime defendet et disbrigabit, et auctor et defensor et principalis disbrigator inde eis semper et omni tempore erit, omissis etc. Pro qua vero datione, cessione, concessione et mandatione, et omnibus et singulis suprascriptis, suprascriptus Nerijs, coram me Thomeo notario et testibus infrascriptis, habuit et recepit a dicto Nuto libras septem et solidos undecim denariorum aquilinarum minorum, de quibus se ab eo bene contentum et quietum vocavit, et eum et ejus heredes et bona inde absolvit et liberavit. Actum in Villa Ecclesie suprascripta, sub umbraco domus Duodi notarii condam Iuncte Soldani, posite in ruga Mercatorum, presentibus Duodo notario suprascripto, et Becto condam Maringnani, habitatoribus et burgensibus suprascripte Ville Ecclesie, et aliis testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quarto, indictione septima, septimo idus februarii.

(SN) Thomeus filius condam Andree notarii de Canneto, imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius publicus, predictis omnibus interfui, et ut supra legitur hanc inde cartam rogatus scripsi et publicavi.

20

1324, dicembre 12, Pisa

Per ordine degli Anziani del Popolo Pisano vengono comunicati a Giovanni Moscerifo, Camerlengo per il Comune di Pisa in Villa di Chiesa, alcuni libri a questo necessari per la resa dei conti.

ASP, *Provigioni degli Anziani*, reg. XIII, fol. 76.

Edizione:

CDE, sec. XIV, doc. XXXVI, col. 394.

Pridie idus decembris. Providerunt Anthiani Pisani Populi, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi, omissis etc. Et. Intellectis verbis expositis coram ipsis dominis Anthianis per Johannem Moscerifi olim Camerarium Pisani Communis in Villa Ecclesie de Sigerro, et fideiussores ipsius Johannis, super eo quod libri introitus et exitus, et extraordinarius, officii dicti olim Camerarii, et alii libri ad ipsum officium pertinentes, sunt penes ipsos dominos Anthianos; et quod in dicto libro introitus et exitus officii dicti olim Camerarii restant et sunt aliqua scribenda et ponenda, que scripta sunt in dicto libro extraordinario, que si non scriberentur, sicut de jure scribi debent, idem Johannes dampnum posset inde consequi contra directum et justitiam; et quod ipsi libri deberent dari et consignari Jacobo Bonamici de Camuliano, olim scribe pro Comuni Pisano dicti Camerarii, ut possit in dictis libris scribere que scribenda sunt et restant, et idem Johannes possit suam ractionem videre: Partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi: Quod Libri predicti dentur, assignentur et restituantur dicto Jacobo Bonamici notario, ut supra dicitur.

Iacobus Bonamici notarius suprascriptus, coram Bonajunta notario de Asciano et Johann e Gontulini notario, habuit et recepii a me Johanne Jacobi de Vico, notario et scriba publico suprascriptorum dominorum Anthianorum, infrascriptos libros scriptos manu ipsius Jacobi, videlicet librum quaternorum novem introitus et exitus factorum et habitorum a dicto Johanne Moscerifi occasione dicti sui officii, et unum alium librum extraordinarium quaternorum duorum, scriptum et factum dicto tempore suprascriptum Jacobum; de quibus se etc. mcccxxv, indictione octava, nonodecimo kalendas januarii.

21

1338 aprile 22, Barcellona

Il re Pietro D'Aragona ordina al Capitano di Iglesias che non si permesso ai notai della corte ricevere salari maggiori di quelli stabili nel Breve di Villa di Chiesa.

ASCI, I sez., 7.

Edizione:

CDE, sec. XIV, doc. LIX, col. 424.

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barellinone, dilecto suo Capitaneo Ville Ecclesie vel e ejus locumtenenti presenti vel qui pro tempore fuerit, salutem et dilectionem. Pro parte Universitatis Ville Ecclesie fuit Nobis humiliter ultimum, quod Notarii et scriptores Curie et alii dicte Ville, nec non librorum fossarum argenteriarum, et Magistrorum diete monete argeritene predicte, recipiunt salaria immoderata, et etiam contra taxationem in Brevi dicte Ville contentam, in magnum dicte Universitatis dispendium et iacturam; propter quod fuit Nobis humiliter supplicatum, per Nos super hiis de opportuno remedio provideri. Quare, ipsa supplicatione benigne suscepta, vobis dicimus et mandamus, quatenus faciatis servari taxationem scripturarum contentam in Brevi dicte Ville, nec ultra eam permittatis aliquid recipi per Notarios ac scriptores predictos. Alias significamus vobis, quod Nos faciemus restitui gentibus de bonis vestris quicquid ultra receptum fuerit seu extortum. Dat. Barellinone, X kalendas Madii, anno domini M CCC XXX VIII.

22

1355 febbraio 13, Iglesias

I rappresentanti della cittadinanza di Villa di Chiesa, riuniti a consiglio nella chiesa di Santa Chiara della stessa città, eleggono Ildebrando de Asseni e Oliveto de Oliveto loro sindaci perché partecipino, a nome degli abitanti della villa, alle Corti generali convocate a Cagliari.

A.C.A., *Cancellaria*, Pergaminos, 273 / 1878, Pere III.

Edizione:

“*Acta Curiarum Regni Sardiniae*”, *Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355)*, a cura di Giuseppe Meloni, Cagliari 1993, pp. 171-173.

Noverint universi quod die tertiadecima februarii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, in presentia mei, notarii et testium subscriptorum, discretus Nicolaus Pedonis, locumtenens venerabilis Oliveti de Oliveto, iudicis et assessoris curie Ville Ecclesie de Sigerro pro serenissimo domino nostro domino rege Aragonum, Raymundus de Ordine, Petrus Vannis, Ugolinus de Olivete, Taddeus de Olivete, Benedictus Sandri, Petrus Maturii, Petrolus Aragonensis, carnifex, Guillelmus

Thomasii, Franciscus Bonelli, Jacobus Palayo, Bartholomeus Fusterius, Petrus Roqua, Vannuccius Lombardo, Guillelmus Soldani, Colus magistri Puccii, Colus Vannis, Petrus de Cruylops, Furastius Bacciamei, Guillelmus Geraldi, Verguccius Maceri, Taddeus Granello, Vannuccius de Yba, Juncta dela Croce, Bellomus de Serra, coriarius, Ristorus Bencivennis, Guantes de Leila, Fredericus Nerii, Aramus Secci, Guantes de Murtas, Gomita Spano, faber, Andreas Corsus, caltheolarius, Nicola Leccha, Pucciarellus de Canneto, Tendinus Johannis, Guiducellus Corsus, Vannuccius Sceda, Barthalus Nuti, Jacobus magistri Ambrosii, Nellus Secci, PucciareJius Monditi de Calce, Margianus Mastinello, Franciscus de Oliveto et Hericus Nicole, habitatores Ville Ecclesie supradicte, qui sunt maior pars habitantium diete ville, qui dicta die potuerunt in ea Villa Ecclesie reperiri, considerantes se die premissa per manum Petri Lopis, cursoris prefati domini regis humiliter et devote recepisse quandam licteram ipsius domini regis clausam et suo sigillo sigillatam commende sttbsequentis: Petrus dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, fidelibus nostris consiliariis et probis hominibus Ville Ecclesie de Sigerro, salutem et gratiam. Cum in conventionibus initis inter nos, ex una parte, et egregium virum Marianum, iudicem Arboree, comitemque Gociani ac vicecomitem de Bassa ex altera, vestrum velimus intervenire assensum, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus, iuxta formam quam vobis mitimus presentibus interclusam, sindicis seu procuratoribus per vos ordinatis seu ordinances de mandato nostro circa negotia Curie generalis quam incolis insule Sardinie in civitate Castri Calieri indiximus celebrandam, potestatem cum instrumento publico conferatis consentiendi et firmandi nomine vestro in conventionibus antedictis, prout per nos fuerit ordinatum. Quod quidem instrumentum publicum tradatis seu mitatis vestris sindicis seu procuratoribus antedictis. Data in Castro Callari, decima die februarii, anno a nativitate domini millesimo CCC quinquagesimo quinto. Subscriptit Guillelmus, Attendentesque in eadem Villa Ecclesie post eadem cremationem non fuisse aliquos consiliarios ordinatos et quod necessario expedit quod universitas diete ville syndicos constituat supradictos, ad hoc ut mandatis regiis quibus obedire cupit obediat humiliter ut tenetur, idcirco, sonu tubicelle, ut moris est, post cremationem iamdictam, congregati ad consilium pro subscrips omnibus facendis in ecclesia Sancte Clare ville predicte, in qua sunt consueti ad consilium congregari, presenti publico instrumento fecerunt et constituerunt honorabilem et prudentem virum dominum Ildebrandum Asserii, militem, et venerabilem Olivetum de Oliveto predictum, quamquam absentes et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis conditio potior existat, set quod per ipsorum alterum inchoatum fuerit per alterum diari valeat, prosequi et finiri eorum et universitatis diete Ville Ecclesie syndicos et procuratores ad firmandum et consentiendum cum iuramento et homagio vel sine in conventionibus de quibus in super inserta lictera est facta mentio specialis prout per dictum regem fuerit, ut premictitur, ordinatum, nec non ad presentandum se vel eorum alterum cum humili reverenda et devota coram eodem domino rege in Curia generali quam in rivirate Castri Callari indixit

incolis insule Sardinie celebrandam; dantes et concedentes nomine dicte universitatis sindicis et procuratoribus antedictis plenissimam potestatem cum libero et generali mandato consentiendi et firmandi in dictis conventionibus, ut superius espressami*, et omnibus aliis et singulis que idem dominus rex in ipsa Curia generali duxerit ordinandum et alia facendum, que eidem domino regi circa predicta per eosdem syndicos et procuratores placuerit facienda, pro mictentes michi, notario infrascripto, tanquam persone publice stipulanti pro dictis sindicis et omnibus aliis quorum interest vel poterit interesse se et tarn universitatem habere ratum gratum et firmum perpetuo quecquid per dictos procuratores et syndicos seu ipsorum alterum consensum et firmatum fuerit atque actum in premissis nomine universitatis predicte et nullo tempore revocare sub honorum eorum et diete universitatis omnium ypotheca; que fuerunt acta in dicta ecclesia presentibus Dominico Bolea et Francisco testibus ad hec specialiter vocatis et rogatis die et anno in prima linea presentis instrumenti notatis.

Signum mei Bergi, filii quondam Constantini de Assia, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum per totum Sardinie et Corsice regnum notarii publici regentisque scribaniam curie dicte ville, qui predictis omnibus et singulis interfui et ea omnia rogatus scribi feci cum raso ubi legitur Ambrosii, supraposito ubi dicitur humiliter et devote recepisse quandam licteram ipsius domini regis; alteroque raso ubi scriptum est pro subscriptis omnibus facendis in ecclesia Sancte Clare ville predicte; et clausi.

23

1355 febbraio 14, Iglesias

I rappresentanti della villa di Sigulis, riuniti a consiglio in Villa di Chiesa, eleggono Giovanni Valla e Alberto Manca loro sindaci perché partecipino, a nome degli abitanti del villaggio, alle Corti generali convocate a Cagliari.

A.C.A., *Cancilleria*, Pergaminos, 273 / 1879, Pere III

Edizione:

“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355), a cura di Giuseppe Meloni, Cagliari 1993, p. 174.

Noverint universi quod Guantinus Toccho, maior ville Sigulis de Sigerro, Margianus Toccho, Turbini Pullo et Barsolus Mancha, iurati eiusdem ville Sigulis, Arsoccus Falla,

Guantinus de Jeccha et Ugolinus Murro, habitatores ville iamdicte, pro se ipsis et nomine universitatis ipsius ville pro qua de rato et ratiacione eorum nomine proprio et in solidum promiserunt, cum hoc publico instrumento fecerunt et constituertint Johannem Falla et Albertum Mancha, habitatores dicte ville Sigulis, presentes et in se sponte mandatum huiusmodi assumentes eorum et diete universitatis syndicos et procurators ad comparendum et se nomine ipsius universitatis presentandu inhiimiliter et devote in Curia generali quam indixit excellentissimus dominus noster, rex Aragonum, incolis Sardinie in Castro Kalleri celebranda, et consentiendum et firmandum omnibus et singulis que prefatus dominus rex duxerit ordinandum et eidem domino regi placuerit. Et generaliter ad omnia alia et singula faciendum que ad ea necessaria fuerint et etiam opportuna. Dantes et concedentes eisdem plenissimam potestatem cum libero et generali mandato firmandi et consentiendi predictis, promictentes dictis sindicis et michi, infrascripto notario, tamquam persone publice, stipulanti pro omnibus quorum interest seu poterit interesse se et dictam universitatem perpetuo ratum et firmum habere et tenere totum et quecquid per eos de predictis actum fuerit et consensum. Et nullo tempore revocare sub honorum suorum omnium et diete universitatis ypotheca. Actum in Villa Ecclesie de Sigerro, presentibus Johanne Lazari et Guantino de Murtas, habitatoribus diete Ville Ecclesie, testibus ad hec vocatis et rogatis, die quartadecima februarii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Signum mei, Bergi, filii quondam Constantini de Assia, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum per totum Sardinie et Corsice regnum notarii publici, qui ptedictis interfui et ea rogatus scripsi et clausi.

24

1355 febbraio 14, Villamassargia

A.C.A., *Cancilleria*, Pergaminos, 273 / 1880, Pere III.

I rappresentanti di Villamassargia, riuniti a consiglio nella curia della stessa villa, eleggono Ildebrando de Asseri, milite, abitante di Villamassargia, e Therio de Carmignano, notaio di Cagliari, loro sindaci perché partecipino, a nome degli abitanti del villaggio, alle Corti generali convocate a Cagliari.

Edizione:

“*Acta Curiarum Regni Sardiniae*”, *Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355)*, a cura di Giuseppe Meloni, Cagliari 1993, pp. 174-177.

Noverint universi quod Jacobus Mela, Guantinus Mancas, Andreas sutor pannorum, Molentinus Carosi, Alibrandus de Serra, Guillelmus de Ru, Johannes Mancha, Margianus Cauli, Johannes de Borro, Donatus Loci, Thomasius Dau, Johannes Guidocti, Antonius Cauli, Andreutcius Pullo, Petrus de Turthas, Julianus de Si, Francischus Tronci, Guantinus de Tameli, Dominicus de Coni, Thomasius Melone, Juseppi Faber, Vannuccius Locci, Colus de Pecioli, Dominicus de Guta, Petrus de Piras, Gonnarius ..., Johannes de Guta, Parisonus de Canpo, Guantinus Ismacta, Guidus Moio, Agustinus de Martis, Guantinus de Serra, Leonardus de Mara, Andreas Murgia, Costinus Longo, Gomita Frescidis, Johannes Capud de Lino, Salvator Uncino, Bernardus de Sancta Adi, Johannes de Mara, Gonnarius Pullo, Parisonus de Arseti, GuilleJmus Corso, Cechus Caoli, Guantinus de Ru, Troudorius Pinto, Nicola Saccho, Gonnario de Leonti, Comita Merreos, Johannes Telia, Dimildie Piccis, Petrus Mancosus, Comita Pinna, Johannes Mancoso, Guantinus de Sori et Margianus Melone, habitatores et burgenses Ville Massargie de Sigerro, qui sunt maior et sanior pars hominum diete ville et ultra quam duo partes habitantium eiusdem ut asserunt, congregati sonu campane et requisicione nuncii ipsius ville, ut est moris, in curia ipsius ville ut solitum est actenus talia celebrari, pro se ipsis et nomine et vice totius universitatis et singularium personarum ville iamdicte, cum hoc publico instrumento fecerunt, constituerunt et ordinaverunt honorabilem et prudentem virum dominum Ildebrandum de Asseni, militem, habitatorem Ville Massargie predictae, licet absentem, et discretum Therium de Carmignano, notarium, burgensem Ville Ecclesie de Sigerro, presententem et spontem mandatum huiusmodi adsumentem, et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis conductio potior non existat, set quod per unum alterum incoatum fuerit per alterum mediari valeat prosequi et finire eorum et dicte universitatis et singularium personarum eiusdem, syndicos et procuratores et nuncios speciales ad comparendum et se et quemque eorum in solidum cum humili et devota reverenda ac flexis genibus presentandum coram sacra regia maiestate Aragonum seu in Curiis generalibus prefati domini regis, et coram quibuscumque aliis officialibus eiusdem domini regis et ad consentiendum et firmandum omnia et singula que per dictum dominum regem in dictis Curiis ordinata fuerint et etiam celebrata, et omnia alia firmandum et obediendum que dicto domino regi placuerit, et si opus fuerit sacramentum fidelitatis et homagii in posse dicti domini regis seu suorum officialium quorumcumque prestandum pro parte niversitatis predictae et singularum personaruin eiusdem, supplicationes quascumque gratiam et iustitiam continentes offerendum et dandum necessitates, et inopiam et depopulationem ville predictae et causas et raciones depopulationis ipsius cum humili et devota reverentia prefato domino regi seu eius officialibus quibuscumque exponendum gratiam et gratias pro parte diete universitatis a dicto domino rege flexis genibus inpetrandum. Et si opus fuerit, nomine diete universitatis coram quolibet iudicante, agendum et defendendum lites et causas incipiendum, contestandum de calunia et veritatis dicenda et quolibet alterius generis

iuramentum semel et pluries in animam et super animam dictorum constituentium et singularium personarum universitatis predictae, semel et pluries facendum et fieri faciendum monitiones, requisitiones, sequestrationes, protestationes et precepta faciendum ac fieri postulandum et ab eis et quoque earum si dictis sindicis et audiendum ac fieri postulandum et ab eis et quoque earum si dictis sindicis vel aliquo eorum in solidum videbitur appellandum, et appellationis causam prosequendum usque ad finem, et executionem dictarum sententiarum mandari postulandum, et generaliter omnia alia et singula faciendum que ad predicta et predictorum quodlibet pertinent expectant; et que predicta universitas in predictis et premissorum quolibet posset facere si adesset etiam si talia existerent ea que fieri deberent quod mandatum exposteret speciale, dantes et concedentes suprascriptis sindicis et culibet eorum in solidum plenam et liberam generalem administrationem cum pieno et libero et generali mandato omnium predictorum et dependentium et emergentium ex eis, etiam si quis novus casus emergerit, in eisdem vel aliquo eorumdem in quo magis generale aut speciale mandatum exigeretur, omnem et totam causam eiusdem specialitatis et generalitatis ex nunc dicti constituentes dictis eorum sindicis, nomine dicte universitatis, cum presenti publico instrumento plenarie concesserunt promittentes et convenientes suprascripti constituent pro seipsis et vice et nomine totius universitatis et singularium personarum eiusdem michi Nicolao Pedonis notario tamquam persone publice stipulanti pro suprascriptis sindicis et pro omnibus aliis quorum interest et intererit seu poterit interesse sindicis et pro omnibus aliis quorum interest et intererit seu poterit interesse firmum et firma ratum et rata habere et tenere totum et quitquid predicti syndici nomine quo supra fecerint de predictis et nullo tempore revocare sub bonorum eorum et dicte universitatis et singularium personarum eiusdem omnium hypotheca; et volentes relevare dictos eorum syndicos et quemlibet eorum ab omni honore satis dandi, promiserunt michi, noiano inrrascripto tamquam persone publice stipulanti ut super de iudicio fisci et iudicatu solvendo cum suis clausulis universis. Actum in suprascripta curia ubi ius redditur, presentibus Napoli Cucho, Trogodorio de Serra et Neruccio Rustichelli, testibus ad hec vocatis et rogatis die quartadecima februarii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

(SN) Nicolaus Pedonis filius quondam Francisci Pedonis, notarii de Castello Castri, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum per totum regnum Sardinie et Corsice, notarius publicus, predictis omnibus interfui et hec omnia rogatus scribi feci et clausi cum interlineaturis factis in undecima linea ubi interlineatum est prestandum et in duodecima linea ubi interlineatum est quascumque

1355 febbraio 14, Domusnovas

A.C.A, *Cancilleria*, Pergaminos, 273 / 1881, Pere III.

I rappresentanti della villa di Domusnovas, riuniti a consiglio nella della stessa villa, eleggono Pietro Loci e Gonnario Pesci loro sindaci perché partecipino, a nome degli abitanti del villaggio, alle Corti generali convocate a Cagliari.

Edizione:

“*Acta Curiarum Regni Sardiniae*”, *Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355)*, a cura di Giuseppe Meloni, Cagliari 1993, pp. 177-179.

Noverint universi quod Gonnarius Murro, Margianus Pinecio, Annus de Vita, Johannes Aprilis, Falcone Creo, Petrus Creo, Salvator de Si, Michael Chocota, Areglus de Ru, Michael Calsolarus, Petrus Porella, Alibrandus de Serra, Barsolus Creo, Guantinus Pulici, Arsochus Mele, Guantinus Pisceri, Franciscus Puccioli, Peruccius de Murtas, Guantinus de Piras, Johannes de Si, Bonanus Capula, Petrus Pulici, Petrus Cruntone, Pollinus de Murtas et Andreas [...] Cargus, habitatores et burgenses ville Domusnove de Sigerro, qui sunt maior et sanior pars hominum dicte ville et ultra quam duo partes habitantium eiusdem, ut asserunt, congregati sonum campane et requisitionem nuncii, ut moris est, in curia ipsius ville, ut solitum est actenus talia celebrari, pro se ipsis et nomine vice ipsius uni[ver]sitaris singularum personarum eiusdem ville, cum hoc publico instrumento fecerunt et constituerunt et etiam ordinaverunt discretos Petrum Loci et Gonnarium Pesci, burgenses et habitatores dicte ville, presentes et in se sponte mandatum huius modi assumentes et quemlibet que eorum in solidum ita quod occupantis conditio potior non existat, set quod per unum [alterum] in quo actum 1 fuerit per alterum median valeat prosequi et finiri eorum et diete universitatis et singularium personarum eiusdem, syndicos et procurators et nuncios speciales ad comparendum et se et quemque eorum in solidum, cum humili et devota reverenda ac, flexis genibus, presentandum coram sacra regia maiestate Aragonum, seu in Curiis generalibus prefati domini regis, et coram quibuscumque ami, officialibus eiusdem domini regis, et ad consentiendum et firmandum omnia et singula que per dictum dominum regem in dictis Curiis ordinata fuerint et etiam celebrata, et omnia alia firmandum et obediendum que dicto domino regi placuerit et si opus fuerit sacramentum fidelitatis et homagii in posse dicti domini regis seu suorum officialium quorumcumque pro parte universitatis predicte et singularum personarum eiusdem prestandum, supplicationes quascumque gratiam et iustitiam continentes offerendum et dandum necessitates, et inopiam et depopulatione ville predicte et causas et ractiones depopoulactionis ipsius cum humili et devota reverentia prefato domini [sic] regi seu eius officialibus quibuscumque exponendum gratiam et gratias pro parte diete

universitatis a dicto domino rege flexis genibus inpetrandum. Et si opus fuerit, nomine diete universitatis coram quolibet iudicante, agendum et defendendum lites et causas incipiendum, contestandum de caluma et veritatis dicenda et quolibet alterius gestituentium iuramentum semel et pluries in animam et super animam dictorum constituentium et singularium personarum universitatis predicte, semel et faciendum et fieri faciendum sententias et interiocutorias quaslibet petendum et audiendum ac fieri postulandum et ab eis et quoque earum si dictis sindicis vel aliquo eorum in solidum videbitur appellandum, et appellationis causam prosequendum usque ad finem, et executionem dictarum sententiarum mandari postulandum, et generaliter omnia alia et singula faciendum que ad predicta et predictorum quolibet pertinent expectant; et que dicta universitas in predictis et premissorum quolibet posset tacere si adesset etiam si talia existerent ea que fieri deberent quod mandatum exposterent speciale, dantes et concedentes suprascriptis sindicis et cuilibet eorum in solidum plenam et liberam generalem administrationem cum pieno et libero et generali mandato omnium predictorum et dependenti unum et emergentium ex eis, etiam si quis novus casus emerxerit, in eisdem vel aliquo eorumdem in quo magis generale aut speciale mandatum exigeretur, omnem et totam causam eiusdem specialitatis et generalitatis ex nunc dicti constituentes dictis eorum sindicis, nomine diete universitatis, cum presenti publico instrumento plenarie concesserunt promittentes et convenientes suprascripti constituentes pro se ipsis et vice et nomine totius universitatis et singularium personarum eiusdem et michi Therio de Carmignano, notario tanquam persone publice stipulanti pro suprascriptis sindicis et pro omnibus aliis quorum interest et intererit seu poterit interesse firmum et firmam ratum et rata habere et tenere totum et quietum predicti sindici nomina quo super fecerint de predictis et nullo tempore revocare sub honorum eorum et diete universitatis et singularium personarum eiusdem omnium hypotheca; et volentes relevare dictos eorum syndicos et quemlibet eorum ab omni honore satisfaciendi, promiserunt michi, notario infrascripto tanquam persone publice stipulanti ut supra de iudicio fisci et iudicatu solvendo cum suis clausulis universis. Actum in suprascripta curia ubi ius redditur, presentibus Gomita Pesci, Guantino de Serrenti et Antiogo Lanpis testibus ad hec vocatis et rogatis die quartadecima februarii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Signum mei Therii de Carmignano, quondam Guidonis de Carmignano, burgensis Ville Ecclesie de Sigerro, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum per totum Sardinie et Corsice regnum notarii publici, qui predictis omnibus interfui et ea omnia ad me rogata scribi feci, cum supraposito et scripto in XVII linea, ubi legitur prestandum et cum alio supraposito et scripto in XVIII linea ubi legitur quascumque et in hanc publicam formam redegi.

1355 febbraio 15, Narcao

I rappresentanti della villa Veruccii, riuniti a casa di Magaris de Asseni, maggiore della villa ài Nulacato, eleggono Arsocco de Sori loro sindaco perché partecipi, a nome della cittadinanza, alle Corti generali convocate a Cagliari.

ACA, Cancilleria, Pergaminos, 273 / 1882, Pere III, pergamena corta.

Edizione:

“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355), a cura di Giuseppe Meloni, Cagliari 1993, pp. 179-180.

Noverint universi quod Johannes de Serra, Ugettus de Serra, Arsochus de Sori, Guantinus Squirro, Johannes de Serra Loci, Petrus Lecci, Gonarius Scala, Petrus de Ru, Antiochus de Ay, Michael de Sori, habitatores ville Peruccii de curatone de Sulcis, qui sunt maior et sanior pars hominum habitantium predicte ville, et ultra quam duo partes eiusdem ut asserunt, congregati in villa Nulacati, in domo Marganis de Asseni, maioris diete ville, ut talia consueverunt continue celebrare, pro se ipsis et nomine et vice totium universitatis predicte ville et singularum personarum eiusdem, cum hoc publico instrumento fecerunt, constituerunt ac etiam ordinauerunt Arsochum de Sori predictum, habitatorem predicte ville Peruccii, presens et inse sponte mandati huiusmodi assumentem eorundem et diete universitatis et singularum personarum predictarum, sindicum et procuratorem et nuncium specialem ad comparendum et se cum humili et devota reverenda, flexis genibus, presentandum coram sacra regia mayestatem Aragonum seu in Curiis generalibus prefacti domini regis et coram quibuscumque aliis officialibus eiusdem domini regis et ad consentiendum et firmandum omnia et singula que per dictum dominum regem in dictis Curiis ordinata fuerint et edam celebrata, et ad omnia alia firmandum et obediendum que dicto domino regi placuerit, et si opus fuerit sacramentum fidelitatis et homagii in posse dicti domini regis seu suorum officialium quorumcumque pro parte universitatis predicte et singularium personarum eiusdem offerendum supplicationes quascumque gratiam et iustitiam continentes offerendum et dandum; et ad substituendum unum seu plures sindicum et syndicos loco sui, cum humili mandato vel minori ipsosque removendum semel et pluries et alios eligendum prout et sicut sibi placuerit mandato causam sibi commisso in suo robore perdurante, et generaliter omnia alia et singula faciendum que ad predicta et predictorum quolibet pertinent et expectant. Et que predicta universitàs in predictis et premissorum quolibet posset facere si adesset etiam si talia forent ea que fieri deberent que mandatum exposterent speciale, dantes et concedentes dicti constituentes pro se ipsis et nomine aliorum habitantium et singularum personarum diete ville suprascripto sindico presenti et recipienti plenam et liberam et

generalem administrationem cum pieno et libero et generalimandato omnium predictorum et dependentium et emergentium ex eisdem; etiam si quis novus casus emerxerit in eisdem vel aliquo eorumdem in quo magis generale aut speciale mandatum exigeretur omnem et totam causarti eiusdem specialitatis et generalitatis ex nunc dicti constituentes dicto eorum sindaco, nomine quibus super cum presente publico instrumento plenarie concesserunt promittentes et convenientes pro se et nomine diete universitatis et singularium personarum predicte ville suprascripto sindaco presenti et stipulantibus per se ipso et michi Terio de Carmignano notario tamquam persone publice stipulanti pro omnibus aliis quorum interest et intererit seu poterit interesse firmum et firma ratum et rata habere et tenere totum et quicquid predictis sindicis nominibus quibus super fecerint de predictis, et nullo tempore revocare sub honorum suorum omnium ypotheca. Actum in suprascripto loco presentibus Juliano de Arseti, Peruccio Saracho et Antiocho Lanpis, testibus ad hec vocatis specialiter rogatis, die quintadecima mensis februarii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Signum mei Therii de Carmignano, quondam Guidonis de Carmignano, burgensis Ville Ecclesie de Sigerro, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum per totum Sardinee [sic] et Corsice regnum notarli publici, qui predictis omnibus interfui et ea omnia ad me rogata scribi feci et in hanc publicam formam redigi cum superposito in prima linea ubi legitur de Serra.

27

1355 febbraio 16, Suergiu

I rappresentanti della villa di Suergiu, sita nella curatoria di Sulcis, riuniti nella casa di Giuliano de Arseti”, maggiore della stessa villa, eleggono Gabriele Cao e Giovanni de Arseti loro sindaci perché partecipino, a nome della cittadinanza, alle Corti generali convocate a Cagliari.

A.C.A., Cancilleria, Pergaminos, 273 / 1884, Pere III

Edizione:

“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, *Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355)*, a cura di Giuseppe Meloni, Cagliari 1993, pp. 184-186.

Noverint universi quod Julianus de Arseti, Johannes Cucho, Benedictus Ocii, Lazarinus Murro, Vannuccius Sanna, Johannes Cao, Johannes Muscari, Galtirus de Sori, Gonnarius de Liglio, Margianus de Nepote, Johannes de Serra, Jacominus Secci, Margianus Tignoso, Arsocus Corbo, Guantinus de Arseti, Nicola Muto, Vannissellus Concas, Gonnarius de Pao, Petrus de Simona, Jorgius Corbo, Aligrictus de Arseti, Gomita Murro, Leonardo Pullo, Petrus de Simone, Ranaldus de Ru, Pascasius Tocco, Laurensius Concas, Arsochus de Arrigo, Arsochus Buoi, Parisone Carbone, Guantinus de Connes, Molentinus de Ru, Neruccius Faber, Johannes de Mandas, Guantinus de Voglia, Johannes de Celda, Lussurgius de Serra, Gabrielis Cao, Saracinus de Arseti, Johannes de Arseti, Vannuccius Corbo, Gomita de Flore, habitatores ville Suergii, curatore de Sulcis, qui sunt maior et sanior pars hominum habitantium predicte ville et ultra quam duo partes habitantium eiusdem, ut asserunt, congregati soneu campane et requisicione nuncii diete ville, ut moris est, in domo Juliani de Arseti, maioris predicte ville, ut talia consueverunt continue celebrare pro se ipsis et nomine et vice totium universitatis predicte ville et singularium personarum eiusdem, cum hoc publico instrumento fecerunt, constituerunt ac etiam ordinauerunt Gabriellem Cao et Johannem de Arseti, habitatores predicte ville Suergii presentes et in se sponte mandatimi huiusmodi assumentes et quemlibet eorum in solidum ita quod occupantis conditio potior non existat, set quod per unum alterum incoatum fuerit per alterum mediari valeat prosequi et finiri eorum et dicte universitatis et singularium personarum prediete, syndicos et procurators et nuncios speciales ad comparandum et se et quemque eorum in solidum cum humili et devota reverenda ac flexis genibus presentandum coram sacra regia Aragonum mayestate, seu in Curiis generalibus predicti domini regis et coram quibuscumque aliis officialibus eiusdem domini regis, et ad consentiendum et firmandum omnia et singula que per dictum dotninum regem in dictis Curiis ordinata fuerint et etiam celebrata, et ad omnia alia firmandum et obediendum que dicto domino regi placuerint, et si opus fuerit sacramentum fidelitatis et homagii in posse dicti domini regis seu suorum officialium quorumcumque pro parte universitatis predicte et singularium personarum eiusdem offerendum suplicationes quascumque gratiam et iustitiam continentes offerendum et dandum; et ad substituendum unum seu plures syndicum et syndicos loco sui, cum simili mandato vel minori ipsosue removendum semel et pluries et alios eligendum prout et sicut sibi placuerit mandato causam sibi commisso in suo robore perdurante, et generaliter omnia alia et singula faciendum que ad predicta et predictorum quolibet pertinent et expectant. Et que predicta universitas in predictis et premissorum quolibet posset facere si adesset etiam si talia forent ea que fieri deberent que mandatum exposterent speciale, dantes et concedentes dicti constituentes pro se ipsis et nomine aliorum habitantium et singularium personarum dicte ville suprascriptis sindicis et cuilibet eorum in solidum presenti et recipientibus plenam et liberam et generalem administrationem cum pieno et libero et generali mandato omnium predictorum et dependentium et emergentium ex eisdem; etiam si quis novus casus emerxerit in eisdem vel aliquo eorumdem in quo magis generale aut speciale mandatum

exigeretur omnem et totam causam eiusdem specialitatis et generalitatis ex nunc dicti constituentes dictis eorum sindicis, nomine nominibus quibus supra cum presenti publico instrumento plenarie concesserunt promittentes et convenientes suprascripti constituentes pro se et nomine diete universitatis et singularium personarum predictae ville suprascriptis sindicis presentibus et stipulantibus pro se ipsis et michi Terio de Carmignano notario tamquam persone publice stipulanti per omnibus aliis quorum interest et intererit seu potent interesse firmum et firma ratum et rata habere et tenere totum et quitquid predicti sindici nominibus quibus supra fecerint de predictis, et nullo tempore revocare sub bonorum suorum omnium ypotheca. Actum in suprascripto loco presentibus donno Guantino de Iachano, presbitero, Vannuccio Grabelis et Antiocho Lanpis, testibus ad hec vocatis, specialiter rogatis, die sextadecima mensis februarii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Signum mei Therii de Carmignano, quondam Guidonis de Carmignano, burgensis Ville Ecclesie de Sigerro, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum per totum Sardinie et Corsice regnum notarii publici, qui predictis omnibus et singulis internai et ea omnia ad me rogata scribi feci et in hanc publicam formam redigi.

28

1358 maggio 16, Girona

Re Pietro d'Aragona, rinnova e conferma l'ordine dato al Capitano di Villa di Chiesa, con sua carta data a Barcellona il 22 aprile 1338, di non permettere che i notai della Corte e altri esigano salari maggiori di quelli stabiliti dal Breve.

ASCI, I sez., 7.

Edizione:

CDE, sec. XIV, doc. LXXVII, coll. 457.

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris universitatis hominum dicte Ville ad Nostrani presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et eius complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta Nostra

littera concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam litteram, inventanti registratam in quodam registro Nostro Archivii Nostri palatii civitatis Barechinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presentium serie jussimus reparari; cujus quidem littere tenor talis est: Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barellinone, dilecto suo Capitaneo Ville Ecclesie, vel eius Locumtenenti presenti vel qui pro tempore fuerit, salutem et dilectionem. Pro parte Universitatis "Ville Ecclesie fuit Nobis humiliter intimatum etc ... Mandantes per presentem cartam Nostrani Gubernatori dicte Insule, Capitaneo diete Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorundem, quatenus huiusmodi reparationem Nostrani, et omnia et singula contenta in dieta iittera et laciis expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem conravenire permittant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus Nostro sigillo pendenti munitam. Dat Gerunde, XVI die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, nostrique Regni XXIII. Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium. Registrata in Sardinie VIII.

29

1360, maggio 13, Iglesias

I Consiglieri con l'aggiunta di trenta e più borghesi di Villa di Chiesa nominano sindaco e procuratore alle liti per detta Villa, Jacobo Ormanno, abitante in Castro di Cagliari.

ASCI, I sez., 20.

Edizione:

CDE, sec. XIV. Doc. LXXXIV, coll. 464-466.

Noverint universi, quod venerabilis Olivetus de Oliveto jurisperitus, Judex et Assessor Ville Ecclesie de Sigerro pro Illustrissimo Domino Rege Aragonum, et Locumtenens et gerens vices honorabilis Petri Cadelli, Capitanei ejusdem Ville pro eodem Domino Rege, propter absentiam ipsius Capitanei a dicta Villa, nomine sui officii et predicti Capitanei; et venerabilis Jacobus de Oliveto, Martinus de Rinquisen, Johannes Sperinus, et

Bernardus Seghrini, Consilarii dicte Ville, qui Consilii sunt major et sanior pars Consiliariorum dicte Ville, et faciunt totum Consilium ipsius Ville; et infrascripti triginta additi seu adjuncti et ultra, videlicet venerabilis Raymundus de Ordine, Franciscus Galdi, Juncta Soldani, Pierus Vanni, Benedictus Sandri, Tomeus Lensi, Bandinus Pedalis, Bonaquistus de la Seta, Petrus de Çcuylops, Simon Chelis, Barthalus Nuti, Johannes Lazari, Ferrante Aunifex, Ugolinus Andree, Frongius de Stella, Petrus Johannes Pelliparius, Bindus Romani notarius, Gonnarius Sindia, Guillelmus Garao, Franciscus de la Vignola, Leonardus Mosca, Àntiocus Ponto, Gomita Capillo, Andreas Casta, Pinus Pancia, Cionus de Putignano, Johannes Corona, Mannay de Arseti, Petrus Perra, Petrus Sciungia, Gratia Carnifex, Margianus Masanello ; et Gomita Piscella, habitatores Ville Ecclesie de Sigerro, constituti in presencia dicti Assessoris et Locumtenentis in Curia dicte Ville Ecclesie, in qua solitum est Consilia celebrari, sono campane et voce preconia, ut moris est, pro se ipsis, et vice et nomine totius Universitatis dicte Ville Ecclesie, cujus vices et voces omnes gerunt in hac parte secundum formam Statuti predicte Ville Ecclesie, et pro ipsa Universitate, decreto et auctoritate dicti Assessoris et Locumtenentis super infrascriptis omnibus interpositis, cum hoc publico instrumento constituerunt et ordinaverunt eorum et totius Universitatis Ville predicte syndicum et procuratorem discretum Jacobum Ormani, habitatorem Castri Callari, quamvis absentem, ad omnes et singulas causas, lites, questiones et controversias, quas dictus Capitaneus tantum et dicti Consilarii tantum, et nichilominus tota predicta Universitas et omnes predicti, conjunction vel divisim, habent et habituri sunt cum honorabili Dalmatio Jardini feudatario Ville Sigulis de Sigerro, ratione et occasione jurisdictionis meri et mixti imperii, terminorum, finium et saltuum dicte Ville Ecclesie, et predicte Ville Sigulis; et cum quibuscumque aliis personis, Universitatibus et locis, rationibus et occasionibus predictis vel aliqua eorum, et quibuscumque aliis rationibus et causis, coram quibuscumque iudicibus, tam agendo quam defendendo; dantes et concedentes predicto eorum sindaco licet absenti plenam et liberam potestatem nominibus predictis agendi, defendendi, excipiendi, replicando, obbiciendi et repondendi, confitendi, negandi, libellos offerendi, ponendi, articulandi, requirendi et protestandi Jurium causa et cujuslibet alterius generis, juramentum super animam eorum et diete Universitatis prestanti et adverse parti deferendi et referendi, crimina et defensionem opponendi, beneficium restitutionis in integrum principaliter, incidentem, seu emergentem implorando testes et instrumenta et alia probationum genera producendi, renuntiandi et concludendi, sententias quaslibet et interlocutorias petendi, audiendi et ferri postulandi et ab eis et a quolibet gravamine et processu, si ei videbitur, appellandi, et appellationis causam prosequendi usque ad finem, litteras et cartas tam simplices quam ligandas, justitiam vel gratiam continentem, impetrandi et obtinendi, et quibuscumque cartis et litteris facientibus contra ipsam Universitatem opponendi, et eas annullandi, et sequestrari faciendi; et generaliter omnia alia faciendi et exercendi, que ad predicta omnia et expeditionem ipsorum, et dependentium et emergentium ab eisdem, necessaria fuerint ac etiam

opportuna; et substituendi et ordinandi loco sui syndicos et procuratores in solidum vel alio modo cum simili mandato vel minori, presenti mandato nichilominus in suo robore perdurante, ipsosque syndicos et procuratores revocandi semel et pluries, et in se negotia resumendi. Dantes etiam et concedentes predicto syndico et substituendis ab eo plenam et liberam et generalem administrationem omnium predictorum ; et promittentes nominibus predictis michi notano infrascripto, tanquam persone publice stipulanti, predicto syndico et substituendis ab eo et pro omnibus aliis quorum interest et poterti interesse, se noroinibus predictis et dictam Universitatem perpetuo firmum et ratum habituros et servaturos totum et quicquid per dictum syndicum et substituendos ab eo actum et gestum fuerit impremissis, et nullo tempore revocare. Et volentes predictum syndicum et substituendos relevare ab omni onere satisfandi, fidejubendo pro eis promisserunt michi notario predicto stipulanti ut supra iudicio sisti et iudicatum solvi, cum suis clausulis universis, sub honorum dicte Universitatis omnium ypotheca; et renuntiaverunt in predictis omni juri et exceptioni contra hec repugnantibus. Et ad majorem firmitatem omnium predictorum predictus Assessor et Locumtenens predicto sindicatui et omnibus supradictis, sedens pro tribunali in Curia diete Ville, suam et dicte Curie auctoritatem interposuit et decretum. Et fuit actum in dicta Curia, presentibus Angelo de Valle notario, Andrea Gambetta, et Petro Saccello, nuntiis dicte Curie, et Raymundo Rubbi de familia dicti Capitanei, testibus ad hec vocatis, die tertia decima mensis madii, anno a Nativitate Donini millesimo CCC sexagesimo.

Signum mei Ffrancisci de Ricovero, filii quodam Paganelli de Ricovero, habitatoris Ville Ecclesie de Sigerro, auctoritate Illustrissimi Domini Regis Aragonum per totum Capud Calleritanum notarii publici, qui predictis omnibus et singulis interfui, et ea omnia et singula rogatus scripa et clausi.

30

1362 luglio 12, Barcellona

Pietro re d'Aragona concede a Raimondo Gralles la scrivania di Villamassargia, vacante per la morte di Nicolò Pedoni, già abitante di Villa di Chiesa.

ASCA, AAR, *Procurazione regia*, vol. k, 1, c. 9.

Edizione:

CDE, sec. XIV, doc. LXXXVII, coll. 472-473.

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valeneie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone et Ceritanie. Ob grata servicia per vos fidelem domesticum Nostrum Raymundum Gralles in Insula Sardinie Nobis impensa, et que impendere prompto animo non cessatis, tenore presentis damus et concedimus vobis dicto Raymundo scribaniam Ville Messarje Insule Sardinie, per mortem Nicholay Pacioni, quondam habitatoris Ville Ecclesiarum de Sigerro, nunc vacantem, cum suis universis juribus, ad quatuor annos et ex tunc de Nostre processerit beneplacito voluntatis ; mandantes cum presenti universis et sudditis Nostris, quatenus de juribus et proventibus dicte scribanie respondeant et satisfaciant vobis et vestris, seu cui volueritis loco vestri, prout dicto Nicholao Padoni dum agebat in humanis respondere et satisfacere tenebantur. Mandantes etiam cum presenti Governatori Callari et Gallure presenti et qui pro tempore fuerit, quod possessionem dicte Scribanie tradat vobis, seu cui volueritis loco vestri, eidem Governatori et universis aliis et singulis officialibus Nostris districtius injungentes, quod concessionem Nostrani hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant ab omnibus inviolabiliter observari ; ac vobis dicto Raymundo et non alii faciant per quoscumque de juribus dicte Scribanie integre responderi, prout dicto Nicholao Padoni responderi est actenus assuetum. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostris sigilli secreti munimine sigillatam. Dat. Barchinone, XII die julii, anno a Nativitate Domini M CCC LX secundo. Eximius Sancii. Rex Petrus.

31

1362, dicembre 21, Cagliari

Il Governatore Asberto Satrillas sollecita Pietro Martiniç de Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, affinché provveda a nominare una persona idonea per l'ufficio di scrivano di Villamassargia che si è reso vacante dopo che lo stesso governatore ne ha sospeso per inadeguatezza il reggente Angelo de Val che la teneva per conto di Raimondo Gralles, titolare della scrivania.

ASCA, AAR, *Procurazione regia*, vol. k1, c. 30b.

Edizione:

CDE, sec. XIV. Doc. XCIII, coll. 480-481

N'Asbertus etc. al honrat En Pere Martiniç de Serassa, cavalier, e Capita de la Vila de Sgleyes de Sigerro, salut et dilecciò. Denant nos es stat supplicat per part de la Universitat de Vilamassargia, que deguissem proveir de Scrivà sufficient a la dita Vila, com lo scrivà qui aquì era per En Ramon de Granilles fo sospes per rahò de la inquisiciò qui s' fa contra ell, e encara per tal com, segons que s' diu, lo dit scriva, lo qual anomena Angelo de Vali, no sia sufficient al dit ofici. Per que nos, volent proveir a lur justa supplicaciò de remey conivent, fem venir en nostra presencia En Pere de Sarassa, al qual fem manament, sots pena de L libres axì com a Procurador de Ramon de Granylles, al qual lo dit ofici es comenat per lo Senyor Rey, que dins VI diies primers vinents hagues proveit a la dita Vila de scriva sufficient, lo qual deja aquì star, e servir lo dit ofici entro a tant que la dita inquisiciò sia acabada, e que per nos hi sia feta altra provisiò. E pertant a vos les dites coses notificam per tenor de les presents, per tal que si dins lo dit terme lo dit En Pere de Serassa no hanrà proveit a la dita Vila de scriva suficient, e bastant, ab aquei salari del qual mils vos pusquats avenir, e entro a tant que per nos altra provisiò sobre açò sia feta, ab aquell salari que mils pusquats avenir, pagador per lo dit Ramon de Granylles, o de ço del seu. Los actes e scriptures del qual scriva volem que haja vigor e fermetat com dels altres scrivans acostumats de servir lo dit ofici; car nos ab les presents sobre les dites coses, e emergents e dependents d' aquelles, cometem a vos plenament les veus Reyals e nostres. Dat. ut supra (en Castell de Caller, a XXI de decembre, en l'any MCCCLXII).

32

1363 febbraio 4-27, Iglesias, Cagliari

Il Governatore Asberto Satrillas emana una serie di disposizioni rivolte al notaio Pietro Bartolomeo camerlengo di Villa di Chiesa. a) Ordina a Petro Bartholomei, Camerlengo di Villa di Chiesa di pagare, dallo stipendio spettante a Ferrandello di Tarragona, portolano, quanto dovuto a Bernardo Martin, monetiére della zecca, che lo aveva sostotuito;b) Ordina a Pietro Bartolomeo, Camerlengo di Villa di Chiesa di pagare a Pietro Çalom, incaricato di aprire e chiudere la porta detta di Monte Barlau, la somma di 9 libre 6 soldi e 8 denari di alfonsini minuti che gli si devono come salario; oridina inoltre di pagare a Domenico Aragones, incaricato della custodia della porta di Sant'Antonio, e per un certo periodo anche di quella di Monte Barlau, 16 libre, che gli si devono per il suo lavoro; c) ordina al camerlengo Pietro Bartolomeo che paghi, da quanto dovuto a Francesco Calveti, beneficiario della Chiesa di santa Eulalia nel castello di Salvaterra, si decurti la somma di 20 libre di alfonsini minuti e la si dia e a Giovanni Navarro, prete, per il servizio reso in quella chiesa in vece del Calveti; d)

ordina a Oliveto de Oliveto, Giunta Soldani e Berengario de Astia, di giudicare la richiesta di risarcimneto presentata da Jacopo di Lipo contro Pere Martin de Sarasa che, accedendo un fuoco nel salto diBingiargia avrebbe danneggiato la vigna del detto Iacopo; e) ordina a Berengario de Astia, notaio del Camerlengo in Villa di Chiesa, di consegnare a Francesco Geraldi, già Camerlingo in detta Villa, le carte relative all'ufficio da lui esercitato; e di trasmettere inoltre le carte dei proprii conti al Maestro Razionale, affinché possano essere confrontate coi conti del Geraldi

ASCA, AAR, *Procurazione regia*, vol. k1, c. 40 e ss.

Edizione:

CDE, sec. XIV, docc. XCV, XCVI, XCVII, XCVII, CIV, coll. 482-491.

Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem, etc. Comparens coram nobis Bernardus Marti, dicte Ville habitator, obtulit supplicationem tenoris subsequentis: «A la vestra saviesa de vos, senyor Governador, molt humiltnent supplica Bernard Marti, habitador de Villa d'Isgleyes, e moneder de la secha d'a» quella Villa, que com Ferrandello de Tarraçona, lo qual per concessiò Reyal ha via obtengudes les portes de Villa de Sgleyes a guardar ab salari de xxxx libras d'alfonsins; e lo dit Ferrandello, d'altres feynes occupai, substituìs a guardar les dites portes per un any lo dit Bernard Marti, ab loger de nou libres de la dita moneda, pagadores al dit supplicant per in tercas del dit any; e ara lo dit Bernard Marti haja servit les dites portes VIII meses passats sens neguna paga, que de ço que promes li era no li es stada feta, jatsesia que'l dit supplicant ne haja request lo dit Ferrandello. E com digne cosa sia lo treballador aver son trebal, e imper amor d'açò molt humilment supplica la vestra saviesa, que sia manat ab letra al dit Camerlench, que del salari lo qual deu pagar al dit Ferrandello deja donar a ell ço e quant li sia degut. E en açò, Senyor, farets justicia». Nosque, supplicatione predicta suscepta benigne, vocavimus coram nobis Raymundum de l'Ordì, procuratorem dicti Ferrandello; per cujus assertionem, et etiam per instrumentum publicum coram nobis productum, nobis legittime constet, dicto Bernardo Marti deberi logerium sibi promissum et conventum per dictum Ferrandellum a decima die madii proxime preteriti, ad rationem novem librarum in anno. Idcirco vobis dicimus et mandamus, quatenus pecunia Regia ad manus vestras pervenga vel perventura solvatis et tribuatis dicto Bernardo Martini ex salario debito dicto Ferrandello ratione dicti sui officii totum et quitquid dicto Bernardo debetur usque ad diem odiernam, et de cetero quitquid sibi debebitur, pro servitio per eum prestando usque ad annum completimi, juxta conventiones superius expressatas. Nos enim mandamus Magistro Rationali, vel alii cuicumque a vobis de predictis comptum audituro, quatenus, vobis sihi exhibente presentem et apocam de soluto, quitquid dicto Bernardo Marti exsolveritis ad rationem

novem librarum unius anni, in vestro compoto recipiat et admitat. Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, quarta die februarii, anno a Nativi tate Domini m^occc^olx^o tercio.

Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc. Oblatis coram nobis duabus supplicacionibus pro parte Petri Qalom et Dominici Aragones, habitatorum "Ville Ecclesie de Sigerro: in efectum altera dicti Petri continebat, quod cum ipse fuisset unus de familia diete Ville, et pro suo salario debebat recipere XVIII^o libras alfonsinorum minutorum in anno, et debeantur nunc sibi pro quatuor mensibus proxime preteritis sex libre diete monete; eciam debeantur sibi pro claudendo et aperiendo januam dicte Ville de Monti Bariau nuncupata tres libre sex solidi et octo denarii jamdicte monete, ad rationem quinque librarum in anno: quas quantitates a Francisco Geraldi habere minime potuit, licet requisites. Altera vero dicti Dominici continebat in efectu, quod cum ipse fuisset de familia supradicta, et pro ipso officio sibi debeantur sex libre, ad rationem decem octo librarum in anno; eciam debeantur sibi pro custodiendo januam dicte Ville vocatam Beati Anthonii, quam vicesimo uno mensibus continuis custodivit, et illam de Monti Barlau tribus mensibus, decern libre dicte monete: quas pecunie quantitates a dicto Francisco numquam habere potuit, licet requisitus. Quapropter nos humiliter supplicarunt, ut dictas pecunie quantitates utrique eorum modo quo supra debitas, per vos de pecunia Regia solvi facere deberemus. Nos vero, ejus supplicacione recepta ut justa et rationi consona, auctoritate officiorum quibus fungimur vobis dicimus et mandamus, quatenus de pecunia Regia que penes vos est, vel erit in futurum, solvatis et tradatis utrique eorum quantitates pecuniarum quas eis deberi inveneritis occasione predictorum officiorum, recuperando tamen ab eis presentem et apocam de soluto. Quoniam mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Regie, vel alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quod, vobis sibi exhibente presentem et apocam supradictam, quitquid dictis Petro et Dominico perambula ratione exsolveritis, in vestro admittere compoto non postponat. Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, quarta die februariij anno predicto.

Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc. Cum nos, certificati plenarie de intencione Domini nostri prefati, et aliorum Gomanumissorum recolende memorie Domini Regis Alfonsi, reperierimus et sit certum, quod eis cordi summe, quod Capellano Ecclesie Sancte Trinitatis Castri de Salvaterra, cujus sollempnia celebrantur ibidem pro anima dicti Regis Alfonsi, integre persolvatur, eo potissime quia modicum vel nihil erogatur pro anima ejusdem ex bonis dicte manumissorie in presenti Insula deputatis, nisi solum salarium Capellani prefati: ideo, accedente ad hoc consensu venerabilis Francisci de Corrallo actoris dicte manumissorie, ex parte dicti Domini Regis, et auctoritate officii quo fungimur, vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus, omnibus dilacionibus procul positis, venerabili Francisco Calveti, Capellano diete Ecclesie, vel cui voluerit persone legitime loco sui, integre persolvatis quitquid sibi debetur ab eo tempore cìtra quo dictam rexit Ecclesiam,

juxta comissionem ejusdem Ecclesie sibi factam per Dominum Regem prefatum, amittentes eundem ad concursum solucionum que fiunt Capitano a clientibus dicti Castri, cum nos de certa scientia sic ordinaverimus et velimus; notificantes vobis, quod si secus feceritis, contra vos rigide procedemus. Mandantes cuicumque a vobis de predictis comptum audituro, quatenus, vos sibi exhibente presentem et apocam de soluto, et translato manu publica subsignato comisionis ejusdem Francisco sibi facte de Capellania superius expressata, quitquid eidem exsolveritis, in vestro recipere compoto non postponat. Dat in Villa Ecclesie de Sigerro, etc. ut supra.

Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei Camerlengo etc. salutem etc. Supplex peticio coram nobis oblata per presbiterum Johannem Navarro continebat, quod ipse convenit cum Francisco Calveti, beneficiato Ecclesie Sancte Eulalie Castri de Salvaterra, de serviendo dicte Ecclesie sub salario triginta librarum in anno, de quibus adhuc restant sibi exsolvi per dictum Franciscum viginti libre predicte monete, quas ab eo recuperare non potest, licet pluries requisitus. Quare requisivit nos, ut de salario pro Curia Regia debito dicto Francisco sibi solvi per nos facere deberemus. Cumque nos, vocato dicto Francisco, reperimus dicta et proposita per ipsum Johannem fulgere ventate, et sibi deberi sive restari ad solvendum predictas viginti libre dicte monete ex parte dicti Domini Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus, de salario dicto Francisco debito occasione dicte Cappellanie Ecclesie antefate, de pecunia Regia ad manus vestras perventa vel perventura Johanni prefatas viginti libras dicte monete ilico solvere procuretis; recuperando tamen ab ipso Johanne et apocam de soluto. Quoniam nos mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Regie, vel alii cuicumque a vobis de predictis comptum audituro, quod, vobis sibi exhibente presentem et apocam supradictam, quitquid dicto Johanni Navarro dicta ex causa exsolveritis, in vestro compoto admittere non postponat. Dat. in Villa Ecclesie, ut supra.

Asbertus etc. venerabilibus et discretis Oliveto de Oliveto jurisperito, Juncte Soldani, et Berengario de Astia notario, burgensibus Ville Ecclesie de Sigerro; salutem etc. Noveritis, coram nobis comparasse Jacobum de Lipo, habitorem dicte Ville, et obtulisse coram nobis quamdam supplicationem tenoris sequentis: «A la vestra Senyoria, molt honrat Governador, ab humil reverenda demostra Jacobo de Lipo, habitador de Villa de Sglesies de Sigerre, que com sia certa cosa, que l'honrat En Pere Martiniç de Serassa, Capita de la dita Villa, faès metre en su any proppassat foch en lo salt de la Villa de Bagiaia o de Villa de Sglesies desus dita, lo qual foch pux es saltat e cremà tota una vinya del dit Jacobo, ab tots los raims, e feuli gran dapnatge, lo qual lo dit Jacobo stima a libres LXX e mes d'alfonsins menuts; e com lo dit Jacobo moltes vegades requerìs lo dit Capita ab carta, que li satisfes dapnatge, e ell james no se cura de ferls justicia ne rahò: enperamor d'açò lo dit Jacobo supplica humilment a la vestra Senyoria, que a ell fassats pagar lo dit dapnatge, lo qual en colpa del dit Capita ell reebe». Nosque, suscepta ejus suplicatione benigne, ut justa et rationi consona: auctoritate officiorum quibus fungimur vobis

dicimus, comittimus et mandamus, quatenus, vocatis evocandis, auditisque rationibus utriusque partis, quilibet vestrum in solidum aut duo vestrum de dicta questione cognoscatis summarie, simpliciter et de plano, sola facti veritate attendita maliciisque et difugiis retrojectis; dictamque questionem vos, vel duo ex vobis, decidatis et terminetis, partibus ipsis faciendo breve et expeditum justicie complementum; et hoc sub pena centum librarum alfonsinorum minorum Curie Regie applicandarum. Quoniam nos vobis et unicuique vestrum, aut duobus vestrum, super predictis omnibus et singulis vices Regias atque nostras committimus cum presenti. Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, sexta die februarii, anno predicto.

Asbertus etc. al amat Berenguer de Astia, notati de la Camerlenguia de Vila de Sgleyes, salut etc. Com nos hajam proveit, que En Francesch Guerau, Camerlench de la dita Vila per lo dit Senyor Rey, romangue en Vila de Sgleyes, axi per profit com encara per necessitai de dita argenteria, e per la dita rahò ell haja per son procurador presentat sos comptes en la Gort del Senyor Rey, e nos veritosament vullam que 'ls dits comptes e totes ses cautelas sens trigua trameta a la dita Cort per espetxar aquells: percò, de part del dit Senyor Rey e per autoritat dels officis per los quals uzam, a vos dehim e expressament manam sots pena de C lliures aplicadores a la Cort Reyat, que sens trigua al dit Francesch Guerau delivrets les cauteles dels seus comptes que en vostre poder son, e noresmenys trametats al Mestre Racional los comptes vostres fets per rahó del dit vostre offici, per tal que 'ls comptes del dit Francesch ab los vostres ensemps mils se puxen espetxar. E açò no mudets, sots la dita pena. Dat. en Vila de Sgleyes, etc. ut supra.

33

1441 marzo 22, Gaeta

Alfonso, re d'Aragona, nomina notaio il cagliaritano Johanne Garau.

ACA, *Cancilleria*, reg. 2771, f. 190r.

Johannis Guerau notaria. Nos Alfonsus etc. attendentes vos fidelem nostrum Johannem Gerou, oriundum Ville Nove apendiciorum civitatis et Castri Calleris esse idoneum et sufficientem ad tabellionatus officium exercendum, prestito prius per vos in Cancilleria nostra iuramento quod bene et legaliter vos habebitis in exercendo officio memorato, constituimus et creamus vos dictum Johannem Gerou in notarium publicum per totam

terram et dominationem nostrani. Ita quod in universis et singulis locis terris dicioni ac iuridicioni nostre subiectis possitis recipere et conficere testamenta, acta, attestaciones, sentencias et quemlibet alia instrumenta quorumcumque contractuum fuerint et quaslibet alias scripturas autenticas et publicas et eas scribere ac scribi facere per substitutum aut substitutes a nobis iuratos tamen, de quibus si quidem prothocola sive capibrevia, faciatis notularum ut eterne memorie, comendentur. Nos enim ipsis testamentis, actis, attestacionibus, sentenciis, instrume et aliis scriptum vestris publicis et auctenticis per vos bene et legaliter conficiendis, recipiendis et vestris publicis et auctenticis per vos bene et legaliter conficiendis, recipiendis et scribendis ac scribi faciendis per iuratos et substitutos a nobis auctori tatem nostrani impendimus et decretum. Ita quod eisdem in iudicio et extra iudicium, fides plenaria adhibeatur et omnimodam obtineant roboris firmitatem tanquam publico. Manufactis. Dum tamen subscripcionem vestram et signum apusueritis in eisdem, qua vos auctoritate nostra notarium et ipsis contractibus interfuisse teneamini coniteri. Illustrissime regine Marie, consorti carissime et in regnis et terris nostris occiduis locumtenenti generali voluntatis nostre propositum declarantes; mandamus per presentem cartam nostram gubernatori nostro generali, eiusque vicemgerentibus, vicariis, baiulis, iusticiis curiis, supraiuntariis, calmedinis, merinis, consiliariis et universis aliis officialibus et subditis nostri presentibus et futuris vel eorum locatenentibus quod vos pro notano publico habeant et teneant per totam terram et dominationem nostrani, et instrumentis et scripturis vestris adhibeant plenamfidem, aducimus tamen quod testamenta, codicillos, instrumenta illorumque notas et transumpta acta, attestaciones, testum et alias scripturas publicas quos quas et que receperitis, confeceritis et scripseritis aut scribi feceritis infra comittatus Rossilionis et Ceritanie et terris confluentis et vallispiri vestris sumptibus facere et de medietate pretiorum inde habendorum secundum ordinationes regias procuratori nostro aut quibus voluerimus teneamini respondere. | In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus sigillo nostro comuni negotiorum | Sicilie ultra forum cum Mud in promptu non habeamus in pendentem munitas. Datum Caiete die XXII^o Marcii anno a Nativitate Domini M^oCCCC^oXXXX^o1^o regnumque nostri ... Sicilie citra farum anno septimo aliorum vero regnorum anno vicessimo sexto Pelegri.

Johannes mandato regio facto per Iacobum Pelegri... fuit examinatus et repertus sufficiens. probata.

1458 ottobre 4, Saragozza.

Re Giovanni concede al notaio Iacopo di San Martino la scribania della curia del Capitano di Iglesias.

ACA, Cancelleria, reg. 3395, cc. 47v.- 48r.

Jacobus de Sanctomartino. Nos Joannes etc. Quoniam pro instrumentum coram nostri excellentia exhibitum est et ostensum apparet vos jacobus de sanctomartino notarius universitatis civitatis Ville Ecclesiarum de Sigerro Regni Sardinie per dilectum nostrum Antonui Sanda Locimorum Regii Capitanei eiusdem civitatis et ad instantiam consiliariorum dicte civitatis in alterum Scribarum Curie Regie Capitanei: eiusdem Civitatis ville ecclesiarum tum praerogativis honoribus oneribus obventionibus emolumentis salario et iuribus consuetis et debitis ad dictum Scribam pertinentibus constitutus electus et ordinatus fuistis prout in dicto instrumento facto sub diversis exalendarijs quorum primum est quinde diei ianuarii anni nativitate domini MCCCLVII latius continentur fuerit que nobis pro per te vestrum dicti Iacobi de sanctomartino humiliter supplicatum ut acceptantes constitutionem electionem et ordinationem predictas contentas in instrumento predicto quod his presentibus haberi volumus pro inferto dignarem cum ea omnia in ipso instrumento contenta approbare ratificare et confirmare et robur plenissimum eisdem periter impartire Nos ideo supplicationibus pre dictis benigne admissis attento quod consensu et instantia dictorum iuratorum vestrum fides legalites et sufficientia approbare esse censentur. Sit que [...] eis ipsis consiliariis moremgerere considerationibus atque tamis predictis contextar presentis carte nostro beneplacito persistente valiture gratis et ex certa scientiam precalendatum et mentionatum instrumentum et omnia et singulam eo contenta acceptamus approbamus et nostre confirmationis presidio roboratus prout melius plenius et utibus dici et intelligi potest ad vestrum et vestrorum comodum et utilitatem Et prestito pro vos dicto iuramento in ipso instrumento contento quantus opus sit de novo ad nostrum beneplacitum concedimus Mandantes per presentes Gubernatori Capitis Calleri et Gallure eiusque Locimorum Regieque ac generalis procurationis officium Regenti Capitanei Regno et Consiliariis universitati et hominibus civitatis Ville Ecclesiarum prelibate et alijs ad quos spectet presentibus et futuris ad penam Mille solidorum auri quants vestram huiusmodi acceptationis cartam et omnia et singula in ea contenta et comprehensa teneat firmiter et observet tenerique et observare faciant illique eorum ad quos spectet de nostribus palacijs luctis et obventionibus predictis vobis dicto Iacobo de Sancto Martino respondeant. Et non contrafaciant seu aliquem contrafa / cere vel venire permittant aliqua ratione seu causa pro quanto dictam penam [...] evitare. In quorum testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni sigillo pendenti munitum. Datum Cesarauguste die quarto

octobri anno a nativitate domini m^occclviii^o Regni nostri Navarre xxxiii^o. Aliorum [...] Regnorum anno primo. Rex Jo.

Dominus rex mandavit michi Antonio Nogneras et videlitur eam generalis Thesaurarius et Petrus Torcellas conservator aragoni.

35

1482 dicembre 23, Madrid

Il re Ferdinando, dopo aver rigettato le pretese dei figli e degli eredi di Giovanni Cestani, concede in enfiteusi al notaio Andrea Çacomella, in compensazione dei molti servizi da lui resi alla Corona, la "scribania" del Capitano di Iglesias dietro un censo annuo di 5 soldi da pagare al procuratore regio di Sardegna il giorno della festa di san Giovanni Battista.

ASCA, Regio Demanio, Scrivanie e insinuazione, busta 7

Pro Scribania Ecclesiarum.

In Dei nomine, pateat universis quod Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Castelle, Aragonum Legionis Valentie, Galletia, Majoricarum, Hispeli, Sardinie, Cordube, Corsice, Mierice, Gimmuis, Algarbii, Algesire, Gibaltaris, Comes Barchinone, Dominus Viscaye, et Moline, Dux Attrevanum et Neopatris, Comes Rosilionis et Ceritanie, Marchio Oristani et Comes Cotiani. Quavimis superioribus anvis nostro opportuno privilegio, et justis causis, atque considerationibus concessimus vobis dilecto nostro Andree Saccomella notario a vita de cursu Scribaniam Curie Capitanei Civitatis nostre Ville Ecclesiarum in Regno nostro Sardiniae ac eius Locumtenentis, cum salariis scilicet, sive emolumentis curie et aliis juribus justis et assuetis ad ejusmodi scribaniam et seu vobis ratione ejusdem pertinentibus, illamque tanquam ipsius nostri privilegii, sive concessionis virtute quam nonnullarum sententiarum sive declerationum in vestri favore, e contra quosdam filios, et heredes Joanni Cestani super questione quam ipse, seu eorum partes vobis indee moverant prolatarum ac in rem judicatum uti recepimus transactarum in presentianum teneatis, et possideatis attamen comodo et utilitate nostre Curie et Patrimonii in his previsis cognitis, et attentes diligenter, nec non ad quonemdam familiarium et benemeritorum nostrorum servitorum per vos dictum Andream Sacomella patente majestati serenissimi divi reconditi, et nobis fida mente indefecto quam animo diversiurcode prestitorum circa acquisitionem et recuperationem Marchionatus nostri Oristani et Comitatu Gotiani dum

Leonardus de Alagon eidem paterne celsitudini et nobis rebellis qui olim marchone se gerebat dicti marchionatus, Regnum ipsum Sardinie tumultuare non fornidbat crimen lete majestatis in pluribus capitulis comitendo unde commentis penis una cum ejus sequacibus affectus est, tenore presenti carte nostre ac instrumenti publici cunctis temporibus firmiter valitur expresse de certa scientia et consulto sive sive tamen novatione et derogatione ejusdem privilegi er concessionis de dita scrivania per nos vobis vita vostra durante ut presertim factis imo illis addendo per nos, et omnes heredes et succesores nostros quicumque stabilimus seu quasi tradimus et in emphiteusim concedimus vobis eidem Andree Cacomella, et vestris, et quos volveritis perpetuo predicta scribaniam ipsius curie dicte capitanei civitatis eiusdem Ville Ecclesiarum, et ejus locumtenentis ad bene meliorandum et in aliquo non deteriorandum cum universi videlicet et singulis salario, sive emolumentis, lucris, et aliis juribus justis ac debitis, ac eidem scribanie ei vel vobis ratione illius pertinentibus, itaque sicut antea dictam scribaniam de vita vostra possidebatis et possidetis ut presertur nunc deinde illam huiusmodi nostri stabilimenti sine instrumenti concessionis, et provisionis virtute vos et vestri ac quos volueritis perpetuo continentis habere, tenere et possidere, ac quod habeatis teneatis et possideatis pacifice, et quite salariaque, sive emolumenta justa, et alia jura predicta in vestros vestrorumque e aliorum omnimodas voluntates tanquam de re propria hoc antem stabilimentum et in emphiteusis concessinem facimus et facere intendimus vobis eidem Andree Cacomella, et in vestris ac quos volueritis in perpetuum de dita scribania et aliis premmemoratis sancti melius, plenius, sanius et utilius ad vestri et eorum fanum et sincerum intellectum potest etiam intelligi sive dici, scribi et cogitari sub hoc pacto, et forma, et conditione, videlicet quod vos, et vestri, ac quos voluentis teneatis, habeatis et possideatis predictamque vobis et eis stabilimus et in emphiteusim concedimus pro nobis et successoribus nostris sub nostro, et eorum directo ac alodiali dominio et profensa eorundum faciatis et solvatis, faciant et solvant anno quolibet nobis, et succesoribus nostri, sive nomine nostro, et eorum procuratoris Regio in dicto nostro Sardinie Regno seu ejus locumtenenti, aut dictum officium regenti, tam presenti, quam futuro, quinque solidos monete curribilis in dita civitate, in die, sive festo Beati Ioannis Baptiste mensis junii proxime venturi, et sic deinceps annis singulis perpetuo in simile die, sive festo, aut termino, ejusmodi tamen scribaniam, et alia premissa per nos vobis, et vestris ac quos volueritis stabilita afungamini in condirectum tenere, et quod in his ad alium Dominum, seu Dominos, nisi, tantum no, et succesores nostros non proclametis, liceat tamen vobis et vestris posquam pro triginta dies, ex quo ni vos, seu succesores nostro, aut in dictum procuratorem regium, seu ejus locumtenentem, vel dictum officium tenentem faticati fueritis prediaque vobis stabilimus et in emphiteusim concedimus, vendere, et impignorare, donarem et aliter alienare, cui, vel quibus volueritis, exceptis Clericis, Sanctis, et personis Religiosis, et aliis quibus secundum jus et morem, ac privilegium sive privilegia dicti Sardinie Regni proibita et alienatio bonorum de realenco, nisi forte licentia sive concessio, et privilegio oportune prederent, salvo tamen nobis et successoribus nostri, ac expresse retento dicto

annuo censu quinque solidos, ac laudimo, et fatica hujusmodi, pro intrata vero, siva pactio hujusmodi stabilimenti dedistis et solvistis nobis seu de nostro mandato, et ordinatione dilecto Consiliario et dispenserio nostro Francesco Sanches unum par altilium, et ideo renunciando exceptioni fraudis, et doli, ac dictorum altilium pro dicta intrata, sive pretio non habitorum, et non receptorum ac omni alii juri, et privilegio, consuetudini his obviantibus damus et scienter remittimus vobis et vestri, et aliis quos volueritis siquid predicta, que vobis stabilimus plus modo valent, aut in futurum valebunt censu, et intrata predictis renunciantes, quo ad hec legi, sive juri quod deceptis ultra divuidium justii pretio subvenit, et omni aliis juri privilegio, rationi, consuetudini his obviantibus in super convenimus, et promittimus predicta omnia, et singula, que vobis et vestris stabilimus nos et nostri faciemus, vos et vestros habere, tenere, et pacifice omni tempore possidere contra omne persona, et quod tenebimur nos, et nostri vobis, et eis de firma, et legali evietione, ac legitima defentione predictorum et de restitutione omnium damnorum et interesse et missionum de quibus vobis et vestris eredi habeat vestro, et eorum solo, plano et simplici verbo vel saltim juramento nullo alio probationum genere requisito: quampropter serenissimo Joannis principi Asturiarum et Gerunde primo genito nostro carissimo postquam felices dies nostros longevos in omnibus Regnis et terrini nostros immedito heredi et successori mentrem nostram aperientes a sub paterne benedictionis obtentu dicimus Vice regi vero ac Gubernatori generali, nec non gubernatori in capitibus Calaris et Gallure, et Gubernatori regio in dicto nostro Sardinie Regno capitaneo insuper et ejus locumtenenti ac consiliariis universitati et singularibus dictae Civitatis Ville Ecclesiarum, ceteris quidem universi et singulis officialibus et sudditis nostri ad quos spectet et eorum officialium precipiendo mandamus scienter et expresse sub ire et indignationis nostre incursu, penaque florenorum auri mille nostri inferendorum erariis quatenus hujusmodi stabilimentum concessionem et provisionem ac omnia et singula pre contenta justa sui seriem, et tenorem pleniores teneant firmiter et observent tenerique et observari in perpetuum, atque in possessione corporali, seu quasi realis et actuali qua iam nunc estis et illam diu est nactus fuistis est tenetis vos et vestros ac quos volueritis illam continuando manuteneant, et defendant viriliter contra cunctos, et nihil hominus vobis et vestris et quos volueritis respondeant pereniter, ac respondere faciant integre, et de salario, sive emolumentis licitis, et aliis juribus supradictis, nec seves agant, agere sinant quavis ratione, vel etiam causa, et ego dictus Andreas Cacomella acceptans a vostra serenissima majestate cum illis, quibus decet reverentia, et honore stabilimentum predictum, ac omnia et singulam in eo, ac supra, contenta cum retentionibus, facultatibus, et conditionibus premissis, promitto, et convenio vobis dicte Sacre Regie Majestati, et successoribus vestris quod ego, et mei solvemus anno qualibet dictum censum in dicto festo Sancti Joannis vobis, et successoribus vestris, seu dicto Procuratorem regio, vel ejus locumtenenti, aut dictum officium regenti, qui nun est, aut fuerit pro tempore, aliaque pacta, et conditiones tenebimus et adimplebimus et in nullo contrafaciemus vel veniemus pacto aliquo seu etiam ratione, obligando vobis prefacte regie majestati, et successoribus vestri jus

emphiteusis per vos mihi et eis stabilitam, et pro censu dwbito ac solvi cessato omnia, et singula bona mea, et successorum meorum ubique habita, et habenda hec igitur, que supra dicta sunt facimus, pacificum et convenimus et promitimus ad iurium nos dictus Rex et Andrea Cacomella predictus in manu et posse secretari Regi et Notari infrascripti tanquam publice, et autentice persone pro omnibus quonem interest et intererit in futurum legitime stipulantis, recipientis, et etiam paciscentis. Datum et actum est hoc in Villa Madriti vigesima tertia die mensis Decembris anno a Nativitate Domini millesimo quadriugesimo octuagesimo secundo regnonunque nostrorum videlicet Sicilie anno quinto decimo Castelle et Legionis nono, Aragonorum vero, et aliorum quarto.

Sig†num Ferdinandi Dei gratia Regis Castelle, Aragonum, Legionis Sicilie, Toleti, Valentie, Galetie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Gienuis, Algarbi, Algesive, Athenarum, Neopatrie, Comitum Rosilionis, et Ceritanie, Marchionis Oristani comitisque Gotiani, qui predicta concedimus et firmamus huic que publico stabilimenti instrumento sigillum nostrum comune aponi iussimus impendenti.

Yo el Rey

Videt Pere Torner locumtenens in officio cons. G.

Videt Generalis Thesaurarius

Sig†num Andree Çacomella prefati qui predicta accepto, concedo et firmo.

Testes sunt qui ad premissa presentes fuerunt Magnifici Filipus Clementis Prothonotarius, et Petrus Canyamas Secretarius Consilii dicti Domino Regis.

Sig†num Ludovici Gonzales dicti Serenissimi Domini Regis Secretari ejusque auctoritate publici notari per totam ejus dictionem qui predictis interfuit eaque de ipsius Domini Regis mandato scribi fecit, et clausit cum rasis, et correctis in lineis V ubi legitur Serenissime, et XXVI vobis.

Dominus Rex mandavit mihii Ludovico Gonzales in cujus posse concessit, et firmavit visa per Generalem Thesaurarium, et Locumtenentem in Officio Conservatoris Generalis in itinerum septimo Registrata.

1508 marzo 30, Burgos

Re Ferdinando rattifica la cessione della scrivania del Capitano di Iglesias, fatta da Eleonora Torresani, vedova del notaio Andrea Çacomella, già titolare dello stesso ufficio, in favore di Lorenzo Massa.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e insinuazione, busta 7.

Nos Ferdinandus Rex Aragonum, Sicilie, citra, et ultra Fanum, Hierusalem, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilonis et Ceritanie, Marchio Oristani, Comesque Gotiani, nuper per dilectum nostrum Laurentium Massa, Civitatis nostre Ville Ecclesiarum in dicto Sardinie Regno fuit Majestati nostre reverenter expositum quemadmodum ipse titulo fue empionis quam inde fecit ab Eleonora Torresani, et Cacomella uxore in primis nuptiis et herede quondam Andree Cacomella habuit, tenuit et possedit, et in presenti habet, tenet et posside pro se heredibus, et successoribus suis in perpetuum Scribaniam curie dicte civitatis Ville Ecclesiarum cum omnibus et singulis salaris, sive emolumentis liciti, et aliis juribus justis et debitis, ac eidem scribanie et seu vobis ratione illius pertinentibus et spectantibus cui quidem Andre Cacomella dum vivebat pro se heredibus et successoribus suis scribaniam eandem in perpetuum in emphiteusim concessimus sub prestatione census quinque solidorum monete curribilis in dicta civitate Ville Ecclesiarum nostre curie anno qualibet in die, sive festo, Beati Ioannis mensis iunii solendorum prout in carta nostra stabilitonis de dicta Scribania factus que data fuit in Villa de Madrid die vigesimo tertio mensis Decembris anno a nativitate Domini millesimo quadriungesimo octuagesimo secundo, nostra propria manu firmata, nostroque sigillo impendenti, et aliis debitis solemnitatibus munita, clausa et expedita per dilectum consiliarium nostrum Ludovicum Gonzales, hec et alia latis sunt contenta supplicanti que propterea Maiestati nostre, ut eidem Laurentio, ditisque ejus heredibus et successoribus in perpetuum dictam Scribaniam cum omnibus et singulis juribus suis ante dictis confirmare et de novo concedere benignius dignaremur, nos autem habentes respectum ad merita et simere devotionis et fidei ipsius Laurentii erga nos statumque nostrum, his, et aliis considerationibus digne moti eidem Laurentio dictis que eius heredibus et successoribus in perpetuum jam dictam Scribaniam cum juribus et pertinentiis suis juxta forma, seriem et tenorem prenarati stabilimenti sic, ac pro ut dictus Andreas Cacomellas dum vixit post que ejus obitum dicta eius uxor et heres illam tenerunt et possiderunt, ac dictus Laurentius in presentiarum eandem illam obtinet, ac quatenus tamen in possessionem seu quasi actenus fuit, et in presentiarum extitit tenore presentium de nostris certa scientia deliberate, et consulto prenarratam de dicta scribania factam venditione, que con firm auctoritate et decreto nostri Regii Procuratoris sei ejus Locumtenentis in dicto Sardinie Regno eidem Laurentio Massa facta fuit, memoratumque

per nos de dicta Scribania factum stsbilimentum omniaque et singula in eisdem contenta confirmamus, notificamus, acceptamus, laudamus et aprobamus ac quatenus opusest eandem Scribaniam cum omnibus et singulis salariis, lucris, emolumentis, et aliis juribus suis eidem Laurentio Massa, dictisque ejus heredibus, et successoribus de novo concedimus nostrique confirmationis, ratificationis, acceptationibus, et probationis minime ex suffragio roboramus, et validamus volentes et deceruented quodo presentes nostra confirmatio sit eidem Laurentio Massa, suisque heredibus et successoribus, et quibus voluerit, seu pro, et omni futuro tempore stabilis, realis, valida, profiqua, et fructuosa mellumque diminutionis incomodum dubietatis objectum aut nosse alterius detrimentum in iudicis suis extra quomodolibet pertinescat sed in suo semper robore firmitate, ac validitate persistat dicto annuo xensu aliis que juribus nobis, et curie nostre pertinentibus sempre salvis remanentibus serenissima propterea Regine Joanne, Regine Castelle, Legionis, Granate, etc., Principi Gerunde et Archiduissa Austrie, Duisse Burgundie etc., filie primogenite nostre carissime guberntatoris que generalis ac post felices, et longevos dies nostros in omnibus Regnis et tenis nostris immediate heredi, et legitime successori intentum nostrum aperientes sub paterne benedictionis obtentu dicimus spectabili vero Locumtenentis generali seu vice regi, ac gubernatori generali in dicto Sardinie Regno gubernatori quoque in capite Calaris er Galure in super Capitaneo ac consiliaris dicte civitatis Ville Ecclesiarum ceterisque demum universis et singulis officialibus et personis in dicto Regno et signanter in dicta civitate constitutis et constituendis dicimus, precipimus, et mandamus quod forma presenti nostri privilegii per eos et unumquemque eorum diligenter rispecym confirmationem eandem omniaque et singula precontenta dicto Laurentio Massa suisque heredibus et successoribus perpetuis futuris temporibus teneant firmiter et observent, tenerique et observari inviolabiliter per quos deceat faciant, et non conrafaciant, aut aliquem contrafacere vel venire permitant ratione aliqua, sive causa pro quanto dicta Serenissima Regina filia nostra carissima nobis morem gerere cupit ceteri vero officiales et subditi nostri si preter ire et indignaionis nostre incursum penam ducatorum auri mille cui in contraventionis casu rigida non deserit executio cupiunt non subire, in cujus rei testimonium fien jussimus nostro comuni sigillo impedenti munitam. Datum Civitate Burgorum die XXX mensis Martii anno a Nativitate Domini Millesimo Quinquagesimo octavo, Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra Fanum anno quadragesimo primo, Aragomum et aliorum trigesimo, Sicilie autem citra fanum, et Hierusalem Sexto.

Yo el Rey

Videt Augustinus

Videt Generalis Thesaurarius

Videt Conservator generalis in Sardinie

Dominus Rex mandavit mihi Joani Cotxa visa per Augustinum Thesaurarium et conseratorem generalium

Copia humoi in his quinque papiri foleis presenti comprehenso entrata fuit a registro vulgo dicto capbreu existentin Curia Regie Procurationis presentis Sardinie Regni per me Don Antiocum Corria ejusdem curie secretarium et concordat ad verbum cum suo originali. In quorum fidem ego idem Corria secretarius prefactus hic cum supraposito in prima pagina primi folei ubi legitur senteniarum et in secunda pagina dicti folei cum tribus suprapositis ubi legitur ut prefertur factis = lucris faciatis, et in prima pagina presentis folei cum duobus suprapositis Gerunde, Ducisse, et aliquibus emendatis parvi momenti me subscribo die XXVIII Novembris anno a Nativitate Domini MDCXXXVI istante Nob. Don Antioco Salazar civitatis ecclesiarum et de mandato illustrissimi domini Regii Procuratoris presentis Regni, et meum quo utor appono quod est tale Sig†num

37

1572 dicembre 10, Iglesias

La nobile Caterina Ros y Salazar nomina Juan Francisco Rams, cagliaritano, suo procuratore perché segua le cause che la riguardano ed in particolare quella istruita contro la possibilità che si istituisca una nuova scrivania civica che, a suo dire, danneggerebbe quella di cui ella è Signora insieme ai suo nipoti, figli della defunta sorella.

ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 280, notaio Nicolau Scraxoni, cc. 4v.-5v.

† Dilluns a vuit de dehembre MDLXXII en Sglesies. La noble señora dona Cathelina de Salazar viuda relicta del quondam magnific mossen Nicolau Ros domiciliada en la present ciutat de Sglesies axi en nom propri y encara com a mare y legitima administradora de sos fills etc. fa crea constitueix y ordena son procurador cert y expecial etc al magnific mossen Juan Francisco Rams domiciliat en la ciutat y castell de Caller jat sia abçent com si fos present etc es asaber per aque dit magnific en dit nom de procurador per ella dita noble constituent en dits noms puga comparer y comparega davant del molt illustre señor loctenent general del present regne de son real consell o de qual sevol altre jutge axi ecclesiastich com secular etc y en nom y per part de dita noble constituent puga presentar qual sevol scrptura || actes y documents tant publiques com privades per les causes contra aquella mogudes y per amoure tant agent com deffenent y expecialment sobre lo que se haia innovat o se enten innovar de posar particular scriva de la present ciutat per le causes

y negocis de dita ciutat y universitat contra tota bona practica y consuetut antiquissima y en dani y preiudici de la sua scrivania com sia que no es en memoria de persones que tots los que han servit y fins al die presen servenxe la scrivania y curia de dita ciutat de la qual scrivania dita noble constituent ne es señora iunctament ab los nebots fills y hereus de la quondam noble dona Sibilia Cabot y Salazar sa germana son stats y han assistit en tots los negocis actes y escripturs de dita universitat com destes coses // per notes los llibres y registres de dita universitat ne estan plens y que sobre aço dit magnific procurador puga dir y adlegar tot lo que convenga en deffencio de dita noble costituent ab tot los sensincidents dependents y emergens largo modo ab libera y general administracio pottestat y facultat etc. e per lo semblant sobre les causes y rhons susdites si mester serapuga substituir procurador hu o molts y aquells distituir y revocar sempre y quant benvist li sera. Donant y atribuint al dit magnific procurador y aqualsevol per aquell substituir totes ses forces y poder bastants com si dta noble cnstituent present y fos. Prometent que tot per aquells sera fet hotindra per ferm y agradable e no vindra contra sots obligacio de tots sos bens mobles e immobles etc axi ho ferma etc fiat large etc.

Testes mossen Joan ... y mossen Julia Cani de ... ciutat de Sglesies

38

1582 gennaio 9, Iglesias

Il notaio Pere Salazar amministra la scrivania della Corte di Iglesias e nomina suo fratello Lorenzo Salazar suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali, notaio Salvador Corbello*, vol.27, cc. 110r- 111v.

Lo magnifich y discret mossen Pere Salazar notari habitador de la present ciutat de sglesies grati et c y considerat que ten rendada la part y mittat de la scrivania de la cort de la present ciutat pertocant j esguardant a la noble dona Catherina Salazar sa mare y enten deodante haver y rendar la altra parte y mittat tocant y esguardant a la heretat de la noble quondam dona Sibilia Salazar y Cabot quala uni corre en lo encant publicch per instancia del curador de dita heretat qui es lo magnifich mossen Nicolau Píxi, y perque conforme ales decretations del tunch molt illustri l. capita general del present regne don alvaro de madrigal es necessari per esser dita scrivania millor regida j guernada y los nogosis no resten immortals i com dit Salazar non entenenres [...] derogar ni per jjudicai

dits decretationis ans aquelles ad unquem observar maxime tenint conte la occasio de son jerma mossen Lorens Salazar essent com es aquell ydoneo abte j sufficient pera les dites coses et altres per tant en virtut y per vigor del real privilegi de sa auctoritate de notari publicch ab lo qual te potestat y facultat de poder substituir huy molts substituets a ell ben vistic inseguint lo qual ab lo present acte y aquell fermat dellur grat j certa sciencia spontanea voluntat durant son beneplacit j mera voluntat substitue al dit mossen Lorens Salazar son jerma, perque en ausencia sua o impediment puga j dega entervenir j entervenga en tots qual sevol actes processos scriptures documents y muniments concorrents j esguardants a dita scrivania en ausencia impediment o altres segons es dit j aquells fer j fermar en nom y per part sua conforme dit Salazar es obligat fer ab libera j general administracio et. Ab promesa de tenir per ferme y large etc. Testibus mestre Antoni Gamboni blanquer y mestre Perdo Corbello sabater habitants de dita ciutat.

39

1583 maggio 17, Iglesias

Il notaio Pere Salazar detiene i diritti sulla metà della scrivania della Curia del Capitano di Iglesias perché li ha acquistati da sua madre Caterina Ros y Salazar, vedova di Nicolò Ros. Poiché non può più curarsi direttamente di quell'ufficio decide di subappaltarlo ai notai Pere Francisco e Nicolò Scarxoni per la cifra di 175 lire annue. Il Salzar promette inoltra di dare ai due notai che subentrano nella gestione della scribania curiale la casa nella quale ha sede la stessa scribania.

ASCA, Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali, vol. 334, cc. s. n.

Dimare a XVII de maig MDLXXXIII. Lo magnifich Pere Salazar notario ciutada de la present ciutat desglesies com a tenint y possehint per titol de compra per ell feta de la noble dona Cathelina de Salazar relictà del quondam magnifich mossen Nicolao Ros sa mare com a señora util dela mittat dela scrivania dela cort y capitania dela dita ciutat desglesies tots los drets salaris y emoluments ala dita mittat de scrivania tocant y esuardants durant lo temps y termii de dotze años quals comensaren a correr del primo del mes de gener del año MD settanta nou a esta part per preu y nom de sent sinquanta lliure cascun año ables conditions y nom de paga en lo acte de la compra eo venda de dits drets salaris y emoluments contengudes del qual llargament consta en poder del discret mossen

Pere Francisco notario axi del mes de agost del año MDLXXVIII al qual actes si y en quant mester sia se ha relatio conforme al qual acte y per vigor de aqell dit magnifich mossen Pere Salazar ha servit la dit scrivania quatre años y quatre mesos e com al present fins compliment dels dits dotze años li restan encara iust al dit acte de compra eo venda a ell feta || per la noble señora sa mare set años y vuit mesos comptadors de primo del corrent mes de maig en avant que finiran lo ultim del mes de dehembre del año milsinch centes novanta al qual temps nostre señor nos a plegue per sa misericordia e lo dit magnifich mossen Pere Salazar per just y bons respectes son animo movents no puga posar avanti en lo exercici de dita mittat de scrivania etc alies just al dit acte puge li sia com lees licit y permes durant lo dit termin dar vendre alienar y en altra manera fer dels dit drets fruits salaris y emoluments a ses liberes voluntats pertant et alies ab les conditions infrascrites durant lo infrascrit temps observadores de son grat y certa scientia libera y spontanea voluntat iuxta ala clausola del dit precalendat acte vene per titol e causa de venditio atorga y concede per si e per los seus lo dit temps y termini durant totes e sengles rendes drets salaris frits y emoluments a la dita mittat de scrivania apertenients y esguardants en tots aquells set años y vuit mesos li restan per tot compliment dels dotze años que la dita noble señora sa mare com a señora util de aquella li ha venut concedit || obligat juxt al dit acte dalt premensionat com sia que la altra mittat de scrivania sia y sesguarda als hereus dela quondam noble don Sibilia Cabot y Salazar germana dela dita dona Catherina de Salazar als discret mossen Pere Francisco y a mossen Nicolau Escarxoni notarios y als seus hereus y successors qual sevol y aquells volran lo dit temps y termini durant etc aquesta empero venditio eo pus verament arriendamient per titol y causa de venditio eo arrendamient de dits fruits drets rendes y emoluments ala dita mittat de scrivania apertanients y esguardants fa lo dit magnifich mossen Pere Salazar en virtut del dit precalendat acte com encara per maior corroboratio rattificatio y confirmatio deles dites coses ab expres consentiment y voluntat dela dita noble dona Catherina de Salazar sa mare tant en nom propri com a vera señora y propietaria que es de dita mittat de scrivania com encara tudora curadora y administradora de dos fills y filles absent y presents segons millor e pus utilment se pot dar cogitar y entendre etc per preu y nom de sent settanta sinch lliures dinse CLXXV lliures de moneda corrent cascun año || Que en tot lo dit temps y termini de dits set años y vuit mesos comptadors del dit primo de maig corrent en avant importarian la suma y quantitat de miltres centes quaranta una lliura treze sous y quatre dines dinse de 1341 lliures 13 sous 4 denaris pagadores aquelles en la forma e manera seguent çoes que ara de present a tota petitio y requesta del dit magnifich mossen Pere Salazar daran y pagaran tres centes quaranta una lliura treze sous quatre dines e les restants mil lliures acompliment de tot lo dit preu li daran y pagaran coes quatre centes lliures al primo de juni del año vinent de mil sinch cent unitanta quatre y les restants sis centes lliures li daran y pagaran lo primo del mes de iuñi del año Mil sinch cents unitanta sinch en dines contants sens diguna dilitationio despeses. Etc deles quals etc renunciat etc iurante tots pero speran de paga sdevenidor en los mo y temps predict etc cum clausullis

opportunis et necessariis etc. Item per pacte entre aquells fet promet lo dit magnifich mossen Pere Salazar que durant lo dit temps y termini dara la botiga dela casa y habi||tatio de aquell pera que en aquella stiga dedicada la scrivania dela cort de dita ciutat francament en quant a la dita mittat de scrivania tocant a la dita señora sa mare y no altrament e si fos cas que aquell agues meneste per us prprio o en altra manera la dita botiga de sa casa en tal cas sia tingut y obligat dar als dit Francisco y Escarxoni y als seus y aquills volran casa eo botiga comoda la qual aquell pagara lo lloguer durant lo dit temps y termini coes la mittat com laltra mittat se esguarde y toque a pagar als predits hereus de dita quondam noble dona Sibilia Salazar y si dit Salazar dedicas en altre lloch la dita scrivania lo dits Francisc y Escarxoni y los seus y qui ells volrran pogan retenirse vers si del dit preu lo equivaler y loquer de dita botiga eo mittat ad aquell tocant en lo modo susdit sens contradictio alguna del dit mossen Salazar ni dels seus y si ans no succehis lo cas de haver de mudar dita scrivania y lo preuit preu fos pagat promet lo dit mossen Pere Salazar pagar aquell sens ninguna dilatio encontinent y del modo y com Lo dit Francisc y Escarxoni o qui ells volrran acordara ab lo señor de la botiga o casa sens ninguna dilatiio ni despeses etc y axi juran etc. || Item per total effectuatio corroboratio y validitat de totes esengles coses en lo dit present acte contengues y expressades totalment la effectuatio y venda de dits fruits drets rendes y emoluments lo dit termini durant la dita noble dona Catherina de Salazar en los predits noms iunctament ab la magnifica Joanna Massa y Salazar sa filla tenint com aquella te obtes lo supplement de hedad de la cort dela present ciutat segons consta per los actes de aquella de son grat y certa scientia libera y spontanea voluntat consenten en toto y quant per lo dit magnifich mossen Pere Salazar llur germa respective en lo present acte a fet tractat y pactat ab los dits Francisco y Escarxoni y prometen en lo predits noms y ensemps e insolidum ab lo dit fill y germa ab aquells y seus ell tot lo dit temps y termini durant fer haver y tenir la dita enda de drets rende fruits y emoluments a la dita mittat de scrivania aperteniens y esguardants y de aquells estarlis a ferma y leal evictio in omni casu etc. volent y expressament consentint liberament que lo dit preu conforme en lo present acte sta expressat lo dit mossen Pere Francisco y Escarxoni o altres per ells degan satisfer y pagar al dit mossen Pere Salazar son fill y germa no obstant aquella encara iust al precalendat acte del dit son fill nosia pagada per esserli obligat per terças cascun añi conforme al preuit acte pur ab la dita del dit son fill dita noble dona Caterina diu es se puran y se contenta que no obstant aquell no servesca dita mittat de scrivania y se desisca de aquell la pagara del modo y com es obligat en lo dit acte al qual axibe per ad aço en quant a ella es favorable se ajarelatio renunciand al benefici de menor hedat et alies altres drets y leis consuetuts a ella favorables ab iurament etc et ideo etc. Item succehint que nostre señor deu no vulla premoris lo dit magnifich Pere Salazar a la magnifica señora Hieronima Passiu sa muller ans de complir lo dit termini y per raho de sos drets dotalicis seu alies aquella o los seus en qual sevol manera pretenguis haver algun dret o actio en la dita mittat de scrivania eo fruits durant lo present rendamient fet per la dita noble señora dona Catherina de Salazars sogra al dit magnifich mossen Pere Salazar

son marit sen alies per raho dela present venditio drets y actions per dit son marit feta als dits Francisco y Escarxoni pertant etc alies la dita magnifica señora Hieronima Pasiu de son grat y certa scientia y espontanea voluntat fehint empero estes coses pero si y enquant mester sia de consell consentiment y voluntat dels magnifichs nicolau cani baccallar son honcle lloctinent de procurador real y del magnifich mossen Salvdor Serra major premint aquells en lloch de propinchs segons dispositio del capitol de breu lley municipal de dita ciutat concent en totes e singles coses per lo dit son marit en lo present acte dispostes fetes y ordenades y ara per llauors y llauors per ara esse dita señora Hieronima certificada plenament per lo notario infrascrit de sos drets renuncia al benefici del veleja cenatus consulti y a lautentica comensat ... veley año y a son dot y drets dotalicislos quals ella te o haver puga en lo dit cas en los bens del dit son marit renunciant encara a tots y qual sevol actions drets petitions y de mandes ...

40

1588 maggio 14, Iglesias

Il notaio Nicolò Scarxoni, di Iglesias, fa procura al signor Hieronimo Exgrechio, dottore in diritto, residente a Cagliari perché, per suo nome e per suo conto, si rechi da Gabriel Sana, anch'egli residente a Cagliari, per ottenere l'appalto di quella parte dei diritti pertinenti alla scrivania della curia del Capitano di Iglesias e da lui tenuti.

ASCA, Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali, vol. 344, cc. s.n.

Dissapte a XIII de maig 1588. En la ciutat desglesies yo Nicolau Escarxoni per auctoritat real notario publich en tot lo present regne de sardegna habitador y resident en la present ciutat desglesies de mon grat y sarta siencia fas constituesch y solempnament ordene mon procyrador cert y espesial y ales coses infrascrites general en axi que la specialitat noderogue ala generallitat ni per lo contrari al molt magnifich y egregi señor miser Hyeronimo Exgrechio doctor en drets y ciutada dela ciutat de caller jat sia ab sent deste coses com si fos present etc pera que per mi y en mon nom puga y dega arendar y per titol de arendament obtendre tota aquella mittat de escrivania dela cort y capitania desta ciutat desglesies del molt magnifich y egregi señor miser Gabriell Sana doctor en drets y ciutada de dit caller al qual dita mitat de || scrivania ses guarda per sos justs y legitim titols per lo preu y temps al dit magnifich mon procurador sevol actes y per açofer y fermar qual sevol actes publichs en poder de qual sevol notaris + obligant me pagar lo preu de tot lo dit rendaments en lo modo li sara bn vist y aparra + ab totes les clausoles pactes y convencios

oportunes y necessaries y a dit magnifch mon procurador ben vistes y ab renunciatio de mon propri iurisdixsions y ab obligatio de ma persona y ben + ab scriptura de terç y + tant largament y bastant com al dit magnifch y egregi mon procurador apparra y lo notals actes rebent porra y sabra stipullar y dictar dant y consedint a dit señor Esgrachio mon procurador sirca dites coses tot plus y bastant poder ab libera y general administratio si esegons yo fer podria si present constituit personalmente hi fos prometet tenir per ferma agradable y ben fet tot ço y quant per aquell sera fet fermat promes y obligat y de no cntra venir en digun temps sots || obligatio de mos bens y sots renunciacio de tot dret y fet largo modo etc en fedeles quals coses present los magnifch Leonardo Meli major de dies y mestre Joan Piloni alies calus de dita ciutat en aço presents cridats etcApose aquest meu solit y acostumat en art de notaria sig+ne

41

1592 luglio 2, Iglesias

Testamento cassato di Anna Ros y Salazar. La donna si trova costretta a letto ammalata nella casa di suo fratello Pere Salazar. Dispone le sue ultime volontà lasciando la sua parte dei diritti sulla scrivania della curia cittadina allo stesso Pere. Tale disposizione, al pari di tutte le altre contenute in questo testamento, non ebbero tuttavia seguito perché, il testamento fu annullato.

ASCA, *Atti notarili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 27, cc. 396v.-400r.

+ diviendres a dos de Juliol/MDLXXXXII. En nom de la sancta e individue trinitat pare y fill y sancte sperit Amen. yo Anna Ros y Salazar donzella filla dels mossen quondam Nicolau Ros y dona Caterina Ros y Salazar domiciliada en la present ciutat desglesies detinguda en llit de in firmitat corporal en sa casa dela habitacio del mossen pere Salazar mon german dela qual malaltia tem morir estant empero en mon || bon senny sana e integra memoria ferma lo quela en lo qual en ans de tots coses acomane la mia anima a nostre señor dell que la criada vuill y man que tots mos deuctes restitucio dels quals yo seu tinguda y obligada sien pagats y satisfets sumariament y depla segons la consciencia de la anima vol y requir elegint curador y marmessor dela mia anima y exequictor de estama voluntat al magnifch pere salazar mon cargerma al qual pregue y encarregue que si se desvindra que yo muira sens fer altre restament complexca y exequesca dit mon testament || si esegons en aquell atrobara scrit y ordenat de la primera line fins ala ultima elegint sepultura al meu cors fahedora en la yglesia del gloros sanct francesch en la sepultura dels

quondams mos pare y mare. Item dit die mon cors eo cadaver sia acompanyat de mig general si esegons sesol en dita ciutat ensemblant sepultures y que me sea vestit lo abit del glorios sant francesch y dit mon cors sia vigilat segons se sol en dita ciutat en semblants sepelliment. Item dit die me sien dites y celebrades tres mises baxes y una cantada de requiem en les quals tres mises baxes sen aja de fer una en la capella de sancta anna en come moratorio de dita beneita sancta per ser yo molt devota de aquella. Item dexe que al set trenta y capdañi me sia fet lo matex coes 4 mises compres la que se ha de fer en lo altar de sancta anna. Item dexe 2 lliures als confreres del sanct monte y que mon cors sia acompanyat dels germans de dit sant monte. Item dexe deu lliures al capitol dela seu de la present ciutat peraque inperpetum semedeja dir y celebrar cascun any una miss aantada de rrequiem en la aapella de sanctaanna fehent partycular comemoratio dela mia anma y per lo semblant dexe altres deu lliures ala comunitat del glorios sanct francesch ab la matexa obligatio y carrech sobredit. Item mes dexe al collegi e Yglesia de Jhesus de la present ciutat quinze lliures quals servescan per adorno del culto divino tenint special recort que enses orations los pares pregunen per la mia anima ua per la tanta devocio yo tinch en dita casa y collegi; Item mes dexe ales esglesies solites y acostumades dela present ciutat sis dines per anima mia e fetes e complides les dexes per mi ordenades en dit present meu testament en tots los altres restants bens meus mobles e immobles sehents y persimovents de tots drets universos que ira al present tinch o spere de haver ara en co esdevenidors y en special de la part ami tocant dela scrivania dela present ciutat fas e instituesch etc ami hereu meu universal de tots mos bens sens vincle ni contradiccion alguna al mossen pere salazar mon germa carnal a fer ases liberes voluntats sens contradiccion alguna y aço dexe per causa que dit mon germa sempre me ha representat pare y socorreguda en mes necessitats ardues ales quals bones obres meritant las merex puir la consciencia mo acus en fer aço e aquesta es la mia ultima y derrera voluntat la qual vull que valega per dret de tesament o codicillo o altres altra derrera que de dret o altres millorvaler y tenir pura ara o enlo esdevendra lo qual testament fonch fet y per mi ordenat en la ciutat de sglesies a dos de juliol any de 1592 s^teñal de mi annaros y salazar testadora sus dit que les dites coses lloe y ferma. Testes huius res sunt los magnifichs Jhoan Silimbaldo mossen Pere Johan Catiñan mossen Johan Canavera y mestre Antoni Pilesson ferrer de sglesies.

Resta cancellat y annullat dela prima linea fins ala ultima.

1599 agosto 9, Iglesias

In precedenza Anna Ros y Salazar aveva donato a suo fratello Pere Salazar, la sua metà dei diritti sulla scribania della curia del Capitano di Iglesias, con la facoltà di percepirmi i frutti, così come ella la aveva ricevuta in eredità da sua madre Caterina Salazar. Ora definisce meglio il carattere di questa donazione stabilendo a carico del ricevente l'obbligo di versare 45 lire ogni anno alla donatrice perché in tal modo abbia di che mantenersi finché viva.

ASCA, *Atti notaili, Ufficio di Insinuazione di Iglesias, Atti originali*, vol. 201, notaio Joanne Pias, cc. s. n.

+Die nona mensis augusti Anno domini MDLXXXVIII Ecclesiis. Anna Ros y Salazar donzella de la present ciutat de sglesias attenent y considerant que en anis passats ella fiu donatio pura perfecta simple et irrevocable que diu entre vius a su jerma Pere Salazar notario y ciutada de dita e present ciutat de tota la sua part te en la scrivania de la capitania de la presente ciutat y tota la part dels emuluments fructis y rendes de aquella a ella tocants deguts y esguardants como altra filla y hereus de la nobla quondam dona Cathelina Salazar sa mare segons de dita donatio asserex constat en poder del discret Berthomeu Serra notario de dita e present ciutat e porque ab dita donatio dita Anna Ros y Salazar seguns axibe asserex sereserva durant tota sa vida corporal los usufruts y emoluments de dita sa part de scrivania per obs de su manteniment y vito. Perço dita Anna Ros y Salazar es de pacte concordia et ... y acordi expres y vol y se contentta que dit Pere Salazar su jerma predit se harja y dega assumir y aprosinarse dit usufruit de || de dita sa part de dita scrivania que ab dita donatio parassi dita Ana Ros y Salazar se ha resservat durant savida natural por su mantenimint y vito y aquells tinga possihexca cobre exigisca y rebre servit o no la servit rendat la o als ... li aparega et fernes de aqueles com de cosa propria ab pacte pero conditio y obligatio axibe expressos que dit Pere Salazar su jerma predit ha tingut y obligat tots anis durant tota sa vida corporal de dita Anna dar e pagar la quoranta y sinch lliures en dines comptants pagadores per terses y entres iguales pagues cascun ani a vos quinze lliures cascuna del primo de janer proximo venint del ais axibe primo vinent de mil y sis cents en avant comptador y ab obligatio que sia tingut y obligat anticiparli dites pagues y mises sempre a saber que cada tersa li dera e pagara lo di que comensara a correr cada tersa . e lo dit Pere Salazar actes coses present y lo dit acordi obligatio y promessa dece traure sedisio dita AnnaRos dit usufruit || de dita sa part descrivania y dels qual durant tota sa vida ab dita donatio se havia reservat acceptant de son grata y certa scientia e per ell e per los hereus ab tenor del present publich instrumentm e per ferma valida y solemne stipulatio conve pertant y se obliga a la dita Anna Ros y Salazar durant la vida natural de ella la dara satisfara e pagara dit queranta y sinch lliures cascun ais por

les terses antisipades como dies y en dines comptantes totes les quales coses les dites partes per lo que a cascuna de aquelles toca y sesguarda hant de adimplir (prometen que atendran y adimpliran ... dins la dita e present ciutat de sglesias sens dilatio alguna que ab salari de procurator et constitutio de tota danis missions y despeses) confessat dita Anna Ros y Salazar que dit Pere Salazar ha rebudes dotze lliures (dela predita moneda corrente) in dines comptantes haures su ordines voluntats a compte de la primera tersa del dit primer ai que comensara del primo del dit mes de janer de 1600 avant e perco renunciantes in firma acceptantes y tots ne obligan totes llurs bens de qual sevol de dites partes mobles et inmoblr ab totes les renunciations oportunes y necessaries y de llur propri ... perco al for y iurisdicio del capita y consellers de dita e present ciutat o de altres qual sevol jutges renunciant de certa scientia a la ley si convindras ff e la dita Anna Ros y Salazar certifficada per lo notario infrit de sos drets plenament renuncia al benefici del delley a senatus consulti y ala autentica etc. e tots a tot altres drets que eaxi lo ferma y juran llargament. Testes sunt Joannes melj Canavera et Antioqus Bruguitta prefati et presentes civitatis cives.

43

1659 maggio 24, Cagliari

Poiché il regio procuratore fiscale e patrimoniale aveva intentato una causa giudiziaria contro Dionisio Satta, Antonio Rams e Antiogo Salazar in merito al godimento dei diritti pertinenti alla scrivania della curia del Capitano della città di Iglesias che loro detenevano in qualità di “signori utili” senza averne, a parere del procuratore, titolo, gli imputati, per risolvere la lite, si offrono di pagare al regio erario la somma di 250 scudi e così ottengono la facoltà di continuare ad amministrare la medesima segreteria.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 7.

Die vigesima quarta mensis May anno a nativitate Domini Millesimo sexagesimo quiquagesmo nono Calari. En el pleito y causa que el procurador fiscal patrimonial llevaba en el tribunal dela Procuaracion Real contre Don Dionisio Satta, Don Antonio Rams y Don Antiogo Salazar difuntos y hoy contra Dionisio Satta y Don Gavino Salazar hijo del dicho Don Antiogo sobre la escrivania de la Corte del Capitan de la Ciudad de Iglesias pretendiendo el Real Fisco que la dicha Escrivania, derechos y emolumentos de aquella quedavan devolutos a la regia corte y como por parte de Don Dionisio Satta y

Don Gavino Salazar se nos haja sido presentado un memorial del tenor siguiente: Jhs Muj illustre señor Procurator Real Don Dionisio Satta possessor de la meita de la escrivania Real dela Ciudad de Iglesias y Don Gavino Salazar possessor dela otra meidad, dizen a V. S. que sobre aquella el Procurador Fiscal Patrimonial a relacion del Don Narciso Camps otro delos assessores de esse Real Patrimonio actuario Thomas Zonca les havia movido pleito contra los suplicantes por diversas pretenciones alegadas en el processo y en dud que se dieron por el relador entre las quales la mas principal era, que no havian podido siveder mugeres y aumque la justicia de esta parte es clara nada menos por evitar los gastos que pudieran resultar y por ser affectos vassallos de su majestate que Dios guarde y con que se tilden todas las pretenciones que asta hoy podia tener dicho Procurador Fiscal descandoles posseher dicha escrivania segun asta el presente la possehen imponiendo silencio perpetuo al dicho Procurador Fiscal en todo lo referido se ofrecen dar los Reales cofres dozientos y cinquanta escudos compehendidos los cabos sueldos y corresponder en adelante el canon segun la concession hecha a Andres Sacomela y compr de Lorenzo Mansa y le espera regonoçer a merçed y justicia de manos de V. S. que Deus guarde Don Dionisio Satta, Don Gavino Salazar, visto el tenor del dicho memorial y la oferta que hazen a su majesdad en servirle con doziendos cinquante escudos encamarados, pagadores de contado a la Real Caxa de las tres llaves y considerando que el exito de las cauas y pleitos son insiertos y assi bien anuiendo la intercession de algunas personas notables que en esto beniñamente hn intervenido, las paj y quietud zelantes disurrada y confabulada la materia en el consejo de patrimonio resolvieron todos conformes que a los dictos Don Dionisio Satta y Don Gavino Salazar se les admita la oferta que hazen de dozientos cinquanta escudos encamarados pagadores de contado en la Real Caxa delas tres Llaves, segun con la presente seles admite y que pagados se ponga silencio; segun dende agorase pone s dicho procurdor Fiscal del modo y forma que se pide en dicho memorial y tenga por tildados y canceladosel processo y procediments hechos en dicha causa de la primera linea asta la ultims assy y de tal manera que al dicho Real Fisco no pueda aprovechar, ni a los dichos Satta y Salazar y sus deçendientes y successores danar en tiempo alguno.

Intervenerant et fuerunt presentes adm. Nob. Et magnifici Don Gavinus de Aquena assessor Regie procurationis, Don Gavinus Capay generale thesoreria regens, Don Franciscus Ruiz de Aquirra fisci regii patrimonialis advocatis, Don Saturninus Setrilles magister rationalis et illustrisimus Don Jacobus Artaldus de Castelvi regius procurator concludit cum omnibus. Presens copia sumpta et extrata fuit asuo originali recondito in archivio hujus regii ptrimonii et cum eo comprobata per me Salvatorem Rodriguez notrius publici et dicti regii pstrimoni secretarius pro ut fidem facio instanti Don Gavino Salazar pro suo interesse et in testimonium me subscribo meumque solitum artis notarie quo in publicis claudendis instrumentis utor quod est tale signum.

In testimonium †veritatis

Salvator Rodriguez secretarius

1659 luglio 4, Cagliari

Dionisio Satta, uno dei “signori utili” della scrivania del Capitano di Iglesias cede la sua parte di detto ufficio a don Gavino Salazar che in tal modo concentra in sé tutti i diritti e gli emolumenti riguardante quest’ufficio.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 7.

Die quarta mensis julii anno a nativitate domini millesimo sexagesimo quinquagesimo nono, Caller. En nom de Nostre Señor Deu sia a tots notory com sobre lo plet y causa, lite y controvversia que vertia en esta Real Audiencia a relacion de nob. quondam Dotor Don Anton Tomas Martines tunch juge de dicha real audiencia y en poder del quondam Hieroni Gamboa tunch axibe altre de les actuary de dicha Real audiencia per y entre lo quondam Don Antiogo de Salazar de la Ciutat de Iglesias de una part y de altre Don Dionisj Satta en Caller domissiliat y huise entenia continuar y proseguir por lo nob. Don Gavi de Salazar fill del dit nob quondam Don Antiogo per la meitat dela escrivania dela curia real de dicha ciutat de Iglesias pretenent dit quondam la sucessio de aquella en virtut del vinde dela quondam Dona Juana Massa y Salazar feten en son ultim testament rebut en la ciutat de Iglesias a treze del mes de Otubre de any 1569 en poder del quondam Joan Devilla tunch axibe notari publich de dicha ciutat al qal se atja relassio y dit nob. Satta possesor de dicha mitat de escrivania pertenenent esswr espirat lo vinde desde quant los nets de dicha nob. Quondam testadora moriren ab fills perço ates y conçiderat que desenblats plets solen originarse odio y malas voluntats, ultra molts gastos, delvios, y desatemps, y la fy dels es inçertt, volent evitar aquells y desijant conservar la pace y unio que es iust se conserve, son vingudes dictes parts a la acordi y çessio partes y obligacions infrascrites. Y primerament les dictes part de llur grat predt renunçiant lo plet y prosecussio de aquell anulant y cancellant lo proçes y proçehiment en dicha causa fets de la primera fins la ultima linea de aquella assi en tal manera que a dinguna de dites parts, ni hereus de aquells no puga aprofitar, ni noure, ni dañar, con si dits proceiments fets noo fossen estats. i.mo lo dit nob. Don Diony Satta de son grat y certa sciencia por ell y per sos hereus y successors qual sevol que sian ab la obligassio empero fahedora per dit nob. De Salazar y ab lo decret y accenço del illustrissimo y estable procurador realinterposador en cas fos mester per abundant cautel, et non alias nec alio modo pagador per dit nob. De Salazar ab lo laudemii, li çessiona ceden, relaxa y transporta y en son cas dona y ven la dita y mitat de escrivania y fruits de aquella de hui die present en avant al dit Nob. De Salazar y a sos hereus y aquell vol tantum vol y conçent que lo dit nob. De Salazar y sos hereus tantum pugan pendre dende hui die present propria autoritate la possessio actual,

real y corporal, çedintli en quant a dita meitas de escrivania tots los drets y actions reals y corporals, miates y util y vol y concent que ad aquell lo tingan per Señor de aquella fentlis a cautela donassio simple, e irrevocable dicha entre vius de la dicha mitd de escrivania y emolumentso delo que mes valgues, delo que dit nob. De Salazar se obliga pagar, renunciant per lo tal efecte ab jurament qualsevol lesio per enormissima que fos y pogues pretendere y al benefici de la restitussio in integram largo modo que renunciant al dret, o lley dient que donassions inter vivs se poden revocar y infrangir per causa de ingrítu o pobresa vel alias y a la lley subvenint als desabuts ultra dimidium justí pretii, renunciantal benefissy dela insinuassio ab espres pacte, jurament, y ne li fa una, dos, tres y tantas donassio, quantas menester sera aplegant cascuna dellas ala suma e sinchçents ducats; estantnelis de evictio en tot cas ab refectio de gastos, danis, y despeses litis, et extra etc, supr quibus etc., credatur etc.

Item lo dit Nob. De Salazar de son grat y certa sciencia e per elle per sos hereus y successors qual sevol que hi sian en recompensa de dicha cessio, relaxio, trasportassio y en son cas de donassio de dicha mitat de escrivania se obliga dar y pagar al dit Nob. Satta ml llires y perque aquellas no se las troba efectivas se obliga pagarli lo nteres de aquellas a raho de deu per cent al dit Nob. Sattadurant la via natural tansolament y obte del dit Nob. Satta reste estinta la obligassio de pagar dites mil lliures y de correspondre dit interes e per les predites coses ne obbliga specialment dit Nob. De Salazar la rendas y emoluments de dicha escrivania ab clausola de constitut y precary y generalment ab clausola variandi tots son bens mobles e imobles agut y per haver y privilegiats o privilegiats renunciant perço lo cartell de vint y sis dies que a semblants persones militars, y generosa se sol dar y ab renunciassio de son domissili se sosmet al for del Nob. Veguer Real de Caller, y de altre qual sevol juge secular renunciassio dela lley si convenerint ss y a tot alttre dret etc fent y fermant les predites coses ab scritura de ters iurament llargament.

Y per les predites coses atendre y adimplir ne obligan la una part al altra ad invium et vicisium tots llurs bens ab renunciassio del cartell de vint y sis dies sesosmeten al for del Magnifich Veguer Real de Caller y de altre qual sevoll jutge competent: renunciant dit Nob. De Salazar per part expresse lo for de son domissili y la lley si convenerint ff y a tot altre dret etc, fent y fermant les predictes coses ab scritura de ters jurament llargament etc.

Finalment volen y concenten dictes parts que dela present trançaccio relaxassio y pactes ne sian dats hu y tants translats com per les parts ne seran devits ... empero en ... actum est hoc ut supra etc., y lo ferman de sos mans.

Testimonjs son lo nob. Don Angel Manca y Padro dela ciutat del alguer en Caller trobat, y Thomas Pilleddu de la ciutat de Iglesias

Don Dionis Satta

Don Gavi de Salazar

siŕgum mei Melchiori Xinto apostolica ubique Regia vero auctoritas per omne presentes Sardinie Regnum Publicum Notarium Clausit etc.

siŕgnum Illustrissimo Don Jacobi Artalis de Castelvì Marchionis de Cea, Das Encontrate de Siligo, Meilogu, Capitanei Sargenti Majoris in Statu Flandie pro Sacra Catholica Regia Majestate Domini nostri Regis Regii Procuratoriss et iudicis regii patrimni in toto presenti Sardinie Regno, qui huiusque infrascripta transationis, cessionis, et relaxationis, firmato per Don Dionisiam Satta, dominum qui dictam medietatem Scribanie curie Civitatis Ecclesiarum, Don Gavino de Salazar, et suis heredibus et sucessoribus quibus cumque equibus voverit una cum omnibus et singulis iuribus emolumentis, redditibus et proventibus universis ut fusins et extensius in predicto transationis instrumento per Melchiorem Xinto publicum Notarium Calari die quarta presentis mensis et anni recepto, est videre que omnia in emphiteusim pro eadem Sacra Catholica Regia Majestate Domini Nostri Regis tenebat in dicta Civitate Ecclesiarum ex parte dicte Regie Majestatis et nostri quo fungimur officii auctoritate pariter et decretum atque Regiam interponimus auctoritate pariter iuribus tamen Regiis in predictis omnibus et singulis eidem Regie Majestati et ejus curie debitibus et pertinentibus conditionibus insuper in emphitheusis predicto in dicto instrumento non expressis ceterisque omnibus de jure usu, seu consuetudine salvari solitis et consuetis in predictis omnibus et singulis eidem Regie majestati et ejus Regie Curie salvis semper remanentibus pariter et illesis confitentes et recognoscente quod pro huiusmodi firma Domni Regii interposita dictus Nob. Don Gavinus de Salazar abit et solvet in arca Regia trium clavium triginta octo libras et deum solidos monete calaritanæ in continenti in pecunia numerata pro jure laudemii ipsi Regie curie ratione dicte transationis debitas pertinentis et expectantes et ex similibus soliti et consueti quam firmam facimus in manu et posse Didaci Cao Publicum Notarium et Tribunali Regie Procurationis presentis Regni Sardinie secretari recipientis. Die sexta mensis julii anno a Nativitate Domini Millesimo sexcentesimo quinquagesimo nolo (SIC) quibus omnibus tamquam de nostris consensu et voluntate factis nos Don Saturninus Cetrillas Magnifich Raçionalis, Don Gavinus Capai Generalem Thesaurariam Regens et Doctor Don Francisco Ruiz de Aquirre Fiscii Regii Patrimonii Advocatus omnes de Consilio prefate Regie Majestatis in presenti regno consentimus ac nostros consensus juxta Regiam Pragmaticam prestamus et adhibimus presentibus mihi Thomas Zonca notarius et Jacobo Maronzo Calaritanus habitantibus pro testibus ad hac vocatis et specialiiter assumptis in quonum fidem et testimonium premissorum ego prefatus Didacus Cao secretarius prefatus hic me subscribo et meum quo utor in publicis claudimus instrumentis appono Signum.

1698 dicembre 17, Cagliari

Testamento di don Gavino Salazar. Lascia al suo primogenito don Girolamo, i diritti sulla scribania, nella forma nei quali il testatore stesso, li possiede, con la facoltà quindi di trasmetterla ai suoi figli.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 7.

En nom del Altissimu Rei de gloria Jesu Cristo Salvador Nostro e dela humil Verge Santa Maria Mare sua y Señora nostra Amen. Com tots los nats sean stretament subjecti a la mort corporal de la qual ningu escapar puga y perço conve a tota person saba y prudent, mentras reina son enteniment estar sempre disposat y aparellat per adarlj lo degut compte de lo que nos ha encomanat per no saber lo dia, ni la ora que nos demanara aquell y justament dispondre y ordenar de sos bens y demes cosas. Pertant yo don Gavino Salazar de la present ciutat de iglesias per quant e trobe de una enfermedad corporal detingut en lo meu llit y casa de mea solita habitassio dela qual tem morir, stant empero por la gracia de Deu Nostro Señor en tot mon bon seni, sana memoria firma e clara loquela fas y ordena lo present meu testament de la forme e manera seguent. Encomanant primerament y ans de totes coses la mia anima a Deu nostro señor qui la ha criada, al qual humilment pregue se diñe colocarla en la sua santa gloria no merant als meus pecats.

Item dexe que lo meu cos sia sepellit y enterrat en la Iglesia del glorios Sant Francesch minors Conventuales y en las sepulturas quetinch que sta en la capella de dit glorios Sant francesch vestit del abit de Sant Francesch, acompanyat de un capella y jagano de la seu y capella u jagano e Sant Francesch y dela Confraria del Sant Monte y del Rosari y lo dit dia si ora sera sino lo dia siguent se me diguan y celebren una missa cantada en dita Iglesia y sinquanta resadaas, las quals sinquanta missas resadas las atjian de celebrar los dits Reverent Pares de dit Convent a quant abastaran y las demes las celebren y diguan los demes sacerdots que los infrascrits mons curadors voldran a tal que totas se celebren lo dit dia y lo mater se fassia lo die septimo de dit mon enterro y dela matera forma per ser axima voluntat y beneplacit.

Item sexe elegesch nomine en curadors de ma heretat y bens, marmessors de la mia anima y executor del present meu testament a ma cara muller Dona Bernarda Salzar y Torrellas y a mon fill Don Geroni Salzar y Torrellas als quals lis done, conferesch, y atribuesch tot ple y bastant poder quant darneli puch y de dret selis deu dar y atribuir ab llibera y general administrassio: ab pacte, vincle y condissio que ningu puga fer ni eseguir cosa alguna de dicha ma heretat sens sabuda, permissio y voluntat de lo altre, sino que qual sevol cosa que fassan en lo tocant a la dicta administracio la fassan sempre de comu consentiment y no asolas perque fentlo axj algun vuill y mane y es la mia volumptat que lo tal fet o fets

de hu de dites mos curadors sia, yesser deg de diguna subsistencia y validitat per ser axi ma voluntat y beneplacit e instituhintlis ab exa condissio.

Item: dexe y llegue que infra lo dia del enterro y lo dia seprimo se me fassa dir y celebrar altrás sinquanta missas resadas, fentlas celebrar dits mos curadors dels sacerdots que voldran ab que en aço no hi atja falt en ferlas celebrar en dit temps cominçant del dia seguent del dit mon enterro, fins al die septimo er ser axi ma voluntat y beneplacit.

Item: dexe y delxe que tinch una plica de obligacions sueltas y corribles de alguns que me deven alguns residuos, per lo que dit mos curadors las vulguian demanarlas sera ab jurament de deutors y deferintlis lo jurament y ab aquell deguian que no deven nse lis serque mes: invo se his entreque las obligacions fent que selis oblique a mes per ser axi ma voluntat y beneplacit y per lo ater dexe que per qual sevol cosa seque la viuda Antioga Brugueta relita del quondam Juan Falchi Manca, no obstant que aquell medeu segons he format lo compte aço no onstant no sles cerque coa alguna por ser axi ma voluntat y beneplacit y aco com aquella no serque tan pach cosa alguna: puer em ma cociencia conesch que no lj ech cosa alguna, invo me deu y axi con ella no serque res, vuill que tanpoch a ella nose li demane cosa alguna de lo que constara deurema. Y lla plica de las tals obligacions estan en lo estudio que die papers regoneguts y respete del jurament ja dit se enten se donguia credit en aqueill a personas consegudas que son timorate coscientie.

Item: fa memoria y mencio que a mon fill lo Reveren Don Ignacy Salazar y Torrella lj he fet sono patromonj y aquell fonch en contemplassio de la llegalitima que se li devia y esguadava de mos bens y com esta en inteligentia dit mon fill que en las cosas lj hedat per dit patrimoni n importa o intrinsch valor de aquell que es mill lliures perço vuill y mane que se estimen novamet ditas cosas y novament axi mill lliures, vuill y mane que dits mon curadors lj donguian lo que faltara a dit patrimoni de mos bens com no sia en diner y las que dit patrimoni importas mes de lo que podia o pot importar la dita llegalitima se lo dee y donch de dites mons bens a tal tingua dit patrimoni per enter a tal tenga por ser axi ma voluntat y beneplacit ab osvertencia que de toto lo que ly he alimentat fins al present dende lo dia que ha dit missa no se ly serque cosa alguna per ser axi ma voluntat y beneplacit.

Item fas memoria, recort y mencio que als temps ue casé ab la dita ma muller Dona Bernarda Salazar y Torrellas son pare li constitu lay en dot sinch milia lliuras, las cuales has he rebudas y ne li ferme apocha a mon sogre, segons constará per lo que vuill y mane que o que se trobe o no e trobe la dita apocha seli restituescan las ditas sinch millia lliures de mons bens y axibe seli restituesca lo preu y valoro de dos cadenas de or que li regale als dites ores que casé ab aquella, las quals cadenas e or me las te dadas per desempeñar la escrivania y com es de rho que essent com eran aquellas proprias de dita ma muller vuill se li restituesca lo just vlor de aquellas juntament a las ditas sinch millia liuras de dot y que tambe se li donguian tots los drets dotalissis que justament y llegalitimament sela exguardan; declarant que las ditas cadenas valian totas dos tres centas lliures: y per lo

mater fas memoria que li regale una bossa ab onze o dotze doblas de or de quatre per lo que vuill y mane que axi mater se ly restituescan atento ya mater las prené ab las ditas cadenas per lo susdit effecto de desempeñar la escrivaniay axi vuill y mane que todas ditas cosas sens que hi atjia obstacle digu se le donguian entrequen e restituescan com es de dret, y esser axi ma voluntat y beneplacit.

Item, fas memoria y declare que per mon fill Don Gavin Salazar he gastat molt per mantenirlo tans annys en Roma y pagat quant he pagt per aquell per los gastos fui en la dita ciutat de Roma que importaran ultra dos, o tre voltas de lo que podia y pot importar la llegalitima se li exguarda de mos bens: perço vuill y mane que tot lo dit gasto passe per la sua llegalitima no obstante importe mes de aquella de lo que nely fas donassio y se lo perdone y relaxe ab que aquell no serque cosa alguna de llegalitima per quant com he dit ab lo que he gastat per ell la te bastant y molt mes: per fer axi ma voluntat y beneplacit y vuill que ninguna persona les serque cosa alguna sobre aço com eill no serque la dita llegalitima solo se contente ab lo qe yo ordina.

Item: declara que a la occasio casa ma filla Dona Maria Pintus y Slazar ab lo nob. Don Demetry Pintus y Cani ly prometi en dot sinch millia lliuras y aço se las doné per qual sevol llegalitima se la exguardava, apodia exguardar de mos bens, per lo que al preent lo ratifique y siempre y quant no importe tant lo que de llegalitima e la exguarda vuill y mane que per mes no hi aques per la llegalitima se exguarda a los demes pot importar mes de la dita llegalitima se lo regale y ne ly fas donassio conirmant la obligassio ly he fet en los capitols matrimoniales celebrats a les ores que aquella casa y ser axi la mia voluntat y beneplacit.

Item: fas memoria que en la occasio que casa ma filla donna Francisca Pintus y Salazar ab Don Luis pintus y Cani, la casé ab pacte y conveni que se feu de paraula ab lo dit Don Luis Pintus que no li daria cosa alguna, y ab aquer pacte se contrata lo dit matrimoni; aço no obstant considerant que la dita ma filla Dona Francisca era filla com las demas la doné quatre çent escuts quals los gasté per fer tots los gastosdel mariatge com es per vestir, joias y altres gastos segun lo saben dita ma filla y dit Don Luis; vuill que los dits quare cents escuts li servesca a dita ma filla y los tinga er dot y en nom de adot juntament ab las teras y territoris que tñch en salt franch y lloch dit Ollastra y la dobaria que tñch que es custat ab lo tot que tñch debaix que lo jardí y molly tot lo qual vuill passe per la sua llegalitima que de dret se le esguarda de mos bens arasia, o importe mes o mancu y si importa mes se lo relaxe y regale com aquells no serque mes per ser axi ma voluntat y beneplacit y presents los dits Nob. Don Luis Pintus y dita Nob. Dona Francisca tenen acceptant lo present llegat ab la dtaa condissio segons lo firman de llur mans y per lo mater lis dexe un pareill de candellobres de plata y dos plats de plata que tñch en prenda de dona Francisca ma filla per una partida de quaranta quatre escuts que lis presty y vuill no selis serquen aquells sols que se los dexe com las ly he dat y dexat per dote.

Item: dexe, ordene y mane que a mon fill Don Agusti Salazar y Torrellas atento no ly he dat cosa alguna que se li donguia la sua legitima de mos bens per ser axi ma voluptat y beneplacit.

Item: dexe que a ma filla Dona Theresa Salazar y Torrellaa la propietat censal que me deu lo molt reverent canonje Diego Salazar mon cusi jerma, segons los actes que me ha fermat y tinch en ma casa, que li serviven per pagar lo preu de la casa que habita y tambe ly dexe la casa sostre, que tinch en lo carrer major, en la qual habita mestre Domingo Orrù barber quondam que es custt a la casa del Doctor en drets Nicolas Pullo, las quals cosas ly dexe per la sua llegitima, que de mos bens deu tenir y se la exguarda ab pacte y condissio que al dit molt reverent canonje Salazar mon cusi jerma no se ly serque perciò diguna de las que han correget y correran fins lo dia del obit y mort de dit molt reverent sols que del dia de la sua mort se ly serque la pesnio y la dita propietat y no delas que correran vivint dit molt reverent canonje per quant es ma voluptat que de las pensions correran vivint aquell no se ly serque cosa alguna y es lo meu benplacit per deurely a dit mon cusi moltas atensions de jerma y en agraiment de aqueulas dexe y llegue que nosely serquen ditas pesnions de la forma susdita, solque del dia de la sua mort en avant. Y sempre importen ditas partidas mes de lo que podra emportar la dita llegitima se lo relaxe y cedesch sens que deguli puga en aço fer diguna contradissio y fentsela, sia diguna subsistencia, ni validitat y tambe li dexe a dita ma filla Dona Theresa Salazar la casa que tinch enn la isla de Sant Antiog, y se la dexe per lo mater effecte de la llegitima se le asguarda ab lo dit vincle que no obstante importaren totas ditas cosas mes de la llegitima que ningu li puga fer contradissio alguna per ser axi ma voluptat y beneplacit: y sempre y quant algu de mons fills y germans de dita Dona Theresa la volgues la prenguia en preu de dos cents escuts y no altrament, ni en altra manera sens que se li puga obligar a darla en mancu preu per ser axi ma voluptat y esser lo jus valor de aquella.

Item: dexe y ordene que delas ditas porçions que he dispost y ordenat a favor de dites mos fills y fillas segns es testament lo he declarat, en los precedints capitols tant per lleitima que e las esguarda, com de lo que a mes de aquella pot importar ne pugan dits mos fills y fillas despondre allur libre alvidriu tant per obras pias com per ncessitats comunas que a aquellsen qual sevol temps se lis oferesca sens que deguna persona se los puga impedir p se axii ma voluptat y beneplacit.

Item dexe al susdit mon fill Don Geroni Salazar e li ristituesh en hereu y majorasgo dela escrivania y señor util de aquella com y la tinch y la casa de ma solita habitassio sens empero las alaxas de aquella solament que los alaxas que son uny hi son dins dit aposentu y la dita escrivania se la dexe ab los materus vincles pactes y condicions que yo la tinch que es morint aquells sia de los fills tenintne y no tenint sussehesca y esser deya de los demes mos fills sussehint en aquella per son orde y grau y axi ad in perpetuum des fills de aquells y axi successivament demes hereus que mes propinchs seran en grau de consanguinitat y de entrambos sexus, recehint sempre los varones y per lo mater se entenguia per la dit casa que vatja axi de hu en altre per las susdeta orde y per majorasgo

de la forma susdita y ab pacte axibe , vincley condicio que mentres la dita ma muller viura no se la puga despossehir de la habitassio de la dita casa per ser axi ma voluntat y beneplacit.

Item dexe, ordene y mane que dit mon fill Don Geroni Salazar atja de prender lo ort de baix, que es lo jardi de la forma que esta en preu de dos mil escuts y de dites dos mi escuts pague tots los deutes que yo tinch y pagats aqueills de lo demes adimplisca y efectue lo que dexare en nota fermada de ma mia en poder del reverendo Pere Juan Lochi de la Compañia de Jesus y de lo restant donguia la llegitima a mon fill Don Agusti sempre y quant dit mon fill Don Geroni no volgues dit ort, en tal cas se atja de vendre y se adimplisca lo susdit per mi despost y ordenat en lo present capitol per ser azi ma voluntat y beneplacit.

Item dexe y fas memoria que Juan Baptista Masonis exigia de la heretat del nob. quondam Don Vicent Pintus y del quondam Don Augusti Pullo vint y sinch estarells de forment que aqueills ly devian per lo que yo per compte de la herett de dit nob. Quondam Vicent Pintus he entragat a dit Masonis setze estarells de forment y de aqueill no ne tinch rebuda perço vuill que dits mons curators atjan de obligar a dit Masonis a que lis fassia rebuda de dits setze estarells de forment per lo demes que pretin lo exigesca de la heretat de dit quondam Pullo com es de justicia y raho.

Item dexe que no obstant , que he dexat que dit mon fill Don Geroni atja de prender los susdit ort de baix de la forma que esta ab lo jardi, olivar, casas, molly y ortalicia en dos mill escuts si lo volgues per eilllo atja de pendre en quatre mil lliures y no mes no obstant que he dit que lo tinga en dos mil escuts y no volentlo en dit preu loo atja de vendre y del preu atja de adimplir lo que he ordenat en lo precedent capitol que tracya de dit ort, per se axi ma voluntat y beneplacit.

Item: fas memora que tinch una plica de poliças del quondam Ignacy Sibello, per lo que ordeno que no se serque cosa alguna de lo que contenen ditas poliças o obligacions, per quant en conçiència me pareia, que no deu cosa alguna, per de qualsevol modo que sia vuill no se ly serque cosa alguna per ser axi ma voluntat.

Item: dexe y declare, que mestre Juan Antoni Romita paredador me deu una propietat censual, per mia solussio me ha fabrecat una parret, la qual uny amensasa ruina y entench que sera per culpa de dit mestre Juan Antoni Romita vuill que se fassa revista per ehure si amensasa ruina per ma culpa per haverl yo ordenat fabricar sobre una paret vella que en tal cas no se ly cerque cosa alguna de dita propietat y ensions y constant ab la dita revista es estat por culpa de dit mestre Juan Antoni Romita la ruina que amensasa dita pared que en tal caso se ly oblique a la solussio e la dita propietat y pensions per ser axi ma voluntat: advertint que lo haverly yo dit fabricas sobre dita paret vella fonch advently dit a dit mestre Juan Antoni que fabricas axi rehint aqueill que se podia fabricar y eill dit mestre Juan Antoni ha fabricat a son compte.

Ite dexe y declare que cas se trobepaper de alguna trua quenta sobre qualsevol negssi o negossi que atja tingut ab lo susdit molt reverent canonje Salazar mon cusi jerma, ultra lo

acte sensal que me deu, que conste deureme aqueill alguna cosa o que yo degue ad aqueill vuill ordene y mane que nose li atja de cercar cosa alguna, comaqueill entench que tant poch lo cercava cas que conste, que ad invicem ser deguia alguna cosa y vuill, y mane que dits mons curators y hereus no serquen cosa alguna, solo que la propietat censual que he dexat a ma filla Dona Theresa y aço ab les condiciones espressadas en lo capitoll que tracta de la porcil deve dexe a dita ma filla Dona Theresa per ser axi ma voluptat y beneplacit. Etc.

Item declare que del terriori y casa que tinch en lo salt de Roinas no he fet mencio alguna en lo present meu testament. Per quant de aquellas vuill se fassa lo que dexare ordenat ab not fermada de ma mi a dit reverent Pere Juan Lochy de la Compañia de Jesus, conforme la qual lo dit Don Gerony Salazar mon fill y hereu executara tot lo per mi en dita nota ordenat al dit reverent Pere Juan Lochy per ser axu ma voluptat y beneplacit.

E pagades, cumplides y satisfectes totas las cosas per me en lo present meu testament dispostas ordenadas, dexadas y llegadas y tots los deutes, carrichs, et alias que yo tinch, y dequessi a cuya solussio reste tingut y obbligt al llegitims papers, proves et alias tot strepit de juisy cessat en la forma que yo dalt lo he dispost.

A pres los restants de mons bens axi mobles como imobles, rets, rens y actions a mi tocants, y esguardans, ara, o en lo sdevenidor per qual sevol dret, titol, causa, modo, raho y en qualsevol lloch, lo dexe, atorgue, y consent a mon fills y fillas a dita ma muller conuens a nom Dona Maria, Dona Francisca, Don Geroni, Don Ignacy, Dona Theresa y Don Agustí, a tots per iguals partes, alt quals instituesch hereus meus universal a dit restant de mons bens ab pacte, vincle y condicio que morint alg de aqueills sens fills llegitims y naturals y de llegettim y carnal matrimony procreats, en tal cas sian dels demes que sobreviuran y morint tots de exa forma, lo que Deu nostro señor no permeta, en tal cas sian y esser degan dits restants bens meus de que demes hereus mes propinchs que en grau de consaguinitat llegitimament ad in perpetuum sossehiran en aqueills per ser axi ma voluptat y beneplacit.

Revoque mes avant, cançelle y anulle tots e qual sevol altres testaments que atja fet y fermat en poder de qualsevol notario o notarios ancora que enn aqueills o qualsevol se aqueills hi ages qualsevol paraules derogatories deles quals y derogatories de elles ne devia fer mencio: per quant en toto y por tot meu penet, volent que solo lo present prevalega a tots.

Aquesta es la mia ultima voluptat, eo lo meu ultim y derren testament, lo qual vull y mane valeda per testamenti y si noval o valer no porrà per testament, vuill valeda por codissil o testament nuncupativ o per qualsevol ultima voluptat mia, que millor de dret validitat tenir puga. Fet es a quest meu testament en l present ciutat de Iglesias y a casa de ma solita habitassio uny als deheset del mes de Decembre del ani mil y sis cents novanta vuit y siñnal de mi dit Nob. Salazar testador es que lo present meu testament llohe, approve, ratifique, confirme y ferme de ma mia.

Don Gavino Salazar

Don Luis Pintus u Cany ferme per lo llegat que trata de mi y ma muller
Dona Francisca Pintus y Salazar
Testimonis cridats, coveguts y pregats per dit Nob. Salazar testador sono lo reverent
Domingo Corona preure y Antonio Pisano notario publico ciutada de Iglesias habitators.
Domingo Corona sacerdote
Antonio Pisano notario publico
Premissis proprio calamo scriptes fidem facit Nicolaus Cadello regia auctoritate er totum
presens Sardinie Regnum publicus notarius Ecclesiis et hec etiam propri manu
subscribens rogatus, requisitusque clausit. Etc.

46

1739 gennaio 23, Cagliari

Il nobile iglesiente Manuel Angioy designato regio insinuatore per la Tappa di insinuazione di Iglesias, riceve dalla Reale Udienza di Sardegna il sigillo regio del suo ufficio, deposita le proprie generalità ed il segno manuale che intende usare durante l'espletamento del suo mandato

ASCA, Reale Udienza, classe IV, 79/5, Matricole degli insinuatori, c. 1r e v.

Die 23 januarii 1739 caller. Ha paresido ante el illustrisimo senor regente el noble don Manuel Angioy de la presente ciudad y en la de iglesias domiciliado insinuator establlesido por su magestad en el repartimiento o sea tapa de la de Iglesias, despues del mes de octubre serca passado, el qual atendiendo el entrego que se le ha hecho resientemente por el illustre conte e intendente general y conservador dela insinuacion del sello de dicha insinuacion queriendo cumplir con lo dispuesto en el numero once cap. primo del edicto de su magestad concerniente a dicha insinuacion, se ha ofressido escribir de su proprio puño en el presente registro o sea matricul delos insinadores su nombre, apellido, pamia, y domicilio con el signo manual y tabellional que usaráen su dicho officio de insinuator, como en efecto ha escrito dicho nombre, apellido, pamia, y domicilio, como, y tambien el dicho signo manual y tabellional en la forma siguiente (SN).

1743 ottobre 17, Torino

Il re di Sardegna, Carlo Emanuele, concede a Gaetano Cardia di Siliqua l'investitura del dominio utile dell'Ufficio dell'Insinuazione della Città d'Iglesias, creato nel 1738, in cambio del pagamento di 1100 scudi. Approva così l'accordo intercorso fra lo stesso Cardia e il regio intendente generale, conte di Castellamonte.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 2.

Nos Carolus Emanuel Dei gratia Rex Sardinia Cipri et Hierusalem Dux Sabaudia e Montisfettati Augusta Salassorum, Chablasij etc. Geberinensis. Princeps Pede/montis et Unelia; Marchio Italia e alutiarum Secusia, Eporedia, Ceva, Oristanei, Mari etc. Sesana Comes Mauriana Geneva Nicia Tendarum Astarum Alexandria Gociani Romontis Novaria etc.. Derthona Baro Vaudi et Faucigniaci, Dominus Vercellarum Pineroli Tarantasia Lumellina etc. Vallis Sicida. Sacre Romani Imperi Princeps etc ejusdem in Italia vicarius perpetuus.

Quam intendens noster Generalis in universo Sardinia Regno cum voto ac interventu Advocati Regii Fiscii Patrimonialis impositum ei munus a Regio nostro Edicto sub die 12 februarij abentis anni emanato exequendo Dominium utile Officij Insinuationis, sive Insinatoris Tapa Ecclesiensis ac cuncta Emolumenta ab eodem provenientia atque a Regio nostro Edicto diei 15 May anni 1738. Sub cap. q. statuta vendiderit atque in feudum concesserit Cajetano Cardia Villa de Siliqua ejusdem Regni suisque descendentibus sive masculis, sive faminis in infinitum facultate collata nedium ipsi Gajetano Cardia, verum etiam suis utriusque Sexus Descendentibus officium gerendi per substitu/tos qui dum officiu exercebunt gaudere cunctis exenonionibus valcant quibus Ministri patrimoniales fruuntur ac propterea uti tales habendi sunt: hoc in super adjecto ut Equestrem dignitatem, nobilita temve in capite Genitoris ejusdum vixil, Sisini Cardia concedere ex gratiam nostram dignaremur appositis praterea aliquibus alijs pactis conventionibus declarationibus, reservationibus atque clausulis, mediamque prestatione Mille Centum Scutatorum illius Regni Regio nostro Aerario persolvendorum, pro ut de cunctis amplius latiusqueconstat ex desuer confecto Instrumentum ac per Notarium Hyacintum Paderij pro secretario Intendentia Generalis Georgio Carta die 17 octubris anno fluente quodo hic inseri mandamus, recepto in quo uti per erat expresse fuit cautum singula in ipso contenta suum haud posse effectum sortiti sin Regio nosto fuerint assensu firmata atque Beneplacito. Tenot autem Instrumenti est ut sequitur.

En nombre de Dios. Sea a todos notorio y manifiesto como en esta Ciudad de Caller del Reyno de Sardeña a los diez y siete dias de mes de octubre año del nacimiento del Señor de 1743 ante mi notaro publico y testigos bajo escritos personalmente constituido el Illustrissimo Señor Don Mauro Antonio Conde de Castellamont Lessolo del Consejo de Sumajestad y su Intendente General en todo este dicho Reyno conocido etc. que haviendose Su Majestad, que Dios guarde, dignado con su Real Desacho de los 12 de febrero cerca passado en atencion de las estrechuras en que se halla el Real Erario en este Reyno, por los graves, y extraordinarios gastos que ha hecho para la seguridad y utilidad del mesmo mandar enagenar los officios de la insinuacion o sea de Insinuador que se han erigido y establecido en virtud de su Real Edicto de los 15 de Mayo del año 1738 para beneficio del publico y custodia y conservacion de los papeles, en cuyo citado Real Despacho se ha dado y conferido a dicho Illustrissimo Señor Intendente General toda la autoridad necessaria y oportuna para tractar y estipular los contractos de las alienaciones de los Officios dela dicha Real Insinuacion o sea de los insinuadores con la facultad de poder conceder tambien qualesquier otros privilegios y prerogativas a mas de las expressadas en el mencionado real Edicto como empero fueren esta razon ablemento concessi les y mediante la devida correspondencia y reserva en dicha Real aprobacion de Su Majestad segun mas largamente es de ver de dicho real edicto al que siempre sea menester se teng la devida relacion y haviendo dicho Illustrissimo señor Intendente general en execucion de lo ordenado en dicho real despacho y de la autoridad a el conferida, mandato despachar las subhastatorias avisando assi en general a todos y qualesquier personas que quizieren hazer partido o partidos sobre las alienaciones de los officios de dicha real insinuacion para que deviesen de presentarlos en escrito por todo el dia 15 del mes de Mayo de este mesmo año y hecho publicar aquellas desde el dia 21 de marzo de este mesmo año assi por todos los lugares publicos y acostumbrados de esta ciudad y sus arrabales como y de las demas Ciudades del reyno y Villas que son Cabeças de partido y fijado copia de ellas en cadauna de las puertas principales de esta dicha ciudad y las demas del reyno como y en particular mediante Cartas escritas a todos los que mes/verosimil y probablemente podian aspirar a la adquisicion de esos officios, ha paresido Gayetano Cardia de la Villa de Siliqua para la adquisicion del oficio de Insinuador real de la Tapa dela ciudad de Iglesias con todas las villas que la componen con el progeto que firmado del mesmo y aprobado del dicho Illustrissimo Señor Intendente general despues de varias sssiones con el mesmo Cardia tenidos aqui se inserta y su tenor es como sigue: Illustrissimo señor intendente general; Gayetano Cardia de la Villa de Siliqua en conformidad del real edicto de Su Majestad, que Dios guarde, expedido en la real corte de Turin a los 12 de febrero del corrente año ofrece para la adquisicion del oficio de Indinuador real de la Tapa de la ciudad de Iglesias con todas las villas que la componen la partida de mil y cien escudos con los pautos y condiciones siguientes: primo que la concession sera en feudo amplo e improprio a favor del sup.te y de todos sus descendientes varones sean o hembras in infinitum; secundo que la dicha concession en

feudo del dicho officio sera con todos los emolumentos pertenencientes al Insinuador en virtud de los reales edictos y comprehenderá no solo la ciudad de Iglesias y villas que componen essa Tapa pro aun se expressará que en caso de fabricarse o establecerse nuevas poblaciones en los distrectos y territorios que hoy no existen por estar destruidas se agregarán a la dicha Tapa sin que por esta agregacion deva el suplicante pagar cosa alguna; 3° que la dicha concession será que tanto el suplicante como sus descendentes puedan exercer dicho empleo por si mismo, o por sus substitutos gozando estos por el tiempo que administraran el dicho officio de todas las exempciones que gozan los Ministros patrimoniales de cuyo ministerio quedaran condecorados y el suplicante y todos sus descendientes in infinitum quando sucederann en dicho officio de Insinuador gozaran de las exempcione expressadas en lo reales edictos; 4° que esta concession vendrà aprovada se su Real majestad con insercion del instrumento que se ha de estipular y obtenida la dicha aprobacion y luego que pagará el precio ofrecido, se pondrà en possession del dicho empleo, entregandole los libros Protocolos e instrumentos per inventario; 5° que su Real Majestas se sirvirà hazerle la gracia del cavallerato y nobleza en cabeça de su padre el quondam Sisinio Cardia sin que el suplicante haya de pagar partida ni derecho alguno de sello y media añata, menos sean los gastos devidos a la secreteria de estado y o mismo se entiende respecto a la dicha concession del officio y real aprobacion de que solament pagará los gastos devidos a la secreteriadpues lo demas queda y se entenderà comprehendido el los Mil y cien escudos que ha ofrecido los que pagará un mes despues que vengan la real aprobacion y privilegios de cavallerat y nobleza vazilandolos en esta real Caja y considerando el suplicante ser congrua la partida que ha ofrecido y muy justos los pautos y condiciones espera qe V.S.I.F. sirvirà admitirlos con mandar se alarguen los autos necesarios. Caller y Julio a 11 de 1743. Gayetano Cardia. Y haviendole parecido a dicho Illustrissimo Señor intendente general de ser combeniente a la real hazienda el referido projeto teniendo presentado lo que a quel ha redituado desde su establecimiento.

Hasta aqui como y los gastos de libros y demas que deveran hazersey la asistencia personal para el exercicio de dicho empleo. Portando queriendo dicho illustrissimo señor intendente general cumplir con lo ordenado en dicho citado real despacho y usando dela autoridad que en el mesmo se le ha conferido de su libre y spontanea voluntad or el y por los successores en esta cargo en nombre de la real hazienda, haziendo estas cosas con voto y parecer del nobil y magnific Don Joseph Cadello y Cugia del Consejo de su Majestad y su abogado fiscal patrimonial e de la intendecia general en todo este dicho Reyno con los pautos empero y condicones contenidos y expressados en dicho preinsertado projeto y salva siempre la real aprobacion de su majestad y no oltramente ni en otra manera vende, cede y per titulo y causa de cession y venda y e quanto sea oportuno de y cede al sobre dicho Gayetano Cardia de dicha Villa de Siliqua y a todos sus descendientes varones sean o hembras in infinitum en feudo amplo e imprprio: esto es comprehensio de varones como y de hembras descendientes de dicho Cardia el dominio

util del oficio de dicha real insinuacion o sea de insinuador real de la Tapa de dicha ciudad de Iglesias con todas las Villas que la componen que sono la ciudad de Iglesias, Villa Massargia, Domusnovas, Siliqua, Musey, Vallehermosa, Flumini Mayor, Domus de Maria, Teulada, Pichiny, Quia y Marfetan y sus derechos y emolumentos a saber no solo de las escrituras sugetasa la insinuacion o que por consentimiento de los interessados se hubiessen de insinuar, sino tambien de las copias que se tomaren de los archivos de essa insinuacion como y del real sello y de las perquisiciones y buscas de las escrituras de dicho archivo, comprobacion y autenticacion de ellas y assibien del verbal o se auto de la matricula con su copia autentica que deven los insinuadores entregar a los notarios conforme quedan todos esos derechos y emolumentos expressados y tarifados en el capitulo 9 del real edicto de los 15 de Mayo 1738 en cuya venda y concession en feudo se comprehenderà no solo la dicha ciudad de Iglesias y villas que componen la dicha Tapa segun quedan arriba expressadas pero aun en el caso de fabricarse o establecerse en los districtos y territorios de dicha ciudad y villas tanto que hoy actualmente se hallan pobladas como y de las villas antiguas que hoy quedan destruydas, comprehendidad empero en el distrito de essa Tappa algunas nuevas poblacione se agregaran y uniran estas tambien al dicha Tapa sin que por dicha agregacion deva dicho Cardia ni los suyos pagar cosa alguna mas del precio infrascrit y con facultad de que dicho empleo lo puedan exercer tanto dicho Cardia como y sus descendientes por si mesmos o por sus substituidos gozando estos durante el tiempo que admistraran el referido oficio de todas las exempciones que gozan los Ministros patrimoniales de cuyo ministerio seran condecorados y tanto al dicho Cardia, como y todos sus successores en este oficio in infinitum gozaran de las exempciones expressadas en los citados real edictos y con el pauto de la reversion de dicho dominio util a favor del patrimoniio en el caso de quedar estintastodas sus lineas descendientes de varones y de hembra y con declaracion expresa que el tal subtitulo o substitutos antes de imiscuirze en el exercicio de dicho empleo deveran observar todo lo prevenido en dichos reales edictos y queobtenida a real aprobacion de su majestad de este contrato efectuado que haya dicho Cardia el infrascrito pagamento del precio ofrecido se le pondra en possessio del dicho empleo y se le entregaran mediante inventario todos los libros, protocolos e instrumentos que se hallaren archivados y que se archivaren en adelante en dicho oficio bien entendido que por dicha adquisicion de feudo su majestad que Dios lo guarde, se dignara hazerle la gracia del privilegio de cavellarato y nobleza en cabeça de su padre el quondam Sisinio Cardia, sin que por esto deva de pagar dicho Gayetano Cardia partida ni derecha alguno de sello y media añada como y por la real aprobacion y concession de esta venda si solos los gastos devidos a la secreteria de estado por estar aquellos comprehendidos en el precio infrascrito y todo esto salva la real aprobacion de su majestad sin la qual se entienda por no hecha la dicha adquisicion la qual venda y cession del oficio de la dicha Real Insinuacion o sea de Insinuador real haze dicho illustrissimo señor intendiente general en nombre de la regia corte al dicho Gayetano Cardia y a sus herederos y successores en la

forma y modo que arriba queda expressado y no otramete ni en otra manera segun mehor dezir y entender se puede; estrayendo por esso el referido oficio de dicha Real Insinuacion con el presente vendido y cedido de mano derech, poder y dominio del real patrimonio se du majestad y a quel pone y transfiere en mano, poder derecho y dominio del mencionado Cardia y de sus sucessores segun arriba haver y tener y en sana paz posseir, fruir i gozar con promessa de darle possession corporal real y actual luego que haya venido la real aprobacion y que dicho Cardia haya hecho el infrascrito pagamento pues desde entonces y n antes, se entendera adquirido el dominio utile de dicho Oficio y cederan in su beneficio y utilidad los emolumentos y derechs a dicho oficio pertenecientes con cession de los mesmos derechos y acciones que dicho real patrimonio tenia y gozava a quelos y constitucion de señor y procurador como en cosa propria y presente ed dicho Cayetano Carida acepta la venda en feudo amplo e improprio segun se ha dicho del Officio de dicha real nsinuacin de la Tapa de dcha ciudad de Iglesias y vllas que la componen hecha á su favor y de sus descendentes tanto varones como hembras por dicho illustrissimo señor intendiente general con las clausolas, pauctos y condiciones arriba expressadas y se obbliga no solo á conservar con todo cuyado y vigilancia el real sello de dcha real insinuacion que se le entregará si no tambien todos los libros y escrituras que presentemente quedan archivadas en dicho oficio de las que se le hará entrego mediante inventario como y de las que se le hará entrego mediante inventario como y de la que en adelante se archiven y esto no solo por si sino por todos sus sucessores en esto oficio y tambien se obliga de observar todo lo establecido en los reales edictos de los 15 de Mayo 1738 y de los 12 de febrero de este año bajo las penas en los mesmos estable/cida como y tambien lo prevenido en el Pregon de los 30 de septembre del citaddo año 1738 y en las instruçione de los 26 del mesmo mes y año hechas por el oficio del juez conservador de la real insinuacion y dirigidas á todos los insinuadores del reyno como y qualesquier otras instrucciones y ordenanças que en adelante emanaren para la buena direcion y arreglamiento de dicha real insinuacion y assibien se obliga por el precio de esta compra pagar en dinero de contado en esta real tesoreria la partida de Mil y cien escudos que valen dos Mil siete cientas cinquenta libras moneda de este dicho reyno los que deverá vaziar en la real caja un mes despues que haja venido la real aprobacion de este contrato y los privilegios de cavallerato y nobleza y luego que llegué aquella y efectuado que haya el suso dicho pagamento se entenderá imediatamente hecha á favor de dicho Cardia y de sus lineas de varones y hembras la adquisicion de dicho feudo y dicho illustrissio señor intendente general en dicho nombre de la real corte da y cede con donacion y cession pura, perfecta, simple e irrevocable dicha entre vivos si los derechos arriba dichos mas valen o podran valer del precio ante dicho, prometiendo que los referidos derechos de la real insinuacion de dicha Tapa de Iglesias y villas adjacentes con todos y qual quier aumentos y mejras que se ha de hacer en aquella por dicho Cardia y sus sucesores se los hará haver y tener en juhizio y fuera contra toas y qualesquier personas por lo que en el referido nombre quiere estar tenido de evicion y legitima

defension in omni casu pariter et eventu. Todas la quales cosas por lo que á cada una de las sobre dichas partes toca y se exguarda y en dichos respective nombres haver de adimplir prometen dentro esta dicha y presente ciudad de Caller sin dilacion alguna etc. y con refacio de daños y gastos por esso suportadores, sobre los quales etc y para su cumplimiento obligan: esto et dicho illustrissiom señor intendente general en nombre de dicha regia corte todos los bienes y rentas de dicha real caja y dicho Cayetano Cardia su persona y todos sus bienes muebles y rayzes havidos y por haver etc. con todas las renunciaciones oportunas y necessarias y de su proprio fuero etc. obligando assibien para el referido efecto en nombre de constituto y precario especialmente y expresse hypotheca ex nunc pro tunc el sobredicho oficio de la real insinuacion de dicha Tapa de Iglesias y villas que la componen como arriba vendi/do y cedido etc. renunciando a qualquier otro derecho etc. y se sujeta de su libre y espontanea voluntad al fuero y iurisdiccion de esta dicha intendencia general o de otro etc. renunciando a la ley si convenerit ff etc. segun que assi lo ha afirmado y jurado como a deuda real y fiscal y lo firman de sus manos etc. De Castellamont intendente general. Vidit Cadello real fiscal patrimonial advcatus; Cayetano Cardia. Testigos presentes / á dichas cosas han sido Pedro Cardia notaro publico de esta ciudad y Bartolomé Traparrello de nacion piamontes en este castililo de Caller residentes que firman de sus manos etc Bartelemi Trassorello: Pedro Cardia: Hyacintus Padery publicus notarius pro Carta secretario . corresponde a su original que queda en la secreteria de la intendencia general de reyno de Serdeña, de que doy fee Iacinto Padery por autoridad real notaro publico en todo dicho reyno: consta en el fol. 1 pag. 2 de accomodato que dize: Illustrissimo señor: en ed fol. 3 pag. 2 en donde se leé concession en el fol. 5 pag. 2 de accomodatos que dizen lineas irrevocable y finalmente en el fol. 6 pag. 1 de addito entre lineas que dize: esto es de que assibien doy feé. Caller y octubre a 20 de 1743. Nos id circo de contentis in antescipto intrumento certiores admodum facti, ac de eo vel maxime quod Dominij utilis praefati adscriptam praestationem conventam, solutionis modum ac quomodo emptori Cajetano Cardia cautum privilegium substitutio ab officij pro tempore possessoribus eligendis elargitum petitam dignitatis equestris ac nobilitatis in capite genitoris ejus concessionem caeteris alicujus momenti accurate cognitis atque percepensis adprobare censuimus uti praeentium vigorre ex certa nostra scientia regiaque auctoritate praehabito et nostri concilij voto dictam venditionem infeudationemque omnibus cun pactis conditionibus, delarationibus, reservatio/nibus atque clausolis eidem adjecto adprobamus, confirmamus singula regio assensu regiaque auctoritatis nostrae interpositione vallantes ita ut quaecumque in praekalendaro instrumento contenta ita adprobata ac a nobis confirmata habeantur perinde ac si de verb ad verbum hic denuo forent repetita. Tribunali propterea intendencia generalis Sardiniae Regni quatenus opus primordialis investiturae concessionem favore Gajetani Cardia, uti primi acquiritoris committimus sub pactis tamen, conditionibus, declarationibus, reservationibus, atque clausilis praekalendaro instrumento descripto, eique in super mandamus ut possessionem, seu quasi predicti officij vacuum et expeditam ipsi Cajetano

Cardia tradere debeat Illustri idcirco egregijs spectabilibus, magnificis, dilectisque consiliarijs et fidelibus nostris pro regi lucumtenenti et capitaneo generali regenti cancellariam et doctoribus nostrae regiae audientiae iudicibus curiae advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus gubernatoribus quoque seu reformatoribus in capitibus Calaris et Galurae Sasseris et Logudori, intendenti generali ac regenti nstram regia thesa/urariam, atque illustribus ducibus marchionibus comitibus, vice comiti/bus, baronibus, nobiles, militibus et gene/rosis personis ac universis et singulis officialibus et subdits nostris praesentibus et futuris quovis modo nuncupatis in omnibus Dominijs nostris et praesertium in dicto nostro Sardiniae regno constitutis, et constituendis cujusvis status praeminentiae dignitatis gradus et conditionis existentibus dicimus et stricte praecipiendo mandamus ad incursum nostrae Regia indignationis et ira paenaeque florenorum auri aragonum bis Mille regijs nostris inferendorum aerarijs a bonis secus agentis irremissibiliter exigendorum, quatenus hujusmodi nostrum privilegium et infeudationem tenentes et observare omnia et singula de super contenta firmiter teneant et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant quem quoscumque et non contrafaciant aut aliquem contrafacere ven venire permittant ratione aliqua sive causa si officiales et subditi nostri praedicti gratiam nsram regiam charam habent ac praeterinae et indignationis nostrae incursum paenam praepositam cupiunt evitare. In cujus testimonium praesentem fieri jussimus nostro regio sigillo munitam. Datum Augusta Taurinorum die decima septima mensis Deembris anno a Nativitate Domini Millesimo Septingesimo qudragesimo tertio, regni vero nostri decimo quarto.

C.Emanuel

De mandato S. S. R. M.

Angelus Ludovicus Vill

Vista per Com. Ricardi Praside marchionem de Villaclara et Praside Melonda regentes com et Praside provaria Consiliarium et advocatus fiscalis regium demani.

Registrata in registro gratiarum sardinia

A fol. 48.

Stralla

Patenti d'approvazione dell'Istromento delli 17 ottobre 1743 di vendita ed infeudazione dell'ufficio d'insinuazione della Tappa della città d'Iglesias in Sardegna a favore di Gaetano Cardia e suoi successori maschi e femine con facoltà di disporre colli privilegi ed esenzioni sovra esress mediante il prezzo di scuti 1100 pagabili al Regio erario .

Exque contrascriptum regium priviegium iusta eius saxiem et thenorem Provisa per suam expressa ex delideratione justa in regia audientia iuntis aulis cum intexentu nob. Et magnifici regij fisci advovati Die decime mancis martij anno a Nativitate domini Millesimo septingesimo quadragesimo quarto Calari Josephus Antonius Lay.

1784 agosto 17, Cagliari

Il signor Gaetano Platano Cardia di Siliqua, attraverso il suo procuratore Antonio Frau, riceve l'investitura della Tappa di Insinuazione di Iglesias a lui trasmessa per via testamentaria da suo padre che ne fu il primo "signore utile".

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 2.

Investitura dell'ufficio di'Insinuazione della Tappa della città di Iglesias a favore del Signor don Gaetano Platano Cardia di Siliqua, Regnante S. M. V. A. Re di Sardegna L'anno del Signore mille settecento ottanta quattro ed alli diciassette del Mese di Agosto nella Città di Cagliari Capitale del Regno di Sardegna e nell'Ufficio del Regio Patrimonio esistente nel recinto del Castello nella casa propria del Signor Don Girolamo Pitzolo avanti l'Illustrissimo Signor Don Giambattista Toesca Intendente Generale e Conservator Generale del Tabellione dello stesso Regno.

Ad ognuno sia manifesto, che essendo stato citato con dispaccio di questo Tribunale spedito sott il 23 Agosto 1781 ad istancia del Signor Procuratore Fiscale Patrimoniale il Signor Don Gaetano Platano Cardia della Villa di Siliqua per prendere l'Investitura dell'Ufficio d'Insinuazione Regio della Tappa della Città d'Iglesias di cui trovavasi in possesso da molto tempo, sotto pena della caducità compare dopo varie replicate istanze fiscali nel di 16 Giugno 1783 il notaio signor Antonio Frau di questa Città in qualità di Procuratore costituito dal prefato Signor Don Gaetano Platano con Istromento di 2 ottobre 1781 rogato Maccioni domandando comunicazione de'li atti: E quindi in comparsa di 26 dello stesso mese producendo copia del testamento del fu di lui Padre Don Gaetano primo acquirente del suddetto ufficio firmato li 25 Maggio 1780 presso lo stesso notario Maccioni in prova della di lui successione in detto Ufficio supplicò concedergli l'Investitura feudale di esso in conformità del Regio Diploma di concessione dato in Torino li 17 Dicembre 1743. Essendo poscia aderito alla supplicata Investitur per parte dell'Ufficio Fiscale Patrimoniale mediante conclusione de' 29 Dicembre susseguente si proferì e pubblicò sotto li 16 Marzo scorso in questo Tribunale del Real patrimonio la Sentenza del tenore seguente: Nella causa del procuratore fiscale patrimoniale per l'Investitura della Tappa d'Insinuazione d'Iglesias contr il procuratore del Signor Don Gaetano Platano Cardia di Siliqua. Visto l'Instrumento rogato al notaio patrimoniale Giacinto Paderi in questa Città li 17 ottobre 1743 con cui il Conte di Castellamonte allora Intendente Generale di questo Regno con voto e parere di quest'Ufficio e salva la regia approvazione, vendette a nome della Reale Aziendain favore di Gaetano Cardia di Siliqua in feudo ampio ed improprio per e e suoi discendenti maschi e femmine in infinito il dominio utile dell'Ufficio d'Insinuazione o sia di Regio Insinuatore della Tappa della città di Iglesias con tutte le ville alla medesima annesse e con quelle altre che col tempo venissero a

fabbricarsi in quel distretto con tutti gli utili, emolumenti e prerogative a detto Ufficio spettanti ed appartenenti con facoltà tanto ad esso compratore che ai suoi discendenti, come sopra, di poter esercitare, l'ufficio o per se stessi o per mezzo di sostituti, godendo questi pendente il loro esercizio di tutte le esenzioni solite godersi dai Ministri Patrimoniali e ciò e per mediante il prezzo di scudi mille e cent di questa moneta, coll'obbligo di custodire gelosamente il Regio Sigillo ed i libri e scritture che allora si trovavano in detto Archivio d'Insinuazione o venissero col tempo ad archiviarsi come altresì d'osservare lo stabilito nei Reali Editti 15 maggio 1738 e 12 Febbraio 1743 nelle istruzioni della conservatoria generale delli 30 Settembre detto anno 1738 e quelle altre che col tempo emanassero per la buona direzione e regolarmente di detta Reale Insinuazione e con tutti gli altri patti e condizioni da vedersi in detto Instrumento, visto il Regio Diploma delli 17 Dicembre detto anno con cui S.M. ha approvato in tutto, e per tutt il suddetto Instrumento di vendita. La quitanza sottoscritta Carros Tesoriere del Regno da cui risulta essersi effettivamente pagata nella regia Cassa la suddetta somma di scudi millecento o sieno £ 2725 di questa moneta. La sentenza del tribunale del regio patrimonio delli 9 aprile 1744 con cui si è ordinato doversi spedire a favore di detto Don Gaetano la debita investitura del detto feudo a tenore de' suriportati instrumenti di vendita e Diploma di approvazione. Il testamento rogato Maccioni delli 25 Maggio 1780 con cui detto Don Gaetano Cardia testatore lasciò al suo figlio Don Gaetano Platano Cardia con gli utili di detto Ufficio d'Insinuazione. Il ricorso con cui detto Don Gaetano Platano chiama l'Investitura di detto Ufficio d'Insinuazione della Città d'Iglesias. L'atto di procura rogato Maccioni li 2 ottobre 1781 con cui detto Don Gaetano Platano ha costituito suo legittimo procuratore il notaio Gian Antonio Frau con facoltà di dimandare l'investitura di detta Tappa e prestare il solito giuramento di fedeltà. La Giunta patrimoniale, sentita la relazione degli atti ha dichiarato e dichiara che salvo, ed espressamente riservato il dritto e ragione di ogni terzo, cui potesse spettare prelazione nella successione di detto feudo, venghi il postulante Don Gaetano Platano Cardia investito dell'Ufficio della Reale Insinuazione o sia di Regio Insinuatore della Tappa della Città d'Iglesias in feudo ampio ed improprio per se e suoi discendenti maschi e femmine in infinito con tutti i dritti e prerogative, patti ed obbligazioni sovra tenorizzati nella relazione del suscritto Instrumento di vendita, con ciò che presti prima il solito giuramento di fedeltà verso di S.S.R.M. e suoi Reali successori, di prendere e rinnovare ne' tempi debiti le necessarie investiture e finalmente di adempiere a tutto ciò, e quanto è tenuto un vero suddito e fedele vassallo verso del suo Principe e naturale Sovrano, e che conseguentemente venghi detto Frau nella suddetta qualità ammesso alla prestazione del solito giuramento di fedeltà come così dichiararsi comanda. Cagliari li 16 Marzo 1784. Tosca. Vista Cocco avvocato fiscale patrimoniale. La presente sentenza e dichiarazione è stata proferta e promulgata dall'Illustrissimo Signor Intendente generale e Tribunale del Real Patrimonio e di suo ordine letta e pubblicata nell'Uditorio dello stesso Tribunale da me notaio infrascritto oggi di 16 del corrente Mese di Maggio 1784 alle ore dieci del mattino presenti

per testimoni li signori Giuseppe Galba e Giovanni Pala e parimenti l'usciera Carlo Martu che alzò la Mazza di che etc. Rossi notaio per Mameli segretario. Ed essendo di bel nuovo comparso nel giorno d'oggi e personalmente costituito avanti l'Illustrissimo Signor Intendente Generale, Giudice del Real Patrimonio e Conservator Generale del Tabellone nel presente Regno Don Giam Battista Toesca ed alla presenza del notaio patrimoniale e signori testimoni infrascritti il prefato notaio signor Giovanni Antonio Frau supplicò verbamente nel nome di cui sopra il prelodato Illustrissimo Signor Intendente Generale acciocché in esecuzione della sovra riferita sentenza volesse concedergli l'Investitur feudale suddetta dell'Uffizio di regio Insinuatore della Tappa della Città d'Iglesias asserendogli perciò prontissimo a prestare in nome del medesimo signor Don Gaetano Platano cardia di lui principale a mani del prefato Illustrissimo signor Intendente generale il dovuto omaggio e fedeltà e fare quella cui è in tal qualità, e per ragione di detto feudo tenuto verso S. M. a qual supplicazione, come giusta e ragionevole condiscendendo il prefato Illustrissimo Signor Intendentente Generale dopo di avere il predetto Signor Procuratore Frau, nel nome di cui sopra, confessato, e riconosciuto come in fatti confessò e disse di riconoscere e tenere da S. M. il suddetto Uffizio di Regio Insinuatore della Tappa d'Iglesias, a tenore della sovra citata concessione, ricevè nello stesso contesto in nome della M. S., ed in vigore dell'autorità del suo Uffizio dal pre nominato Signor procuratore Frau per parte del suddetto Signor di lui principale Don Gaetano Platano Cardia, il giuramento ed omaggi che prestò in di lui mani, in vigor del qual giuramento lo stesso Signor procuratore nel nome di cui sopra promise al medesimo Illustrissimo Signor Intendente Generale ed alla M. S. e Reali suoi successori in questo Regno, che il pre nominato di lui Signor Principale e suoi successori in detto Uffizio saranno buoni, fedeli e legali vassalli di S. M. e de' suoi Realia Successori, e che terranno e possederanno il suddetto Uffizio di regio Insinuatore giusta la forma prescritta nella sovra citata regia concessione. Che si porteranno bene, e fedelmente nell'esercizio di detto uffizio e l'amministreranno con tutta diligenza e probità nell'ordine e conservazione delle scritture che al presente visi trovano e vi saranno nell'avvenire presentate ed insinuate; Che adempiranno agli obblighi prescritti nel Regio Editto 15 Maggio 1738 e negli altri seguenti e che saranno per emanare intorno al buon regolamento degli Archivi della Reale Insinuazione; che presteranno il giuramento di fedeltà ed omaggio dovuto verso il Sovrano Signore diretto e Reali Successori che prenderanno e rinnoveranno nei tempi debiti le successive investiture ed adempiranno a tutto ciò, e quanto è tenuto un vero suddito, e fedele vassallo verso il suo principe e natural sovrano. In seguito a qual giuramento lo stesso illustrissimo Signor Intendente Generale rappresentando la presona (SIC) di S. R. M. ed usando dell'autorità del suo Uffizio l'investì con aver rimesso al predetto notaio Signor Giovanni Antonio Frau nella surriferita qualità di procuratore del prefato Signor Don Gaetano Platano Cardia in segno di vera e leale investitura un anello che si è inserito nel dito, secondo il solito del suddetto Uffizio di regio Insinuatore della Tappa della Città d'Iglesias nella maniera, che quegli attualmente lo tiene, e possiede,

non mutata in niente la natura del feudo rimanendo salvi, ed illesi i dritti, e le ragioni del Regio Fisco e di ogni terzo in feudo ampio ed improprio per se e suoi discendenti maschi e femmine in infinito, con tutti i dritti e prerogative patti, ed obbligazioni portati dall'istrumento di vendita di detto Ufficio riferiti nella sovra tenorizzata sentenza. E così per causa di detta investitura il pre nominato Signor Giovanni Antonio Frau a capo scoperto e colla dovuta riverenza inginocchiato avanti il prefato Illustrissimo Signor Intendente Generale tenendo le mani sovra li sacrosanti Evangelii e toccando corporalmente le scritture avanti l'immagine del SS. Crocifisso ha a nome, e come procuratore del prefato Signor Don Gaetano Platano cardia giurato il dovuto omaggio e fedeltà ligia confermando che il medesimo ha ed avrà la prelodata M. S. per suo unico Principe e Signore senza riservarne alcuno, affermando, e riconoscendo che il medesimo suoi eredi e successori sono, e saranno, ad esser vogliono e debbano sempre, ed in perpetuo fedeli, e buoni sudditi della stessa M. S. e de' suoi Reali successori e che da esso, e da essi terranno e tener vogliono, ed ebbene il predetto Ufficio dell'Insinuazione d'Iglesias a causa del diretto dominio in feudo, come sovra e sotto l'omaggio di fedeltà ligia e che per causa di detto feudo serviranno a S. M. e suoi Real Successori contro tutti li signori e uomini senza riserva d'alcuno, facendo sempre verso la M. S. e suoi predetti tutto ciò che i veri uomini ligi, fedeli, e buoni sudditi sono tenuti e debbono fare verso il loro Principe naturale e Signore. E finalmente faranno ed ossereranno tutto ciò e quanto si contiene nei capitoli della nuova e vecchia forma di fedeltà, intervenendo in questo tutte le altre del predetto Signor Don Gaetano Platano Cardia investito dovute promesse, obbligazioni di tutti li suoi beni presenti e futuri rinuncie ed altre clausole in ciò necessarie, ed opportune. In fede del che si sono concesse le resenti per dupplicato (SIC) originale sottoscritte dal notaio patrimoniale sudetto per parte del Signor Segretario del Real Patrimonio di questo Regno, le quali saranno col solito sigillo di S. M. sigillate.

Toesca

Vista Cocco avvocato fiscale patrimoniale

Carlo Emanuele Rossi notaio per Mameli segretario

49

1798 giugno 30, Cagliari

Il marchese Filippo di Vivalda, Luogotenente e Capitano generale del Regno di Sardegna concede a Salvatore Granella di Iglesias la patente regia di notaio pubblico.

ASCA, Reale Udienza, Classe IV, 92/32: Privilegi dei notai.

Carolus Emanuel Dei gratia Rex Sardiniae Cipry et Hierusalem nos marchio Don Phlippus Vivalda e Dominis de Ceva, comes de Castellino, et Igliano etc. Prorex Locumtenentis et Capitaneus Generalis presentis Sardiniae Regni. Ne memoria contractum et aliorum actorum depercat tabellionatus officium repertum est. Attendentes igitur, et considerantes te Salvatorem Granella Scriptorem Civitatis Ecclesien esse habitem etc pro ut nobis constitit mediante examine a te exacto per Illustrissimum I. U. Doctorem Don Gavinum Cocco Regiam Cancellariam Regentem Interveniens I. U. Doctoribus Antonio Cordoliani, et Francesco Maria Carboni Borrass nu non Raimundo Doneddu Regiae Audienciae locumtenentiae generalis et regiae Cancellariae secretario et Paschale Saunei Notariis Publicis, deque aliis requisiti etc. Id eo Erigimus et notario publicum de dictum Granella creamus etc. Nos enim etc. Volumus autem etc pro quorum observazione dedisti In fideiussorem notarium Franciscum ravot dicti Civitatis. Mandamus ergo etc. Datum Calari die trigesim mensis Juni 1798.

Don Filippo Vivalda

Vista Cocco regente

Raimondo Doneddu Segretario

50

1804 maggio 5, Cagliari

La reale giunta patrimoniale di Sardegna delibera di non potersi procedere all'incameramento della Segreteria della Curia civile e penale, già del Capitano, di Iglesias e che pertanto il legittimo godimento dei diritti su quell'ufficio deve riconoscersi agli eredi Salazar.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 7.

Nella causa del Regio procuratore fiscale patrimoniale contro la nobile dona Maria Grazia Salazar assistita dal commendatore Don Gioacchino Vacca de lei marito e Don Agostino Salazar della città di Iglesias secesso in lite al Don gregorio di lui padre. Dovendosi dichiarare questa causa in conformità dei voti del supremo magistrato della Reale Udienza del tenore seguente: Nella causa del regio procuratore fiscale patrimoniale contro la nobile donna Maria Grazia Salazar assistita dal commendatore Don Gioacchino Vacca di lei marito e Don Agostino Salazar della città di Iglesias successo in lite al Don

gregorio di lui padre. Dopo la morte el Don Antonio Salazar essendosi eccittato (sic) litigio avanti questo Supremo Magistrato tra la nobile Donna Maria Grazia Salazar figlia primogenita del defonto Don Antonio e l'ora fu Don Gregorio Salazar sulla successione delle Scrivanie del Regio Capitanato d'Iglesias di cui ambe le parti ne avevan preso possesso pretendendovi di succedere in esse la Donna Maria Grazia, come primogenita dell'ultimo possessore delle medesime ed il Don Gregorio di venirvi preferito attesa la di lui qualità di maschio, mentre erasi in procinto di assegnarsi la causa a sentenza sulle loro vertenze, venne dal Don Gregorio Salazar promossa l'istanza di doversi in tal causa eccittare il Regio Fisco patrimoniale per l'interesse che si poteva avere.

Comunicatisi gli atti al prelodato ufficio in seguito a decreto delli 26 ottobre 1796 fece il medesimo sentire l'interesse diretto, che aveva in dette scrivanie, ed instò per la remissione d'una tale causa all'Ufficio del Regio patrimonio in cedola 11 marzo 1797, e senza attendere altra provvidenza, ricorse nel successivo giorno al predetto ufficio e narrando il modo con cui erano state le dette scrivanie concesse in enfiteusi perpetua all'Andrea Sacomella con diploma spedito in Madrid il 2 dicembre 1482 e quindi a Lorenzo Massa con altro del 30 marzo 1508 spedito in Burgos dal re don Ferdinando il Cattolico, e come fossero pervenute alla famiglia Salazar chiese l'unione degli atticompilattisi avanti la reale udienza a quelli che si dovevano costruire avanti quell'ufficio per la devoluzione alla Corona delle anzidette Scrivanie, che da esso si voleva intentare per essersi consolidato l'utile col diretto dominio, la citazione delli Don Gregorio e Donna Maria Grazia Salazar e di commetersi al sub delegato patrimoniale d'Iglesias di procedere al sequestro dei redditi delle medesime con ritirarne pressodi se il sigillo e le marche alle medesime appartenenti e con decreto delli 8 marzo si provvide bensì la chiesta citazione e si mandò alli notai Loi e Milia, che le scrivano di ritenere in deposito sino a nuova provvidenza qualunque dritto, ed emolumento che occorresse esigersi da dette scrivanie ma nulla si provvide in ordine al sigillo marche.

Si chiese dalla Donna Maria Grazia Salazar la revoca di tale sequestro offrendo cauzione idonea per la rappresentazione ove d'uopo di detti diritti e dal regio Fisco patrimoniale s'instò l'estenzione di esso al prodotto del sigillo e delle marche e tal Don Gregorio Salazar s'andò famulando a tal riguardo le istanze fiscali ma con declaratoria delli 27 febbraio 1798 s dichiarò dalla regia giunta patrimoniale non essersi fato ne farsi luogo all'istanza promossa dal regio procuratore fiscale patrimoniale rispetto al sequestro del sigillo e delle marche di dette scrivanie e deposito dei diritti e proventi annessivi con ciò però che dalla Donna Maria Grazia Salazar si prestasse l'offerta cauzione e si è mandato alli signori nominati Signori Leo e Milia di tenere in libro separato distinto conto dei dritti suddetti.

Una tal declaratoria venne pure confermata da questo supreo magistrato in giudizio di appello introdotto dal Don Gregorio Salazar cui aderito aveva il regio fisco patrimoniale con altra delli 20 dicembre 1800 e questa pure si confermò in giudizio di supplicazione

parimenti introdotto dal regio fisco patrimoniale on altra delli nove settembre 1801 con cui si rimisero parti ed atti all'ufficio della reale giunta patrimoniale.

Dopo siffatte istanze si chiese dal regio fisco patrimoniale di far passare li dritt esattisi ritenuti in deposito presso li notai leo e Milia, alla regia cassa in quale dimanda vi concorse pure il Don Gregorio Salazar, cui vi si oppose formalmente la Donna maria Grazia Salazar ed anche questa venne risolta coll'offerta e poscia prestata cauzione della prenominata Donna Maria Grazia Salazar e dalli notai Leo e Milia.

Ultimatasi in tal modo l'insorta questione sull'assicurazione dei redditi appartenenti alle riferite scrivanie, sigillo e marche si passò quindi a trattare nei meriti della causa.

Pretende il regio fisco patrimoniale che le suddette scrivanie siano devolute alla Corona, non solo dalla morte del Don Antonio Salazar ultimo loro possessore, ma altresì d quella del Lorenzo Massa per non aver lasciata l'uno, che l'altro discendenza maschile, non potendovi in esse succedere le femine, cosicché sia stato malamente dal tenente del procuratore reale impartito l'assenso alla donazione che delle medesime se ne fece dalli Lorenzo Massa ed Isabella Tupponi alla loro figlia Donna Giovanna Massa in occasione del di lei collocamento con Don Pietro Salazar per atto delli 11 marzo 1560 e ciò lo desume dacché sebbene il sovrano siasi nella concessione prevalso dell'espressione di volerle concedere in enfiteusi, questa enfiteusi però, essendo la natura della cosa concessuta e secondo le clausole di cui si è prevalso in essa concessione assuma la natura di feudo retto, e proprio secondo il costume d'Italia non ammettendo ciò a succedere se non le persone abili alla prestazione dell'annesso servizio, il quale è di notaio e causidico. Che a termini anche della reale pragmatica debbano considerarsi per vere regalie e non potersi in conseguenza riputare se non meramente personali e quasi date in comenda avuto riguardo alla qualità e carattere della persona, come l'abbia opportunamente dimostrato l'avvocato fiscale patrimoniale nelle conclusioni prese li 6 luglio 1792 nella causa vertita avanti il tribunale del real patrimonio sulla devoluzione delle scrivanie della reale governazione di Sassari da cui sotto li sedici settembre 1799 rapportò sentenza favorevole coi voti di questa reale udienza.

Altro argomento dell'incapacità delle femine (SIC) nella successione di dette scrivanie lo deriva dall'essersi implorato nella donazione fattane concessa alla Donna Giovanna Massa l'assenso dal tenente del procuratore reale e di essersi pagate £ 38 e 10 a titolo di laudimio ossia in ricognizione del supremo diretto padrone quale pagamento si faccia soltanto in simili enfiteusi, e feudi nel caso di loro alienazione ma non mai dai veri successori e chiamati per patto.

Fonda inoltre la giustizia della di lui pretesa sull'istrumento di transazione delli 24 maggio 1659 avversariamente prodotto rilevandosi esso di essersi fino d'allora eccitato il dubbio sull'incapacità delle femine di succedere nelle anzidette scrivanie quale punto non siasi poscia compreso in detta transazione la quale si ravviserebbe altresì inefficace (SIC) per non vedersi sottoscritta dalle parti transigenti e non munita dal regio assenso cosicché rinviare si debba per un semplice progetto di transazione non ridotta al suo

compimento, tuttocché rinvenuto abbia qualche traccia per credere che siano stati incassati li scudi duecento in quanto prezzo per essa stabilito e che ne dimostra la di lei irragionevolezza in un oggetto di tanto riguardo, tanto più poi dall'essersi nell'anno 1691 ripigliata la causa suddetta dal regio fisco patrimoniale sebbene poi non si veda proseguita per incuria dei ministri patrimoniali.

Questi sono sostanzialmente li cardini su cui il regio fisco patrimoniale appoggia la di lui pretesa e su dei quali ne ragiona diffusamente nel libello delli 8 ottobre 1803 ripotando le espressioni e clausole con sui di vedono concepite le primordiali investiture, enunciandone il loro senso, il modo con cui devono riunirsi le diverse clausole, formando l'albero genealogico dei discendenti di Lorenzo Massa secondo concessionario, fino agli attuali consorti Salazar e passa indi a conchiudere dichiararsi procedere la devoluzione delle scrivanie del regio capitanato della città di Iglesias a favore del regio patrimonio ed essersi consolidato l'utile del diretto dominio.

Per parte poi delli nobili convenuti e specialmente della Dona Maria Grazia Salazar si crede non doversi fare luogo alla devoluzione dal regio fisco patrimoniale instata per non essere escluse le femine (SIC) dalla successione nelle ridette scrivanie o si riguardino le clausole colle quali sono concepite le primordiali concessioni o si attenda la loro natura, e qualità e per non essere le predette femine inabili a possederle da tempo per lo meno in cui fu transata la lite mossa dal fisco patrimoniale contro li Don Antioco Salazar, Don Dionisio Satta e Don Antonio Rams. Leggesi difatti (SIC) nelle primordiali concessioni fatte all'Andrea Cacomella con Diploma reale spedito in Madrid li 23 dicembre 1482 cui sono uniformi le altre spedite a favore di Lorenzo Massa con altro regio diploma datato in Burgos li 30 marzo 1508 le seguenti espressioni e clausole sostanzialmente: *vobis eidem Andre Cacomella et vestris ac quos volveritis stabilimus seu quasi tradimus et in emphiteusim concedimus perpetu predictam Scribaniam ... cum universis videlicet et singulis salariis et aliis juribus justis ad debitis ... deque eis et eorum quolibet vestras et eorum omnimodas voluntates faciatis tamquam de re propria ... et pro censu eorumdem solvatis quinque solidos monete correntis in dicta civitate in die sive festo Beatis Joannis Baupista annis singulis in perpetuo ... liceat vobis, et vestris post quam per triginta dies ex quo in nos seu successores nostros fatigatis fueritis vendere oppignorare donare et aliter alienare cui, vel quibus volueritis exceptis Clericis, Sanctis et personis religiosis et aliis quibus secundum jus et morem ac privilegium sive privilegia dicti Regni Sardinie proibita et alienatio bonorum de realenco nisi forte licentia sive concessio et provvisio opportune precederunt salvo tamen nobis et successoribus nostris retendo dicto annuo censu quinque solidum ac laudimum et fatica huiusmodi.*

Si disse pertanto che sifatte espressioni e clausole non lasciassero luogo a dubitare di essersi col prelodato regio diploma (che è un vero strumento ricevuto da notaio pubblico e sottoscritto da due testi) stabilita dal re Don Ferdinando una vera enfiteusi delle scrivanie suddette, perpetua, ereditaria, e trasmissibile a qualunque erede e successore ancorché estraneo con facoltà di poterle vendere, donare, ipotecare od altrimenti alienare a favore

di chiunque exceptis Clericus, Sanctis et religiosis et aliis quibus prohibita est alienatio de realenco.

Che la vera natura di questa enfiteusi si comprovasse dalla fissazione del canone e dall'espressa riserva della fatica di trenta giorni la quale non importasse già alcun servizio ma bensì il dritto di prelazione competente al padrone diretto, qual termine per deliberare dal dritto comune a due mesi fosse stato ristretto nella Catalogna a soli trenta giorni una speciale costituzione.

Che tale viepiù lo palesasse la riserva del laudimio compensa parimenti dal dritto comune nelle enfiteusi, accordato al padrone diretto nel cambiamento dell'enfiteuta, locché abbia luogo soltanto nelle alienazioni dei fondi enfiteutici.

Che li requisiti suddetti dimostrassero appieno la differenza che ci passa tra le vere enfiteusi, e la natura dei feudi, e che sebbene le suddette scrivanie si potessero considerare regalia prima della loro alienazione qui apenes regeme erant, et cum ejus person et corona conjuncta, dopo d'essere cessato avessero di essere regalie, ed assunto avessero la natura, sotto cui vennero concesse.

Lo che se le sovra divise espressioni e clausole apposte nelle investiture dei feudi atte erano a impropiarne la loro natura ed estendere la successione in essi alle femine secondo le varie decisioni dei supremi magistrati rapportate tanto più dovessero per tali considerarsi nelle semplici enfiteusi.

Passò quindi a dimostrare non esservi in esse primordiali concessioni esclusione alcuna delle femine, le quali anche dal dritto comune venivano promiscuamente ammesse coi maschi alla successione nelle enfiteusi, alla riserva soltanto delle enfiteusi ecclesiastiche, che non vi ostasse l'assenso impetrato dal tenente del procuratore reale alla donazione di esse scrivanie fatta alla Donna Giovanna Massa per non essersi con esso potuto variare l'ordine nella loro successione colla primordiale investitura e quindi passo ad abbattere le ragioni del fisco patrimoniale addotte rispetto alla transazione facendo comprendere, che in ogni caso anche in essa si sarebbe ultimato un tale dubbio avendo il tutto ragionato colla massima esattezza nelle allegazioni che si sono mandate inserire e si rapportò alle sovra premesse conclusioni ed istanze appropriandosi anche alle decisioni del supremo d'Aragona delli sedici marzo 1652 e di questa reale udienza a delli 12 giugno 1714 emanate nella causa delle scrivanie di questa reale procurazione al proprietario delle medesime dopo che era stata assegnata la causa a sentenza in giudizio di supplicazione dal regio fisco patrimoniale introdotto in seguito a carta reale espedita gli atti in Torino per li voti del S.S.R. Consiglio dallo stesso Fisco Patrimoniale richiesticon instrumento delli 26 ottobre 1785 rogato Viretti.

In questo stato di cose si è passato a riflettere che sebbene plausibili sembrino li riflessi dal regio fisco patrimoniale eccitati, non che tutti li di lui ragionamenti (SIC) nelle accennate due cedole delli 9 marzo 1801 ed 8 ottobre 1803 apparendo tuttavia dalle espressioni e clausole apposte nelle due primordiali investiture ad evidenza essersi dal sovrano voluto stabilire una vera enfiteusi perpetua, ereditaria e trasmissibile ad ogni

erede e successore e con facoltà anche d'alienarle, compartita non solo ai concessionari ma altresì ad ogni successore nelle medesime scrivanie, eccettuati solo gli ecclesiastici e mani mort, nulla avessero queste di comunecoii feudi per escludersi le femine.

Che in tali concessioni non si potesse ravvisare alienato non soltanto l'esercizio delle scrivanie, ma bensì le stesse scrivanie ossia il dritto di farle esercire e percervene gli utili, ed emolumenti alle medesime annessi e dipendenti.

Che non potesse avere luogo in queste scrivanie il disposto dalla reale pramatica, per essere affatto segregate da ogni giurisdizione e non annesse ai feudi, delle quali la medesima parla. Che si trattasse nel presente concreto d'un vero contratto tra il monarca e l'Andrea Cacomella e poscia col Lorenzo Massa ridotto a pubblico giurato instrumento in cui etiam *supremus princeps ligatur* e che dove la mente del principe è chiara e manifesta non si potesse fare luogo a congetture ne ad interpretazioni.

Che per tale fosse a sufficienza manifestata dall'averne approvata in possess nella Eleonora Torresani moglie, ed erede dell'Andrea Cacomella e confermata la alienazione presa fattane al Lorenzo Massa, tutt'ochè non ignorasse di esser questa femina e estranea. Che anche nella supposizione di non poter l'effeto cadente in contratto assumere per se stesso miglioramento, principale oggetto contemplato nelle enfiteusi, e per cui non potesse considerarsi sotto quella cattergoria (SIC) a terminei del dritto comune, vi subentrasse tuttavia il riflesso, che *dispositio lgis est dispositio hominis* e che se l'imperatore Zenne ebbe l'autorità d'impartire un nome speciale ai contratt di simile natura per agevolare la coltura dei fondi rustici e l'imperatore Giustiniano quella di estenderla ai fondi urbani, poteva anche il re Don Ferdinando il Cattolico rivestito della stessa suprema autorità nei suoi *dominj* dilatarlo come ha fatto alle scrivanie del Regio Capitanato d'Iglesias e come l'esercitano gli altri Prencipi (SIC) tutti nell'impropriazione delli stessi feudi.

Si è inoltre osservato che l'assenso ottenuto nell'occasione della donazione fattane alla Donna Giovanna Massa non potesse pregiudicare ai chiamati per trattarsi d'un atto spontaneo e sovrabbondante, il quale non vizia la sostanza della cosa. Potersi bensì meritare qualche riguardo la transazione seguita sotto li 24 mggio 1659 dacché d'essersi incassato il prezzo, si fosserro finora rese taciturne le pretese del regio fisco patrimoniale in avanti agitate.

E che sebbene fossero meritevoli d'ogni riguardo li riflessie ragionamenti preceduti alla sentenza delli 16 settembre 1799 proferta dalla reale giunta patrimoniale coi voti della reale udienza nella causa della devoluzione delle scrivanie della reale governance di Sassari siccome però per asserzione dello stesso fisco patrimoniale, era questa stata supplicata dalla parte soccombente, tutt'ochè poscia non sia stato fin'ora proseguito il giudizio, dovesse perciò alla medesima prevalere l'altra delli 12 Giugno 1714 emanata da questo stesso supremo magistrato nella causa delle scrivanie di questa reale procurazione, dacché sebbene qusta sia stata supplicata dopo parecchi anni dallo stesso fisco regio patrimoniale in seguito a carta reale ottenuta di restituzione in tempo, e chiesti, per la di

lei decisione e li voti del S.S. Reale Consiglio allora sedente in Torino si fosse ciò non pertanto transatta la lite col riferito instrumento rogato Viretti sotto li 26 Ottobre 1785 il di cui tenore dimostrasse a sufficienza la giustizia della supplicata sentenza.

Epperò la Reale Udienza coll' intervento, e voto dei Signori Aggiunti in vigore di patenti di S. A. R. il Signor Vice Re delli 15 Marzo 1801 Cavaliere Don Cosimo Canelles Giudice della Sala Criminale e Don Giovanni Lavagna, e del Signor Avvocato Effisio (SIC) Carta Bassu sostituto avvocato fiscale regio patrimoniale sentita la relazione degli atti, e l'avvocato della nobile Donna Maria Grazia Salazar nelle sue allegazioni, che si sono come sovra mandate inserire non essendovi comparso quello del Don Agostino Salazar tuttocché monito e neppure il procuratore, ha pronunciata e pronuncia doversi dalla Regia Giunta Patrimoniale dichiarare non essersi fatt, ne farsi luogo alla devoluzione a mani regie delle scrivanie del regio capitanato della città di Iglesias dal regio fisco patrimoniale intentata e doversi perciò rivocare come rivoca si manda il sequestro dei loro redditi lasciato dallo stesso ufficio con decreto delli 8 marzo 1797. Spese compensate, Cagliari li 26 Aprile 1804. Valentino Reggente. Vista Lostia, Vista Canelles, Vista Pasella Gabriele, Vista Bocca, Vista Gaffodio, Vista Lavagna, Vista Carta Bassu S. A. F. R, patrimoniale.

E perciò la reale giunta patrimoniale ha pronunciato, e pronuncia non essersi fatta, ne farsi luogo alla devoluzione a mani regie delle scrivanie del regio capitano della città di Iglesias dal regio fisco patrimoniale intentata e doversi perciò rivocare come rivocare si manda il sequestro dei loro redditi lasciato dallo stesso Ufficio con decreto deli 8 marzo 1797. Spese compensate.

Cagliari li 5 Maggio 1804.

Cugia Vice intendente generale

Visto Carta S.A.F.R.P.I

La precedente sentenza è stata proferta dalla reale giunta patrimoniale in conformità dei voti del supremo magistrato della reale udienza, ed a me infrascritto notaio patrimoniale letta, e pubblicata in questo medesimo giorno nell'uditorio del medesimo tribunale alle ore cinque del dopopranzo alla presenz dei signori notajo Giacomo Sini, e Raimondo sciana, e dell'uscieri Luigi Martini, de che etc.

Cagliari addi 5 maggio 1804.

Effisio Ferdiani notaio patrimoniale per Cossu segretario.

Cagliari 14 Maggio 1804.

Certifico io sottoscritto d'aver consegnat copia autentica della precedente sentenza nel giorno nove del corrente alli Signor Causidico Francesco Frau Calvo procuratore della signora Donna Maria Grazia Salazar e notaio Francesco Maria Panni procuratore fiscale regio patrimoniale come pure d'aver consegnato simile copia autentica di detta sentenza nel giorno d'oggi al signor causidico Ambrogio Sciana, del che etc.

Effisio Ferdiani notaio patrimoniale per Cossu segretario.

1839 agosto 29, Cagliari

Il “signore utile” della Tappa di insinuazione di Iglesias, Luigi Cardia, tramite il suo procuratore Antioco Pabis, manifesta il desiderio di trasferire al regio demanio i suoi diritti sullo stesso ufficio in cambio della somma di 1100 scudi pagati per la sua investitura.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e insinuazione, busta 2.

Cagliari addi 29 Agosto 1839. Comparso nanti il sottoscritto relatore il signor avvocato Antioco Pabis qual procuratore del signor Don Luigi Cardia signore utile della Tappa d'Iglesias all'oggetto di liquidare quei dritti in contraddittorio del Regio Fisco Patrimoniale rippette quanto ha esposto nella supplica unita agli atti d'esser cioè il reddito annuale netto prodotto nello ultimo decennio dai dritti di quella Tappa di £ 129 sarde qual somma combina perfettamente con quella instata nello stato esibito dal regio fisco: siccome però questo reddito non corrisponde al primitivo prezzo d'acquisto che sarebbe di 1100 scudi apparente dalle regie patenti 17 dicembre 1743 e successivo dispaccio d'investitura 17 Agosto 1784, perciò il detto procuratore a nome del suo principale attenendosi alla disposizione contenuta nella carta reale 29 gennaio ultimo scorso dichiara di voler il suddetto prezzo d'acquisto coi relativi interessi del 1° marzo ultimo scorso. Al che nulla essendosi operato in contrario per parte del regio fisco si sono rimesse le parti alla regia delegazion per l'opprtuna approvazione.

Avvocato Antioco Pabis procuratore

1840 agosto 7, Torino

Il marchese Boyd chiede al regio demanio che acquisisca insieme ai diritti sulla scrivania della curia di Iglesias anche lo stabile nel quale quest'ufficio aveva sede.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e insinuazione, busta 7.

Eccellenza. Il sottoscritto per spontanea sua offerta fatta da molti anni al Governo trattava col medesimo la retrocessione dei suoi diritti sulle scrivanie d'Iglesias, e di una casa costituente parte individua della primogenitura cui le scrivanie erano in antico sottoposte. Mentre prendeva questa trattativa sono emanate le leggi che hanno richiamato simili diritti alla Corona; e la regia delegazione perciò stabilita ha preso pure a liquidare il reddito.

A termini però del suo istituto non può essa delegazione estendersi anche alla casa: e la ritenzione di essa sola in Iglesias obbligando il prefato ad avervi un amministratore, gli tornerebbe di sommo pregiudizio.

Altronde le leggi sopravvenute non possono avere rotto le intraprese trattative: e per conciliare quindi tutte le cose sarebbe necessario che l'E.V. si degnasse autorizzare la prefata delegazione ad estendere le sue operazioni anche alla casa.

In tale circostanza pertanto il sottoscritto prega V. E. a dare quelle provvidenze che giudicherà bene, onde la regia delegazione sia autorizzata non solo ad incamerare e liquidare li diritti delle scrivanie d'Iglesias ma pur anche la casa ove sono collocate medesime che forma parte dello stesso asse ereditario facendo osservare che essendo questa casa collocata nel miglior sito d'Iglesias, può essere di somma utilità per il governo dal quale negli anni scorsi venne appigionata per alloggio dei carabinieri e quindi dei cavalleggeri.

Torino addi 7 agosto 1840

Umilissimo devotissimo servitore

Sottoscritto marchese Boyd

Per copia coforme

Per il segretario di S. M. capo d'ufficio

nella regia segreteria di Stato per gli affari di Sardegna

Il sottosegretario

Maltese

53

1840 novembre 1, Iglesias

L'ingegnere della miniere Gervasio Poletti, incaricato dall'ufficio dell'Intendenza di finanza di Iglesias di stimare il valore dell'immobile nel quale avevano sede le scrivanie della curia cittadina e che il marchese Boyd intendeva cedere al regio erario trasmette apposita perizia.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 7.

Il fabbricato di pertinenza del sign. Boyd situato in quest città d'Iglesias ha la forma di un quadrilungo dalla superficie di metri 630. 10. Il lato che gli serve di facciata della lunghezza di metri 27 vien limitato dalla piazza della cattedrale ed attigua strada, quello a sinistra da una casa bassa e piccolo cortile appartenente al caffettiere Orrù e quelle a destra e di fronte dalle case a giardino Rodriguez. Essa fabbrica racchiude nel suo recinto un cortile ed un orto con ottima cisterna.

I muri maestri della casa sono in buono stato e costrutti con dei buoni materiali; abbisognano soltanto d'essere intonacati massime al piano terreno onde preservarli dal deterioramento, quei divisori sono più o meno buoni. I solai riserva di quei di alcune camere sono in cattivo stto e senza pianellamento, le travi di sostegno dei medesimi meno qualcuna fessa o rotta sono in buono stato. Il tetto costruito in canne, listellee tegole è parimenti in buono stato, come anche le sue travature non abbisognando che qualche riparazione di poco rilievo. di usci e finestre la casa ne è quasi sprovvista e quelli che vi si trovano, sono in mediocre stato.

1 novembre 1840

Ingegnere delle miniere Gervasio Poletti.

54

1840 marzo 13, Cagliari

In applicazione del regio editto del 20 gennaio del 1839 che richiamava al regio demanio tutti gli uffici dell'amministrazione periferica che erano stati concessi in appalto a terzi, l'ufficio della Tappa di Insinuazione di Iglesias viene incamerato nel regio demanio e al "Signore utile" che lo amministrava viene riconosciuto un indennizzo di 2750 lire, tante quante ne versò il primo concessionario.

ASCA, *Regio demanio, Scrivanie e insinuazione*, busta 7.

Atto di retrocessione al Regio Demanio dell'Ufficio d'Insinuazione della Tappa di Iglesias coi relativi dritti dipendentine fatto dal Signor Utile della medesima Don Luigi Cardia L'anno del Signore Milleottocentoquaranta e dalli tredici del mese di Marzo in Cagliari Capitale del Regno di Sardegna, ed in casa dell'Illustrissimo Signor Giudice della Reale Udienza Don Salvatore Angelo Satta membro della regia delegazione sui feudi creata con regio editto 30 Giugno 1837 posta nella strada dritta di questo Regio Castello in davanti il medesimo nella qualità di relatore deputato per l'oggetto di cui sopra l'Illustrissimo signor Cavalier Don Giuseppe Musio avvocato generale ed avvocato fiscale generale patrimoniale e l'illustrissimo signor avvocato Antonio Giuseppe Pabis in qualità di procuratore speciale dell'Illustrissimo Signor Don Luigi Cardia già Signore Utile della Tappa d'Insinuazione d'Iglesias ed alla presenza di me sottosegnato regio notaio e signori testimoni infrascritti cogniti e richiesti.

Ad ognuno sia manifesto che avendo S. M. riconosciuto indispensabile per maggior bene del Regio e pubblico servizio di richiamare al suo Real Demanio gli uffici d'Insinuazione esistenti in questo Regno i quali in altre epoche ne furono stati separati con suo Regio Editto del 20 Gennaio 1839 decretò che tutti quelli di detti uffici che si trovano distaccati da esso Real Demanio assieme ai dritti che ne dipendevano s'intendessero nel medesimo rientrati a datare dal primo Marzo stesso anno, prescrivendo al tempo stesso le norme da tenersi onde provvedere alla dovuta indennità a favore dei loro possessori.

Che in coerenza a tale Sovrana legge si lasciarono dall'Illustrissimo Signor Cavaliere Intendente Generale delle regie Finanze le opportune disposizioni al signor Intendente della Provincia di Iglesias perché alla stabilitasi epoca prendesse il possesso in nome della Reale Azienda di quell'ufficio di Tappa con levarne i relativi testimoniali.

Che seguito un tal possallo, all'affetto di procedersi alla liquidazione del compenso dovuto al Signor utile di esso ufficio Don Luigi Cardia del Villaggio di Siliqua venne presentato a termini del disposto all'articolo quarto del citato regio editto 29 Gennaio 1839 presso la reale delegazione creata con altro editto del 30 Giugno 1837 lo stato del prodotto avutosi nell'ultimo decennio computato dal 1829 al 1838 inclusivi e delle spese incontrate pendente questo periodo di tempo, ed assegnatasi quindi dal prelodato Illustrissimo Signor Giudice Relatore una sessione verbale in contraddittorio del fisco patrimoniale comparvero nanti il medesimo sotto li 28 agosto ultimo scorso il predetto signore avvocato Pabis e l'illustrissimo signor cavaliere Don Luigi Carta Depani primo sostituto dell'avvocato fiscale generale ed ivi discussero le loro ragioni che fondavano sul ristretto degli stati decennali rispettivamente prodotti.

Che essendosi in tal sessione riconosciuto che l'annuo reddito medio risultava sì dall'uno, che dall'altro dei prodotti stati era inferiore agli interessi legali della somma sborsata per l'acquisto del detto Ufficio, che s'era quella di lire sarde 2750. 0. 0, come appariva

dal regio diploma 17 settembre 1743 il predetto signor procuratore invocò il disposto dall'articolo 3° del citato regio editto, alla quale domanda non essendosi opposto per parte del fisco patrimoniale il prelodato illustrissimo signor giudice relatore rimise le parti alla sumenzionata regia delegazione per gli opportuni provvedimenti.

Che fattasi indi relazione presso la medesima del tenore dell'estesone verbale, ed atti relativi, con declaratoria del 12 settembre 1839 in vista del prescritto dall'articolo 3° sovracitato, omologò lo stesso verbale e mandò alle parti di stipularne l'opportuno strumento previa la sovrana approvazione.

Coerentemente pertanto ad una tal declaratoria dovendosi addivenire a quella stipolazione (A) nanti l'illustrissimo signor giudice della reale udienza Don Salvatore Angelo Satta membro della regia delegazione sui feudi e relatore deputato come sovra di me sottosegretario regio notio e signori testimoni l'illustrissimo signor cavalier don Giuseppe Musio avvocato generale ed avvocato fiscale generale patrimoniale di S. M. da una parte, e dall'altra l'illustrissimo signor avvocato Antioco Giuseppe Pabis ben cogniti, e rattificando quanto si è detto nella precedente enunciativa, questa riducendo in dispositiva lo stesso signor procuratore Antonio Pabis nella qualità di procuratore speciale del predetto signore utile Don Luigi Cardia deputato con mandato rogato in Siliqua al notaio Poneddu sotto il primo Dicembre precorso anno in fine al presente inserto per copia autentica, in forza del presente solenne atto a nome e per parte di detto suo committente di lui eredi e successor ha dato ceuto e dismesso, come dà, cede, dismette e retrocede al regio demanio il predetto Ufficio di Insinuazione della Tappa di Iglesias coi relativi dritti che ne dipendono e con quant'altro e al medesimo relativo si e come è stato da esso signore utile posseduto fino all'ultimo Febbrajo dello scorso anno 1839 epoca in cui per parte della Reale Azienda se ne prese il possesso a mente della citta sovrana legge.

A qual retrocessione il prefato signor procuratore avvocato Antioco Giuseppe Pabis ha fatto e fa mediante il prezzo convenuto di lire sarde 2750. 0. 0, come dal surriferito verbale del 28 agosto 1839 omologato dalla predetta regia delegazione colla declaratoria deli 12 settembre stesso anno da venirgli sborsato dalle regie finanze nel modo che verrà stabilito da S. M. e per ora e fino al giorno dell'effettiva soluzione d'esso intero prezzo mediante la corrsponsione degli interessi legali da computarsi dal primo Marzo ultimo scorso anno. Ed il prefato illustrissimo signor cavalier Don Giuseppe Musio avvocato generale ed avvocato fiscale generale patrimoniale accettando, come accetta a nome per parte della reale azienda la fatta retrocessione dell'Ufficio d'Insinuazione della Tappa della città di Iglesias si obbliga e promette di far corrispondere annualmente dalla regia cassa ed ha trimestri maturati a favore del predetto nobile Don Luigi Cardia e suoi aventi causa la somma di lire sarde 137. 10. le quali sono appunto gli interessi legali corrispondenti al convenuto e stabilito prezzo di lire simili 2750. 0. 0. che furono sborsate alle regie finanze allorché si alienò dalle medesime l'ufficio predeto il qual pagamento però decorrerà dal primo Marzo 1839 fino al giorno dell'effettiva soluzione d'esso prezzo in quel modo che piacerà al Sovrano stabilire.

Di tutte le quali cose le rispettive parti contraenti nella rispettiva loro qualità ne hanno promesso e promettono l'inviolabile osservanza sott'obbligo ed ipotea cioè il predetto signor procuratore Pabis dei beni del di lui principale presenti e futuri ed il prefato Illustrissimo Signor Cavaliere Don Giuseppe Musio avvocato generale ed avvocato fiscale generale patrimoniale di quelli della reale azienda con obbligo inoltre della reciproca evizione e legittima dispensa in ogni qualunque caso e circostanza, ed quale instrumento, come bene e legittimamente fatto il prelodato illustrissimo signor giudice relatore vi ha interposto ed interpone la sua, e dall'ufficio suo autorità e decreto salva bensì e specialmente riservata la regia approvazione e si sottoscrivono tutti i sunnominati assieme me sotto segretario regio notaio e signori testimoni previa lettura fattasene a piena intelligenza di tutti.

(A) Perciò è che costituiti personalmente
Avvocato Antioco Pabis procuratore
Satta giudice relatore
Musio avvocato fiscale patrimoniale
Notaio sebastiano Dessì Valeri testimone
Giovanni Borme testimone
Francesco Cossu sottosegretario regio notaio

55

1841 febbraio 3, Torino

La Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna esprime al facente funzioni di vicerè parere negativo in merito al paventato acquistato dello stabile offerto in vendita dal marchese Boyd.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e insinuazione, busta 7.

Ho rilevato la poca convenienza che vi sarebbe per parte del regio governo di far acquisto della casa sita in Iglesias appartenente al signor marchese Boyd per destinarla ad uso di caserma. Non essendovi perciò mezzo di poter in modo proficuo agl'interessi della Regia azienda trarre partito di quella casa, scriverò al marchese predetto che rimane in pieno di lui arbitrio di disporre della medesima nella maniera che più ravviserà conveniente...

Il primo segretario di Stato per gli affari di Sardegna.
Il primo ufficiale
Massa Saluzzo

56

1841 aprile 1, Cagliari

Presentazione del riepilogo dei diritti percepiti dalla Scribania civile e penale di Iglesias.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 7.

Addi 1° Aprile 1841. Cagliari nella Regia segreteria feudale

Dipendentemente dall'atto verbale del 20 Marzo ultimo scorso tra l'illustrissimo signor conte Don Carlo Pilo Boyl nella qualità di procuratore generale del signor marchese Don Francesco Pilo Boyl e l'illustrissimo signor cavaliere Don Giuseppe Musio nella qualità d'avvocato fiscale generale patrimoniale di S. M. dinnanzi all'illustrissimo signor giudice relatore don Giovanni Nepomuceno Rattu, interpellato l'illustrissimo signor marchese don Francesco Flores Nurra d'Arcais, gentiluomo di camera di S. M. a presentare la definizione da lui riportata intorno all'amministrazione che ebbe già dei redditi civili della scrivania di Iglesias lo ha il medesimo in questo giorno eseguito, presentando due quinternetti in carta protocollo, dei quali il primo è intitolato: Conto di amministrazione avuta dal Marchese di Arcais per conto di S. E. il signor Marchese Don Vittorio Boyl di Putifigari dal 4 aprile 1820 a tutto l'anno 1828: di fogli scritti undici ed altro simile intitolato: Conto di amministrazione avuta dal marchese di Arcais per conto del signor marchese Don Francesco Maria Boyl di Putifigari reso il 20 Aprile 1837 = di fogli scritti tre quali conti asserisce esso signor marchese contenere i redditi civili di che si tratta, oltre li altri oggetti facienti parte dell'amministrazione. Dopo di che si è immediatamente e senza divertire ad altro atto, proceduto allo esame ed attenta ricognizione di essi conti cn assistenza dell'infrasritto liquidatore per farne il confronto nella parte che riguarda i suindicati redditi civili, coll'estratto presentato dal prelodato signor conte Boyl intitolato: Dritti della curia civile di Iglesias, estratti in appresso = e che finisce con una dichiarazione avente la data del 27 novembre 1840 sottosegnata = Marchese d'Arcais; attestando esso signor marchese a cui si è fatto ostensione di esso estratto di essere disteso di suo ordine e consenso e la dichiarazione esistente a calce scritta e sottoscritta di suo proprio pugno e caratteri.

Dietro quella disamina si è rilevata a calce del foglio settimo del primo conto originale presentato dal signor marchese d'Arcais la seguente annotazione: io sottoscritto ho ricevuto e suddette lire sarde trecento ventiquattro soldi sette e danari quattro per saldo del presente conto esaminato ed approvato. Torino li 31 dicembre 1828 otto: Marchese Vittorio Boyd, e nell'altro simile conto originale si è trovata a calce del foglio terzo scritto la seguente annotazione: esaminato ed approvato il presente conto definisco e quito il Marchese di Arcais dell'amministrazione dal medesimo avuta dei miei beni, e cessata nel presente giorno. Milis addi 21 aprile 1837: Marchese Francesco Boyd. Fatto poi diligente confronto delle cifre tutte e pagamenti riguardanti i preindicati redditi civili della scrivania di Iglesias, contenuti nelli anzietti conti originali, colle date tutte, cifre e pagamenti di cui nell'estratto suddetto presentato dal signor Conte Boyd, si è rilevato confrontare in tutto perfettamente tra loro. Si è solamente trovata una piccola differenza tra l'originale e l'estratto nella cifra che si legge sotto la data del 31 agosto 1836 perciocché si notano nell'estratto come pagate dal segretario notaio Efisio Milia sotto quella data per fitto d'un anno maturato il 10 ottobre 1835 lire cinquecento trentacinque (535), quandoché dall'originale apparirebbero solamente pagate lire cinquecento (500), come in effetto lo stesso signor Marchese asserisce di essersi esatte, e quindi osserva il medesimo non esser potuto ciò dipendere che da equivoco dell'amanuense nel redigere quell'estratto. Fu vista di questo divario si è convenuto nella necessità di dover rettificare la cifra di rincontro di lire duemila trentacinque cancellandosi cioè le lire trentacinque e riducendo la somma a lire duemila; e fatta una simile rettificazione nell'ultima media, ridurre la totale di seimila novecento sessantadue, sedici e due a lire 6927. 16. 2 e quindi la comun annuale invece di lire 567. 2 a lire 564. 5. 1. Si osserva inoltre che le cifre tutte confrontate, cioè quelle dei conti rispettivi, presentati dal signor marchese precedono e si trovano notate ed incluse nelle due rispettive annotazioni suddette che esso signor marchese d'Arcais afferma essere le due definizioni da lui riportate dai prelodati signori marchesi padre e figlio Boyd per l'amministrazione suddetta, nella quale sono compresi come si disse i redditi civili della scrivania di Iglesias esatti dall'amministratore nelle indicate epoche: che è quanto si è dovuto rilevare e che dal suo canto esso signor marchese assicura conforme al vero e segna.. Fatta lettura etc. Il marchese d'Arcais. Avvocato Fortunato Ciuffo segretario. Emanuele Cambilargiu liquidatore

1841 novembre, Torino

Il re Carlo Alberto approva l'atto notarile con il quale la regia delegazione istituita per la liquidazione dei feudi si accordava con il marchese Francesco Pilo Boyl, già "signore utile" delle segreterie della curia regia della città di Iglesias in merito alla cessione dello stesso ufficio al regio demanio e dispone il pagamento dell'indennizzo previsto.

ASCA, Regio demanio, Scrivanie e Insinuazione, busta 2.

Carlo Alberto per grazia di Dio Re di Sardegna, di cipro e di Gerusalemme Duca di Savoia di Genova Principe di Piemonte, ec. ec. Il nostro primo segretario di Stato per gli Affari di Sardegna ci ha rassegnato l'istrumento di transazione stipulatosi in Cagliari davanti alla Regia Delegazione feudale nel di 9 del corrente novembre tra il regio fisco generale patrimoniale ed il marchese D. Francesco Pilo Boyl di Putifigari sull'indennità dovutagli per l'incameramento della scrivania d'Iglesias quale istrumento è del tenore seguente. L'anno del Signore Mille ottocento quarant'uno ed alli nove del mese di Novembre in Cagliari Capitale del Regno di Sardegna e nella casa dell'illustrissimo Sig. Giudice della Reala Udienza D. Giovanni Nepomu/ceno Rattu membro della regia delegazione sui feudi relatore deputato per l'oggetto di cui infra, ivi davanti il medesimo ed alla presensa di me regio notaio e signori testimoni gli illustrissimi signori Don Luigi Carta Depani sostituto avvocato fiscale generale patrimoniale di S. M. e cavaliere conte don Carlo Pilo Boyl di Putifigari luogotenente generale nelle regie armate. Ad ognuno sia manifesto che dietro il regio editto del 21 maggio 1836 avendo S. M. richiamato a se l'esercizio della feudale giurisdizione con tutti li dritti alla medesima annessi e dipendenti l'illustrissimo signor marchese D. Francesco Pilo Boyl qual proprietario della scrivania del Capitanato d'Iglesias per mezzo del di lui procuratore generale il signor Conte don Carlo Pilo Boyl ricorreva alla regia delegazione sui feudi creata con carta reale del 19 maggio 1837 onde trattare sulla indennità che gli spetterebbe in forza dell'incameramento al demanio regio di essa scrivania non meno che per la cessione che intendeva fare al medesimo della casa in quella città esistente di di lui spettanza e nella quale trovavasi la stessa scrivania presentandone all'uopo gli opportuni documenti. Che mentre il regio demanio non intendeva accettare quella casa di qualche rilevante valore non avendone alcun bisogno per uso di regio servizio veniva inviato il predeto signor procuratore generale dalla prefata regia delegazione a restringere la domanda del di lui principale alla sola indennità dei dritti di scrivania ed a dover documentare la realtà del prodotto dei medesimi con legali pezze. Che attenendosi esso signor procuratore a tali insinuazioni presentava alla predeta regia delegazione una copia dei conti resi dal signor marchese d'Arcais al di lui principale che abbracciava il prodotto ricavato dalla segreteria civile dal 1822 al 1836 inclusive,

pendente il qual tempo la ebbe in amministrazione e da cui risultava un'annua media di lire sarde 567. 20. 0, ed inoltre per provare il prodotto della segreteria criminale produsse due lettere del segretario medesimo colle quali certificavasi che la media annua di quei proventi spettanti al signor marchese del 1823 al 1832 inclusivi ascendeva a lire sarde 64, 15, 0, e che quelli dal 1833 al 1838 sibbene inclusivi presentavano un annuo prodotto di sole lire 49. 1. 0, da poichè in questi anni i dritti erano diminuiti e finalmente calcolava il dritto del sigillo e marchio in lire sare 20 all'anno, esibendo per quest'ultimo un certificato del precitato amministratore. Che in seguito alla presentazine di tali pezze sotto li 20 marzo del corrente anno si tenne nanti l'illustrissimo signor giudice relatore della regia delegazione sui feudi don Giovanni Nepomuceno Rattu una sessione verbale in contraddittorio del predetto signor procuratore ed avvocato fiscale generale patrimoniale di S. M. nella quale i medesimi entrarono in via amichevole a discutere il guisto am/montare di quei dritti e la legittimità delle relative carte all'uopo presentate per di lui accertamento convennero fra ambi di doversi prima d'ogni cosa, ed affine di dare a quelle carte un legale valore far presentare dal precitato signor marchese d'Arcais la definizione da lui riportata intorno all'avuta amminstrzine dei dritti della segreteria civile con procedersi all'estratta della medesima per meza del segretario della regia delegazione predetta ed in quanto al prodotto della segreteria criminale doversi confemare colla religione del giuramento dal segretario della medesima il contenuto nelle due lettere già prodotte in cui da esso segretario s'indicava il prodotto avutosi dal 1823 al 1832 e dal 1833 al 1838 inclusivi. Che dato evacuo ai predetti incumbenti per mezz odel suind/cato segretario della regia delegazione e dell'intendente della provincia d'Iglesias sotto il 1° maggio ultimo scorso ricompari/vano le parti nanti il sullodato illustrissimo signor giudice relatore e dopo esaminato il risultato di essi incomenti stabilirono le parti di comun accordo in lire sarde 635 l'ammon/tare dei redditi si civili che criminali comprensivamente anche a quelli di sigillo ed in tal modo intendevano che avesse effetto l'incameramento della predetta scrivania, salva bensì in favore del marchese proprietario la riserva che fece fin dal principio della tratttiva, onde ottenere dalla sovrana munificenza qual com/penso che potrà stimare d'accordarglisi, per quanto concerne l'onorifico. Che riferite le seguite trattative alla prefata regia delegazione la medesima in tornata del 13 p° p° maggio mentre nulla ebbe ad osservare sulla formalità degli atti e sulla sostanza del passato amichevole accordo, conforme al disposto delle sovrane ordinazioni, deliberava di trasmettere gi stessi ati al regio ministero onde seguire presso il S. S. real consiglio la stipo/lazione dell'opportuno stromento per l'incameramento di essa scrivania a termini delle disposizioni già avute dallo stesso regio ministero. Che essendosi dal prefato SS. Regio consiglio riconosciuto di dover quella stipolazione di stromento seguire nanti la citata regia delegazione si è perciò che personalmente costituiti ora nanti il prelodato illustrissimo signor giuudice relatore Don Giovanni Nepomuceno Rattu ed in presenza di me regio notaio e signori testimoni cogniti e richiesti gli illustrissimi signori Don Luigi Carta Depani sostituto avvocato fiscale generale

patrimoniale di S. M. per parte del regio patrimonio e conte Don Carlo Pilo Boyl di Putifigari cavaliere dell'ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro luogotenente generale nelle regie armate etc etc. nella qualità di procuratore speciale dell'illustrissimo signor marchese Don Francesco Pilo Boyl cavaliere e commendatore dell'istesso ordine, primo scudiere e gentiluomo di camera di S. M. come dal mandato rogato in questa città al notaio Lobina li 5 giugno 1838 che per copia autentica s'inserisce in fine del presente e ratificando quanto si è detto nella precedente enunciativa questa a modo e forma di dispositiva riducendo hanno convenuto e convengono quanto infra. Primo restare definitivamente stabilito il compenso che dalle regie finanze si dovrà retribuire al signor marchese Don Francesco Pilo Boyl per la già incamerata scrivania d'Iglesias nella somma capitale di lire sarde dodici mila settecento fruttante l'annua somma di lire simile seicento trentacinque in ragione del cinque per cento che gli si pagheranno col mezzo d'un iscrizione sul gran libro del debito pubblico di questo regno creato con regio editto 21 agosto 1838. 2° mediante tale iscrizione che verrà accesa in conformità dei vigenti ordinamenti in favore del predetto signor marchese il suddetto di lui procuratore rinuncia a nome del suo principale di lui eredi e successori ad ogni qualsivoglia pretesa di maggiore indennità per l'incameramento della scrivania suddetta investendo il regio patrimonio e per esso accettante il prefato illustrissimo signor Don Luigi Carta Depani sostituto avvocato fiscale generale di S. M. di tutte indistintamente le ragioni, dritti, utili, van/taggi ed azioni che nella predetta qualità di proprietario della medesima, ed in dipendenza del seguitone incameramento gli competevano o gli possono competere, dichiarando per esso cedente d'essere pienamente soddisfatto dalle regie finanze per l'indennità dovutagli, e come sopra di comun accordo stabilita per esso incameramento, rilasciandone fin d'ora come ne rilascia in favore della medesima ampia, finale e generale quietanza con promessa di nulla mai più chiedere meno permettere che da altri si chieda cosa alcuna per causa, motivo, o pretesto di dett'indennità, salva bensì la riserva a favore del di lui principale per quel compenso di cui il sovrano lo ravviserà meritevole per rispetto all'onorifico. 3° la decorrenza della rendita di cui sopra resta stabilita in favore del marchese dal 1° del venturo mese d'aprile 1842 con restare conseguentemente salve al medesimo le ragioni che gli potranno a termini di ragione e giustizia competere sull'indennità da corrispondergli pel tempo decorso dall'effettivo e reale incameramento sino al primo aprile suddetto da accertarsi e liquidarsi sulle basi stesse della presente convenzione. 4° rimarranno inoltre salve ed illese sul compenso di sopra le ragioni dei chiamati ed aventi dritto alla detta incamerata scrivania, tanto in forza della primordiale concessione della medesima quanto in virtù di titoli ed utili posteriori portanti creazione di fidecommesso e primogeniture in conformità agli ordinamenti e leggi esistenti; volendo inoltre che le cedole da rilasciarsi in compenso siano specialmente ipo/tecate per la garantigia che il prefato signor procuratore a nome del di lui principale, suoi eredi e successori assume verso le regie finanze per l'assoluta libertà della incamerata scrivania e dritti che ne dipendono da ogni e qualunque vincolo e peso reale. I quali patti dalle

rispettive parti contraenti si dichiarano correlativi, corrispettivi ed individui obbligandosi le medesime di fedelmente osservare in quanto a ciascuno appartiene. Ed a questo presente instrumento come bene e legittimamente fatto l'illustrissimo signor giudice relatore vi ha interposto ed interpone il suo e dell'ufficio suo giudiziale decreto salva e specialmente riservata a regia approvazione mandando a me infrascritto regio notaio di riceverlo come l'ho ricevuto, letto e pubblicato a prima intelligenza delle parti che in un coi signori testimoni sonosi meco sottoscritti. Rattu, C. Carlo Boyl, Carta Depani avvocato fiscale generale patrimoniale, avvocato Pietro Sanna Denti testimone, Pietro Mancini testimone, Francesco Cossu regio notaio.

Glossario

abella: ape

adobador: conciatore

alguazir: guardia

apothecari: farmacista

argenter: argentiere

ballester: costruttore di balestre; armaiolo

blanquer: conciatore

carnicer: macellaio

casillo: piccola abitazione rurale. Impiegato spesso nella forma *casillos de abellas*: arnie

catiu: schiavo

causidich: procuratore di cause, avvocato

ciutada: borghese

comonarjo:

conservador:

criado: domestico

discret: notaio

dret: diritto

esclau: schiavo

fabricador: fabbricatore, impresario edile

ferrer: fabbro

fuster: falegname

galança: galena

magnifich: titolo onorifico concesso a persone o ad istituzioni

manya: serramentista

mestre: maestro. Si dice di persona perita in un determinato settore dell'artigianato ma non solo, es. *mestre de carros*: artigiano costruttore di carri.

paredador: muratore

sabater: calzolaio

seller: conciatore di pelli

silurja: chirurgo

stranger: straniero, forestiero

tret: tratto, termine impiegato nella prassi notarile per indicare un atto esteso in forma minuta dal quale si è estratta la forma estesa, *in mundum*

trugues:

vacarjo: allevatore di vacche

vedellas:

vinja: vigna

Indici

Indice alfabetico dei rogatari e delle relative schede di repertorio

<i>Nominativo</i>	<i>Periodo di attività documentato</i>	<i>Numero scheda del repertorio</i>	<i>Pagina</i>
A			
Agostino Santus	(1818)	363	471
Agustin Murgia	(1790-1823)	310	460
Alamanno di Neri da Via Cava	(1314-1319)	11	358
Alberto Serra	(1583-1632)	123	421
Ambrogio de Castello Castri	(1330-1336)	60	392
Andrea Çacomellas	(1478-1486)	96	411
Andrea de Palao	(1348)	78	402
Andrea Sisinnio Garau y Pintus	(1732-1751)	194	436
Angelo de Valle	(1360-1363)	84	404
Angelo Scolari	(1325)	43	383
Anthonio Canyelles	(1483)	101	413
Antioco Balia	(1803-1840)	325	463
Antioco Balia	(1818-1826)	364	471
Antioco Battista Pili	(1827)	381	474
Antioco Casula	(1807-1832)	330	464
Antioco Deidda	(1795)	313	460
Antioco Efisio Boy	(1711)	167	431
Antioco Fontana	(1815-1824)	354	469
Antioco Giuseppe Ortu	(1721)	179	433
Antioco Ignacio Manigas	(1782)	289	456
Antioco Ignazio Murgia	(1807-1816)	329	463
Antioco Ignazio Olargiu	(1782)	290	456
Antioco Ignazio Pisu	(1705)	165	431
Antioco Ignazio Siddi	(1834)	398	478
Antioco Luigi Sotgiu	(1822-1841)	373	473
Antioco Mialita Corbello	(1680-1704)	152	429
Antioco Murtinu	(1831-1835)	389	476
Antioco Nicola Sulas	(1721)	180	434
Antioco Pintus y Carta	(1571)	113	417
Antioco Salazar	(1530-1647)	126	423
Antioco Seris	(1535)	107	415
Antiogo Anjoni	(1637)	137	425
Antiogo Arcedi	(1781-1783)	286	455
Antiogo Belisai	(1785)	299	458
Antiogo Bernardino	(1780)	284	455

Antiogo Cani Guiso	(1627-1656)	136	425
Antiogo Espiga	(1760-1801)	243	446
Antiogo Fatory	(1702- 1709)	163	430
Antiogo Fontana	(1742)	210	439
Antiogo Giuseppe Pabis	(1800)	321	462
Antiogo Ignacio Camboni	(1796)	314	460
Antiogo Ignacio Depau	(1778)	281	454
Antiogo Ignacio Olargiu	(1779)	282	454
Antiogo Ignazio Angius	(1760)	242	446
Antiogo Ignazio Giuseppe Seris	(1725)	184	434
Antiogo Ignazio Murrone	(1796-1841)	316	461
Antiogo Ignazio Sanna	(1777)	274	453
Antiogo Joseph Pabis	(1773)	263	450
Antiogo Machis	(1765-1768)	251	448
Antiogo Maria Murrone Melis	(1733)	195	436
Antiogo Marongiu	(1733)	196	436
Antiogo Matta	(1787)	303	458
Antiogo Melis Fay	(1706)	166	431
Antiogo Ortu	(1697-1716)	158	429
Antiogo Pinna Carta	(1738)	201	437
Antiogo Pinna Leoni	(1752)	232	444
Antiogo Piras	(1673-1733)	148	428
Antiogo Piras <i>minor</i>	(1717)	177	433
Antiogo Sechi Pintus	(1775)	268	452
Antiogo Sisinnio Coco	(1747)	220	441
Antoni Leu	(1573-1602)	130	424
Antoni Manca	(1569)	111	417
Antoni Massa	(1540-1581)	115	418
Antonio Arrius	(1784-1789)	298	458
Antonio Baroni	(1476-1480)	99	412
Antonio Bogio	(1831)	388	476
Antonio Casu	(1833)	396	477
Antonio Cayetano Argiolas	(1774)	266	451
Antonio Concas	(1841)	413	481
Antonio de Valle	(1388)	91	407
Antonio Efisio Diana	(1728-1733)	188	435
Antonio Gambula	(1836)	404	479
Antonio Giuseppe Alba	(1814)	347	467
Antonio Granella	(1765)	250	447
Antonio Ignazio Pisu	(1711-1738)	167	431
Antonio Ignazio Pittau	(1797)	319	461
Antonio Joseph Cicilloni	(1788-1812)	304	459
Antonio Joseph Sechi Piruxi	(1753)	234	444
Antonio Lazzaro Caddeo	(1701-1722)	159	429

Antonio Leo	(1743)	212	440
Antonio Leo	(1796)	315	461
Antonio Lixi	(1828)	386	475
Antonio Loci	(1815)	353	469
Antonio Luxi	(1763)	247	447
Antonio Mameli	(1817)	360	470
Antonio Manigas	(1808)	331	464
Antonio Maria Cossu	(1742)	211	439
Antonio Melis	(1783)	295	457
Antonio Melis Palma	(1814)	342	466
Antonio Montixi	(1716-1745)	175	433
Antonio Murrone	(1703-1713)	164	430
Antonio Pabis	(1811)	335	465
Antonio Pateri	(1816)	357	470
Antonio Pisano	(1691-1717)	156	429
Antonio Potito Massa	(1743)	213	440
Antonio Ramon Patteri	1763	248	447
Antonio Ravot	(1776-1820)	269	452
Antonio Scano	(1807)	328	463
Antonio Soro	(1743-1797)	215	440
Antonio Usai	(1836)	405	479
Antonio Visente Pinna	(1776)	270	452

B

Bartholomeu Lochi	(1777)	275	453
Bartolomeo Bonfix	(1346)	71	400
Bartolomeo del Gattoso	(1339-1343)	68	398
Bartolomeo Serra	(1585-1625)	124	422
Bartomeu de Puig	(1325-1326)	44	383
Basilio Isaia Daga	(1841)	414	481
Basilio Manca	(1814-1841)	343	466
Benedetto Sanna	(1774)	265	451
Benigno Garau	(1814-1849)	344	466
Berengario (Bergi) d' Astia (Assia, Axia, Llaxa)	(1346-1363)	73	400
Berengario de Podio	(1332-1334)	62	393
Berenguer de Sequars	(1347)	76	401
Berenguer Eulì (o Aulì)	(1328-1331)	58	391
Bernardino Cabras	(1802)	324	462
Bernardo Cestani	(1482)	100	412
Bernat Urgelles	(1324-1327)	32	377
Bindo di Romano	(1360)	83	404
Bonaccorso de Ceppoto	(1285)	3	352

Bonanato Arbosset	(1351-1355)	79	402
Bonuccio de Pontesercli	(1317)	14	365

C

Camillo Podda	(1813)	340	466
Celestino Basciu	(1836)	406	479
Cionellino de Oliveto	(1323-1327)	29	375
Ciuccio da Foligno	(1318)	17	367
Clemente de Salavert (o Salvavert)	(1309-1339)	59	391
Comita Pancia	(1363-1386)	88	406
Consalvo Griscon	(1347)	77	402
Cosimo Aquenza	(1814-1816)	348	468
Cosma Giuliano Sulas	(1711-1712)	169	431
Cosme Aza	(1762)	244	446
Cristiano (detto Tano) Soldani	(1332-1353)	63	394
Cristobal Corona	(1346)	74	401
Cristolu Cardia	(1580)	127	423

D

Daniello de Pira	(1325)	45	384
Diotiguardi Ugolini	(1326-1327)	52	388
Domenico Ignazio Saba	(1841)	415	481
Domenico Sinibaldo	(1814)	349	468
Domingo Cara	(1764-1770)	249	447
Domingo Ola	(1796)	317	461
Duodus Soldani	(1314-1347)	12	359

E

Efisio Leo	(1821)	370	472
Efisio Luigi Puxeddu	(1834-1841)	399	478
Efisio Milia	(1825)	376	473
Efisio Pintus	(1825-1841)	377	473
Emanuel Ghisu	(1781-1784)	287	455
Emanuel Guiso	(1753)	235	444
Emanuele Angioy	(1739-1744)	207	438
Emanuele Cinesu	(1841)	416	481
Emanuele Granella	(1841)	417	481
Emanuele Marcello	(1831)	390	476
Emanuele Soru	(1836)	407	479

Ephis Salis	(1782-1828)	291	456
Estevan Ignacio Furrese	(1748)	226	443

F

Fedele Leo	(1820)	368	472
Fedele Leo	(1832)	393	477
Fedele Olla	(1824)	375	473
Fedele Meloni	(1848-1850)	419	482
Federico Camboni	(1836-1841)	408	480
Felice Giuseppe Efisio Sarais Uda	(1732)	192	435
Felice Milia	(1820)	369	472
Ferdinando Olla	(1832-1841)	394	477
Ferrer Des-Llor	(1317-1353)	15	366
Folchetto Tayalocha	(1327-1330)	54	388
Francesc Mateu	(1325)	46	384
Francesco Antonio Luxi	(1757-1763)	241	446
Francesco Cannas Murtinu	(1816)	358	470
Francesco Datucci	(1327-1333)	55	388
Francesco de Podio	(1326)	50	386
Francesco de Ricovero	(1360)	85	405
Francesco Deias	(1813)	341	466
Francesco di Vico Pisano	(1360)	86	405
Francesco Felice Pinna	(1797)	320	462
Francesco Ignazio Ferreli	(1826-1841)	378	474
Francesco Madaleni Figus	(1711)	170	431
Francesco Marcello	(1836)	409	480
Francesco Maria Sarais	(1817)	361	470
Francesco Marongiu	(1817)	362	470
Francesco Melis	(1818)	365	471
Francesco Milia Murgia	(1749)	228	443
Francesco Pileddu	(1727)	187	435
Francesco Pinna Carta	(1741-1796)	208	439
Francesco Pinna Pileddu	(1739-1755)	205	438
Francesco Ravot	(1783)	296	457
Francesco Ravot	(1834-1841)	400	478
Francesco Sotgiu	(1794)	312	460
Francisco Antonio Cruccu	(1737)	200	437
Francisco Coco	(1734)	198	437
Francisco Ignacio Pinna	(1769-1777)	254	448
Francisco Joseph Urbano Balia	(1733)	197	437
Francisco Leo	(1640-1641)	139	425
Francisco Matta	(1656-1704)	144	427
Francisco Melis Corbello	(1639-1644)	138	425

Francisco Seris	(1573-1577)	121	420
Francisco Urbano	(1701-1731)	160	430
Franciscus Pedonis	(1322-1336)	27	374
Frater Gherlo	(1314)	10	358

G

Gaetano Ferrelì	(1818-1841)	366	471
Galcerando Juliol	(1368)	90	407
Galcerandus Bertran	(1478)	98	412
Gavino Pintus	(1747-1758)	221	442
Generoso Esu	(1836)	410	480
Gerardus Lamberti de Cascina	(1271)	1	351
Gerolamo Fanni	(1746-1765)	218	441
Geronimo Cerpi	(1596)	128	423
Geronimo Oriente Lay y Cardia	(1738)	202	437
Geronimo Pitzolu	(1724)	183	434
Gherardus Uguccionis	(1319)	21	369
Giacinto Locci (o Loci)	(1836)	411	480
Giacomo Massa	(1741)	209	439
Giovanni Andrea Mureddu	(1770)	256	449
Giovanni Antioco Loci	(1796)	318	461
Giovanni Antonio Ruggeri	(1803)	326	463
Giovanni Battista Passerone	(1780)	285	455
Giovanni Battista Peddis	(1814-1841)	345	467
Giovanni Cicilloni	(1835)	403	479
Giovanni Forresu	(1749-1772)	229	443
Giovanni Maxia	(1827-1831)	381	474
Giovanni Sionnis	(1811-1813)	336	465
Giuliano Cuccu	(1801-1820)	322	462
Giuliano De Ortu	(1484-1511)	102	413
Giuseppe Angius	(1816)	359	470
Giuseppe Antonio Pinna	(1815)	355	469
Giuseppe Cadeddu	(1827)	382	475
Giuseppe Camboni	(1834-1841)	401	478
Giuseppe Massa	(1827-1830)	383	475
Giuseppe Pabis	(1831)	391	476
Giuseppe Pateri	(1811)	337	465
Giuseppe Peddis	(1814)	350	468
Guelfus Saladini de Oliveto	(1272-1303)	2	351
Guglielmo Broccoli	(1336)	67	398
Guglielmo de Bellvehí	(1326-1362)	51	387
Guglielmo de Blanes	(1327)	56	390
Guillem de Riu	(1323-1327)	30	375

H

Honorato Meglioso	(1752-1753)	233	444
-------------------	-------------	-----	-----

I

Ignazio Azeni	(1716)	176	433
Ignazio de Haro	(1731)	190	435
Ignazio Maccioni	(1722)	181	434
Ignazio Melis	(1720)	178	433
Ignazio Pinna Carta	(1713-1721)	173	432

J

Jacobi Manca	(1622)	132	424
Jacobo Leopardi de Vico	(1322)	24	370
Jacobus de San Martì	(1467)	96	410
Jacobus Pini	(1322-1331)	25	370
Jacopo Bonamici da Camuliano	(1324)	33	378
Jaime ça Mora	(1327-1346)	57	390
Jaime Marola	(1346-1347)	75	401
Januario Sapa	(1324)	34	378
Jaume Cestany	(1460-1464)	95	410
Joachim Didaco (Diego) Margi	(1730-1738)	191	435
Joan Antiogo Pinna	(1690-1699)	155	429
Joan Frongia	(1753-1767)	236	445
Joan Garau	(1441-1474)	93	408
Joan Maria Garau	(1729-1751)	189	435
Joan Tuponi	(1561-1572)	110	416
Johannes Corradi Soldani da Vico Pisano	(1314-1321)	18	367
Johannes de Baldanza	(1320)	22	369
Johannes Pias	(1603)	131	424
Johannes Polle (o Polla)	(1317-1325)	35	379
Johannes Rustichelli	(1298-1328)	8	355
Johannis Baroni	(1525-1536)	106	415
Joseph Antiogo Fontana	(1769)	257	449
Joseph Antoni Milia	(1772-1812)	261	450
Joseph Antonio Puxeddu	(1791)	311	460
Joseph Boy	(1784)	297	457
Joseph Camboni	(1743)	214	440
Joseph Deidda	(1786)	301	458

Joseph Esproni	(1762-1789)	245	446
Joseph Fontana	(1778)	280	454
Joseph Ignacio Arca Fulgueri (o Fulgheri)	(1749-1750)	231	444
Joseph Ignacio Puxeddu	(1774)	267	451
Joseph Jorge Nicolas Machoni	(1735)	199	437
Joseph Julian Cannas	(1770)	258	449
Joseph Leo	(1785)	300	458
Joseph Manca	(1782)	292	457
Joseph Matta Deidda	(1745-1781)	216	440
Joseph Murroni	(1665-1687)	147	428
Joseph Pere Matta	(1701-1751)	162	430
Joseph Pintus	(1749)	230	443
Joseph Pittau	(1739)	206	438
Joseph Puxeddu	(1747)	222	442
Joseph Vicente Sechi	(1788)	305	459
Juan Antiogo Lioni	(1747)	223	442
Juan Antiogo Loddi	(1623-1656)	140	426
Juan Antiogo Pinna Delussu	(1674-1699)	149	428
Juan Antonio Brau	(1767)	252	448
Juan Antonio Murroni	(1641-1683)	141	426
Juan Augustin Contu	(1753-1756)	237	445
Juan Baloco	(1747)	224	442
Juan Baptista Baxu Pintus	(1732-1735)	193	436
Juan Bauptista Manca	(1782)	293	457
Juan Carta	(1789-1795)	308	459
Juan de Villa	(1510-1513)	105	414
Juan Devilla	(1570 c.ca)	112	417
Juan Leonardo Mereu	(1636-1656)	142	426
Juan Maria Marrocu	(1777)	277	454
Juan Meli Trogu	(1701-1716)	161	430
Juan Murroni	(1789)	307	459
Juan Serra	(1580-1600)	122	421
Julian Leo	(1618)	132	424
Juliano Sulas	(1711-1724)	171	432
Juncta di Soldano da Vico Pisano	(1295-1307)	7	354
Juncta Soldani	(1353-1363)	81	403

L

Lamberto de Sori	(1353)	80	402
Landus Arsolei	(1317)	16	367
Liberato Sabiu	(1822)	372	472
Locto di Salvuccio	(1285-1317)	4	352

Lorenço Maça	(1503-1537)	104	414
Lorenzo Guglielmi	(1335)	65	397
Luigi Serra	(1818-1841)	367	471
Luis Cani Diana	(1747-1756)	225	442
Luis Podda	(1781)	288	456
Luxorio Caredda	(1769)	255	449

M

Manuel Cossu	(1788-1812)	306	459
Marco Corbelli	(1723)	182	434
Marco Puxeddu	(1755-1795)	239	445
Marcos Esu Cannas	(1776-1777)	271	452
Mellius Costantino	(1322-1332)	26	372
Michele Caval	(1804)	327	463
Michele Corona	(1321)	23	370
Michele Marcò	(1344-1348)	70	399
Miguel Martorell	(1346)	72	400
Miquel Marulli	(1738)	203	438

N

Nanni Orrù	(1574)	117	419
Nicola Poldericci	(1331-1339)	66	397
Nicolao Cadello	(1678-1708)	151	428
Nicolao Pintus	(1745)	217	441
Nicolas Antonio Luis Leo	(1772)	260	459
Nicolas Leo	(1777)	276	453
Nicolas Pabis	(1790)	309	460
Nicolas Vacca	(1786)	302	458
Nicolas Vicente Milia	(1779)	283	455
Nicolau Massa Pina	(1642-1676)	146	427
Nicolau Pedonis	(1334-1362)	64	396
Nicolau Trogu	(1599)	129	423
Nicolò Cherchi	(1841)	418	481
Nicolò Contu	(1836)	412	480
Nicolò Marroccu	(1830)	387	476
Nicolò Scarxoni	(1572-1599)	116	418
Nicolò Murro	(1540)	109	416
Nicolò Olzina	(1443)	94	409
Nocco Castiglione	(1292-1304)	5	353

O

Oliveto d'Oliveto	(1330-1363)	61	392
-------------------	-------------	----	-----

P

Pancrazio di Guglielmo	(1315-1353)	13	364
Pasquale Pintus	(1834)	402	479
Pedro Joseph Longu	(1777)	278	454
Pedro Manca Satta	(1683-1695)	154	429
Pedro Ravot	(1755)	240	445
Pedro Rocha	(1325-1358)	47	385
Pere Bartomeu	(1362-1364)	87	406
Pere Corp	(1339-1343)	69	399
Pere d'Osona	(1419)	92	408
Pere de Manso	(1324)	36	379
Pere Folquet	(1324-1328)	38	380
Pere Francisco	(1572-1575)	114	417
Pere Garau	(1746-1762)	219	441
Pere Gotzadino	(1504)	103	413
Pere Murrony	(1622-1640)	134	424
Pere Pintus	(1676-1683)	150	428
Pere Pisu	(1680-1721)	153	429
Pere Salazar	(1530-1537)	108	415
Pere Salazar	(1588-1625)	125	422
Pericciolo Pagani, detto "Cagnasso"	(1318-1321)	19	368
Petrus Bonifacio	(1324-1331)	37	380
Petrus Camonibus (o de Camos)	(1325-1361)	48	385
Petrus de Calidis	(1325-1336)	49	386
Petrus Porrus	(1324-1326)	39	381
Pietro Debernardi	(1827-1851)	384	475
Pietro di Costantino	(1324-1326)	40	381
Pietro Manigas	(1821)	371	472
Pietro Sanna	(1814)	351	468
Ponç Guevara	(1324-1352)	41	382
Pucciarello de Neapoli	(1324)	42	382

Q

Quintino (o Gontino) Figus	(1625-1653)	135	425
----------------------------	-------------	-----	-----

R

Rafaele Mulas Mascu	(1826)	379	474
---------------------	--------	-----	-----

Raffaele Deidda	(1814-1841)	346	467
Raffaele Milia	(1812)	338	465
Raffaele Ravot	(1815-1844)	356	469
Raimondo Gralles	(1362)	89	407
Raimondo Manca	(1814-1816)	352	468
Ramón Savall	(1326-1333)	53	388

S

Salvador Angel Busio	(1725)	185	434
Salvador Cadello	(1712)	172	432
Salvador Corbello	(1577-1610)	120	420
Salvador Gallus	(1576-1581)	119	419
Salvador Granella	(1773- 1823)	264	451
Salvador Joseph Leo	(1770)	259	449
Salvador Marongiu	(1777)	279	454
Salvador Marongiu	(1782)	294	457
Salvador Massidda	(1754)	238	445
Salvador Milia	(1762)	246	447
Salvador Peddis	(1808-1820)	332	464
Salvador Pinna Pileddu	(1776)	272	453
Salvatore Cherchi	(1832)	395	477
Salvatore Tanas	(1833)	397	477
Sebastia Boy	(1661-1698)	145	427
Sebastia Murja Lay	(1648-1681)	143	427
Sebastiano Alessio Piroddi	(1726)	186	434
Sebastiano Cuca	(1748)	227	443
Sebastiano Pintus	(1827)	385	475
Simone de Molins	(1311-1355)	9	357
Simone Ropa de Filectulo	(1318-1322)	20	368
Simoni Trasto	(1575)	118	419
Sisinnio Argiolas	(1772)	262	450
Sisinnio Cardia	(1738)	204	438
Sisinnio Manca y Guiso	(1691-1711)	157	429
Sisinnio Melis	(1767)	253	448
Sisinnio Pintus	(1715-1731)	174	432
Stefano Loci	(1831)	392	476

T

Tanello de Ceuli	(1322)	28	374
Therio da Carmignano	(1355)	82	403
Thomeo de Canneto	(1323-1324)	31	377

U

Ugolino di Pietro Biccone	(1294)	6	354
Venceslao Ravot	(1808-1820)	333	464

V

Vicente Alba	(1801)	323	462
Vincenzo Alba	(1812)	339	465
Vincenzo Massidda	(1822)	374	473
Vincenzo Murrone	(1808-1812)	334	465
Vincenzo Pinna Deidda	(1776-1806)	273	453

Indice onomastico (limitatamente agli antroponimi più ricorrenti)

A

- Albina; 252
 Alfonso IV; 44; 81; 83; 108; 121; 122; 123;
 132; 134; 376; 643
 Alfonso V; 89; 90; 409
 Ali; 249
 Alibrando de Sena; 86
 Alibrandus de Serra; 526; 528
 Aligança Cani; 277
 Alvaro de Madrigal; 52
 Ambrogio; 589
 Amet; 249; 250
 Andrea Guessa; 209
 Andrea Senis; 208
 Andrea Zampellu; 208; 284
 Andreas Casta; 535
 Andreucha Cocodi; 310
 Andria Malafedo; 233
 Andria Moragues; 209
 Andria Nater; 249
 Andria Pani; 227
 Angel Fores; 249
 Angel Valenciano; 271
 Angela Bellit; 291
 Angela Granella; 242
 Angela Llimona; 203
 Angelo de Valle; 407; 536; 537
 Angelo Pinna; 236
 Anna Ortu; 207
 Anna Ros; 557; 559; 631
 Anthiogo Pirroni; 221
 Anthonio Canyelles; 151; 413; 607
 Antiochus de Ay; 530
 Antioco Baldos; 207
 Antioco Balia; 460
 Antioco Baroni; 127
 Antioco Cardia; 332; 334
 Antioco Mancoso; 267
 Antioco Pintus y Carta; 152; 417; 607
 Antioco Saray; 255
 Antioco Seris; 152
 Àntiocus Ponto; 535
 Antioga Assai; 303
 Antioga Devilla; 193; 200; 207
 Antioga Lunes; 289
 Antioga Pisana; 221
 Antioga Spiaga; 299
 Antiogo Arcedi; 294
 Antiogo Atzori; 304
 Antiogo Cani Guiso; 153; 154; 214; 221;
 327; 425; 608
 Antiogo Casu; 277
 Antiogo Cogodi; 284; 302
 Antiogo Coquello; 224; 225; 265
 Antiogo Coquodi; 216; 262
 Antiogo Corbello; 284; 287; 327
 Antiogo Escostera; 214
 Antiogo Falxi; 304; 312
 Antiogo Fatory; 318; 430; 608
 Antiogo Figus; 224; 231; 248; 271; 279;
 294
 Antiogo Ledda; 205; 279
 Antiogo Leoni; 299
 Antiogo Locci; 243
 Antiogo Mancoso; 205; 291
 Antiogo Massa; 205
 Antiogo Meli Cau; 227
 Antiogo Melli; 225; 266
 Antiogo Meloni; 209
 Antiogo Mordeu; **209**; **288**
 Antiogo Orto; **198**
 Antiogo Palla; 284
 Antiogo Passiu; 283; 295; 305; 312
 Antiogo Piliu; 307
 Antiogo Pinna; 226; 245; 281; 428; 429;
 437; 444; 608; 613; 614
 Antiogo Pisano; 237; 247; 316
 Antiogo Pixi; 289; 295
 Antiogo Porro; 232; 298
 Antiogo Puxello; 211; 283
 Antiogo Salazar; 153; 154; 155; 560
 Antiogo Saluis; 291
 Antiogo Santus; 319

Antiogo Scartello; 205; 270; 298
 Antiogo Seris; 197; 314
 Antiogo Serra; 207; 224; 299
 Antiogo Spada; 258
 Antiogo Toco; 268
 Antiogo Tuponi; 275
 Antona Seraphini; 240; 241; 243
 Antoni Camboni; 204
 Antoni Cani Murja; 205
 Antoni Cau; 215
 Antoni Cuquo; 225
 Antoni Escartello; 221
 Antoni Falxi; 233
 Antoni Gallus; 225
 Antoni Leu; 198
 Antoni Loddi; 221
 Antoni Manaxo; 205
 Antoni Manca; 197; 201; 295
 Antoni Massa; 261; 302; 418; 608
 Antoni Mura; 204
 Antoni Murro; 216; 237
 Antoni Piricolo; 245
 Antoni Serra; 243; 252; 275
 Antoni Squirro; 231
 Antonio Baldos; 205
 Antonio Bandino; 201
 Antonio Baroni; 150; 412; 608
 Antonio Cambula; 226
 Antonio Canera; 205
 Antonio Cani; 205
 Antonio Coco; 257
 Antonio Cuquo; 227
 Antonio Dominigello; 255
 Antonio Efisio Diana; 319; 330
 Antonio Figus; 224; 233
 Antonio Gaetano Argiolas; 332
 Antonio Giuseppe Cicilloni; 156
 Antonio Leu; 236; 237; 238; 264
 Antonio Lollo; 90
 Antonio Manca; 201
 Antonio Mancoso; 205
 Antonio Massa; 198; 261; 263; 314; 315;
 327; 417; 428
 Antonio Mely; 166
 Antonio Mostellino; 251; 265
 Antonio Pasui; 238
 Antonio Pinna; 248; 299; 469; 612

Antonio Ramon Patteri; 336; 447; 609
 Antonio Rams; 153; 154; 155; 560; 586
 Antonio Salazar; 155; 156; 157; 158; 160;
 161; 584; 585
 Antonio Scartello; 224; 246
 Antonio Setxi Pedduri; 308
 Antonio Sirvent; 298
 Arsoccus Falla; 524
 Arsochus de Sori; 530
 Arsocus Corbo; 532
 Arzocco Mereu; 88
 Assan; 249
 Augusti Baldos; 200
 Aysse; 250

B

Bacciameo Lamberti; 121; 147; 367
 Bacciameus Buglione; 510
 Bacciameus fizicus; 510
 Bainjo Carta; 251
 Baldo Robulini; 41
 Balloi Cani; 209
 Balloy Porcella; 201
 Balloy Ures; 210
 Bandinus Pedalis; 535
 Banduccio Garfagnino; 362; 377; 519
 Baptista Caneo; 290
 Barbara Ortu; 299
 Barçolo Granella; 255
 Barone de Sancto Miniato; 510
 Barsolo Birdis; 236; 237; 242
 Barsolo Cosso; 258
 Barsolo Lochi; 225
 Barsolo Loci; 267
 Barsolo Manca; 295
 Barsolus Creo; 528
 Barsolus Mancha; 524
 Barthalus Nuti; 523; 535
 Bartholomeus Fusterius; 523
 Bartolomeo Canu; 45
 Bartolomeo Gallinella; 352; 494
 Bartolomeo Serra; 179; 180; 197; 200; 264;
 307; 310; 422; 609
 Bartomeu de Puig; 134; 357; 388; 389; 391;
 401
 Benedetto Sandri; 88; 406

Benedictus Sandri; 522; 535
 Benita Belicai; 305
 Benita Cau; 224; 231
 Benito Baptista; 236
 Berengario d' Astia; 150; 403
 Berengario d' Axia; 127
 Berenguer Auli; 139
 Berenguer de Sequars; 150; 401; 609
 Berenguer Mascarò; 124
 Bernarda Salazar; 566
 Bernardino Feno; 251
 Bernardino Sirigu; 208; 275
 Bernardo Carbonel; 340
 Bernardo Cestani; 150; 408; 412; 609
 Bernardo de Avergò; 44
 Bernardo de Massa; 494
 Bernardo iudeo; 504
 Bernardo Martini; 539
 Bernardus de Sancta Adi; 526
 Bernat de Cervià; 124
 Bernat de Ladrera; 86; 124
 Bernat Urgelles; 130; 133; 134; 377; 609
 Bertolotto Alberti; 41
 Betto Alliata; 78; 353; 357; 360; 368; 497;
 628
 Bindus Romani; 535
 Bonacquisto Macerone; 125
 Bonaiunta de Campo; 496
 Bonanato Arbosset; 135; 357; 402; 610
 Bonanus Capula; 528
 Bonaquisto Macerone; 128; 400; 402
 Bonaquistus de la Seta; 535
 Bondo Gerbo; 352; 488; 628
 Bono di Giovanni; 41
 Bonuccio de Pontesercli; 147; 365; 503;
 610
 Brancaleone Doria; 88
 Brancaxo del Prunello; 284
 Burgundio; 41

C

Calina Castay; 307
 Canneto del fu Boninsegna; 496; 628
 Carlo Alberto; 334; 598
 Carlo Emanuele III; 55; 108
 Carlo V; 152

Carlo VI; 54
 Caterina Figus Pintus; 207
 Caterina Leona; 205
 Caterina Massa; 208; 418
 Caterina Pichoni; 153
 Caterina Ros; 551; 553; 557; 631
 Caterina Salazar; 152; 153; 422; 559
 Cathelina Desogus; 221
 Cathelina Devila; 217
 Cecco Alliata; 147; 359; 365; 367; 368;
 374; 393; 500; 510; 628
 Ceco de Massa; 352; 494
 Cileo de Chianni; 352; 488; 628
 Ciolo Formentini; 355; 360; 490; 492; 493;
 497; 503; 504; 510; 511; 512; 628; 629
 Ciolo Matello; 499
 Cionellino de Oliveto; 148; 371; 375; 502;
 516; 610; 629
 Cionus de Putignano; 535
 Ciuccio da Foligno; 114; 147
 Clara Baldos; 200
 Clara da Serra; 311
 Clemente de Salavert; 149; 391; 610
 Cola di Viola; 365; 518; 629
 Colo Bufalo; 84
 Colo Pedoni; 86
 Comita Pancia; 125; 150; 406; 610
 Consalvo Grison; 150
 Crescentino Cofano; 126
 Crexenti Conino; 221
 Cristolu Cardia; 198; 423; 610

D

Dalmatio Jardini; 535
 Damiano Carcadeno; 206
 Diego Cani; 154; 427
 Diego de Castro; 92; 151; 413
 Diego de Medina; 235
 Diego Podda; 156
 Dionisio Satta; 153; 154; 427; 560; 586
 Domenico Martini; 206
 Domigo Casula; 284
 Domingo Casula; 225; 257
 Domingo Corona; 287; 571
 Domingo Lunes; 209; 289
 Domingo Meli; 314

Donato Seccamerenda; 516; 517
Donatus Loci; 526
Duccio Manente; 500
Duodo Soldani; 123; 124; 361; 363; 372;
375; 377; 378; 383; 385; 388; 389; 390;
393; 394; 397

E

Elena di Hohenstaufen,; 131
Elena Monteri; 208; 275
Eleonora Torresani; 151; 159; 549; 588
Elias Anjoni; 303
Emanuele Cambilargiu; 597
Enrico di Giacomo; 405; 514; 629
Estevi Corona; 201

F

Falcone Creo; 528
Ferdinando il Cattolico; 93; 151; 584; 588
Filippo Vivalda; 157; 583
Francesc de Sentclement; 83
Francesc Guerau; 125
Francesc Mateu; 149; 384; 611
Francesca Camboni; 155
Francesch Llimona; 203
Francesco Arcedi; 251
Francesco Baldo; 270
Francesco Balia; 244
Francesco Calveti; 538
Francesco Cossu; 595; 601
Francesco Datucci; 149; 389; 394; 611
Francesco de Podio; 149; 386; 611
Francesco de Serra; 505
Francesco de Vico; 148; 150
Francesco Frau; 157; 589
Francesco Geraldì; 539
Francesco Giuseppe De Viri; 62
Francesco Manca; 258
Francesco Pilo Boyl; 596; 598; 632
Francesco Serafini; 270
Francesco Seris; 198; 232
Francisca Bruguitta; 298
Francischi Tronci; 526
Francisci de Corrallo; 540
Francisco Cau; 215
Francisco Matta; 328

Francisco Seraphini; 242
Francisco Seris; 234; 420; 612
Franciscus Bonelli; 523
Franciscus de Oliveto; 523
Fransisco Margens; 208
Fransisco Pitzali; 208

G

Gabriele Sanna; 153
Gaddo Granello; 498
Gaetano Cardia; 326; 332; 335; 439; 572;
578; 579; 632
Galcerando Bertran; 127
Galcerando Juliol; 150; 407; 612
Gaspar Rocha; 209; 284
Gastone de Moncada; 51; 52; 423
Gavi Palumbo; 207; 208; 282; 298; 308;
314
Gavino Salazar; 154; 155; 157; 324; 325;
560; 561; 562; 565; 570; 631
Gerardo Formentini; 512; 628
Geronima Siveller; 206
Geronimo Astraldo; 206
Geronimo Bates; 209
Gervasio Poletti; 162; 592
Giacomo Cadamarteri; 206
Giacomo II; 44; 363; 387; 391
Giacomo Pini; 149; 347
Gieronimo Astraldo; 287
Gil de Andrada; 235
Gil Deandrada; 264
Gilabert de Cruylles; 84
Gioacchino Vacca; 155; 159; 453; 583
Giovanni Antonio Frau; 155; 332; 335; 581
Giovanni Barte; 46
Giovanni Bellomi; 516; 517
Giovanni Cestani; 150; 412
Giovanni D' Aragona; 151
Giovanni Fiorentini; 490; 628
Giovanni Forte; 355; 493; 628
Giovanni Francesco Napoletano; 254
Giovanni Gheli; 514
Giovanni Mascione; 91
Giovanni Moscerifo; 121; 378; 520; 629
Giovanni Navarro; 538
Giovanni Valla; 524

Giovanni Vives; 53
 Girolamo Salazar; 155
 Giuliano de Sena; 91
 Giuseppe Antonio Depau; 332
 Giuseppe Boy; 326
 Giuseppe Caval; 338
 Giuseppe Lay; 155
 Giuseppe Musio; 593; 594; 595; 596
 Giustiniano; 21; 31; 39; 588
 Gomini Scarxoni; 229
 Gomita de Asseni; 514
 Gomita de Flore; 532
 Gomita Faber; 510
 Gomita Murro; 532
 Gomita Piscella; 535
 Gonarius Scala; 530
 Gonnarius Murro; 528
 Gonnarius Sindia; 535
 Gontini Acca; 246
 Gontini Eribi; 205
 Gontini Vaca; 257
 Gontino Figus; 328
 Gracia Gatelli y Madassa; 209
 Gratia Carnifex; 535
 Gregori Cannas; 201
 Gregori Pinna; 263
 Gregorio Salazar; 156; 157; 158; 584; 585
 Guantini Braco; 495
 Guantino Canes; 126
 Guantino de Murtas; 525
 Guantino de Serrenti; 529
 Guantino Mosca; 503; 629
 Guantinus de Arseti; 532
 Guantinus de Connes; 532
 Guantinus de Piras; 528
 Guantinus de Serra; 526
 Guantinus de Sori; 526
 Guantinus de Tameli; 526
 Guantinus Pisceri; 528
 Guantinus Pulici; 528
 Guantinus Squirro; 530
 Guglielmo di Blanes; 134
 Guglielmo Orlandi; 516; 517
 Guido Ruasca; 505
 Guidone Cinquino; 362; 377; 518; 519
 Guillelmus Soldani; 523
 Guillelmus Thomasii; 523

Guillem de Rius; 123; 356; 372; 378; 383;
 385; 388; 389; 393
 Guillem Oliver; 84
 Guillem Tur; 246

H

Hyeronimo Exgrechio; 153; 556

I

Iacobus Bonamici; 521
 Ignazio Arriu; 155
 Ildebrando de Asseni; 522
 Ildebrando de Asseri; 525
 incaricò Joan Cani Manca; 204
 Iohannis Bellomi; 516
 Isabel Massa; 314

J

Jaccobus Palayo; 523
 Jacobo Ormanno; 405; 534
 Jacobum Ormanni; 535
 Jacobus de Oliveto; 534
 Jacobus de San Martí; 150
 Jacobus Mela; 526
 Jacominus Secci; 532
 Jacopo Bonamici; 121; 378; 613
 Jacopo Leopardi; 148
 Jaime Besora; 90
 Jaime ça Mora; 124; 134; 381; 390; 613
 Jaime Carroç; 90
 Jaume Cestany; 150; 410; 613
 Jaume Roca; 250
 Jhoan Silimbaldo; 558
 Joan Andria Porro; 209
 Joan Angey; 238
 Joan Antoni; 243; 244; 276; 282; 427
 Joan Baldos; 227; 289; 314
 Joan Baptista Armeni; 206
 Joan Baroni; 255; 269
 Joan Bidini; 241
 Joan Brugueta; 224; 251
 Joan Cambula; 226
 Joan Cani; 204; 272; 278; 295
 Joan Cani Frigado; 204
 Joan Cani Manca; 295
 Joan Cano; 208

Joan Cuquo; 201; 257; 270
 Joan Desogus; 205
 Joan Forreso; 224; 246
 Joan Frigado; 234; 283
 Joan Granella; 267
 Joan Ledda; 288
 Joan Leonart Mereu; 154
 Joan Madello; 272
 Joan Mameli; 251
 Joan Massa; 289
 Joan Massilla; 276
 Joan Melea; 236; 294
 Joan Melli; 271; 295
 Joan Mereu; 205; 236; 250
 Joan Murgia Busellu; 258
 Joan Orru; 270
 Joan Palla; 225; 270
 Joan Pinna; 200; 233; 278; 309
 Joan Pira; 224
 Joan Pisano; 218; 232; 237; 266
 Joan Pisti; 243; 245
 Joan Pitsolo; 238
 Joan Salis; 263
 Joan Scartello; 240; 243
 Joan Serra; 179; 200; 275; 306
 Joan Sesini; 237; 266; 267
 Joan Si; 294
 Joan Silimbaldo; 246; 272; 279
 Joan Tuponi; 152; 416; 613
 Joana Madau; 242; 254
 Joana Murrioni; 204
 Joana Panni; 241
 Joana Riquera; 208; 305
 Joanello Seris; 267
 Joanelo Pinna; 273
 Joannes Cellers; 127; 412
 Joanot Amat; 206
 Joanot Barry; 209
 Joanot Serra; 205
 Johan Canavera; 288; 558
 Johan Cocodi; 217
 Johan Cuquo; 214
 Johan Franco; 95
 Johan Mereu; 288
 Johan Pirroni; 247
 Johan Sebis; 200
 Johanne Braco; 495

Johanne Fraus; 488
 Johanne Lazari; 525
 Johannes Cucho; 532
 Johannes de Borro; 526
 Johannes de Celda; 532
 Johannes de Mandas; 532
 Johannes de Serra; 530; 532
 Johannes Mancha; 526
 Johannes Muscari; 532
 Johannes Rustichelli; 149; 355; 613
 Johannes Sperinus; 534
 Jordi dela Mayson; 206
 Jordi Pisano; 221
 Juan Antoni Murrioni; 154
 Juan Antoni Romita; 569
 Juan Baroni; 198
 Juan Cani; 221; 266; 270; 302
 Juan Cuquo Fadano; 274
 Juan de Motbuy; 88
 Juan de Torres; 206
 Juan de Villa; 152; 414; 614
 Juan Devilla; 198
 Juan Francisco Rams; 153; 551
 Juan Frigado; 207; 232
 Juan Ortu; 207
 Juan Pias; 197
 Juan Pisano; 200
 Juan Scalas; 209
 Juan Serra; 196; 197; 306; 329
 Juan Solinas; 273
 Juan Spada; 232; 266
 Juana Baldos; 209
 Juana Cau; 312
 Juana Massa; 152; 562
 Julia Orro; 227
 Julia Troga; 306
 Juliana Olla; 274
 Juliano Floris; 208
 Juliano Pintus; 215; 316
 Julianus de Arseti; 532

L

Landus Arsolei; 147; 359; 365; 367; 503;
 614
 Lazarinus Murro; 532
 Lazzarino Trudu; 41

Lello Sciancato; 369; 505; 510; 629
 Leonardo Alagon; 151
 Leonardo Meli; 557
 Leonardo Pinna; 312
 Leonardo Pullo; 532
 Leonardo Solinas; 273
 Leonardus de Alagon; 546
 Leonardus Mosca; 535
 Lionor; 252; 253
 Lippo Alliata; 368; 500; 501; 503; 510
 Llorens Sala; 153; 154
 Lorenzo Massa; 152; 198; 311; 549; 584;
 585; 586; 588
 Lotto della Gherardesca; 121
 Lucia Romita; 298
 Ludovico Gonzales; 548
 Luigi Cardia; 335; 590; 593; 594; 632
 Luis Pintus; 567; 571
 Lupo dei Gualandi; 505
 Lussurgius de Serra; 532
 Luxia Devilla.; 204

M

Maddalena Vacca; 159
 Mamet Regiep; 236
 Manente di Foligno; 147
 Mannuccii Bucelli; 174; 494
 Manuel Angioy; 571; 631
 Many; 248
 Marc Antonio Cabot; 152
 Marc Antonio Camos; 248
 March Antoni de Camos; 304
 March Olzina; 126
 Marco Antonio Gabilan; 41
 Marco Bruguita; 201
 Marco Corbello; 257
 Marco Devila; 265
 Marco Soldano; 274
 Marco Uda; 208
 Marganis de Asseni; 530
 Margianus Masanello; 535
 Margianus Melone; 526
 Margianus Pinecio; 528
 Maria Grazia Salazar; 155; 583; 584; 585;
 586; 589
 Maria Pintus; 452; 567

Mariano II; 77
 Mariano IV; 127
 Marino Manca; 209; 282
 Marti Mir; 249
 Martì Sarra; 126
 Martino il Giovane; 89
 Martinus de Rinquisen; 534
 Mastro Putxo; 134
 Mauro Antonio di Castellamonte; 60
 Melchior Dexart; 251; 252; 287
 Melchior Valpedrosa; 295
 Melchiorre Neri; 88
 Melchiorre Serra; 270
 Mellius Costantino; 149; 372; 615
 Miali Murgui; 265
 Michael Calsolarus; 528
 Michael de Sori; 530
 Michel Angel Cani; 252
 Michel Boter; 235
 Michel Serra; 246
 Michele Cavaro; 285; 286
 Michele Corona; 118
 Michele Corrias; 157
 Michele de Moncada; 254
 Michele Sayol; 127
 Michele Scartello; 225
 Miquel Feno; 251
 Miquel Otger; 208; 275
 Miquel Valdabella; 209; 284
 Monserrada Cani; 153
 Mossohut.; 235

N

Nani Orrù; 198
 Nani Palmes; 204
 Nanni Espada; 238
 Nella Formentini; 629
 Neri da Riglione; 360; 368; 372; 374; 499;
 500; 628
 Neri di Bonuccio; 362; 377; 519; 629
 Nicola Atzori; 281
 Nicola Cuquo; 237; 290; 308
 Nicola Falci; 205; 299
 Nicola Furca; 256
 Nicola Gay; 124
 Nicola Ibba; 152; 242; 260; 270; 273

Nicola Leo; 156
 Nicola Murro; 280
 Nicola Piras; 237
 Nicola Pisti; 216; 270
 Nicola Poldericci; 149; 397; 615
 Nicola Saccho; 526
 Nicola Serra; 236; 237
 Nicola Sonadori; 262
 Nicola Sparagalo; 277
 Nicolau Cani; 237
 Nicolau Figus; 316
 Nicolau Leu; 282; 311; 313
 Nicolau Passiu; 224
 Nicolau Pisti; 217
 Nicolau Scarxoni; 195; 197; 232; 303; 304
 Nicolau Trogu; 198
 Nicolò Cani; 214
 Nicolò Murro; 197; 201
 Nicolò Olzina; 150; 410; 615
 Nicolò Passiu; 252
 Nicolò Ros; 152; 153; 422; 553
 Nicolò Scarxoni; 153; 180; 199; 225; 264;
 305; 418; 553; 556; 615; 631
 Nicolosa Baldos; 247
 Nicolosa Loi; 313
 Ninus Falconis; 510
 Nocco Castiglione; 343

O

Oddone Sciancato; 505; 508
 Oliveto de Oliveto; 84; 87; 397; 400; 403;
 404; 406; 539; 541
 Olivetus de Oliveto; 534
 Orselli de Pisis; 495
 Ottobono; 41

P

Paccio de Vico; 41
 Pancrazio de Guillelmo; 127
 Pancrazio di Guglielmo; 149; 372
 Pancrazio di Guiglielmo; 127
 Pandisca Pintus; 207; 419
 Pantaleo; 41; 210
 Parisone Carbone; 532
 Pauleddo Pinna; 236
 Paulo de Cano; 275

Perdo Canas; 237; 246
 Perdo Corbello; 229; 251; 553
 Perdo Loxi; 257
 Perdo Luxenti; 225
 Perdo Murrioni; 270
 Perdo Spada; 236
 Pere Bartomeu; 125; 406; 616
 Pere Boe; 258; 287
 Pere Boy; 299
 Pere Corp; 149; 399; 616
 Pere Folquet; 134; 138; 382; 390
 Pere Francisco; 154; 165; 167; 205; 208;
 264; 417; 553; 554; 616
 Pere Frigado; 224
 Pere Gotzadino; 152; 413; 616
 Pere Pisano; 305
 Pere Salazar; 152; 178; 180; 195; 197; 252;
 415; 422; 423; 552; 553; 557; 559; 616;
 631
 Pere Scarxoni; 232; 244; 304
 Pericciolo Pagani; 118
 Perot Busqui; 230
 Perot Xarra; 235
 Peruccio de Curilliano; 497
 Peruccio Rossi; 356; 518
 Petri Cadelli; 534
 Petro Bartholomei; 538; 539; 540; 541
 Petrolus Aragonensis; 522
 Petronilla; 253
 Petrus Creo; 528
 Petrus Cruntone; 528
 Petrus de Piras; 526
 Petrus de Ru; 530
 Petrus de Simone; 532
 Petrus Lecci; 530
 Petrus Maturii; 522
 Petrus Perra; 535
 Petrus Porella; 528
 Petrus Pulici; 528
 Petrus Sciungia; 535
 Petrus Sportatus; 41
 Petrus Vannis; 522
 Pettiano Conco; 201
 Piero Fantini; 493
 Pierus Vanni; 535
 Pietro Baster; 37; 643
 Pietro Bonifacio; 363

Pietro Castello; 137
Pietro de Campo; 41
Pietro Gessa; 90
Pietro Gil; 256
Pietro Giovanni Catignano; 207
Pietro IV; 49; 81; 84; 85; 86; 87; 88; 122;
124; 134; 149; 150; 392; 397; 403; 406;
407; 522; 524; 525; 528; 530; 531; 638;
641
Pietro Otger; 91
Pietro Paolo Samba; 209
Pietro Porcellini; 503; 510
Pietro Soro; 71; 351; 487; 628
Pietro Tocchi; 356; 518
Pietro Vanni; 88; 406
Pinus Pancia; 535
Pio V; 217; 225
Pisconte Gessa; 126
Pollinus de Murtas; 528
Pons Guevara; 137
Prisoni de Campo; 237
Profficato di Bandino; 487; 628
Pucciarello Guidonis; 511
Puccinus Fraschecta; 510
Puccio Grittoso; 500
Puccio Nicolaj; 137
Puccio Pucchino; 405; 514; 629

Q

Quirigo Constantino; 231

R

Raffaele Ravot; 334; 335; 339
Raimondo Gay; 125
Raimondo Gralles; 404; 407; 536; 537;
617; 630
Ramadan; 236
Rambau de Cordera; 85
Ramon Contey; 125
Ramon de Blanes; 84
Ramon de Granylles; 538
Ramon de Sent Menat; 82
Raymundus de Ordine; 522; 535
Riccardo di Monreale; 505; 629
Rolandino; 25; 30; 31; 645
Rolandus; 41

S

Salatiele; 14; 30; 31; 643
Salvador Bellit; 200; 287; 291
Salvador Caselles; 127; 412
Salvador Corbello; 179; 196; 197; 199;
239; 303; 305; 310; 350; 552
Salvador Gallus; 198; 207; 264
Salvador Gessa; 230
Salvador Murro; 236
Salvador Pruna; 225
Salvador Pullo; 208; 251; 281; 282
Salvador Scano; 208
Salvador Serra; 241; 243; 265; 266; 275
Salvador Sixto; 224; 246; 279
Salvator Rodriguez; 561
Salvator Scartello; 239
Salvatore Angelo Satta; 593; 594
Salvatore Granella; 582; 632
Sanctius de Borch; 534
Sardinja Anjoni; 314
Sardinja Melli; 276
Schettino de Massa; 493
Sebastiano Banne; 263
Sebastiano Gessa; 230
Sebastiano Piledo; 270
Sibilla Salazar; 152
Sibilla Tuponi; 152
Simone Trasto; 198
Sisinnia Cossello; 294
Sisinnio Lobina; 155
Speziale de Pecciore; 121

T

Taddeo Oliveto; 87
Tanello de Ceuli; 148; 374; 617
Tano Soldani; 86
Tebaldus Bencivennis; 510
Teresa de Entença; 82
Therio de Carmignano; 86; 525; 529
Thomea Atzori; 207
Tomeo Lenzi; 86
Tomeus Lensi; 535
Trogodorio de Serra; 527
Truisca Massilla; 244; 306
Turbini de Astia; 488
Turbini Pullo; 524

U

Ugettus de Serra; 530
Ugolino della Gherardesca; 70; 71; 78; 635;
637; 638
Ugolino di Pietro Biccone; 343
Ugolinus Murro; 525

V

Vanni Bonanni; 121
Vanni di Baroncetto; 516; 517
Vannuccius Locci; 526

Vicent Pintus; 569
Violant Serra; 275
Vittorio Amedeo di Savoia; 54
Vittorio Ludovico Allod; 155

W

Wido; 40

Z

Zaccaria di Martino; 30

57 **1841 novembre, Torino**

p. 598

*Dietro l'indennizzo pattuito il signore utile della scribania della curia del
Capitano rilascia lo stesso ufficio che rientra al regio demanio.*

Bibliografia

- Abbondanza R., *Il notariato a Perugia*, Roma 1973.
- Adelaide Brugnoli M., *Il manoscritto n. C 337 dell'Archivio di Stato di Cagliari: minutarario di Giovanni Garau sec. XV, 1441-43*. Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1965-66, relatore G. Brugnoli.
- Alliani A., *Il notariato a Parma. La «Matricula collegii notariorum Parmae» (1406-1805)*, Milano 1995.
- Alonzi L., *Economia e finanza nell'Italia moderna. Rendite e forme di censo (secoli XV-XX)*, Roma 2011.
- Álvarez Ceruela J. M., *Signos y firmas rada. Con extractos biográficos de los monarcas españoles del s. VIII al XX*, Santiago 1957.
- Amat di San Filippo V., Valdes Cardoni M., *Segni tabellionali in Sardegna dal 1409 al 1786*, Cagliari 1983.
- Amelotti M., Costamagna G., *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995.
- Angius V., *Iglesias* (ad vocem) in «Dizionario geografico statistico storico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna», a cura di G. Casalis, vol. VIII, Torino, 1941, pp. 322-420.
- Antonietta Zoroddo M., *Atti del notaio Giovanni Banca, 1537-1556*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1961-62, relatore A. Boscolo.
- Aragó Cabañas A. M., *Suscripción y firma autógrafa en los documentos reales aragoneses*, in *Policia española*, Madrid 1962, pp. 11-13.
- Arce J., *La Spagna in Sardegna, introduzione, traduzione e note di Luigi Spanu*, Cagliari, 1960.
- Armanguè i Herrero J., *Continuità della lingua catalana in Sardegna fra Medioevo ed età moderna*, in «Insula» num. 9 (dicembre 2010), pp. 5-23.
- Arriba Palau A., *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Barcelona 1952.
- Artizzu F., *Civis et burgensis nella terminologia giuridica sarda*, in «Annali della Facoltà di lettere e filosofia e magistero dell'Università di Cagliari», vol. XXX, 1966-67, pp. 309-416.
- Artizzu F., *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna*, Padova, 1974.
- Artizzu F., *La Sardegna pisana e genovese*, Sassari, 1985.
- Artizzu F., *La vita sociale nel Medioevo a Iglesias*, in «Iglesias, storia e società», Iglesias, 1987, pp. 85-98.
- Artizzu F., *Pisani e Catalani nella Sardegna medievale*, Padova, 1973.
- Artizzu, F., *Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII*, Padova, 1957.
- Aru C., *La chiesa di San Francesco in Iglesias*, in «Fontana viva», III, 1 gennaio 1928, pp. 8 – 11.

- Atzei M., *Il protocollo n.1 del notaio Andrea Barbens dell'Archivio di Stato di Cagliari (1468-1469)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1999-2000, relatore L. D'Arienzo.
- Balletto L., *Documenti notarili liguri relativi alla Sardegna (secc. XII-XIV)*, Sassari, 1979.
- Banti O., *Il notariato e l'amministrazione del Comune di Pisa: secoli XII-XIV*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Genova 1989, pp. 129-155.
- Barbagli A., *Il notariato ad Arezzo tra Medioevo ed età moderna*, Milano 2011.
- Barbagli A., *Il notariato in Toscana alle origini dello Stato moderno*, Milano 2013.
- Barletta G., *Notariato e fonti notarili*, Galatina, 1988.
- Bartoli Langeli A., "Scripsi et publicavi". *Il notaio come figura pubblica, l'instrumentum come documento pubblico*, in «Notai, miracoli e culto dei santi», Milano 2004.
- Bartoli Langeli A., *Notai: scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, 2009.
- Basso E., Soddu A., *L'Anglona negli atti del notaio Francesco Da Silva, 1320-1326*, Perfugas (SS) 2001.
- Bellieni C., *La Sardegna e i Sardi nella civiltà dell'Alto Medioevo*, Cagliari, 1973.
- Benigni P., Becattini M., *Ugolino della Gherardesca: cronaca di una scoperta annunciata*, in «Archeologia viva», n. 128, 2008.
- Benvenuti G., *Storia della repubblica di Pisa*, 2 voll., Pisa 196.
- Besta E., *La Sardegna Medievale, I, Le vicende politiche dal 450 al 1326*, Palermo, 1908.
- Besta E., *La Sardegna Medievale, II, Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, Palermo, 1909.
- Besta E., *Rettificazioni cronologiche al I volume del C.D.S.*, in «Archivio Storico Sardo», vol. I, fasc. 4 (1905).
- Bettarini F., *L'esercizio de notariato a Prato nel Basso Medioevo*, in «Archivio storico pratese», LXXIX-LXXX (2006), pp. 5-33.
- Birocchi E., *Zecche e monete della Sardegna nei periodi di dominazione aragones-spagnla*, Cagliari 1952.
- Bonaini F., *Statuti inediti della città di Pisa, dal XII al XIV secolo*, Firenze 1854-1870.
- Boscolo A., *I Conti di Capraia, Pisa e la Sardegna*, Sassari 1966.
- Boscolo A., *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953.
- Boscolo A., *La Sardegna bizantina e altogiudicale*, Sassari, 1978.
- Boscolo A., *La Sardegna dei Giudicati*, Cagliari 1979.
- Boscolo A., *Medioevo aragonese*, Padova, 1958.
- Boscolo A., *Villa di Chiesa e il suo "Breve"*, in «Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era», Padova, 1963, pp. 73-80.
- Botteri M., *Guida alle chiese medievali di Sardegna*, Sassari 1978.
- Breve di Villa di Chiesa*, in *Codex Diplomaticus Ecclesiensis*, a cura di C. Baudi di Vesme, collana "Historiae Patriae Monumenta", XVIII, Torino, 1877.
- Brotzu R., *Economia e società a Nuoro negli anni 1835-1855 attraverso gli atti notarili del notaio Bonaventura Piredda*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1974-75, relatore: G. Pisu.
- Budroni G., *L'organizzazione della Chiesa in Sardegna*, Cagliari, 1979.

- Bullettino dell'Istituto storico italiano*, n. 28 (1906).
- Burgarella P., *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo* (1° Registro: 1286-1287), Roma 1981.
- Bussu G., *Illustrazione e descrizione di un minutarario notarile della II metà del 1600, notaio Giacinto Flores, 1668-1692*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1974-75, relatore: F. Artizzu.
- Cabras A., *La vita economica e sociale a Sassari nella prima metà dell'800 dagli atti del Notaio Antonio G. Garzia*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, relatore M. Brigaglia.
- Cadinu M., *Urbanistica medievale in Sardegna*, Roma 2001.
- Cagnin G., *Le carte dei notai medioevali*, Treviso, 1993.
- Calleri S., *L'arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Milano 1966.
- Campus R. Graziella, *Excursus in dodici interessanti volumi di atti notarili conservati nell'Archivio di Stato di Nuoro, notaio Tanquis Filia 1786-1816, notaio Mozzo Carta 1818-1834*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, a. a. 1970-71, relatore G. Zanetti.
- Canepa P., *Il notariato in Sardegna*, in «Studi Sardi», anno 2, 1936, fasc. 2, pp. 61-137.
- Cappello L., *La rocca di S. Silvestro*, Campiglia Marittima 1985.
- Carboni F., *L'umanità negata. Schiavi mori, turchi, neri, ebrei e padroni cristiani nella Sardegna del '500*, Cagliari 2008.
- Carli E., *Il monumento dei Gherardeschi nel Camposanto di Pisa*, in «Bollettino d'arte del Ministero dell'educazione Nazionale», marzo 1933.
- Carli P., *L'episodio del Conte Ugolino*, Pisa 1918.
- Carta P., *Società ed economia a Cagliari nel primo decennio del '700 attraverso gli atti del notaio Giovanni Lucifero Demelas (1702-1712)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1983-84, relatore G. Pala.
- Carti Raspi R., *Storia della Sardegna*, Milano, 1971.
- Caruana y Gomez de Barreda J., *Los confirmantes en documentos de Alfonso II de Aragón*, in «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», tomo LXI, Madrid 1955, pp. 5-22.
- Casini T., *Le iscrizioni sarde del medioevo*, in «Archivio Storico Sardo», I, n. 52, 1906.
- Casta G., *Aspetti economici a Cagliari e nelle ville del suo circondario attraverso gli atti del notaio Eusebio Brondo (1701-1716)*, A.S.C. tappa d'insinuazione di Cagliari, atti notarili legati voll. 147-151, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1984-85, relatore G. Pala.
- Castellaccio A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*, Cagliari, 1984.
- Castellaccio A., *La zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione in Sardegna*, in *Studi su Iglesias medievale*, Pisa 1985, pp. 73-134.
- Castelli C., *Ordinamento e tenuta dell'Archivio Comunale secondo la classificazione adottata nell'ufficio comunale di Iglesias*, Roma 1877.
- Casu G., *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano, 1996.
- Casula F. Cesare, *Dizionario Storico Sardo*, Roma 2001, p. 1058.

- Casula F. Cesare, *Giudicati e curatorie*, in «Atlante della Sardegna», II, Roma, 1980, pp. 94-109.
- Casula F. Cesare, *Il territorio medievale di Villa di Chiesa*, in «Studi su Iglesias medievale», Pisa, 1985, pp. 29-37.
- Casula F. Cesare, *La storia di Sardegna*, Sassari, 1994.
- Casula F. Cesare, *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, Cagliari, 1982.
- Cavagliari A., *Note sulla vita politica, economica e sociale della Gallura nel secolo XVIII attraverso gli atti del Notaio Giorgio Masu Balatta*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia.
- Cavallo G., *Note su una chiesa inedita altomedievale, s. Antonio abate*, in «Archeologia sarda», settembre 1984, pp. 85-99.
- Cavallo G., *Un edificio altomedievale ad Iglesias*, in «Aspetti delle scienze, della cultura e delle arti», I, Cagliari 1976.
- Ceccarelli Lemut M. L., *Il conte Ugolino della Gherardesca: un episodio della storia di Pisa alla fine del Duecento*, discorso pronunciato in Pisa il 6 agosto 1982, Pisa 1982.
- Ceccarelli Lemut M. L., *Nobiltà territoriali e comuni: i conti della Gherardesca e la città di Pisa (secc. XI-XIII)*, in «Progetti e dinamiche nella società comunale italiana», a cura di Bordone R. e Sergi G., Napoli 1995.
- Cencetti G., *Dal tabellone romano al notaio medievale*, in «Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio», [Verona] 1966, pp. XIX-XXXIX.
- Cencetti G., *Il notaio medievale italiano*, in «Atti della Società ligure di storia patria» n.s., 4/1 (1964), pp. 9-22.
- Cencetti G., *La "Charta augstana" e il documento notarile italiano*, in «La Valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al del XXXI Congresso storico subalpino d'Aosta, 9-10-11 settembre 1956», II, [Torino 1959], pp. 833-886.
- Chiese ed arte sacra in Sardegna, Diocesi di Iglesias*, a cura di G. Murtas, Sestu 1999.
- Ciccarelli D., *Segni manuali e decorazione nei documenti siciliani*, Palermo 2002.
- Codex Diplomaticus Ecclesiensis*, a cura di C. Baudi di Vesme, collana "Historiae Patriae Monumenta", XVIII, Torino, 1877.
- Codex Diplomaticus Sardiniae*, a cura di Pasquale Tola, collana "Historiae Patriae Monumenta", X, Torino, 1861.
- Coroneo R., *Architettura romanica dalla metà del Mille al primo '300* [in Sardegna], Nuoro 1993.
- Coroneo R., *Chiese romaniche della Sardegna. Itinerari turistico - culturali*, Cagliari 2005.
- Cossu M., *Notizie sulla vita economica e sociale della Sardegna nella prima metà del XVII secolo, notaio Argiu Tomaso (1613-1640)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1968-69, relatore F. Cesare Casula.
- Costa M. M., *Ufficiali di Pietro il Cerimonioso in Villa di Chiesa*, in *Studi su Iglesias medievale*, Pisa 1985, pp. 193-243.
- Costamagna G., *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano 1995.
- Costamagna G., *La triplice redazione dell' "instrumentum" genovese* in G. Costamagna, M. Maira, L. Saginati, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV)*, Roma 1960, pp. 3-53.

- Cristiani E., *Gli avvenimenti del periodo ugolino in una cronaca inedita*, in «Bollettino Storico Pisano», Voll. XXVI-XXVII, 1957-1958.
- Cristiani E., *Nobiltà e popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962.
- D'Arienzo L., *Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1971.
- D'Arienzo L., *Il codice del Breve pisano-aragonese di Iglesias*, in «Medioevo, Saggi e Rassegne», 4, 1978, pp. 67-99.
- D'Arienzo L., *Il notariato ad Iglesias in epoca comunale*, in «Archivio Storico Sardo», XXXV (1986), pp. 22-33.
- D'Arienzo L., *La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo. Note diplomatiche*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, a cura di M. Brigaglia, Sassari 1981, pp. 158-209.
- D'Arienzo L., *Influenze pisane e genovesi nella legislazione statutaria dei comuni medievali della Sardegna*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, Atti del convegno (Genova, 24-27 ottobre 1984), Genova 1984, pp. 451-469.
- Day J., *Gli uomini e il territorio: i grandi orientamenti del popolamento sardo dall'XI al XVIII secolo*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna. Il medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, a cura di Massimo Guidetti, Milano, 1988, pp. 13-47.
- De Ecclesia Sanctae Mariae Vallis Viridis*, a cura di R. Poletti, Iglesias 2011.
- De Sagarra P., *Sigillografia catalana*, vol. I, Barcelona 1916.
- De' notai, ed insinuatori, e degl'ufizi dell'insinuazione. Leggi e costituzioni di S.M. Vittorio Amedeo II, 1723*, a cura di Mario Faedda con introduzione di Olivetta Schena, Sassari 2003.
- De Vico F., *Historia general de la isla y reyno de Sardeña*, Barcelona 1639.
- Del Noce G., *Il conte Ugolino della Gherardesca*, Città di Castello 1894.
- Della Marmora A., *Itineraire de l'île de Sardaigne*, Torino 1860, pag. 144;
- Delogu R., *L'architettura del Medioevo in Sardegna*, Roma 1953.
- Derriu A., *Gli atti notarili del XV secolo dell'Archivio Capitolare di Alghero*, Alghero, 2009.
- Dessi V., *Monete di Villa di Chiesa*, Sassari 1899.
- Devilla C., *I Frati Minori Conventuali in Sardegna*
- Di Fabio M., *Notaio*, in «Enciclopedia del diritto», XXVIII, Milano 1978, pp. 565-566.
- Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, 2 voll., Padova, 1962.
- Doneddu G., *Proprietà e chiusure dei terreni: il mito delle chiudende*, Sassari 1996
- Dorini U., *Il tradimento del conte Ugolino alla luce di un documento inedito*, in «Studi danteschi», a cura di M. Barbi, vol. XII, Firenze 1927.
- Duboin F. A., *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc., pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli*, Torino 1818-1860.
- Durando E., *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi*, Torino, 1897.

- Durzu A., *L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre degli orfani*, Tesi di dottorato, Università degli studi di Cagliari, 2011.
- Editti, pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna*, II, Cagliari 1775.
- Era A., *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano 1955.
- Era A., *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Sassari 1923-'33.
- Esposito A., *Roma e i suoi notai: le diverse realtà di una città capitale (fine sec. XIV - inizio sec. XVI)*, in *Il notaio e la città*, cit., p. 96.
- Fadda B., *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», 2009, pp. 83-506.
- Fadda B., *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Coletti dell'Archivio di stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», 2006, pp. 87-177.
- Fadda B., *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'archivio di Stato di Pisa*. Cagliari, 2000.
- Fadda B., *Notai a Cagliari tra pisani e aragonesi: Leonardo Romano (1294-1345)*, in *Tra il Tirreno e Gibilterra, Un mediterraneo iberico?* a cura di Luciano Gallinari e Flocel Sabaté i Curull, Cagliari 2015, pp. 511-545.
- Fadda B., *Notai e documentazione a Cagliari all'inizio del Trecento nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari», a. 2007, XXV, 1 (2008), pp. 81-95.
- Faedda M., *I notai nel libero Comune di Sassari*, Sassari 2001.
- Falconi E., *L'edizione diplomatica del documento e del manoscritto*, Parma 1984.
- Falconi E., *Lineamenti di diplomatica notarile-tabellionale*, Parma, 1983.
- Fancellu G., *Note sull'economia e sulla società in Alghero nella prima metà del secolo 18, attraverso gli atti del Notaio Salvatore Murruchulo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia.
- Fascetti B., *Aspetti dell'influenza e del dominio pisani in Sardegna nel Medioevo*, in «Bollettino Storico Pisano», 1940, IX, pp. 1-32 e X, pp. 1-72.
- Fissore G. G., *Alle origine del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in «Civiltà comunale: libro, scrittura, documenti». Genova, 1989, pp. 99-128.
- Floris F., Serra S., *Feudi e feudatari*, Cagliari 1996.
- Floris F., Serra S., *Storia della nobiltà*, Cagliari 2007.
- Floris M. Bonaria, *Trascrizione e illustrazione di un minutarario notarile del secolo XV*. Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1970-71, relatore F. Artizzu.
- Fois B., *Annotazioni storiche sul Codex Diplomaticus Ecclesiensis e sul suo curatore, Carlo Baudi di Vesme*, in «Codice diplomatico di Villa di Chiesa in Sardigna», Cagliari, 1997, pp. 5-20.
- Fois F., *La cinta medievale ed il castello di Salvaterra di Iglesias*, in «Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era», Padova 1963, pp. 169-178.
- Follesa E., *Trascrizione e commento di un minutarario notarile: notaio De Silva sec. XVI*, Tesi di laurea, Università degli

- Studi di Cagliari, a. a. 1960-61, relatore G. Brugnoli.
- Frau A., *Appendice degli atti notarili di Santino Michele*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1968-69, relatore G. Sorgia.
- Freddi M., *Un rilievo della cattedrale di Iglesias*, in «Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura», n. 17, 1961, pp. 129-136.
- G. Tognetti, *Criteri per la trascrizione dei testi medievali latini e italiani*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», n. 51 (1982).
- Gaias M., *Appendice degli atti notarili del notaio Sebastiano Carcupino Satta*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-79, relatore: F. Cesare Casula.
- Gaudioso F., *Pietà religiosa e testamenti nel Mezzogiorno: formule pie e committenza nei testamenti salentini*, Napoli, 1984.
- Ghiani Barranu G., *Alcuni atti notarili del secolo XV, notaio Pietro Steve*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1958-59, relatore A. Boscolo.
- Guccione M. S., *Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332-1333)*, Roma 1982.
- Guideri S., *Rocca San Silvestro*, Piombino 2001.
- Gulotta P., *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2° Registro: 1298-1299)*, Roma 1982.
- Gusai S., *Atti notarili di Sisinnio Pias, 1669-1716*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia.
- Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004*, a cura di Vito Piergiovanni, Milano 2006 (Consiglio Nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- I Catalani in Sardegna*, a cura di Jordi Carbonell e Francesco Manconi, Cinisello Balsamo, 1984.
- Il notaio e la città: essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, a cura di Piergiovanni V., Milano, 2009.
- Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1984.
- Ingegno A., *Iglesias, un secolo si tutela del patrimonio architettonico*, Oristano 1987.
- Kirova T. K., Masala F., *Gli interventi di restauro delle fortificazioni di Iglesias nei secoli XVII e XVIII*, in «Arte e cultura del '600 e del '700 in Sardegna», cit., pp. 101 – 108.
- La chiesa altomedievale di san Salvatore di Iglesias, architettura e restauro*, a cura di R. Coroneo, Cagliari 2009.
- La Provincia di Cagliari, i Comuni*, a cura di Nicola Sciannameo, Franco Sardi, Cagliari 1985.
- Lampis V., *Printzipales, tancas e boes: l'editto sulle chiudende e i suoi effetti*, in *Ozieri e il suo volto*, Sassari 2005, pp. 149-165
- Landi F., *Storia economica del clero in Europa (secoli XV-XIX)*, Roma, 2005.
- Leone A., *Il ceto notarile del Mezzogiorno nel basso Medioevo*, Napoli 1990
- Leone A., *Il ceto notarile del Mezzogiorno nel basso Medioevo: saggi e note critiche*, Napoli, 1990.
- Lepori M., *Dalla Spagna ai Savoia. Ceti e corona nella Sardegna del Settecento*, Roma 2003.
- Lilliu G., Arzeni E., *Sardegna*, in «Guida alla preistoria italiana», a cura di A. M. Radmilli, Firenze, 1975.

- Lilliu V., *Per un indice di registri notarili: la Marmilla attraverso gli atti del notaio Lorenzo Vincenzo Diana: anni 1759-1774*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1984-85, relatore G. Serri.
- Liva A., *Notariato e documento notarile a Milano, dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979.
- Loddo Canepa F., *Dizionario archivistico per la Sardegna*, in «Archivio Storico Sardo», XVII (1929).
- Loddo R., *Note illustrative su un manoscritto del sec. XVIII, con documenti epigrafici romani, bizantini e medievali dell'agro di Cagliari*, in «Archivio Storico sardo», II, 1906, pp. 37-59.
- Loi S., *Cultura popolare in Sardegna tra '500 e '600*, Cagliari 1998.
- Lombardo M. L., *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (secoli XIV-XVI)*, Milano 2012.
- Luchetti, M. *Storia del notariato a Pesaro e Urbino dall'alto Medioevo al XVII secolo*, Bologna 1993.
- Madau C., *Note sulla vita politica, economica, sociale di Ploaghe tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo dagli atti del notaio Sebastiano Salis Brandino*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1972-73, relatore G. Sorgia.
- Magistrale F., *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984.
- Mallegni F., Ceccarelli Lemut M. L., *Il conte Ugolino di Donoratico fra antropologia e storia*, Pisa 2003;
- Maltese C., *Arte in Sardegna dal V al XVIII*, schede di C. Maltese e R. Serra, Roma 1962.
- Manca C., *Fonti e orientamenti per la storia economica della Sardegna aragonese*, Padova, 1967.
- Manunta F., *Appendice degli atti notarili del notaio Juan Flores Canu*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore: G. Sorgia.
- Marmocchi E., *Il notaio per la città (considerazioni conclusive)*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, Atti del Convegno di Studi Storici (Genova, 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano 2009.
- Marras F., Poletti R., *La chiesa di Sant'Antonio abate ad Iglesias*, Iglesias 1995.
- Marras F., Poletti R., *San Saturno, la Madonna delle Grazie e le Clarisse di Iglesias*, Iglesias 1998.
- Martis A. M., *Atti del notaio Pietro Sabater, 1537-1582*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1962-63, relatore A. Boscolo.
- Mateu Ibars M. D., *Il "signum regis" desde Alfonso II a Pedro IV de Aragón (1162-1387)*, in «Melanges offert à René Crozet», tomo II, Poitiers 1966, pp. 1159-1169.
- Mattone A., *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, vol. III, *L'età moderna, dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, a cura di B. Anatra, A. Mattone, R. Turtas, Milano 1989, pp. 13-64.
- Mattone A., *Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del

- convegno, Torino 11-13 settembre 1989, I, Roma 1991, pp. 405-411
- Meloni G., *L'Italia medievale nella Cronaca di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari 1980.
- Meloni G., *La Sardegna e la politica mediterranea di Pisa, Genova, Aragona*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna. Il medioevo dai Giudicati agli Aragonesi*, a cura di Massimo Guidetti, Milano, 1988, pp. 84-86.
- Meloni G., *Villa di Chiesa batteva moneta*, in *Scuola civica di storia [di Iglesias]*, Olbia 2009, pp. 113-126.
- Mercuriali Giorgioni C., *La riorganizzazione della zecca dopo la rivolta di Villa di Chiesa (1355)*, in *Studi su Iglesias medievale*, Pisa 1985, pp. 135-148.
- Morello A., Ferrari E., Sorgato A., *L'atto notarile: evoluzione dell'atto notarile, il documento notarile, il processo notarile*, Milano, 1977.
- Moscone M., *Notai e giudici cittadini. Dai documenti originali palermitani di età aragonese (1282-1391)*, Palermo 2008.
- Motzo B. Raimondo, *Il patrimonio della diocesi sulcitana nella prima metà del secolo XIII*, in «Archivio Storico Sardo», XV, parte II, 1924, pp. 216-219.
- Mugoni P., *Economia e società nella Sardegna medievale*, Oristano, 1995.
- Muñoz y Rivero J., *Firmas de los reyes de España desde el siglo IX hasta nuestros días*, Madrid 1887.
- Murru P., *Aspetti dell'economia e della società cagliaritana durante l'occupazione austriaca (1708-1717) attraverso gli atti dei notai Cosme Domingo de Amat e Domenico Cabula, A.S.C., Tappa di insinuazione di Cagliari, atti notarili legati voll. 535-158 (1709-1718)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1984-85, relatore M. Luisa Plaisant.
- Muzzoni F., *L'attività di Giovanni Maria Satta notaio in Chiaramonti dal 1826 al 1850 attraverso i Rogiti*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, a. a. 1977-78, relatore L. Corda.
- Nicolaj G., *Divagazioni intorno al notaio medievale*. "Ma come davvero sia stato, nessuno, nessuno sa dire", in *La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione*. Forum del XVII Congresso internazionale del notariato latino, Firenze, 5 ott. 1984, Milano 1986, pp. 49-67.
- Nicolaj G., *Documento privato e notariato: le origini*, in «Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV (Actas del VII Congreso intern. de Diplomática, Valencia 1986)», voll. 2, Valencia, 1989, II, pp. 973-990.
- Nicolaj G., *Il documento privato italiano nell'Alto Medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*, Udine 1966, pp. 153-198.
- Nicolini U., *Per una storia del notariato italiano*, s. l., 1970.
- Nieddu M. Elisabetta, *La presenza dei genovesi a Cagliari nel primo ventennio del '700, ricerca sugli atti del notaio P. F. Mallas*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1997-98, relatore M. Luisa Plaisant.
- Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*. Atti del seminario internazionale (Roma, 5-7 dicembre 2002), a cura di Raimondo Michetti, Milano 2004.
- Notariato e archivi dei notai in Italia*, a cura di Pratesi A., Firenze, 1990.
- Notariato medievale bolognese*, Roma 1977.

- Notarii: documenti per la storia del notariato italiano*, a cura di Petrucci A., Milano, 1958.
- Oliva A., Schena O, *La seconda presa arborense di Villa di Chiesa nel 1391*, in *Studi su Iglesias medievale*, Pisa 1984, pp. 55-70.
- Olla Repetto G., *Notai sardi del secolo XV, Pietro Baster*, in *Studi storici in onore di Antonio Era*, Padova 1963, pp. 271-297.
- Olla Repetto, G., *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, Cagliari 1969.
- Olla Repetto, G., *La datazione cronica nei documenti trecenteschi di Iglesias*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 1972, n. 2, pp. 361-365.
- Orani A., *Il notaio Cosimo Antonio Pala rogitante in Uri tra il 1835-1850, aspetti economici e sociali*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari, a. a. 1977-78, relatore G. Borelli.
- Orlandelli G., *Appunti sulla scuola bolognese di notariato per una edizione della «Ars Notarie» di Salatiele*, in «Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna», n. s., 2 (1961), pp. 1-54
- Orlandelli G., *Genesi dell'ars notoriae nel secolo XIII*, in: «Studi Medievali», III s., 6 (1965), pp. 329-366.
- Orlandelli G., *Salatiele, Ars Notariae, I, I frammenti della prima stesura dal codice bolognese dell'Archiginnasio B 1484*, Milano 1961.
- Ortu, G. Giacomo, *La Sardegna dei Giudici*, Nuoro, 2005.
- Pala G. Natale, *Illustrazione di un minutarario notarile del XVII secolo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1975-76, relatore F. Artizzu.
- Pani R., *Appendice degli atti notarili del notaio Michele Angelo Spano*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari a. a. 1968-69, relatore G. Sorgia.
- Pasciuta B., *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995.
- Pau M., *Esame di un minutarario notarile del secolo XV, notaio Stefano Daranda (1448-1449)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1989-90, relatore F. Artizzu.
- Pecorella C., *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano 1971.
- Pelù P., *Su una delle fonti della storia economica medievale: quella notarile*, Massa, 1989.
- Pene Vidari G. S., *Le città subalpine settentrionali*, in *Il notaio e la città, Per una storia del notariato meridionale*, contributi di M. Amelotti, Roma, 1982.
- Pergola A., *Il notaio Giovanni Garau: un fedele funzionario al servizio della Corona d'Aragona nella Cagliari del XV secolo*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 2012-2013, relatore L. D'Arienzo.
- Perra A., *Per un indice di registri notarili, notaio: Francesco Ignazio Orru anni 1752-1782*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1976-77, relatore G. Serri.
- Petrucci A., *L'edizioni delle fonti documentarie: un problema ancora aperto*, in «Rivista Storica Italiana», n. LXXV (1963), pp. 69-80.
- Petrucci A., *Tabellioni, scrinari e notai nella Roma del Medioevo*, Milano, 1960.
- Petrucci S., *Re in Sardegna, a Pisa cittadini (Ricerche sui "domini Sardiniae" pisani)*, Bologna 1988.

- Petrucci S., *Storia politica e istituzionale della Sardegna medievale (XI-XIV secolo)*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna. Il medioevo dai Giudicati agli Aragonesi*, a cura di Massimo Guidetti, Milano, 1988, pp. 97-156.
- Petti Balbi G., *Notai della città e notai nella città di Genova durante il Trecento*, in *Il notaio e la città*,
- Pierini M. G., *Prime ricerche sui conti Gherardesca di Donoratico*, Pisa 1978.
- Pili F., *Le meraviglie di sant'Antioco martire sulcitano*, Cagliari 1984.
- Pina Pruneddu M., *Appendice degli atti notarili del notaio Diego Salis*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia.
- Pinna M., *L'Archivio comunale di Iglesias*, Cagliari 1898.
- Pisano R., *Illustrazione e descrizione di un minutarario notarile del secolo XVII*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1973-74, relatore F. Artizzu.
- Podda M. Teresa, *Vita sociale ed economica di Cagliari alla fine del '600 (dagli atti del notaio Gaspare Carta)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia.
- Poletti R., *Arte e storia in Santa Chiara cattedrale di Iglesias*, Iglesias 2009.
- Poletti R., *Iglesias, architetture religiose e arte sacra*, Iglesias 2008.
- Poletti R., *La chiesa di San Michele, l'Arciconfraternita del Santo Monte e i riti della Settimana santa ad Iglesias tra storia, arte e devozione*, Iglesias, 2011.
- Portoghese A., *Note sulla diffusione della cultura in Sardegna nei secoli XVI e XVII dagli atti del notaio Giuseppe Murtas*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1968-69, relatore G. Sorgia.
- Pracchi R., *Contributo allo studio dell'insediamento umano in Sardegna, La Sardegna sud-occidentale*, parte I, Cagliari 1960.
- Pratesi A., *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma 1983, pp. 759-772.
- Pratesi A., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, 1999.
- Pratesi A., *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia* in Id. *Tra carte e notai* cit., pp. 235-265.
- Pratesi A., *Lo sviluppo del notariato nel Ducato spoletino attraverso la documentazione privata* (del 1983), ora in Id. *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società romana di storia patria, XXXV), pp. 507-520.
- Pratesi A., *Una questione di metodo, l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. 17 (1957), p. 36-82.
- Puddu A., *Per un indice di registri notarili, notaio: Muru Serra Antioco, anni 1748-1779*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1976-77, relatore G. Sotgiu.
- Putzolu E., *Il periodo aragonese*, in *La società in Sardegna nei secoli*, Torino, 1967.
- Putzolu E., *Storia della Sardegna*, Cagliari 1962.
- Ravani S., *Il Breve di Villa di Chiesa, edizione, studio linguistico e glossario*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa, A.A. 2007.
- Pisano A. R., *Aspetti dell'economia sarda nei secoli XVI e XVII, attraverso gli atti del notaio Michele Concu*, Tesi di

- laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1980-81, relatore M. Corda.
- Rius Serra J., *Las suscripciones de los nobles en los documentos catalanes de la Edad Media*, in «Spanische Forschungen», V (1935), pp. 452-457.
- Rocca San Silvestro, a cura di R. Francovich, Roma 1991.
- Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa, a cura di Tamba G., Milano 2012.
- Rombi P., *Il Breve di Villa di Chisa: aspetti storico giuridici*, in *Studi su Iglesias medievale*, Pisa 1985, pp. 175-192.
- Ruggero Mazzone S., *Centralità del notariato nella storia civile ed economica dell'età di mezzo*, Milano, 1970.
- S. Francesco d'Iglesias, Chiesa e comunità, a cura dei frati della comunità di san Francesco, Iglesias 1994.
- Salinas R., *L'evoluzione dell'architettura in Sardegna*, in «Studi Sardi», XVI, 1959.
- Salvi S. T., *Tra privato e pubblico: notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)*, Milano 2012.
- Sancassani G., *Documenti sul notariato veronese*, Milano 1987.
- Sanna C., *Apprestamenti difensivi e architetture militari ad Iglesias*, in «Arte e cultura del '600 e del '700 in Sardegna» a cura di T. K. Kirova, Napoli, 1984, pp. 89 – 100.
- Sanna C., *L'archivio storico comunale di Iglesias*, in *Studi su Iglesias medievale*, Pisa 1985, pp. 261-270.
- Sanna C., *Chiese perdute, chiese ritrovate. Metamorfosi di luoghi ed edifici*, in «Storia civica di storia, edizione 2008», Olbia 2009, pp. 209-211.
- Sanna C., *L'amministrazione di Iglesias al tempo di Filippo II (1571-1578)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, A.A. 1997-'98.
- Sanna C., Piras C., *Il ritrovamento della pietra tombale di Guglielmo de Rius primo camerlengo di Villa di Chiesa*, Estratto da «Biblioteca Franciscana Sarda», anno VI, Oristano 1995.
- Sanna C., Piras C., *Santa Lucia di Villa di Chiesa*, in «Biblioteca Franciscana Sarda», 9 (2000), pp. 5-65.
- Santuario Nostra Signora delle Grazie*, Quaderni del Santuario, I, Iglesias 1997;
- Sarais S., *Il protocollo del notaio Giambattista Tamarit, anno 1587*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1998-99, relatore F. Carboni.
- Sardegna* [Guida d'Italia, Touring Club Italiano], Milano 1984.
- Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II*, a cura di B. Anatra e F. Manconi, Cagliari 1999.
- Sari A., *Architettura francescana, Contributo alla storia dell'arte in Sardegna*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», XII, 1986, pp. 262-264.
- Sari A., *L'architettura del Cinquecento*, in «La società sarda in epoca spagnola», I, a cura di F. Manconi, 2003.
- Sasso E., *Brevi nozioni sulla genesi e storia del Notariato*, Lecce, 1867.
- Satta M. Domenica, *Appendice degli atti notarili del notaio Giov. Andrea Manunta, anni 1757-1779*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1970-71, relatore G. Sorgia.
- Saverio F., *Dalle terre dove sorge il sole. Lettere e documenti dall'Oriente 1535-1552*, traduzione di A. Caboni, Roma 2002.
- Scalas M., *Illustrazione e trascrizione di un minutarario notarile del sec. XVI*, Tesi di

- laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1954-55, relatore F. Loddo Canepa.
- Scano D., *Chiese medievali di Sardegna*, Cagliari 1929.
- Scano D., *Storia dell'Arte in Sardegna dal XI al XIV secolo*, Cagliari-Sassari 1907.
- Schena O., *Notai e notariato nella Sardegna del Tardo medioevo*, in *Élites urbane e organizzazione sociale in area mediterranea fra tardo medioevo e prima età moderna*, a cura di M. Giuseppina Meloni, Cagliari 2013, pp. 325-353.
- Schena O., *Notai iberici a Cagliari nel XV secolo. Proposte per uno studio prosopografico*, in *La Corona catalanoaragonese e el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana*, a cura di M. Teresa Ferrer y Mallol, Mutgé Vives J., Sánches Martínez M., Barcelona 2005, pp. 394-412.
- Schiapparelli L., *I notai nell'età longobarda*, in «Archivio Storico Italiano», numero XV, del 1929.
- Schirru V., *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Lorenzo alla rivolta dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», vol. XLIII, Cagliari 2003, pp. 61-339.
- Segni Pulvirenti F., Sari A., *Architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale*, Nuoro 1994.
- Serra G., *Ghilarza nel secolo XVII, attraverso i documenti del notaio Francesco Sanna Ibba*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia.
- Serra G., Tasca C., *Epigrafi medievali di Villa di Chiesa: note per la storia della città alle sue origini*, in *Studi su Iglesias medievale*, Pisa 1985, pp. 271-285.
- Serra R., *L'architettura sardo-catalana*, in «I Catalani in Sardegna», a cura di J. Carbonell, F. Manconi, Cinisello Balsamo (MI) 1985.
- Serri A., *Esame di un minutarario notarile del secolo XV, notaio Michele Leytago (1484-1487)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1989-1990, relatore F. Artizzu.
- Sinisi L., *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna*, Milano 1997.
- Soffietti I., *Problemi di notariato dal medioevo all'età moderna*, Torino, 2009.
- Solmi A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari, 1917.
- Sorgia G., *Aragonesi e catalani alla ricerca dell'argento d'Iglesias*, in «Argentaria», nuova serie, 3, dicembre 1993, pp. 120-131.
- Sorgia G., *Il periodo aragonese e spagnolo*, in «Iglesias, storia e società», Iglesias, 1987, pp. 94-114.
- Spanu L., *Iglesias, dalla nascita al terzo millennio*, Cagliari, 2001.
- Spinelli M., *Fonti per la storia della civiltà tardo medioevale: la fonte notarile*, s.l., 1988.
- Struglia G., *Sardegna Nostra*, Cagliari 2003
- Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis*, Venetiis MDXLVI, ristampa anastatica a cura del Consiglio nazionale del notariato, Bologna 1977.
- Tamba G., *Formazione professionale del notaio in età medievale e moderna*, Milano, 2007.
- Tangheroni M., *Erano i tempi in cui il conte Ugolino comandava ad Iglesias*, in «Argentaria», nuova serie, 3, dicembre 1993, pp. 133-142.
- Tangheroni M., *La città dell'argento*, Napoli, 1985.

- Terrosu Asole A., *L'insediamento umano medievale e centri abbandonati tra il secolo XIV ed il secolo XVII*, Roma 1974.
- Testoni A., *Ignazio Corbia, notaio in Alghero nel sec. XVII*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1969-70, relatore G. Sorgia.
- Tomba G., *I notai dall'Impero romano al XVIII secolo*, in «Atlante delle professioni», a cura di M. Malatesta, Bologna 2009, pp. 95-98.
- Tore W., *Illustrazione di un minutario notarile del secolo XVII, notaio Giacinto Flores*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, a. a. 1974-75, relatore F. Artizzu.
- Torri, *soldati e corsari. Evoluzione della difesa costiera nella Sardegna meridionale*, Selargius 1996.
- Toscanelli N., *I conti di Donoratico della Gherardesca signori di Pisa*, Pisa 1937.
- Turtas R., *La diocesi di Sulci tra il V e il XIII secolo*, in «Sandalion», 18, 1995, pp. 147-170.
- Un villaggio di minatori e fonditori di metallo nella Toscana del Medioevo: San Silvestro*, Campiglia Marittima 1985.
- Valls Subirà O., *El "signum" notarial*, in «Centenario de la ley del Notariado, seccion cuarta», Fuentes y Bibliografia, Signos Notariales, vol. II, tomo 2, Barcelona 1963.
- Verde A. F., *Nota sui notai e lo Studio fiorentino della fine del '400*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1985.
- Violante C., *Per la storia economica e sociale di Pisa nel Trecento. La riforma della zecca nel 1318*, in «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 66, 1954.
- Vitale V., *L'importanza delle fonti notarili genovesi per la storia del commercio*, s. l., s. d..
- Webster J. R., *The early catalan mendicants in Sardinia*, in «Biblioteca Franciscana Sarda», II nn. 1-2, 1988
- Zabbia M., *I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento*, Roma 1999.
- Zanetti G., *Prefazione alle disposizioni di Diritto Agrario del Breve di Villa di Chiesa*, in «Studi Sassaresi», vol. XVII, 1940, pp. 400-418.